MANUALE

DI

PROCEDURA PENALE

CON INTRODUZIONE E NOTE

DEL

PROF. FRANCESCO CARRARA

LEVI (D.r Giorgio Enrico). Esposizione e breve esame critico del nuovo progetto di legge per modificazione all'ordinamento dei giurati ed alla procedura nei giudizi avanti la Corte di Assise approvato dalla Camera dei deputati il 28 marzo 1874. Firenze, 1874. in 8. . . . . *It. L.* 3. —

MOLINIER (Prof. Victor). De l'enseignement du droit criminel à Pise et des travaux de *M. le Professeur Carrara.* Toulouse, 1871. in 8. . . . . » 2.25

PAOLI (Comm. Consigliere Baldassarre). Nozioni elementa [illegible] Diritto penale. Genova, 1871. in 8. . . . . » 3. —

— Studi di Giurisprudenza italiana comparata. Firenze, 1873. in 8. . . . . . . » 5. —

MANUALE

DI

PROCEDURA PENALE

CON SPECIALI OSSERVAZIONI

SUL DIRITTO SASSONE

DI

CARLO AUGUSTO WEISKE

Consigliere intimo di Sassonia, Vice Consultore di Finanza, Avvocato di Dresda

RECATO IN ITALIANO

DAGLI AVVOCATI ZEI E BENELLI

con introduzione

DEL PROF. FRANCESCO CARRARA

AGGIUNTOVI

IL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE AUSTRIACO DEL 23 MAGGIO 1873

CON NOTE

VOLUME UNICO

FIRENZE

EUGENIO E FILIPPO CAMMELLI

Editori-Librai — Piazza della Signoria

1874

INTRODUZIONE

§ 1.

Dissi nella mia ultima Prolusione che il programma filosofico della procedura penale era opera non ancora fatta. Dissi che questo era il punto tuttavia oscuro sull'orizzonte della scienza criminale; che, ricca ormai di progressi nella dottrina fondamentale del delitto e della pena, non ancora aveva saputo fornire ai bisogni sociali una teoria di procedimento per la quale si risolvesse secondo giustizia il più interessante fra i problemi giuridici, quello cioè di conciliare nel processo e nel giudizio penale la tutela giuridica dei consociati avverso i malvagi con la tutela giuridica degli innocenti avverso le molestie ed i pericoli di una accusa temerariamente lanciata. Dissi che lo studio di questo argomento era il supremo dovere imposto dai tempi ai giuristi operosi; e additai ai miei giovani alunni questa meta come quella verso la quale avrebbero dovuto, con fiducia di gloria maggiore per essi e di maggiore utilità per la patria, dirigere il nerbo principale dei loro studii. E chiusi con deplorare che gli anni ormai troppo togliessero a me ogni speranza di costruire il desiderato edifizio, mentre il solo tentarlo mi avrebbe meritato il motteggio Oraziano, *immemor sepulchri struis domos.*

§ 2.

Ma se il *mutato aspetto E la vita che sento venir meno* mi tolgono ormai la speranza di un lavoro completo sull'argomento, non per questo io volli scendere di sullà breccia, nè volli mancare al dovere di preparare almeno qualche materiale per il lavoro che altri più fortunato di me avrebbe prima o poscia compito. Ed a questo intendimento io intesi servire col dirigere sul tema della procedura penale gli scritti fugaci che la occasione mi veniva suggerendo; e con incoraggiare gli amici miei a rendere più agevole alla studiosa gioventù la cognizione degli ultimi pronunciati che i giuristi stranieri avevano procacciato nella procedura penale agli ordini legislativi contemporanei presso le nazioni più culte e più progressive di Europa. Come già io aveva incoraggiato il mio illustre collega Emilio Brusa ad arricchire la Italia della traduzione del nuovo Codice Zurighese; e poscia i Dottori Morelli e Feroci a fare altrettanto del nuovo Codice penale dello Impero Germanico; così nello intendimento suddetto incoraggiai gli Avvocati *Benelli* e *Zei* a facilitare ai giovani criminalisti italiani la conoscenza dello interessantissimo libro di Weiske sul procedimento penale Sassonico. E fortuna mi arrise, poichè tutti gli amici miei corrisposero allo eccitamento, con quel coraggio, con quell'amore e con quella speciale abilità che onora il nome di tutti e di ciascuno di loro. Ed ecco la genesi della presente pubblicazione, intrapresa dal mio amico Cammelli non mai ritroso a prestare il suo valido concorso ad utili produzioni scientifiche; ed ecco il perchè ho creduto opportuno di completare questo volume, inserendovi, quasi come appendice del Weiske, il testo del nuovo codice di procedura austriaco del 1873, il quale, nel mio modo di vedere, esprime nell'argomento del giudizio penale la ultima e più avanzata parola che abbia detto la scienza. E vogliano le mie pubblicazioni esser un primo passo che ne chiami altri dietro di sè. E poichè i dotti della Germania hanno voluto nel presente secolo

rendere più malagevole ai confratelli di Europa il godimento dei frutti della loro sapienza, non più scrivendo come in addietro nello idioma latino (ed il tedesco per quanto sia ricco e bello non lascia di aumentare difficoltà agli studiosi italiani anche i più versati in quel linguaggio) stia nel pensiero degli editori e tipografi italiani di appianare questa difficoltà. Valga lo esempio del mio antecessore su questa Cattedra, Francesco Antonio Mori, il quale con la pubblicazione dei suoi quattro volumi di scritti Germanici in diritto criminale si rese benemerito della gioventù italiana, come poscia si sarebbe renduto eternamente benemerito della Toscana con la compilazione del Codice penale del 1853, se gli uragani politici sopravvenuti non avessero forzato la mano a quel dotto uomo, costringendolo a gettare sul suo bellissimo Codice una macchia di sangue.

§ 3.

Non siamo più ai tempi di Filangieri, quando una vivace fantasia aiutata da splendido eloquio poteva dar modo di comporre un libro destinato alla immortalità col solo sussidio di Platone e di Blackstone. Altri tempi erano quelli pel filosofo che inalberava la bandiera del progresso e delle riforme del giure penale. Parecchi secoli di pervertimento intellettuale e morale dei legislatori avevano renduto ogni giorno più fitte le tenebre attorno alla giustizia criminale, che divenuta ormai cieco strumento di una forza crudele aveva demeritato anche il nome di ragione penale. Che se la operosità pietosa dei pratici, con assiduità paziente e benemerita, aveva tentato di mitigare la ferocia delle leggi mercè salutari cautele introdotte nei procedimenti, e con i sottili artifizi di una casuistica sempre lodevole perchè umanitaria; questo lavorìo di mani deboli e paurose non aveva potuto recidere neppure una radice della pianta nefasta dei giudizi feroci e insensati. Ed anzi, per una strana vicenda, quella pianta erasi renduta più rigogliosa in Europa per effetto dello stesso risorgimento delle scienze, lettere ed arti, pel quale

tanto si è gloriata quell'epoca, e che tanto accrebbe la civiltà degli avi nostri in altre materie. Sì: bisogna pur confessarlo. Non avvi formula alcuna che possa adattarsi come assoluta alla vita della umanità, nella quale tutto è, e tutto deve essere, relativo. Noi fummo assuefatti fino dai nostri primi anni ad elogiare col pomposo titolo di epoca del *risorgimento* quella evoluzione storica che aveva preceduto di circa quattro secoli la comparsa di FILANGIERI. E con verità poterono dare il nome di risorgimento a quella fase i cultori delle arti, delle lettere, e delle scienze; e chiamare senza menzogna tempi di barbarie e di tenebre quelli che avevano preceduto. Ma se un penalista mi asserisse altrettanto, e osasse dare a quella evoluzione il nome di risorgimento nel giure penale, io mi permetterei rispondergli che esso cade in gravissimo abbaglio, e che a quei mutamenti meglio si converrebbe il nome di *decadenza* o di *abbrutimento* del giure penale.

§ 4.

E a dimostrare questo mio asserto, che forse apparirà a taluno paradossale, prova migliore non può desiderarsi di quella che emerge dal confronto degli statuti penali che governarono l'Europa nelle due epoche che adesso paragono fra loro. Si discuta sui monumenti positivi, e non sugli echi di rimbombanti parole. Si mettano pure da banda le ordinanze dei Reali di Francia, le quali presenterebbero una bestialità feroce che non trova esempio neppure tra i popoli i più selvaggi; e si prendano ad esame gli statuti penali dettati nel secolo decimo quinto e nei successivi dai legislatori meno insensati: e questi si confrontino con le leggi penali dei Longobardi, dei Frisi, dei Bavari, e delle altre genti che il volgo raggruppa sotto la denominazione di barbari (1); e toccherassi con mano che se barbari furono quei nordici legislatori perchè digiuni di ogni cultura esteriore, barbare non erano le loro leggi penali, e barbarissime invece furono quelle che tennero dietro alla così detta epoca della *renaissance*. E la ragione è palpabile. Grande slancio ebbero le dottrine giu-

ridiche dalla risorta onoranza delle Pandette: dai profondi studii dei pronunciati della sapienza Romana. Ma con le Pandette tornarono a galla le inique leggi del dittatore patrizio, ed i più scellerati editti degli Imperatori di Oriente. Così mentre sulle Cattedre fioriva lo insegnamento della giurisprudenza, lo ammaestramento dei giovani nelle dottrine penali limitossi generalmente al commentario della legge *Cornelia de Sicariis*, e della troppo celebre costituzione *Quisquis*, come ne accertano i documenti delle Università di quei tempi. Della legge *Cornelia*, che puniva come sicario il delatore di uno stile; della costituzione *Quisquis*, che dichiarava i figli dei perduelli corresponsabili del delitto dei genitori, e se per generosa clemenza dello Imperatore lasciava loro la vita, voleva però che la vita fosse per loro un *supplizio* e la morte un *sollievo*. *Perpetua egestate sordentes sit eis vita supplicium, mors solatium.* Eruditi i futuri legislatori e i futuri magistrati di quei tempi a simile scuola, il risorgimento doveva portare amarissimi frutti nel giure punitivo; e pur troppo ve li portò. Fatale e perpetua vicenda dei casi umani, che ogni rivolgimento mentre molte cose buonissime arreca, ne arrechi ancora di cattivissime. E fatale acciecamento degli uomini, che innamorati delle formule generali convertono i giudizi parziali in universali; e precipitosamente si fanno ad aborrire anche il buono come cattivo o ad idolatrare il cattivo come buono, soffocando in un cieco fanatismo tutti i criterii di verità. E questo pur troppo avviene, così nei giudizi che si danno sui tempi, come nei giudizi che si danno sugli uomini e sulle nazioni.

(1) Questo studio parallelo non solo dovrebbe farsi fra le leggi penali barbariche e gli statuti che tennero dietro al così detto *risorgimento*; ma anche fra statuti e statuti dei diversi periodi. Io ho sotto gli occhi due statuti di un'antica repubblica italiana: l'uno ebbe vita nel 1308; l'altro nel 1536. Lo incremento del rigore risulta evidente dal paragone. Nel più moderno la pena di morte è prodigata con una leggerezza feroce; a modo di esempio, contro ogni e qualunque omicidio, contro l'adulterio, e simili delitti, pei quali nel più antico si era creduta sufficiente una multa di lire duemila. Potrà disputarsi sulle cause e sulle apprezzazioni dei fatti: ma nel punto di vista storico la mia osservazione non può impugnarsi. Il risorgimento della civiltà imbarbarì, con un pro-

gresso spaventosamente crescente, il giure penale. Frutto di questo progresso furono i delinquenti consegnati alla notomia dal governo Mediceo, la ruota, e la ghigliottina. E frutto di questo crescente rigore fu, per la necessaria legge dei correlativi, un aumento di ferocia nei popoli ed una paurosa moltiplicazione dei reati.

§ 5.

Io diceva dunque che ai tempi di FILANGIERI occorrevano assai minori studii e materiali minori per fare un libro nell'argomento penale, che fruttasse gloria al suo autore e recasse beneficio immenso alla scienza ed alla umanità. Il filosofo, ovunque girasse attorno lo sguardo, trovava innanzi a sè spaventevoli mostri, a combattere i quali la sola ragione ed il solo ingegno erano armi bastanti. Le tradizioni dei despoti Orientali, rendute più fiere dalle successive tirannidi e dalla superstizione, avevano portato la giustizia criminale a tali enormezze, che toccando l'apogèo della insania rendevano agevole la opera della demolizione. Ma oggi non è così. Alla demolizione dei vecchi errori tenne dietro l'opera della riedificazione: ed in questa alacremente corsero i dotti delle diverse genti con diversi modi e temperamenti e misure, secondo il respettivo sentire od intendere, e secondo il relativo grado di civiltà. Nei tentativi di questa ricostruzione ha lavorato l'Europa da quasi un secolo. Ora è il momento nel quale il filosofo deve raccogliere il frutto di questa elaborazione pratica: e risalendo poi dallo studio sperimentale all'altezza delle contemplazioni speculative, costruire la dottrina del procedimento penale, come già ormai può dirsi costruita per opera dei nostri maestri la dottrina filosofica del delitto e della pena. Di qui il bisogno che dai giovani si conoscano e seriamente si meditino e si confrontino fra di loro i tentativi fatti dai diversi legislatori. Lo studio della legislazione comparata, utilissimo in ogni materia giuridica, è indispensabile nel tema del procedimento. Non avvi paese privilegiato del dono della infallibilità: non avvi paese maledetto dalla predestinazione di fare tutto male. Lo studioso può trovare lampi

di luce anche negli angoli più oscuri, come Virgilio vantavasi di avere trovato gemme nello sterco di Ennio e Pacuvio. Anche il Codice Annamita, anche gli Statuti della Engiadina, possono suggerire utilissimi presidii a favore della innocenza temerariamente perseguitata. Ma sopra tutto vogliono essere studiati gli ultimi ordinamenti delle popolazioni più culte e più progressive, alle quali l'orgoglio non detta la legge di rimanere sempre nel cerchio delle vecchie tradizioni; e fra queste vogliono essere più specialmente meditati i tentativi della dotta Germania. Non è già (intendasi bene) che io voglia consigliare agli studiosi italiani di continuare il troppo funesto avviamento alla imitazione di leggi straniere mutando soltanto lo esemplare. No, no: gl'Italiani non debbono essere imitatori, ma debbono essere creatori oggi come lo furono in altri tempi ed in altre materie. Altro è dire; studiamo ciò che si fa dagli stranieri per copiarlo e adattarlo a noi (e questo sarebbe un oltraggio che faremmo a noi stessi) altro è dire conosciamo ciò che si fa dagli stranieri per sottoporlo alla critica della ragione pura, e armati delle cognizioni sperimentali risalire con libera mente alle contemplazioni speculative.

§ 6.

Manifestate così le ragioni e lo intendimento della presente pubblicazione, rimane che io dia un breve cenno del lavoro dello illustre Alemanno. Questo a me piace dividere in tre punti di vista. 1° Esposizione degli speciali ordini e riforme Sassoni modernamente introdotte nel procedimento penale. 2° Minuzioso e completo svolgimento delle regole pratiche da seguirsi dai pubblici ufficiali nella costruzione del processo penale. 3° Concetto fondamentale del giudizio criminale secondo il pensiero di Weiske. Tali sono i tre distinti punti di vista intorno ai quali io raggruppo in questa succinta introduzione gl'insegnamenti sparsi nel libro che pubblichiamo.

*

§ 7.

1° Tediose ed inutili parranno a molti lettori alcune pagine di questo libro, che riproducono analiticamente i positivi dettati dei più moderni ordinamenti Sassonici sulla procedura penale. Ma se possono riuscire tediosi, ed apparire inutili a chi in questo genere di libri cerca unicamente erudirsi e sodisfare una lodevole curiosità, tali non sono per coloro che in questo volume cerchino materiali di profonde meditazioni ed elementi ed autorità per propugnare nel processo penale idee più liberali che non siano quelle oggi dominanti in Italia. A tale intento gioverà molto il potere citare un articolo di qualche legge Sassone, perchè ciò potrà farsi senza tema di arrossire e senza incorrere sgradevoli mortificazioni. Bisogna pur che io lo dica, siamo oggi venuti a tali condizioni in questa Italia redenta che una discussione seria e scientifica non sempre può farsi dagli uomini delle province annesse, senza incontrare con tutta probabilità un sorriso di disprezzo e la taccia di *regionali*. Guai se ad alcuno di noi vien fatto di allegare a documento di qualche nostra opinione una legge od una consuetudine delle respettive province, le quali dimentiche di ogni personale interesse spontaneamente ed incondizionalmente si posero sotto lo scettro del più magnanimo e del più benemerito dei sovrani! Gli uomini della scuola di Procuste, che osteggiano sistematicamente ogni miglioramento delle leggi Sarde, hanno pronto alla mano un luogo comune, mediante il quale comodamente risparmiano ogni ragionamento che forse si sentono impotenti a fare in contrario; e quando hanno detto che quella è una *idea regionale*, credono di avere replicato quanto basta perchè la osservazione sia condannata a perpetuo disprezzo. Anche questo è un sistema come tutti gli altri.

§ 8.

Se lo illustre e generoso Conforti dall'alto della sua tribuna ricorda qualche legge borbonica che fortunatamente nello antico Reame di Napoli proteggeva la libertà individuale meglio che oggi si faccia, *è un regionalista:* se un Paoli nei suoi eruditissimi scritti loda qualche provvedimento della vecchia Toscana, si risponde che è un uomo dottissimo (e come negarlo?) ma che ha la mente troppo invasata da *idee regionali.* Se un Faranda ricorda leggi Sicule che precorsero in qualche utile riforma del procedimento penale altre province d'Italia, dove la tortura e la ruota si mantenne fino ai dì nostri, è un *regionalista.* Se un Giuliani od un Tolomei elogiano i precetti pontificii od austriaci che interdicevano l'osceno costume di formare i criminali processi sulle delazioni dei carcerieri e sulle seduzioni dei galeotti travestiti da testimoni compari, è *regionalismo* anche questo. Se io, che sempre deplorai come sventura della mia città natale lo avere i Duchi di Lucca conservato colà le ferree leggi penali di Francia, vengo a dire come per uno eccezionale provvedimento al sistema di *cassazione* in materia criminale si sostituisse il sistema della *revisione* quando trattavasi di sentenze di morte, questa reminiscenza di una cautela diretta a diradare lo spargimento di sangue innocente è *regionalismo.* Ma nulla io voglio dire di me, perchè a tali conflitti sono ormai assuefatto da oltre 25 anni, e ne ebbi riprova nel 1848 quando la provincia Lucchese si aggregò alla Toscana; chè troppo vidi anche allora di questo reciprocarsi di accuse. Gli uomini sono sempre gl'istessi: tali cioè quali la situazione li forma, e col riprodursi delle situazioni si riproducono gli identici fenomeni morali. Anche allora il conflitto nasceva più veramente da gare municipali; laddove oggi risale a più serie, ed a più alte cagioni. Risale cioè a due idolatrie: la idolatria del rigore, e la idolatria di quanto sa di francese. Due idee che possono sembrare a prima giunta distinte, ma che

si compenetrano in una sola. Ad alcuno parrebbe conveniente che il buono si cercasse dovunque: ad alcuno parrebbe logico argomentare che se certe guarentigie della civile libertà si accordavano anche dai governi dispotici, quelle dovessero con alacrità mantenersi e non abolirsi dalla nazione che si è ricostituita sotto la bandiera di libero reggimento. Ma ragionare in siffatta guisa, per quanto sia logico, sventuratamente non piace.

§ 9.

Or bene. Adattiamoci alla situazione che ci venne imposta. Chiudiamo il libro delle tradizioni patrie, e se avvi in quelle qualche cosa di santo e di buono guardiamoci bene dal rammentarlo per non essere amaramente derisi. Ma non per questo dobbiamo tollerare che gli ammaestramenti delle migliori scuole penali vengano sommersi dal torrente dello empirismo francese, che scuola non è perchè lo empirismo è la negazione della dottrina scientifica. E se i tempi ci interdicono contraporre alla esagerata autorità della Francia gli esempi felici di qualche migliore ordinamento italiano, cerchiamo altrove una autorità da contraporre per coloro che non si appagano della sola ragione, e che della autorità degli anteriori stati italiani non vogliono udire parola. Si contrapongano alla pressione degli esempi francesi gli esempi e gli ammaestramenti della dotta Germania, affinchè neutralizzate le forze degli esempi, i giovani giuristi italiani comprendano che dallo ingegno loro e dalle pure ispirazioni della ragione attende la patria un migliore riordinamento dei procedimenti penali, e possa una volta l'Italia scuotere il giogo morale degli stranieri dopo essere giunta a spezzarne gloriosamente il giogo politico. A rendere familiari alla gioventù nostra gli insegnamenti e gli ordini giudiciari della moderna Alemagna è peraltro gravissimo impaccio la difficoltà dell'idioma tedesco contrapposta alla fatale facilità del francese. Sia dunque opera di nazionale vantaggio lo incoraggiare i giovani a familiarizzarsi col difficile idioma: e sia frattanto opera di nazionale

vantaggio per parte degli editori il continuare la intrapresa del Mori, e mettere sotto gli occhi della studiosa gioventù tutti gli ultimi pronunciati dei quali la scienza penale si arricchisce ogni giorno per le fatiche dei giuristi Alemanni. E i giovani studiosi si armino di pazienza; ricordino che negli studii severi la strada è sempre irta di spine; le rose ed i lauri sono alla meta; e per giungere a questa meta si rassegnino alla fatica, per quanto tediosa, di meditare sulle leggi straniere tutte le oscillazioni pratiche del procedimento penale, onde raggiungere il supremo vero del meglio da eleggersi in un argomento così interessante alla universale sicurezza.

§ 10.

2° Alla esposizione delle ultime leggi Sassoni succede nel libro di Weiske una minuta analisi dei doveri degli inquisitori, la quale forma la parte sostanziale, che può dirsi il corpo dell'opera. È un catechismo minuziosissimo ed elementare, esposto con nitidezza e concisione costante; in modo dommatico, senza corteccia di ragionamenti diffusi, senza polemiche; propriamente al modo di un catechismo. A chi è fresco della scuola, ed è nodrito al latte delle buone dottrine, parrà di trovare in quei precetti pochissime novità. Ma chi vive alla pratica, ed ha occasione di osservare il modo col quale si fanno in altri luoghi i processi, sentirà nascere nel cuore un vivissimo desiderio che gli ufficiali dell'accusa si erudiscano a questo libro.

§ 11.

Qui sono descritte minuziosamente tutte le operazioni che incombono al giudice nella formazione del processo scritto. Le visite locali, la constatazione del materiale, le interpellanze di periti, gl'interrogatorii dei testimoni, le cautele occorrenti nel raccogliere le confessioni dei rei, le condizioni indispensabili da osservarsi nelle autopsie, la necessità di fare esatta verifi-

cazione di tutte le scuse che possono soccorrere lo inquisito nei diversi delitti, e di ogni deduzione defensionale; la proscrizione perpetua di ogni inganno (1) e di ogni menzogna diretta a strappare una dichiarazione dallo interrogato, le forme che devono accompagnare le recognizioni, i riguardi verso i contumaci, la necessità di sindacare la moralità di ogni testimone interessante all'accusa, le regole per i confronti, e per l'apprezzazione dei documenti, le larghezze da concedersi alla difesa, tutto in una parola quanto è opportuno allo imparziale scuoprimento del vero trovasi pazientemente descritto da WEISKE. E per mostrare lo spirito al quale s'informano le sue istruzioni, basti ricordare una delle sue sentenze. *Per un giudice istruttore* (egli dice) *lo avere con accurate indagini raggiunto la dimostrazione della innocenza in un inquisito gravemente sospetto, è altrettanto glorioso quanto lo avere raggiunto la prova della colpevolezza di un reo che si ostina a negare.* Verità santissima, che vorrei scritta nel cuore di tutti. Non si udirebbe allora quello scandaloso lamento che fa rabbrividire e tremare: non si udrebbe deplorare come una *disgrazia del giudice* il non avere potuto raggiungere la condanna di uno accusato. Eppure io le udii queste tremende parole; e non una sola volta!

(1) Ebbi poco fa sotto gli occhi un processo istruito in Toscana. Presso il cadavere dello ucciso, *in aperta campagna*, era stato trovato un fazzoletto. Il giudice istruttore lo mostrò allo imputato dicendogli — *questo fazzoletto é stato trovato* IN CASA VOSTRA: *appartiene desso a voi od a vostro fratello?* L'accusato risposo — *mio certamente non è, sarà forse di mio fratello, ma io veramente non glie l'ho mai veduto.* Di qui si volle trarre un indizio! Queste frodi non hanno bisogno di commento.

§ 12.

Seguitare il WEISKE in questo suo catechismo parrebbe convertire una prefazione in un repertorio. Bisogna leggerlo e meditarlo per comprendere il valore del libro. Qui dunque io m

limiterò a pochissime osservazioni relative a precetti specialmente notabili od a qualche dubbio che mi è rimasto nell'animo.

§ 13.

Apprendiamo dal Weiske al § 348 una singolare costumanza antica della Sassonia, ed era quella di condannare in certi casi a pena temporaria ed anche perpetua, *con riservo* di giustificare la propria innocenza. Si sottoponeva il condannato alla espiazione della pena: ma intanto il processo rimaneva aperto a suo favore, ed i suoi congiunti e patroni avevano piena balìa di procacciare ogni verificazione che potesse chiarirlo innocente. Questa formula di condanna è stata recentemente abolita; e di vero era repugnante quella implicita confessione che mettevasi in bocca alla giustizia penale, di riconoscere cioè la persistenza di un dubbio, eppure nel dubbio irrogare una pena.

§ 14.

Parimente durava anche in Sassonia fino ai tempi recenti il costume di imporre all'inquisito non convinto il giuramento purgatorio. Anche questa pratica è stata recentemente abolita in Sassonia: e bene sta che non si ponga la coscienza di un cittadino nel conflitto fra lo spergiuro e la pena. È stata però conservata per i delitti di ingiuria: e qui è da osservarsi che, in sostanza, simile forma viene a rappresentare l'antica *palinodia* o *recantatio;* avvegnachè colui che afferma con suo giuramento di non avere voluto ingiuriare lo avversario fa una solenne ritrattazione della ingiuria.

§ 15.

Nè posso omettere di osservare quanto rilevasi dal § 320. — ivi — *È necessaria ed essenziale anche la seconda difesa, nel caso della pena capitale inflitta da una prima sentenza;*

essa verrà anche ordinata ex officio. Potrà aver luogo una terza difesa solo per nuovi fatti o mezzi di prova. Non fu dunque regionalismo il mio quando lodai la legge che governò il Ducato di Lucca dal 1819 al 1848, e che ordinando nei casi di pena capitale doversi dal supremo consiglio procedere per via di revisione e non di cassazione, fu produttiva di revoche salutari. Fu la ispirazione di quel santo principio *nulla de vita hominis longa cunctatio est.* Fu l'aborrimento a questa singolarità dei tempi nostri, che una virgola omessa o non omessa da un Cancelliere decida della vita di un uomo. Mai mi sono mischiato nella questione della Cassazione o Terza Istanza, perchè ho per massima che la pena di morte non debba esservi. Ma dove questa si mantiene, il sistema della Cassazione applicato alle sentenze capitali è spaventevolmente ridicolo. Che ne diranno i posteri? Erudiamoci agli esempi della dotta Allemagna: e pentiamoci di aver gridato nel 1848 *fuori i barbari.* Dovevamo gridare *fuori i tiranni;* e stava bene. Allo straniero che vuol farsi signore di una contrada non sua si ha ragione di muovere guerra ad oltranza onde cacciarlo, in virtù del sacro diritto della nazionalità: non è lecito calunniarlo. Ma i barbari siamo noi, che abbiamo procedimenti penali dai quali tutto è guarentito fuorchè la innocenza. E questo io non dico soltanto adesso. Lo dissi ancora dalla cattedra in quei tempi nei quali durava fra noi l'odio del nome tedesco, quantunque alle lodi, che io italianissimo osava anche allora prodigare a certe disposizioni del codice penale Austriaco, rispondesse con un sommesso fremito la gioventù che mi udiva: l'apostolato del vero non subisce partigiane riserve.

§ 16.

Piacemi ancora notare un precetto che Weiske pone come assoluto al § 80; ed è che il Cancelliere destinato ad assistere il giudice inquirente sia impreteribilmente un notaro matricolato. Questo precetto offre singolare contrasto con le attuali

pratiche di Italia, dove per le miserie della finanza si affidano le importanti funzioni di assistente allo inquisitore a giovinetti aspiranti, che male rappresentano la desiderata dualità. La inesperienza loro, la deferenza della età, il bisogno di pane che hanno alle spalle, tutto concorre a rendere inefficace lo intervento loro nel senso di servire di freno ai soprusi e agli arbitrii di un inquisitore. Qual meraviglia se le falsità nei processi criminali rigurgitano per guisa da dovere essere talvolta rivelate solennemente alle Corti di Assise, con grave dolore dei buoni e disdoro della giustizia!

§ 17.

È poi meritevole di speciale osservazione ciò che insegna Weiske sul conto degli *scritti anonimi,* e sopra una sua *partizione degli indizi.* In quanto agli scritti mancanti di firma esso stabilisce senza esitazione che (qualunque sia il loro effetto nelle materie civili) tali carte possano fare pienissima prova ai fini penali quando sia giustificata la mano di chi li vergò. Massima giustissima così nel processo inquisitorio come nello accusatorio. Ma a me piace notarla perchè mi sono trovato spesso a fiere battaglie con certi Procuratori del Re i quali pretendevano sostenere non potersi ammettere nel processo orale le prove scritte mancanti di firma, quantunque la difesa alla quale giovavano quelle carte avesse procurato al pubblico dibattimento la presenza della persona che le aveva scritte, e che era pronta a riconoscerle come vergate da lei. Pretesa assurda, se mai ve ne fu, e figlia di un formalismo irragionevole. Quanto poi agli *indizi* Weiske al § 309 li divide in indizi *immediati* ed indizi *mediati. Immediati,* secondo lui, sono gli indizi che provano direttaménte *il delitto.* Sono invece *mediati* quelli che provano *un altro indizio.* Questa distinzione, che nozionalmente *è vera,* così riprodotta dallo illustre giureconsulto darebbe luogo a sospettare che egli ammettesse potersi provare un *indizio* col

mezzo di un altro indizio. E questo sarebbe funestissimo errore, e distruggerebbe la classica regola di critica, la quale ricusa ogni valore agli indizi indiziariamente provati, e nel coacervo delle presunzioni non riconosce che una piramide di sofismi. Ma presto il WEISKE toglie di inganno coloro che volessero dare una efficacia sostanziale alla distinzione da lui ricordata. Infatti al § 311 egli ripete la regola di ragion comune, che l'indizio deve essere *innanzi tutto provato;* e che un indizio *non può essere da un altro convertito in certezza.* Mi sono permesso questi rapidi cenni, e passo ora allo esame del concetto fondamentale del libro.

§ 18.

3° Non credo di ingannarmi se penso che WEISKE preferisca il sistema inquisitorio allo accusatorio misto recato in modo dalla Francia. Questa predilezione è d'altronde assai estesa fra i giuristi Alemanni. Il sistema inquisitorio, purchè completato con la pubblicità dei giudizi e con la libera ripetizione facoltativa dei principali testimoni alla udienza (nel modo già adottato in alcune provincie di Italia) è più serio, diminuisce lo influsso del caso o della fortuna nei giudizi penali, ed è guarentigia migliore del trionfo del vero. Tutto dipende da una buona costruzione del processo scritto. Nel processo misto questa buona costruzione è quasi impossibile ad ottenersi a causa di un pregiudizio fatale. Si è detto che nel giudizio misto il processo scritto non ha alcun valore. Questo funestissimo preconcetto conduce i legislatori a disprezzare le cautele che sarebbero richieste dai diritti della innocenza; e conduce gli stessi giudici inquirenti ad agire spesso con leggerezza maggiore.

§ 19.

Ma quella affermazione di inconcludenza del processo scritto è pur essa una mistificazione: ed altre volte io l'ho dimostrato

ed è positivo che chi esercita il patronato alle Assise sa per dolorosa esperienza che anche innanzi ai Giurati le sorti dei giudicabili si decidono spesso con una pagina dello scritto processo. Il processo scritto si contesta agli accusati ed ai testimoni, ed i Giurati ne traggono un sospetto di mendacio che troppe volte è fatale: il processo scritto prende il luogo dello esame orale nel caso di morte o di irreperibilità: da quello si traggono i documenti dei materiali. È una esagerazione lo asserire che niente vale il processo scritto: si dipinge come una raccolta di semplici informazioni, ma quelle informazioni divengono spesso una tanaglia che strangola la difesa. Ma intanto per tale idea si sono dimesse poco a poco tutte le cautele di rito che tanto si tenevano care nelle vecchie pratiche: i più rigorosi precetti sonosi convertiti in consigli, poichè consiglio e non precetto è la legge che non aggiunge sanzione a quanto desidera. E la conclusione del nuovo sistema si è che un inquisitore nemico, o briaco di zelo, o servilmente alleato all'accusa, può condurre uno innocente all'ultima rovina dopo averlo a capriccio suo tormentato con un procedimento miserevolmente prolungato.

§ 20.

Io non dico che oggi avvengano in tutti i processi scritti quegli sconci che si debbono lamentare in taluni. Intendasi bene lo assunto mio. Mi si è diretto rimprovero di non fare eccezioni nelle mie censure contro gli atti arbitrarii di certi pubblici ufficiali. Ma questo è un equivoco. So benissimo che tuttora possiede Italia negli uffici dell'accusa e della inquisizione Magistrati venerabili per dottrina e per lealtà, i quali pigliano a cuore negli atti loro la difesa della innocenza e la verità. Magistrati nodriti alle vecchie scuole, che con la probità loro e con la loro sapienza suppliscono ai difetti di una pessima legge, e seguendo le tradizioni di ordini migliori agiscono spontaneamente come se fosse buona la legge. So benissimo che questa in Italia è

oggi una rispettabile maggioranza, e che il male non è per ora che una eccezione; ed è appunto per questo che io trascuro di fare eccezione, perchè non si devono fare eccezioni a ciò che si deplora come eccezione. Ma so altresì che quanto oggi è eccezionale può troppo velocemente convertirsi in regola generale quando i novelli arbitrii prendano il luogo delle vecchie abitudini. Io non censuro gli uomini ma le leggi, e quando di una legge che lascia balìa di fare il male, nessuno dei suoi esecutori avesse finora abusato mai, io pur sempre direi che quella legge è paurosa e cattiva, e mi sentirei in dovere di criticarla. Il cittadino deve andare debitore della propria sicurezza alla legge procedurale, non al suo eventuale incontrarsi in uno esecutore spassionato anzichè in un fanatico. La legge che invita a farsi tranquilli sulla probità dei suoi esecutori, esautora sè stessa; abbandona la tutela che a lei incombeva, cessa di essere l'obietto della fede dei consociati, i quali da lei si conseguano alla fortuna. Se fosse una verità confermata dalla esperienza che il pubblico dibattimento porga non manchevole riparo agli errori di una inquisizione ignorante o malvagia, potrebbe forse passarsi oltre alle molestie sofferte dagli onesti durante il procedimento scritto. Ma quel riparo è una mera speranza; una certezza positiva e costante, non è. La libertà civile esige pertanto che l'odierno processo scritto si circondi di guarentigie migliori: che non più si consideri come una informazione sommaria diretta al solo fine di raccogliere elementi per decretare un invio: che non si riserbino al tardo giorno delle Assise le ricerche defensionali quando sono divenute assai più malagevoli, e forse impossibili.

§ 21.

Non si nasconde il Weiske la difficoltà della contradizione, la quale è inseparabile dal disegno che un solo giudice abbia l'incarico di fare il processo per l'accusa e il processo per la difesa. Ei la confessa questa difficoltà: ma crede che possa venir

superata con provvedimenti prudenziali, e specialmente poi con riformare nella sua radice il concetto fondamentale della inquisizione.

§ 22.

Già Weiske pone come regola indefettibile che il giudice inquisitore e il giudice che egli chiama sentenziatore, debbano essere due persone diverse. Il giudice istruttore si farà più tranquillo e più libero nelle sue operazioni quando sappia che un altro giudice imparziale verrà a sindacare ciò che si è fatto da lui. Il giudice sentenziatore deve esaminare se la inquisizione fu regolare e completa, ed annullare gli atti viziosi. La quale necessità è così ovvia da far meraviglia come siasi dimenticata fra noi. Che lo stesso giudice il quale ha costruito il processo con abusi ed errori, venga poi a giudicare se in quel processo vi sono errori od abusi, la è tale assurdità che basterebbe sola al discredito di un ordinamento procedurale.

§ 23.

Ma il concetto fondamentale di Weiske è più radicale. Il pericolo (egli osserva) e lo errore della inquisizione bisogna troncarlo nella radice. La missione dell'autorità sociale (egli soggiunge) nello esercizio del giure punitivo non è quella di sostituire la propria vendetta alla vendetta privata. All' opposto la sua missione è quella di spengere ogni pericolo di vendetta privata: e sostituire all'opera passionata dello sdegno l' opera fredda e temperata della giustizia; ai criterii fallaci dell'ira i criterii imparziali della verità. Dunque il giudice inquirente deve essere libero da ogni influsso di qualunque natura per parte dello accusatore o pubblico o privato (1) che questi sia. Guai alla verità, guai alla giustizia, guai alla innocenza, se lo inquisitore nelle sue ricerche si lascia dirigere dall' accusa! Or che direbbe lo illustre Alemanno degli ordinamenti nostri nei quali

il giudice istruttore è un automa che si muove o si arresta sotto la mano dell'accusa; uno scriba al quale è posta dinnanzi la falsariga; una macchina costretta a correre per la rotaia che a lei pone davanti il Pubblico Ministero? Che direbbe di uno ordinamento che pone l'inquisitore sotto la gerarchia dell'accusa sicchè non possa disobbedirgli senza tema di pericolo proprio? Che direbbe di uno ordinamento che nei giudizi diretti dà allo stesso accusatore licenza di costruire a talento proprio il processo scritto? Certamente il dotto Alemanno dimanderebbe con meraviglia se sia proprio la Italia il paese dove giustizia si amministra per simili modi.

(1) Questa è in Sassonia la regola che emana dalle leggi, ed è costantemente osservata anche nei delitti che si perseguitano a querela di parte.

§ 24.

Indipendenza completa, non solo gerarchica ma anche morale, dello inquisitore dall'accusa, deve essere il cardine fondamentale di una buona inquisizione. Se è canone generale ed assoluto che ogni Magistrato debba essere *indipendente in ogni suo moto* da ogni subiezione verso l'ufficio di accusa, questa verità che da nessuno si nega (tranne da taluno a cui l'orgoglio (1) e la ferità abbiano tolto quel poco di senno che gli aveva dato natura) siffatto cardine di ogni buona amministrazione deve avere la sua più leale e più completa applicazione nel magistrato inquirente. Non deve lo inquisitore tener conto dei suggerimenti e dei desiderii dell'accusa, la quale ha necessariamente un fine preconcetto che può osteggiare la verità. Altro duce ai suoi movimenti, altra guida alle sue investigazioni deve scegliere lo inquisitore. E quale è questo duce, e quale è questa guida? È lo stesso imputato. Ecco la novità del concetto fondamentale di WEISKE. Lo inquisito (dice WEISKE) non ha diritto di limitare le ricerche dello inquisitore; ma ha diritto di costringerlo a

fare la inquisizione completa nello interesse della difesa, ed a verificare i fatti *in tutta la loro integrità.*

(1) Vidi, non ha guari, uno scritto dove si era presa a sostenere unicamente la tesi che fosse irragionevole cosa, ed assurda, e quasi insensata la pretesa della Magistratura di essere indipendente dal Pubblico Ministero! Ma di simili scritti può ripetersi *melius non fuisset natus homo hic;* e non vale la pena occuparsene.

§ 25.

L'associazione del principio di difesa con quello d'istruzione conduce per necessità logica a questa conclusione. L'inquisitore non deve aprire le sue investigazioni col preconcetto della reità: non deve prendere a base delle sue operazioni la diffidenza dello inquisito, finchè i risultamenti processuali non gliene abbiano dato convincente motivo. È illogico esordire il processo sul preconcetto della diffidenza dello imputato: illogico ogni mistero che facciasi al detenuto delle circostanze onde nascono i sospetti contro di lui. Allo inquisitore si pone in mano un cittadino sospetto di essere delinquente. Il suo primo dovere è quello d'invitare lo inquisito a purgarsi dai sospetti che gravano sopra di lui; ed invitarvelo sempre senza inganni, sempre senza coazione morale. Deve amorevolmente aiutarlo, e tenergli dietro per questa via. Questa che l'autore denomina *provocazione alle eccezioni,* è parte integrante del processo, e non è che lo svolgimento legittimo e razionale della *presunzione di innocenza* che assiste lo incolpato. Non una deduzione dello inquisito, non una verificazione, non una indagine che da lui si desideri, deve essere trascurata dallo inquisitore, quando quella possa giovare a chiarirne la innocenza o a renderne scusabile od attenuarne la colpevolezza. Deve eccitarlo a porre la propria difesa nelle sue mani, ed in questa aiutarlo col diligente e leale sussidio dei suoi lumi e dei suoi poteri. Il risultamento della probabilità della colpa o della sua maggiore gravità, deve dirsi ottenuto allora soltanto quando le ricerche defensionali siano tutte esaurite, e siano rimaste infruttuose od abbiano smentito gli assunti dello

imputato. Fino a questo momento, fino a che lo inquisitore non abbia toccato con mano che lo imputato vuole ingannarlo, e che sono fole tutte le sue deduzioni, non deve mostrare diffidenza di lui; deve essere il suo primo patrono, deve aiutarlo a purgarsi dai sospetti che l'accusa ha lanciato contro di lui; deve considerarlo sempre come un uomo assistito dalla presunzione d'innocenza. Il sistema contrario è prepostero, e lo averlo inconsultamente seguitato fu la prima causa di tanti fatalissimi errori. Tale a me sembra essere il concetto fondamentale della inquisizione nel pensiero di WEISKE. Chi legga il suo pregevole volume potrà meglio di me giudicarne. Certo è che il medesimo offre materia ad importantissime meditazioni.

Pisa, Marzo 1874.

Prof. FRANCESCO CARRARA

PREFAZIONE

> In qua civitate raro homines puniuntur, in ea consensus fit innocentiae, et indulgetur velut publico bono. Putet se innocentem esse civitas, erit, magis irascitur a communi frugalitate desciscentibus, si paucos eos esse viderit. Periculosum est, mihi crede, ostendere civitati, quanto plures mali sint.
>
> SENECA, *De clem.* I, 2-3.

L' interesse della procedura penale negli Stati colti, è, per sua natura, comune e non legato ad una determinata forma procedurale. Di quell' interesse fa testimonianza il patriottismo dei liberi cittadini romani, che per il pubblico bene arditamente si levarono come accusatori.

Presso di noi, per la forma inquisitoriale venuta in luogo dell' accusatoria, lo Stato ha riconosciuto ed approvato del tutto la generalità di quell' interesse, ed insieme la partecipazione di tutti in ogni particolarità. Mentre la procedura civile, anche nei procedimenti pubblici, resta pur sempre cosa privata e risguarda pochi e singoli; solamente in particolari occasioni, la procedura penale, anche se il procedimento non è pubblico, occupa continuamente l' interesse generale, ed ha un carattere pubblico. La ragione di ciò non è già l' amministrazione della giustizia penale, intrapresa dallo Stato mediante il principio inquisitoriale, ma sì il sentimento giuridico dei cittadini per l' ordine e per la libertà ad esso congiunta, e la simpatia per l' innocenza. I supremi beni dell' onore, della libertà, della vita, spesso trovansi interessati nella inquisitoria; l' officio della difesa apparteneva già nell' epoche classiche ai più onorevoli.

A siffatti riguardi si unisce per il Regno di Sassonia l'alto interesse che l'amministrazione della giustizia penale guadagnò mediante il Codice penale, pubblicato nel 1838, ed altre leggi ad esso relative.

Dopochè in epoca più moderna, mercè la competenza del fòro sopra i perpetrati delitti, introdotta colla ordinanza del 7 febbraio 1820, [1]) e mediante il corso delle istanze, ordinato nel 1835, e le prescrizioni relative ai mezzi giuridici, [2]) l'amministrazione della giustizia penale subì essenziali miglioramenti, fu appunto quello il più recente periodo che richiamò l'attenzione di tutti gli uomini d'affari e dei patriotti di Sassonia sopra le pubblicazioni legislative del 1838, attinenti a siffatto argomento.

Il Codice penale, sotto un aspetto generale, ed anche sotto più riguardi, sta in rapporto speciale colla procedura (V. art. 39, 40, 47, 66, 73, 135, 139, 154, 214, 237, 326). La legge del 2 aprile 1838 concerne l'istruttoria e la punizione dei delitti forestali, ma forma un supplemento della legge penale.

L'ordinanza di pubblicazione del Codice penale, oltre la legge del 30 marzo 1838, riguarda alcuni cangiamenti apportati alla procedura per le istruttorie.

L'ordinanza delle disposizioni transitorie sulla legge penale del 31 marzo 1838, ed il regolamento esecutivo del 27 aprile 1838, insieme colla ordinanza per l'esecuzione delle pene dell'11 agosto 1838 appartengono, in parte, essenzialmente alla procedura penale. [3])

Contemporaneamente e molto innanzi, alcune leggi speciali, ad esempio quella sopra la procedura degl'incendi del 1829, [4]) l'altra rispetto ad affari di giustizia penale amministrativa sulla istruttoria per le contravvenzioni daziarie del 1833, ed anche la

---

[1]) V. Boll. Leg. sass. a. 1820.

[2]) V. p. 70 e 424 Boll. Leg. a. 1835.

[3]) V. p. 141, 197, 215, 376, 405 Boll. Leg. a. 1838. — Ne piace anche di citare l'ordinanza 31 luglio 1839, risguardante certe questioni di competenza nelle autorità giudiziarie e amministrative, rispetto a diverse disposizioni del Codice penale (V. Boll. Leg. sass. a. 1839, p. 203).

[4]) V. p. 162 Boll. Leg a. 1829.

legge sulle multe daziarie e sulle imposte del 1838 [1]) avevano ordinate delle materie speciali ed affini su tal subietto.

Laonde il presente scritto prendendo precipuamente in riguardo le patrie disposizioni legislative sull'argomento, è da sperare che soddisfi all' interesse pratico che si è sotto molti aspetti risvegliato su tale materia, e che possa così procurare all' Autore la benevola accoglienza del pubblico.

---

[1]) V. Boll. Leg. a. 1838, p. 513, e Boll. 1838, p. 337 e 348.

INTRODUZIONE

§ 1.

Principî generali di procedura penale

Essendo che non si confaccia allo Stato l'idea di vendetta, e conseguentemente la privata azione per ragion di danno debba cedere esclusivamente alla pubblica amministrazione giudiziaria, così lo Stato stesso si assunse la promessa e la guarentigia della sua piena ed imparziale applicazione del giure.

Questa circostanza, che bandiva ogni privato aiuto ed ogni privata autorità, esigeva una diffusione d'istituzioni sopra l'intiero dominio dello Stato, tenendo conto di tutti gli elementi della società per il conseguimento pieno e generale di quello scopo.

Non trattavasi soltanto del desiderio di penetrare in tutti i falli, anche i più nascosti, [1] sotto la santa osservanza della personale libertà, e di portarli al più possibile tutti innanzi ai tribunali; ma bisognava segnatamente sciogliere in pari tempo il problema più arduo, esaurire cioè in ogni parte la questione del dolo, [2] come fondamento del delitto.

Non solo il materiale del fatto, ma ancora l'intellettuale *dell'animo* è oggetto d'investigazione per constatare l'imputabilità (condizione della pena).

---

[1]) V. Const. Crim. Car. art. 6 cfr. con l'art. 214.

[2]) V. Mittermaier, Della prova nella Proc. pen. § 36, p 276, 277.

§ 2.

Nozione della procedura penale

Avendo pieno riguardo alla costituzionale autonomia del cittadino ed al bisogno della uguaglianza innanzi alla legge, era da scegliersi un mezzo generale per conseguire quello scopo. Mentre lo Stato instituiva la giustizia penale per lo scoprimento ed il gastigo dei misfatti, si costituirono non solo isolati instituti, ma, ciò che più vale, si ordinò un tutto complesso, una cooperazione di tutti i giudici ed istanze penali per il fine suddetto; poichè ogni autorità ha il dovere di cooperare incessantemente al conseguimento del medesimo. [1])

A questo generale cómpito dovea anche andar congiunta una regola generale, secondo la quale esso fosse eseguibile indipendentemente da stranieri influssi, indipendentemente in special modo da un interessato o da un querelante.

Il concetto di quelle regole legislative, secondo le quali vengono investigati e puniti i misfatti e i delittuosi tentativi, chiamasi *procedura penale.*

Senza una cotale anteriore investigazione, niuno nello Stato può esser punito. [2])

§ 3.

Continuazione

La procedura penale abbraccia quindi l'intiero procedimento che serve, in un colle sue basi, a tale oggetto.

La scelta degli organi per l'esecuzione; la fondazione, il mantenimento e l'incessante miglioramento dei vari instituti giudiziari; la nomina ed istruzione dei necessari impiegati; il sindacato

---

[1]) V. art. 23, P. II, Cod pen. bav.; Leg. sass. 28 gen. 1835, § 13, Boll. Leg. p 58.

[2]) V. Cost. sass. § 51; Cod pen. bav. sopra cit.

dei medesimi per mezzo dei superiori; la costruzione e l'ordinamento dei tribunali, delle carceri e degli altri stabilimenti penali, rientrano in questa materia.

§ 4.

Continuazione

Egualmente la procedura, nel più ampio senso, abbraccia la prima cognizione *(prima cognitio)* del giudice inferiore sul delitto in assenza dell'autore, oppure anche sull'arresto [1]) dell'accusato che trovasi nella sua giurisdizione, ed in generale gli atti dell' *iudex deprehensionis* [2]) o *domicilii*, che precedono la istruttoria del tribunale competente, o di altre autorità giudiziarie ed amministrative. Infatti queste ultime possono, nei casi di competenza giudiziaria, instituire preliminari investigazioni [3]) da comunicarsi immediatamente all'autorità giudiziaria. Anche in quel più esteso concetto si comprende la procedura per ingiurie, e quella di denuncia nel senso più stretto. La procedura per ingiurie, che deve la sua origine ai cessati tribunali, detti *Rügengerichte*, [4]) che venivan tenuti dai Comuni, trova applicazione in denunzie di minor rilevanza, e specialmente in affari di semplici ingiurie. [5])

§ 5.

Continuazione

Nel più esteso significato la procedura penale abbraccia anche gli affari di polizia.

---

[1]) Tanto il giudice inferiore, quanto i tribunali superiori e di polizia sono obbligati al pronto arresto dei delinquenti (V. Leg. sass. 28 gen. 1835, § 13, Boll. Leg. a. 1835, p. 58; Tittmann, Scienza del dir. pen. § 611; Bülow e Hagemann, Dissertazioni, P. 2, p. 51)

[2]) V. Ord. sass. sul fòro criminale, 7 feb. 1820, Boll. Leg. a. 1820, p 9.

[3]) V. Leg. 28 gen. 1835, § 13, sopra cit., Boll. Leg. a. 1835, p. 58.

[4]) I *Rügengerichte* erano speciali tribunali, antichi avanzi delle antiche comunità, i quali tenevano le loro sedute in certe determinate epoche, e con certe speciali solennità.

[5]) V. Bastineller, Diss. de proc. denunciat. Viteb. 1745.

Nel Regno sassone le disposizioni concernenti le contravvenzioni di polizia non furono abolite dal Codice penale dell'anno 1838, anzi vennero espressamente mantenute in vigore. [1]

L'inquisitoria e la punizione delle omissioni o commissioni contro le leggi di polizia penale spettano alle autorità di polizia per le multe e fino alla carcere per otto settimane. [2]

Entro questi limiti penali sono pure da punirsi dalle autorità di polizia, i giuochi illeciti. [3]

Se in una legge (come per esempio nella ordinanza sui giuochi d'azzardo del 20 decembre 1766, § II) viene determinata una multa per trasgressione d'una legge di polizia o altra amministrativa, e solo per il caso della insolvenza la carcere, allora l'inquisizione e la punizione rientrano nella competenza delle autorità amministrative, quando pure la pena inflitta in via sussidiaria duri più di otto settimane. [4]

Le dimande per grazie, diminuzioni, mitigamenti, commutazioni, spettano ai relativi Ministeri, da'quali si dipartono in proposito le risoluzioni per le autorità dipendenti. [5]

La procedura sommaria più breve in affari di polizia, specialmente trattandosi di pene applicabili ad omissioni, prende apparenza di durezza o di attenuazione, e perciò venne ammessa.

§ 6.

Continuazione

In questo più ampio concetto di procedura penale vengono inoltre comprese le prescrizioni sulla disciplina. Le prescrizioni legislative esistenti a questo riguardo sono sanzionate dalla pubblicazione del Codice penale sassone.

---

[1]) V. Ord. di pubbl. per il Cod. pen. sass 30 mar. 1838, § 11 e Boll. Leg. a. 1838, p. 111.

[2]) V. cit. § 13 Leg. 28 gen. 1835.

[3]) V. § 20 cit. Leg., Boll. Leg. a. 1835, p. 60.

[4]) V. Regol. esec. 28 mar. 1835, § 3, Boll. Leg. a. 1835, p. 212.

[5]) V. § 10 Leg. 30 gen 1835, Boll. Leg. a 1835, p. 96.

Quest'ultimo, coll'articolo 326, nei casi ivi menzionati, dà facoltà agli officiali d'amministrazione d'iniziare la procedura contro gl'impiegati dello Stato, entro i limiti in quello contemplati.

Appartiene a questa sfera anche la procedura penale contro i militari, sia pei delitti loro propri, sia pei comuni.

§ 7.

Continuazione

Anche la procedura per l'istruzione sulle contravvenzioni di competenza dell'autorità amministrativa fino alla pena di otto settimane di carcere, riguardo alle leggi sui dazi indiretti, va compresa nel più lato concetto della procedura penale.

La procedura penale, applicabile in questi casi dall'autorità giudiziaria amministrativa, è regolata per il Regno sassone da una legge speciale, che, in processo di tempo e mediante la pubblicazione del Codice penale sassone, fu espressamente riconosciuta in vigore. [1])

Del resto attengono alla procedura penale, come di leggeri comprendesi, le disposizioni relative ai reati e sottrazioni forestali, non escluse le contravvenzioni di polizia forestale, [2]) ed infine le prescrizioni speciali nei casi d'incendio. [3])

§ 8.

Continuazione

Giova qui tener pure parola della procedura da applicarsi (in conseguenza della legge del 3 febbraio 1838 sugli affari di competenza della Corte giudiziaria del Regno sassone) secondo i principî del sistema accusatorio. [4])

---

[1]) V. cit. Ord. di pubbl. pel Cod. pen. § 11, *d.*

[2]) V. Leg. 2 apr. 1838, Boll. Leg. p. 202.

[3]) V. Ed. 28 sett 1829, sulla proc. inquisitoriale in casi d'incendio. Boll. Leg. 1829, p. 157.

[4]) V. Boll. Leg. sass. a. 1838, p. 50; St. sass. 4 sett. 1831, § 141.

§ 9.

Continuazione — Determinazione più accurata del concetto

In conseguenza, nel senso più stretto la procedura penale è il concetto delle forme legali, secondo cui per mezzo dei giudici si procede alla istruzione ed alla punizione dei reati. In senso strettissimo noi intendiamo per procedura penale le forme d'istruzione preordinate alla scoperta ed alla punizione dei reati presso l'autorità giudiziaria. [1]) Ed in un concetto ancora più stretto, e che qui cade proprio in acconcio, la procedura penale suona « nozione delle regole e forme legali, secondo le quali il tribunale civile [2]) (ordinario) rivestito della giurisdizione penale prende a conoscere e punire i singoli reati. »

§ 10.

Principio della procedura penale

Di fronte all'obbligo e al diritto dello Stato di punire i delitti commessi contro la società, stanno i diritti e gli obblighi nei cittadini dello Stato medesimo, di un'amministrazione giudiziaria, là rigorosa senza riguardo alcuno a persona, qua tale da non nuocere alla libertà individuale e costituzionale. La conseguenza dell'attuazione d'una procedura penale praticamente applicata, può giustificarsi solo quando la costituzione d'un imputato in istato d'accusa venga riconosciuta come la via giusta per riescire alla investigazione della verità.

---

[1]) V. § 13, Leg. 28 gen. 1835 sulla competenza delle autorità giudiziarie ed amministrative. Ivi leggesi: « La istruttoria dei reati gravi e leggeri appartiene alle autorità giudiziarie (Boll. Leg a. 1835, p. 58) Adunque anche un furto piccolo non può esser punito dall'autorità di polizia, ma sì unicamente dall' autorità giudiziaria. »

[2]) § 37, sub 3, della Leg. 28 gen. 1835 sul fòri privilegiati, Boll. Leg. a. 1835, p. 82.

La procedura penale può essere organizzata solo in modo che il reo venga *indotto* ed *incoraggiato* a confessare la verità, ma non mai *impedito* e *scoraggiato* dal rivelarla. In quell' *incitamento* ed in questo *ammonimento* è compendiata la critica del sistema, e insieme la norma sì necessaria ad evitare errori pratici dannosi, ed a battere la via più efficace e più opportuna.

§ 11.

Influenza sulla condizione dell' imputato

Era dunque da desiderare che fosse più nettamente conosciuta la condizione dell' imputato, e stabilito un metodo più adequato per il giudice durante la istruttoria. Infatti dovea sorprendere il fenomeno che s'incominciasse a dare poca importanza alla confessione dell'incolpato, che se ne diffidasse, e che si esigesse in pari tempo la prova o la ragione della medesima, [1]) o in altri termini la riprova della prova.

Anche se un lontano motivo a questo dubbio fosse venuto a risultare dalla sollecitudine di rintracciar la causa d'una confessione nella imperfezione della procedura, rimaneva pur sempre a risolversi il problema della eliminazione di quella sollecitudine. Quest'obbligo si presenta tanto più imperioso, inquantochè nei pochissimi casi di piena assoluzione lo Stato avrebbe il dovere d' indennizzare l'assoluto, sebbene per i patimenti incontrati in una istruzione non sia possibile una piena indennità. L'accusato innocente, l'assoluto del tutto, non rimangono abbastanza giustificati nell' opinione pubblica, la quale non ha della causa che una leggera cognizione, laddove l' imputato resta una vittima della società; il perchè sarebbe pur degno d'un adequato risarcimento.

Sia adunque libera e indipendente la condizione d'un accusato, quando vien tradotto dinanzi ad un tribunale, e la procedura non cerchi mai di nuocere a quella indipendenza, perchè essa sola guarentisce la verità che vuolsi scoprire.

---

[1]) V. Tittmann, Scienza del gius pen. § 801, e le sorgenti ivi allegate a'la nota *w.*; Cod. pen. austr. sui delitti, § 399, 400; Ord. pen. pruss. P. I, § 370.

Da ciò la importanza delle forme da stabilirsi in una procedura penale. Ed anche sotto l'aspetto materiale quella indipendenza non vuol rimanere pregiudicata, negando ai così detti indizi nell'andamento della istruzione una qualsiasi influenza a causa di omissioni di forma, e non frapponendo al libero sviluppo delle dichiarazioni dell'accusato intoppo alcuno, nè inceppando il libero corso della procedura.

§ 12.

Principio della istruttoria

Il principio della istruttoria disconosciuto nell'antichità classica [1]) come nel diritto germanico il più antico, [2]) (dappoichè la ordinanza sulla pena di morte del 1555 non lo ammette come regola) deve la sua introduzione ed autorità pratica in Germania, principalmente alla influenza del gius canonico, che organizzò la procedura inquisitoriale. [3]) Se non vogliamo risolvere fin dove giovi o no raccomandare la massima della istruttoria, rimarrà pur sempre a decidersi il problema, se non si esigeva troppo da essa richiedendo anche la discolpa e la difesa dall'inquirente, [4]) esponendolo così del continuo ad una segreta ed aperta contradizione con se medesimo.

Coll'associazione del principio di difesa con quello d'istruzione si volle quasi idealizzare la massima della istruttoria medesima, e in ogni caso addolcirla ed elevarla il più possibile.

---

[1]) Cicero pro Roscio Amerino, c. 20; L. 3, § 4, D. de accusat. et inscript. 48, 2.

[2]) V. Dir. pen. sass., I, 68, 79; II, 27, 46, 63; Leg. Wisigoth. lib. VI, tit. 1, c. 6.

[3]) C. 24, X, de accusat. 5, 1.

[4]) V. Disp. gen. sass. 30 apr. 1783, sulla proc. inq. § 10; Henke, Dir. e politica crim. P. 4, p. 102.

§ 13.

Continuazione

Quanto più lo spirito pubblico si rivelò e si concentrò nelle istituzioni governative, tanto più venne a disparire il processo accusatorio, e s'introdusse di fatto negli affari penali quello istruttorio.

Nell'Elettorato di Sassonia noi troviamo ancora in vigore nel 1612, il processo d'accusa; ma già nel 1579, sebbene non in modo affatto esclusivo, fu riconosciuta la procedura d'istruzione, e più tardi fu adottata anche come regola. Essa comparisce pure come esclusiva in forza delle disposizioni generali del 27 ottobre 1770 e 30 aprile 1783, relative al procedimento inquisitoriale.

§ 14.

Tentativi per ammettere questo principio

La mitezza e la circospezione della legge ultimamente citata, le norme da essa imposte all'inquirente, e l'ammissione dei punti più sostanziali della difesa, dovevano conciliarsi del pari col principio della istruttoria.

Il diritto alla denuncia dei delitti rimaneva in facoltà di tutti i cittadini dello Stato: per altro, dopo la medesima il giudice persevera libero e indipendente nella procedura, e il denunciante vien risguardato come un semplice testimone.

Al difetto poi della oralità si cercò riparare prescrivendo che nella compilazione dei verbali si tenesse stretto conto delle parole del deponente.

§ 15.

Continuazione

La procedura potè migliorarsi anco per il fatto che. mediante prescrizioni sul conseguimento di completi ragguagli intorno la persona dell'accusato, si ottengono le basi di psicologia penale.

Ridondarono poi specialmente a tutela dell'imputato le prescrizioni sulla detenzione preventiva, rispetto alla qualità delle carceri.

§ 16.

Progressi ulteriori

Colle moderne patrie leggi ovviammo ai difetti della istruttoria sotto un duplice aspetto.

Siccome la carcere preventiva non è una pena, ma si in generale un modo d'impedire la fuga del delinquente, così in questo caso soltanto essa offresi come un male necessario: allora essa può nuocere più che giovare allo scoprimento della verità; l'incolpato non deve essere afflitto che dalla coscienza della propria reità.

Bene a ragione quindi da una recentissima legge sassone fu decretata l'abolizione della carcere preventiva ogni volta che cadesse la ragione presentatasi in sulle prime; e, quando motivi speciali non dimostrassero necessario l'arresto, fu imposto di non portarlo ad esecuzione, o di scarcerare presto l'incolpato dietro promessa formale di ricostituirsi.

Certamente non era dignitoso per la giustizia penale farsi un preconcetto contro il non convinto. Dacchè l'esperienza, comunque rara, viene a constatare che simili pregiudizi possono colpire l'innocente e non il reo, devesi accettare la sentenza di Traiano, testimoniata da Ulpiano:[1]) *satius esse impunitum relinqui facinus nocentis, quam innocentem damnare.*

Una seconda disposizione del diritto sassone, che qui cade in acconcio, si è quella che nell'audizione finale recentemente introdotta in luogo della già cessata inquisizione formale nei casi di delitti comminati di morte, debbano essere trascritte le dichiarazioni dell'incolpato colle sue proprie parole.[2]) Infatti da per tutto

---

[1]) L. 5, D. de poenis, 48, 19.

[2]) V. Leg. 30 mar. 1838, § V, intorno ad alcune modificazioni apportate alla proc. inquisitoriale, Boll. Leg. a. 1838, p. 198.

l'incolpato dev'esser posto direttamente sotto la legge, non mai sotto il giudice.

§ 17.

Prospetto del Manuale

Dopo questi presupposti, passeremo a discutere nel presente scritto:

a) le basi generali della procedura penale, e quindi
b) la dimostrazione della istruttoria.

PARTE PRIMA

PRINCIPÎ GENERALI DELLA PROCEDURA PENALE

§ 18.

Prima d'imprendere a discutere la procedura inquisitoriale, debbonsene stabilire i fondamenti generali; onde ne piace premettere delle considerazioni sul diritto di procedura penale, sulla giurisdizione e sulla competenza, sul tribunale e sulle istanze penali; e sulle specie della procedura.

CAPITOLO I.

DIRITTO DI PROCEDURA PENALE

§ 19.

Osservazione preliminare

La necessità della legge penale, che forma condizione della esistenza dello Stato, ne comprende, come è facile ad intendersi, l'applicazione,[1]) la quale, così prescritta, costituisce il diritto della procedura penale.[2]) Ammesso il principio penale e la sua appli-

---

[1]) Bauer, Man. del Dir. pen. § 23, 119, Gottinga, 1833.

[2]) Martin, Proc. pen. § 1.

cazione, faceva eziandio d'uopo rintracciar di questa la forma. Se le esperienze e gli sforzi dei legislatori non riuscirono a mettersi d'accordo sulla specie e sul modo; se la teoria filosofica mostrasi ancora incerta sulla scelta dei mezzi più acconci, [1]) tuttavia il diritto della procedura penale sussiste con tutte le sue generali esigenze.

§ 20.

Sfera di questo diritto

La estensione di questo diritto deve esser riconosciuta dalla stessa legge per la quale sussiste e cessa. In conseguenza il diritto della procedura si estende a tutti gli atti cui dalla legge è comminata una pena, e che non restano nel libero arbitrio dei cittadini. Da ciò consegue anche, com'è naturale, che, posando queste proibizioni ed esclusioni unicamente sulla legge penale positiva, i subbietti procedurali debbano riconoscersi unicamente riguardo alla legge penale.

§ 21.

Rispetto alle proibizioni

Senza una proibizione contenuta nella legge penale non può adunque sussistere diritto di procedura. Il diritto della sua applicazione deriva soltanto dalle condizioni della punibilità, e la determina nei singoli casi. Ond'è che per siffatta applicazione richiedesi [2]) la perpetrazione d'un delitto; perciò vogliónsi osservare le circostanze e i caratteri legali [3]) del medesimo; ed ove ai requisiti che lo costituiscono appartenga un certo determinato risultamento, occorre anco che questo siasi avverato. Inoltre viene

---

[1]) Henke, Dir. e Pol. pen. P. IV, p. 105, Berlino, 1838.

[2]) Vedi Feuerbach, Man. del Dir. pen. § 42; Bauer, loc. cit. § 65; Cod. pen. sass. a. 1838, art. 25.

[3]) Per esempio, trattandosi di un furto, il possesso della cosa furtiva (art. 225 Cod. sopra cit.).

punito il favoreggiamento d'un reato e la compartecipazione diseguale (come, per esempio, col consiglio ecc.).

Non meno punibile è l'attentato delittuoso, [1]) e il diritto della criminal procedura ha per precipuo cómpito quello di perseguitarlo. Qui, per altro, il giure processuale trova il suo limite; gli atti, mediante i quali è stata soltanto preparata la perpetrazione d'un delitto, senz'avervi per anco data mano, non vanno soggetti a pena alcuna, quando non sieno di per sè punibili. [2]) L'associazione di più individui per uno scopo contrario alla legge è incriminabile in ogni tempo. [3])

§ 22.

Prescrizioni legali — Impedimento di delitti

La legge penale contiene anche delle prescrizioni, come per esempio di fare certe rivelazioni. [4]) Entra nel novero di queste l'impedimento prescritto nel caso speciale, a consumare un delitto (di perduellione, d'incendio ecc.) [5]) Questa disposizione speciale non può ricevere una interpretazione lata. La polizia criminale è affatto diversa su questo proposito; e il nobilissimo e pregevolissimo uso de' mezzi indiretti, per impedire i delitti, come suggeriva un magnanimo Bretone, [6]) è fuori dei limiti di questo trattato.

---

[1]) Bauer, loc. cit. § 69; Feuerbach, loc. cit. § 111; Meister, Iur. crim. § 25, 49, 77; Cod. pen. sass. art. 26 e seg.

[2]) Vedi Cod. pen. cit. art. 29; Bauer, loc. cit. § 71; Quistorp, Dir. pen. § 34.

[3]) Vedi art. 30 cit. Cod. pen.

[4]) Vedi art. 86 e 40 Cod. precit.

[5]) Art. 39, Cod. stesso.

[6]) Bentham, Législ. crim. trad. da Peneke, P. 2, p 191 e seg.

CAPITOLO II.

DELLA GIURISDIZIONE PENALE

§ 23.

Introduzione

La giurisdizione penale è la facoltà conferita ai tribunali, di conoscere e punire i delitti. [1]) E poichè ogni amministrazione di giustizia rientra nel gius pubblico, così la detta facoltà posa sulla cessione esplicita o tacita che faccia di essa lo Stato. [2])

Quindi compete a questo sorvegliare che la giurisdizione venga esercitata legalmente, in conformità del suo scopo; ed anche la giurisdizione penale dei tribunali inferiori in Sassonia rimaneva, nei casi di maggiore importanza, una giurisdizione meramente *istruttoria ed esecutoria*, ma non mai *decisiva*. Essendo stata riservata nei reati più gravi la decisione dei medesimi all'autorità superiore, la giurisdizione penale venne quasi divisa fra essa e l'inferiore tribunale di prima istanza.

A fondare questa istituzione valse in parte e principalmente la importanza del subietto dei sommi beni dell'onore, della libertà, (e della vita), e in parte anche la necessità di non estender di troppo il sistema procedurale. Ed invero, mentre la sentenza è quasi e ad un tempo l'istrumento della procedura, quel mezzo giuridico sarebbe stato sempre un prolungamento di via; inoltre anche lo stesso istruttore aveva interesse a non figurare quasi come giudice in causa propria, sì bene ad essere tanto più indipendente nella procedura, rimettendosi questa al giudizio d'altri. Lo scopo del gius criminale fu per tal guisa tanto più agevolmente raggiunto mediante una sua cotale politica, in quanto che l'incolpato seppesi sottoposto ad un tempo per la procedura all'occhio

---

[1]) Feuerbach, Dir. pen. § 495; Tittmann, Scienza del Dir. pen. P. 4, § 609 e seg.; Martin, Proc. pen. § 28 e seg.

[2]) Schmalz, Dir. pol. §§ 411, 419 e seg.; Gönner, Proc. 1, 6, § 3; Martin, Proc. § 9; Mittermaier, Proc. pen. P. 1; p. 223 e seg.

del sentenziatore futuro. Ma il giudice istruttore e il sentenziatore sono autorità diverse; l'uno, trattandosi d'una rigidità apparentemente inesorabile ma legale, è tutelato dalla sentenza futura, l'altro è affatto indipendente nell'esame d'un procedimento che non fu da lui istruito.

§ 24.

Giurisdizione superiore e inferiore

La giurisdizione penale comprende d'ordinario tutti i delitti; talvolta però i reati più leggeri sono di competenza d'un altro giudice. Ad una competono i tribunali superiori, all'altra quelli inferiori. Nel dubbio la presunzione è per la giurisdizione superiore, ed anche in generale per la giurisdizione piena. I limiti fra la giurisdizione penale superiore e la inferiore sono determinati dalle leggi. Sono di competenza dei tribunali inferiori le ingiurie semplici, verbali, e di fatto; purchè rispetto a queste ultime non si riscontri una lesione; e, giusta la legislazione moderna di Sassonia anche i furti che non superano i dodici groschen. Quest'ultima disposizione è d'una peculiare importanza pratica per la designazione dei limiti fra i tribunali superiori ed inferiori.

D'altronde, siccome le leggi riconoscono espressamente ambedue queste specie o, a meglio dire, divisioni di giurisdizione, così il giudice superiore del luogo non ha menomamente il diritto di avocare a sè i casi di competenza della giurisdizione inferiore del luogo medesimo. Allora egli vulnererebbe i diritti del giudice inferiore, e cadrebbe in errore, come se volesse esercitare atti di civile giurisdizione, competenti ai tribunali inferiori.

§ 25.

Utili della giurisdizione penale

Entrano in questo novero solo quegli utili che son collegati alla giurisdizione criminale. In questo aspetto ne piace di enunciare il diritto a riscuotere le multe, quando esse non sieno destinate ad altro scopo. (Circa agli oneri della giurisdizione veggasi più innanzi il Capitolo delle spese, § 377 e seguenti.)

§ 26.

Affari d'amministrazione penale

L'istruzione di qualsiasi delitto, trattisi di reati di grande o piccola entità, è di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, che forma argomento delle nostre considerazioni.

Però, atteso il limite qui sotto indicato, giova far parola anche degli affari di amministrazione penale. Innanzi tutto ci faremo a considerarne le prescrizioni generali, poscia separatamente quelle concernenti le imposte indirette.

§ 27.

Degli affari d'amministrazione penale in generale

La giurisdizione penale amministrativa investe la istruzione di competenza delle autorità amministrative, non che la punizione degli atti o trasgressioni alle leggi di polizia od altre di amministrazione. Di fronte all'autorità giudiziaria osservasi il limite seguente.

Se in taluni casi la pena non consiste semplicemente in danaro o nella confisca d'una cosa o in un'afflizione corporale, o se la pena ordinaria supera otto settimane di carcere (nulla montando se trattasi d'infliggere la carcere soltanto, o alternativamente ad un tempo il lavoro manuale o la pena pecuniaria), allora cessa la competenza dell'autorità amministrativa, e subentra quella dell'autorità giudiziaria; però le autorità amministrative possono istituire, anche in quest'ultimo caso, delle investigazioni preliminari *(prima cognitio).*

§ 28.

Continuazione. Trasgressioni di polizia

Alla prefata giurisdizione in affari penali amministrativi vanno soggette la istruzione e punizione di tutte le trasgressioni di polizia, senza riguardo a fòro personale, contro qualsiasi contrav-

ventore che si lasci prendere nel luogo dove egli si rese autore della contravvenzione.

Nelle città dove è già introdotta o venga introdotta la ordinanza generale urbana si ottempera alla competenza dell'autorità di polizia, stabilita ai §§ 252, 261 della ordinanza medesima.

Competerà all'autorità di polizia anche la istruzione e punizione del delitto di falso su passaporti, libri di viandanti, certificati di servizio, nascita o altri, contemplato all'articolo 250 del Codice penale, e commesso con lo scopo esclusivo di agevolare la sussistenza o un impiego, purchè sia stato eseguito per la prima volta e scoperto dall'autorità di polizia, e che non concorrano altri delitti di competenza dell'autorità penale.

§ 29.

Giurisdizione penale amministrativa per contravvenzioni alle leggi sulle imposte

La giustizia amministrativa per contravvenzioni alle leggi sulle imposte indirette offre una importanza speciale nel Regno di Sassonia.

Giusta la legge sulla procedura da istruirsi contro il trasgressore alle prescrizioni concernenti le imposte indirette (§ 1), ha luogo la giurisdizione amministrativa ogni volta che la contravvenzione alle leggi vigenti contro le imposte suddette consista in un fatto, al quale venga comminata la pena d'un semplice monito, o d'un monito con minaccia, o una multa pecuniaria, o finalmente anche la carcere a breve tempo, non eccedente le otto settimane. [1])

Questa giurisdizione amministrativa è devoluta ai principali uffici di dogane e imposte, del pari che alla direzione delle medesime. [2])

---

[1]) V. § 1 della Leg. 27 dec. 1833 sulla procedura da seguirsi per le contravvenzioni contro le imposte indirette.

[2]) V. Man. polit. di Sassonia, a. 1837, pag. 23, 207.

§ 30.

Continuazione — Limiti contro l'autorità giudiziaria

Colla disposizione precitata venne designato alla giustizia amministrativa, in siffatti affari penali, il limite contro l'autorità giudiziaria, dappoichè l'autorità giudiziaria amministrativa (V. § 2 della citata legge) è competente solo entro i confini dei casi innanzi contemplati. Le contravvenzioni punibili colla carcere oltre otto settimane sono di assoluta competenza dell'autorità giudiziaria. Però all'autorità amministrativa rimane la *prima cognitio*, che essa poi comunica all'autorità giudiziaria.

§ 31 (a).

Limite vicendevole delle istanze penali amministrative, anche rispetto alla pena

La prima istanza delle autorità giudiziarie amministrative (i principali uffici doganali e d'imposte) è incompetente, quando la trasgressione va punita con una multa maggiore di cinquecento Rthlr.

Nel caso in cui trattisi d'infliggere una pena pecuniaria maggiore di cinquecento Rthlr, e che alla trasgressione venga comminata la pena della perdita dell'esercizio di una industria o altra cosa, la decisione allora compete alla direzione delle dogane e delle imposte.

§ 31 (b).

Estensione della giurisdizione amministrativa

La giurisdizione delle prenominate autorità estendesi alla istruzione della procedura, alla decisione ed esecuzione di questa.

§ 32.

Giurisdizione militare e sua estensione

La giurisdizione militare estendesi a tutte le persone che trovansi indicate nei quadri di consistenza delle soldatesche, o che sono obbligate agl'impegni di guerra.

La giurisdizione militare compete *a)* ai tribunali di guerra delle singole divisioni di truppe, e *b)* al tribunale superiore di guerra. [1])

§ 33.

Massima generale

La giurisdizione militare, come ogni altra giurisdizione speciale, non è suscettibile di un'applicazione lata. Anzi lo spirito della legislazione moderna restringe, in generale, siffatta giurisdizione.

§ 34.

Tribunali di guerra

I tribunali inferiori di guerra (all' opposto del tribunale superiore di guerra preposto ai medesimi) sono i tribunali militari delle singole divisioni di truppe che hanno il loro *proprio* comando. Possono mettersene insieme più e diversi.

Questi tribunali di guerra hanno sede nel luogo dove trovasi il comando della divisione.

Le disposizioni e sentenze dei tribunali militari inferiori vengono portate ad esecuzione in loro nome e non in nome del comandante; ove trattisi per altro di affari penali, si associa allora alla esecuzione anche il comandante.

La giurisdizione dei tribunali inferiori comprende tutti i militari che trovansi nelle divisioni di truppe assegnate ai medesimi, tranne il comandante e gli auditori.

§ 35.

Tribunali locali permanenti di guerra

Oltre ai tribunali ordinari di guerra contemplati nel § precedente, sussistono nel Regno di Sassonia come tribunali di guerra inferiori anche *a)* il tribunale di guerra di stato maggiore a Dresda,

---

[1]) V. Man. pol. di Sassonia, a. 1837, p. 369.

che forma ad un tempo il tribunale di Governo, e *b)* il tribunale di guerra della fortezza di Königstein.

a) La giurisdizione del tribunale di guerra dello stato maggiore di Dresda comprende:

1° Tutti i militari non soggetti ad alcuno degli altri tribunali militari preindicati;

2° Le altre persone addette agli stabilimenti militari (anche perciò i non militari) in delitti concernenti il loro servizio;

3° Intieri reggimenti e battaglioni, quando essi vengano processati per delitti comuni.

b) Il tribunale di guerra della fortezza di Königstein estendesi a tutte le persone che ivi trovansi, tranne i comandanti e gli auditori.

Questi ultimi sono sottoposti, come tutti i comandanti e auditori, al tribunale di guerra dello stato maggiore di Dresda, conformemente a quanto è stato detto ad *a)*.

§ 36.

Restrizione della giurisdizione criminale dei tribunali di guerra

a) Quando innanzi la *prima cognitio* vogliasi vedere a colpo d'occhio se un militare incolpato d'un delitto comune [1]) non possa rimanere al servizio di guerra, su di che decide l'autorità militare, allora il tribunale di guerra è incompetente, e la procedura deve essere istruita dal giudice al quale essa competerebbe, ove l'incolpato non si trovasse al servizio militare. Il tribunale di guerra non è però autorizzato a chiedere al giudice d'istruzione civile, delegato a quest'officio, il rimborso delle spese fino allora incontrate.

---

[1]) Rispetto alla distinzione fra « i delitti comuni » che vengono puniti a tenore del Codice penale del 30 marzo 1838, e « i delitti militari », i quali vengono giudicati a forma del Codice militare, veggasi il § 1 di questo Codice. — Anche i Romani distinguevano i delitti non militari dei soldati, e li sottoponevano, quando il soldato era assente dall'esercito, al giudizio del tribunale ordinario (L. 3, princ. D. de re milit. 49, 16).

b) Se militari e civili si rendessero autori insieme, o l'uno verso l'altro, di delitti comuni, in tal caso la procedura può essere istruita da un tribunale civile, d'intelligenza col Ministero di guerra e giustizia. La esecuzione però della pena contro i militari dovrà esser rilasciata alle autorità militari, quando non ricorra il caso contemplato sub *a)*.

c) Quando vengano chiamati direttamente dai tribunali civili dei militari in congedo a comparire innanzi ai medesimi per esservi interrogati come testimoni in affari penali, essi dovranno ottemperare senz'altro a quell'invito, purchè il loro congedo non decorra innanzi il termine designato.

§ 37.

Nella guerra

In tempo di guerra la competenza dei tribunali di guerra estendesi anche a tutti i non militari che trovansi presso le truppe che hanno ricevuto l'ordine di marciare.

Il tribunale di guerra superiore, in campagna, forma quindi l'autorità suprema.

§ 38.

Continuazione. Facoltà del Capo supremo dello Stato

Rispetto alle soldatesche poste sul piede di guerra, la legge riconosce in generale il diritto nel Capo supremo dello Stato di autorizzare, ove lo esiga la forza delle circostanze, il comandante in capo delle truppe a decretare, in casi straordinari, delle pene più severe, e, al bisogno, anche la pena di morte.

§ 39.

Giurisdizione sulla Casa reale

Il fòro dei principi e delle principesse della Casa reale è presso il tribunale d'appello in Dresda. Però se si tratta d'una violenza penale e disciplinare, allora la legge sulla Casa reale in

Sassonia subisce una eccezione. In tal caso il tribunale d'appello di Dresda istruirebbe la procedura: dopo la chiusura degli atti e la difesa, il tribunale superiore d'appello distende la sentenza che viene presentata al Re per l'approvazione e la sanzione, ed il Re poscia decide in ultima istanza.

Qui adunque, il tribunale supremo d'appello comparisce, in riguardo alla decisione, come la prima istanza, ed il Capo supremo dello Stato come giudice, quasi in seconda istanza. Compete pure al Re l'uso delle prerogative conferitegli dal § 52 dello Statuto sulla diminuzione della pena, l'assoluzione, la commutazione, la grazia, l'abolizione ecc., al qual proposito la legge sulla Casa reale contiene al citato paragrafo dettagliati ragguagli.

§ 40.

Giurisdizione dei capi d'ufficio sugl' impiegati dello Stato

Mercè la speciale disposizione dell'articolo 326 del Codice criminale, il capo d'un ufficio o d'un compartimento è autorizzato ad istruire la procedura e a proferir la sentenza contro il subalterno impiegato, quando l'atto illegale, di cui trattasi, venga dalla legge punito con una multa o la carcere non eccedente otto settimane. Poscia vengono applicati i principî di sopra osservati in affari penali amministrativi.

Quindi, all'oggetto di non restringere in questo rapporto l'azione accordata ai capi di dipartimento, i tribunali penali vengono richiamati a fornire tutti gl' indizi loro pervenuti per riguardo al commesso reato ai capi di dipartimento, da cui gl' impiegati dipendono, ed attendere la loro decisione sulla istruzione della procedura.

§ 41.

Giurisdizione della Corte di giustizia di Stato

All'oggetto di guarentire la Costituzione sassone accordata collo statuto del 4 settembre 1831, venne, fra le altre, fondata a norma dei §§ 141 e seg., 146 e seg. del medesimo, la Corte di giustizia

dello Stato, la cui competenza, nel presupposto d'una querela intentata dagli Stati, si estende agli atti dei capi dei Ministeri, vòlti a rovesciar la Costituzione o a violare alcuni punti della medesima.

§ 42.

Limite della competenza della Corte di giustizia dello Stato

La facoltà penale della Corte di giustizia dello Stato estendesi, rispetto alla procedura menzionata sub *a)* da istruirsi a norma del § 146 dello statuto, unicamente alla esplicita disapprovazione della condotta o alla remozione dall'ufficio.

Quando la suddetta Corte ha proferita una pena di sua competenza, senza escluderne esplicitamente un'altra, allora è non solo riservato al giudice ordinario d'instruire *ex officio* contro il condannato un'altra procedura, ma la Corte ha eziandio l'obbligo d'informare questo giudice dell'esito della intentata querela. Conseguentemente la competenza del giudice ordinario arriva sino a quel punto.

La Corte suddetta può anche proferire, nel caso di competenza preallegata, un'altra sentenza, quando il condannato la provochi entro dieci giorni.

§ 43.

Continuazione

Inoltre la suddetta Corte è competente a decidere nei seguenti casi: 1°, se un membro della Camera è stato per sentenza escluso dalla medesima, giusta il § 83 del precitato statuto, è se l'escluso si riferisce, per la sua futura eligibilità, alla sentenza proferita dalla Corte summentovata; e 2°, se in conformità del § 58 della convenzione conchiusa con la Lusazia superiore li 17 novembre 1834, venga richiesta la decisione della precitata Corte sulla violazione di siffatta convenzione.

CAPITOLO III.

DEL FÒRO PENALE

§ 44.

Introduzione

Fòro indica obbligo di costituirsi dinanzi a un tribunale. Diversifica adunque 1º *dal tribunale*, istituzione pubblica dello Stato per riconoscere e confermare i diritti; 2º dalla *giurisdizione*, facoltà pubblica (esercizio d'ufficio) che si estende permanentemente ad un certo distretto, o a certi ordini di cittadini, o a certi subietti; 3º dall'*amministrazione della giustizia (iurisdictio)*, ministerio del giudice stesso; e 4º dal circondario del tribunale [1] (Corte di giustizia penale), luogo dove il tribunale ha sede.

La condizione di costituirsi dinanzi a un tribunale, è in parte un dovere, in parte un diritto, non dovendo nessuno esser tolto, per regola, al suo giudice ordinario. [2] Fòro, *dovere reale*, [3] è adunque una espressione *subiettiva;* ma la parola fòro si adopra anche in senso *obiettivo*, volendosi con essa indicare la condizione in forza della quale le persone (o le cose) sono sottoposte ad un certo tribunale. Quindi le denominazioni, obbligo di comparire in giudizio, e *forum*, suonano lo stesso. La espressione, *stato, fòro* si riferiva alla qualità dei feudatari, alla loro indipendenza dai tribunali; e non ha nulla che fare coll'*ius standi in comitiis* dei Romani.

---

[1]) Tittmann, Scienza del dir. pen. P. 4, § 652.

[2]) Wernher, IV, obs. 17; Gönner, Man. di proc. I, 1, § 10 e seg.

[3]) Eichhorn, Storia polit. e giur. della Germania, P. 3, § 382.

§ 45.

Fòro penale

Il fòro penale, *forum criminale*, è *comune* o *speciale*. L'uno è fondato sui presupposti che incontransi in tutti i reati; l'altro su presupposti meramente accidentali che non avveransi in ogni caso penale. Il fòro penale *comune* è, in conseguenza, il fòro del domicilio, *forum domicilii*, e quello del perpetrato delitto, *forum delicti commissi*. Il fòro *speciale* è il *forum deprehensionis*.

Ogni volta che il delinquente viene arrestato in un distretto giudiziario estero, si può adunque, in tal condizione di fatto, determinare contro di lui il fòro presso il tribunale estero.

Sotto altro aspetto dividesi il fòro in *ordinario* e *straordinario* (esente, privilegiato ecc.); quest'ultimo vien decretato per certe persone (come, per esempio, i militari) e per certi distretti (come, per esempio, il tribunale criminale di Lipsia) e per certi crimini (come quelli d'incendio).

§ 46.

Fòro del domicilio (Forum domicilii).

Il giudice del luogo dove io ho fissato il mio domicilio e dove mi sono provvisto de'mobili indispensabili al mio bisogno, costituisce, in tutti gli affari giuridici, ma più specialmente in quelli penali, [1]) il *forum domicilii*. Conseguentemente il giudice di questo fòro generale è competente ad instruire in ogni tempo la procedura, fino a che non vengano emanate leggi particolari, e la prevenzione per un altro tribunale non apparisca fondata e giustificata. Però si presuppone necessariamente che competa a lui la giurisdizione superiore, o, quando trattisi semplicemente d'un caso di giurisdizione inferiore, che gli spetti almeno questa.

---

[1]) Gluck, Pandette, VI, § 511; Noodt, Opera, t. II, p. 119; Struben, Consideraz. giur. P. 2, vol. 25; Linde, Proc. § 88; Martin, Proc. pen. § 37.

Anche nei reati leggeri, come, per esempio, nelle semplici offese, non possiamo per altro ammettere, secondo il gius comune, verun diritto esclusivo d'istruttoria nel giudice del luogo di domicilio, per quanto anche opportuna apparisca una tale disposizione, dappoichè il *forum delicti* ha un carattere generale [1]) e comprende indistintamente tutti i reati.

§ 47.

Fòro dell'arresto del delinquente (Forum deprehensionis).

Il fòro dell'arresto del delinquente, *forum deprehensionis*, [2]) era acconcio ad un'epoca in cui la fuga di esso presentavasi meno difficile d'ora, e non era stata in generale stabilita la espulsione dei vagabondi. Pure quel fòro si mantenne, anche dopo che disparve il dritto del più forte, [3]) a cui esso deve forse la sua origine. Quel fòro inoltre derivava in pari tempo dai supremi principî della potestà penale, fondata nel gius pubblico, poichè l'amministrazione della giustizia penale (la persecuzione dei delinquenti) appartiene al diritto pubblico. Così costituivansi il dovere e il diritto dell'arresto del reo, acciò non isfuggisse alla pena meritata.

§ 48.

Dovere e diritto della deprehensio.

Quando noi distinguemmo il *dovere* e il *diritto* dell'arresto del reo, venimmo a toccare i limiti delle questioni istoriche di competenza. Se dapprima si addimostrò un semplice *dovere* di arresto, pure il passaggio da questo al diritto della *deprehensio* riuscì tanto più agevole, in quanto le città ed i vassalli dei tempi andati cercavano d'ampliare la loro potenza, [4]) con estendere la

---

[1]) Tittmann, loc. cit. § 627.

[2]) Ord. pen. pruss. P. 1, § 86; Mittermaier, Proc. pen. 1, p. 346.

[3]) Winkler, Opusc. min. vol. 1, p. 2.

[4]) G. L. Boehmer, De delictis extra territorium commiss. Gotting. 1748, § 7 e seg.

giurisdizione. Le autorità sovrane reputarono per tal modo assicurato il giure pubblico, ed i magistrati, essendo in allora le spese di procedura minori assai che ai di nostri, non trovavano, a quest'ultimo riguardo, ostacolo alcuno.

§ 49.

Ulteriore sviluppo

Se la potestà penale emana incontestabilmente dallo Stato, se essa è fondata nel gius pubblico, la persecuzione e la scoperta de' rei è un obbligo che incombe a tutti i magistrati. Quindi, sebbene il giudice a cui non compete l'officio dei tribunali superiori, ma si unicamente degl' inferiori [1]) ed anche la semplice autorità di polizia, non sia, nei casi gravi, competente ad istruire la procedura, pur tuttavia non vien meno in esso il dovere di arrestare il delinquente. [2])

Noi qualifichiamo questa facoltà come un *dovere,* perchè anche per il principio invalso del *forum deprehensionis,* il giudice non competente nel merito, inizia ciò non ostante, di suo proprio moto, [3]) all'oggetto di conseguire lo scopo generale, gli atti urgenti, impossibili a differirsi, di spettanza del giudice competente, nel novero de'quali figura precipuamente l'arresto degli autori di gravi misfatti. Di vero come non vi ha garanzia capace per surrogare l'autore di un delitto, così questi rendesi in ogni circostanza sospetto di fuga.

§ 50.

Arresto effettivo

Questo arresto decretato da chi siede nei tribunali inferiori, non costituisce adunque un atto del *forum deprehensionis;* perciò

---

[1]) L. 1, C. ubi de crim. 3, 15; Meister, Introd. alla dottrina del dir. pen. p. 651; Claproth, Proc. c. § 456.

[2]) R. Leg. sass. 28 gen. 1835 sulla competenza delle autorità giudiziarie ed amministrative, § 13.

[3]) Cod. pen. austr. art. 221; Winckler, loc. cit. p. 152.

noi dicemmo esser desso più un dovere, che un diritto. In questi casi l'arresto è più di fatto, o meglio ancora potremmo chiamare questo giudice l'*improprio iudex deprehensionis*, o giudice dell'*arresto provvisorio*. Anche questa è una *deprehensio*, in senso più lato e generico; laddove la *deprehensio* nel senso più stretto e proprio si è quella del *fòro* di questo nome.

§ 51.

Prima cognitio. Ragioni contro il forum deprehensionis.

Per questa ragione della *prima cognitio*, sempre indispensabile e spettante, come è naturale, al giudice dell'arresto, il *forum deprehensionis* si accostava maggiormente al concetto più semplice dei tempi trascorsi ed al metodo di abbreviamento della procedura.

Col crescente progresso della scienza del diritto e segnatamente del gius penale, e dietro la cessazione dei motivi storici del *forum deprehensionis*, questa istituzione non poteva non andare in disuso. Nella Lusazia superiore fu riconosciuta già fino dal 1680 la preminenza del *forum delicti commissi* sul *forum deprehensionis*.

§ 52.

Determinazione più accurata del concetto del forum deprehensionis.

Il giudice *deprehensionis* dicesi quello che entro il distretto della sua giurisdizione riuscì ad arrestare di propria deliberazione, senza richiesta d'altri tribunali, il reo dopo il commesso delitto, affine d'instruire contro di lui la relativa procedura. Dall'arresto dell'incolpato, e dal luogo di *dimora* [1]) del reo, dopo il commesso delitto, sorge questo *forum*. Adunque il gius penale riconosce evidentemente un *forum* di *dimora*, diverso da quello del luogo di domicilio. Infatti il giudice, se non vuol fallire al suo scopo, deve assicurarsi della persona del reo.

---

[1]) Feuerbach, Man. del dir. pen. § 513.

Anche l'arresto di proprio moto del giudice è necessario; la deliberazione sulla *requisizione* non costituisce un vero e proprio *forum*. All'opposto le indicazioni di magistrati d'uno stesso tribunale, di gendarmi, cursori, o anche il procacciamento per altra parte di ragguagli sul delitto e sull'autore del medesimo, non nuocciono a costituire il fòro summentovato.

Adunque la *deprehensio* d'una persona già arrestata altrove, e perseguitata con mandati sussidiari o rogatori, non costituisce il *forum deprehensionis*. Anzi un siffatto arresto dell'incolpato deve risguardarsi come la prosecuzione della requisitoria del giudice istruttore, e come un atto di sua esclusiva attribuzione, venendo esso ad escludere, in forza della prevenzione, l'intervento d'un altro fòro.

L'arresto d'un delinquente che è riuscito a fuggire durante l'istruttoria, produce semplicemente, come è chiaro, l'obbligo del ricevimento e della consegna del reo, ma non costituisce mai un vero e proprio fòro.

§ 53.

Rilievi istorici sul fòro penale, specialmente in rispetto al forum deprehensionis *nel Regno di Sassonia.*

Quando i preconcetti ed i secondi fini, di cui è stato tenuto discorso al § 47, per la preponderanza che seppe in altri tempi acquistarsi il *forum deprehensionis*, dovettero cedere, come dovea accadere, allora non potè più esser disconosciuta la validità esclusiva del *forum delicti*.

Il *forum deprehensionis* era in Sassonia il fòro penale prevalente. [1]) Sotto il lato istorico la prevalenza di questo fòro, che è rimasto sinora in vigore per legge, fu esplicitamente riconosciuta nella introduzione dell'ordinanza del 7 febbraio 1820, dove stava scritto: « In questi Stati è finora invalso, rispetto al fòro criminale, il principio che il tribunale il quale è riuscito a scoprire ed arrestare un delinquente o a tradurlo in carcere, abbia anche l'obbligo d'istruire contro di lui la ulteriore procedura. »

---

[1]) Winkler, Proc. pen. §§ 48, 49, 56.

Nel Regno di Sassonia adunque il *forum deprehensionis* era, d'ordinario, il vero e generale fòro criminale, nè su di ciò cadeva praticamente alcun dubbio. Una *remissio necessaria* al *forum delicti* non accadeva, purchè non avesse avuto luogo la prevenzione, o non fosse stata decretata dall'autorità superiore la consegna.

§ 54.

Della prevenzione

Considerata la natura dell'ordinamento criminale e della persecuzione dei delinquenti che incombe ad ogni giudice, e riflettendo altresì che il giudice del luogo di domicilio viene di subito incitato ad agire dietro un fatto notorio, appunto come vi è incitato l'*iudex delicti commissi* in forza del perpetrato delitto, faceva d'uopo di trovare per la concorrenza di questi fòri un espediente. Nulla era ed è più dannoso all'amministrazione della giustizia penale, della disputa sulla collisione, sul conflitto del concorso di giurisdizione.

Anche negli affari civili, sebbene venga accordata la proroga del fòro, e rimanga esclusivamente in balìa delle parti la deduzione della *exceptio litis pendentis*, la moltiplicità dei processi contrasta collo scopo d'ogni amministrazione di giustizia. In affari criminali essa non è ammissibile, in forza della istruzione della procedura che incombe *ex officio* al giudice. Il carattere della medesima si è la *unità* e inscindibilità della istruttoria.

Coll'incominciamento dell'attività giudiziaria nella istruttoria, e colla *litis pendentia*, che da quella deriva, viene a fondarsi la prevenzione. [1]) In forza della prevenzione, [2]) avveratasi in un tribunale, nasce a pro di questo la prelazione, per modo che il giu-

---

[1]) L. 7, de iudiciis. 5, 1: Si quis posteaquam in ius vocatus est, miles vel alterius fori esse coeperit, in ea causa ius revocandi forum non habebit, quasi praeventus (L. 4, C. de veteranis, 12. 47; L. 1, C. de ius voc. 2, 5).

[2]) Pütter, De praeventione, Marburgo 1744; Gesterding, Errori sul dir. p. 450; Schweitzer, Proc. § 26; Tittmann, loc. cit. § 631 e seg.; Winkler, loc. cit. §§ 48, 49, 56; Mittermaier, Proc. pen. I, p. 378; Henke, Dir. pen. P. 4, § 46.

dice preveniente esclude in forza della prevenzione l'altro prevenuto, il quale, prescindendo dalla pendenza della lite, aveva con lui per il caso in questione una *concurrentem iurisdictionem*. Il giudice *deprehensionis* per esempio ha, giusta quelle disposizioni, la prevalenza sul giudice *loci delicti*, quando questo non abbia già arrestato prima il delinquente; e l'avrebbe del pari per lo stesso presupposto, sul giudice del luogo di *domicilio*.

§ 55.

Differenza sostanziale della legislazione sassone moderna sul fòro in materia penale

Il gius comune e la legislazione sassone più antica impongono ai magistrati l'obbligo rigoroso di scoprire e punire i delinquenti, e d'istruire in modo sollecito e conveniente la procedura. La stessa legislazione fonda anche la prevenzione, mercè la quale, d'ordinario, il giudice d'una procedura già iniziata può richiedere ad ogni altro giudice la consegna dell' incolpato. Ma il carattere *della necessità* non assisteva nè il *forum delicti*, nè quello *deprehensionis;* al giudice di quest'ultimo fòro non era per regola proibito di consegnare l' incolpato all'altro, ed ugualmente il giudice del commesso delitto non era astretto a chiedere al giudice *deprehensionis* la consegna del delinquente o a riceverlo da esso affine di continuare la procedura.

La legislazione patria moderna ha disposto ben altrimenti su tale argomento.

§ 56.

Continuazione. Forum delicti commissi

Il riguardo innanzi tutto alla questione preliminare, base d'ogni procedimento, voglio dire al *corpus delicti*, collegò quasi naturalmente la procedura al luogo del commesso delitto. Ma a questa sede appartiene non solo la questione se fu commesso un delitto e di qual natura, ma eziandio l'altra « chi fu il delinquente? » ; ed invero *qui, in loco facti*, è più facile raccogliere imme-

diatamente i mezzi sostanziali di *prova de visu*, testimoni, ecc. Tenendo conto del giro tortuoso delle investigazioni e della condizione dell'incolpato, la verità non potea venir alla luce se non con lentezza e difficoltà, per tacere delle maggiori spese che s'incontravano. Conseguentemente questo fòro apparisce senza dubbio come il più acconcio allo scopo, e merita la prevalenza su quello *deprehensionis:* quest'ultimo infatti è meramennte *accidentale*, e non ha colla causa veruna *intima* connessione.

Quindi il gius romano, che c'indica così spesso la diritta via da seguire, si dichiarò per il fòro del commesso delitto.[1] Nel gius romano questo fòro è *esclusivo;* e si distingue perciò dal gius comune germanico, il quale ammette una concorrenza dei fòri comuni per modo che fra il *forum delicti* e quello *domicilii* debba decidere unicamente la prevenzione. Il *forum delicti commissi* non potè più col volger del tempo andare bandito.[2] Esso non è stato riconosciuto[3] soltanto dall'epoca moderna.[4]

Anche rispetto al *quasi delictum* (per esempio nei sequestri), la competenza di questo fòro nasce in forza della obbligazione della cosa, e sotto questo punto di vista il sequestrato subisce il diritto di un fòro *obligationis.*[5]

---

[1]) L. 4, § 4, D. fin. reg. 10, 1; L. 7, §§ 4, 5; L. 22, D. de accus. et inscript. 48, 2: ibi puniendos, ubi deliquisse arguantur: — si velit eos defendere, non posse revocare in provinciam suam, sed ibi oportere defendere, ubi deliquerint (L. 28, § 15, D. de poenis, 48, 19; L. 14, c. ad l. Iul. de adult. 48, 5; L. 3, C. de ord. iud. 3, 8; Nov. 69, c. 1; Nov. 134, c. 5; Leyser, Spec. 74, med. 7.

[2]) Meister, Princ. iur. crim. § 95; Tittmann, Sist. della scienza del dir. pen. P. 4, 629; Feuerbach, Tratt. § 512; Henke, Dir. pen. P. 4, § 38.

[3]) Cod. prov. sass. vol. 3, art. 25; Winckler, Proc. pen. § 50; Glück, Commentario, VI, § 517, p. 315; Mittermaier, Proc. pen. I, p. 339; Martin, Proc. pen. § 36.

[4]) Ord. pen. pruss. P. I, §§ 88, 89; Cod. pen. bav. P. II, art. 22.

[5]) Const. elect. sass. 7, p. 11; Diritto sass. vol. 2, art. 40, 47; Schott. Inst. iur. sax. p. 226, ed. Haubold; Linde, Tratt. di proc. § 93; Briel, Fòro resultante da obblighi personali, p. 447 e seg. — Kind, Quaest. for. t. 3, c. 37.

§ 57.

Il fòro del commesso delitto è riconosciuto nel Regno sassone come un fòro criminale esclusivo

In epoca però più recente il *forum delicti* in Sassonia fu espressamente riconosciuto e legalmente stabilito dalla ordinanza 7 febbraio 1820 come necessario ed *esclusivo*, sotto la esplicita abolizione delle precedenti opposte disposizioni relative ai delitti commessi entro lo Stato.

La esperienza nei tribunali e nei casi criminali ne aveva fatti accorti che specialmente anche per iscoprire ed arrestare i delinquenti, la *necessaria competenza* del *forum delicti* era la più acconcia al bisogno. Il giudice del commesso reato ha l'obbligo e l'interesse diretto a porsi zelantemente sulle tracce del reo; il giudice *deprehensionis*, lontano dal luogo del commesso delitto, non è uno strumento diretto. La sua interposizione è meno necessaria di quello che la cosa per sua natura richieda.

§ 58.

Disposizione concernente il forum delicti

La citata legge sassone dispone: che il tribunale, cui compete la giurisdizione penale nel luogo dove venne perpetrato il delitto, sia autorizzato ed obbligato ad instruire la relativa procedura, e che abbia quindi anche il diritto di chiedere, per la continuazione della medesima, la consegna dell'arrestato in un altro paese interno, come pure l'obbligo di riceverlo in consegna, e di provocare in ambedue i casi l'ordine di andare a prenderlo, e di pagare eziandio le spese giudiziarie occorse e i diritti di carcere.

Laonde la istruzione della procedura compete al giudice del commesso delitto; ed egli non può astenersi *dal ricevere* l'inquisito arrestato altrove, ancorchè la procedura sia stata iniziata dal giudice *deprehensionis*. Su questo proposito adunque *l'efficacia della prevenzione è stata abolita.*

Ciò non pertanto il giudice *deprehensionis* è obbligato ad incoare

e proseguire la procedura sino a che non siasi scoperto il luogo del commesso delitto. Questa disposizione è non solo contenuta nel § 4 della citata ordinanza sassone, ma essa resulta anche dal fatto, che l'obbligo *deprehensionis* basato in generale, come è stato innanzi detto, sull' organismo criminale, ed anche la fondazione *fori deprehensionis* non furono dalla precitata legge aboliti (V. più sotto § 60), essendo stata aggiunta a quest'ultima solo la restrizione della consegna degl' incolpati al giudice del luogo, dove avvenne il fatto, che è il giudice prevalente.

Questa prevalenza del giudice del fatto non viene diminuita dai conflitti che sorgono talvolta all'iniziamento d'una procedura, rispetto al determinare la competenza sulla questione preliminare, *dove*, in qual giurisdizione avvenne il fatto (sulla scoperta del luogo dove esso accadde), e *dove* occorsero gli elementi sostanziali del fatto stesso, specialmente quando siffatti conflitti non sieno che transitorî.

Colla ordinanza del 14 marzo 1822 fu inoltre stabilito che dovesse esser vicendevolmente osservata anche fra gli antichi Stati sassoni e la Lusazia superiore la ordinanza emanata li 7 febbraio 1820 rispetto al fòro in affari criminali, per modo che venisse precipuamente dichiarato come competente il fòro del commesso delitto, anche quando il delinquente fosse stato arrestato in altra parte del territorio.

§ 59.

Locus delicti commissi

La *determinazione del luogo* dove fu commesso il delitto riguarda un che di fatto. Quella del *forum delicti commissi* quando investa la questione sulla *competenza* di giurisdizione è non solo determinazione *facti* ma anche *iuris*. La indicazione *fori delicti* è adunque una conseguenza giuridica tolta dal luogo dove fu commesso il delitto.

Quindi noi dobbiamo occuparci semplicemente della questione di fatto; e direttamente del rintracciamento del luogo dove il delitto fu consumato. La stessa natura del fatto delittuoso ne apprende che è decisivo quell'atto che costituisce l'indole del reato.

Adunque il luogo dove avvenne l'azione criminosa che costituisce la sostanza [1]) incriminabile, è quello che decide, siccome è stabilito al § 2 della citata ordinanza sassone. Quindi il giudice di quel luogo è competente in materia, in forza del *forum delicti commissi*.

E qui figura anche il conato. Se non che vuolsi posto ad effetto l'atto principale [2]) nella constatazione della offesa al diritto (per esempio, lo sparo del fucile).

§ 60.

Quando rimane incerto il luogo del commesso delitto.

Ove non si riesca a scoprire con sicurezza il luogo dove fu commesso il delitto, la procedura dovrà essere istruita dal giudice penale, nel cui distretto il giudicabile venne arrestato. Ecco adunque un caso in cui si mantiene il *forum deprehensionis;* perciò, come fu detto innanzi al § 54, la influenza pratica del medesimo, anche rispetto all'amministrazione giudiziaria penale superiore, non è venuta presso di noi a cessare del tutto.

Ove il giudicabile non fosse ancora arrestato, subentra necessariamente, in via sussidiaria, la competenza dell'*iudex domicilii*.

§ 61.

Dei delitti in confinio *e del conflitto sul confine di giurisdizione*

1. Rispetto al conflitto sul confine di giurisdizione nei paesi,

---

[1]) Rheden, De loco iudicii, Brema, 1717; Carpzov, Prax. rer. crim. qu. 110, n. 18; Tittmann, loc. cit. § 627; Mittermaier, loc. cit. p. 343; Henke, loc. cit. p. 254.

[2]) Quindi, per esempio, trattandosi di furto, l'apprensione materiale della cosa furtiva congiunta alla remozione della medesima dal luogo dove essa trovavasi *(amotio)*, ma non il trasporto ulteriore in luogo più sicuro, fosse anche il domicilio del ladro (V. Tittmann, loc. cit.). Così decise anche il passato Governo colla Ord. al Trib. di Willsdruff, 2 giug. 1831 nel proc. Beckert.

dove prevale per *legge* e quasi *esclusivamente* [1]) il *forum delicti*, cessa la prevenzione, e sorge un *iustitium*. Dacchè adunque la procedura non ammette sospensione, deesi ricorrere ad *un* espediente. Quindi la ordinanza precitata dispone al § 3 che il Governo provinciale (ora tribunale d'appello distrettuale [2]) debba decidere a quale delle due autorità spetti iniziare la procedura a seconda delle circostanze, a spese comuni.

2. A norma del citato passo di legge, vale la stessa regola quando trattisi d'un delitto commesso sul confine di due distretti giudiziari (o coincidenza di più punti di confine). Anche in questi casi compete al tribunale d'appello del distretto il diritto di decretare a qual giudice debba sottoporsi la procedura. Per tal modo viene eliminata, come è naturale, l'analogia rispetto agli oggetti corporali [3]) che trovansi sul confine rurale, e la conseguente comunanza [4]) della istruttoria per il giudice confinante. Siffatta comunanza sarebbe inammissibile, quando in forza d'una delegazione ambedue i giudici non vengano a formare un tribunale. Con questo diritto *determinativo* che in simili casi compete per legge all'autorità superiore, coerentemente alla Costituzione sassone, vengono a cadere affatto i caratteri di competenza che eransi accolti in passato; per esempio, la decisione (in caso d'omicidio) secondo la posizione del corpo, se cioè il capo trovavasi al di qua o al di là del confine. [5])

---

[1]) Infatti quando il *forum delicti* non presenta in senso stretto la qualità della esclusione *della competenza*, interviene allora la prevenzione (Cod. austr. sui delitti, § 220).

[2]) Giusta il § 4, sub 4, della R. Leg. sass sull'andamento delle istanze 28 gen. 1835 (V. Boll. Leg. 1835, p. 63), decidono sui conflitti di competenza fra le autorità inferiori i Trib. d'appello sostituiti al collegio giudiciario del paese.

[3]) L. 2, § 2, de aqua et aqu. pluv. arc. 39, 3: L. 83, D. pro soc. 17, 2; L. 19, D. comm. div. 10, 3; arbor quae in confinio nata est, communis pro indiviso fiet; L. 7, § 13 in fin.; L. 8, D. de adq. rer. dom. 41, 1; Streit, De iur. lap. terminal. § 64.

[4]) Quistorp, Principî del gius penale, P. II, § 575.

[5]) Willenberg, De foris concurr. delinq. c 11, § 9; Tittmann, loc. cit. § 627, nota *m*.

§ 62.

Di più delitti commessi da un solo incolpato in diversi distretti giudiziari (Ultimo delitto)

Se altri è autore di più delitti in diversi distretti giurisdizionali, la procedura viene per regola istruita da *un solo* giudice, e precisamente da quello nel cui distretto l'*ultimo* delitto venne commesso. [1])

Il giudice del delitto più recente giudica anche degli altri delitti commessi in antecedenza, salve le seguenti eccezioni.

Se nel concorso di più delitti fosse ad uno comminata dalla legge la pena capitale, la procedura verrà istruita dal giudice nel cui distretto esso venne consumato.

Se nel Regno di Sassonia, giusta l'editto del 28 settembre 1829 § 3, ha luogo nei delitti d'incendio una delegazione, allora, quando penda o sia per esser istruita una procedura contro l'incolpato per un delitto capitale, il giudice delegato a conoscere del crimine d'incendio dovrà portare a termine quest'ultimo procedimento, (V. § 9 del citato editto).

§ 63.

Restrizione della regola sovraccennata

La regola enunciata nel § precedente abbraccia (a norma delle chiare parole della legge del 7 febbraio 1820, § 5 « si è reso autore, fu commesso ») unicamente quei delitti che all'epoca della *istruzione* erano già stati perpetrati in diversa giurisdizione penale. Le parole della legge si restringono al *passato*.

Se adunque uno stesso individuo nel corso della procedura commette un nuovo delitto, questo non va soggetto alla regola stabilita al § 5 della legge preallegata.

[1]) Il gius comune non riconosce quest'obbligo, ma invece l'incolpato, dopo terminata una procedura, vien consegnato all'altro tribunale per la prosecuzione della medesima (Quistorp, Princ. del gius pen. P. II, § 575).

Quindi se un evaso, o uno rimesso in libertà dietro promessa formale di ricostituirsi, si rende autore di un nuovo delitto, in tali casi non è applicabile la disposizione del precitato § 5, ma debbono allora essere istruite pei medesimi dalle respettive autorità due *diverse* procedure. [1])

§ 64.

Conseguenza giuridica
resultante dal principio dell'ammissione fori delicti,
a motivo delle spese deprehensionis

Se dal giudice *deprehensionis* si consegna un incolpato al *forum delicti*, si applica il disposto del § 1 della citata ordinanza del 7 febbraio 1820, il quale prescrive che il giudice del *forum delicti* debba pagare al primo le spese processuali, e i diritti di carcere. Infatti, appartenendo la procedura al *forum delicti*, le spese predette vengono a costituire una parte delle complessive che toccano a questo tribunale.

La disposizione del § 1 della ordinanza del 7 febbraio 1820 non va però estesa al caso contemplato nei precedenti due paragrafi, quando giusta il § 5 della citata legge per un delitto *posteriore* venga a fondarsi in un'altra autorità giudiziaria il diritto della procedura. Fra più delitti commessi (e qui intendesi parlare, come è stato detto, solo di quelli perpetrati innanzi la istruttoria) può non rimaner constatato quale fosse l'ultimo. Se però dei più delitti formanti simultaneamente subietto della istruttoria resulta, durante la medesima, che uno di essi fu commesso, o si disvelò più tardi, onde la procedura debba rimettersi ad altra autorità giudiziaria, questa non è tenuta a rimborsare delle spese all'uopo occorse quella che iniziò il procedimento per il primo misfatto.

---

[1]) Così decretò il già collegio giudiziario di Sassonia all'ufficio distrettuale di Meissen nei proc. Eismann, 18 ott. 1832.

§ 65.

Complici, favoreggiatori, ricettatori

La ***connexitas*** e ***continentia causae*** che vige nei respettivi punti di gius civile, e che al tempo stesso autorizza il giudice istruente alla cognizione dei medesimi [1] (come, per esempio, la refusione dei danni) non costituisce un *forum* contro i complici. [2] Anzi, secondo il gius comune, i complici, gli ausiliatori, i favoreggiatori debbono essere specialmente citati dinanzi all'autorità da cui essi dipendono, non costituendo il *forum* fondato contro i correi alcuna prevenzione. [3] Ma da lungo tempo sentivasi dai criminalisti l'imperioso bisogno di avocare la procedura contro tutti gl'incolpati, più o meno interessati in un delitto presso uno e medesimo giudice. (Unità d'amministrazione di giustizia.)

Secondo il gius vigente in Sassonia, la competenza d'un tribunale rispetto all'autore principale d'un delitto (delinquente principale), viene a fondarsi anche su tutti i complici compartecipanti, ausiliatori e favoreggiatori.

A norma della stessa legge, quando nella istruzione della procedura venissero a sorgere delle speciali difficoltà riguardo a coteste persone, si rilascia all'arbitrio dei tribunali distrettuali di appello di provvedere altrimenti, e di delegare la istruzione e, secondo le circostanze, la prosecuzione della procedura al giudice nel cui distretto dimorano o vengono presi i compartecipanti, ausiliatori e favoreggiatori.

---

[1]) Art. della C. C. C. 12, 90, 99, 198, 204, 207; Bach, Diss. de caus. coniunct. earumque foro competente; Quistorp, loc. cit. § 576; Berger, Oecon. iur. lib. IV, tit. IV, thes. 2, not. 12; Tittmann, loc. cit. § 632.

[2]) Winkler, Proc. pen. sass. § 56.

[3]) Quistorp, loc. cit. § 574; Bauer, Proc. crim. § 69; Meister, Introd. alla dottrina del gius. pen. p. 665; Tittmann, loc. cit.

§ 66.

Generalità dei sovraespressi principî sul forum delicti

Anche pei delitti forestali ha luogo il *forum delicti.* [1]) Anzi esso si applica più estensivamente, inquantochè non è limitato per riguardo a gravità di pena: onde cade la eccezione notata più sotto al § 69, e stabilita nel § 7 sub 4 della regia ordinanza sassone del 7 febbraio 1820.

Nel concorso di più delitti forestali, consumati in una giurisdizione diversa, applicansi ugualmente i principî giuridici generali citati di sopra al § 62.

§ 67.

Eccezione sul forum delicti.

La dottrina del gius sassone comune e più antico [2]) circa alla applicazione del fòro privilegiato, subì di recente diverse modificazioni.

Vengono eccettuati dal *forum delicti* i seguenti casi, rispetto ai quali è stato riconosciuto il *forum domicilii* o *deprehensionis;* quest'ultimo, per altro, giusta il diritto sassone, prevale sul fòro del domicilio.

a) Eccezione al *forum delicti* rispetto all'incolpato. [3])

Negli uffici di giustizia del Regno di Sassonia o nei regî giustiziariati (nella Lusazia superiore presso l'ufficio del circondario), godono di questo fòro le seguenti persone:

1º Gl'impiegati dello Stato, i professori e titolari della università di Lipsia, delle accademie e scuole del Regno; gl'impiegati provinciali della Lusazia superiore, la cui nomina fu sanzionata

---

[1]) R. Leg. sass. 2 apr. 1838 relativa alla Proc. pei delitti forestali, §§ 24, 25. V. Boll. Leg. sass. a. 1838, p. 200.

[2]) Circa al diritto più antico su tale argomento, veggasi Winckler, Proc. pen. sass. § 57 e seg.; Tittmann, loc. cit. § 636 e seg.

[3]) V. R. Leg. sass. sui fòri privilegiati, 28 gen. 1835, §§ 11, 13 e seg. p. 7, Boll. Leg. sass. a 1835, e la Ord. 7, feb 1820, sul fòro pen., Boll. Leg. 1820, p. 10.

dal Re, gli ecclesiastici realmente addetti alle confessioni cristiane ammesse nel Regno di Sassonia, e gl' impiegati di Corte, secondo il loro grado;

2º I possidenti di beni rustici forniti di propria giurisdizione, ed aventi domicilio nel loro territorio giurisdizionale;

3º Gli amministratori di beni camerali e dei tribunali patrimoniali, aventi domicilio nel territorio della giurisdizione loro assegnata, non che i giudici urbani che amministrano la giustizia nelle città dove essi non formano un collegio.

I giustiziari regî hanno il fòro presso l' ufficio territoriale; se il giustiziariato non è circoscritto ad alcun ufficio, allora il Ministero di giustizia determina come *forum* uno degli uffici più prossimi. Questa prescrizione applicasi anche agl' impiegati di giustizia che non hanno un attuario a tenore del ruolo normale.

Il fòro summentovato, stabilito in via eccezionale per le persone contemplate ai numeri 1, 2, 3, non viene esteso ai loro inservienti e domestici, ma sì alle mogli loro (quand'anche divorziate), alle vedove ed ai figli, fino a che questi trovansi sotto la patria potestà.

Il suddetto fòro cessa e vi subentra il *forum ordinarium delicti*, quando la vedova o la moglie divorziata vengono via dal territorio dell' ufficio giudiziario o del giustiziariato dove il marito aveva il suo fòro.

La istruttoria degli eccessi da parte degli studenti all'accademia mineraria di Freiberg, all'accademia forestale ed agraria di Tarando, ed all'accademia medicochirurgica di Dresda, è devoluta agli uffici giudiziari di quelle respettive località, in grazia della delegazione permanente loro conferita dalla legge. Di siffatta istruttoria dovrà sempre esser data comunicazione all' ufficio superiore delle miniere, o al direttore dell'accademia.

Se viene istruita una procedura contro un funzionario dello Stato, dovrà esserne data immediata cognizione all'autorità da cui esso dipende.

I militi obbligati al servizio, sono sottoposti ai tribunali di guerra, non però le loro mogli, i loro figli e familiari. [1]

---

[1] §§ 29, 33, 34 della cit. Leg. sass. 28 gen. 1835 intorno ai fòri privilegiati. Anche i Romani riconoscevano, pei delitti commessi da militari, il fòro nella persona del comandante (Leg. 9, D. de cast. reor. 48, 3).

La competenza del tribunale criminale riunito di Lipsia si estende, senza distinzione di fòro, [1] a tutta la città. Anche gli studenti di quella università vi sono sottoposti in affari penali; però per le trasgressioni disciplinari e le contravvenzioni di polizia si ricorre al tribunale accademico, [2] al quale debbono in tali casi immediatamente consegnarsi gli studenti *per accidens* arrestati dal tribunale *penale*.

Colla legge del 28 gennaio 1835 fu riconosciuta come inalterata la competenza del tribunale di Lipsia, non che la potestà disciplinare delle autorità competenti.

Inoltre dev'esser riconosciuta la competenza dei tribunali minerari anche rispetto a tutti i delitti commessi nelle cave o miniere o negli edifizi e stabili, [3] purchè non ricorrano le eccezioni di cui sopra ai numeri 1, 2, 3.

La istruttoria dei delitti commessi sotto la giurisdizione ecclesiastica compete (quando l'incolpato non sia per la sua persona soggetto alla giurisdizione ecclesiastica, o che al delitto non vada associato il perturbamento d'un atto di culto) ai giudici del territorio che ne hanno permanente delegazione.

§ 68.

Continuazione — Rispetto ai principi, conti e signori di Schönburg.

Il fòro dei principi, conti e signori di Schönburg, dei proprietari di Schönburg, dei possidenti delle signorie di Waldenburgo, Glauchau, Lichtenstein, Hartenstein, Stein, è, per gli affari penali, il tribunale di appello di Zwickau. Se però l'imputato è capo d'una linea dei principi di Schönburg, e che il delitto di cui si tratta non sia stato commesso nel servizio della R. Casa sassone (in vece di quanto fu accordato negli altri Stati germanici ai principi spodestati) la redazione della prima sentenza dovrà farsi in forza della

---

[1] Reg. 12 mar. 1822, § VIII, per l'amministr. del gius pen. in Lipsia.

[2] V. Reg. cit. § VII; Reg. 28 feb. 1829, § 5, per la giurisd. accademica.

[3] V. R. Ord. sass. 18 mag 1839, relativa al fòro pei delitti minerari, p. 165, Boll. Leg. a. 1839.

pronuncia definitiva, e senza nulla cambiare nel rimanente il sistema processuale, ad istanza ed a spese dell'incolpato, non già dalla respettiva Corte giudiziaria, ma sì, a scelta dell'imputato, o da uno degli altri tribunali mediani d'appello del Regno sassone, o dal collegio della facoltà giuridica di Lipsia. Anche dalla sentenza proferibile in questa istanza si può interporre ricorso al tribunale d'appello superiore.

§ 69.

Continuazione

b) Attesa *la qualità reale* saranno applicabili al *forum delicti* le seguenti eccezioni:

1° per tutti i delitti carnali. [1])

2° per le usure sopra negozi non mercantili, [2]) e per violazione delle leggi contro i giuochi d'azzardo,

3° per ingiurie verbali e di fatto,

4° in *generale* per reati ai quali non venga comminata, come somma misura, una pena eccedente tre mesi di carcere. [3])

In questi casi è competente il giudice del luogo di domicilio, o dell'arresto. Però, come è stato innanzi detto, a norma del gius sassone quest'ultimo fòro è il prevalente.

Per i reati di cui al numero 4 il giudice dee aver sott'occhio la relativa legge penale; per esempio, rispetto al furto l'articolo 223 del Codice penale (V. Bollettino Leggi anno 1838, pag. 166).

Questa linea di confine del *forum delicti commissi* è di somma pratica importanza.

---

[1]) Appartengono a questo punto i delitti carnali, solo in quanto essi vanno considerati in ordine al disposto degli art. 154, 214 del Cod. pen.

[2]) Infatti, giusta l'art 301 del Cod. pen. sass. a. 1838, le disposizioni penali per la usura non sono applicabili ai negozi propriamente mercantili, e speciali a questo ramo d'industria.

[3]) V. Leg. 30 mar. 1838, rispetto a certe modificazioni apportate alla procedura inquisitoriale, § 1, la quale cambiò il disposto della Ord. 7 feb. 1820, § 7, sub 4.

§ 70.

Conflitti di competenza

I conflitti di competenza fra le autorità giudiziarie inferiori d'un *medesimo* territorio di tribunale d'appello, vengono da esso risoluti.

Contro questa decisione può interporsi ricorso, entro dieci giorni, al Ministero di giustizia. Quando però, rispetto ad un tribunale *patrimoniale*, cadano in disputa titoli giuridici speciali, quella decisione vuolsi riguardare solo come provvisoria e quindi si ricorre alla via giuridica ordinaria.

Però se la divergenza insorge fra magistrati dipendenti dalla giurisdizione di *diversi* tribunali d'appello, la decisione allora compete necessariamente al Ministero di giustizia, con riserva della procedura giudiziaria innanzi mentovata. Ed invero il tribunale d'appello superiore è il tribunale supremo, ma unicamente per le decisioni giudiziarie in *affari civili e criminali,* non già in affari costituzionali e di contenzioso amministrativo.

§ 71.

Istruttoria competente alle autorità amministrative

La istruttoria di delitti più o meno gravi compete alle autorità giudiziarie; la procedura e punizione di atti o trasgressioni alle leggi di polizia ed altre di amministrazione competono alle autorità amministrative. In simili affari non vi ha un fòro privilegiato.

Se la pena da infliggersi non consiste semplicemente in una multa, o nella confisca d'un oggetto, o in un'afflizione corporale, o se la pena ordinaria da applicarsi eccede la carcere per otto settimane (nulla montando che trattisi d'infliggere la sola carcere o alternativamente ad un tempo il lavoro manuale o la multa), cessa la competenza delle autorità amministrative, e subentra quella dell'autorità giudiziaria.

Nei casi penali anzidetti un'autorità di polizia può rilasciare la istruttoria d'un reato di polizia all'autorità giudiziaria che

inizia la procedura. Viceversa l'autorità giudiziaria può ugualmente rilasciare la istruttoria del fatto imputabile all'autorità di polizia, dove è stata istruita la procedura contro l'incolpato, purchè la misura penale suddetta non venga superata dalla pena dovuta ad ambidue i reati. Le autorità superiori dovranno giudicare sui motivi giuridici dedotti contro le decisioni, e in pari tempo sui reati non soggetti *propriamente* alla loro competenza. Dovrà esser proferita nella stessa guisa la decisione, sebbene non abbia avuto luogo una precedente delegazione, quando un tribunale inferiore, che sia ad un tempo autorità giudiziaria e di polizia, abbia compilato per l'autorità superiore un rapporto sopra una procedura risguardante un concorso di reati ad un tempo comuni e di polizia.

Incombe alle autorità di polizia contribuire alla scoperta ed all'arresto dei delinquenti.

Rispetto ai giuochi illeciti sono competenti le autorità di polizia, purchè non abbia luogo la sovraespressa disposizione, per cui le autorità giudiziarie debbono infliggere pene maggiori.

Sono di competenza dell'autorità amministrativa anche le disposizioni sul ricovero, di persone dedite a vagabondaggio e a vita dissoluta, in uno stabilimento correzionale.

§ 72.

Casi penali di polizia

Poichè, come fu osservato, per gli affari amministrativi non vi ha un fòro privilegiato, così negli atti contro le leggi di polizia debbono

1° intervenire le autorità relative, senza distinzione di fòro, assicurandosi al bisogno degli autori dei medesimi.

2° Inoltre compete alle suddette autorità la istruttoria e punizione di tali atti.

3° I sottoufficiali e soldati comuni in congedo potranno processarsi, per trasgressioni di polizia commesse durante il loro congedo fuori del luogo di loro guarnigione, dal giudice della loro dimora, che può proferire la relativa sentenza e curarne la esecuzione, purchè trattisi unicamente di pena pecuniaria e della carcere fino

ad otto giorni. Negli altri casi la esecuzione della pronunzia verrà rilasciata all'autorità militare.

§ 73.

Rispetto più specialmente alle frodi doganali

Rispetto alle trasgressioni sulle imposte indirette (argomento penale amministrativo) vale il *forum delicti commissi;* la istruttoria compete all'ufficio principale delle imposte, nel cui territorio fu commessa la trasgressione.

Ove non si riesca a scoprire il luogo della esecuzione, vale il fòro dello scoprimento; ed ove questo avvenga in territorio di varia giurisdizione amministrativa, deve decidere la prevenzione. Al bisogno è competente il fòro dell'arresto.

Può essere competente anche il fòro di domicilio del contravventore, quando l'autorità inquisitoriale, per l'esame di lui si rivolga o all'ufficio doganale o d'imposta principale, nel cui distretto egli tiene effettivamente il suo domicilio.

§ 74.

Giudice commissario

1º La procedura d'un delitto può esser delegata, per motivi rilevanti, ad un giudice che non sia l'ordinario, ed a spese, secondo le circostanze, di quest'ultimo.

2º Nei casi d'incendio vengono nominati, a seconda delle circostanze, de'commissari speciali per la istruzione della procedura. Questo incarico può esser conferito agli uffici regî o anche a quel tribunale che sarebbe competente in conformità delle ordinanze del 7 febbraio 1820, del 22 agosto 1821, § 6, del 14 e 20 marzo 1822 (V. Boll. Leg. dell'anno 1820, pag. 9; del 1821, pag. 92; e del 1822, pag. 221 e 222).

§ 75.

Delitti commessi all'estero — Estradizione

Rispetto ai delitti commessi all'estero, niuno può, senza l'adesione del Ministero di giustizia sassone, essere consegnato ad uno Stato estero per la istruttoria e punizione d'un delitto ivi commesso, a meno che non sussistano speciali convenzioni al riguardo. [1])

Cade qui in pronto la convenzione stipulata fra il Regno di Sassonia ed il Granducato di Weimar li 11 marzo 1829, da valere per un decennio, ed anche più oltre previa diffidazione d'un anno, per la reciproca traduzione degli autori di contravvenzioni forestali e di caccia *ad forum delicti commissi*, in forza della quale i delinquenti debbono costituirsi previa citazione *ad forum delicti commissi* e quivi espiare le pene loro inflitte. [2])

§ 76.

Continuazione — Istruttoria dei delitti perpetrati all'estero

a) Ove trattisi d'istruire una procedura contro un suddito Sassone per un delitto commesso all'estero, dovrà la medesima instaurarsi dal giudice del luogo dove il delinquente dimora o fu arrestato.

b) Se per altro viene arrestato in Sassonia un estraneo che siasi reso autore d'un delitto all'estero, ma contro i diritti di sovranità del R. Governo sassone, o contro un suddito sassone, la procedura deve istruirsi dal giudice *deprehensionis*.

In caso diverso, il giudice che avrà arrestato l'imputato, dovrà compilare per il Ministero di giustizia un rapporto per provocarne al bisogno la estradizione. Ugualmente quando un estraneo siasi

---

[1]) V. cit. Ord. 7 feb. 1820, § 10; R. Leg sass. 28 gen. 1835, § 10, sub. 4, concernente i trib. supremi e il corso delle istanze in affari giudiziari.

[2]) Convenz. stipul. fra la Sass. e Weimar, 11 mag. 1829.

reso autore d'un delitto non solo in Sassonia, ma anche all'estero, non però perpetrato contro i diritti di sovranità del Governo sassone o contro un suddito sassone, sorge allora questione se la procedura debba estendersi ai delitti commessi all'estero. E qui avverasi uno dei casi ne'quali l'autorità subalterna ha l'obbligo di compilare un immediato rapporto pel Ministero di giustizia. Il giudice però dovrà in questo mentre prendere senza indugio le disposizioni all'uopo necessarie.

§ 77 *a.*

Convenzione per la estradizione dei delinquenti fra il Governo di Sassonia e di Prussia.[1]

Non avrà luogo l'estradizione di delinquenti da parte dello Stato di cui sono sudditi, ma verrà in quello iniziata la procedura e proferita la pena pei delitti commessi nell'altro Stato.

Se un suddito d'uno de'due Stati ha commesso un delitto nel territorio dell'altro, e venne qui messo in arresto e sottoposto a procedura, in tal caso, ove al delinquente venga concessa, dietro cauzione, la libertà provvisoria ed egli siasi restituito in patria, si procede, previa dimanda e comunicazione della sentenza, alla esecuzione di questa, salvo il diritto di grazia competente allo Stato a cui la richiesta venne inoltrata. Se però il delinquente, prima della sentenza, riuscì a fuggire, altro non può richiedersi che la continuazione della procedura.

Le spese della esecuzione della sentenza dovranno esser rimborsate in via sussidiaria dal tribunale richiedente, giusta i principî generali indicati più sotto al § 384.

I sudditi, che per delitti abbandonano la terra natale e si rifugiano nell'altro Stato senza esservisi naturalizzati, verranno dietro domanda speciale consegnati contro rimborso delle spese.

Si consegneranno del pari i sudditi d'un terzo Stato; però sarà in facoltà di quello, cui venne diretta la domanda di estradizione,

[1]) Convenz. stipul. col. R. Governo di Pruss. 21 dec. 1839, per la reciproca applicazione dei poteri giuridici. La durata di tale convenzione fu stabilita in 12 anni (art. 49).

d'interpellare prima il terzo Stato, se intenda reclamare il giudicabile per sottoporlo alla debita pena.

Quando uno dei due Stati ha diritto di domandare la estradizione, ha pur l'obbligo, offerta che gli venga, di accettarla.

Per le contravvenzioni alle leggi doganali applicasi la convenzione doganale dell'11 maggio 1833.

§ 77 *b.*

Osservazione conclusionale

Poichè i principî di sopra svolti al § 57 e seguenti, intorno al *forum delicti commissi* concernono i delitti perpetrati nell'interno dello Stato [1] (sia da sudditi del medesimo o da estranei), così non occorre ricordare che i medesimi sono eziandio applicabili allo straniero che si rende autore d'un delitto entro quel territorio. Questa prescrizione comprende quindi, giusta i principî generali del diritto, anche quei reati che nello Stato estero, dove l'incolpato ha il suo principal domicilio, andrebbero esenti da pena, o ne meriterebbero una più mite. Ed invero ognuno dee uniformarsi alle leggi che vigono nel luogo di sua dimora, massima questa che è tanto naturale quanto legale in affari civili e penali. [2] Quanto poi al desumere da una *ignorantia iuris* argomenti di attenuazione o di grazia della pena, è un'altra questione. I sudditi sassoni vengono puniti, a norma del Codice criminale vigente nel loro Regno, per tutti i delitti commessi sia all'interno, come all'estero. Lo stesso vale per gli estranei che vengono processati in Sassonia per un delitto consumato all'interno, o all'estero.

Ove sia incerto se taluno debba avere il fôro nel paese dove abita (come per esempio, rispetto ai diplomatici, ai componenti le famiglie di sovrani esteri, ed in generale nei casi in cui un estraneo, secondo i principî del gius pubblico, non vada soggetto,

---

[1]) Nella cit. Ord. 7 feb. 1820 intorno al fôro pen. leggesi da principio: « in quanto essa concerne delitti commessi nei nostri Stati. »

[2]) L. 7, 8, D. de iur. et fact. ign. 22, 6; L. 11, C. eod. 1, 18; Glück, Commentario, IV, § 297, p. 143 e seg.

in forza della temporaria residenza in uno Stato, al relativo Governo), dovrà darsene immediatamente avviso al regio Ministero di giustizia, conforme desumesi anche dalle prescrizioni congeneri vigenti pei casi civili rispetto alle individualità summentovate. Il Ministero di giustizia può, in generale, statuire nei casi dubbi se taluno abbia nel paese un fòro.

CAPITOLO IV.

DEL TRIBUNALE E DELLE ISTANZE PENALI

§ 78.

Proemio

Il gius sassone moderno ha ammesse, rispetto al tribunale, alcune modificazioni, le quali si riferiscono precipuamente alla forma esterna del tribunale penale, alla difesa, ed all' andamento delle istanze.

§ 79.

Forma esterna del tribunale penale in Sassonia
Introduzione

Il tribunale penale dev' esser costituito in conformità della legge, ed osservare, nella procedura, le forme prescritte. [1])

La forma esterna del tribunale consiste nel vederlo occupato dalle persone tutte richieste dalla legge. Il tribunale per tal guisa composto viene denominato legalmente *tribunale in pieno seggio.*

§ 80.

Del giudice — Dell' attuario

Appartengono primieramente al seggio del tribunale il giudice e l' attuario. [2]) Oltre alle qualità generali d' un pubblico funzionario, richiedonsi in ambedue adeguata cultura nella filosofia

---

[1]) Martin, Proc. pen. § 27.
[2]) Const. C. Car. art. 3, 5; Martin, loc. cit. § 42.

del diritto e nel giure, e più specialmente la cognizione della scienza del gius penale. [1])

Una legge sassone più recente accorda il diritto, rispetto ai tribunali patrimoniali, di assumere l'officio di giudice, ogni volta che vengano approvati gli scritti d'esperimento e d'esame, [2]) necessari alla pratica forense.

Rispetto all'attuario richiedesi l'approvazione dei suddetti scritti; inoltre egli dev'essere notaro matricolato, e qualificarsi come tale nel protocollo in tutti gli affari penali d'importanza.

§ 81.

Del pieno seggio del tribunale — Diritto più antico

Le leggi più antiche richiedono in Sassonia la composizione del tribunale in ogni parte sostanziale di procedura concernente delitti, a' quali possa esser comminata una pena afflittiva o capitale.

La legge sassone più moderna vuole che il tribunale sia composto di quattro persone. Il giudice e l'attuario sono sempre necessari, ed oltre a questi ancor due assessori. Dovevano pure esser presenti due testimoni. Però, siccome nei tribunali patrimoniali il giudice e l' attuario possono esser riuniti in una sola persona; così, oltre ai due scabini assistenti, rendevasi eziandio necessaria la presenza del giudice del villaggio o di un terzo scabino.

In forza della sovraespressa disposizione contenuta nella legge generale sassone del 30 aprile 1783, § 1, la composizione del tribunale rendevasi necessaria quando nel furto il valore della cosa sottratta superava i tre talleri. Allora veniva applicata la casa di forza per un anno. [3])

---

[1]) Tittmann, Scienza del gius pen. § 656; Meister, Princ. iur. crim. §§ 103, 361; Quistorp, Dir. pen. § 573 e seg.; Mittermaier, Proc. pen. P. I, p. 291.

[2]) In quanto agli scritti di esperimento, V. Ord. 9 luglio 1836, Boll. Leg. a. 1836, p. 175.

[3]) Erhard, Gius penale, § 357.

§ 82.

Disposizione recentissima circa alla composizione del tribunale

Attualmente, in forza della legislazione penale moderna di Sassonia, la prescrizione concernente il seggio del tribunale è stata modificata dalla legge del 30 marzo 1838, § 2, [1]) in questo, che la composizione del tribunale prescritta nella legge del 30 aprile 1783 è un elemento indispensabile solo pei casi in cui nel concorso di speciali circostanze va proferita contro l'incolpato almeno una pena che superi la carcere per tre mesi.

Rispetto ai tribunali patrimoniali dello Stato, è da considerarsi per composto il seggio, quando intervengono il giudice del villaggio insieme con due scabini, oltre all'attuario o protocollista che funziona in assenza del presidente del tribunale, sebbene all'attuario o *cancelliere* stesso non sia stato deferito il giuramento di giudice. [2])

§ 83.

Forma di obbligazione per le persone che costituiscono il tribunale

Le principali persone che costituiscono il tribunale penale, cioè il *giudice*, l'*attuario* e gli *assessori*, hanno l'obbligo, in conformità d'una certa forma prescritta dalla legge, di prestar giuramento dinanzi al medesimo. L'obbligo della prestazione del giuramento è prescritto nel Regno di Sassonia dalla ordinanza del 2 novembre 1837 (V. Boll. Leg. del 1837, pag. 97) e dall'altra dell'8 gennaio 1838 (V. Boll. Leg. del 1838, pag. 30).

---

[1]) V. Boll. Leg. sassone del 1838, p. 197.

[2]) V. Ord. 13 dec. 1838, relativa al pieno seggio dei giudici.

§ 84.

Indipendenza

I tribunali penali sono indipendenti da ogni ingerenza governativa nell'esercizio del loro ufficio, entro i limiti della loro competenza.

§ 85.

Difensore — Disposizioni più antiche

Anche il difensore, trattandosi di reati gravi, entra necessariamente nel novero delle *persone* che compongono il tribunale.[1] Fin qui la difesa fu *essenzialmente* ammessa nei delitti meritevoli di pena corporale o capitale (La prescrizione sulla composizione del tribunale corrisponde adunque alla disposizione relativa all'ammissione della difesa). Contro una sentenza per pena capitale dovea esser provocata *ex officio* un'altra difesa, ma nel caso d'una pena afflittiva, questa veniva ammessa soltanto *sulla istanza* dell'incolpato. In questo caso non era *di per sè necessaria.*

§ 86.

Giure sassone moderno

Rispetto alla difesa, la citata prescrizione della legge generale del 30 aprile 1783, § 13, è stata illustrata dalla legge del 30 marzo 1838, § 7, in questi termini; cioè, che in tutti i procedimenti, i quali possano nel concorso di speciali circostanze trarre seco la pena almeno della casa di lavoro o la carcere eccedente tre mesi, debba accordarsi all'imputato, anche senza ch'egli ne avanzi la domanda, prima d'inviare gli atti al pubblico dibattimento, una

---

[1]) Winkler, Proc. pen., § 68; Tittmann, Scienza del gius pen. P. 4, § 774; Mittermaier, loc. cit. P. 2, p. 208.

difesa formale in iscritto, e che gli venga dato un difensore sulla nomina di lui o *ex officio*.

All'opposto, quando non possa infliggersi all'incolpato che una pena pecuniaria o la carcere non eccedente i tre mesi, il giudice, terminata la istruttoria, dovrà interpellare l'incolpato su ciò ch'egli può dedurre a propria difesa o discolpa, ed accordargli anche, ove questi si faccia a richiederlo, di presentare entro il termine legale una memoria scritta: però nè il difensore incaricato di redigere la difesa in iscritto, nè il redattore della memoria potranno domandarne al tribunale pagamento alcuno, salvo le relative spese. Lo stesso ha luogo, quando nelle ultime mentovate procedure l'incolpato non si rassegni alla prima sentenza contro di esso pronunciata.

Trattandosi di pena capitale, rendesi necessaria, anche *ex officio*, la seconda difesa.

Contro una sentenza di seconda istanza, dietro speciale ordinanza del Re, può aver luogo un'altra difesa.

§ 87.

Tribunali penali — Istanze

Nel Regno sassone i tribunali penali sono: 1° i regi uffici di giustizia, [1] 2° i tribunali urbani, e 3° i tribunali patrimoniali dei beni dei cavalieri, in quanto e fin dove tutte queste autorità sono munite, in un distretto più e meno vasto, di una giurisdizione criminale. Nel senso più lato gli uffici di giustizia sono ugualmente tribunali patrimoniali.

Tutti gli atti processuali vengono portati innanzi ai suddetti tribunali; ivi vengono pubblicate e poste in esecuzione anche le sentenze proferite dalle autorità superiori.

Il concetto della istanza superiore e inferiore è quindi nella procedura civile assai più lato che non nella procedura penale;

---

[1]) Weisse, Dir. pol. sass. P. 1, § 113 e seg.; Winkler, Proc pen. sass. § 36 e seg.; Haubold, Man. del gius di Sass § 265 e seg.; Tittmann, Scienza del gius pen. § 613 e seg.

dappoichè in questa l'istanza superiore limitasi alla sorveglianza suprema ed alla decisione, conforme emerge da ciò che segue.

§ 88.

Istanze penali superiori

I tribunali d'appello distrettuali sono le supreme autorità di sorveglianza rispetto alla istruttoria degli affari penali. Compete ad essi specialmente anche la facoltà di ordinare la istruzione delle procedure e gli arresti.

Inoltre il tribunale d'appello distrettuale dee proferire e redigere la prima sentenza [1] sui delitti i quali nel concorso di speciali circostanze possono trarre seco la pena capitale, della casa di forza, e di lavoro, o la pena della carcere, oltre i tre mesi.

Lo stesso tribunale conosce eziandio dei reati meno gravi sopravvenuti come subietto della procedura, non che delle pene da infliggersi ai compartecipanti e favoreggiatori. Sulla difesa contro la sentenza proferita da questo tribunale (sia pure che essa, trattandosi di pena capitale, sia stata decretata *ex officio*) decide il tribunale supremo d'appello.

§ 89.

Territorî dei tribunali d'appello

1º Il territorio del tribunale d'appello di Dresda comprende:

a) il circondario di Meissen, esclusi gli uffici di Oschatz e Stolpen, ma incluso peraltro l'ufficio di Dippoldiswalda;

b) gli uffici di Altenberg, Frauenstein e Freiberg del circondario montanistico;

2º Il territorio del tribunale d'appello di Budissin comprende la Lusazia superiore e l'ufficio di Stolpen;

---

[1] Leg. 30 mar. 1738, § 8 concernente alcune modificazioni introdotte nel procedimento da seguirsi in affari di istruttoria.

3° Quello del tribunale d'appello di Lipsia, comprende il circondario di Lipsia, in un colle signorie feudali Penig, Rochsburg e Wechselburg di Schönburg, l'ufficio di Osschatz e quello di Nossen;

4° Il territorio del tribunale d'appello di Zwickau comprende il rimanente del circondario montanistico, colle signorie di Schönburg ed il feudo Remissen insieme coi baliaggi di Ziegelheim e Tirschheim, non che il circondario dei Signori.

§ 90.

Competenza delle diverse istanze nella decisione

In casi penali non eccedenti la carcere per tre mesi, il giudice inferiore che inizia la procedura può anche proferir sentenza, o provocarla presso la facoltà giuridica di Lipsia. Sopra un ricorso decide il tribunale d'appello territoriale.

Contro una sentenza della seconda istanza (sia questa il tribunale d'appello superiore ove trattisi di delitti più gravi, o il tribunale d'appello territoriale quando si tratti di reati di minore importanza) non può dedursi verun altro ricorso, ancorchè nella sentenza di seconda istanza sia stata fatta ragione a nuovi fatti, o mezzi di prova, o anche ad una soddisfazione privata; solo può esser proferita un'altra sentenza, quando trattisi di nuovi fatti o mezzi di prova *importanti*, i quali vengano in disputa successivamente, o quando dietro speciale ordinanza del Re venga accordata un'altra difesa, all'oggetto di scoprire la innocenza del reo o di attenuare la pena.

Nel primo caso decide sull'ammissibilità della medesima, come pure sul materiale, quella istanza che proferì l'ultima sentenza; nel secondo caso decide il tribunale superiore d'appello, ed in pieno seggio, quando la seconda sentenza fu proferita da esso.

La prescrizione, che in affari penali non debba ammettersi verun ricorso contro la sentenza proferita dalla seconda istanza, deve limitarsi come segue. Quando cioè il denunciato fosse stato assoluto da ogni sospetto, solo nella seconda sentenza, e il denunciante fosse stato con essa condannato nelle spese della procedura, compete allora al denunciante un ricorso, e la sentenza

deve in questo caso esser proferita dal tribunale superiore d'appello. Altrimenti una delle parti perderebbe il diritto alla seconda istanza e rimarrebbe inudita anche quando non fosse stato pronunciato innanzi sul rimborso delle spese.

Se il tribunale inferiore dubita che la pronuncia d'una sentenza sia di sua o di competenza del tribunale d'appello, dovranno in tal caso inviarsi dal medesimo gli atti al tribunale d'appello territoriale, il quale, ove il dubbio non apparisca affatto infondato, dovrà proferire di subito la sentenza. Così rimane sottinteso ed è anche stabilito dalla legge, che sulla difesa mossa contro una tale sentenza debba decidere il tribunale superiore di appello.

§ 91.

Continuazione — Principî

Il cardine delle istanze penali in vigore nel Regno di Sassonia consiste adunque, come abbiamo veduto, in questo, che:

A. Nei casi di procedura sino alla carcere per tre mesi,

1° la prima sentenza vien proferita dal giudice inferiore, o dalla facoltà, e 2° la seconda sentenza sul ricorso interposto dalla medesima vien pronunciata dal tribunale distrettuale d'appello.

B. Sui casi penali eccedenti l'arresto per tre mesi, decide:

1° il tribunale territoriale d'appello con una prima sentenza, e

2° il tribunale superiore d'appello con una seconda.

Quest'ultimo è la suprema istanza giudiziaria. Appartiene del resto ad *A* 2° *B* 2° anche la prescrizione enunciata nel paragrafo precedente, secondo la quale il denunciante ha diritto di ricorrere per le spese; rispetto al ricorso decide il tribunale superiore d'appello.

La prescrizione di sopra indicata ad *A* 2° deve estendersi a tutti i casi penali, anche di minore importanza. La pena più lieve, si tratti pure di semplici spese, può convertirsi in una questione d'onore, cui fa mestieri accordare pieno disfogo nei limiti delle istanze legali. Ciò apparisce, sotto altro riguardo, più rilevante a *B;* dappoichè, ove trattandosi d'un delitto grave non sia stata pronunziata assoluzione *piena (ex capite innocentiae)*, l'accusato ha un maggiore interesse a provare la sua innocenza, e deve così rinvenire aperta la via della difesa.

§ 92.

Limitazione — Estensione

a) Limitazione. Fuori dei casi mentovati, non avranno luogo altre sentenze, nè altri ricorsi. Colla pronunzia di seconda istanza menzionata nel § precedente (ad *A* 2° e *B* 2°) viene a limitarsi il corso giudiziario ordinario.

b) Estensione. Ove per altro

1° Vengano posteriormente in disputa nuovi fatti o mezzi di prova rilevanti, potrà allora darsi luogo ad un'altra sentenza, nel qual caso deciderà sia sull'ammissibilità, come sul materiale, quella istanza che proferì l'ultimo giudizio. Allora nel caso contemplato ad *A* 2° sorge, rispetto al tribunale distrettuale d'appello, un'altra e direi quasi terza istanza, e parimente nel caso indicato a *B* 2° ne sorge una eguale rispetto al tribunale superiore di appello.

2° Quando dietro speciale ordinanza del Re venga accordata un'altra difesa all'oggetto di scoprire la innocenza dell'incolpato o di attenuargli la pena, può darsi luogo ad un'altra sentenza, la quale emana in tal caso dal tribunale superiore d'appello, nulla montando se quella fu proferita dal medesimo, o dal tribunale d'appello. Però se l'ultimo giudizio fu dato dal tribunale superiore d'appello, allora l'ulteriore sentenza dev'essere formulata *in pleno*.

3° Contro una sentenza condennatoria alla pena di morte, proferita senza la giudiciale confessione dell'incolpato, dovrà questi essere ammesso ad una terza difesa, su di che deciderà *in pleno* il tribunale superiore d'appello.

§ 93.

Nel caso di inflizione di pene afflittive difformi

Giusta l'articolo 57 del Codice penale, nel caso in cui un delinquente sia stato condannato da diverse sentenze a pene afflittive non congeneri, ne competerà la commutazione al tribunale terri-

toriale d'appello. Per tribunale d'appello deesi qui intendere quello che è competente nella ultima procedura istruita contro il giudicabile, sebbene la pena da pronunziarsi sia minore di quella già inflitta al reo nei procedimenti anteriori, ed è perciò da commutarsi nella specie più grave di pena già decretata. Inoltre il tribunale superiore d'appello dovrà, alla evenienza, lasciar sempre la commutazione di siffatta pena al tribunale d'appello.

§ 94.

Rispetto alle signorie del principato di Schönburg

Rispetto alle signorie di Schönburg è venuta a cessare colla istituzione dei tribunali territoriali d'appello e le direzioni di circondario del Regno di Sassonia la istanza media finora in vigore in tutto il Governo di Glauchau. I giudici, e le autorità delle predette signorie di Schönburg, Glauchau, Waldenburgo, Lichtenstein, Hartenstein e Stein, dipendono direttamente dalle rispettive autorità regie. Negli affari penali, ne'quali viene inflitta una pena afflittiva per oltre tre mesi, proferisce la sentenza il tribunale d'appello di Zwickau.

§ 95.

Tribunale superiore d'appello rispetto: a) agli affari di grazia b) alla legislazione penale

Del tribunale superiore d'appello, nella sua sfera d'azione come suprema istanza, fu già innanzi tenuta parola. Però non soltanto in questa qualità di ultima e suprema istanza in affari penali, gli vediamo conferite dalla legge varie attribuzioni, ma eziandio sotto altri aspetti.

Compete al tribunale superiore d'appello:

1° La facoltà di raccomandare in casi speciali alla grazia del Re i delinquenti. Prima si pronunzia, è vero, la sentenza, ma si soprassiede a pubblicarla; anzi il tribunale suddetto invia la sentenza proferita in un colla raccomandazione per la grazia al Ministero di giustizia. Quando per la risoluzione sovrana venga

decretata la condonazione, attenuazione, o commutazione della pena, tanto la sentenza, quanto il decreto della grazia vengono pubblicati secondo il sistema ordinario.

2º Compete al tribunale superiore d'appello il diritto di fare inserire e pubblicare officialmente nel bollettino delle leggi, con l'annuenza del Ministero di giustizia, le tesi giuridiche deferite alla sua decisione.

§ 96.

Ministero di giustizia

La indipendenza costituzionale dei giudici nel loro ufficio non solo è compatibile con un' alta sorveglianza che lo appoggi e ne favorisca la libertà d'azione o rimuova ogni ostacolo ed ogni sconcio, ma la richiede eziandio come condizione indispensabile.

Quindi il tribunale supremo di appello, come pure i quattro tribunali d'appello territoriali, e, in generale, tutti i magistrati del Regno di Sassonia sono soggetti all'alta sorveglianza del Ministero di giustizia.

Ciò han principalmente di mira la unità amministrativa della giustizia penale e l'acceleramento delle singole procedure. Rispetto a queste ultime appartiene a siffatto argomento la ordinanza sul sindacato dei giudici.

Prima della esecuzione della pena di morte dovrà esser compilato dal tribunale territoriale d'appello un rapporto pel Ministero di giustizia, sia esso o no preordinato a provocare la grazia. Ugualmente i tribunali d'appello, nello inviare per la pubblicazione al tribunale inferiore una sentenza del tribunale supremo d'appello che confermi la pena di morte, dovranno ordinare in pari tempo che dopo la pubblicazione e prima della esecuzione della pena venga disteso un rapporto.

Per ragioni speciali quando un regnicolo commette all'estero, o viceversa quando un estranio commette nel Regno uno dei delitti contemplati all'articolo 89 sino a 92 del Codice penale (alto tradimento ecc.), come pure ove egli perpetri contro autorità estere uno de'delitti mentovati agli articoli 105 sino a 118, dovrà redigersi un rapporto per il Ministero di giustizia.

§ 97.

Competenza del tribunale supremo d' appello e del Ministero di giustizia

Un ricorso concernente i tribunali d'appello può inoltrarsi solo presso il Ministero di giustizia, non mai presso il tribunale supremo d'appello. Questo potrà prenderne conoscenza solo quando riguardi affari giuridici, ne'quali potevasi appellare o fu appellato al medesimo. Siffatta disposizione adunque è modificata in quei casi in cui il tribunale superiore d'appello è la suprema istanza.

§ 98.

Magistrati per certi stabilimenti

Per le donne condannate alla casa di lavoro di Hubertusburg, e per le carceri ordinarie di quella località è competente l'autorità giudiziaria di Mutzschen in Wermsdorf. Ond'è che tutte le richieste sopra affari penali, referentisi ai detenuti in quella località, debbono essere spedite alla autorità preindicata.

§ 99.

Avanzamento di ricorsi

Le leggi contemplano esplicitamente l'avanzamento di un ricorso: infatti nessuno dev'essere offeso, ma vuolsi aperta ad ognuno in tal caso la via giudiziaria.

I ricorsi contro il tribunale inferiore debbono esser presentati al tribunale d'appello.

Ove non sia esperibile alcun rimedio, o che il ricorso vada a colpire il tribunale d'appello o il tribunale supremo d'appello, dovrà in tal caso essere il medesimo presentato al Ministero di giustizia.

Quindi i ricorsi contro i tribunali inferiori non potranno essere avanzati direttamente al suddetto Ministero.

§ 100.

Modo e subietto di avanzamento d'un ricorso
Limite del medesimo

Nell'avanzamento d'un ricorso:

a) non si può pregiudicare una sentenza,

b) nè modificare una decisione avente forza di legge.

Ogni ricorso trova il suo limite legale nella massima della nessuna immistione nella cosa giudicata.

Se viene attaccata di nullità la decisione d'un'autorità ministeriale, non può allora interporsi verun altro ricorso dalla risoluzione che venga su di essa proferita.

§ 101.

Giudice ordinario, giudice commissario

Niuno può esser tolto alla giurisdizione del suo giudice ordinario, tranne nei casi innanzi stabiliti dalla legge. Quindi non possono conferirsi arbitrariamente delle delegazioni.

Quando, in certi determinati casi, trattisi di nominare un giudice commissario, potranno allora ricever questa delegazione solo il giudice inferiore, o i componenti i tribunali superiori. La delegazione non può esser data che dai tribunali superiori; i tribunali inferiori non hanno questa facoltà, nè può siffatta delegazione essere affidata ad una persona che non rivesta la qualità di giudice. Nel resto noi ci riferiamo al § 61, 74 del capitolo sul fòro.

§ 102.

In affari penali di polizia e d'amministrazione

Nelle trasgressioni alle leggi di polizia ed altre amministrative, sono competenti le autorità amministrative sino a che la pena consista in una multa, nella confisca d'un oggetto, nella carcere per otto settimane. Ma se la pena afflittiva supera questa misura,

subentra l'autorità giudiziaria, e l'autorità amministrativa addiviene incompetente. [1])

Le autorità amministrative debbono giudicare degli affari penali di loro competenza. Però in casi importanti esse possono rimettere la decisione all'autorità preposta all'uopo. Il delitto di falso su carte di viaggio ed altri titoli di legittimazione, contemplato all'articolo 250 del Codice sassone, e commesso collo esclusivo scopo di provvedere al proprio sostentamento, è di competenza (quando sia stato perpetrato per la prima volta e non concorrano circostanze aggravanti) dell'autorità di polizia.

Da queste pronunzie penali non può interporsi ricorso che una sola volta. Diversifica in ciò la domanda della condonazione, rispetto alla quale sono competenti i Ministeri. In ogni rimanente la prima istanza è formata dai magistrati, dai consiglieri amministrativi e dalle autorità di polizia locale nelle città dove è in vigore la ordinanza urbana generale, dai tribunali patrimoniali e dalle altre autorità amministrative subalterne. La seconda istanza è formata dalle direzioni di circondario di Dresda, Lipsia, Zwickau, e Bautzen; e la terza istanza, dai Ministeri.

§ 103.

Più specialmente delle contravvenzioni alle prescrizioni delle imposte indirette. Giustizia amministrativa

Questa linea di demarcazione serve anche nella sostanza di norma per le contravvenzioni alle leggi sulle imposte indirette. [2])

Le contravvenzioni alle leggi sulle imposte,

A. alle quali è comminata la carcere per oltre otto settimane, sono di competenza dell'autorità giudiziaria; [3]) all'opposto,

---

[1]) V. § 13, Leg. 28 gen. 1835, sulla competenza in affari di giurisdizione giudiziaria ed amministrativa. A forma della Ord. 30 mar. 1838, § 11 *e*, per la pubbl. del Cod. pen. sass., sono ora rimaste in vigore, in un col Cod. crim., anche tutte le disposizioni penali esistenti per le trasgressioni di polizia.

[2]) Leg. pen. daziaria, 3 apr. 1838. e Leg. pen. sulle imposte, 4 apr. 1838.

[3]) V. Leg. 27 dec. 1833, §§ 16, 17, sul procedimento da seguirsi per le contravvenzioni alle leggi sulle imposte indirette.

B. quelle congeneri, alle quali è comminato unicamente il monito, o una multa, o una pena afflittiva non eccedente otto settimane di carcere, vengono punite da quell'ufficio doganale o d'imposta principale, nel cui distretto avvenne la contravvenzione.

I luoghi del tribunale, dove l'incolpato debb'essere interrogato, sono quelli dell'ufficio principale doganale e d'imposte, ed il fòro è l'ufficio principale doganale.

§ 104.

Continuazione — Istanze per le procedure da istruirsi in affari penali doganali

I. La *prima* istanza è:

a) l'ufficio principale doganale o d'imposte, quando alla commessa contravvenzione venga comminata una pena pecuniaria di *cinquecento talleri*, compreso il valore della confisca, o una pena afflittiva di otto settimane di carcere, o ambedue insieme;

b) la direzione delle dogane e delle imposte, quando alla contravvenzione venga comminata una pena pecuniaria maggiore di quella innanzi espressa, o la perdita dell'esercizio di una industria o altro diritto, o finalmente, quando in casi speciali, dove ciò sia dalla legge permesso, venga dall'autorità inferiore rilasciata la decisione all'autorità intermedia prenominata.

II. In *seconda* istanza la cognizione compete,

a) alla direzione delle dogane e delle imposte nei casi contemplati sub I, *a*, e

b) al Ministero di finanza, nei casi indicati sub I, *b*.

§ 105.

In cause penali militari

Funzionano come tribunali di guerra di prima istanza:

1º I tribunali delle rispettive divisioni di truppe;

2º Il tribunale di guerra di stato maggiore (tribunale governativo) di Dresda;

3º Il tribunale di guerra della fortezza di Königstein.

Gli auditori sono indipendenti nel loro officio dai comandanti e dalle altre autorità militari. Per militi intendonsi coloro i quali sono portati nelle liste dei quadri delle soldatesche, o che sono obbligati alle prescrizioni di guerra. [1])

Le sentenze devono essere proferite dal tribunale superiore di guerra, ogni volta che la pena ordinaria superi l'arresto per otto settimane.

Nei casi in cui debbano giudicare gli stessi tribunali di guerra, il competente tribunale superiore è la seconda ed ultima istanza. In altri affari penali esso funziona come prima istanza, ma la seconda sentenza vien proferita col concorso dell'auditore generale.

§ 106.

Istanza militare superiore

Il tribunale superiore di guerra è formato in Dresda dall'auditore generale e da alcuni consiglieri del tribunale d'appello.

Per quello che si riferisce ai delitti militari, i tribunali respettivi dipendono dal Ministero della guerra, ma sotto altri rapporti dal Ministero di giustizia, il quale però in casi speciali dee andar di concerto col primo. L'auditore generale e gli altri vengono nominati dal Re sulla proposta del Ministro della guerra, che dee prima intendersi con quello di giustizia.

In contravvenzioni di polizia sono competenti, contro i soldati, i tribunali di guerra nei luoghi di guarnigione; dalle decisioni di questi s'interpone ricorso al Ministero della guerra, come immediata istanza suprema, a norma del § 18 della legge del 30 gennaio 1835.

---

[1]) V. Leg. 28 gen. 1835, § 29, sui fòri privilegiati.

CAPITOLO V.

DELLE SPECIE DELLA PROCEDURA PENALE

§ 107.

Introduzione

Se nella sfera del gius penale si fosse voluto applicare a tutti i connazionali la procedura d'accusa, sarebbe questa apparsa incompatibile coi principî di quello. Poichè lo Stato è astretto a perseguitare i delitti, [1]) affinchè la pena colpisca al più possibile ciascun delinquente, sorge, come di leggeri comprendesi, la necessità della *istruttoria*.

Se all'epoca della repubblica romana niuno poteva esser condannato, che non fosse posto in istato d'accusa, [2]) e solo erano attendibili le prove esibite dal querelante, [3]) osserva fin d'allora Cicerone che nella società politica è assai più pericoloso lasciare senza procedura un delinquente, di quello che istruirla contro un innocente che si può assolvere; *utilius est absolvi innocentem, quam nocentem causam non dicere.* [4]) Certamente ai tempi della romana repubblica ognuno aveva interesse a veder mantenuta in vigore la legge, e si esercitava una duplice vigilanza anche rispetto ai reati contro lo Stato; così, eziandio in questo rapporto aveva luogo l'accusa privata, senza riguardo a persona: la difesa aveva dove spaziare, essendo indispensabile la discussione in contrario: lo spirito pubblico era ben diverso da quello dei tempi posteriori.

Indi, allorchè sotto gl'imperatori un solo ebbe cura della pubblica prosperità, toccò allo Stato la libera istruttoria dei delitti. L'*accusa* cadde, o almeno non fu più sostanziale.

---

[1]) Bauer, Proc. pen. § 18; Martin, Proc. pen. §§ 6-11.

[2]) Cic. pro Rosc. Amer. c. 20, Nocens, nisi accusatus fuerit, condemnari non potest.

[3]) Schweppe, Storia del dir. rom. § 618.

[4]) V. Cic., loc. cit.

§ 108.

Origine della massima inquisitoriale in affari penali

Ammessa per principio una specie particolare di procedura, richiedesi per conseguenza un sistema di procedimento definito con esattezza; e so non trovasi all'epoca degl'imperatori nel processo inquisitorio, rimane allora fermo in teoria [1]) il principio della procedura anteriore; ma in pratica subentra la procedura ammessa *ex officio* da parte delle autorità. Gl'imperatori spesso non abolirono a bello studio le istituzioni antecedenti, solo ad esse lasciarono una larva di esistenza, perchè il loro spirito non era più vivo, nè frapponeva più ostacolo ai mutati intendimenti governativi; si dovette allora, per assicurare lo Stato ed i cittadini, introdurre contro i delitti un sistema di procedura, la cui iniziazione, non era regolata, forse a bella posta, da norme esatte di legge, mentre venivano tacitamente mantenute, per lo stesso riguardo, altre più antiche disposizioni. Ad ogni modo fu riconosciuto ed espresso come obbligo dello Stato, perseguitare *ex officio* i delinquenti, giudicarli e punirli anche senza accusa, [2]) ma non sanzionare i procedimenti ingiusti (avverantisi come eccezione).

§ 109.

Parallelo fra il giure tedesco e romano rispetto alla procedura d'accusa

La procedura adunque non sorse punto dall'arbitrio, nè lo prese per iscopo. Anche il gius canonico tolse dal diritto imperiale romano il sistema della inquisizione, senza designarne forme de-

---

[1]) L. 3, 13, D. de offic. praes. 1, 18, agat ut malis hominibus provincia careat, prout quisque deliquerit, in eum animadvertere; L. 1, § 12, D. de off. praes. urb. 1, 12; L. 7, C. de accusat. 9, 2; Nov. 128, c. 21; L. 2, § 6, D. ad leg. Iul. de adult. 48, 5; L. 2, C. de aboi. 9, 42.

[2]) L. 7, C. de accusat. 9, 2; Eschenbach, Diss. sulla proc. pen. p. 27; Stübel, Proc. pen. § 599. Cfr. però Mittermaier, Proc. pen. P. I, p. 146.

terminate.[1]) L'arbitraria interruzione d'una causa non era permessa [2]) neppure nella procedura romana d'accusa, dappoichè doveasi prestar cauzione di portarla a compimento.[3]) Nel gius tedesco, prima ch'esso venisse bandito dal giure estero, secondo lo spirito d'interesse privato, per soddisfazione (e spesso vendetta) aveva luogo l'accusa con prova del reato; ed anche l'ammenda privata,[4]) e perfino la lotta aperta,[5]) ma quest'ultima solo per necessità di difesa.[6]) Per il gius romano e canonico venne successivamente accolto nei tribunali tedeschi il principio di giudicare senz'accusa, senza prova *formale*, sopra semplici indizi e sospetti.

La ordinanza del 1555 sul giudizio capitale cercò peraltro di ovviare a questi traviamenti, col non ammettere la pena sovra semplici indizi, sospetti ecc.[7])

In questa legge è mantenuta la procedura d'accusa,[8]) ma è anche deferita al giudice la istruttoria *ex officio*.[9]) Quanto più disparvero le tracce degli antichi statuti, tanto più venne accolta come norma generale la più moderna procedura d'inquisizione.

§ 110.

Ragioni della istruttoria

Quando la Carolina, rispetto all'ammissione della istruttoria all'articolo 188, colle parole: « se però l'accusa viene *ex officio* » presuppone nel giudice istruttore una specie d'accusa, sottintende peraltro in questo presupposto la prescrizione di non incoare, senza un plausibile motivo, una procedura. D'altra parte si domandava se per tal modo potessero discoprirsi conveniente-

---

[1]) C. 24, X, de accusat. 5, 1; C. 10, X, de purgat. 5, 34; J. H. Böhmer, Ius eccles. prot. V, tit. I, § 86.

[2]) Cit. c. 24, X, de accusat. 5, 1.

[3]) L. 1, 7, § 1, D. de accusat. 48, 2.

[4]) Dir. Sass. vol. I, art 68, 79; vol. II, art. 27, 28, 46, 63.

[5]) Eichhorn. Storia pol. della Germania, P. II, § 379.

[6]) Dir. sass. vol. II, art. 69.

[7]) Const. C. Car. art. 22.

[8]) C. C. C. art. 6-17.

[9]) Art. 188, 189, 214, 219, loc. cit.

mente i delitti. Ammesso pure che tutti i magistrati [1]) abbiano l'obbligo di comunicare, anche senza esserne richiesti, al giudice dell'incolpato quanto viene a loro conoscenza rispetto ad un delitto, tuttavia la condizione del giudice non era sempre bene atta a scoprire reati di natura tanto diversa.

§ 111.

Negli stati monarchici

Coll'avanzare del principio monarchico venne necessariamente a mantenersi nello Stato la massima della istruttoria nelle cause penali. Essa presentavasi, rispetto alla forma, acconcia essenzialmente allo spirito pubblico, appunto come rispetto alle istituzioni popolari informate alla legalità non era mai stato revocato in dubbio il suo principio non poggiato o circoscritto alla *soddisfazione* o alla *vendetta*. [2]) Invero il sistema d'accusa romano era fondato sul pubblico interesse, sul diritto penale dello Stato, [3]) che solo nella forma, nella incoazione, e nell'attuazione presentavasi in foggia repubblicana.

Ora questa forma non conveniva [4]) allo spirito degli Stati monarchici. In Germania si comprese che dovesse dominare il sistema inquisitoriale, il quale era già stato riconosciuto dalle leggi più antiche nella Sassonia elettorale, non esistendovi procedura d'accusa; ma si sentì in pari tempo ch'esso dovea corrispondere veramente al suo scopo, cioè a dire che nel luogo della investigazione non si cacciasse l'arbitrio, nè i delitti tampoco venissero pretermessi e lasciati impuniti. Contro questi due difetti era efficace sicurtà l'accusa dei Romani.

---

[1]) Winkler, Proc. pen. § 80

[2]) Beccaria, Dei delitti, § 2: Il diritto di punire è fondato sulla necessità di difendere il deposito della salute pubblica dalle usurpazioni particolari. — Henke, Gius pen. P. 4, p. 101.

[3]) Cic. pro Rosc. Amer. c. 20: Accusatores multos esse in civitate utile est, ut metu contineatur audacia.

[4]) Mittermaier, Proc. pen. P. 1, p. 153.

§ 112.

In Germania

Le legislazioni studiarono ogni mezzo per dare norme più adequate alla procedura inquisitoriale. E qui torna in acconcio la istituzione, di recente introdotta nelle legislazioni estere, del procuratore generale che inizia la istruttoria.[1]) Trattavasi, come abbiamo veduto, di risolvere il duplice quesito, d'appoggiare cioè il giudice istruttore[2]) e di agire in pari tempo in pro della difesa. È gloriosa per l'amministrazione della giustizia, nel conflitto d'indizi malaugurati, l'assolutoria che finalmente ne emerge.

a) Il giudice doveva essere appoggiato. E qui cade in acconcio la denuncia, che anche presso di noi è libera ad ogni cittadino, ed in alcuni reati anche imposta.[3]) Trattandosi di omicidio, potevasi giudicare sul *prezzo del sangue* (ammenda dell'omicidio), competente ai parenti più prossimi solo quando essi avessero denunciato l'omicidio, nel qual caso doveasi sentenziare, senza una esplicita domanda, sul prezzo medesimo.[4])

Ai tempi moderni il giudice non può, senza la denuncia della parte lesa, istruire in Sassonia una procedura per adulterio, ratto ecc.[5]) Tutte queste denuncie però non ammettono per con-

---

[1]) Code d'instruction criminelle, art. 29: Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur le champ au procureur Impérial près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis, ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès verbaux et actes qui y sont relatifs. — Art. 30. Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur impérial, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé.

[2]) Henke, Dir. pen P. 4. p. 103.

[3]) Winkler, loc. cit. §§ 77, 78, 79.

[4]) Berger, Oecon. iur. III, IX, th. 12, no. 7; Erhard, Dir. pen. sass. § 273; Dir. sass. vol. 2, art. 14, 16; vol. 3, art. 45.

[5]) Cod. pen. sass. 1838, art. 154, 214.

dizione il requisito che doveva avere l'accusa nel processo ordinario:[1]) il giudice dee completare nella più parte dei casi quelle denuncie, richiedendo al denunciante i necessari schiarimenti ecc.

§ 113.

Ulteriore perfezionamento della teoria della istruttoria

Il *forum deprehensionis* invalso nel gius più antico era però di ostacolo e di sconcerto al giudice istruttore, dappoichè la lontananza di lui dal luogo dov'era accaduto il fatto dovea ingenerare, non solo rispetto alla determinazione del medesimo ma anche al rintracciamento degli indizi più prossimi o più remoti, le più grandi difficoltà; le quali, anche malgrado il miglior volere dell'autorità inquisitrice, e di quella del luogo del perpetrato misfatto all'uopo richiesta, non potevano essere eliminate, e spesso esercitavano una notabile influenza su tutto il procedimento. Dopochè peraltro in tempi più moderni fu riconosciuto come prevalente anche in Sassonia il fòro del perpetrato delitto, ammesso già dal gius romano, come più naturale in fatto, venne eliminato un potente difetto nella procedura inquisitoriale fin allora in vigore.

§ 114.

Rispetto all'accusato

b) La procedura inquisitoria abbisognava però precipuamente d'altro aiuto, in quanto che essa non poteva avere per fine di togliere o di restrignere all'incolpato la difesa apertagli nella procedura d'accusa. Fu a ciò provvisto sotto un triplice riguardo, *a)* riparando al difetto dei punti generali degl'interrogatorî colla prescrizione di domande generali ai testimoni, *b)* provvedendo alla continua discolpa dell'imputato in tutta la procedura, e finalmente *c)* ordinando la difesa a un termine determinato,

---

[1]) C. C. Car. art. 88. 89; Stübel, Proc. pen. § 611; Püttmann, Elem. iur. crim. § 1012; Quistorp, Gius pen. P. 2, § 803.

ed anche *ex officio.* La legislazione moderna cercò di confermare coll'attuazione questi principî; tolse così al carattere istruttorio l'apparenza della esclusività, e sublimò al più possibile il tutto, presentandolo nella sua purezza e nel suo dignitoso decoro.

§ 115.

Concetto della istruttoria

La *istruttoria* nel gius penale sassone è quella forma di procedura, in forza della quale il giudice procede *ex officio* contro i delitti e li punisce.

Il fatto che il giudice in alcuni casi (come per esempio, in certi delitti carnali) non può procedere senza denuncia, non altera in nulla questa specie di procedura; perchè *dopo* la fatta denuncia la istruttoria, rispetto alla convinzione dell'imputato, viene condotta dal giudice in modo indipendente e senza la ulteriore immistione del denunciante; tuttavia, pendente la istruttoria, è in facoltà del sunnominato di sospenderla, ritirando la denuncia. Ugualmente il carattere di questa procedura non viene a cessare in certi casi, per la precedenza delle denuncie, ed invero esse, quando il denunciante non v'abbia un interesse privato, sono tutte esclusivamente sottoposte al criterio del giudice, se e fin dove debbasene istruire il procedimento. L'inquisitore ordina, malgrado la denuncia, in modo indipendente la procedura, e la prosegue secondo i principî legali della istruttoria.

§ 116 *a.*

Massima della procedura inquisitoriale in affari penali.

Come nella procedura civile la massima della istruttoria è separata da quella degli atti ulteriori, così nella penale il processo della istruttoria vien distinto da quello dell'accusa. Nell'una vale il principio *nulla ex officio*, nell'altra *tutto ex officio.*

Colla istruttoria il giudice inquirente vien posto in grado di investigare la verità materiale nella via più breve. Le dimande dell'inquirente corrispondono sempre ai punti dell'accusa, le

risposte dell'imputato alle eccezioni: l'inquirente è sempre quasi accusatore, perciò egli dee tenersi rigorosamente *al fatto.*

La massima della odièrna istruttoria si è adunque « la scoperta dei delitti e dei loro autori, e la punizione di questi mediante *la diretta operosità del giudice.* »

§ 116 *b.*

Ulteriore esplicamento

Questa diretta operosità giudiziaria mira a scoprire il diritto *materiale.* I fatti debbono esser discussi nella loro forma originaria colla maggior possibile fedeltà. Ma come ogni amministrazione di giustizia è fondata su basi reciproche, così la regola di questa attività diretta vale non solo per l'inquirente, ma eziandio per l'inquisito: anche questi concorre personalmente e direttamente, mercè gl'interrogatori, alla procedura istruita contro di lui. Si tratta qui non soltanto d'un dovere, ma di un diritto dell'inquisito; egli dee costituirsi personalmente; ma egli ha pure tutto il diritto di chiedere che il suo esame debba compirsi per intiero dinanzi al giudice inquirente, e non semplicemente davanti alcuni de' componenti il tribunale.

L'accusato, a vero dire, non ha voce sulle investigazioni che il giudice assume per l'istruttoria, non può circoscrivere la estensione dei fatti, ma egli ha voce in questo, che in tutto quanto è discusso, si discuta intiera la *verità* del fatto. Egli si può difendere negativamente, mercè riserve alla lettura degli atti; positivamente, colla difesa, quando nella procedura si avverassero delle lacune, ed i fatti mancassero di completamento.

§ 117.

Continuazione

In forza del proprio ufficio incombe inoltre al giudice raccogliere prontamente e senza esserne richiesto i materiali di tutti i delitti commessi nella sua giurisdizione, nonchè afferrare ed utilizzare con prontezza e indipendenza i mezzi di prova. Egli interviene dovunque;

e quando trattisi di località più lontane, subentra allora il giudice da lui richiesto a rappresentarlo; al bisogno egli può anche ricorrere al ministero dei periti. Questa ultima diretta ispezione rendesi sempre necessaria. Un semplice parere esige una precedente esplorazione, visita ecc.; altrimenti esso è da risguardarsi soltanto come un argomento di prova scientifico senza la forza probatoria concreta voluta dal gius penale.

Se a procedura finita il giudice sentenziatore trova che non si è soddisfatto alle esigenze del diritto materiale, egli vi dovrà innanzi tutto interloquire, ancorchè il difensore non avesse fatte, o non a sufficienza, le debite riserve. Di vero non si è peranche trovato un diritto formale che nasca unicamente da una decisione, per quanto confermata in ultima istanza.

§ 118.

Procedura d'accusa

La procedura d'accusa in affari penali non ha quasi per la Sassonia che un pregio istorico; essa già da lunghissimo tempo può risguardarsi come tacitamente abolita dalle leggi, dappoichè in niun luogo vien ricordata, anzi nelle disposizioni più recenti al riguardo la istruttoria viene accolta come principio esclusivo.

La ordinaria procedura accusatoria incomincia (come nei processi civili) dall'accusa; l'accusatore dee provarla, [1]) ma fino a quell'epoca egli dee prestare una cauzione, ed in mancanza d'una idonea guarentigia o di altri mezzi, farsi al bisogno mallevadore colla propria persona. [2]) Ciò che vi ha di particolare si è, che non ha luogo la delazione del giuramento, che domina la reciprocità rispetto alla controprova, e che quest' ultima non è limitata da fatali. [3])

---

[1]) Const. C. C. Art. 88, 89; Tittmann, Scienza del dir. pen. § 879 e seg.; Quistorp, Dir. pen. § 802.

[2]) C. C. C. Art. 12, 13

[3]) Stübel, Proc. pen. § 622.

§ 119.

Continuazione. Rispetto al Regno di Sassonia
Principio cumulato della istruttoria e dell'accusa

Per il Regno di Sassonia la istituzione appo noi antiquata della procedura d'accusa nell'istruttoria ha acquistato un nuovo interesse. In virtù del § 2 della legge del 3 febbraio 1838, risguardante il procedimento in affari di spettanza della Corte giudiziaria dello Stato, nell'accusa mossa dai Deputati presso la medesima per la procedura da istruirsi giusta il § 149 dello statuto, debbonsi seguire i principî del processo accusatorio specificati in essa legge. Non possono formar subietto d'accusa se non che gli atti dei capi de'Ministeri, vòlti a rovesciare lo statuto od a violarne alcuni punti. Oltre questi limiti la predetta Corte non è più competente al riguardo.

Insieme colla procedura d'accusa può aver luogo anche *ex officio* il procedimento da parte della Corte giudiziaria di Stato entro la sfera della sua competenza, ancorchè non venga mossa querela dai deputati. (Così l'epoca trascorsa riconobbe in un colla procedura d'accusa quella della istruttoria. [1]) L'ufficio di accusatore nel processo accusatorio viene sostenuto da un avvocato eletto dalle Camere dei deputati sassoni. Come nel gius comune, [2]) l'esame dell'accusa sotto l'aspetto formale compete dapprima alla Corte precitata. Inoltre giova notare che la contumacia si giudica a tenore delle prescrizioni contenute nella surriferita ordinanza del 3 febbraio 1838, ma al bisogno anche in conformità delle disposizioni all'uopo indicate dalla procedura civile sassone. Tutti i mezzi di prova riconosciuti dal giure processuale di Sassonia, sono ammissibili, tranne la delazione del giuramento: soltanto all'accusato può deferirsi il giuramento suppletorio o di rigetto per insufficienza di prova piena.

---

[1]) C. C. C. Art. 188: se però l'accusa veniva mossa *ex officio*, e non da privati.

[2]) Quistorp, Dir. pen. § 801.

§ 120.

Procedimento speciale rispetto alla Corte giudiziaria dello Stato

Inoltre la Corte giudiziaria dello Stato è competente nei seguenti casi.

a) Quando un membro della Camera dei Deputati ne è stato intieramente escluso a forma del § 83 dello statuto, è in facoltà dell'espulso di ricorrere per la sua futura eligibilità al giudizio della medesima. Su di ciò seguesi il procedimento prescritto dai §§ 44-46 della legge del 3 febbraio 1838.

b) Se a norma del § 58 della convenzione del 17 novembre 1834, conchiusa colla Lusazia superiore, viene provocata dalla Corte summentovata una decisione sulla violazione di siffatta convenzione, seguesi allora il procedimento indicato al § 54 dell'allegata legge del 3 febbraio 1834. [1])

Tanto ad *a*, come a *b* la procedura da seguirsi è in iscritto e sommaria.

---

[1]) È inutile qui il ricordare, che non appartengono a questa sede i casi in cui la Corte dello Stato decide semplicemente sulla interpretazione *a)* d'uno o più punti della costituzione, o *b)* dello statuto del 17 nov. 1834, di sopra ricordato.

PARTE SECONDA

SPIEGAZIONE DELLA ISTRUTTORIA

§ 121.

Nella istruttoria ammettonsi per condizione la procedura, la istruzione della medesima, il fatto, l'interrogatorio o esame, la prova, la difesa, la decisione, i ricorsi da questa, la esecuzione, e le spese.

CAPITOLO I.

CONDIZIONE DELLA ISTRUTTORIA

§ 122.

Introduzione

Senza la violazione d'una legge penale positiva non è a parlare d'istruttoria. Quindi la prima questione per la istruttoria si è quella di sapere se e qual delitto fu commesso. La condizione sempre diversa della istruzione d'una procedura in uno Stato dipende dalle disposizioni legislative penali dei diversi paesi, secondo che un atto debba punirsi dal giudice *ex officio*, o solo dietro denuncia, o forse anche rimanga nell'uno o nell'altro Stato affatto impunito.

§ 123.

Riguardo obiettivo, subiettivo

Dapprima vien discussa la questione rispetto al delitto commesso: vengono raccolte e stabilite le tracce riconoscibili del fatto. Questa discussione non ha in sè verun rapporto individuale *necessario*, sebbene possano eventualmente trovarsi in essa indizi contro una determinata persona. L'intervento giudiziario in tal caso non è già rivolto a tale scopo, ma sì a conoscere il fatto stesso.

Presso il giudice *delicti commissi* discutesi di subito legalmente il *corpus delicti* nelle tracce del fatto, affinchè, chiunque ne sia l'autore, rimanga ferma quella base per la ulteriore procedura. Quindi noi vediamo qui una connessione quasi naturale d'ogni istruttoria penale col fôro del commesso delitto. Si comprende facilmente che, ove esistesse un grave sospetto contro un individuo, il giudice dee procedere senza indugio all'arresto di lui per evitare collusioni coi complici, e devenire eziandio, secondo le circostanze, all'esame (affine di scoprirli ed arrestarli), ancorchè, per esempio, non fosse avvenuta la sezione cadaverica; però la esistenza del fatto stesso viene presupposta. Sebbene la istruttoria non sia subordinata alla formale discussione del fatto, pure in generale essa ammette sempre per condizione *sine qua non* il fatto medesimo. [1])

§ 124.

Tracce del fatto commesso da autori non ancora arrestati

In tutti i delitti che giungono a notizia del tribunale, il giudice si fa subito ad esaminare il fatto, ad indagarne le tracce riconoscibili: Che avvenne? Al fatto di fresco commesso tien dietro, per esempio, il necessario accesso, la cognizione del valore dell'oggetto involato, ed al bisogno anche la giudiciale ablazione e sezione del cadavere ecc.

---

[1]) Stubel, Proc. pen. § 654; Mittermaier, Proc. pen. P. I, p. 458.

La notizia, pervenuta al giudice col mezzo di persone addette al tribunale locale, [1]) delle autorità di polizia, [2]) de'gendarmi [3]) ed anche per comunicazioni del bailo, sulla perpetrazione di delitti di pubblica notorietà (scassi, o effrazioni, violenze, furti ecc.) dà subito luogo alla istruttoria di questa parte del materiale del reato. Però la istruttoria, dopo le tracce del fatto constatate obiettivamente *in modo formale*, serve d'ulteriore motivo a prenderlo subiettivamente in esame. Le tracce notorie, che sono di esso rimaste, costituiscono spesso una sorgente d'indizi importanti contro l'autore del fatto medesimo. Adunque il materiale (prescindendo anche dalla rimanente sua natura, contemplata più sotto al § 165 e seguenti) forma spesso uno de'motivi immediati per iniziare la istruttoria contro un determinato individuo.

§ 125.

Continuazione

Quella *tendenza subiettiva* è solo, a vero dire, generale, indefinita. Essa può tuttavia prendere un carattere speciale. Ma se deesi volgere verso un determinato individuo, si richiedono più vicine e più copiose ragioni.

Senza sufficiente sospetto, nessuno dev'esser sottoposto alla istruttoria, perchè uno dei più gravi carichi, una vera infelicità (se si considera in sè medesima) si è quella d'esser posti dallo Stato nel caso di dover produrre la prova della propria innocenza.

Infatti nello Stato la reità non si presume contro alcuno *ex officio: quilibet praesumitur bonus.*

A buon dritto quindi la patria legge insiste nella prima condizione dell'ammissione della istruttoria contro un determinato individuo, che cioè esista innanzi un vero e fondato sospetto.

Nessuno deve, senza solido fondamento, esser processato e arrestato.

---

[1]) Winkler, Proc. pen. § 80, 62; Martin, Proc. pen. § 96.
[2]) § 13, Leg. sass. 28 gen. 1835; Cod. pen. bav. P. II, art. 18.
[3]) Istruzione pei gendarmi (Boll. Leg. sass. 1820, p. 113).

L'eccitamento d'una falsa voce sopra una pubblica aggressione, sopra una grassazione, od altre false voci consimili dev'essere punito.

§ 126.

Inidoneità alla imputazione

È condizione della istruttoria che l'offesa non avvenga semplicemente per caso; ed inoltre che l'autore non apparisca evidentemente incapace d'imputabilità: come, per esempio, i dementi, i fanciulli prima di dodici anni compiti, i sordomuti nati che non hanno istruzione.

Queste persone sono da considerarsi innocenti, ed i fanciulli da sottomettersi a correzione per mezzo dei loro genitori e, secondo le circostanze, da ricoverarsi anche in stabilimenti di educazione e di perfezionamento.

In quest'ultimo caso deesi compilare un rapporto alla direzione del circondario; ma nei luoghi in cui trovansi speciali autorità di polizia, il giudice dee rilasciare a queste l'ulteriore procedimento.

§ 127.

Motivo generale e speciale d'una istruttoria

Il motivo della istruttoria in causa del fatto e per mezzo di quello, è di carattere universale, e può avverarsi in tutti i delitti.

Oltre a questo motivo generale, ve ne ha anche uno speciale, spettante unicamente ad un caso singolo e contingibile volta per volta. Figura in questo novero peculiarmente la denuncia, [1] che d'ordinario è rilasciata all'arbitrio di ciascun cittadino, [2] perchè l'impedimento e la scoperta dei delitti è di comune e pubblico interesse.

---

[1] Meister, Princ. Iur. crim. § 378; Willenberg, De denunciatione criminali, c. 11; Mittermaier, loc. cit. P. I, p. 543.

[2] Winkler, loc. cit. § 77.

Le denuncie anonime scritte non sono attendibili: [1]) però il giudice dee con prudenza investigare se nulla siavi di vero. [2])

§ 128.

Della propria accusa fatta dal delinquente

Quando alcuno si denunzia come autore d'un delitto già conosciuto o non ancora conosciuto, il giudice dee esaminare se il denunciante fu mosso da privato interesse o da fini secondari, o se egli sia infermo di spirito. In ogni caso questa denunzia è da esaminare precisamente come si trattasse della confessione d'un accusato, e sempre fa di mestieri la discussione del fatto che deve con quella armonizzare. [3])

§ 129.

1. *Querela per la istruttoria* — 2. *Denuncie imposte*

1. Senza preliminare denuncia, non deesi mai per nessun delitto imprendere l'istruttoria. [4]) Ma talora non solo la denunzia, ma rendesi necessaria eziandio la querela da parte dell'interessato, per l'avviamento della istruttoria. In questo solo caso la denunzia non è sufficiente motivo ad iniziare la procedura.

2. Al contrario ognuno è tenuto per legge alla denunzia di certi delitti, mentre

3. In tutti gli altri reati è regola che il fare o no la denunzia [5]) è rilasciato in facoltà d'ogni cittadino.

---

[1]) Winkler, loc. cit § 81; Cod. pen. bav. P. 2, art. 62, 63.

[2]) Henke, Dir. pen. P. 4, p. 457; Ord. pen. pruss. § 114.

[3]) L. 1, § 17, 27, D. de quaest. 48, 18; Henke, loc. cit. P. 4, p. 817; Ord. crim. pruss. § 121 e seg.

[4]) Henke, loc. cit. p. 206.

[5]) Winkler, Proc. pen. § 77; Henke, loc. cit. p. 458.

§ 130.

In quali casi l'istruttoria sia da iniziarsi solamente dietro querela
A. *Dei delitti in rapporto al sesso*

A. Il mutato concetto a cui i traviamenti carnali vennero generalmente sottoposti dalla più moderna legislazione, [1]) introdusse anche in Sassonia la seguente disposizione:

a) che per un adulterio *semplice* e *doppio* dovesse instaurarsi l'istruttoria non *ex officio*, ma sì unicamente sulla querela della persona offesa. [2])

Per adulterio semplice non si ammette istruttoria sulla denuncia del coniuge innocente, nè si continua quella già iniziata quando venga dimostrato che egli *esplicitamente* o *implicitamente* abbia concessa venia.

Ugualmente

b) per i delitti di ratto violento contenuti negli articoli 149, 150, 152, 153 del Codice penale vuolsi iniziare l'istruttoria non *ex officio,* ma solo sulla querela della persona offesa. [3])

§ 131.

Continuazione — B. *Delle offese*

B. Contro le diffamazioni e le ingiurie mentovate negli articoli 194, 195, 198, 200 del Codice penale sassone, ad eccezione delle vie di fatto commesse contro i congiunti in linea ascendentale, dee solamente procedersi dietro querela dell'interessato, eccettuata la procedura da istruirsi *ex officio* pei turbamenti dell'ordine pubblico. [4])

Inoltre

---

[1]) V. Leg. sass. 8 feb. 1834.
[2]) Cod. pen. sass. art. 214, 215.
[3]) V. art. 154, Cod. pen. sass.
[4]) V. art 203, Cod. pen.

b) nel caso dell'articolo 132 sotto n° 1 e 2, lett. *a*, quando non concorrano le condizioni enunciate all'articolo 133, l'istruttoria dovrà essere iniziata solo sulla denunzia dell'offeso. [1]) (All'opposto iniziasi l'istruttoria *ex officio* per tutte le lesioni corporali contro i congiunti in linea ascendentale).

§ 132.

Continuazione
C. *Del furto fra i congiunti in prossimo grado*

Le sottrazioni tra coniugi, consanguinei, e congiunti in linea ascendentale e discendentale, collaterali e affini fino al quarto grado, come tra genitori e figli per adozione o tutela, sono da sottoporsi alla istruttoria solo dietro denunzia degli offesi, [2]) eccettuato il caso contemplato dall'articolo 234 del Codice penale sassone.

§ 133.

Continuazione — D. *Delle offese colpose*

Contro le offese colpose, che non abbiano l'effetto espresso nell'articolo 132, sotto i numeri 3, 4 del Codice penale, non è dato procedere che sulla querela dell'offeso. [3])

§ 134.

Continuazione
E. *Delle violazioni del proprio dovere in speciali offici*

C. Per le mancanze al dovere in speciali offici, contenute nel capo 17, articolo 311 e seguenti del Codice penale, dovrà iniziarsi l'istruttoria solo dietro querela degli interessati; e trattandosi di

[1]) V. art. 135, ibid.
[2]) V. art. 237, Cod. pen. sass.
[3]) V. art. 139, ibid.

aventi un pubblico officio, anche sulla querela del capo di servizio o d'ispezione.[1])

§ 135.

Desistenza dalla querela

Quando non si può procedere *ex officio*, ma unicamente in base alla querela dell' interessato, cessa ogni punibilità per la desistenza dalla querela medesima, purchè non sia già stata proferita una condanna, o non sia stata presentata, o non venga ad esser più tardi prodotta [2]) una congenere doglianza da altra persona parimente interessata.

§ 136.

Punibilità della omessa denunzia

a) Nel caso di delitti premeditati e non ancora consumati.

Chiunque prima della perpetrazione riceve notizia autentica dell'animo deliberato a commettere un crimine di perduellione, di tradimento dello Stato in tempo di guerra, di ribellione, d'omicidio, d' una lesione corporale nelle circostanze indicate all'articolo 132 sotto n° 5 del Codice penale, di stupro, d' una grassazione, di latrocinio a mano armata, d'incendio, o di falsificazione di monete, e non cerca di porvi impedimento per mezzo di tempestiva denunzia all'autorità o alla persona minacciata, dee considerarsi come favoreggiatore del delitto medesimo.

Per tutti gli altri reati una cotale omissione è da ritenersi come favoreggiamento, solo quando l' ostacolo al fatto punibile non ha luogo a cagione d'un vantaggio proprio indiretto o diretto, o con offesa delle attribuzioni del proprio officio.[3])

---

[1]) V. art. 326, Cod. pen.
[2]) V. art: 75 ibid.
[3]) V. art. 39, Cod. pen. sass.

§ 137.

Continuazione

Rispetto ai delitti già *consumati* la omissione della denunzia, fuori delle persone che per officio vi sono obbligate per scienza acquisita, ed all'infuori dei casi speciali contemplati dalla legge, dovrà riguardarsi come favoreggiamento del delitto solo quando colui che ebbe cognizione dell'autore del misfatto, e sia consapevole che s'imprese a procedere contro un innocente, ometta di denunziare il vero autore.

§ 138.

Eccezioni ai casi considerati nei precedenti due paragrafi

I coniugi, i parenti in linea ascendentale e discendentale, i fratelli e sorelle, ed i congiunti fino al secondo grado, i tutori e i pupilli del delinquente non si puniscono, quando non sieno obbligati *ex officio* a prevenire e denunciare i delitti, per avere *tralasciate* le denunzie come sopra prescritte.

§ 139.

Pena per le omissioni delle denunzie

Nei casi in cui la omissione della denunzia d'un delitto premeditato o consumato è punibile a norma degli articoli 39, 40 del Codice penale, deve comminarsi (quando non sia stata stabilita una pena speciale) soltanto la carcere fino a sei mesi, od una multa proporzionale; ma quando la denunzia sia stata omessa per un proprio vantaggio, verrà allora inflitta la carcere fino alla misura indicata.

§ 140.

Dell'alto tradimento

Ogni cittadino che riceva notizia autentica della premeditazione d'alto tradimento, o di una associazione a quel fine incominciata, e non ne faccia denunzia con la maggior possibile prontezza ad un'autorità superiore, subisce la pena del carcere da tre mesi fino a due anni.

§ 141.

Immunità dalla pena in forza della denunzia

Saranno esenti da ogni pena i partecipanti ad un complotto sedizioso, i quali spontaneamente lo denunzino ad un'autorità giudiziaria ed i complici, prima della esecuzione del delitto.

Per gl'istigatori avrà luogo, in grazia della predetta spontanea denunzia, una mitigazione di pena.

§ 142.

Falsa denunzia

Chi [1]) denunzia all'autorità giudiziaria un atto punibile, contro alcuno di cui gli è nota l'innocenza, collo scopo di provocare contro il medesimo una procedura, dovrà punirsi;

1º Se al delitto falsamente imputato è comminata la pena della casa di lavoro od una minore, con la carcere da uno fino a sei mesi, o colla casa di lavoro fino ad un anno;

2º Se la pena consiste nella casa di forza a tempo di primo o secondo grado, colla casa di lavoro da uno a due anni;

3º Per un crimine, al quale sia comminata la pena di morte, o l'ergastolo a vita, con l'ergastolo di secondo grado da due a quattro anni.

---

[1]) V. Wächter, Tratt. gius pen. § 186.

§ 143.

Querela di terzi

Per le offese all'onore contenute negli articoli 194, 195, 198, 200 del Codice penale sassone contro la moglie, i figli, le persone investite di pubblici offici, le pubbliche autorità, sono autorizzati alla querela per l'istruttoria anche i mariti, il padre, e i preposti impiegati respettivi; per le offese all'onore contro le Camere e le Corporazioni, ogni membro di esse; e per le ingiurie contro i morti, i coniugi, i parenti ed i congiunti in linea retta come in linea collaterale fino al terzo grado inclusive, senza riguardo alla parentela, gli eredi.

§ 144.

Cessazione della istruttoria

Per le quistioni della istruttoria il giudice penale dovrà innanzi tutto esaminare nel fatto, se non sia già intervenuta la prescrizione, [1] o se essa sia stata interrotta, [2] o se il delitto sia imprescrittibile.

Sono delitti imprescrittibili quelli che vengono puniti colla pena di morte, o assolutamente con l'ergastolo a vita. [3]

---

[1] L. 3, D. de req. reis, vel abs. damn. 48, 17; L. 12, C. ad leg. Corn. de fals. 9, 22; L. 29, § 6, D. ad L. Iul. de adult. 48, 5; Meister, Ius crim. § 480; Feuerbach, Dir. pen. § 64; Ord. pen. pruss. § 597; Cod. pen. sass. art. 76.

[2] Meister, loc. cit. § 481; Cod. pen. cit art. 79, Henke, Gius. pen. P. 4, p. 195.

[3] V. art. 80 Cod. pen. sass. cit. — Adunque l'incendio, per esempio, è imprescrittibile soltanto nelle gravi forme indicate agli articoli 171, 172, ma è prescrivibile nei casi contemplati agli articoli 173, 174, 175. Spesso non è dato, senza l'istruttoria, di decidere qual forma di delitto abbia luogo, e quale altra rimanga esclusa (art. 76). Altri delitti imprescrittibili sono i crimini di perduellione e di tradimento della confederazione (art. 81, 82), e i delitti enunciati agli articoli 97, 121, 185, 163 n. 1 e 2 (non però l'omicidio e l'infanticidio, art. 123, 126); Krug, Studi, P. 1, p. 143.

Decorso il termine della prescrizione, cessa ogni istruttoria.

Sono più specialmente da distinguersi su tal proposito i delitti punibili dietro querela dell' interessato o dell'autorità, i quali prescrivonsi nel termine d'un anno.

Al qual riguardo è anche da vedersi, come ben s'intende, se il denunciato abbia già espiata la pena, o conseguita già l'abolizione o la grazia. Infatti per uno stesso delitto, qualunque sia stato il resultato della istruttoria, non può mai iniziarsi contro alcuno una nuova procedura. [1]) Devesi anche prendere in riguardo la punizione inflitta in Stato estero ed a tenore delle leggi estere, dappoichè la legge non fa alcuna eccezione. [2])

§ 145.

Sospensione della istruttoria

Prima che il giudice proceda, sulla denunzia, alla istruttoria riguardo ai delitti enunciati nel secondo capitolo della seconda parte del Codice penale, articolo 97 e seguenti, riflettenti le offese al Regnante o alla sua famiglia, ha da far rapporto al Ministero di giustizia, ed attendere la risoluzione di esso in proposito, senza pregiudizio dei provvedimenti necessari all'arresto dei delinquenti.

Senza una relazione al capo dello Stato non può in simili casi ordinarsi l' istruttoria.

---

[1]) L. 12, D. ad Sct. Turpill. 48, 16; L. 3, C. de abolit. 9, 42; Henke, loc. cit. p. 165; Cod. pen. cit art. 73.

[2]) V. Gross, all'art. 73, Cod. pen. P. I, p. 129.

CAPITOLO II.

AVVIAMENTO DELLA ISTRUTTORIA

§ 146.

Proemio

Quando sussistano le condizioni per una istruttoria (V. § 123 e seg.), contro un determinato subietto, essa può senza esitanza avere iniziamento.

§ 147.

Prima cognitio

Anche il giudice inferiore può ordinare l'arresto; [1]) in assenza del giudice superiore compete a lui la *prima cognitio;* però egli deve rendernelo di subito informato. Salvi i diritti che a quello spettano, vale l'eminente principio che tutte le autorità giudiziarie dello Stato spiegano un'azione comune e reciproca pel conseguimento dell'intento. Su tal principio ha pure suo fondamento la requisitoria, o richiesta.

Spettando la *prima cognitio proprio iure* al giudice inferiore, egli non può chiedere al giudice penale le spese da quella resultanti.

---

[1]) Bülow e Hagemann, Discuss. pratiche, P. II, p. 51; Tittmann, loc. cit. § 641; Berger, Elect. pro crim. P. II, obs. 172; Winkler, Proc. pen. § 33-87; Leg. 28 gen. 1835, § 13.

§ 148.

Della citazione

La citazione può farsi in iscritto, o a voce; [1]) quest'ultima, come la più spedita, è, specialmente in affari d'importanza, la più usitata. Siccome la istruttoria è diretta contro la persona, così deve l'incolpato comparire personalmente.

Il citato non può esser ritenuto nè per confesso, nè per convinto del fatto, anche quando egli venisse chiamato a comparire in giudizio sotto questo avviso. È però sempre in sua facoltà di comparire e di rispondere. In forza peraltro d'una sentenza formale, notificata all'incolpato, egli può essere citato a comparire, sotto la comminazione, non comparendo e non rispondendo alla citazione, [2]) di esser risguardato per confesso e convinto agli effetti contumaciali.

§ 149.

Comparsa dell'incolpato. Conseguenza. Sua persecuzione

Trattandosi di delitti importanti (e segnatamente di delitti comminati della pena capitale [3]) devesi di subito procedere mediante citazione reale [4]) all'arresto dei delinquenti. Quando, decretata che ne sia la ricerca, [5]) non si riesca a rintracciare l'incolpato, viene allora a motivarsi la immediata di lui persecuzione.[6])

Niuno dovrà esser lasciato per più di ventiquattr'ore nella incertezza delle cause che hanno provocato il suo arresto; quindi esse dentro questo termine dovranno essergli fatte conoscere.

---

[1]) Danz, Proc. civ. § 97; Stübel, Proc. pen § 1546 e seg.; Winkler, Proc. pen. § 84; Ord. pen. pruss. § 72.

[2]) Stübel, loc. cit. § 1539, 1919 e seg.; Winkler, loc. cit. p. 130, 201.

[3]) V. Cod. pen. bav. art. 113.

[4]) Winkler, loc. cit. § 85.

[5]) V. Feuerbach, Trattato, § 536.

[6]) V. Quistorp, § 824, e le autorità sopra cit.

§ 150.

Continuazione
Del non rintracciamento dell' autore d' importanti delitti

Quando non si è riuscito a rintracciare un delinquente, allora, trattandosi di delitti gravi, egli viene perseguitato colle lettere rogatorie d'arresto. Questo provvedimento, al pari di tutti gli altri in uso nella procedura penale, non può esser più severo dello scopo; il perchè non può applicarsi che in casi importanti.[1]) La lettera requisitoria è, ad un tempo, una requisizione ed una citazione reale. La requisitoria è una lettera aperta *(literae arrestatoriae patentes)* diretta al giudice del territorio, dove si trova il delinquente, per farlo arrestare. Quindi la lettera arrestatoria deve contenere il nome e la descrizione, al più possibile esatta, della persona (connotati), il vestiario, e le indicazioni generali risguardanti il commesso delitto. [2]) Inoltre essa dev'essere comunicata, prima d'inserirla nei fogli pubblici, al bailo del territorio. Questa citazione congiunge in certo modo la citazione reale, da essa provocata, alla pubblica, venendo la lettera requisitoria inserita nei fogli pubblici. [3]) Ma essa distinguesi dalla citazione edittale, perocchè questa richiama l'incolpato a comparire sotto l'ammonimento della contumacia. La citazione edittale [4]) non può aver luogo senza una disposizione speciale di legge ed una precedente sentenza.

§ 151.

Della custodia preventiva

Lo scopo dell'arresto è di triplice natura. Esso mira: *a)* ad evitare ogni collusione dell'incolpato con i complici; *b)* ad im-

---

[1]) V. Klein, Princ. del gius pen. § 555.
[2]) V. Biedermann, Sulle lettere arrestatorie, Arch. del gius pen. P. 3, c. 3, n. 3, p. 27; Tittmann, loc. cit. § 694; Ord. pen. pruss. § 239 e seg.
[3]) Stübel, loc. cit. §§ 1650, 1611.
[4]) V. Winkler, §§ 103, 104.

pedire la remozione delle tracce del sospetto e degli indizi; *c)* e la fuga del giudicabile.

Se adunque l'arresto non mostrasi necessario, ovvero se più non sussiste la causa per effettuarlo, ne vien meno la ragione. Quindi i magistrati debbono prendere in speciale riguardo questo argomento, e, a seconda delle circostanze, o non devenirvi, o riporre in libertà l'incolpato dietro la sua formale dichiarazione di ricostituirsi. Ed invero, trattandosi di reati leggeri, la detenzione estesa alla durata della istruttoria non starebbe in proporzione colla pena. [1])

Anche i tribunali d'appello sono tenuti ad uniformarsi a tale disposto, nei procedimenti che sono di loro cognizione.

Conosciuto che siasi il fatto principale, la scarcerazione provvisoria, dietro formale dichiarazione di ricostituirsi, viene dalla legge favorita nella più parte dei casi, anche rispetto alle persone che non hanno un domicilio fisso e che sono sprovviste di mezzi di fortuna, ove trattisi di reati leggeri a'quali sia comminata unicamente la carcere; perchè allora non è a temersi la fuga dell'incolpato, salvo che sia sospetto o vagabondo, e perchè generalmente questa, per l'attuale organismo della polizia locale, sarebbe di troppo difficile esecuzione.

Trattandosi di reati leggeri non si pratica devenire all'arresto; [2]) nè vi ha poi luogo ad effettuarlo per delitti che non traggano seco la pena della casa di lavoro. [3])

Quindi dovranno a preferenza sbrigarsi i processi che hanno condotto all'arresto degl'incolpati; di questa circostanza dovrà essere fatta esplicita menzione [4]) mediante la parola « carcerato » nella prima pagina d'ogni requisitoria e d'ogni rapporto giudiziario.

---

[1]) V. Ord. 4 apr. 1838 sulla liberazione dal carcere dietro promessa di costituirsi innanzi il tribunale.

[2]) V. Winkler, § 86.

[3]) V. Cod. pen. della Baviera, art. 113.

[4]) V. Ord. 27 sett. 1835.

§ 152.

Della detenzione provvisoria

Talvolta l'arresto è soltanto provvisorio, per esempio, quando venga decretata la estradizione di estranï per delitti commessi all'estero,[1]) ovvero quando un regnicolo abbia commesso all'estero, o viceversa uno straniero siasi reso autore nel Regno d'uno dei delitti menzionati agli articoli 89 fino a 92, o di un delitto contemplato nel capo 3 della parte speciale del Codice penale,[2]) commesso a danno d'autorità estere. Infatti il giudice, in tali casi, deve prendere quei provvedimenti necessari che non ammettono alcuna dilazione. [3])

Sulla denuncia di offese contemplate all'articolo 97 e seguenti del Codice penale, commesse in danno del capo dello Stato e sua famiglia, non può iniziarsi una istruttoria, ma dovrà farsene subito rapporto al Ministero di giustizia, salvo a prendere al bisogno i provvedimenti necessari ad ottenere l'arresto del delinquente. [4])

§ 153.

Procedimento da seguirsi subito dopo l'arresto

Subito dopo l'arresto, dovrà il giudice inserire negli atti i connotati completi dell'incolpato (entrano in questo novero anche le sue speciali ed accidentali abitudini): dovrà del pari essere detto negli atti se il giudicabile è litterato o no. Ove l'arrestato sappia scrivere, egli dovrà, perchè si conosca la sua mano, scrivere qualche cosa negli atti.

---

[1]) V. Leg. sass. 28 gen. 1835, § 10, sub 4.
[2]) V. Cod. pen. sass. art. 4.
[3]) V. cit. art. 4.
[4]) V. art. 104, loc. cit.

§ 154.

Efficacia dell'arresto, rispetto alla prescrizione

Un effetto dell'arresto si è, la interruzione della prescrizione in corso.[1] Infatti esso è uno degli atti che emanano dal giudice contro l'incolpato come tale, e che interrompono la prescrizione del delitto e della pena.[2]

§ 155.

Liberazione dall'arresto.
(Dichiarazione formale di ricostituirsi in tribunale)

La detenzione, non è *mai* una pena. Quindi la liberazione dall'arresto non altera in nulla il carattere della istruttoria. Nessuno deve, senza imperiosi motivi, esser privato della sua libertà. Laonde, com'è stato innanzi osservato, dovrà procedersi il più presto possibile alla liberazione del detenuto sulla formale promessa del medesimo di ricostituirsi.

La osservanza di questa promessa[3] viene assicurata dalle leggi colla comminazione d'una pena.

§ 156.

Liberazione dall'arresto mediante una cauzione

Uno può esser liberato dall'arresto anche mediante cauzione, la quale in tal caso può essere o personale o reale (mallevadoria o deposito.[4] Nei delitti capitali essa non ha luogo.

---

[1] V. art. 79, loc. cit.
[2] V. Leyser, Med. 5145, sp. 6. — Tittmann, loc. cit. § 885.
[3] V. Stübel, loc. cit. § 361 e seg.
[4] V. Dir. sass. P. II, art. 10; Winkler, Proc. pen. § 90; Martin, Proc. pen. § 117.

§ 157.

Significato della promessa di ricostituirsi

L'incolpato, che durante l'istruttoria venne rimesso in libertà sulla formale dichiarazione di ricostituirsi, dovrà essere bene ammonito:

a) Di non sottrarsi colla fuga alla istruttoria, e più specialmente di non allontanarsi [1]) dal luogo di domicilio che gli fu assegnato, senza il consenso del giudice istruttore;

b) Il giudice nel fare all'incolpato questo monito, dovrà anche ricordargli che, mancando all'obbligo assunto, egli incorre in una pena.

Del resto è riserbato al giudice istruttore, quando l'incolpato non abiti nel luogo dove trovasi il tribunale, di rilasciare al giudice del luogo dove egli dimora, la facoltà [2]) di accordargli l'assenza temporaria, per affari urgenti. In questo supposto dee quindi esser modificato il valore della disposizione di sopra notata ad *a*.

§ 158.

Imputazione come pena, dell'arresto subìto durante l'istruttoria

Quando vien decretato o prolungato l'arresto senza un motivo, esso può, in tal caso, esser computato nella pena da proferirsi. [3])

§ 159.

Qualità della carcere

La carcere deve consistere in una stanza da riscaldarsi, spaziosa, asciutta, illuminata, sovra terra, e tenuta continuamente monda

[1]) Leg. 30 mar. 1838 sub VI.
[2]) V. cit. Ord. 4 apr. 1838.
[3]) V. art. 63, Cod. pen. sass.

e pulita. In tutto, e più specialmente su questo argomento, lo scopo del gius penale deve esser conciliato colla umanità, e i detenuti non debbono sentire alcun danno nella loro salute. [1]) Il tribunale deve visitare i carcerati quante volte se ne offra il bisogno, ed almeno ogni settimana; anche il bailo dovrà ordinare queste visite; le quali verranno effettuate nel territorio d'ogni tribunale, almeno ogni anno.

§ 160.

Trattamento dei detenuti

Il detenuto dee avere idoneo trattamento; e poichè l'ozio nella solitudine è il maggiore dei martori, così può procacciarsi al medesimo un'adequata occupazione; la metà del profitto che egli possa ricavare dalla sua industria, vuolsi erogare pel suo migliore mantenimento, l'altra per le spese della istruttoria. Egli potrà chiedere di conferire con un ecclesiastico o con un istruttore laico: del resto le autorità sono tenute, salvo queste prescrizioni, ad esercitare una scrupolosa sorveglianza per impedire la evasione dell'arrestato. I carcerati, e più specialmente i complici, debbono tenersi in cellule separate; nessuno, tranne gl'inservienti del tribunale, potrà avere accesso ai medesimi senza la presenza del cancelliere o d'un altro funzionario.

§ 161.

Pene per la inosservanza della formale promessa di ricostituirsi

La violazione della promessa di ricostituirsi viene punita col prolungamento della pena, ma soltanto fino al doppio della medesima, e non mai per più d'un anno.

L'assoluzione dell'incolpato, nel merito, non porta seco l'abolizione della pena dovuta alla inosservanza della promessa contratta di ricostituirsi. Anzi, in questo caso, s'infligge la carcere da quattro fino a sei settimane, o una pena pecuniaria proporzionata.

---

[1]) Henke, Gius e politica pen. P. 4, p. 387 e seg.

§ 162.

Del fòro

Nella instaurazione d'una istruttoria è importante aver riguardo al fòro, per non dar luogo ad una nullità. E qui giova osservare che la legge del 28 gennaio 1835 (§ 19 e seguenti) sui fòri privilegiati, distingue la giurisdizione *sopra* un immobile e *verso* un immobile. La prima concerne come *obietto* l'immobile, e non rientra in questa sede; la seconda verificasi quando cadono in disputa atti (eccettuati quelli indicati al § 11, n° 2 della legge citata) i quali investono l'immobile, per esempio, il delitto. Qui dobbiamo parlare della seconda.

La giurisdizione verso tutti i fondi fiscali e d'immediata dipendenza da *Sovrano*, è devoluta agli offici di giustizia ed ai giustiziariati a norma del paragrafo 21 della legge precitata. Ivi è pur riconosciuto che verso i fondi summentovati, sui quali ebbe finora luogo la giurisdizione patrimoniale, questa, anche in riguardo ai delitti in essi consumati, compete ai tribunali patrimoniali.

Per il fatto che l'incolpato non *eccepisce* contro il fòro, non verrebbe ad eliminarsene il difetto; la proroga *convenzionale* del fòro riguarda le *cause civili*.[1] Ben altrimenti accade nella procedura penale.

§ 163.

Degl' inservienti giudiziari

Agl'inservienti ed alle guardie è imposto il dovere della rigorosa sorveglianza dei carcerati: in caso di negligenza o di pericolo d'evasione essi vengono puniti colla destituzione ed altra pena. Il perchè fa mestieri ricordar loro di quando in quando il proprio dovere.

---

[1] Martin, Proc. §§ 58, 44, 42; Linde, Tratt. di proc. § 101.

§ 164.

Procedura da istruirsi per la evasione d'un carcerato

In ogni caso d'evasione d'un carcerato dovrà istruirsene di subito una procedura e compilarsene un rapporto.

CAPITOLO III.

DEL MATERIALE DEL FATTO

§ 165.

Introduzione

Non sempre gli effetti notorî di un fatto ne dimostrano se esso presentava i caratteri d'un delitto; dall'effetto non sempre è dato inferire con sicurezza la causa. I punti sostanziali d'un obietto offeso, distrutto, non sempre ne fanno persuasi se furono il risultato d'un delitto, o non piuttosto del caso, con esclusione del dolo. L'incendio, per esempio, può esser ingenerato da un fulmine, il cadavere può dipendere da un omicidio, e talora anche da un suicidio; l'ebbro può esser caduto da sè in un fiume, o esservi anche stato gettato a bello studio da altri; può essersi rotto violentemente un recipiente, una porta, ma da ciò non se ne inferisce che sia illecito l'atto.

Come questi esempi non implicano necessariamente alcun delitto, così anche la constatazione di quei fatti non basta a stabilirne gli elementi. Il fatto vuolsi consumato: occorre che ne siano manifesti gli effetti,[1] fa d'uopo avere l'elemento fisico, ma bisogna innanzi tutto discutere il modo col quale si estrinsecò la operosità umana (oltre a ciò i mezzi, gl'istrumenti posti, in opera ecc.); anche questa parte di fatto del reato, su cui posa principalmente il carattere del medesimo, merita d'essere discussa.

---

[1] L. 16, § 8, D. de poenis, 48, 19: Eventus spectetur ut a clementissimo quoquo facta.

§ 166.

Concetto

La consistenza di un fatto, il materiale o l'elemento fisico d'un delitto *(corpus delicti)*, è adunque *il complesso degli elementi sostanziali* richiesti dalla legge per costituirlo.

Da ciò debbonsene conoscere e produrre i requisiti legali. [1])

Al concetto dei reati (e dei tentativi [2]) appartiene, oltre il fatto, l'autore; il materiale del delitto è adunque *obiettivo*, inquantochè deve constatarsi il *factum*, la *lesione* proibita sotto comminazione di pena. La discussione però del materiale è *subiettiva*, [3]) inquantochè, mediante quei caratteri sostanziali ed altri elementi, viene a designarsi come autore un soggetto umano. Debbono pure discutersi la specie ed il modo della esecuzione, ed i mezzi adoperati per il conseguimento del proposito criminoso; ed inoltre la investigazione e designazione del *soggetto*, e primieramente se l'autore del fatto fu un estraneo, o un regnicolo, se apparteneva al sesso maschile o femminile (adunque si richiede, almeno sulle prime, una designazione del subietto ben classificata o in forma negativa).

L'importanza pratica di questa duplice qualità, in forza della quale il materiale è *obiettivo* e *subiettivo*, è della massima evidenza; si può invero per tal guisa ovviare alla difettuosità ed alla imperfezione.

Il delitto deve concepirsi e presentarsi *come tale*, cioè nel modo più possibilmente completo.

---

[1]) Cod. pen. sass. a. 1838, art. 25 e seg.; Mittermaier, Proc. pen. P. I, p. 455.

[2]) V. art. 26 e seg. ibid.

[3]) V. Tittmann, Scienza del gius pen. § 724; Bauer, Tratt. del gius pen. § 122 e seg.

§ 167.

Limitazione della spiegazione del fatto

La quistione del materiale del fatto trova qui peraltro il suo limite. Rimane esclusa dal concetto del medesimo la individualità e la personalità nominale dell'autore. [1]) Nè la persona dell'autore, nè la prova da prodursi contro di lui appartengono al fatto.

§ 168.

Ampliazione di quella spiegazione

La istruttoria non conosce preclusione; la investigazione persevera fino a chiusura d'atti. Anche la discussione del materiale del fatto ha luogo durante l'intiera istruttoria, [2]) e quando dovesse avvenire fin da principio, sarebbe da ritenersi un errore, che dovesse allora aversi per chiusa. Anzi è sempre ammissibile e necessaria la produzione d'ogni *complemento.*

§ 169.

Difetti nel materiale

La pena intiera, comminata dalla legge ad un atto illegale, dovrà essere inflitta solo quando l'atto stesso fu portato a pieno compimento o consumato, e nel caso in cui fra i requisiti del delitto, voluti dalla legge, entri un certo determinato effetto, occorrerà siasi avverato anche questo. [3])

Quindi la rettificazione del fatto costituisce un *essentiale* della istruttoria; l'influenza d'un difetto *reale* sulla punibilità emerge

---

[1]) V. Disp. gen. sass. a. 1783, § 4: « quando fu trovato l'autore o una persona sospetta del fatto ecc. »

[2]) V. cit. Disp. gen. § 2; Tittmann, loc. cit. § 724, not. *q*.

[3]) V. Cod. pen. sass. 1838, art. 25 (42).

di per sè evidente. [1]) Questa prescrizione del complemento del *corpus delicti* applicasi ad ogni fatto proibito da pena, sia esso delitto, o tentativo, o proposito illegale, o colpa punibile, o favoreggiamento d'un reato.[2]) Per l'importanza del materiale, quanto alla istruttoria, deve quindi punirsi anche colui il quale, come favoreggiatore del perpetrato delitto, ne distrugge a bello studio le tracce.

§ 170.

Obietti concreti del fatto

Avuto riguardo alla diversa *qualità*, ha necessariamente luogo anche una diversità nel materiale di ogni singolo delitto. In qualunque istruttoria perciò l'inquirente deve aver sott'occhio, per la discussione del materiale, [3]) i diversi requisiti speciali prescritti dalla legge penale per ogni delitto di cui si tratta, e trarre da essi le norme per conoscere e raccorre il materiale medesimo. Se in *una* procedura concorrono più e diversi delitti, devesi allora procedere alla discussione del materiale d'ognuno di essi. La dottrina dei diversi rispettivi reati è quindi per l'inquirente tanto importante, quanto quella della procedura penale stessa, ed ambedue dimostransi, anche su questo rapporto, intimamente fra sè congiunte.

Il giudice deve porre in evidenza la violazione effettiva del diritto, gli effetti riconoscibili del fatto e le tracce sul modo con cui esso fu compiuto, nonchè il luogo, il tempo, il movente,[4]) e le conseguenze. [5])

---

[1]) Henke, Tratt. del gius e della pol. pen. P. 2, § 102, p. 103; Wächter, Tratt. di gius pen. P 2, p. 166; Mittermaier, Della prova in materia pen. p. 209 e seg.

[2]) V. Cod. pen. sass. art. 26 e seg. 31, 33 e 38.

[3]) V. Cod. pen. sass. a. 1838, § 25 e seg.; Bauer, Tratt. di gius pen. §§ 124, 198; Tittmann, loc. cit. § 739; Feuerbach, Tratt. di dir. pen § 601 e seg.

[4]) V. Disp. gen. sass. a. 1783 sopra cit. § 2.

[5]) V. cit. Cod. pen. art. 25.

§ 171.

Norme e provvedimenti al riguardo

Per analogia della prova *ad eterna memoria* nella procedura civile devesi prontamente discutere ogni traccia d'un delitto, essendo essa esposta ad essere alterata ed annientata con e senza arbitrio. Quindi fa d'uopo, innanzi tutto, prevenire la possibilità d'un disperdimento di queste tracce, mediante il collocamento di guardie, il sequestro dell'*oggetto* [1]) e dei mezzi di esecuzione del delitto ecc. Questo provvedimento è tanto più imperioso, inquantochè la modificazione d'un indizio può avere per conseguenza indicazioni affatto false, come ad esempio, quelle del mero caso o di compartecipi innocenti ecc.

§ 172.

Della visita (accesso) e del parere necessari alla constatazione del materiale

La visita *(inspectio ocularis)* con o senza il concorso di speciali periti, è quindi sempre necessaria, quando per il loro ministero possa rintracciarsi o schiarirsi una traccia del delitto. [2]) Spesso la rettificazione del materiale fondasi precipuamente sulla ispezione oculare di tutte, o parte, le tracce e i caratteri di un perpetrato delitto.

Talvolta può rendersi necessario sul luogo stesso di raccorre un indizio, o di fare un disegno o una descrizione sommaria. Il concorso di periti giurati occorre dovunque sia d'uopo dell'occhio tecnico. [3])

[1]) Tittmann, loc. cit. § 725, not. *c*.

[2]) V. Tittmann, loc. cit. § 725 e seg.; Feuerbach, Tratt., § 574; Disp. gen. sass. a. 1783, § 2, sopra cit.

[3]) Illustr. alla Ord. di proc. sass., ad Tit. 28; Globig, Teoria delle probabilità, P. 2, p. 203 e seg.; Gönner, Proc. II, diss. 45, §§ 1-4.

Un difetto nell'autopsia, quando il ferito sia morto subito al seguito delle riportate lesioni, non potrebbe, a dir vero, influire sulla pena; pure devesi, anche in tal caso, operare la sezione, [1]) sebbene sembri dovesse ritenersi come superflua. [2])

§ 173.

Continuazione

Siccome i delitti che attentano alla salute ed alla vita altrui appartengono alla classe più redarguibile, così, trattandosi di lesioni corporali gravi e di omicidio, la ispezione oculare è di più speciale e moltеplice interesse.

La ispezione oculare ed il parere sopra una ferita possono solo avvenire per opera d'un chirurgo fiscale, e quando trattisi del pericolo della salute, o d'una uccisione, adunque della perdita della vita stessa, e cadano perciò in disputa i principî della medicina, coll'intervento del medico fiscale. [3]) Negli uffici giudiziari regî si ha ricorso al real medico territoriale, e nel tribunale regio al chirurgo ivi preposto. [4]) Gli altri tribunali possono, quando occorra il ministero di un medico, valersi del distrettuale, o di un altro di prim' ordine.

Sempre, per altro, ove trattisi d'indizi da rintracciarsi, deesi rivolgere la mira alla loro origine, se esistevano *innanzi* il fatto, o se furono occasionati da *altri* motivi. [5])

---

[1]) Rescrit. 17 mar. 1766, I Continuaz. C. A. I, p. 411; C. C. C. art. 147.

[2]) V. Stübel, loc. cit. § 2577.

[3]) Stübel, Del materiale del fatto, § 352; Böhmer, Diss. de legitima cadaveris sectione; Feuerbach, loc. cit. § 604; Orfila, Medic. leg. P. 2. lez. 43, 44; Henke, Dir. pen. P. 4, p. 654; cit. Disp. gen. a. 1783, § 3.

[4]) V. Leg. sass. 30 lug. 1836 sui medici, § 7, e relativo Reg. esec.; V. anche Istr. § 10 e Istr. § 1, Boll. Leg. a. 1836, p. 191-193; Ord. 27 ago. 1838. Boll. Leg. a. 1838, p. 401.

[5]) V. Orfila, loc. cit. P. 2, lez. 41-44.

§ 174.

Sezione — Apertura delle tre cavità

In tutte le sezioni da eseguirsi giudizialmente in affari penali, esiste in Sassonia la prescrizione [1]) che l'apertura del capo, del petto e dell'addome dell'ucciso, e la inspezione ed apertura dei visceri più interessanti e di altre parti del corpo, la cui lesione può essere di una influenza rilevante, possa farsi in ogni tempo, purchè lo consenta lo stato del cadavere, e che possa eziandio procedersi alla ulteriore apertura delle suddette *tre* cavità del corpo anche quando in qualche parte del medesimo presentinsi evidenti e certi i segnali della morte violenta.

§ 175.

Parere degli esperti rispetto alle investigazioni mediche ed alla autopsia

L'autopsia ed il parere da emettersi al riguardo sono fondati sui principî della scienza; però occorre di rendere ammoniti i medici che tanto nelle inspezioni oculari e nelle sezioni, quanto rispetto alle opinioni tecniche su di esse fondate, si astengano da ogni conclusione indeterminata (ipotesi) e limitino il loro giudizio esclusivamente a tutto che è dato desumere, a forma dei principî della medicina, dai fatti visti e reperiti. [2])

§ 176.

Verbale d'obduzione — Visum repertum

Della sezione eseguita dai medici il giudice redige un verbale secondo gli elementi offerti dal medico fiscale (verbale di *obdu-*

[1]) V. Disp. gen. 6 sett. 1806, sul procedimento da tenersi dai medici e chirurghi nelle Sezioni giudiciali; Mittermaier, Della prova in affari pen. p. 211.

[2]) V. Orfila, Med. leg. loc. cit.; Burdach, Lavori di med. leg. P. 1, sez. 1; Disp. sass. 8 apr. 1797, II, Continuaz. C. Aug. I, p. 519.

zione). Inoltre il medico produce in iscritto, per essere inserito negli atti, col concorso del chirurgo presente, un rapporto di reperimento (referto di reperimento) sulla sezione *(visum repertum)*. Il *visum repertum*, redatto in iscritto dal medico, viene espressamente distinto in Sassonia dalla *inspezione oculare*, fatta da lui in precedenza. [1]) Secondo il gius comune, la denuncia dei fatti ed il giudizio medico debbono del pari essere protocollate. [2]) Tutto il fatto posa sulla legalità dell'autopsia, ed è per questo che la legge ne fa anche una menzione speciale. [3])

§ 177.

Parere medico in casi d'istruttoria

Al medico, che dee dare il suo parere in affari criminali, debbono esser comunicati tutti gli atti. Trattandosi di debolezza fisica accessoria dell'incolpato, il medico dee conferire con questo anche senza testimoni; la prescrizione, che nessuno possa aver adito presso l'incolpato senza la presenza d'un addetto al tribunale, soffre qui una eccezione, perchè l'infermo dee potersi spiegare liberamente, e trovandosi in quello stato lo si dee il più possibile rispettare e favorire.

I casi di avvelenamento, le infermità dello spirito, le concupiscenze delle donne gravide ecc. costituiscono spesso de' cómpiti difficili. [4])

§ 178.

Parere d'un collegio medico

Se i tribunali superiori abbisognano per le loro sentenze o ordinanze del parere d'un collegio medico, essi dovranno in tal caso

---

[1]) V. Winkler, Proc. pen. § 119, 120; Tittmann, loc. cit. § 734; Stübel, Proc. pen. § 2543 e seg.

[2]) C. C. C. art. 149; Quistorp, § 605; Orfila, loc. cit.; P. 1, lez. 1.

[3]) V. § 2, Disp. gen. a. 1783: « Le sezioni, e l'accesso debbono esser fatte legalmente. »

[4]) V. Heinroth, Med. leg.; Orfila, Med. leg. loc. cit. P. 2, e P. 2, lez. 23. p. 128.

rivolgersi o alla facoltà medica di Lipsia, o all'accademia medico-chirurgica di Dresda. Sussistendo già dei pareri emessi unicamente dalle autorità preindicate, ed occorrendone un terzo, dovrà questo esser dato dai consiglieri di medicina addetti al Ministero dell'interno. [1])

§ 179.

Materiale rispetto agl' incendi. Pentimento

Il delitto d'incendio dee ritenersi per consumato, quando la materia combustibile adoperata dal delinquente ha colpito [2]) l'oggetto su cui voleasi compiere l'incendio, o che è di natura da propagarvi il fuoco. Quindi dovrà rivolgersi ogni cura a determinare il *corpus delicti.*

Il materiale di questo delitto vien però modificato dall'immediato pentimento dell'autore. Se cioè questi si fa ad estinguerlo; dove è scoppiato senza produr danni, la pena vien diminuita; [3]) in conseguenza, rispetto al *corpus delicti* va constatata con esattezza la estinzione dell'incendio procurata dall'autore.

§ 180.

Cognizione e scoperta della somma involata rispetto a certi delitti

Al materiale del fatto, rispetto a certi delitti, come per esempio, furti, sottrazioni per abuso di fiducia, frodi, estorsioni, [4]) appartiene la cognizione e scoperta della somma involata.

Rispetto ai delitti summentovati, come a tutti gli altri dove la misura della pena dipende ad un tempo da quella del valore d'una cosa, farà d'uopo, quando siavi bisogno di determinarle specialmente, e che essa mantengasi inalterata, scoprirsene e stabilirsene l'ammontare, secondo il valore ordinario che può

[1]) V. Ord. 28 mar. 1835, § 13, sub 2, Boll. Leg a. 1835, p. 216.
[2]) V. Cod. pen. sass. art. 177; Mittermaier, loc. cit. p. 213.
[3]) Loc. cit. art. 178.
[4]) V. Cod. cit. art. 50.

esserle attribuito, in via giudiziaria, ed al bisogno anche per mezzo di periti; ma nel caso in cui la cosa o non esista più, o non siasi conservata inalterata, dovrà esserne determinato il prezzo sulla deposizione del proprietario, o di colui al quale la cosa fu data in deposito o in custodia; ed egli dovrà assicurare con giuramento che la stima da lui fatta è conforme alla propria convinzione. [1]) Il giudice dovrà eleggere a tale officio quella fra le persone che abbia *la più perfetta cognizione del valore della cosa.* In tutte queste indicazioni di valore dovrà prendersi a base il tasso della moneta nazionale, e le valutazioni fatte sopra un saggio diverso dovranno esser ridotte al primo, secondo il valore legale. In conseguenza, coloro i quali eseguiscono siffatta valutazione dovranno essere esattamente interpellati sulla specie di moneta che hanno presa in riguardo per la loro stima, della quale si prenderà esatta nota negli atti. [2])

Ma poichè il giudice dee discutere il diritto materiale ed eliminare ogni dubbio, così dovrà pur sempre tenersi conto, in generale, dei riguardi indicati nell'ordinanza del 2 gennaio 1809. [3]) Quindi, se procedesi alla stima, basterà un solo perito, e se trattasi di cose d'uso ordinario, ogni artefice o capo di casa.

Finalmente è facile a comprendersi che, sebbene la stima giurata da parte del proprietario non occorra, pure con ciò non rimane menomamente escluso che egli possa richiedere la convalidazione giurata della sua deposizione. [4])

§ 181.

Continuazione

Attualmente in Sassonia nei delitti contro la proprietà non è d'uopo per la cerziorazione del corpo dei medesimi, nè della *assicurazione giurata* della proprietà dell'oggetto passivo del delitto,

---

[1]) Art. 51, Cod. pen. sass.

[2]) V. R. Ord. sass. 27 apr. 1838, § 11. Boll. Leg. a. 1838, p. 376.

[3]) Disp. gen. 2 gen. 1809, sulla cognizione del valore degli oggetti involati.

[4]) V. Krug, Studi sul Cod. pen. P. 1, p. 107.

nè della *convalidazione giurata*, da parte del leso, sulla offesa al suo diritto di dominio. [1])

§ 182.

Del materiale rispetto al pentimento nei delitti lesivi della proprietà

Quando nei delitti commessi a danno dell'altrui proprietà con fermo proposito di guadagno, e specialmente nei furti, sottrazioni per abuso di fiducia, e frodi (purchè questi delitti non sieno da ritenersi pel concorso di circostanze aggravanti come qualificati), il delinquente di spontaneo impulso, e prima che abbia luogo contro di lui l'intervento giudiziario, risarcisse completamente il leso mercè la restituzione dell'oggetto involato, o col rifacimento del relativo valore, egli andrà, in tal caso, esente affatto da pena. Se la indennizzazione è stata fatta solo in parte, allora la pena verrà proporzionata in ragione soltanto del valore non risarcito.

Siffatta indennizzazione effettuata tempestivamente vale quindi a determinare il *corpus delicti*, e la sua accoglienza è, in generale, tanto più necessaria in quanto che essa conduce alla discolpa, nè rimane legalmente senza influenza [2]) anche rispetto agli altri compartecipanti ed ai delitti qualificati dello stesso genere.

---

[1]) V. Leg. 30 mar. 1838, riflettente certe modificazioni apportate alla procedura inquisitoriale, § 111.

[2]) Art. 65 Cod. pen.

CAPITOLO IV.

DELLA PROCEDURA PENALE IN GENERE

§ 183.

Della procedura in generale

La procedura più spedita e più diretta, è la verbale, che vien redatta in iscritto. Noi chiamiamo qui procedura il dibattimento fra l'inquisito ed il giudice inquisitore. Di ciò che fu detto a voce, redigesi un verbale in iscritto. [1])

Anche rispetto ai testimoni, e periti, vale la norma della procedura verbale suddetta. Quando pure (come una eccezione per ottenere una tesi motivata con esattezza) possa occorrere un parere scritto di periti, esso però comparisce quasi unicamente il surrogato della dichiarazione verbale, e sarà in facoltà del giudice di chiedere le spiegazioni a voce.

§ 184.

Continuazione — Dibattimento orale

Anche nelle *richieste* (ad esempio, per audizioni di testimoni), il dibattimento rimane pur sempre verbale nella misura anzidetta: infatti il testimone dee presentarsi personalmente innanzi al giudice richiesto.

§ 185.

Atti principali del processo

Tutti gli atti principali della istruttoria spettano al tribunale in pieno seggio [2]) (§ 81). La patria legge del 30 aprile 1783, § 1,

---

[1]) V. Mittermaier, Proc. pen. P. 1, p. 715; Henke, Gius pen. P. 4, p. 134-707.

[2]) V. C. C. C. art. 17, 31, 189; Bauer, Proc. pen. § 144.

designa specialmente come atti spettanti al tribunale in pieno seggio, i seguenti: Le spedizioni, le sezioni, gli esami sommari ed articolati volti a precisare il *corpus delicti*, o il valore degli oggetti involati, l'audizione dei testimoni, i confronti ed altri simili atti giudiziari, le denuncie e registrazioni; sulle quali cose, a seconda delle circostanze e della natura del delitto, dee fondarsi la sentenza finale.

§ 186.

Procedura da seguirsi nella confessione stragiudiciale e nel caso del rifacimento dei danni in un delitto contro la proprietà

Avverandosi il caso della esenzione dalla pena, contemplato qui sotto ad *a*, giusta il Codice penale sassone, viene a cessare anche ogni ulteriore procedura; ed il giudice, in questo caso, dee solo determinare *in modo legale* la circostanza essenziale; se cioè la refusione del danno avvenne per libera e spontanea volontà del delinquente e prima dell'intervento del giudice.

Se cioè: *a)* in delitti commessi con deliberato proposito di guadagno a danno dell'altrui proprietà, e specialmente in delitti di furto, di sottrazioni per abuso di fiducia, e di frode, purchè questi delitti non sieno da ritenersi pel concorso di circostanze aggravanti come qualificati, il delinquente di proprio spontaneo impulso, e prima che abbia luogo contro di lui l'intervento giudiziario, indennizza completamente il leso colla restituzione dell'oggetto involato, o col rifacimento del relativo valore, egli andrà in tal caso immune affatto da pena, e dovrà solo rimborsare le spese occorse all'uopo.

b) Se nello stesso presupposto venne effettuata solo in parte dal delinquente la restituzione dell'oggetto involato o le refusioni del danno, allora nella determinazione della pena dovrà prendersi unicamente in riguardo l'ammontare del danno non risarcito.

c) In quanto ai furti qualificati, alle sottrazioni per abuso di fiducia ed alle frodi, la pena nei casi sovraespressi potrà esser ridotta unicamente fino a un terzo di quella da infliggersi, senza però che ne venga alterata la specie. Questa disposizione non è

applicabile ai delitti contemplati negli articoli 233, 234 del Codice penale sassone.

d) Gli altri compartecipanti a tali delitti verranno giudicati secondo gli stessi principî, solo quando essi o abbiano concorso al rifacimento dei danni, od almeno, ove il leso sia stato completamente indennizzato, gli abbiano confessato stragiudicialmente il delitto, innanzi la istruzione della procedura. [1])

§ 187.

Prescrizione relativa al difetto di forma nella procedura

La procedura va congiunta alle forme prescritte dalla legge. [2]) Quando in un atto giudiziario necessario alla decisione d'una istruttoria è stata omessa una delle formalità prescritte, nè può rimediarsi a questo vizio nè colla ripetizione dell'atto stesso, nè in altro modo legale, allora il giudice sentenziatore dee anche esaminare (in quanto alla decisione) la influenza che questa inosservanza di forma può esercitare sulla credibilità dell'atto, e redigere la sentenza sotto questo riguardo; però, nella mancanza d'una forma, comminata di nullità, non può mai pronunciarsi la pena di morte; anzi in luogo di questa, verrà inflitta la casa di forza a vita, di primo o secondo grado. [3])

§ 188.

Atti principali — Atti accessorî

Ogni procedura, anche più semplice, componesi almeno degli appresso tre atti essenziali: *a)* dell'esame, *b)* della difesa, e *c)* della sentenza. Gli atti, i quali nulla decidono rispetto alla prova del delitto ed alla determinazione della pena, sono accessorî. [4])

---

[1]) V. art. 65 del Cod. pen. sassone.

[2]) V. Henke, Gius pen. P. 4, p. 147; Mittermaier, Proc. pen. P. 1, p. 197; Martin, Proc. pen. § 11.

[3]) V. Leg. 30 mar. 1838, intorno ad alcune modificazioni fatte al sistema da seguirsi in affari procedurali, § IX, Boll. Leg. a. 1838, p. 199.

[4]) V. Bauer, loc. cit. § 13.

Con ciò per altro non vuolsi dire che la procedura criminale compongasi unicamente dei suddetti tre atti principali. Anzi essa consiste, a seconda della natura dei delitti e della scoperta dei loro autori, in diversi altri atti giudiziari, e segnatamente in tutti quelli sui quali può esser fondata la pena capitale o afflittiva; e così pure negli atti volti a precisare il *corpus delicti*, come sezioni, esami sommari ed articolati, scoperta del valore degli oggetti furtivi, audizioni dei testimoni, e confronti consimili, denuncie e registrazioni (sulle quali cose dee, a seconda delle circostanze e della natura del delitto, costituirsi la sentenza finale), e finalmente nella prestazione del giuramento di purgazione e nell'atto della esecuzione della pena. [1])

§ 189.

Principio generale della procedura giudiziaria sotto l'aspetto materiale

La istruttoria giudiziaria dee sempre tenersi entro il limite della *istruzione* [2]) della causa, in modo da non pregiudicare mai la pronuncia della futura sentenza. Quindi, per esempio, anche rispetto all'audizione dei testimoni, si dovrà, quando se ne presenti il dubbio, [3]) differire la convalidazione giurata; ma quella del denunciante dovrà prorogarsi, in generale, fino alla sentenza.[4])

---

[1]) V. Tittmann, Scienza del dir. pen § 654; Ord. gen. sulla proc. inquis. 27 ott. 1770, § 1, I, Contin. C. Aug. t. I, p. 419.

[2]) V. Disp. gen. a. 1783, §§ 7, 8; Leg. 30 mar. 1838, § VII, « a procedura compiuta », Boll. Leg. a. 1838, p. 199.

[3]) V. § 9 delle precit. Disp. gen. del 1783.

[4]) V. loc. cit. § 19.

CAPITOLO V.

DELLO STATO PERSONALE DELL' INCOLPATO

§ 190.

Osservazione preliminare

Tanto sotto l'aspetto *formale*, come sotto quello *materiale*, lo stato dell'incolpato presentasi di somma rilevanza nella procedura. La condizione naturale, morale, fisica e politica dell'uomo vuol esser posta innanzi tutto in bilancia. La omissione di questa norma riuscirebbe non solo dannosa all'incolpato ma anche procaccerebbe difficoltà al giudice. L'inquirente ottiene dall'apprezzamento di quella, utili elementi per la prosecuzione della procedura. Quella regola adunque presentasi benefica sotto il lato negativo e positivo.

Conseguentemente quelle questioni conducono non solo a stabilire la imputabilità, ma influiscono eziandio sullo sviluppo della verità materiale. Ond'è che il giudice inquisitore dee rivolgere precipuamente la sua mira a quegli obietti pregiudiciali.

§ 191.

Stato naturale dell'incolpato

Primieramente fa d'uopo stabilire l'età dell'incolpato, colla esibizione, al bisogno, del certificato di nascita. La età giovanile fornisce un titolo alla diminuzione della pena. [1]) Contro i fanciulli non può generalmente farsi luogo a procedura criminale; [2]) così

---

[1]) L. 12, D. ad leg. Corn. de sicar. 48, 8; Cod. pen. sass. art. 62.

[2]) L. 5, § 2, ad l. Aquil. 9, 2; L. 23, D. de furtis, 47, 2; L. 12, D. ad l. Cornel. de sicariis, 48, 8; C. C. C. art. 179.

pure contro i vecchi rimbambiti. [1]) Il Codice penale sassone all'articolo 66 prescrive che i fanciulli abbiano raggiunto pienamente l'età di dodici anni. [2])

Rientra in questo argomento anche la qualifica del sesso, se l'accusato è coniugato, e se ha avuto figli. Possono darsi de'casi nei quali faccia d'uopo di constatare in atti la speciale conformazione fisica; per esempio, quando in un determinato fatto importi conoscere una grandezza o forza straordinaria, o una qualità e capacità fisica speciale, o il contrario.

§ 192.

Continuazione — Stato fisico

Non solo lo stato fisico, ma quello eziandio morale dell'incolpato costituiscono una parte dell'esame che incombe al giudice inquirente, [3]) e che va intrapreso innanzi a quello ed all'atto in cui viene iniziata la istruttoria. In ogni caso occorre la inspezione del medico fisico.

La infermità dell'animo può essere permanente o anco soltanto periodica, e coincidere in quest'ultimo caso col tempo in cui il delitto fu perpetrato.

Su questo proposito fa d'uopo tenere pur conto del grado di debolezza di mente dell'incolpato, servendo esso di fondamento alla mitigazione della pena. [4])

In conseguenza occorre pure di constatare lo stato d'infermità del delinquente al momento che commise il reato, come quello che togliendo all'autore la coscienza, ne esclude la imputabilità. S'intende di per sè che, ove l'incolpato siasi posto a bello studio in quella condizione all'oggetto di consumare il delitto, debbasi

[1]) V. Feuerbach, Tratt. di dir. pen. § 88; Bauer. Tratt. di dir. pen. § 128.

[2]) V. Boll. Leg. a. 1838, p. 131; Ord. sass. 11 lug. 1839, sul procedimento da seguirsi nelle istruttorie contro i fanciulli sotto a dodici anni (Boll. Leg. a. 1839, p. 180).

[3]) V. Orfila, Med. leg. P. 2, lez. 23, Metzger, Metodo della scienza di med. leg. § 406 e seg.

[4]) V. art. 64 Cod. pen. sass.

questo ritenere per premeditato, [1]) non riscontrandosi in tal caso una involontaria mancanza di libertà.

§ 193.

Continuazione

Le condizioni fisiche dell'imputato aprono un vasto ed importante campo all'attività, quanto ardua altrettanto utile, del medico rispetto al pubblico bene e più specialmente alle procedure penali. [2]) Anche il criminalista, l'inquisitore, il cancelliere, ed il giudice debbono approfondirsi in siffatta materia, essendo essa inevitabilmente, intimamente connessa colla istruttoria. La dottrina del *lucido intervallo* vuolsi qui esaminare con molto più circospezione, e giudicare nella sua applicazione in pro dell'incolpato con molto più esattezza e mitezza che negli affari civili. Infatti il *marchio* d'una istruttoria abbisogna d'esser sottoposto ad un esame più diligente e sottile che non la questione sul semplice tuo e mio; questo è indennizzabile, l'altro ne priva spesso d'un bene che non ha risarcimento.

Finalmente se la mancanza della istruzione non può eliminare la imputabilità, giova però alla *caratterizzazione* o qualificazione dell'individuo, ond'è che l'inquirente non può passar sopra a questa circostanza, che spesso è direttamente o indirettamente congiunta coll' ordito della istruttoria. Questo caso avverasi quando uno viene imputato d'un delitto, per commettere il quale mancavano nell' autore le cognizioni tecniche; per esempio, la composizione d'una lettera, la lettura d' uno scritto (quando l'imputato non sa nè leggere, nè scrivere).

---

[1]) V. Cod. pen. sass. § 67; Tittmann, Scienza del gius pen. § 225.

[2]) Feuerbach, loc. cit. § 88; Tittmann, loc. cit. § 889; Henke, Giornale di med. leg. a. 1827, fasc. 1, p. 191-234; Rosshirt, Dei princ. del gius pub. p. 288 e seg.

§ 194.

Stato morale e politico dell'incolpato

Il motivo preaccennato della istruzione e della educazione, i contatti ed i rapporti sociali dell'incolpato con altre persone, sono in generale connessi col suo stato politico. Taluni delitti, per esempio, sono esclusivamente propri d'una determinata cognizione tecnica.

Il giudice dee occuparsi della personalità dell'incolpato in modo da penetrarla e comprenderla in tutta la sua estensione. Quindi le leggi dispongono, e bene a ragione, che *a)* l'incolpato debba interrogarsi sulla sua personalità, e sulla economica e politica sua condizione, ed inoltre *b)* che, assunte le opportune informazioni al riguardo, vengano inserite negli atti. [1] Il tenore di vita del reo, il suo domicilio, l'industria da esso esercitata ed il suo nutrimento vogliono del pari esser constatati. [2]

Solo quando siasi discusso lo stato naturale, fisico, morale, intellettuale, economico e civile d'un uomo, si può in qualche modo giudicare dallo insieme de'suoi atti e dei motivi che l'informarono.

---

[1] V. Disp. gen. del 30 apr. 1783, § 4; Kleinschrod, Arch. del gius pen. P. I, s. 1, p. 9, e P. II, s. 2, p. 117.

[2] V. Mittermaier, Proc. pen. P. I, p. 664; Martin, Proc. pen. § 130.

CAPITOLO VI.

DELL' ESAME DELL' INCOLPATO

§ 195.

Introduzione

Come ogni dibattimento giudiziario in massima è orale, e come la presunzione milita sempre per la procedura verbale, così anche le risposte degli accusati, fino dai tempi trascorsi, venivano fatte esclusivamente a voce. Le stesse leggi romane contengono delle prescrizioni speciali, rapporto agl' interrogatorî dell' incolpato. [1]) Se il principio della inquisitoria ha per cómpito d' investigare nella via più breve e diretta il diritto materiale, incombe all' inquirente l' interrogare personalmente, ed a voce, l' inquisito, e del pari questi deve esprimersi a voce. [2]) La personalità giuridica può dirsi così *vicendevole*, analogamente al principio della reciprocità. Avviene quasi un confronto tra l' accusatore e l' accusato; l' inquirente rappresenta quasi l' accusatore. Per questo appunto anche la risposta dell' accusato dee seguire *immediatamente* alla interrogazione, cioè a dire le domande del giudice non possono esser comunicate all' incolpato *innanzi* (per intervallum), ma la interrogazione e la replica dell' incolpato coincidono *in un* atto, come rilevasi dalla stessa parola « esame ». Questa coincidenza toglie da un lato all' accusato la possibilità d' inventare con più agio delle scuse e de' pretesti, e gli guarentisce dall' altro l' incontestabile beneficio d' una replica e difesa eventuale, [3]) non essendo il giudice preparato a questa, come non lo è l' incolpato alle domande. Così vuole la natura d' una investigazione non formale, materiale. Sebbene adunque l' incolpato debba, come è stato in-

---

[1]) L. 1, § 17, 21, D. de quaest. 48, 18.
[2]) L. 1, § 17 cit.
[3]) C. 24, X, de accusat. 5, 1.

nanzi detto, rispondere di subito a voce agl' interrogatori, pure trattandosi di calcoli estesi e di spiegazioni tecniche, sembra si possa dar luogo ad una eccezione. In questi casi potrebbe bastare una risposta scritta. [1])

Che l'esame debba farsi dinanzi al giudice *ordinario*, dappoichè trattasi della più importante funzione di lui, è cosa da non rivocarsi in dubbio, purchè in casi speciali non occorra associarlo a quello da effettuarsi sulla faccia del luogo. [2]) S' intende di per sè che, dovendosi porre in chiara luce la intiera verità, e dandosi in pari tempo luogo ad una operazione logica, in forza della condizione quasi di combattimento fra il giudice e l'incolpato, debbasi allontanare da questo ogni disturbo e pressione, nè possa essere stancato da ferri, minacce, e sedute troppo prolungate. Egli dee comparire innanzi al giudice libero da ceppi, e sotto l'egida della ragione.

§ 196.

Elementi principali e concetto dell' esame

L'esame contiene, come nella procedura civile ed in quella accusatoria penale, direttamente la provocazione dell' accusatore alle eccezioni sulla contestazione dei fatti. Tuttavia dacchè le denuncie o le investigazioni per altro modo intraprese prima dell'esame non vengono poste innanzi all'incolpato all'atto del medesimo, ma l'inquirente formula da per sè ogni domanda, così l'esame contiene in certo modo l'*accusa* (come accade dell'azione nella procedura civile).

Ogni esame dividesi adunque in due parti principali: 1° in quella d'attacco o contestazione, e 2° in quella di difesa. Primieramente esso,

1° Motivato e giustificato che sia, si parte dall'inquirente, ed ha un carattere aggressivo, accusatorio, attivo. Cioè esso pone per primo requisito;

---

[1]) V. Cod. pen. della Baviera, P. 2, art. 150.

[2]) Tittmann, Scienza del gius pen. § 744.

a) La *provocazione* [1]) alla risposta, e quella trovasi già nella citazione per l'esame. Contemporaneamente però;

b) Contiene l'*intiera accusa*, contro l'incolpato. Noi diciamo l'*intiera accusa*, non come se ogni singola domanda comprendesse tutto ciò che vien posto a carico dell'imputato, ma sì in quanto l'inquisitore pone ogni punto dell'esame non come un *referens cum*, o *absque relato*, sì bene come un'accusa che emerge liberamente dalla individualità del giudice. L'inquirente, per esempio, non pone sott'occhio la denuncia fatta dal terzo, o ciò che è stato in altro modo scoperto, semplicemente come una *ripetizione;* ma egli assale direttamente quale *accusatore*, colla obiezione del fatto. E questo procedimento osservasi in tutta la istruttoria non solo nel primo, ma anche in tutti gli altri esami successivi e necessari. Quando un nuovo *indicium*, una nuova denuncia debba formar subietto d'un *constituto*, non se ne dà comunicazione all'incolpato, ma il giudice ne raccoglie e concreta completamente la formula, e la pone, come un punto d'accusa, innanzi al giudicabile perchè questi vi replichi. La sostanza o il carattere di questa parte dell'esame, si è adunque la domanda. Inoltre

2º L'esame contiene la risposta dell'accusato in un colle *eccezioni*. Lo scopo del *constituto* si è la risposta dell'accusato: infatti la contumacia, un silenzio ostinato, non conducono, secondo il concetto filosofico del *giure*, a verun sicuro risultamento. La verità *materiale* non può venire a scoprirsi dalla contumacia. [2]) Il *subietto precipuo* d'ogni *esame*, nella procedura penale si è adunque la risposta dell'incolpato. Nonostante, non è conforme al vero attribuire a questa precipuamente la *denominazione di esame*, siccome talora avviene.

§ 197.

L'esame è l' essenziale *della istruttoria*

Senza una confessione formale non può procedersi a giudicare l'incolpato, ancorchè ne fosse provata la reità; [3]) in conseguenza

---

[1]) Stübel, Proc. pen. P. 3, § 1906.
[2]) V. Henke, Dir. pen. P. 4, p. 466.
[3]) L. 1, § 17, D. de quaest. 48, 18.

l'esame di lui è di una necessità indeclinabile. Su ciò non può cadere dubbio veruno, nè per la natura della cosa, nè per i principî generali di diritto, nè più specialmente per le massime della procedura sassone. [1])

§ 198.

Sue specie

La procedura penale distingue l'esame *sommario* dall'*articolato*,[2]) che raggirasi sovra articoli determinati e fu perciò chiamato anche *inquisizione speciale*. [3])

Ambedue queste specie di esami erano inseparabili dalle prescrizioni legislative della procedura penale, nè avea perciò luogo fra loro veruna distinzione. [4])

Nel Regno di Sassonia la legge dispone che anche rispetto a quei delitti ai quali vien comminata la pena di morte, non debba più aver luogo, sopra un capitolato concepito in termini speciali, una inquisizione formale (così detta *speciale*), e che in luogo di questa, terminata che fosse la istruttoria, e prima di consegnare il processo al difensore, debba farsi all'incolpato un interrogatorio finale. Il giudice dee a tal uopo riunire sotto certi numeri i punti più caratteristici della istruita procedura che influiscono sulla decisione del delitto capitale, senza dar loro la forma di domande dirette, dee prenderne nota negli atti, porli

---

[1]) V. Disp. gen. sass. a. 1783, e Leg. 30 mar. 1838.

[2]) V. Disp. gen. sass. 30 apr. 1783, §§ 1, 8, 10, intorno alla proc. istr. II, Cont. C. Aug. t. 1, p. 453; Disp. gen. 11 ott. 1817, sull'abbreviamento della proc. istr. presso i Trib., III, Cont. Cod. Aug. t. I, p. 310.

[3]) L'esame *articolato* nacque dall'analogia dell'azione *articolata* della procedura civile. Diversa da questa fu al certo in origine la inquisizione *speciale*, che si opponeva alla inquisizione *generale*, e che era diretta contro un subietto determinato (C. 19, 21, 24, X, de accusat. 5, 1; Titmann, loc. cit. § 708, not. *v*; Stübel, l. c. § 1998 e seg.; Eichhorn, Storia del dir. § 181, 322).

[4]) V. Stübel, Proc. pen. § 2687; Disp. gen. del 1783, §§ 3, 4.

sott'occhio all'incolpato nell' interrogatorio finale, e trascrivere le sue dichiarazioni colle sue *proprie* parole. [1])

Già fino dai primi tempi nelle istruttorie sugli incendi la così detta *inquisizione speciale* era venuta in disuso, ed era stato decretato che dovesse aver luogo un interrogatorio finale con le prescrizioni di sopra indicate. [2])

§ 199.

Forma estrinseca dell' esame

L'esame dell' incolpato non può farsi congiuntamente a quello degli altri coimputati (complici). Sarebbe questo un rilevante errore, dappoichè non solo non si riuscirebbe a conoscere in modo positivo le risposte di ognuno, ma inoltre potrebbero i coimputati apprendere il modo di fondarvi sopra la loro difesa.

L' esame dev'esser fatto senza indugio, e le prime domande da indirizzarsi all'incolpato debbono riferirsi al nome, alla nascita, alla età, alla dimora, al suo stato e alle sue relazioni. La esatta constatazione di queste circostanze è bene spesso molto importante per la procedura, onde venne anche prescritto che, oltre a cotali domande, si raccolgano altri riscontri e notizie, e ne venga presa nota negli atti. [3])

Siffatte circostanze contribuiscono sovente a scoprire il fatto, spesso anche a provare la innocenza, e possono in generale spiegare la utile loro influenza sotto un molteplice aspetto; per la qual cosa fa d' uopo discuterle e dilucidarle con precisione. (Parte pregiudiciale dell' esame.) Questi dati personali possono completarsi anche in ogni stadio della procedura. È precipua forma del-

---

[1]) V. Leg. sass. 30 mar. 1838, § V, sulle modificazioni apportate alla proc. inquis., Boll. Leg. a. 1838, p. 198.

[2] Editto 28 sett. 1829, § 10, sulla proc. inquis. in reati d' incendio (Boll. Leg. a. 1829, p. 160).

[3]) V. Mittermaier, Tratt. di proc. pen P. 4, p. 657.

l'esame che venga fatto innanzi al tribunale in pieno seggio, [1]) ma che inoltre il giudice nel PRIMO esame ammonisca l'incolpato sul dovere che egli ha, di fare davanti al tribunale le sue dichiarazioni conforme alla verità. Il giudice può, ove lo reputi conveniente, ripetere anche negli esami successivi questo ammonimento. (I moniti all'incolpato prescritti dalla legge del 30 aprile 1783 § 4, 5, sono stati aboliti.)

È evidente come il giudice non possa indurre l'incolpato con inganni (nel qual novero figurano eziandio i mezzi superstiziosi) a far le proprie rivelazioni; [2]) e siccome ogni rivelazione dee farsi senza coazione, [3]) così il giudice non può, sotto nessun riguardo, esercitare nemmeno una coazione morale.

Quanto alle risposte, dovrà distinguersi *a)* il tenore delle medesime *b)* dalla espressione, dalle parole. — *a)* Per quel che riguarda il tenore delle risposte, il giudice non dovrà appagarsi di un modo vago, indeterminato, ma provocare dati più esatti e precisi. Spesso però *b)* la espressione adoperata dall'uomo ordinario, che non è padrone della lingua, è indeterminata; per esempio, nel linguaggio ordinario, in luogo della negativa, si suole adoperare la inscienza, [4]) per la qual cosa l'incolpato viene, malgrado il suo proposito, a danneggiarsi. Il giudice inquisitore dee quindi insistere per l'uso d'una espressione più *certa*. E qui torna opportuna la ripetizione dell'esame, dappoichè quando il fatto si narra a più riprese, e i dati armonizzino fra loro, il racconto può ritenersi veramente coscenzioso.

§ 200.

Continuazione

L'esame non può esser di troppo prolungato, quando il giudicabile non possegga la virtù d'intelletto necessaria a poter conve-

---

[1]) Winkler, Proc. pen. § 125. — La presenza delle persone formanti il seggio del tribunale dev'esser notata al principio del verbale, a tergo del medesimo.

[2]) V. Dec. 91 del 1661.

[3]) V. Stübel, l. cit. § 1935.

[4]) Idem, l. cit. § 2092 e seg.

nientemente tener dietro alla lettura d'un verbale voluminoso; altrimenti lo scopo del medesimo verrebbe di leggeri a fallire. Nel verbale redatto sopra un esame sarà d'uopo di prender subito nota, accanto alla registrazione, della presenza degli assessori, di dar lettura della registrazione medesima; e dovrà pure quel verbale firmarsi dal cancelliere, come notaro, insieme cogli assessori. [1])

§ 201.

Forma intrinseca dell'esame

Ogni dimanda diretta all'incolpato nell'esame, deve essere scritta nel verbale, potendosi da esso meglio conoscere il senso della risposta. Dimanda e risposta debbono sempre esser protocollate separatamente.

Il giudice inquisitore dee passare dal generale allo speciale, prender di mira le circostanze che vi si riferiscono più da vicino, e tener dietro ai fatti quasi passo passo. Nelle dichiarazioni dell'incolpato sono sempre da conservare le sue proprie parole. La dimanda non dee porre quasi in bocca all'incolpato la risposta (dimanda suggestiva). Va ugualmente schivata la dimanda suggestiva a discolpa (come per es. se il fatto avvenne per necessità di difesa). La interrogazione dev'esser concepita in modo da non contener la risposta, dovendo questa esser pienamente libera; nè può involgere lo stesso fatto particolare, su cui nella fattispecie cada dubbio. Inoltre la domanda non può accennare al fatto che *specialmente* vuolsi stabilire, altrimenti essa prende il carattere di suggestiva, ed irregolare; conviene che tutte le domande sieno formulate in *termini generali*. [2]) Oltracciò esse non debbono

---

[1]) V. Ord. 22 feb. 1826, §§ 1, 2; Decis. 38, a. 1661: Mittermaier, Proc. pen. P. 1, p. 715.; Henke, loc. cit. P. 4, p. 707.

[2]) L. 1, § 21, D. de quaest. 48, 18: Qui quaestionem habiturus est, non debet specialiter interrogare, an Lucius Titius homicidium fecerit: sed generaliter, quis id fecerit: alterum enim magis suggerentis quam acquirentis videtur: et ita divus Traianus rescripsit.

comprendere i *subietti* ed i *predicati* che voglionsi lasciare alla mercè dell'interrogato. La domanda dev'esser sempre compita in termini generali, riguardo a quello che è d'uopo scoprire; non ostante sotto alcuni aspetti essa può essere *speciale*, e riferirsi anche alle cose già note. [1]) E così pure ogni risposta dovrà essere *adeguata* al pari d'una *confessione*.[2]) Nel porre sott'occhio all'incolpato le contraddizioni e nel ricordargli le circostanze già note, [3]) non incontrasi suggestione alcuna; egli deve essere affatto libero *sulla scelta del modo* di eliminare la contraddizione e di conciliare le circostanze già note in atti colle dichiarazioni sino allora da lui emesse. Nell'interrogatorio non vuolsi indicare il modo di soddisfare a questo bisogno.

Sono pure da evitare le dimande capziose, ambigue, indeterminate. [4])

§ 202.

Continuazione — Punto di vista generale

Il punto cardinale di vista, lo scopo cioè dell'esame, consiste nello investigare la verità, nulla importando se conduca a scoprire la reità o la innocenza dell'incolpato. Possono darsi diverse circostanze e ragioni che determinino l'incolpato (eziandio nel caso d'una piena libertà fisica e morale), a deviare dalla verità,[5]) anche quando a lui non ne venga danno, trattandosi di cose affatto indifferenti.

In una precedente causa civile può, per esempio, essersi fatta. per abbreviare la lite, qualche confessione; da quella confessione meramente formale non resulta la verità materiale per la istruttoria,

[1]) Come per es. Il fatto fu commesso semplicemente colle mani? no — Furono adoperati strumenti? sì. — Quali? un martello. — Era il martello di legno? no; ecc.

[2]) V. Stübel, loc. cit. § 737; Martin, Proc. § 123, *a*.

[3]) V. Disp. gen. sass. del 1783, § 6.

[4]) Henke, Gius pen. P. 4, p. 683.

[5]) L. 1, § 23, D. eod.: Quaestioni fidem non semper nec tamen nunquam habendam Constitutionibus declaratur; etenim res est fragilis et periculosa, et quae veritatem fallat.

nella quale è in conseguenza permesso di smentire lo stesso fatto che fu già confessato nella causa civile, quando esso corrisponda sotto altro aspetto alla verità. L'inquirente dee però investigare la cosa stessa, la verità materiale; la dichiarazione adunque dell'incolpato dev'essere appoggiata dalla verità intrinseca. Se essa presenta in tutto o in parte la impronta della non autenticità, incombe allora all'inquirente di continuare le investigazioni, e di procedere ad un nuovo esame, nel concorso di particolari elementi. Possono darsi atti che non sieno informati da motivi chiari e precisi; possono presentarsi singolarità di carattere, consuetudini peculiari; in conseguenza un atto apparentemente irregolare, un *indicium* d'aver taciuta la verità può determinarsi solo con circospezione, e con continuo riguardo alle qualità individuali dell'incolpato; l'inquirente non dee qui lasciarsi fuorviare.

Da ciò emerge ad un tempo l'importanza di far noto negli atti, come fu innanzi avvertito, la personalità dell'incolpato. Quella designazione peraltro in simili casi complicati non apparisce sufficiente. Può immaginarsi che l'incolpato stesso incorra in una irregolarità per particolari motivi, per un altro reato che non cada in disputa, che sia forse prescritto, o che non appartenga alla fattispecie, oppure per un semplice interesse civile o per un puro riguardo personale non conosciuto ecc.; non per questo può l'inquirente conchiudere che l'incolpato abbia avuta la intenzione di svisare la verità in questa causa. La contraddizione in tal caso è più apparente che reale.

§ 203.

Punti di vista speciali

Ogni dichiarazione dev'esser fatta col proposito di rivelare; [1] occorre anche sia amminicolata intrinsecamente a seconda delle contingenze; perciò deesi investigare la sorgente [2] dei dati ed eliminare le contraddizioni; [3] solo allora sarà legittima, originaria, cioè a dire non somministrata, non supposta, non suggerita.

[1] Martin, Proc. § 125 *a*. edit. 6ª.

[2] V. Pratobevera, Materiali, VII, p. 279; Bohmer, Ius eccles. prot. II, 20, § 38.

[3] V. Disp. gen. sass. del 1783, § 6.

Trattandosi di diversi delitti e di compartecipazione ai medesimi, oppure di attentato, [1] si dovrà ogni volta esaminare in *abstracto* il fatto, [2] che la legge assoggetta alla punibilità. L'inquisitore dovrà però precipuamente tener sott'occhio questo punto di vista in ogni reato [3] per dirigere l'esame agli oggetti rilevanti del medesimo. [4]

Può accadere che l'incolpato debba fornire sul luogo, degli schiarimenti circa il modo onde commise il delitto. Talvolta occorre esaminare di fronte allo stesso conato la quistione della possibilità. Per esempio, se N. poteva portar la scala, se la maschera conveniva al suo viso, e se egli sapeva incidere col bulino. Sul qual riguardo deesi ad un tempo ricorrere ai periti; di che sorge una combinata *expeditio.*

§ 204.

Delle recognizioni

La recognizione nella procedura civile è una forma prescritta in modo tassativo rispetto a documenti, e che di per sè addiviene efficace. La recognizione nella procedura penale è d'altra natura, estendesi anche alle persone [5] (al cadavere dell'ucciso) e ad altri oggetti. La procedura penale non ha nulla da fare colla *forma,* ma si colla *materia;* onde rendesi necessaria una dichiarazione concepita in termini chiari; come per esempio, ove si riconosca una persona, « se N. N. qui presente è mio padre. » La recognizione operasi mediante l'esame, verbalmente, e forma un obietto esclusivo del medesimo, cada esso o no su documenti, [6] od altri oggetti

---

[1] V. art. 26 del Cod. pen. sass. del 1838.

[2] V. Henke, Man. del gius e della polit. pen. §§ 141, 151, 158; Abegg, Sist. della scienza del gius pen. § 369, Königsberg, 1826.

[3] Cfr. a mo' d'es. gli art. 25, 225, del Cod. pen. sass.

[4] Appartengono a questo punto anche tutte le circostanze accessorie (Art. 48-54, C. C. C.)

[5] V. Winkler, Proc. pen § 139. Meister, Iur. crim. § 415.

[6] V. Böhmer, ad Carpzov, Pract. rer. crim. qu. 114, obs. 1. p. 158.

corporali, strumenti, *res fungibiles*, località ecc. L'esame spesso va congiunto alla inspezione; però l'inquirente ha sempre da rivolgerlo in modo chiaro sugli oggetti che debbono esser riconosciuti dall'incolpato o dai testimoni, ***sulla identità*** dei medesimi; il perchè questi, a seconda delle circostanze, voglion esser separati, custoditi giudicialmente, e sigillati. Spesso si fanno degli esami sulla faccia del luogo, dove fu commesso il delitto, ed allora vi si unisce l'atto di riconoscimento degli oggetti mobili o immobili.

§ 205.

Reiterazione degli esami

L'esame dell'incolpato dee mirare ad esaurire gl' indizi esistenti; in conseguenza esso va continuato sino a che non siasi ottenuto quello scopo. La espressione « primo » esame non è tecnica; dappoichè non in tutti i processi fa mestieri di più esami, e solo ne occorre uno finale quando tutto sia chiaro, e null'altro possa più venire alla luce.

L'esame va rinnovato, ogni volta che presentansi nuovi indizi, nuove deposizioni di testimoni od altri mezzi di prova contro l'incolpato; questi deve esaminarsi sui fatti nuovi dedotti dai testimoni, o da altri mezzi probatori. [1]) Lo stesso procedimento osservasi quando appariscono indizi fra sè divergenti, da affievolire o eliminare la colpabilità, e da distruggere in tutto o in parte la confessione del fatto. In tutti questi casi l'esame debb'essere particolareggiato e logico come furono i primi. Spesso il successivo corso della istruttoria offre le più ricche sorgenti per scevrare il vero dal falso.

Solo procedesi al confronto, quando i dati forniti dall' incolpato non armonizzano coi deposti testimoniali.

§ 206.

Obiezione apparente

Nella procedura civile la parte cadrebbe in errore, quando volesse far sentire i propri testimoni a più riprese, e in diversi

[1]) V. Disp. gen. sass. 30 apr. 1783, § 6.

tempi sul medesimo fatto; ciò potrebbe dar luogo nei deposti a contraddizioni. Questo concetto non è giusto di fronte al ripetuto esame d'un testimone nella procedura penale, ed anco meno di fronte al ripetuto esame dell'incolpato. Se questi modificasse, ritrattasse la sua confessione, nascerebbe la questione se potesse motivare un tal cambiamento; e qui ricorrono i principî della ritrattazione, a cui del tutto ci riferiamo. Chè se l'incolpato può giustificare il suo nuovo deposto,non si verrebbe che a far ragione alla giustizia, attenuando od eliminandone la responsabilità; [1]) in ogni caso il giudice nulla dee trascurare al riguardo. [2])

§ 207.

De' sordomuti, de' muti, de' sordi e dei ciechi

I nati sordomuti, e coloro eziandio che lo addivennero nella infanzia, non sono imputabili quando non sieno istruiti. In tal caso non può aver luogo contro di loro nè procedura, nè esame. [3]) Quando però abbiano ricevuto una istruzione, distinguesi il grado della medesima; ma in niun caso, ancorchè possa aversi una dichiarazione in iscritto, [4]) deesi procedere all'esame dei medesimi senza l'intervento del loro istruttore, che tiene qui luogo d'interprete. [5])

I muti che non sanno nè scrivere, nè leggere, vogliónsi interrogare coi segni della lingua a cui sono usati. Quindi interverranno all'esame coloro che li frequentano e che intendono i loro segni e i loro accenti, e sempre col carattere di interpreti. [6])

Rispetto ai sordi, praticasi l'esame in iscritto. I ciechi non possono essere interrogati sopra argomenti, per la cognizione dei

[1]) V. Stübel, Proc. pen. § 2849 e seg.

[2]) L. 19, D. de poenis, 48, 19; C. C. C. art. 47, 74, 151, 154, 184.

[3]) V. Cod. pen. sass. art. 67; Kress, Del dir. dei muti e sordomuti; Orfila, Med. leg. P. 2, lez. 23, p. 173.

[4]) V. Ord. pen. prus. § 266 e seg.; Winkler, loc. cit. § 130.

[5]) V. Disp. gen. sass. a. 1783, § 11.

[6]) V. Stübel, Proc. pen. § 2149 e seg.

quali possa abbisognare o si fosse resa necessaria (in passato) la vista. Sebbene questa cognizione possa ottenersi anche senza quell'organo, tuttavia nei casi in cui sia precipuamente fondata su quel senso, rimane incerta ed oscillante; come per esempio, quando trattasi di conoscere e riconoscere una persona. Infatti l'udito (come per decidere se la persona presente sia Tizio) può trarre in inganno.[1])

---

[1]) Mylius, Prog. de parricida coeco, Lipsia, 1735.

CAPITOLO VII.

DELLA INVESTIGAZIONE PENALE, E DELLA PROVA IN GENERE

§ 208.

Introduzione

Lo scopo della istruttoria quello si è di conoscere nella via più breve, che è la retta, il gius *materiale.* Il giudice dee adoprare, per riuscire a conoscere la innocenza dell'incolpato, la stessa attività che egli adopera per constatarne la reità; egli riunisce, in certo qual modo, in sè la prova e la controprova; egli ha l'obbligo di tener conto di tutte le eccezioni dedotte dall'incolpato, ed amminicolarne la prova. [1] Coll'applicazione però dei concetti o delle singole regole della prova e della controprova formale della procedura civile alla procedura penale non si riusciva a meglio ed intieramente illustrare quest'ultima. Il giudice inquisitore non dee ristringersi ad esaminar la cosa da un solo lato, ma si e simultaneamente anche dall'altro. La *parte* nella procedura civile si propone per cómpito di provare un fatto. Il giudice inquisitore però investiga se il fatto avvenne. Questa distinzione informa e domina tutta la procedura. Trattandosi di esplorazione, interrogatorî o periti, esame di testimoni ecc. essa è di somma importanza per lo scopo della istruttoria. Quindi anche l'incolpato non può rinunziare ad una forma, per esempio al pieno seggio del Tribunale, al giuramento dei testimoni ecc.; ed il fatto che l'incolpato nulla oppose contro tale errore, o contro l'ammissione d'un mezzo di prova indifferente, non avrebbe nessuna conseguenza. Infatti la procedura dee insistere per la verità, in tutto il significato della

---

[1]) Stübel, Proc. pen. § 800; Henke, Gius pen. P. 4, p. 422; Disp. gen sass. 30 apr. 1783, § 10.

parola.[1]) Nella procedura penale non deve, come nella procedura civile, rintracciarsi e scoprirsi la verità *formale*, ma si la *materiale*.

§ 209.

Obietto della investigazione penale

La procedura inquisitoria mira a porre in chiaro la verità materiale. [2]) Non vuol provare un fatto, ma investigare unicamente se esista. In conseguenza la *investigazione* è diretta a constatare i seguenti oggetti:

1° se, e qual fatto delittuoso sia avvenuto;

2° se l'autore sia un soggetto umano, e chi, o se il reato sia avvenuto per altra cagione;

3° se e fin dove l'autore ne sia imputabile.

L'obietto contemplato al n° 3 contiene non solo la controprova, ma si occupa anche dei quesiti formulati ai ni 1 e 2. [3]) Tutti questi tre quesiti (non escluso il primo) rientrano nella istruttoria del materiale.

§ 210.

Continuazione — Concetto

La investigazione penale si è adunque: *la scoperta e cognizione delle cognizioni di fatto necessarie all'applicazione della pena.*

La investigazione (prova) chiamasi artificiale (o indiretta) quando è fondata su conseguenze conchiusionali; chiamasi diretta (naturale), quando i motivi emergono dagli stessi mezzi probatori, [4]) e non vengono rintracciati e scoperti soltanto in modo artificiale.

---

1) Mittermaier, Della prova in materia penale, § 5, p. 56.

2) V. § 7 delle cit. Disp. gen. sass. a. 1783.

3) Feuerbach, Tratt. cit. § 568.

4) Linde, Proc. §§ 314-237; Gonner, II, 37, § 15, Schneider, l. cit. § 52; Tittmann, loc. cit. § 806.

La prova d'una circostanza è *valida*, *completa* (probatio plena) quando concorrano *tutte* le ragioni riconosciute dalla legge a quell'effetto; *incompleta* (probatio minus plena) quando si è ottenuta solo una parte degli elementi sostanziali. [1])

§ 211.

Mezzi di prova

I *mezzi di prova*, d'investigazione, sono i subietti, le sorgenti da cui vengono desunti i motivi probatorî della verità materiale, come per esempio, testimoni, documenti, inspezione oculare, pareri, supposizioni, dichiarazioni e deposto dell'incolpato. [2]) Appartiene qui [3]) anche la dichiarazione dell'incolpato, sia essa affermativa, (*confessio qualificata*, [4]) o negativa. Il duplice e simultaneo cómpito della investigazione penale, la questione cioè della reità e della innocenza, non esclude le speciali dichiarazioni dell'imputato che varie di indole rientrano nelle sorgenti a cui il giudice ricorre per conoscere il materiale della futura decisione. Ciò vale specialmente per la prova artificiale, degli indizî. Il riconoscimento che si ottiene mercè l'operosità e la imparzialità giudiziaria dell'innocenza, che sulle prime sembrava gravemente accusata, non è meno glorioso della convinzione del reo non sottoposto da principio a forte accusa e che persiste nelle sue negative.

---

[1]) Meister, Ius crim. § 409; Tittmann, loc. cit. § 807; Quistorp, Ius pen. § 676.

[2]) V. Feuerbach, Tratt. § 573; Mittermaier, Delle prove in materia pen. § 31 — Stübel (Proc pen. § 2223 e seg.) esclude da questi mezzi di prova la inspezione oculare e la confessione. Questo concetto però è pochissimo adatto alla natura della istruttoria, perchè si dovrebbe allora escludere dalla prova anche un documento probatorio, esibito al principio della istruzione. Nella redazione della sentenza deesi, del resto, tener conto di *tutte* le reiudicate.

[3]) Cod. pen. bav. P. II, cap. 3; della prova per mezzo della confessione dell' incolpato.

[4]) Mittermaier, Arch. della pratic. civ. XVI, p. 84; Linde, Proc. § 256; Henke, Glus pen. P. 4, § 483

Le *lettere requisitorie* alle autorità estere (per l'udizione dei testimoni) possono loro spedirsi direttamente. [1]) Ma quando trattasi di richiedere l'intervento delle ambasciate accreditate all'estero, allora incombe all'autorità, che lo ricerca, di informarne direttamente e simultaneamente il regio Ministero sassone degli affari esteri.[2]) Le requisitorie o altri atti che vogliansi indirizzare dalle nostre autorità ai tribunali francesi, non possono esser colà inviati se non se in via diplomatica, il perchè dovrà in ogni caso essrne data comunicazione al tribunale territoriale d'appello. [3]) Lo stesso dicasi delle rogatorie da spedirsi alle autorità russe. [4])

§ 212.

Motivi di prova
Forza probatoria dei singoli mezzi della medesima

I *motivi* di prova (argomenti, tesi) sono fondati sui mezzi probatorî; quelli adunque non vanno scambiati con questi.[5]) La forza d'un mezzo di prova è subordinata alla sostanza di questo; l'ammissibilità formale nulla decide sulla maggiore o minore *virtù probativa.* [6])

Coi motivi probatorî viene a fornirsi la prova relativa ai singoli casi. Se le quistioni di fatto attinenti al processo non vengono provate, la prova allora è imperfetta; se però la investigazione abbraccia tutte le condizioni di fatto che costituiscono la natura del reato, può dirsi perfetta.

Le dichiarazioni ambigue dell'incolpato vogliono essere interpretate in modo da riuscirgli il meno dannose. [7])

---

[1]) V. Ord. 26 mar. 1818, Boll. Leg. a. 1818, p. 5; Dichiarazione del 12 mar. 1823 emanata dal Ministero degli aff. est. di Sass., Boll. Leg. a. 1823, p. 79; Dichiarazione del 1° set. 1823., Boll. Leg. a. 1823, p. 111.

[2]) V. Ord. sass. 26 sett. 1829, Boll. Leg. a. 1829, p. 163.

[3]) V. Ord. 13 ag. 1828, Boll. Leg. a. 1828, p. 199.

[4]) V. Ord. 12 sett. 1835, Boll. Leg. a. 1835, p. 418.

[5]) V. Martin, Proc. § 123. not. *i*.

[6]) Pfotenhauer, Proc. § 126.

[7]) L. 66, D. de iudiciis, 5, 1.

§ 213.

Conflitto dei motivi di prova

Qui cade in acconcio discutere la controprova *diretta* o *indiretta*, ed anche la prova della discolpa. La controprova *diretta* risguarda il dilucidamento d'*uno* e *medesimo* fatto (conflitto della prova e controprova diretta). La controprova *indiretta* tratta un fatto *diverso*, mercè il quale essa vien posta in conflitto colla prova. [1]) Tutte le prove nella procedura penale mirano solo ad *uno scopo*, a conoscere cioè la verità *materiale*, non la *formale*.

Se la investigazione giudiziaria nulla contiene a pro della innocenza dell'accusato, se non viene dedotta o provata una scusa, sorge allora la sola questione se rispetto al reato sieno state completamente riconosciute le condizioni di fatto per l'applicazione della pena. [2]) Il riguardo più importante si è quello del *dolo*, anche rispetto alle così dette eccezioni, in cui questo non può esser presunto. Ove il *dolo* si neghi, domandasi se fu provato. La eccezione, per esempio, della necessità di difesa non apparisce diversa da quello che sia nella procedura civile la *exceptio negativa* (per esempio, del non adempiuto contratto. [3])

§ 214.

Resultato della investigazione

Quando le condizioni per l'applicazione della pena non si presentano *complete*, e che la investigazione penale non ha pieno valore giuridico, non può proferirsi sentenza condennatoria. [4]) Nel

---

[1]) Martin, loc. cit. § 179 e seg.; Schneider, loc. cit. § 408; Linde, loc. cit. § 321; Mittermaier, loc. cit. § 20; Henke, loc. cit. § 422 e seg.

[2]) V. Tittmann, l. c. § 311.

[3]) Bülow e Hagemann, Dissert. I, 23; Pufendorf, obs. II, obs. 136; Mittermaier, Della prova in mat. pen. § 17, p. 149; cfr. però Henke, l. c. p. 422.

[4]) V. Bauer, Proc. pen. § 139; Mittermaier, Proc. pen. P. 2, p. 520; Martin, Proc. pen. § 143.

caso della semiprova, o della prova più che semipiena *(semiplena maior)*, può ordinarsi il giuramento di purgazione, [1]) ove non possa ottenersi un'assoluzione piena. [2]) Per il giuramento di purgazione hanno luogo nel Regno di Sassonia delle prescrizioni speciali [3]) (V. più sotto § 345).

Rispetto ai delinquenti gravemente accusati, vigeva per lo innanzi il sistema di pronunziare la perdita della libertà fino alla constatazione della innocenza; [4]) massima, la quale appariva inconseguente, dacchè da un lato ammetteva che mancasse la prova piena, e non pertanto applicava dall'altro una pena afflittiva.

Nel Regno sassone fu abolita la prescrizione della istruzione penale portante che:

« Nelle procedure per delitti assai gravi quando l'incolpato negava, e ciò nullameno veniva dedotta contro di lui una prova *semiplena* o *semiplena maior* si dovesse redigere la sentenza in modo che il reo venisse condannato all'ergastolo a vita o *ad tempus*, colla riserva di constatare la propria innocenza o la dedotta eccezione; » [5]) anzi, nei casi in cui il giudice sentenziatore veniva ad acquistare dai fatti resultanti dagli atti, il *pieno* convincimento che il delitto di cui trattavasi era stato consumato e consumato dall' incolpato, dovevasi applicare anche in onta della confessione difettosa di lui la pena legale ordinaria.

---

[1]) Quistorp, l. c. § 678 ; Mittermaier, l. c. P. 2, p. 425.

[2]) Meister, Princ. iur. crim. § 452.

[3]) V. Leg. 30 mar. 1838, § XI, Boll. Leg. a. 1838, p. 200.

[4]) Klein, Sulle pene straordinarie, p. 31; Grolmann, Scienza del Gius pen. § 515.

[5]) V. Leg. 30 mar. 1838, sopra cit. § X, Boll. Leg. a. 1838, p. 200; Illustrazione al Cod. pen. sass. p. 228; Gross, Cod. pen. sass. P. 2, p. 52.

CAPITOLO VIII.

DELLA CONFESSIONE NELLA PROCEDURA PENALE

§ 215.

Introduzione

La dottrina della confessione nella procedura penale è delle più importanti, e perchè non sembra supponibile che un innocente si confessi per reo e si addossi spontaneo i danni della reità; [1] e perchè le leggi dànno peso alla rivelazione; [2] e perchè essa appartiene incontestabilmente ai mezzi di prova. [3] La confessione merita per ciò esser presa nel più accurato esame.

§ 216.

Condizioni

Per la validità della confessione nella procedura penale occorre:

1° Che il confitente si costituisca in persona davanti al competente tribunale penale, ed ivi emetta le sue verbali dichiarazioni. [4]

2° Che concorrano in lui le qualità dell' intelletto e dell' età prescritte dalla legge. [5]

3° Che si avveri in esso la *idoneità,* ad emettere le proprie dichiarazioni, [6] ed a scorgere d' un' occhiata lo stato della causa, e il pericolo e le conseguenze d' una confessione. [7]

---

[1]) V. Mittermaier, Della prova nella procedura pen. p. 226; Eisenhart, Arch. del gius pen. P. 3, p. 108.
[2]) L. 8, pr. C. ad l. Iul. de vi pub. vel priv. 9, 12; L. 16, C. de poenis, 9, 47.
[3]) V. Mittermaier, l. c. p. 229.
[4]) L. 6, §§ 4, 5. D. de confess. 42, 2.
[5]) V. Cod. pen. sass. art. 66, 77 e seg., Boll. Leg. a. 1838, p. 131.
[6]) Linde, Proc. § 256.
[7]) Stübel, Proc. pen. § 832.

4° Che egli sia libero da ogni coazione [1]) ed altra influenza (come per esempio, le promesse. [2])

5° Che esista in lui il fermo e reale proposito di confessare; [3]) e finalmente

6° Chiarezza e precisione. [4])

§ 217.

Prova mediante la confessione

Volendo applicare di subito *in hypothesi* ad un incolpato una confessione munita di quelle condizioni, deesi esigere anche i requisiti per esaurirla, cioè a dire *la pienezza* e *la specialità*.

Senza l'applicazione de' principî della dottrina probatoria, non può parlarsi degli effetti e del valore d'una confessione. La confessione può accettarsi in giudizio solo qual motivo di prova. [5])

Spesso la confessione contiene ad un tempo l'accusa. La confessione del giudicabile d'aver rubato l'orologio a Caio, sarebbe, perchè troppo generica, insufficiente appunto quanto un'accusa fatta in quei semplici termini. Debbono adunque *a)* esporsi i particolari del fatto e *b)* dee l'incolpato confessare specialmente ogni circostanza principale del medesimo, affinchè la confessione abbia virtù di prova. Allora soltanto essa presenterà la intrinseca necessaria motivazione.

§ 218.

Continuazione

La confessione è una parte della dichiarazione emessa dall'incolpato nell'atto dell'esame. Trattasi ora di vedere *fin dove,* questa

---

[1]) C. C. art. 45, 46, 56, 58, 60.

[2]) Böhmer, ad Carpz. qu. 113, obs. 8.

[3]) L. 2, D. de confess. 42, 2; L. 8, C. de iur. et fac. ign. 1, 18; Tevenar. Della prov. § 76; Martin, Proc. § 123, *a*, ediz. 6ª; Mittermaier, l. c. § 33.

[4]) Tittmann, Scien. gius pen. § 799; Henke, Gius pen. P. 4, p. 470 e seg.

[5]) Schneider, Della prova, § 454; Canz, De probabil. § 112 e seg.

dichiarazione contenga una confessione dei fatti che cadono in disputa. Il fatto adunque dev'essere *spartito* in tutti i suoi particolari. Dalla qualità di ciascun reato dipende il subietto d'ogni dichiarazione che incombe al reo di emettere al riguardo. A questi singoli oggetti che vanno esaminati per minuto dev'essere *specialmente* rivolto l'esame: se la dichiarazione dell'incolpato è confessatoria, si ha allora una confessione *speciale*.

Tenendosi paghi dell'intendimento della confessione e della chiarezza e precisione della medesima, si venne ad adottare la dottrina accettata dalla procedura civile. E di vero in questa i fatti concludenti e rilevanti si presentano ordinati in forza dell'azione dalla quale emerge logicamente la causa; e la contestazione della lite basta, quando per essa si venga a rispondere all'azione punto per punto, o categoricamente. Ben diversa è la cosa nella procedura della istruttoria penale. Qui vengono trovati dapprima i materiali, dovendosi il materiale ottenere nella via più diretta. Con ciò per altro non si viene ad escludere la immutabile legge logica della motivazione la più completa. [1])

Nella confessione restrittiva *(confessio qualificata)* non può ammettersi per confessato il *dolo negato.* [2])

§ 219.

Requisito legale del completamento e della specialità Confessione incompleta

Le leggi esigono sempre, anche rispetto ad una confessione, che questa, ove debba valere per decisiva, abbracci le singole circostanze costituenti sostanzialmente il fatto e formanti sua condizione indispensabile [3]) (V. § 203).

Al giudice coscienzioso, come lo qualifica la legge patria, [4]) non basta una confessione generica. La questione, se una tal confessione sia fondata sulla verità (infatti la legge incita alla scoperta della

---

[1]) V. Disp. gen. sass. 30 apr. 1783 sulla proc. istr. § 7.
[2]) Mittermaier, loc. cit. p. 726.
[3]) Const. C. Car. 22, 54, 60; Disp. gen. sass. a. 1783, § 6.
[4]) V. cit. Disp gen. sass. § 7.

verità, [1]) abbisogna quindi di spiegazione. Questa devesi ottenere sulle persone, sul luogo, sul tempo, sui mezzi ausiliari e di esecuzione del fatto, e sovra altre circostanze relative al medesimo; ed è poi segnatamente necessario, per esaurire la verità, osservare quanto alla dichiarazione del reo, se possa ritenersi la sua presenza nel luogo indicato, od altrove *(alibi)*.

La piena verità istorica del fatto si ottiene mediante la dimostrazione completa e dialettica del medesimo. La confessione dee soddisfare a questa esigenza, affinchè serva di prova istorica. Sotto questo riguardo deesi considerare alle realità esposte dal confitente, che dichiarò di avere osservato co'propri sensi e senza che siasi intromessa veruna *conseguenza conclusionale*. Così, per esempio, la confessione di Caio d'aver tirato col pugnale, è decisiva; ma la semplice denunzia d'aver ammazzato, non sarebbe bastevole. [2]) Appartengono quindi alla rivelazione del delinquente i singoli fatti ed i punti essenziali; allora può sussistere una confessione legittima. [3]) Noi ripetiamo che anche *allora* la confessione *può* esser *legittima;* cioè essa lo sarà quando il deposto non trovisi in contraddizione con sè stesso, o con altri fatti provati. [4]) Senza questi ultimi requisiti la confessione non ha forza probativa piena, e rimane insufficiente. [5])

§ 220.

Confessione tacita

Una confessione tacita s'inferisce, contro la volontà dell'incolpato, da certi suoi atti; per esempio, dall'accordo o concerto rispetto a un delitto. Però la supposizione della consapevolezza del reato,

---

[1]) V. loc. cit.

[2]) V. Mittermaier, loc. cit. § 33, p. 243.

[3]) V. Feuerbach, Tratt. § 587; Quistorp, Gius pen. §§ 683, 681; Stübel, Materiale del fatto, § 204.

[4]) V. Feuerbach, loc. cit. § 585.

[5]) Cod. pen. austr. §§ 399, 400; Ord. pen. pruss. P. I, § 370; C. C. Car. art. 22, 54, 60; Mittermaier, Della prova in mat. pen. p. 57, 249; Henke, Gius pen. P. 4, p. 477.

non conduce, quanto al grado del medesimo ed al modo della compartecipazione a veruna conchiusione sicura. Quindi la confessione tacita fornisce soltanto un lontano indizio, e può esser giudicata unicamente secondo i principî applicabili a questa materia. [1])

§ 221.

Confessio ficta; *confessione contumaciale*

La vera confessione effettuasi con le parole, o cogli atti. Nel primo caso essa è una confessione esplicita; nel secondo, tacita. Diversifica da questa la confessione *ficta*, la quale secondo le prescrizioni legali desumesi dalla contumacia del citato in giudizio. [2])

Il contumace *può* sempre avere delle scuse a dedurre, nè deesi mai chiuder l'adito alla prova della innocenza, [3]) anche di fronte ad una confessione esplicita; tuttavia potrebbesi ancor qui appena ammettere l'efficacia d'una semiprova, [4]) seppure non apparisse meglio di rigettarla del tutto. [5])

§ 222.

Efficacia della confessione esplicita, pienamente valida

Quando la confessione non trovasi in conflitto con altri fatti provati, può allora applicarsi anche la pena più severa. [6]) Non è ammissibile una restrizione di questo principio ai *delicta facti*

[1]) V. Tittmann, loc. cit. § 803; Linde, Proc. § 256; Danz, Proc. § 293; Ord. pen. pruss. § 372; Stübel, Proc. pen. § 786 e seg.; Henke, Gius pen. P. 4, p. 466.

[2]) L. 5, D. de poenis, 48, 19.

[3]) C. C. C. 155; Diritto sass. vol. 1, art. 68; vol. 2, art. 4; Quistorp, Gius pen. § 831.

[4]) V. Stübel, loc. cit. § 822 e seg.; Ord. sass. de' Dicasteri, a. 1770 sulla istruzione, § 3, 11, Cont. C. Aug. I, p. 474.

[5]) V. Henke, loc. cit.

[6]) V. Ord. pen. pruss. P. 1, § 370; C. C. C. 22, 54, 55, 60; Tittmann, loc. cit. § 801; cfr. Feuerbach, §§ 585, 587.

transeuntis, [1]) ed ai casi dove l' incolpato ha premeditatamente distrutte le tracce del fatto. [2])

§ 223.

Confessione stragiudiciale e sua efficacia

La confessione stragiudiciale, mancando le condizioni e la ponderazione a cui è subordinata una confessione legittima, solenne, non può avere che un valore problematico; le leggi quindi, ancorchè essa sia provata e non apparisca menomamente viziosa, le accordano tutto al più la forza della *semiprova.* [3])

Quando una tale confessione non è completamente provata, o apparisce altrimenti viziosa, ha una efficacia anco minore. [4])

Come la ritrattazione, a seconda delle circostanze, infievolisce una confessione giudiciale (V. § 230), così la efficacia d'una confessione stragiudiciale, ancorchè sia provata o confermata, viene necessariamente infievolita dalla medesima. [5])

---

[1]) V. Stübel, loc. cit. § 753.

[2]) V. Leyser, Med. 598, m. 10.

[3]) Koch, Inst. iur. crim. § 817; Quistorp, § 682; Hommel, obs. 712; C. C. C. art. 32.

[4]) V. Stübel, loc. cit. § 836.

[5]) Idem, loc. cit. § 838.

CAPITOLO IX.

DELLA RITRATTAZIONE

§ 224.

Introduzione

L'inquirente ha l'obbligo di rappresentare l'incolpato, e di pensare ad un tempo alla sua difesa. [1]) Sarebbe un disconoscere affatto l'indole del sistema di procedura innanzi illustrata, quando si volesse passar sopra a quel riguardo. Ambedue quei punti di vista sono d'uguale importanza. Il giudice deve esaminare tutto ciò che ridonda a profitto dell'incolpato, come altresì quello che gli è a carico. Poco importa se il reo ne faccia o no richiesta. Così vuole la investigazione della verità materiale. Quindi appartengono a questa sede anche le eccezioni alla imputazione concordata o provata. In conseguenza rientra in questa cerchia giudiziaria eziandio la dichiarazione rivocativa, quando essa sia amminicolata. È inutile ricordare che non spettano a questo argomento le illustrazioni ad una dichiarazione precedente, neppure quando l'incolpato faccia una confessione più lata dell'anteriore. Non è del pari a parlarsi di ritrattazione quando l'incolpato attacchi semplicemente il verbale, purchè non v'associ una revoca.

§ 225.

Concetto

Quando il giudicabile ritratta la sua confessione, quando egli protesta che la sua precedente deposizione non è vera, [2]) allora questa ritrattazione nuda e semplice non può avere alcuna efficacia.

---

[1]) L. 19, D. de poen. 48, 19; C. 24, X, de accus. inquis. et denunc. 5, 1; V. Disp. gen. sass. a. 1783, §§ 7, 8, 13, sulla proc. istr.

[2]) Henke, Gius pen. P. 4, p 493; Mittermaier, Proc. pen. P. 2, p. 330.

Qui noi presupponiamo che quella confessione avesse i requisiti legali, formali e materiali, e concordasse col fatto e con gli atti; in una parola che essa fosse in tutto e per tutto una confessione *legittima*. [1])

§ 226.

Efficacia della ritrattazione

La ritrattazione semplice, non motivata da una confessione, non può avere alcuna efficacia. [2]) Infatti, se noi presupponiamo una confessione avvalorata da forza probatoria e da credibilità intrinseca, debbono allora concorrere sostanziali requisiti per distruggerla. [3]) A ciò abbisognano serie deduzioni da parte dell'incolpato, ed un esame cauto da parte del giudice.

§ 227.

In Sassonia

In Sassonia una legge esplicita prescrive che la forza probatoria d'una confessione fatta dall'incolpato dinanzi al tribunale in pieno seggio, non può esser distrutta nè indebolita da una susseguente ritrattazione, sia pure che questa venga fatta all'atto dell'esame, all'interrogatorio finale, o in qualsiasi altro tempo. In conseguenza deve anche essere inflitta all'imputato la stessa pena, fosse pur capitale, che gli verrebbe inferita quando non avesse ritrattato la sua confessione. [4])

---

[1]) V. Feuerbach, Tratt. § 585 e seg.

[2]) Quistorp, Gius pen. § 687; Meister, Princ. iur. crim. § 408; Tittmann, Scienza del gius pen. § 803; Mittermaier, loc. cit.; Cod. pen. austr. sui delitti, § 402; Ord. pen. pruss. § 378.

[3]) V. Autorità preallegate; Cod. pen. bav. art. 273.

[4]) V. R. Edit. sass. 17 apr. 1810 sulla ritrattazione nella proc. istr., III. Contin. C. Aug. t. 1, p. 237.

§ 228.

Restrizione — Eccezioni

La suddetta legge ammette delle eccezioni solo quando esistano de'motivi da constatare o da far supporre, che l'incolpato ha fatto la sua ritrattazione conforme alla verità. [1])

§ 229.

Continuazione

Questa prova può dipartirsi solo dall'incolpato, però, secondo la natura del processo, incombe anche all'inquirente la discussione delle ragioni che infirmano la precedente confessione.

Una rivelazione sovra atti o fatti concernenti lo stesso agente, non può, giusta i principî generali di diritto, esser impugnata, a meno che non vengano addotti e provati motivi speciali di una mala interpretazione. [2])

Fa pur d'uopo distinguere le circostanze principali dalle accessorie, essendo più facile l'immaginare un errore nelle seconde che nelle prime; anche in quelle ciò non pertanto esso debb'esser comprovato. Trattandosi d'indicazioni di cose, d'atti di terzi, per esempio, di complici, l'errore verrà più facilmente scusato. [3])

Ritornando al nostro tema, alla prova della non verità d'una precedente confessione, può questa prova esser fatta in modo *a)* diretto, *b)* indiretto.

---

[1]) V. cit. Leg. sass. a. 1810; Tittmann, l. cit. § 803 e seg.; Henke, l. cit.

[2]) L. 7, D. ad senat. consult. Vellei. 16, 1; L. 25, pr. D. de adopt. 1, 7.

[3]) L. 19, pr.; L. 132, D. de reg. iur. 50, 17; L. 6, D. de iur. et fact. ign. 22, 6.

§ 230.

Prova diretta della non autenticità d'una confessione

La prova diretta operasi coll'annullamento formale o materiale della confessione.

La confessione è invalida *formalmente* quando manca delle formalità legali, ovvero quando l'incolpato, nello emetterla, fu sottoposto ad una coazione, alla tema d'una minaccia. [1]) La deduzione d'una falsa idea sugli effetti della confessione non può di per sè servire a discolpa. Il caso della minaccia è d'una peculiare importanza, specialmente se essa, movendo da un terzo, commina un male maggiore della pena stessa.

Appalesasi *materialmente nulla* una precedente confessione, quando per esempio, viene scoperto e pienamente convinto come autore un terzo, di guisa da render chiara e manifesta la innocenza del primitivo confitente. [2]) La innocenza d'un incolpato può esser dimostrata anche per mezzo di testimoni e di documenti, per esempio, per mezzo di testimoni colla prova *dell'alibi.*

Sotto ambedue questi punti di vista il giudice non può privare del suo appoggio l'incolpato, quando pure, rispetto al primo, l'accusa partisse dalla persona del giudice stesso. [3])

§ 231.

Prova indiretta

La prova può riuscire indiretta, quando nella causa vengono dimostrate delle incertezze o delle contradizioni. [4]) Se la prova viene esibita solo imperfettamente, fa d'uopo applicare per analogia i principî della prova incompleta.

[1]) V. Mittermaier, Della prova in mat. pen. p. 282-285.

[2]) Questo caso avvenne nella procedura iniziata a Dresda contro Kaltofen e Fischer, per omicidio commesso sulla persona del professore N.

[3]) V. Henke, Gius pen. P. 4, p. 495.

[4]) Vedi Stübel, Proc. pen. § 763; Leyser, Med. ad Pandec. sp. 639; Walch, Diss. de revocatione confessionis.

CAPITOLO X.

DEI TESTIMONI

§ 232.

Introduzione

Considerando la cognizione incompiuta che gli uomini hanno del gius materiale, fu d'uopo, affine d'investigare la verità reale, di aver eziandio ricorso alla scienza d'altre persone del ceto privato. Per raggiungere lo scopo, si dovè riconoscere, come regola generale, la idoneità della testimonianza; tuttavia ben presto fu mestieri accorgersi che, avuto riguardo alle qualità morali e intellettuali umane di frequente oscillanti (soprattutto nell'ordine meno culto), doveano per l'ammissione de'testimoni adottarsi certe norme, e che un solo testimone non poteva avere piena forza probatoria.

§ 233.

Concetto

È *testimone* un terzo che comunica le osservazioni dei propri sensi intorno ai particolari di un fatto. [1])

§ 234.

Requisito — Età

Può esser testimone chiunque, maschio o femmina, [2]) abbia compiuti 20 anni. [3]) Si ammette che il testimone possa cerziorare

---

[1]) Linde, Proc. § 257; Tevenar, Della prova, p. 105; Mittermaier, Della prova in materia penale, § 38.

[2]) L. 18, D. de test. 22, 5.

[3]) Winkler, Proc. pen. § 136; L. 20, D. de test. 22,5. — Secondo la Ord. di proc. sassone (ad tit. 18, § 4), la maggiorità, ossia la idoneità alla testi-

delle circostanze da lui osservate nella sua infanzia; [1]) tuttavia in questo principio esiste una certa inconseguenza, dappoichè si esige per la testimonianza un'età legale, e si ammette poi per il periodo delle fatte osservazioni un'epoca anteriore.

Un'altra questione si è che il giudice possa interrogare dei più giovani, ed anche de'fanciulli, [2]) per procacciarsi ulteriori schiarimenti. La forza probatoria d'una testimonianza è però affatto diversa; di questa appunto è qui luogo a parlare.

§ 235.

Continuazione

Il testimone dev' essere *idoneo* e *volenteroso* di dire la verità. Idoneità fisica e morale.

Idoneità *fisica*. Oltre l'età legale richiedesi il senso della osservazione; quindi sono da escludersi [3]) affatto i sordomuti nati, ove non sieno stati istruiti, gl'imbecilli e i dementi anche durante il lucido intervallo, che trae sì facilmente in inganno. [4]) Non possono esser testimoni neppure i ciechi, se trattasi di vedere, e i sordi, se trattasi di sentire. Questa ultima esclusione viene bene spesso estesa anche più oltre, o almeno vien giudicata con circospezione la qualità del testimone; dappoichè non si può, per esempio, ottenere dal cieco la certezza della persona che abbia detta la tal cosa, non essendo egli in grado di vederla. Inoltre si esige pure la idoneità a comunicare la scienza; il sordo che non sa leggere le questioni scritte, il muto che non è in grado di scrivere le risposte, sono incapaci di far da testimoni. [5]) Si ricorre, è vero, al ministero

---

monianza, incomincia dal diciottesimo anno di età compluto — Giusta il Cod. pen. di Baviera (P. II, art. 281) la idoneità a far da testimone incomincia a diciotto anni compiti, anche se trattisi di fatti conosciuti dopo il quattordicesimo anno.

[1]) Tittmann, Scien. pen. § 819.

[2]) Quistorp, loc. cit. § 693; Dabelow, Gius pen. § 357.

[3]) § 8, I. de inutil. stipul. 3, 20; Hommel, obs. 211; Ord. pen. pruss. § 356.

[4]) Heinroth, Sist. della medic. fisico-giudiziaria, p. 249-294, Lipsia, 1824.

[5]) Stryk, De iure sensuum, dis. 4, c. 4, n. 25; Globig, Teoria della probab. 2, p. 145; Cod. pen. bav. P. 2, art. 278.

d'interpreti, o d'istruttori i quali riescono a farsi intender da quelle persone mediante segni, di cui è poi da prendersi nota negli atti; e trattandosi d'interprete, egli va anche sottoposto *prima* alla prestazione del giuramento; [1]) nonostante è facile a comprendersi quanta poca fede meritar possano siffatti testimoni; il perchè molte legislazioni li rigettano. [2])

§ 236.

Forza morale

Sono esclusi i subornati, [3]) gli spergiuri, ed altri gravi delinquenti. [4]) Non può, per regola, servir da testimone neppur colui che non ebbe occasione d'osservare da sè il vero fatto; [5]) come, per esempio, quegli che all'epoca dell'avvenimento trovavasi in istato d'ubriachezza, il testimone de *auditu* ecc. Inoltre manca la forza morale in colui che ha *interesse ad causam*. [6]) La forza morale è, o sembra essere un vincolo involontario fra discendenti e ascendenti. [7]) In tutti questi casi si ammette la inidoneità assoluta alla testimonianza.

Il denunciante per regola è, giusta i principî della odierna procedura inquisitoriale, un testimone ammissibile, [8]) specialmente in affari ne'quali la denuncia è *imposta* per legge. [9]) In altri casi la testimonianza potrebbe essere infirmata solo quando il denunciante offrasi per ragioni speciali sospetto. Infatti, a mo' d'esempio, il leso

---

[1]) V. Stübel, Proc. pen. §§ 2150, 2152, 2590.

[2]) V. Cod. pen. della Baviera, prec. loc. cit.

[3]) L. 3, § 5, D. de test. 22, 5; Cap. 1, 9, X, de probat. 2, 19; Cod. bav. P. II, art. 278; Tittmann, loc. cit. § 821.

[4]) L. 3, § 5, de test.

[5]) Nov. 90, c. 2, 15; Stryk, loc. cit. dis. 3, c. 3, n. 3-16.

[6]) L. 20, D. eod.; L. 10, C. de test. 4, 20; C. 10, X, de test. 2, 20; Pfotenhauer, Proc. § 380.

[7]) L. 9, D. de test. 22, 5; Ord. pen. pruss. § 357.

[8]) V. Tittmann, loc. cit. § 820.

[9]) V. Cod. pen. sass. art. 39, 86, 116.

dal delitto non è inidoneo alla testimonianza, perchè egli non ha alcun interesse nella inflizione della pena. [1]

§ 237.

Continuazione — Inidoneità morale relativa

Rendesi sospetto in questa materia, e per conseguenza come *relativamente* inattendibile il testimone che si contraddice.[2] Allora infatti la sorgente alla quale si attinge non è chiara. Rendesi sospetto anche quegli che non può fornire, sulle domande che gli vengono indirizzate, le ragioni, le sorgenti, ed esatti particolari relativi alla sua deposizione. [3] Solo una deposizione fondata, autentica può soddisfare. Anche i complici non sono testimoni validi. [4]

Si ritengono finalmente per sospetti nella testimonianza, a causa di speciali rapporti che esistano con l'incolpato, gli agnati e cognati sino al 3° grado civile;[5] inoltre, per esempio, i familiari e servi dell'incolpato, [6] i vassalli. [7]

§ 238.

Continuazione

I testimoni adunque sono o idonei, *testes habiles*, o inidonei, *inhabiles*. I primi *possono* dir la verità, i secondi non la *sanno*. (V. § 235).

---

[1]) Mittermaier, Della prov. nella proc. pen. p. 319: Solo se cadono in disputa pretese d'indennità, possono riescire sospette.

[2]) V. Quistorp, loc. cit. § 690; Tittmann, loc. cit. § 821.

[3]) Brunquell, Opusc. t. II, dis. 17; Stübel, Proc. pen. § 858; Martin, Proc. § 123 e seg.

[4]) L. 16, § 1, D. de quaest. 48, 18; L. 11, C. de test. 4, 20; L. 17, C. de accusat. 9, 2; Meister, Princ. iur. crim. § 416; C. C. C. art. 31; Gesterding, Materiali, P. 3, p. 295.

[5]) Pfotenhauer, Proc. § 382; Hommel, Cat. test. voc. consang.

[6]) V. Leyser, Spec. 283, m. 13; Tittmann, loc. cit. § 820.

[7]) V. Pfotenhauer, loc. cit.

Il testimone idoneo è o *classico,* integro, se *può* e *vuol* dire la verità; o *sospetto* se, essendo idoneo a dir la verità, è però a supporsi che non voglia dirla.

§ 239.

Dell'obbligo di servire da testimone

Ogni cittadino ha l'obbligo, richiestone, di servire da testimone in cause penali. [1]) Ne vengono eccettuati gl' incapaci *assolutamente.*

Alcuni fra i *relativamente* incapaci alla testimonianza non possono, contro il loro volere, esser obbligati a far da testimoni; per esempio, il feudatario ed il vassallo, il confessore, [2]) i parenti e gli affini nei gradi preindicati, [3]) il difensore, ed il medico. [4])

§ 240.

Subietto materiale dell'interrogatorio in genere

L'interrogatorio può solo aggirarsi sui fatti; [5]) la scienza del testimone non va più oltre; ed è questo lo scopo cui l'interrogatorio mira esclusivamente per legge. A ciò adunque limitasi il diritto nel giudice, ad interrogare; come l'obbligo nel testimone, a rispondere.

La citazione d'un testimone *semplice* (non esperto) ad emettere un parere, sarebbe illegale: ugualmente non possono intrudersi questioni di competenza del giudizio tecnico, e fuori della sfera istorica della prova.

Anche la insussistenza e la negazione d'un avvenimento costituiscono subietto d'un interrogatorio. [6])

---

[1]) L. 21, § 2, D. de test. 22, 5.
[2]) V. Pfotenhauer, loc. cit. § 384 e Tittmann, loc. cit.
[3]) L. 4, 5, D. eod. 22, 5; L. 6, C. eod. 4, 20.
[4]) V. Pfotenhauer, loc. cit.; Hommel, obs 201.
[5]) L. 21, § 2, D. eod.; Nov. 90.
[6]) V. Martin, Proc. § 123 e not. *b*.

§ 241.

Forma dell' interrogatorio

L'interrogatorio dei testimoni, appartiene agli atti principali del processo, in quanto molto dipende dal medesimo; quindi non può esser fatto che innanzi al tribunale in pieno seggio. Esso compete anche al giudice inquirente; se i testimoni dipendono da altri tribunali, allora egli dee rivolgersi a questi per il loro esame, il quale per altro deve aver luogo innanzi al tribunale in pieno seggio. Come nella procedura civile, ogni testimone viene interrogato separatamente,[1]) e *talvolta anche* non presente l'incolpato.[2]) Il giuramento però può esser deferito simultaneamente a più testimoni. Non mai più testimoni possono essere interrogati insieme; l'interrogatorio vien fatto senza la presenza dell'incolpato e del denunciante *(remotis partibus)*.

Esiste col Governo prussiano la convenzione, che i testimoni debbano costituirsi innanzi al tribunale inquisitoriale, contro il rimborso delle spese di viaggio e le indennità. [3])

I membri della Casa reale possono essere esaminati come testimoni solo nella loro abitazione, davanti a due consiglieri deputati del tribunale d'appello di Dresda, ed invece di deferir loro il giuramento, essi ne firmano il modulo. [4])

§ 242.

Continuazione. Testimoni a difesa

Le prescrizioni di sovra accennate, rispetto al tribunale dove debbono essere esaminati i testimoni, valgono anche pei testimoni

---

[1]) Tittmann, loc. cit. § 764; Clem. 2, 8. de test.

[2]) C. 17, 42, X, de test. 2, 20; Clem. 2, de verb. sign. 5, 2. — Appo gli antichi Germani l'interrogatorio facevasi alla presenza delle parti (Georgisch, Corp. iur. germ. ant. p. 1153). Lo stesso avveniva presso i Romani (Nov. 90, c. 4).

[3]) Convenzione del 21 dec. 1839, art. 46, Boll. Leg. a. 1839, p. 321.

[4]) V. § 4, Leg. 28 gen. 1835, Boll. Leg. a. 1835, p. 76.

a difesa nella prova difensiva. [1]) Questi ultimi possono d'altronde essere esaminati anche ad eterna memoria. [2])

§ 243.

Udizione dei testimoni

Siccome per la natura della procedura inquisitoriale il giudice nulla dee da un lato trascurare [3]) di ciò che attiene alla difesa dell'incolpato, e non può dall'altro ammettersi un capitolato di domande, così la legge ha prescritto certe interrogazioni generali, sulle quali ogni testimone dee di subito essere sentito: queste domande generali sono le seguenti: 1º Come chiamasi il testimone; 2º quanti anni ha; 3º dove è nato, dove dimora, e con che vive; 4º chi sono i suoi genitori; 5º se è unito in rapporti di parentela, d'amicizia o di dependenza coll'incolpato; 6º se ha rapporti di parentela o di dependenza con l'offeso o col denunziante; 7º se dalla testimonianza ha da sperare utile o temer danno; 8º se taluno lo ha istruito innanzi su ció ch'egli debba deporre; 9º se durante la istruzione della procedura ha fornito consigli all'incolpato, o all'offeso da lui, o a'suoi amici; 10º se per far questa testimonianza gli è stata promessa o data innanzi qualche mercede. [4])

Il giudice dee inoltre procacciarsi, per inserirle in atti, esatte informazioni [5]) sulla condotta dei testimoni, e sui rapporti, sulla amicizia o inimicizia ch'essi hanno coll'inquisito e colla persona rimasta lesa dal delitto. Il diritto sassone adunque non vuole che si lascino inosservati questi mezzi di scusa, a seconda delle circostanze. [6])

---

[1]) Cit. Ord. 21 mar. 1820, § 10.

[2]) V. Winkler, Proc. pen. § 136.

[3]) V. Disp. gen. sass. a. 1783, §§ 10, 13.

[4]) V. § 9 della prec. Disp. gen. sass.

[5]) V. § 9 della prec. Disp. gen.; Ord. pen. pruss. § 319; Tittmann, loc. cit. § 764; Henke, Gius pen. P. 4, § 79.

[6]) Altri sono d'avviso che nella valutazione d'una testimonianza, non debbasi avere riguardo alcuno all'amicizia. (Tittmann, loc. cit. § 820). Della inimicizia va sempre tenuto conto (Globig, Teoria della probabilità, P. 2, p. 172; Quistorp, § 694; Cod. pen. di Baviera, P. 2, art. 280, sub 5).

In casi di *richiesta* o *rogatoria* vuolsi ricordare esplicitamente che nel Regno di Sassonia l'interrogatorio dev'esser fatto secondo le disposizioni della legge generale del 1783, ma trattandosi di testimoni esteri, debbono in pari tempo esser comunicate al relativo tribunale le domande ed istruzioni generali di sopra ricordate.

§ 244.

Prestazione del giuramento e sua sospensione

Siccome le testimonianze non giurate non hanno valore alcuno, [1]) così il giuramento dovrà deferirsi ai testimoni solo *dopo* l'interrogatorio. [2]) Se al momento dell'interrogatorio nasce un dubbio, si sospende allora la prestazione del giuramento. Questo dubbio può esser di duplice natura. Prima di tutto, trattandosi specialmente delle interrogazioni generali precitate debbono ammettersi le eccezioni dedotte contro il testimone; e qui cade di nuovo in acconcio che la procedura ha sempre in mira di guarentire anche i diritti dell'incolpato.

Una seconda ragione di cotale prescrizione si è questa, che in taluni casi è solo nell'atto dell'interrogatorio che si riesce a conoscere se il testimone non sia forse anche un complice. Colla precipitata prestazione del giuramento egli verrebbesi, secondo le circostanze, a discolpare, ed a gittare, secondo che il suo deposto fosse negativo *(di rigetto, purgatorio)* o assertivo, la colpa su d'altri; allora il giuramento del testimone prenderebbe più il carattere d'un giuramento purgatorio, e pregiudicherebbe così all'andamento della sentenza.

---

[1]) C. 39, 51, X, de test. 2, 20.

[2]) V. Gesterding, Materiali, P. II, p. 419; circa alla prestazione del giuramento degli Israeliti, veggasi il rescritto dell'8 ag. 1801 (III, Continuaz. C. Aug. 1, p. 312. Ugualmente sulla formula V. II, Continuazione C.-Aug. 1, p. 531. Cfr. ancora la Ord. pen. pruss. P. 1, § 264, 867, 269 relativa al giuramento da prestarsi dai Maomettani, Israeliti e Greci.

§ 245.

Parte speciale dell' interrogatorio

Poichè nella procedura vuolsi investigare nella via più diretta la verità materiale, il giudice dà occasione al testimone di narrare fedelmente ciò ch'egli sa. Rispetto alla indicazione delle singole circostanze, l'inquirente cura che il testimone le convalidi colla enunciazione di tutti i particolari. Il giudice dee, mercè le interrogazioni opportune, supplire quasi agli speciali quesiti della procedura civile e penale; [1]) ogni deposto valido dee contenere, al pari della confessione dell'incolpato, la sua motivazione istorica intrinseca. [2]) Questo avvaloramento circostanziato d'un deposto può sempre ed unicamente consistere nell'aggiunta di fatti più speciali; invero la prova testimoniale non può nè dee fornire altro che realità. Qui trova il suo confine naturale. Quindi rimangono escluse tutte le conchiusioni, e solo vale ciò che il testimone ha osservato co' propri sensi esterni. [3]) Il testimone quindi depone legalmente del suo proprio atto, per esempio, d'aver portato via un involto; questo suo deposto è appoggiato dai suoi organi esterni (anche da più in pari tempo).

§ 246.

Continuazione

Il giudice dee quindi evitare ogni domanda che possa provocare un semplice giudizio del testimone. Ogni deposto è esattamente

---

[1]) Presso i Romani costumavasi che le parti indirizzassero a voce ai testimoni le domande di schiarimento (Quintilian. Inst. orat. V, 7; Cicero pro Fonteio, c. 9; Mittermaier, Archiv. della pratica civile, V, p. 70; Spangenberg, Archiv. prec. VI, p. 213).

[2]) V. Linde, Proc. § 257.

[3]) C. 37, X, de test. 2, 20; Danz, Proc. sommaria, § 208; Martin, Proc. pen. § 77.

motivato dalle sorgenti di fatto che lo riguardano e che debbono essere rintracciate fino alla loro origine. Per esempio, conosce il testimone Tizio? dove e per quale occasione egli lo ha conosciuto? Per essersi trovato insieme con lui in Neudorf. Quante volte, e dove ciò accadde? Per quale scopo? Si recava spesso il testimone colà? Che cosa avevano a fare ivi il testimone e Tizio?

Sono ugualmente escluse le domande suggestive, preventive, e istruttive.[1]) L'interrogatorio però si estende a tutte le circostanze principali ed accessorie, agli oggetti diretti e indiretti della istruttoria, al tempo, al luogo, ai subietti, agli obietti, alle qualità dei medesimi, ai fatti, alla loro descrizione ecc.

Nella investigazione della verità il giudice dee però aver sott' occhio, a seconda della diversa personalità dei testimoni, oltre al punto di vista logico anche quello psicologico: noi non potremmo dividere pienamente il concetto che nell' interrogatorio del testimone debbano sempre osservarsi le regole che concorrono per l'esame dell'incolpato. Infatti deesi aver riguardo che il testimone non si confonda, e che non sia inspirata sfiducia in chi ama la verità. Potrebbesi per tal modo venire a danneggiare la via delle informazioni; il testimone, d'ordinario, non ha verun motivo per preferire la falsità alla verità; vuolsi rispettata la suscettibilità umana. Testimone e inquisito trovansi in una posizione diversa.

§ 247.

Confronto — Recognizione

Praticasi anche di confrontare i testimoni fra loro [2]) (V. § 258). Inoltre si pongon sott' occhio al testimone, perchè li riconosca, tanto i subietti, quanto gli obietti (documenti, strumenti ecc. [3]) Il deposto assume allora il nome di recognizione, però esso rimane pur sempre un semplice deposto. [4]) Talvolta si esaminano sul

---

[1]) V. Pfotenhauer, Proc. § 403; Globig, Teoria delle probabilità, P. 2, p. 193.

[2]) V. § 6 della prec. Disp. gen. a. 1783.

[3]) V. § 12 della prealiegata Disp. gen. a. 1783.

[4]) V. Stübel, Proc. pen. § 846.

luogo i testimoni, ed allora all'interrogatorio si associa bene spesso di per sè l'atto di ricognizione, venendosi a riconoscere ora gli obietti, ora il locale. Anche la così detta *recognitio per testes,* ammessa nella procedura penale, [1]) è così chiamata, ma impropriamente, non essendo essa che un semplice interrogatorio. Quell'atto viene effettuato da due testimoni classici, che debbono essere *omni exceptione maiores,* in quanto siensi trovati presenti ed abbiamo veduto che l'incolpato ha scritto o firmato il documento, o anche udito che egli lo conosce (V. § 274).

§ 248

Qualità del deposto — Resultato della prova testimoniale

Una testimonianza che armonizza nell'insieme, e che non è contradetta da altri testimoni, è pienamente valida: tuttavia un solo testimone, *testis singularis,* non basta a convincer l'incolpato, quando non si aggiungano altri mezzi di prova. [2]) Due o più testimoni validi, se trovansi fra loro pienamente concordi, compiono la prova penale del fatto. [3]) Più testimoni sospetti non fanno mai prova piena, perchè in tal caso la prova sarebbe quasi *artificiale per indizi.* [4])

Il *testis nesciens* non va scambiato col *testis negans;* il deposto di quest'ultimo, ove sia convenientemente appoggiato, non la cede a quello affermativo d'un testimone. [5])

Se fra testimoni ugualmente validi nasce contradizione, nel dubbio *si decide a pro dell' accusato.* [6])

---

[1]) Stübel, loc. cit. § 849.

[2]) V. Mittermaier, Della prova in materia penale. p. 368.

[3]) L. 12, D. de test. 22, 5: L. 9, § 1, C. eod. 4, 20; Feuerbach, Tratt. § 576; Winkler, Proc. pen § 135; Tittmann, loc. cit. § 783; Cod. pen. bav. P. 2, art. 285; Gesterding, Materiale, P. II, p. 419.

[4]) Feuerbach, loc. cit. Secondo l'art. 281 del Cod. pen. bav. P. 2, il deposto d'un minorenne incapace a prestar giuramento, può, considerate tutte le circostanze, valere come un *indicium remotum.*

[5]) Henke, loc. cit. p. 539.

[6]) V. Mittermaier, loc. cit.

CAPITOLO XI.

DEL CONFRONTO

§ 249.

Introduzione

Lo scopo della istruttoria quello si è di penetrare addentro nel diritto materiale. Se le denunzie dell'incolpato differiscono da quelle dei complici, o da quelle dei testimoni, o se quest'ultime sono fra loro divergenti, [1]) allora la condizione materiale del diritto rispetto alla questione discordante non è schiarita. L'uno o l'altro dei deponenti s'inganna, o depone contro la verità.

Nel caso di errore involontario si può, mettendo sott'occhio la divergenza del deposto, ottenerne forse una modificazione, e così una consonanza colla dichiarazione dell'incolpato e dei testimoni. Quando ciò non sia possibile, si deviene allora al confronto. Potrebbe questo, a dir vero, sembrare superfluo, e che, quando il giudice ponga sott'occhio le contradizioni ed interroghi parzialmente i deponenti, si riescisse a rettificarle.

Però l'uomo, specialmente l'inculto, è facile alle impressioni de'sensi; l'incontro personale, la *viva vox* possono dar luogo a reminiscenze che forse non si sarebbero altrimenti avverate. La esperienza ne ha resi accorti che col confronto si riesce ad eliminare contradizioni e ad ottenere scoperte e rettificazioni che forse senza di esso non si sarebbero conseguite.

§ 250.

Concetto e scopo

Lo scopo d'un confronto personale può esser quello, o

a) d'una recognizione, ovvero,

b) l'altro di sopra enunciato, di eliminare una contradizione nei deposti.

---

[1]) V. Mittermaier, Proc. pen. P. 2, p. 191.

§ 251.

A. *Rispetto alle recognizioni*

Non vuolsi qui parlare dell'antecedente recognizione, o meglio della conoscenza d'una persona, della indubitabilità della sua identificazione, [1] la quale precede ogni personale confronto di cui è parola a *b*, anche rispetto ad ogni interrogatorio, esame ecc. Trattandosi di persone che si conoscono da lunga mano, che ebbero rapporti fra di sè, che vissero *in un* villaggio ecc., una tale conoscenza, che resulta ad ogni modo cerziorata in atti, non ha bisogno d'una dimostrazione speciale, ma vien presupposta fino a che nulla sia dedotto in contrario. Però dagli atti dee emergere l'*affermazione esplicita speciale* che gl' interrogati si conoscono fra loro. [2] E ciò avverasi quando incolpati e testimoni non impugnano nell' interrogatorio, di conoscer le persone loro designate. Invano l'incolpato rifiuterebbe la recognizione, quando gli vengano presentate queste persone.

§ 252.

Continuazione

Qui vuolsi parlare del caso in cui l'incolpato confessa il concorso d'un complice nel fatto, ma assevera di conoscerlo solo di vista, non altrimenti, e di ignorare anche il nome; oppure del caso in cui trovaronsi presenti a un fatto de'testimoni che ne videro gli autori, e che assicurano di conoscerli di vista, ma non di persona, e di nome ecc.

Qui ricorre *principaliter* ed in modo decisivo la recognizione. e di questa vuolsi far parola.

---

[1] V. Henke, Gius. pen P. 4, p. 703.
[2] V. Quistorp, Gius pen. § 704.

§ 253.

Continuazione — Recognizione della persona d' un complice

1° È specialmente nel caso preaccennato, in cui trattasi di scoprire la persona d' un complice, che l'atto della recognizione presentasi di sommo interesse ed importanza. La improvvisa presentazione di persona sospetta, quando pure non si trattasse di sapere se è complice, sarebbe precipitata per la recognizione. Vuolsi e deesi innanzi tutto scoprire la verità, se l' incolpato Tizio conosce di persona Caio. Fa d' uopo a quest'oggetto d'una osservazione affatto libera, la quale ottiensi come segue.

S' introduce l'incolpato Tizio in una sala, dove trovansi Caio ed altre persone a lui sconosciute, [1]) e s' invita a dichiarare se la persona che gli sta dinanzi è suo complice. Ove egli lo impugni, e non designi Caio, si congeda, e si pone di nuovo insieme con Caio ed altre poche persone. Finalmente si pone insieme con Caio ed un'altra persona, o anche solo. Se neppur questa volta egli non lo conosce, allora *non* può sorger contro Caio alcun sospetto.

È questo il sistema che dee coscenziosamente osservare il giudice, e che è prescritto dalla legge patria e da quella eziandio della verità materiale. Quest'ultima legge è la sola norma da seguirsi nella procedura inquisitoria.

§ 254.

Continuazione
Relazione affermativa, negativa

Secondo la diversità de' casi, può occorrere di sapere se il complice sia una terza persona (riguardo affermativo), o se questa *non* sia implicata (scopo negativo), se, per esempio, in quest' ultimo caso non siavi sospetto di complicità.

---

[1]) V. Küstner, Progr. de recognit. personar. et rer. per test; Quistorp, Gius pen § 704.

§ 255.

Continuazione

2º Rispetto alla suddetta recognizione dei testimoni sia fra loro, sia quando debbono riconoscere il fisico d'un autore, debbe osservarsi il medesimo sistema. Qui però non si tratta soltanto di recognizione, sì bene ch'essa venga quasi sindacata e motivata in forza del materiale del deposto, e del confronto del medesimo coll'esame. D'altronde la semplice cognizione dell'esteriore d'una persona va posposta alla cognizione *piena* della medesima. Rispetto alla prima è più facile cadere in errore che non nella seconda, la quale abbraccia tutti i connotati (presuppone, a mo'd'esempio, che le persone abbiano parlato ed avuto contatti fra loro, ma che non siensi forse veduti).

§ 256.

B. *Del confronto per schiarimenti verbali*
Del confronto nel senso più stretto (ordinario)

Occorre più di sovente che il giudice inquisitore per eliminare contradizioni ed oscurità nei deposti, e riempire delle lacune, debba appigliarsi allo espediente di porre fra di sè a confronto i deponenti. Il *confronto* consiste nell'interrogatorios imultaneo di due persone che si discostano dal loro precedente deposto, [1]) all'oggetto di porle d'accordo.

Il confronto, rispetto al reo, è un esame *continuato;* in conseguenza non appartiene ai mezzi di prova; in quanto poi ai testimoni è un interrogatorio testimoniale continuato. Quando si pone un testimone a confronto coll'incolpato, si dà allora luogo ad un atto di procedura misto, che riunisce interrogatorio ed esame. [2])

---

[1]) V. Winkler, Proc. pen. § 141; Meister, loc. cit. § 426 e seg. Sui dubbi intorno al confronto, V. Henke, loc. cit. P. 4, p. 697.

[2]) Stübel, Proc. pen. § 2030.

Il confronto effettuasi per una disposizione esplicita, sia fra i diversi complici, come fra l'incolpato e i testimoni, ed anco semplicemente fra i testimoni. [1]) Infatti, siccome lo scopo si è quello di ottenere un'armonia nelle cose rintracciate e scoperte, così non possono escludersi neppure i testimoni.

§ 257.

Sistema da seguirsi nel confronto dei testimoni fra loro

Quando trattasi d'un fatto, sul quale i testimoni sono discrepanti, deesi allora procedere al confronto, ed eliminare la contradizione pria di devenire a quello fra i testimoni e l'incolpato. Noi potremmo a questa rettificazione dar quasi il nome di pregiudiciale.

§ 258.

Sistema da seguirsi nel confronto fra accusato e coimputati

Il confronto presuppone una contradizione, una discrepanza fra i deposti dell'incolpato e quelli dei testimoni o dei coimputati; in conseguenza bisogna che preceda l'esame del giudicabile e dei coaccusati insieme coll'interrogatorio testimoniale.

L'interrogato non mancò forse a bello studio nel deposto; prima adunque di procedere al confronto, si ammonisca sulla discrepanza del suo col deposto degli altri *dicentes.* Mercè l'atto del confronto dei deposti (che è quasi un surrogato del confronto personale) si riuscì bene spesso ad ottener luce ed unità. La doppiezza non può conciliarsi colla verità, della quale esclusivamente si tratta.

Il confrontato (l'accusato di cui vuolsi rettificare il deposto) *contro* del quale ha luogo il confronto, nulla dee saperne *in antecedenza;* egli dee presentarvisi, al pari del confrontante, *non preparato.* Noi non sapremmo ammettere un invito esplicito al confronto, almeno fra testimoni e testimoni e coimputati fra loro.

---

[1]) V. Tittmann, Scienza del Gius pen § 770, Ord. pen. pruss. § 345 e seg.

Può anche procedersi al confronto soltanto d'una persona con *una* persona, [1]) non occorrendo qui ricordare che questa prescrizione emerge direttamente dalla dottrina sull'esame e sull'interrogatorio testimoniale.

§ 259.

Continuazione
Su qual principio fondasi il confronto dell'incolpato?

Il confrontante, che vien posto al paragone, non è da riguardarsi come un accusatore; anzi il giudice inquisitore lascia che avvenga il confronto dei deposti fra il confrontante e il confrontato, affinchè questi lo rettifichi. L'atto adunque muove dal giudice inquisitore.

§ 260.

Confronto tra i complici ed i testimoni

Fra più incolpati e testimoni può spesso sorgere il dubbio chi s'inganni, e da qual parte sussista la verità. Le modificazioni reciproche, ottenute posteriormente al confronto, possono esser tali da cambiare il primitivo punto di vista, e da far quasi convertire in attore, in confrontante, quegli che dapprima figurava come confrontato.

Qui però il giudice dee fare attenzione che, per l'arroganza d'un comparente contro l'altro, la verità non si trovi in pericolo. [2])

§ 261.

Ulteriori principî generali

Che nel confronto, come in ogni procedimento contenzioso, spettino ad ogni parte *almeno* due dichiarazioni, si potrebbe dedurre

[1]) Tittmann, loc. cit. § 771; Mittermaier, Proc. pen. P. 2, p. 197.
[2]) V. Quistorp e Tittmann, loc. cit.

per analogia dai principî generali risguardanti la procedura e la corrispondenza degli atti. [1]) In vero la seconda dichiarazione, la seconda parola, è quasi la difesa, la giustificazione della prima; e spesso, rispetto a quest'ultima, non apparisce congruo produrre subito *tutto* (compresa *la replica*). Da ciò per altro non consegue, che rispetto al numero delle suddette dichiarazioni abbia luogo una stabile restrizione. In ogni caso la interpretazione delle medesime dovrebbe, in generale, essere applicata ai singoli fatti controversi, e non già al confronto, il quale si estende alle contradizioni rilevate nella causa dal giudice, e che debbono essere esaminate a fondo e in tutte le loro particolarità.

Ogni dubbio richiede un atto speciale di confronto. Il giudice fa continuare le dichiarazioni al riguardo, fino a che queste o *a)* non si mostrino concordi, o *b)* non resulti chiaro, che mediante il confronto, non è a sperarsi di vedere eliminata la contradizione. Questa regola di estensione e restrizione applicasi all'espediente del confronto, in generale, come alla intiera procedura.

§ 262.

Continuazione
È in facoltà del giudice di ripetere il confronto

Intendesi per costituzione giudiziaria personale, che persone soggette ad una giurisdizione estranea debbano presentarsi per il confronto innanzi a quel giudice, dal quale verrà emanato, mediante lettera requisitoria, l'atto di citazione. Se i testimoni da confrontarsi fra loro sono soggetti ad un'altra autorità comune, allora, conforme praticasi nell'interrogatorio, il confronto dovrà aver luogo, sulla richiesta del giudice istruttore, dinanzi alla medesima, purchè le circostanze non consiglino di tenerlo, in preferenza, davanti al tribunale d'istruzione.

---

[1]) V. Dorn, Comment. prat. P. II, § 374.

§ 263.

Il testimone di fronte all'incolpato

Quando si pone a confronto con l'incolpato un testimone meritevole di fede, ha luogo allora un nuovo esame del primo che viene solo interrotto dai deposti del secondo. La presenza personale, improvvisa del testimone, accresce il peso dei deposti.

Possono ancora porsi a confronto con l'incolpato, che perseveri nella sua contradizione, diversi testimoni concordi, non però *simultaneamente*, sì bene uno dopo l'altro. Quando non si riesca ad ottenere una consonanza nei deposti, in tal caso, ove i confronti sui particolari sieno completamente esauriti, potranno per ultimo porsi sott'occhio insieme *uno actu* all'incolpato, [1]) dinanzi al tribunale, tutti i testimoni concorsi per ripetere i loro comuni deposti che contradicono alle dichiarazioni da lui emesse. In generale, però, vige la regola di non ammettere una comparsa *combinata* di persone.

Lo scopo del confronto, come quello d'ogni esame, non è soltanto di ottenere la convinzione dell'incolpato, ma di offrirgli eziandio il destro di difendersi collo infirmare, mediante il confronto, i falsi deposti dei testimoni.

Quando adunque il giudicabile appare convinto dai testimoni, ma nega il fatto, è allor necessario devenire al confronto con loro. [2])

§ 264.

Dei coimputati

I rilievi sovraesposti sono applicabili anche ai coaccusati, quando le loro risposte non concordino, e uno di essi abbia fatta una confessione legittima sopra un determinato fatto, e l'altro neghi avervi

---

[1]) V. Tittmann, loc. cit. § 771.
[2]) V. Stübel, Proc. pen. § 2065.

preso parte. Però giova aver presente che fra di sè i coimputati non sono testimoni pienamente validi. [1])

In generale dipende dall'abilità del giudice provvedere che si ottenga lo scopo del confronto e che non gli sia fatta opposizione.

§ 265.

Specie di disarmonie nei deposti

Non bisogna ristringersi unicamente a considerare, se i deposti *affermativi* d'uno vengano posti a confronto colla negativa o *col travisamento* per parte di un altro, sebbene questo sia il caso ordinario.

Noi dobbiamo cercare la consonanza dei diversi deposti; questo solo è lo scopo dei confronti. [2]) L'armonia dei deposti ne condurrà alla verità, laddove le contradizioni e le discrepanze ce ne allontaneranno. Quando l'incolpato impugna determinatamente un fatto, ma il coaccusato lo corrobora, non già con una confessione legittima,ma si bene con una confessione indeterminata e difettosa (V. §§ 219, 230), oppure se egli adduce delle eccezioni, è d'uopo devenire al confronto, che per altro allora assume un diverso carattere. Dovendo il giudice curare la prova della innocenza, è da conoscere se più si avvicini alla verità la confessione del fatto controverso o sivvero il contrario.

§ 266.

Forma del confronto

Dell'avvenuto confronto dovrà esser redatto un verbale legale, che contenga le risposte d'ambedue i *dicentes* col loro respettivo nome.

---

[1]) Art. 31, C. C. C.; Meister, Princip. iur. crim. § 416.
[2]) Feuerbach, loc. cit. § 596; Martin, Proc. pen. § 110.

CAPITOLO XII.

DEI DOCUMENTI

§ 267.

Introduzione

Le impressioni ereditate dal presente, le orme del passato costituiscono l'elemento istorico. I fatti fugaci, volontari o involontari, vengono stabiliti materialmente in diversa maniera. Tutti i mezzi reali di fede, conservazione, memoria, oggetti corporali, inanimati, d'ogni specie, di cui il giudice si vale come sorgenti di cognizione in affari penali, venivano formulati presso i Romani nel concetto di documento, istrumento. [1]) Per esempio, da un coltello, da un cadavere, da una lettera incendiaria si vengono a conoscere certi fatti, le tracce dell'operosità umana.

§ 268.

Specie

Per rintracciare il diritto *formale* la procedura civile si occupa principalmente dei documenti scritti nella lingua ordinaria.

Per rintracciare lo stato materiale del diritto, la procedura penale ha d'uopo anche d'ogni altro documento che giovi al suo fine.

I documenti sono scritti, o non scritti nell'idioma ordinario; per esempio, in quest'ultimo caso gli stampati, le litografie, i disegni, le pitture, i monumenti, gli strumenti, i corpi d'ogni specie, anche le cose fungibili *(res fungibiles)* [2]).

Inoltre i documenti sono o *pubblici* o *privati*. I primi vengono rilasciati da pubblici funzionari per affari d'ufficio. [3])

---

[1]) L. 1, D. de fide instrum. 22, 4; Leg. 11, D. fin. reg. 10, 1.

[2]) Ad esempio, polvere, veleno.

[3]) Martin, Proc. § 196; C. 7, X, de probat. 2, 19; Biener, Proc. § 147; Stübel, loc. cit. § 1040; Gesterding, Materiali, P. 1, p. 224; P. II, p. 443.

§ 269.

Concetto

Adunque sono documenti, nel senso più lato della parola, tutti i ragguagli materiali concernenti un fatto.

§ 270.

Ammissione del documento — Autenticità

Come nella procedura civile ordinaria l'uso de' documenti scritti viene soltanto appoggiato al riconoscimento dell' originale, ossia alla dichiarazione che esso vien riconosciuto, [1]) nell'intendimento in che lo esibisce il producente; così nella procedura penale ciò dee constatarsi in modo diretto e pregiudiziale, e la relativa dichiarazione vuolsi emettere dinanzi al tribunale penale competente. [2])

In conseguenza, se nella procedura penale vengono impiegati istrumenti d'un significato amplo (come, per esempio, un fucile, un grimaldello), allora va di subito constatata la condizione generale del medesimo, indicata dal producente. Per esempio, dee provarsi che il martello conviene alla lesione, che il grimaldello appartiene all' incolpato, che la ferita dell'ucciso venne da mano d'uomo, [3]) che il reo possedeva il veleno, che certi oggetti (da'quali voglionsi dedurre indizi in pro o contro una persona) trovavansi in un determinato luogo (per esempio, oggetti involati), o che ciò avvenne in una *certa* epoca o viceversa ecc.

---

[1]) Biener, Proc. § 146, Lips. 1801: recognitio est actus, quo documentum productum pro tali declaratur, quale ex intentione producentis esse debet — Pfotenhauer, Proc. § 422; Klügel, Obs. de doctr. recognit.; Leyser, Med. 277, s. p. 1. Imperocchè la recognizione d'un documento deve esser fatta, secondo il gius invalso, nella mente stessa in cui esso vien prodotto dalla parte avversaria ecc.

[2]) V. Mittermaier, Della prova in materia pen. p. 392.

[3]) Ovvero, nel caso della controprova, che la lesione fu l'effetto del fortuito, del morso d'un animale ecc.

Questa *condizione*, che il producente attribuisce al suo *intendimento*, può esser constatata col mezzo di testimoni, o della confessione dell'incolpato, o in altra maniera, per esempio, paragonando la lesione collo strumento che la cagionò. [1])

§ 271.

Idoneità e forza della prova
Indipendenza di questa dalla prima

La *vis probandi* dello strumento, se e qual prova esso faccia contro l'incolpato, è da ciò indipendente; essa non emerge dalla semplice recognizione; questa produce solo l'effetto di ritenere lo strumento per *vero, legittimo, giusto;* l'*exceptio falsi* cessa. [2]) La idoneità della prova dello strumento in *questo caso* è determinata. Un pugnale non è di per sè una prova, ma un pugnale trovato, per esempio, in un certo luogo, *può* servir di prova; esso è adunque uno strumento probatorio; è constatata la *competenza* dello strumento, e nulla più.

Nel giudicare di documenti vecchi occorrono spesso de'principî speciali; [3]) siffatti documenti per altro presentansi più di sovente nella procedura civile che nella penale. Però essi rientrano egualmente in questo tema, per esempio, quando trattasi d'una *quaestio falsi*, o quando rispetto ad una prova indiziaria serva di base all'indizio un interesse appoggiato su vecchi documenti. Questi non voglionsi giudicare secondo le attuali prescrizioni, sì bene secondo quelle che vigevano all'atto della loro origine; [4]) la forma dei medesimi non deesi adunque esaminare *ex nunc*, bensì *ex tunc*.

---

[1]) Nella controprova si confronta a mo' d'esempio, la figura dell'incolpato colla finestra, la quale è piccola in modo da potervi l'imputato penetrare. Qui lo strumento è quasi la persona stessa.

[2]) V. Biener, Proc. § 116.

[3]) Spangenberg, Prova dei documenti. cap. VI.

[4]) V. Spangenberg, cit cap. VI, sez. 3.

§ 272.

Originale — Copia

A questo proposito richiedesi la produzione dell'originale, [1] completo e non difettoso. [2] Questo principio vale specialmente pei documenti scritti *(instrumenta, tabulae)*, [3] che, in senso più stretto ed usuale, denominansi a preferenza *documenti*. La confessione dell'autenticità non esaurisce bene spesso il quesito; per esempio, quando cade in disputa l'uso o il possesso dei medesimi in un certo luogo, ed in un'epoca determinata, tali circostanze allora debbono essere specialmente constatate (per esempio, mediante la dichiarazione dell'incolpato [4]).

Per regola ammettesi *solo* l'originale; le copie, ancorchè vidimate, non rappresentano l'originale; [5] però trattandosi di molte copie di esemplari, sparse a bello studio dall'incolpato, esse allora sono da riguardarsi come originali. Uno scritto che si riferisca ad un altro non annesso al medesimo *(referens absque relato)* non fa prova, quando non sia in esso compiutamente contenuto il *tenor relati*. Ogni documento avente forza probatoria dee contenere il soggetto sostanziale.

§ 273.

Procedimento

Gli strumenti *(corpora)* da adoprarsi, vengono dal tribunale constatati, assicurati ed, al bisogno, anche sigillati, affinchè non cada in avvenire alcun dubbio sulla loro identità. Dopochè gli originali vennero riconosciuti dall'incolpato e dai testimoni, e ne furono inserite in atti le copie vidimate, essi possono esser restituiti al

---

[1] L. 2, D. de fid. instr. 22, 4; Martin, Proc. § 196; Henke, Gius pen. P. 4, p. 544.

[2] V. Mittermaier, loc. cit. p. 390.

[3] Tit. Cod. de fid. instr. 4, 21; Dig. eod. 22, 4.

[4] V. Stübel, Proc. pen. § 1050.

[5] L. 2, cit

terzo o all'autorità che ne fece la consegna. Il riconoscimento però dei medesimi può solo effettuarsi mediante una dichiarazione determinata ed esplicita.

L'incolpato non è ammesso, come nella procedura civile, alla dinegazione *(diffessio)* d'un documento, ma questa nella procedura penale è subordinata alle condizioni dell'ammissibilità del giuramento di purgazione, e perciò fa d'uopo attendere la di lui confessione sostanziale. [1])

§ 274.

Recognitio per testes

Nel caso, di contumacia, l'incolpato, dovrà esser ascoltato in ogni tempo, [2]) colla sua controprova ed eccezioni contro documenti che, attesa la *disobbedienza*, si ritennero per riconosciuti.

Se taluno si confessa alla presenza d'altri come autore d'uno scritto, o di averlo redatto e firmato, ovvero se i testimoni hanno sentito ch'egli se ne dichiarò autore, si dovrà allora procedere su questo riguardo all'interrogatorio dei testimoni, e potrà così assicurarsi l'uso del documento. Quest'atto chiamasi, non con tutta esattezza, *recognitio per testes*.

Chiamasi del pari con questo nome anche l'atto in cui i testimoni, i quali hanno in pratica la mano di scritto dell'asserto autore del documento esistente in atti, riconoscono in quello *posto loro sott'occhio*, l'*autografo del producente*. Questo mezzo di prova in Sassonia non è usitato, ed anche il suo pregio rimane dubbio, essendo il confronto degli scritti officio peritico. [3])

§ 275.

Comparatio literarum

La *comparatio literarum*, il confronto del manoscritto, vien rigettato dalla procedura civile, ma in quella criminale esso forma

---

[1]) V. Püttmann, Iur. crim. § 847.

[2]) Quistorp, Gius pen. § 708; Stübel, loc. cit. § 1052 *b*.

[3]) Grolmann, Proc. giudic. § 89, not. 2; Gönner, Proc. ord. di Danz. § 339, not. *a*; Gesterding, Materiali, P. 2, p. 411.

un *indicium*. Il confronto degli scritti effettuasi col mezzo di calligrafi giurati, [1]) confrontando ciò che l'incolpato ha scritto davanti al tribunale, con lo scritto del documento. Si comprende facilmente che quando fra la composizione degli scritti da paragonarsi sia trascorso un lungo intervallo, debbasi prendere in riguardo il cambiamento che può essere, nel frattempo, avvenuto nella mano di scritto [2]) (specialmente se trattisi di giovani o di donne attempate), e siano da invitare i periti ad emettere il loro parere in proposito.

Se il *corpus delicti* consiste in un ucciso per ferite, allora le macchie del sangue negli abiti dell'incolpato costituiscono un indizio dell'autenticità del corpo del delitto; rientrano in questo tema anche gli altri segni che sono l'effetto del delitto, non che le ferite riportate per difendersi ecc.

§ 276.

Esibizione di documenti (Editio) [3])

Ognuno ha l'obbligo, per analogia di testimonianza, di produrre al giudice inquisitore i documenti de'quali è in possesso, e può esservi eziandio astretto colla comminazione d'una pena. [4])

Anche la produzione di tutte le carte conosciute nella procedura civile non serve a difendersi dalla medesima; [5]) anzi può aver luogo il *giuramento di edizione* per parte del terzo. [6])

Solo per urgenza potrebbe ammettersi la perquisizione al domicilio contro un terzo.

Del resto si comprende bene che dee presentarsi in atti solo quella parte dello scritto che è necessaria alla sentenza, ma che senza utilità della causa non debbonsi rivelare i privati segreti. [7])

---

[1]) V. Winkler, Proc. pen. § 133.
[2]) Mittermaier, Prova nella proc. pen. § 51, p. 395.
[3]) Calvino, Lex. iuris. (editionem exigere officio iudicis etc.)
[4]) Stübel, l. cit. § 2688.
[5]) V. Ord. proc. sass. tit. 26, § 3; ibid. § 2.
[6]) Stübel, § 2686.
[7]) Ord. pen. di Prussia, P. 1, § 305.

All'opposto apparisce assolutamente fondato, rimpetto agl' incolpati ed ai complici, l'istantaneo sequestro d'uno *strumento* e la visita domiciliare. [1]) L'incolpato non può essere ammesso al giuramento di edizione; anzi ancor qui, come nella *dinegazione*, deesi attendere la sentenza, al qual proposito si deferisce, a seconda delle circostanze, il giuramento di purgazione.

Ove rendasi necessaria la esibizione di documenti scritti ed altri atti passati dinanzi all'autorità, dovranno i medesimi, dietro analoga requisitoria e contro rimborso di spese, esser comunicati al giudice d'istruzione.

§ 277.

Forza probatoria

Solo il documento originale, il *corpus* originale, [2]) può servir di prova. La forza probatoria materiale è subordinata al *tenore* del documento. Il tenore d'un documento fa fede diretta, materiale, o indiretta, materiale, o non materiale del fatto o di parte di esso.

1º Un documento, istrumento, contiene la prova materiale diretta, quando il fatto fu commesso con quello, come per esempio, un pugnale insanguinato, un libello diffamatorio, una lettera comminatoria ed incendiaria, una moneta falsa, un documento falsificato, uno scritto demagogico, le macchie del sangue ecc.

2º Il fatto o la compartecipazione al medesimo viene attestato indirettamente,

a) materialmente, per esempio, con istrumento ed altri mezzi di esecuzione adoperati nel fatto;

b) immaterialmente, per esempio, con scritti che accennino ad una esecuzione futura, o passata. In tal caso il documento, strumento, prova semplicemente il proposito del fatto, [3]) e produce l'effetto d'una confessione stragiudiciale. [4]) Solo la dichiarazione

[1]) Tittmann, loc. cit. § 814.
[2]) Martin, Proc. § 196; L. 2, D. de fid. instr. 22, 4.
[3]) Tittmann, loc. cit. § 815.
[4]) Quistorp, § 709.

dell'incolpato, da emettersi di nuovo dinanzi al giudice, potrebbe accrescere l'autenticità dello scritto. [1])

I documenti dei terzi non possono esser presi in riguardo, che come indizi, [2]) conformemente al deposto d'un complice.

La legalizzazione dei documenti scritti, che richiedesi nella procedura civile, non ha quasi alcun valore nella procedura penale, essendo indispensabili, per la natura del gius materiale, gli originali. [3]) Solo lo stesso incolpato potrebbe cerziorare utilmente con una dichiarazione giudiziaria una copia; ma siccome egli potrebbe ritrattarsi e rimanergli così aperta la via alla discolpa o scusa, così viene ammesso, per regola, come un provvedimento più congruo, l'uso dell'originale.

I documenti pubblici rilasciati *ex officio*, entro le competenze del medesimo, e per causa degli atti, provano pro e contra l'incolpato, [4]) ma non escludono affatto la prova del contrario. [5])

Nella procedura civile non si tien conto d'un documento che non sia firmato; [6]) nella procedura criminale non occorre la firma, quando dall'esame rimanga constatato che lo scritto proviene dall'incolpato, o che egli vi ha preso parte; gli scritti anonimi possono far prova nonostante la loro anonimità.

Dalla recognizione della firma non s'inferisce quella del tenore, quando l'incolpato lo smentisce. Quindi dev'essere rintracciato e scoperto l'abuso del foglio firmato in bianco (Blanquet). [7])

---

[1]) Mittermaier, Prova in materia penale, p. 383.

[2]) Leyser, Med. sp. 274, m. 1-3.

[3]) Mittermaier, loc. cit. p. 389.

[4]) C. 7, de probat. 2, 19; L. 11, X, de praesumpt. 2, 23; Dec. sass. 3. del 1661, C. Aug. t. 1, p. 294; Bülow e Hagemann, Discussione III, 15. § 8; Gesterding, Materiali P. I, p. 224 e seg.; P. II, p. 443.

[5]) C. 10, X, de fid. instr. 2, 22; Geiger e Glück, Casi giuridici, I, n° 11

[6]) Pfotenhauer, Proc. § 424.

[7]) Mittermaier, l. cit. p. 393; Volkmann, Gius pen. II, p. 125.

CAPITOLO XIII.

DELLA INSPEZIONE ED OSSERVAZIONE DEI SENSI IN GENERALE

§ 278.

Prefazione

Siccome il giudice dee investigare tutte le circostanze di fatto che formano direttamente o indirettamente subietto d'una istruttoria, e poichè questa investigazione si ottiene, in molti casi, mediante la osservazione dei propri sensi, così quest'ultima rientra nel novero de' mezzi di prova della procedura penale. Ma se un mezzo di prova dee risguardarsi come una sorgente autentica di riconoscimento, occorre ch'esso venga determinato in *modo formale*. La osservazione, fatta dal giudice co'propri sensi, sarebbe al certo una sorgente autentica di riconoscimento, quando l'oggetto osservato potesse essere inserito negli atti e prodotto al compilatore della sentenza, come, per esempio, un documento scritto, falsificato, un grimaldello, un pugnale. Infatti noi dobbiamo distinguere fra il giudice inquisitore ed il giudice sentenziatore; questi ha d'uopo che gli sia prodotta la prova. Lo scopo della istruzione della procedura si è questo, che tutti gli *atti* contengano le cose sostanziali spettanti alla decisione. Se però, mediante il verbale d'inspezione, l'oggetto osservato dee quasi comparire come presente e come rappresentato mediante una finzione o una imagine, si domanda allora se la relazione del giudice inquisitore sovra un oggetto osservato, o in altro modo riconosciuto, non rimanga, per analogia ad una testimonianza fatta *absque actis*, [1]) senza forza probatoria: infatti, manca al medesimo la *vis probandi* intrinseca.

---

[1] V. dec. sass. 3, 1661, Cod. Aug. t. 1, p. 294.

§ 272.

Forma della osservazione dei sensi

Dal fatto, che le leggi esigono nella procedura criminale la intuizione giudiziaria, e che esse accordano alla medesima la forza probatoria, [1]) non può, come per mezzo della *fides iudicialis*, costituirsi il requisito formale. Infatti la legge suppone sempre, oltre al materiale, anche l'osservanza del formale. Potrebbe, a dir vero, parere che venisse soddisfatto a questo riguardo colla rappresentazione viva, quasi drammatica, del verbale, ma questa non è che opera del giudice stesso, la cui osservazione ha ugualmente d'uopo d'esser provata, d'esser capace di prova. Quindi noi troviamo in generale riconosciuta, rispetto alla inspezione, la necessità almeno d'una seconda persona. [2])

La prova, nascente dalla osservazione fatta dal giudice co' propri sensi, nulla acquista dalla circostanza che il delitto fu perpetrato sotto i suoi stessi occhi. [3]) Sorgerà pur sempre, anche a questo proposito, la quistione fin dove sussista, a forma dei principî generali del gius, la prova di siffatto reato.

A buon dritto, adunque, le leggi esigono che nell'*accesso* e nella discussione locale, il tribunale debba intervenire *in pleno*.[4]) Inoltre fa d'uopo una motivazione intrinseca, formulata in modo da fare trasparir chiaro ed evidente l'intendimento della *inspezione* e il subietto della medesima o di altra recognizione sensuale; occorre pure che, trattandosi di oggetti immobili, venga redatto immediatamente sulla faccia del luogo, all' atto della verificazione, un processo verbale, come praticasi rispetto alle cose mobili. Di più

---

[1]) C. C. C. Car. 35, 147, 149.

[2]) Globig, Censura rei iudicialis, t. 11, p. 176: at enim non ab uno, sed a duobus saltem istam institui cognitionem, praedicta protocolli fides iubet.

[3]) Di ben altro avviso pare che sieno Globig, Teoria delle probabilità, P. 2, p. 262; Stübel, Proc. pen. § 702.

[4]) Ord. pen. pruss P. 1, §§ 34, 46; Tittmann, Scienza del gius pen. § 654; art. 149, C. C. C. Leyser, Spec. 74, m. 9; Quistorp, l. cit. § 597, not. *e*.

nella inspezione locale dovrà indicarsi il *modo*, col quale si procede alla osservazione sensuale, se cioè fu vista o udita qualche cosa (per esempio, il rumore all'aprirsi d'una data porta), se alcunchè si rilevò col senso dell'odorato o del tatto (per esempio, trattandosi di scavi, se il terreno cede, se la parete murata è umida o asciutta, se il coltello odora e sa di putrido ecc.); in una parola, deesi enunciare la serie degli oggetti osservati, evitando ogni anacronismo ed ogni lacuna. Non si tratta soltanto, come fu detto innanzi, d'una inspezione, ma sì in genere d'una investigazione locale, o meglio di una verificazione materiale.

§ 280.

Sfera generale della riconoscibilità mediante i sensi esteriori

Appartengono alla inspezione giudiciale e ad ogni altro mezzo di recognizione reale tutti gli oggetti d'investigazione, che possono osservarsi coi sensi esterni, senza il concorso speciale dell'arte o della scienza. Tutto che ci è dato a percipere col puro senso, tutti gli oggetti della vita giornaliera sono, in generale, di competenza della intuizione ed inspezione giudiziaria, fino a quei limiti che vengono determinati dalla legge. [1])

Ogni volta che in una inspezione o altro esame presentansi oggetti che solo è dato osservare coll'occhio esercitato dello esperto, rendesi necessario l'intervento d'un perito. Rientra quindi nelle attribuzioni del perito [2]) l'esame degli oggetti che sono fuori della sfera giudiziaria; per esempio, spetta al geometra la misurazione delle dimensioni trovate nell'atto dell'accesso (quando faccia d'uopo indicarle con esattezza); al maestro muratore il giudizio se la costruzione d'una parete è recente, o di antica data. Il giudice adunque non fa sua la relazione del perito; e non osserva per mezzo di lui; ma la inspezione del perito effettuasi *in modo indipendente* in un con quella del tribunale. Voglionsi adunque ese-

---

[1]) L. 8, fin. reg. 10, 1; L. 3, C. eod. 3, 39; L. 32, D. de minor. 4, 4; Tittmann, l. cit. § 727.

[2]) Martin, Proc. § 205, not *w*; Tittmann, l. cit. § 727.

guire due inspezioni di diverso genere. Può anche avverarsi il bisogno d'una ingerenza mista (per esempio, d'una inspezione e d'un parere ad un tempo), ogni volta che il perito lo reputi opportuno (inspezione collettiva.[1]) Ma da ciò non s'inferisce, come molti giurisperiti sembrano ritenere, veruna identificazione di atti fra il tribunale ed i periti.

Secondo lo scopo della discussione deve decidersi se occorra fare una pianta della località o di qualche parte della medesima, e se inoltre basti un semplice abbozzo, o rendasi necessaria una perizia a forma d'arte.

§ 281.

Necessità della inspezione subordinata alle circostanze

V'ha delitti, riguardo a cui l'accesso sul luogo è essenziale, ed altri ve ne ha, pe'quali esso dipende dalle circostanze.

Appartengono precipuamente al novero dei primi i delitti contro la vita e l'altrui incolumità, su di che ci riportiamo a quanto è stato detto al capitolo sul materiale, § 172 e seguenti.

E qui giova mentovare anche l'incendio, pel quale è necessario l'accesso, non solo per constatare il luogo dove esso irruppe, ma anche se si manifestò *istantaneamente*. [2])

In generale, l'accesso ed altre sensuali inspezioni non richiedono un tempo prefisso; il giudice può eseguirle ogni volta che lo reputi necessario; [3]) quando sorga un dubbio, che *può* essere schiarito con quell'atto, s'intende facilmente che dovrà procedersi al medesimo senza indugio, acciocchè non vengano a disparire le vestigia del crimine.

---

[1]) Henke, Gius pen. P. 4. p. 436.

[2]) V. Editto 28 sett. 1829, § 4, sulla proc. inquisitoriale da seguirsi negl' incendî. Boll. Leg. a. 1829, p. 157; Cod. pen. di Baviera, P. II, art. 82, Mittermaier, Prova in materia pen. § 24, p. 178.

[3]) Stübel, Proc. pen. § 703.

§ 282.

Riguardo principale

L'accesso sul luogo, ossia l'inspezione oculare, suol farsi precipuamente al principio della istruttoria. Allora i *facti transeuntes* richiamano più specialmente l'attenzione del tribunale; voglionsi allora rintracciare e stabilire con accuratezza tutti i segni e le tracce che, per loro natura, *possono* in parte cambiarsi o disparire, o in parte nascondersi, removersi, o distruggersi da un'azione esterna *fortuita* o *premeditata*. Questo esame non ammette quindi indugio; esso suole, per gli esposti motivi, imprendersi subito, al cominciare specialmente della istruzione, l'indugio trarrebbe seco un altro danno, quello d'includere i resultati del fatto permanente. Imperocchè quanto più tempo trascorre fra l'origine del segno criminoso, l'accesso giudiciale, ed il verbale del medesimo, tanto meno viene esclusa, a seconda delle circostanze, la possibilità che esso vestigio debbasi attribuire ad altri che all'incolpato, o che non si addimostri nella sua autenticità: Così il giudicabile potrebbe fondarvi un *indicium remotum innocentiae.*

Sarebbe una interpretazione molto erronea l'obiettare, a questo rilievo, che il giudice dee ugualmente prendere in considerazione tutti i controindizi; invero qui non dicesi che egli debba mai agire in opposizione a siffatto principio; il giudice non può mai frapporre indugio, e nulla fare ed omettere che ridondi in danno della verità materiale (sia pure pro o contra).

All'oggetto per altro che l'accesso raggiunga l'intento, deesi provvedere (mediante, per esempio, il collocamento di guardie) che, sino alla formale inspezione giudiziaria, tutto rimanga nello *statu quo.*

§ 283.

Subietti materiali

I subietti materiali della osservazione penale si riferiscono principalmente alle singole parti di un delitto, e poscia anche alle tracce rilasciate dall'autore del medesimo. Rientra più spe-

cialmente in quel novero il *luogo* del commesso delitto, che viene precipuamente esaminato mediante il così detto *accesso;* ed inoltre i vestigi, e le indicazioni del fatto, gli strumenti reperiti, i capi di vestiario che si rilasciarono dall'agente sul luogo del reato.

Trattandosi di delinquenti arrestati o scoperti, procedesi alla perquisizione del loro *domicilio.*

Se la visita dell'interno d'una casa ha per iscopo, e forse principale, il rintracciamento del reo (sconosciuto o non arrestato), assume il carattere d'una perquisizione domiciliare [1]) o d'una citazione reale (V. § 149 e seg.).

Finalmente può richiedersi l'accesso ed ogni altra inspezione dei sensi anche dalla difesa, dovendo rimaner sempre aperta ogni via allo scoprimento della verità.

[1]) Stübel, l. cit. § 1578.

CAPITOLO XIV.

PERITI

§ 284.

Introduzione

La discussione dei fatti attiene alla prova istorica; su di ciò non ha luogo intervento di periti o di persone dell'arte. Tuttavia se usiamo della facoltà di richiederli del loro consiglio o del loro aiuto, fa mestieri prenderne in disamina la ragione.

In molti casi, mediante i mezzi ordinari di prova non riuscirebbe giungere alla mèta dello scoprimento del vero, o, bene spesso, solo imperfettamente per un lungo giro e con una vasta e minuziosa micrologia; ond'è che i Romani ammisero l'*arbitratus boni viri* [1]) rispetto alle questioni tecniche. Come le leggi non possono essere indotte dalla parte quali mezzi probatorî perchè si annoverano fra i *documenti* che, sebbene riconosciuti, non fanno di per sè prova alcuna, e la loro applicazione alla fattispecie dipende unicamente dalla sentenza, che addiviene successivamente legge fra le parti, e come tale è preferibile ad ogni altra; così anche l'altrui scienza acquista efficacia quando il perito la esprima e l'applichi alla causa di cui si tratta, ma solo in quanto e *fin dove* il giudice dipoi si attenga al parere da lui emesso.

§ 285.

Duplice cómpito dei periti

Questo cómpito può consistere nel far noto in atti, con *motivato* parere, il principio *in abstracto* d'un'arte, o d'una scienza. Secondo

---

[1]) L. 13, § 1, D. de usufr. 7, 1; L. 24, pr. D. locati, 19, 2; L. 35, D. mandati, 17, 1; L. 78, D. pro socio, 17, 2; L. 18, § 2, de damn. inf. 32, 2

la massima sovraespressa, non basterebbe citare un'opera scientifica già pubblicata, sia pur ritenuta per classica, ne sia pur riconosciuto per competente in materia l'autore, e ne abbia pur questi guadagnata rinomanza.

Ordinariamente la necessità di una perizia ricorre, quando richiedesi un parere *in concreto*.

Il perito dovrà allora od osservare e riconoscere una qualità corporale e fisica, o trarne in pari tempo una conseguenza.

§ 286.

Subietti della cognizione peritica

La investigazione penale non si occupa soltanto dell'atto criminoso, ma sovente anche del resultato a cui è subordinata la pena. [1]) Quest'ultimo caso avverasi più specialmente riguardo ai delitti contro la vita e l'altrui incolumità; ma eziandio rispetto ad altri reati; per esempio, rispetto all'incendio premeditato, se il combustibile poteva o no incendiarsi. [2])

Tale questione, sugli effetti di un atto, può di rado riconoscersi col mezzo soltanto de'sensi esterni: in molti casi vi ha d'uopo del sentimento interno, d'una illazione basata sovra un sillogismo dell'arte, della scienza.

Ma anche quando si abbia sott'occhio il fatto criminoso, per esempio, una moneta riconosciuta per falsa, pur nonostante, per meglio approfondire questo esempio, fa mestieri prendere in esame la questione della falsità e del modo della sua origine, conforme i criteri dell'arte. La questione della falsità è cosa di fatto, è fondata sul confronto. A questo riguardo non si può fare veruna conchiusione, senza istituire un confronto tra la moneta falsa e la vera, senza l'occhio armato dell'arte, senza il ministero del perito. [3])

---

[1]) V. Cod. pen. della Baviera, P. 1, art. 38; Cod. pen. sass. art. 25.
[2]) Mittermaier, Prova in mater. pen. p. 213.
[3]) Mittermaier, loc. cit. p. 214.

§ 287.

Conseguenze deducibili dalle premesse

a) Volendo esaminare e designare le qualità d'un oggetto corporale che si abbia sott'occhio, rendesene indispensabile la inspezione coll'intervento d'un perito. Il giudice, in tal caso, non potrebbe vedere ed esaminare perfettamente da sè solo; dacchè tratterebbesi di riconoscere e constatare l'indole di un elemento materiale, corporeo. [1]) Se, per esempio, trovasi veleno nel cibo, se nella carta incontrasi una cancellatura, se le porte son rotte, se esiste un danno dato forestale, l'apprezziazione reale dei corpi del delitto risguarda attributi materiali d'una cosa. Ma il giudice inquirente non ha l'occhio così penetrante, come l'uomo dell'arte; al primo sfuggono molte indicazioni che il secondo osserva; al giudice manca la cognizione dei diversi obietti tecnici e scientifici; onde la necessità dell'intervento d'un perito in tale esame, per raccorre, designare e valutare tecnicamente gli oggetti reperiti.

§ 288.

Continuazione

b) All'opposto nelle cause penali, dove ricorre il giudizio del *resultato*, non si fa soltanto questione d'*ispezione* oculare. Si tratta allora non già di conoscere e descrivere un oggetto, ma sì di dar luogo ad una conchiusione sul resultamento effettivo, o possibile d'un atto, o di un tentativo. Il parere dell'esperto, a questo riguardo, è esclusiva pertinenza del *senso interno*, non di una osservazione e considerazione esterna, nè di un esame d'arte; sivvero, nei casi più rilevanti, è giudizio scientifico.

Si emette un sillogismo scientifico motivato, [2]) ove si decida

---

[1]) Gönner, Man. della proc. P. 2, sez. 45, § 7; Globlg, Teoria delle probabilità, P. 2, p. 204.

[2]) Stübel, loc. cit. §§ 2545, 2548.

positivamente, per esempio, se la ferita è assolutamente mortale, [1]) o se presentasi effettivamente uno sconcerto premeditato nelle forze intellettuali, [2]) o anche negativamente, per esempio, se nella esposizione d'un fanciullo non era a temersi per lui pericolo alcuno. [3]) Allora l'atto peritico, o meglio la sostanza del medesimo, non è solo una ispezione, ma si un *parere*, con ragionamento *a priori*. Il perito non opera col giudice, ma indipendentemente; egli quasi in tale officio lo rappresenta.

Lo stesso avviene quandoda una lesione debba inferirsi la *causa*. Nei

c) giudizi sulle condizioni fisiche umane, le quali nelle procedure penali vanno sottoposte al criterio medico, trattasi ugualmente d'un parere che deve esser proferito dall'esperto. [4])

§ 289.

Continuazione

Dacchè la inspezione comprende in genere il materiale, resulta che possa fornirsi la prova effettiva nel senso più stretto, come viene indicata ad *a*. Ma nel *parere* accennato alle lettere *b* e *c*, presentasi una vera e propria conchiusione: le premesse rimangono ferme; tuttavia in questo caso la prova si avvicina, in certo modo, a quella indiziaria, inquantochè questa fondasi sulle illazioni [5]) (V. § 307).

Ciò avverasi parimente quando il subietto del parere è sottoposto ad una deliberazione collegiale.

---

[1]) Metzger, Sistema della med. legale, § 150.
[2]) Cod. pen. sassone, art. 137.
[3]) Cod. cit. art. 131, n° 3.
[4]) Orfila, Sistema di medicina legale, P. 3.
[5]) Stübel, Proc. pen. § 2574.

§ 290.

Sugli oggetti di calcolo e matematici in generale

Gli oggetti di contabilità, che sono fondati unicamente sul calcolo, non possono fornire resultati incerti.

Ciò vale per le questioni che emergono dalle matematiche semplici.

Pur tuttavia la forma rigorosa del giure richiede qui ancora il parere dei periti.

§ 291.

Dei subietti di commercio

Rispetto agli oggetti speciali amministrativi o generali tecnici, per esempio, se il libro mercantile veniva tenuto conforme gli usi commerciali, [1] se nell'organismo delle poste eran possibili frodi e quali, [2] fa duopo l'intervento delle persone competenti in materia. Spesso la spiegazione da ottenersi per tal guisa ed in modo più spedito fa preferire alla cognizione giudiziaria l'intervento d'un perito speciale.

Rispetto agli oggetti del traffico giornaliero si ricorre al parere d'un artefice o d'un economo competente.

---

[1] V. Cod. pen. sassone, art. 257, sub. 3.

[2] Per ciò che riguarda la parte tecnica dell'organismo postale in Hitzig, veggasi negli Annali dell'amministrazione di gius penale (P. 8, nº 1) la sentenza di restituzione proferita dal trib. superiore d'appello di Paderborn nella interessante causa contro N. Segretario della Direzione generale delle Poste.

§ 292.

Forma

Le leggi penali riconoscono l'intervento di periti speciali in oggetti che rientrano nelle occorrenze della procedura penale e che appartengono a scienze ed arti diverse da quelle del diritto.[1])

Molti affari sono di competenza dei periti pubblici giurati, per esempio, dei medici condotti, dei chirurghi fiscali e dei veterinari distrettuali. [2]) Entravano in questo novero ai tempi de' Romani i diversi *mensores*. [3]) In tal caso non faceva d'uopo d'un obbligo speciale. Ma quando si richiede il ministerio d'un perito per un officio speciale, a cui non abbia un pubblico dovere di soddisfare, rendesi allora necessaria la delazione del giuramento, antecedentemente alla redazione del parere. [4])

§ 293.

Competenza dei periti

Può esser competente solo quel perito, di cui è riconosciuta dallo Stato l'autorità, che nella sua arte è dottore, maestro, [5]) e che in conseguenza ha subiti dinanzi all'autorità scientifica o tecnica i relativi esami d'abilitazione. Così il proprietario d'una stamperia

---

[1]) C. C. C. art. 147; Ord. pen. pruss P. 1. § 335; Cod. pen. bavar. P. 2. art. 235 e seg.; Stübel, Proc. pen. § 2478 e seg.; Tittmann, l. cit. § 727 e seg.

[2]) V. Leg. sass. 30 lug. 1836 sulla organizzazione delle autorità Mediche inferiori e la Ord. 27 ag. 1838 concernente i distretti di medicina e di veterinaria (Boll. Leg. a. 1838, p. 401).

[3]) L. 5, § 2, D. si mensor, 11, 7: latius Praetor hoc iudicium porrexit. proinde si in aedificii mensura fefellit, vel in frumenti, vel in vini — L. 6, 7, eod.; L. 8, D, fin. reg. 10, 1: L. 3, Cod. eod. 3, 39.

[4]) V. Winkler, Proc. pen. § 117.

[5]) V. Martin, Proc. § 207; Canz, De probab. § 228, IV; Linde, Proc. § 295; Globig, Censura rei iudicial. t. II, p. 172.

sarà incompetente, ogni volta che non abbia fatti studi speciali in quell'arte. Rispetto ad oggetti tecnici che richiedono maggior sagacia e sottigliezza di dottrina, l'abilità del perito da eleggersi è ben ardua questione che abbisogna spesso di precedente ed accurato esame: sicchè può talora apparir necessario il parere d'altri periti.

§ 294.

Qualificazione personale — Numero dei periti

È inutile qui ricordare che il perito, richiesto del suo officio, non dee avere interesse alcuno nella causa, nè trovarsi in istato da essergli dedotte contro delle eccezioni. [1])

Venendo alla questione, se rendesi necessario in ogni caso il ministerio d'uno o più periti, è da osservare che basta, a norma della patria legge, l'intervento d'un solo perito, quando trattisi di atti della massima importanza, come di autopsia, e obduzione. [2]) Anche per la stima, nei casi di furto, basta un solo perito *obbligato;* [3]) e da ciò inferiamo a buon dritto [4]) che, per regola, l'intervento d'un solo perito qualificato e pubblico, è sufficiente. Tuttavia rimane, come ben si comprende, in facoltà del giudice ricorrere, a seconda delle circostanze, a più periti.

§ 295.

Delle autopsie e delle remozioni giudiciali de' cadaveri

Agli atti più importanti ed utili de' periti, nella procedura penale, appartengono le autopsie e le obduzioni.

Mentre ci riferiamo su ciò a quanto fu detto nel capitolo sul materiale (V. § 173), ne piace per altro aggiungere che appartiene

---

[1]) V. Tittmann, l. cit. § 727.

[2]) V. Cod. pen. bavar. cit. P. 2, § 236; Winkler, l. cit. § 116.

[3]) V. Disp. 2 gen. 1809, volte a conoscere il valore degli oggetti involati, §§ 1, 3, III Continuaz. C. Aug. 1, p. 230.

[4]) Stübel, l. cit. § 2194.

egualmente a questa sede la remozione dei cadaveri, quando rendasi necessaria la visita ed il parere del medico,[1] e non resulti evidente che la morte fu naturale, o l'effetto del caso.

È chiaro che l'atto della remozione dee cedere, innanzi tutto, ai tentativi volti a salvare la vita del ferito. La remozione d'un cadavere è d'alta giurisdizione; pure il giudice inferiore, per la *prima cognitio*, ha l'obbligo di sorvegliarlo. [2]

Attualmente in Sassonia le anteriori [3] prescrizioni di gius comune, [4] relative al suicidio, sono venute a cessare, dappoichè nel Codice penale non trovasi alcuna pena pel suicidio eseguito o premeditato, essendo questa materia di spettanza dell'autorità di polizia. [5]

§ 296.

Parere sulle condizioni passate

I periti non sono da riguardarsi nè come testimoni, nè come aiuti giudiziari; [6] essi sono una specialità vera e propria dei *mezzi di prova*. [7] Anche quando il perito è richiamato a indicare una condizione passata di cose, che non può essere conosciuta altrimenti (per esempio, il prezzo che avea il legname nel 1833 in una certa contrada, lo stato melanconico in cui trovavasi una persona da lungo tempo defunta, il valore d'una cosa che più non esista ecc.), ei non può servire come testimone. Egli espone *ora*, rispetto ad un oggetto che *conosceva* anteriormente, il giudizio che egli erasene formato in allora; nulla monta il tempo *in cui* lo emette. Il concetto del parere si realizzò *fino da quell'epoca*, sebbene egli non lo producesse; al presente lo rivela come se esaminasse *ora soltanto* l'oggetto, e avesse *ora soltanto* formulato il proprio criterio.

[1]) V. Henke, Gius pen. P. 4, p. 654.

[2]) Winkler, l. cit. §§ 113. 32, not.; Tittmann, l. cit. §§ 611, 720.

[3]) Erhard, Gius pen. § 299 e seg.

[4]) Quistorp, Gius. pen. §§ 296, 300.

[5]) V. Cod. pen. sass. illustrato, § 131, p. 98.

[6]) Grolmann, Teoria, § 84, e Stübel (l. cit. §§ 877, 2478) sono dei primo avviso; Görner (P. 2, diss. 45) del secondo.

[7]) Linde, Proc. § 295.

CAPITOLO XV.

DELL' INTERPRETE

§ 297.

Osservazione preliminare

Siccome il cómpito volto a schiarire il fatto materiale investe soltanto la personalità dell'incolpato e dei testimoni, e non può in conseguenza aver luogo che la comunicazione più diretta, cioè la verbale (non la scritta), così è indispensabile l'uso dell'idioma. L'incolpato [1] o i testimoni non possono mai esser rappresentati da un mandatario, nè mai il giudice istruttore ordinario può delegare ad altri l'esercizio delle sue funzioni. Il giudice inquirente dee esser padrone della lingua del suo paese. Se l'incolpato non conosce il patrio linguaggio, che è il tedesco, gli si dee allora fornire il modo di esprimersi, di rispondere nella sua favella, all'oggetto di avvicinarsi a viva voce al giudice, e di farsi intendere chiaramente, ed appieno. Laonde, quando il giudice non conosce perfettamente la lingua dell'incolpato, si ricorre al ministerio d'una persona che viene quasi a rappresentare il giudice stesso.

§ 298.

Definizione dell' interprete

Da qui la necessità di ricorrere in tali casi al ministerio d'un interprete, cioè all'aiuto d'un terzo, il quale, oltre alla lingua del paese, conosca pur quella parlata dall'incolpato. Interprete (perito nelle lingue) chiamasi, in generale, colui che conosce

---

[1]) L. un. D. an per alium, 49, 9; Böhmer, a Carpzov, qu. 113, obs. 1; Tittmann, l. cit. § 667.

appieno ambedue gl'idiomi e che riporta verbalmente un discorso da un linguaggio sconosciuto in altro più conosciuto: per servire allo scopo procedurale, richiedesi non solo capacità di parlare e tradurre, ma eziandio cognizione della scrittura, all'oggetto d'intendere uno scritto o una relativa versione. La definizione dell'interprete va dunque estesa all'uso da farsene in cotali frangenti. E qui cade in acconcio principalmente la *fedeltà* [1]) della traduzione. Chiunque conosce l'importanza dell'officio di tradurre *fedelmente*, non può disdegnarne la difficoltà che trova aumento nella importanza e nelle conseguenze di un esame.

Con tanto più ragione sembra richiedersi che l'interprete parli come nativa *la lingua del paese*, dove ha luogo il fatto principale,[2]) e trattandosi dunque d'istruttorie, *quella del paese* dove la procedura viene instaurata.

È precipua necessità che esattamente si riportino le parole dell'incolpato. Essendo, in generale, assai più facile intendere una lingua estera, che parlarla e scriverla esattamente, senza difetti, con piena sicurezza della espressione, supponesi quindi nell'interprete che possegga la lingua tedesca come nativa, una maggior sicurezza che la traduzione venga fatta senza difetti. Questa supposizione potrebbe apparire anche maggiore per la difficoltà della lingua tedesca. L'alemanno, per esempio, sarà più facile a tradurre dal francese in tedesco, che viceversa.

Nè giova obiettare che in questo caso trattasi pure d'una versione della propria in lingua estera, dovendo essa precedere la comunicazione dell'interrogatorio giudiziario. Non meno importante ed utile apparisce, che il giudicabile intenda il giudice, per sapere e conoscere chiaro di qual delitto viene imputato. Noi assolutamente presupponiamo che siasi soddisfatto a tal requisito, e che l'interprete conosca *pienamente* la lingua dell'incolpato.

Ciò nonostante dovrà sempre darsi la preferenza all'interprete che tràduce dalla lingua straniera nella propria, onde ottenere esattamente le dichiarazioni dell'incolpato.

---

[1]) Cic. ad Brut. ep. 10; Liv. XXI, 12; Cic. pro Balbo, c. 6 e 23.

[2]) Gell. Noct. III, 14: Athenienses Romani ad senatum legaverunt. — Et in senatum quidem introducti, interprete usi sunt, Caelio senatore.

§ 299.

Interprete - Traduttore

L'interprete va distinto, nel significato più stretto della parola, dal traduttore; l'uno o riporta verbalmente ciò che è stato detto a voce, o trascrive il discorso, siccome avviene negli esami del procedimento penale, ma *di subito* dietro l'esame dell'incolpato stesso, non *per intervallum*. All'opposto il traduttore *giurato* dee semplicemente tradurre gli scritti già composti (documenti); la quale operazione non ha d'uopo d'esser fatta dinanzi al tribunale, sebbene egli debba successivamente convalidarla in giudizio dinanzi al medesimo.

§ 300.

Indole delle funzioni d'interprete

L'interprete, nel senso più lato della parola, è un perito; ma egli non è tale, come alcuni dotti sostengono nel senso più stretto che gli attribuisce la dottrina sulle prove, la quale riconosce il perito come persona che all'appoggio della propria arte pronunzia un giudizio, e ne deduce le conseguenze. L'interprete non giudica; in quella vece si tiene esattamente e fermamente al testo, sia verbale o scritto, e quanto più si uniforma ad esso, tanto meglio adempie al suo cómpito. L'officio suo è la traduzione fedele. Dall'interprete non si parte argomento veruno di prova, poichè egli si restringe a conoscere ciò che esiste e a consegnarlo agli atti, senza aggiungervi nuovo materiale.

§ 301.

Oggetti

L'interprete interviene all'esame dell'incolpato, all'interrogatorio dei testimoni, ed alla traduzione dei documenti. Egli può apparire necessario anche per aiutare le conferenze col difensore, e per la pubblicazione della sentenza.

Ove non esista presso il tribunale un interprete delegato a quest' officio, gli si dovrà, innanzi tutto, deferire il giuramento ad *hunc actum*. Secondo il disposto della legge sassone necessita un *solo* interprete.

L'atto più importante che richiede un interprete, è l'esame dell'incolpato ignaro della lingua tedesca. Il giudice dee farlo interrogare per mezzo dell'interprete (con ammonizione di dire, a forma della legge, la verità), sia nell'esame sommario, sia nell'interrogatorio finale, che in Sassonia tien vece dell'esame articolato. Le dimande e le risposte vengono scritte in ambedue le lingue, per modo che le ammonizioni e le dimande fatte in tedesco dal tribunale, sieno dall'interprete formulate nella lingua estera e sottoposte alla considerazione dell'incolpato.

L'interprete formula in un verbale le domande e le risposte dell'incolpato, nella lingua di questo, ma consegna al cancelliere le sue risposte redatte in tedesco, per essere registrate negli atti. Tanto il verbale dell'interprete, quanto la registrazione giudiziaria, debbono esser firmate da lui e dagli assessori; egualmente il verbale dell'interprete dev'essere firmato dall'incolpato, quando sappia scrivere. [1])

§ 302.

Continuazione

La legislazione contiene la seguente speciale disposizione sull'intervento degli assessori.

Oltre all'interprete, debbono esser presenti due assessori versati nella lingua dell'incolpato. Se queste persone non trovansi fra gli assessori del tribunale, il giudice dee cercarne due che conoscano appieno la lingua dell'incolpato, e nominarle a questo ufficio come assessori straordinari. Essi dovranno assistere a tutti gli esami, e firmare insieme coi giudici [2]) anche il verbale dell'in-

[1]) V. § 11 delle Disp. gen. a 1783, e le altre leggi citate.
[2]) V. § 11 preallegato; cfr. la Ord. pen. pruss. § 60.

terprete, redatto in lingua estera, non che la registrazione giudiziaria compilata in tedesco.

Tutte queste prescrizioni sono applicabili anche nei casi in cui concorrano più incolpati di *diverse* nazioni, come pure quando trattisi di confronti fra loro, o contro testimoni o incolpati regnicoli versati nell' idioma tedesco.

§ 303.

Dei testimoni

Identico è il sistema che dee seguirsi anche a riguardo dei testimoni che non conoscano la lingua tedesca. Nel caso di richiesta, o di lettere requisitorie per interrogatorî presso i tribunali esteri, dovrà pure richiamarsi la osservanza di quella formalità. [1])

§ 304.

Osservazione generale

Tanto nell'interrogatorio dei testimoni, quanto nell' esame, la traduzione dell'interprete dev'esser fatta e trascritta, come ben comprendesi e come fu detto innanzi, sul posto, subito, e punto per punto. La versione adunque non può esser differita sino al termine dell' interrogatorio. La lettura del verbale effettuasi dall'interprete nella lingua in cui esso è redatto; il cancelliere legge la registrazione del tribunale fatta in tedesco. [2])

Quando il tribunale non possa ottenere, senza incorrere in una forte spesa, i summentovati assessori esperti della lingua straniera, allora, giusta le disposizioni del diritto sassone, si dovrà farne rapporto al respettivo tribunale d'appello, affinchè questo esame venga deferito, a seconda delle circostanze, ad un altro tribunale, dove trovisi sul posto il personale necessario, versato nell' idioma tedesco. [3])

---

[1]) V. Legge citata.

[2]) V. Tittmann, loc. cit.

[3]) V. Disp. gen. sass. innanzi citate.

§ 305.

Dei documenti

Gli scritti esistenti in processo, redatti in lingua estera, sono compilati o dall'incolpato, o dai testimoni, o da terzi.

Siffatti documenti, in quanto appartengono a questo tema, [1]) debbono esser tradotti da un interprete giurato [2]) e inseriti poscia in atti nella versione originaria fattane dall'interprete, e simultaneamente in copia; anche per la redazione della copia esatta, in una lingua estera, richiedesi l'intervento dal traduttore. Quando trattisi d'uno stampato concepito in lingua estera, di cui esista già una traduzione in istampa o in litografia, quest'ultima allora, ancorchè venga richiesta, non è sufficiente, ma fa d'uopo che sia legalizzata dal traduttore (per analogia ai principî sviluppati di sopra al capitolo dei periti, § 285.)

Se l'autore d'un documento redatto in idioma estero è l'incolpato, che non conosca la lingua del paese, e che quello abbisogni d'esser legalizzato, fa d'uopo di nuovo, anche per quest'atto, il concorso dell'interprete, giusta la prescrizione di sopra espressa.

---

[1]) Per analogia al § 12 delle Disp. gen. a. 1783.
[2]) V. la cit. Ord. di proc. illustrata ad tit. 25, § 3.

CAPITOLO XVI.

DEGLI INDIZI

§ 306.

Introduzione

Il rintracciamento della verità materiale è un cómpito del giudice penale. Non sempre però egli giunge ad ottenere la certezza dei fatti. Per mezzo della investigazione le ragioni delle ipotesi conducono sovente alla prova, alla scoperta dei medesimi: in molti casi però ottengonsi semplici supposizioni, e nessuna conchiusione. Talvolta però esse sono di troppo momento per abbandonarle.

Questa dottrina tanto importante e delicata nel giure e nella politica penale, sui motivi delle ipotesi, ha piuttosto acquistato che perduto d'interesse presso i popoli che adottarono il Giurì. La legislazione sassone moderna ci offre occasione di prenderla in esame.

§ 307.

Concetto

I fatti son quelli che costituiscono, in modo assoluto, il fondamento d'una prova. La prova è basata su fatti che si convertono poi in certezza, mediante la confessione dell'incolpato, i deposti dei testimoni, i documenti, le perizie, i pareri e la inspezione oculare.

Senza il concorso d'un secondo fatto ottiensi allora la *certezza;* per esempio, da una lettera comminatoria di Caio, dalla confessione di chi propinò il veleno, congiuntamente al parere sul *factum,* che il veleno era nella tazza ecc. Il fatto è costituito allora dai mezzi di prova; ed essi sottopongono *di per sè* l'agente alla applicazione della legge penale. *I fatti sono tanti giudici indipendenti e immediati.*

Ma se, per provare un fatto, deve prendersene in aiuto un secondo, fa mestieri allora d'una conchiusione finale. Se al fatto immediato, decisivo, di cui fa d'uopo (atto criminoso) non può esser data di per sè l'esistenza giuridica, possono però in molti casi presentarsene altri, per mezzo dei quali noi inferiamo quello. Un fatto che fornisce la supposizione per un altro, chiamasi indizio, indicazione, *indicium*. [1]) L'indizio criminale, *indicium criminale*, è adunque un fatto, una circostanza accessoria, per mezzo della quale si inferisce un atto criminoso, o il suo autore. [2])

§ 308.

Interpretazione erronea

Da ciò emerge chiaro che non si può chiamare indizio la prova incompleta, non artificiale, e che non può mai dirsi ch'essa ne fornisca alcuno (per esempio, la prova per mezzo d'un testimone, o d'uno o più testimoni sospetti). Ed in vero questa specie di prova *s'occupa* di elementi fisici costituenti il delitto; all'opposto l'indizio, come fu detto innanzi, è un *che* materiale, da cui si *inferisce* uno di quegli elementi. Il resultato dell'indizio va distinto da esso, [3]) potendo fornire una prova artificiale. [4])

Egualmente non possono scambiarsi fra sè *indizio* e *sospetto;* quest'ultimo e la supposizione, congettura, possono resultare dal primo mediante una conchiusione.

La espressione indizio, *indicazione*, è adunque tecnica; essa non è da confondersi colla *denuncia* che viene talvolta appellata egualmente col nome d'indizio. [5])

---

[1]) Cic. Cat. 3, 5 e Cluent. 10: indicia certissima sceleris — L. 25, C. de probat. 4, 19; art. 18, 19, C. C. C.; Meister, Ius crim. § 54 e seg.; Quistorp, loc. cit. § 614 e seg.; Globig, Teor. delle prob. P. 2, p. 40; Mittermaier, Della prova in mat. pen. § 55.

[2] V. Feuerbach, Tratt. del gius pen. § 546; Cod. pen. della Baviera, P. II, art. 308; Martin, Proc. pen. §§ 84, 85, 91.

[3]) V. Feuerbach, loc. cit. §§ 546, 569.

[4]) V. Tittmann, loc. cit. §§ 806, 845.

[5]) Anche presso i Romani l'*indicium* suona spesso *delatio*. Cic. Div. 2, 20: Tarquinii indicium falsum videri.

§ 309.

Specie degl' indizi

Gl'indizi sono di reità o d'innocenza (di difesa.[1]) Questi ultimi o sono controindizi volti a confutare direttamente quelli di reità, o indizi di controprova (nel senso più stretto) preordinati a motivare indirettamente la conchiusione opposta.[2])

Inoltre fa duopo distinguere gl'indizi *mediati* e *immediati*, conchiudendosi talvolta da un fatto all'altro; quest'ultimo (mediato) conduce finalmente al subietto cui mira la investigazione;[3]) mediati sono dunque gl'indizi degli indizi immediati.

Di più *a)* la occasione di un reato, *b)* le circostanze accessorie che lo accompagnano, e *c)* leconseguenze del medesimo conducono alla divisione degl' indizi in *a)* antecedenti *(antecedentia)*, *b)* concomitanti *(concurrentia)*, *c)* susseguenti (*indicia subsequentia*.[4]) Dall'indizio si conchiude al fatto, da conoscersi mediante una connessione or prima, or dopo, ora insieme armonizzante:[5]) l'indizio, o sussisteva *a) innanzi* il fatto e lo ingenerò, o *b)* nacque *con* esso, o *c) per* esso.

§ 310.

Ragione probatoria dell' indizio

Infatti la natura dell' indizio, indicazione, è la connessione fra esso e il fatto sconosciuto; questa connessione dev'esser naturale.[6]) Tal relazione avverasi, per esempio, *a)* fra la minaccia e il fatto susseguente, inferendosi da quella alla esecuzione. In generale appartiene qui l'INTERESSE al materiale. Indizio precedente. *b)* Dal

---

[1]) V. Stübel, Proc. pen. § 951; Mittermaier, loc. cit. § 56.
[2]) Feuerbach, loc. cit. § 561.
[3]) Loc. cit. § 548.
[4]) V. Cod. pen. bavar. P. II, art. 309 e seg.
[5]) Martin, Proc. § 123, *d.*
[6]) V. art. 308 del Cod. pen. bav. P. II; Mittermaier, loc. cit. § 57.

compimento *d'un* fatto conchiudesi alla simultaneità dell'indizio sorto *con* esso (per esempio, chi involò l'orologio prese dalla medesima stanza anche il diamante rubato contemporaneamente). Concomitante. *c)* Dal possesso di oggetti involati si può retroinferire il furto. Indizio susseguente, retroattivo. [1])

§ 311.

Prova dell'indizio - Efficacia dell'indizio provato

Il fatto costituente l'indizio dev'essere, innanzi tutto, provato. [2]) Un indizio non può esser da un altro convertito in certezza, se non nella misura in cui il fatto stesso viene ad esser constatato per quel mezzo indiziario. Se l'indizio riman provato, sorge la questione della sua efficacia.

Allora può nascere la certezza dell'atto criminoso, di cui trattasi, quando il *nexus* con questo escluda ogni altra ipotesi, o non l'ammetta in modo razionale. Apparisce però chiaro che di rado presentasi uno stato di cose che richieda, come condizione necessaria, il rapporto reciproco di diversi fatti.

La giustezza della illazione è fondata sullo stretto *nesso* dell'indizio col subietto della investigazione, sulla coincidenza di più indizi che si riferiscano a quello e che si appoggino a vicenda, o sulla eliminazione di un dubbio accidentale di un indizio per mezzo di un altro, [3]) e sull'assenza di controindizi.

§ 312.

Continuazione

La prova indiziaria per mezzo d'indizi veri, stringenti *(indicia proxima)* ha, secondo la Carolina, la forza d'*una* testimonianza pie-

---

[1]) V. Henke, Gius pen. P. 4, p. 567, 407.

[2]) C. C. C. art. 23: Grolmann, Scienza del gius pen. § 451.

[3]) V. Stübel, loc. cit. §§ 963, 965, 979; Feuerbach, loc. cit. § 560 *b;* Cod. pen. bav. P. II, art. 328: Ord. pen. pruss. P. I, § 404; Mittermaier, loc. cit. p. 453; Henke, loc. cit. p. 575, 732.

namente valida o di una semiprova. [1]) Però se concorrono ragioni potenti per la verità d'un'altra condizione di fatto accidentale, ovvero se le ragioni in pro d'ambedue sono di ugual forza, nasce allora un *indicium remotum* che rimane senza valore, o che è da risguardarsi, tutto al più, solo come una testimonianza sospetta. [2])

§ 313.

Continuazione

Sui semplici indizi non si può, giusta l'articolo 22 della Constit. C. Car., decretare una pena afflittiva; [3]) questa interpretazione però è stata da altri combattuta. [4]) Già il diritto romano distingue il semplice sospetto [5]) che si fonda sovra indizi remoti, da quegl'indizi che esso chiama *evidentia, indubitata et luce clariora.* [6]) Mentre esso rigetta gli uni, dà peso agli altri e li agguaglia, quando sieno convenientemente qualificati, agli altri mezzi di prova piena.

Le legislazioni antiche e moderne [7]) tennero conto della prova indiziaria, e parte ammisero una pena straordinaria, [8]) parte la detenzione, a seconda della diversità de'delitti, per un certo tempo o perpetua, fino a constatazione d'innocenza. [9])

---

[1]) C. C. C. art. 23, 30.

[2]) Stübel, loc. cit. § 990.

[3]) Feuerbach, § 569, not. *b;* Meister, Princ. §§ 55, 425.

[4]) Grolmann, Biblio: della scienza del gius pen. P. I, s. 1, p. 170.

[5]) L. 5, pr. D. de poenis, 48, 19. sed nec de suspicionibus debere aliquem damnari, divus Traianus rescripsit.

[6]) L. 25, C. de probat. 4, 19: Sciant cuncti accusatores eam se rem deferre in publicam notionem debere, quae munita sit idoneis testibus, vel instructa apertissimis documentis vel indiciis ad probationem indubitatis et luce clarioribus expedita.

[7]) Decis. 77 e 88 del 1661; Quistorp, loc. cit.

[8]) V. Ord. pen. pruss. P. 1, § 406 e seg.; Cod. pen. bav. disopra citato.

[9]) V. Istruz. pen. sass. del 1770, § 3, 6, e id. dell'anno 1783, § 11, II Cont. C. Aug. t. I, p. 329, 466: Winkler, Proc. pen. § 140.

§ 314.

Gius sassone

La convinzione intima che resulta dagl'indizi, ammette, secondo il Codice penale per il Regno di Baviera, ogni pena afflittiva, tranne la capitale. [1])

In Sassonia, come fu innanzi osservato, veniva finora inflitta la pena d'una certa detenzione anche nel concorso d'una confessione viziosa dell'incolpato, quando si fosse avverata una prova *semiplena* o *semiplena maior;* allora venivano posti in bilancia gl' *indicia* esistenti. [2]) Una più recente legge ha stabilito per la Sassonia che non vengano applicate pene straordinarie; è stata anche abolita [3]) la prescrizione portante che

« nelle procedure per delitti assai gravi, quando l'incolpato negava, e ciò nullameno veniva dedotta contro di lui una prova *semiplena* o *semiplena maior,* si dovesse redigere la sentenza in modo che l'incolpato venisse condannato all'ergastolo a vita o *ad tempus,* colla riserva di constatare la propria innocenza o le dedotte eccezioni ». Anzi, nei casi in cui il giudice sentenziatore veniva ad acquistare dai fatti resultanti dagli atti il pieno convincimento, [4]) che il delitto di cui trattavasi era stato consumato e consumato dal giudicabile, doveasi, anche malgrado la confessione difettosa di lui, applicare la pena legale ordinaria. Solo nei delitti comminati di pena di morte il giudice era facoltizzato a infliggere in sua vece quella dell'ergastolo a vita di primo o secondo grado.

---

[1]) V. Cod. pen. bav. P. II, art. 328, 330.

[2]) V. prec. Istr. pen. sass del 1770, § 5 e quelle del 1783, § 11, « secondo l'indole della importanza degl' indizi esistenti contro l'inquisito » — V. Stubel, loc. cit. § 977, 1025.

[3]) V. Leg. sass. sulle modificazioni apportate alla proc. istr. del 30 mar. 1838, § X, p. 200, Boll. Leg. a. 1838.

[4]) Attesa la diversità d'indole della giurìa vuolsi qui ricordare, ma solo di volo, rispetto alla disposizione precitata, la domanda che la legge formula ai giurati: « Avez-vous une intime conviction? » (Code d'instruction criminelle, art. 342).

Pur tuttavia contro una sentenza condannatoria all'estremo supplizio e nella mancanza d'una confessione giudiciale, dovea l'incolpato godere d'una terza difesa, sulla quale decideva in pieno seggio *(in pleno)* il tribunale superiore d'appello.

§ 315.

Continuazione

Giusta così importante disposizione, furono abolite in Sassonia le pene straordinarie anteriormente vigenti, a cagione del nuovo sistema di pene relative, adottato nell'articolo 42 del Codice penale. A questo riguardo non furono aggiunte più esplicite disposizioni intorno ai criteri co'quali il giudice può acquistare *la piena* convinzione della reità dell'incolpato. La prova piena, fondata su semplici indizi, può adunque, ove il giudice acquisti quell'intiero convincimento, indurlo ad infliggere la pena ordinaria. [1]) In generale sembra debbano però supporsi obiettivamente, a questo proposito, le condizioni che venivano finora ritenute come sufficienti per una *poena extraordinaria*, o per la così detta detenzione fino allo scoprimento della innocenza, purchè sempre ricorra la piena convinzione *subiettiva* nel giudice, della reità che egli desume dagli atti. [2]) Anche la pena capitale non è assolutamente esclusa. [3])

---

[1]) V. Günther all'art. 25 del Cod. pen. e al § X della cit. Leg. 30 mar. 1838, ediz. Günther, p. 174, Lipsia 1838.

[2]) V. Gross, al § X, della cit. Leg. § 55 della ed. del Cod. pen. Sez. II, Dresda, 1838.

[3]) V. Cod. pen. sass. p. 228 a X della Leg. cit. 30 mar. 1838.

CAPITOLO XVII.

DELLA DIFESA

§ 316.

Introduzione

Già presso gli antichi popoli civili, che godevano d'un ordinato sistema di legislazione, accordavasi all'incolpato il diritto della difesa. Presso i Greci ne fanno testimonianza i discorsi di Demostene. Presso i Romani come era libera ad ogni cittadino l'accusa, così lo stesso valea per la difesa; v'era una reciprocità di diritti. Ogni cittadino poteva prender la parola *per* l'altro. [1]) L'oratore trattava la difesa come cosa d'onore. [2]) Gli schiavi stessi godevano appo i Romani di quel diritto. [3])

Anche presso i Tedeschi la difesa avea luogo per mezzo dell'*intercessore* davanti al tribunale; [4]) il gius canonico ugualmente l'approva. [5]) Il gius germanico la favorisce; [6]) nessun causidico può declinarne l'officio, [7]) e nei delitti gravi essa appartiene agli elementi sostanziali della procedura penale. [8])

---

[1]) Cicero pro Roscio Amer. c. 1: Credo ego vos, iudices, mirari, quod cum tot summi oratores hominesque nobilissimi sedeant, ego potissimum surrexerim.

[2]) Lex Cincia, cap. 1: ne quis ob causam orandam donum munusve capiat.

[3]) L. 19, D. de poenis, 48, 19.

[4]) V. Diritto sass. vol. 1, art. 60.

[5]) C. 14, X, de iudiciis, 2, 1.

[6]) C. C. Car. 47, 88, 154, 155.

[7]) V. Disp. gen. sass. a. 1783, § 13, più volte citate.

[8]) Leyser, Med. 562, sp. 7; Wernher, obs. p. VIII, obs. 274; Tittmann, loc. cit. § 776; cit. Disp. gen. sass. § 13.

§ 317.

Ragione generale della difesa

Per la natura della procedura inquisitoriale vigente anche in Sassonia, incombe al giudice di prendere a cuore la difesa al pari della propria convinzione. Lo Stato ha assunta sopra di sè e fatta come propria la causa dell'incolpato; esso ha l'obbligo di rintracciar la verità materiale. Con ciò si ottenne tanto maggiormente a pro dell'accusato tutto che era compatibile colla necessaria persecuzione dei delitti, quanto più di talento, di cognizione, di volere vien supposto nell'inquirente medesimo. Pur tuttavia in questa materia ancora non erasi fatto abbastanza; l'accusato, come lo stesso giudice ed il pubblico, aveva un interesse all'ammissione della difesa.

§ 318.

Ragione speciale della necessità d'una difesa.

Laonde non fu soltanto la procedura accusatoria, quella che ci procurò la istituzione della difesa. Essa potea, tutto al più, introdurre l'*ammissione* di questa; ma fu piuttosto l'indole della procedura inquisitoriale, che venne a fondare in avvenire anche la necessità della medesima. Non può sembrare un paradosso il difendere l'accusato: ed in vero si vuole rintracciare *unicamente* la verità; questo è lo scopo cui mira esclusivamente la istruzione d'ogni procedura.

La importanza dei beni, de' quali trattasi in un processo il sommo dei beni, l'onore; [1]) la estensione e complicanza in cui trovasi spesso avvolta la procedura; il conflitto in cui l'inquirente

---

[1]) *Das Leben ist der Güter höchstes nicht,*
Der Uebel grösstes aber ist die Schuld.
SCHILLER

La vita non è il sommo dei beni, ma il sommo dei mali è la reità.

potrebbe cadere con se stesso con attaccare il suo proprio procedimento; la delicatezza d'un'abnegazione volontaria, dettero origine alla difesa.

§ 319.

Continuazione

La difesa sarebbe stata spesso nome vano quando (in molti casi) non fossesi riconosciuto come problematico il giungere pienamente al suo scopo col solo mezzo del giudice inquisitore; però faceva d'uopo trovare una regola generale. Era dovere imprescindibile della giustizia fare un passo in avanti, ed oltre l'obbligo della difesa giudiciale che ha sempre luogo in una procedura, lasciarne all'incolpato una *speciale*, ed in casi importanti decretarla anche *ex officio* (consenziente o no il reo). Ma per conseguire appieno quell'intento, fa mestieri che il giudice abbia innanzi tutto terminata l'istruttoria, affinchè possano esser prese in esame tutte le circostanze che militano pro e contro l'incolpato. La difesa adunque non può aver luogo che a procedura compita, ed il giudice dovrà esattamente informare il medesimo dell'epoca in cui essa venne ultimata. [1])

§ 320.

In quali casi ha luogo la difesa - Spese della difesa

1º In tutti i casi ne'quali può esser comminata la pena del lavoro o la carcere oltre tre mesi, il difensore potrà esser nominato anche *ex officio* dal giudice; in questi casi il sottoposto all'incolpazione non può difendersi da sè stesso, dappoichè nessuno vede sottilmente in causa propria; è sempre necessario che la difesa sia sostenuta da un giurisperito. [2])

---

[1]) V. Disp. gen. sass. a. 1783, § 13; Leg. 30 mar. 1838, § VII, X, Boll. Leg. a. 1838, p. 199; Leg. sul corso delle istanze, 28 gen. 1835, § 38, p. 70 ibid.

[2]) V. Disp. gen. prec.; Cramer, De favor. defens. § 10.

2º Contro la condanna a pena della specie indicata, viene ammessa anche la seconda difesa. [1])

3º In reati più leggeri, pe' quali venga comminata la carcere non eccedente tre mesi, o una semplice pena pecuniaria, il giudice, terminata che abbia la procedura, dovrà interrogare l'accusato su quello ch' egli può addurre a propria difesa o discolpa. Sul qual riguardo gli può esser concesso di porgere una memoria in iscritto entro il termine di tre settimane. Non è però necessaria, in questo caso, una difesa *ex officio* [2]) ed il compilatore della rappresentanza scritta *non* può domandarne al tribunale pagamento alcuno, tranne il rimborso delle spese. In casi di questa specie l'incolpato può sperimentare, contro la prima decisione, lo stesso rimedio giuridico. Contro le sentenze di seconda istanza contemplate ai numeri 2 e 3, non possono sperimentarsi altri rimedi, ancorchè si abbiano nuovi fatti o nuovi mezzi di prova. [3])

4º È necessario ed essenziale anche la *seconda* difesa, nel caso della pena capitale inflitta da una prima sentenza; [4]) essa verrà anche ordinata *ex officio*.

5º Potrà aver luogo una terza difesa solo per nuovi fatti o mezzi di prova rilevanti che vengano dedotti posteriormente, o quando, dietro una speciale ordinanza del Re, venga accordata un'altra difesa, [5]) affine di scoprire la innocenza del delinquente o di attenuargli la pena.

È ammessa pure dalla legge la terza difesa da una sentenza condannatoria alla pena di morte, [6]) trattandosi d'una confessione difettosa.

---

[1]) V. § 13 delle prec. Disp. gen. a. 1783, in un col. § VII della cit. Leg. 30 mar. 1838.

[2]) V. § VII della cit. Leg. a. 1838.

[3]) V. Leg. innanzi cit.; § 38, sub 3 della Leg. 28 gen. 1835, Boll. Leg. a. 1835, p. 70.

[4]) V. § 38 della cit. Leg. a. 1835.

[5]) V. § 38, sub 3, della Legge preallegata.

[6]) V. § X della cit. Leg. 30 marzo 1838.

§ 321.

Continuazione

In generale la difesa dividesi in formale e meno formale.

La difesa formale scritta ha luogo nei casi contemplati nei precedenti paragrafi 1, 2, 4, 5, e dividesi in due specie; *a*) in quella che rendesi necessaria anche *ex officio*, senza che l'incolpato si faccia a domandarla; e *b*) in quella che vien rilasciata all'incolpato, dietro sua speciale domanda. Dell'una, ossia della difesa *necessaria* scritta, fu parlato nel paragrafo precedente ai numeri 1, 4; dell'altra, semplicemente ammessa, ai numeri 2 e 5, *b*.

La difesa meno formale è stata presa in esame nel paragrafo precedente, al numero 3. Essa consiste in un semplice scritto a discolpa, che non è mai necessario di produrre, ma che è in facoltà dell'incolpato di esibire, innanzi che sia proferita la prima sentenza, ed anche contro la medesima, avanti però che venga pronunciata la seconda decisione. [1])

§ 322.

Prova difensiva

La prova difensiva è una parte della prova a discolpa, che incombe al giudice. [2]) La difesa distinguesi però da essa in questo, che può attaccare la procedura giudiziaria o qualsiasi altra investigazione fino allora avvenuta. La discolpa può esser rivolta *contro la prova dell'accusa, direttamente o indirettamente.* [3])

S'intende da per sè che debbano esser resi ostensibili al difensore gli atti del processo, e che gli sia accordata anche la facoltà,

---

[1]) V. Leg. 28 gen. 1835, § 38, sub 2, Boll. Leg. a. 1835, p. 70; Ord. 29 luglio 1835, § III, ibid. p. 424.

[2]) Ribbius, Diss. de iudice innocentis patrono, Lugd. Bat. 1792; §§ 10, 13, Disp. gen. a. 1783.

[3]) V. Feuerbach, loc. cit. § 570.

ogniqualvolta se ne presenti il bisogno, di conferire con l'incolpato alla presenza del cancelliere. [1])

§ 323.

Mezzi di prova difensiva

L'incolpato, o il suo difensore, possono, sulla deduzione di nuovi mezzi di prova, documenti, testimoni (testimoni a difesa, [2]) provocare anche un accesso giudiziario: denunciati che sieno i testimoni, si dovranno in pari tempo indicare i punti su'quali essi debbono essere interrogati, ond'è che possono consegnarsi gli articoli defensionali. Dopo la produzione dei documenti e la udizione dei testimoni ecc., il difensore presenta la propria difesa, o, a seconda delle circostanze, un supplemento, quando essa sia stata già avanti esibita.

§ 324.

Carattere della difesa

Dall'essere la difesa, come fu osservato, parte essenziale di una regolare procedura emerge e si svolge il suo vero e proprio carattere. Al difensore, nominato dal tribunale o accordato al delinquente, incombe continuare le investigazioni, volendo lo Stato che la procedura si esaurisca anche per suo mezzo. Il patrocinatore dee rintracciare in modo indipendente le ragioni della discolpa, ma pur sempre il diritto materiale, la verità: la difesa ad un tempo a chiusura d'atti, rappresenta, per così dire, la procedura principale che seguesi nelle cause civili; esibisce, prima della sentenza, un prospetto o riassunto della causa.

---

[1]) V. Disp. gen. preaccennate del 1783, § 13.
[2]) V. Cod. pen. bav. P. II, art. 336 e seg.

§ 325.

Forma

Non vi ha dubbio che la difesa può esser fatta anche a voce. La legge però ammette la difesa *scritta.* [1]) Qui adunque ha luogo, a scelta dell'incolpato o del difensore, una duplice forma. Spesso avviene che una difesa, non solo elettivamente, ma anche cumulativamente presentisi in quel duplice aspetto, non potendosi escludere speciali conclusioni e supplementi verbali.

§ 326.

Termine

Niuno può esser condannato senza difesa; anche colui che come contumace sarebbe dichiarato per *confessus et convictus*, dovrebbe ammettersi, ove lo richieda, alla deduzione delle proprie ragioni;[2]) non può mai precludersi l'adito alla necessaria difesa. Incombe però all'avvocato di effettuarla entro tre settimane; ma in casi urgenti può domandare un prolungamento di termine. [3])

Dovranno ugualmente prodursi entro quel tempo gli scritti a discolpa non essenziali, ma pure ammessi, di cui fu discorso innanzi.

Nelle procedure istruite in Sassonia per casi d'incendio, giusta l'editto del 28 settembre 1829, § 11, si accorda alla difesa soltanto il termine di otto giorni. [4])

---

[1]) V. cit. Disp. gen. sassoni.

[2]) C. C. C. art. 155; Leyser, Med. 562, sp. 2; Mittermaier, Della prova in mat. pen. § 5, p. 56.

[3]) V. § 13 delle cit. Disp. gen. a. 1783; Ord. sass. del Gov. prov. 23 giugno 1819, Boll. Leg. a. 1819, p. 187.

[4]) V. Boll. Leg. sass. a. 1829, p. 160.

§ 327.

Riguardo generale

Il difensore, conforme risulta dal preaccennato intendimento che la legge prefigge alla difesa, adempirà precipuamente il suo ufficio, scrutando con occhio linceo là dove quel sindacato, che l'inquirente dee, per così dire, esercitare verso sè medesimo, gli offra un appiglio, talvolta incerto, e dove l'incolpato, per le sue condizioni psicologiche, potè meno giovare alla sua causa.

Le forme della procedura e le eccezioni e discolpe dell'accusato meritano adunque, sopra ogni altra cosa, la più profonda considerazione.

§ 328.

Sviluppo più accurato

La difesa mira a sottoporre ad esame il sistema tenuto nella istruttoria. Questa riflessione riguarda tutti i procedimenti: ciò dunque costituisce una condizione generale per la difesa d'ogni incolpato, anche quando nessuna prova contro di lui si riveli; più lata addiviene la sfera della difesa se concorrano delle prove, ovvero delle confessioni condizionate o assolute.

§ 329.

Continuazione — Subietto generale

Sorge quindi la questione, se rispetto agli atti principali della procedura sieno state adempiute le formalità prescritte. [1]) Inoltre vuolsi esaminare, se concorrano in generale gli elementi della istruzione,[2]) se il giudice sia competente; se non convenga di diffe-

---

[1]) V. Mittermaier, Arte della difesa, § 34 e seg.; Marschner, Sulla difesa, § 64 e seg.

[2]) V. R. Cod. pen. sassone, Art. 40, 65, 75, 86, 135, 139, 154, 214, 215, 326.

rire, fino a superiore disposizione, la istruzione medesima, [1]) se siano state raccolte le necessarie informazioni sui rapporti personali dell'incolpato [2]) (§ 190), su cui insiste a buon dritto la legge patria; e se il materiale del fatto fu determinato legalmente in tutti i suoi rapporti.

§ 330.

Esame ulteriore della procedura rispetto alla prova

È della natura della istruttoria lo esaminare se furono utilizzati legalmente i mezzi di prova, se fu tenuto rigoroso conto delle eccezioni deducibili contro i medesimi, se furono esaminati minutamente i testimoni, se l'interrogatorio cadde sui punti principali, se i documenti furono compiutamente esibiti nel loro originale, se l'accesso ed altre dilucidazioni sensuali avvennero *tempestivamente* ed in modo *speciale*, se i periti erano veramente competenti in materia; se si ricorse al ministerio dell'interprete, e se la versione fu fedele ecc.

§ 331.

Resultato di questo esame

Se, dopo una critica sottile e particolarizzata, riscontransi dei vizi o delle lacune, i primi dovranno esser rilevati; per le seconde dovranno farsi al giudice ulteriori proposte, in quanto queste giovino a conseguire l'intento.

§ 332.

Esclusione o eliminazione della imputabilità

Il difensore dee avere, innanzi tutto, sott'occhio le ragioni che escludono o eliminano la punibilità. Talune di esse debbono essere

[1]) V. Art. 104, Cod. pen.; Ord. 28 mar. 1835, § 17, n. 5, Boll. Leg. a. 1835, p. 217.
[2]) V. prec. Disp. gen. a. 1783, § 4.

apprezzate dal giudice, ancorchè non vengano dedotte; come per esempio, la non imputabilità nei fanciulli sotto i dodici anni.[1])

L'esame di tutte queste ragioni, e di quelle eziandio risguardanti l'*attenuazione della pena*, rientra nel ministerio del difensore.[2])

Il Codice penale sassone distingue l'*attenuazione della pena* che il giudice può infliggere *sotto* la misura penale, dalla *diminuzione della pena* che ha luogo soltanto entro i *limiti* di detta misura.

L'attenuazione della pena occorre per le ragioni che seguono.

§ 333.

Continuazione

La legge ammette l'attenuazione della pena,

1° per causa della età giovanile. Dalla età in cui incomincia il calcolo della imputazione sino al diciottesimo anno compito non può infliggersi nè la pena capitale, nè quella dell'ergastolo a vita, neppure *ubi malitia supplet aetatem.* Dovrà invece applicarsi la pena del lavoro o della carcere, la quale può essere anche esasperata, o nel caso d'una malizia speciale si potrà inferire anche la pena dell'ergastolo a tempo.[3])

È ammessa l'attenuazione della pena,

2° per causa d'una detenzione subita innocentemente,[4])

3° per un alto grado di debolezza intellettuale, ma solo pei delitti capitali.[5])

4° È ammessa l'attenuazione della pena nei reati contro la proprietà, ogni volta che sia avvenuta la refusione dei danni prima che l'autorità giudiziaria intervenga; in questo caso non ha luogo alcuna pena. Solo nei furti *qualificati*, frodi, o sottrazioni per abuso di fiducia, s'infligge una pena, ossia un terzo di quella prescritta dalla legge. Trattandosi di furti violenti (V. art. 233, 234 del Codice penale) non si fa luogo a veruna attenuazione.[6])

---

[1]) V. Cod. pen. sass. art. 66.
[2]) Krug, Studi, P. 1, n. XII e XIII.
[3]) V. art. 62, Cod. pen. sassone.
[4]) Art 63.
[5]) Art. 64.
[6]) Loc. cit. art. 65.

Nel Codice penale sassone vengono allegati come motivi speciali d'attenuazione, tranne per l'adulterio e la bigamia (art. 213, 222), l'affetto scusabile (giusto dolore) (art. 123, 124), ed il pentimento (art. 116, 178, 188).

§ 334.

Continuazione

Le ragioni preordinate *a)* ad escludere o *b)* eliminare la imputabilità, debbono richiamare pure l'attenzione del difensore.

Appartiene *a)* alle ragioni di esclusione la mancanza delle condizioni d'imputabilità (V. § 126); alle ragioni *b)* di eliminazione la prescrizione (V. § 144), la desistenza o ritrattazione della denuncia (§ 135), la pena già subita, o la grazia, o l'abolizione [1]) (§ 144). La prescrizione, per regola, si compie nel periodo di quindici anni: essa decorre dal giorno della *perpetrazione*, e pei reati continuati, dalla cessazione definitiva de' medesimi. [2]) Confrontisi nel resto il § 144.

Sono incapaci d'imputabilità gl'infermi d'animo, i sordomuti nati, ed i privi di sensi, nel quale novero vuolsi pur comprendere lo stato della piena ebbrezza. [3])

Fra le ragioni che escludono la punibilità, la legge annovera anche l'errore, la mancanza di libertà e la necessità della difesa, e quei casi ad essa relativi che meritano uno speciale riguardo. [4])

Rispetto all'errore che si deduce, l'*ignorantia legis* non può servire di discolpa, eccetto che allo straniero, per delitti commessi all'estero. [5])

In quanto all'errore, la pena viene misurata unicamente secondo le *circostanze conosciute dall'agente;* [6]) questa prescrizione, per altro,

---

[1]) V. art. 73 e seg. Cod. pen.

[2]) V. art 77, 78, loc. cit.

[3]) V. art. 67, loc. cit.; Krug, Studi, P. 1, p. 140.

[4]) V. art. 68-72 ibid.

[5]) V. Ord. 7 feb. 1820, § 14, relativa alla competenza penale (Boll. Leg. a. 1820, p. 12).

[6]) V. Leg. 6 sett. 1834, sulla pubblicazione delle leggi ed ordinanze, § 5, Boll. Leg. a. 1834, p. 190.

non è applicabile ai reati contro la proprietà, quando la misura della somma viene ad accrescersi [1]) per una circostanza speciale non conosciuta dall'agente, e che dee posare a di lui carico (per esempio, quando il ladro di vestiario trova in un abito involato una borsa di danaro. [2])

§ 335.

Continuazione

Le discolpe di sopra enunciate per mancanza di libertà, per necessità di difesa e per altre occorrenze appartengono alle più importanti eccezioni defensionali. Ed in vero, quando un fatto è avvenuto sotto l'influsso d'una coazione, [3]) come anche per necessità di difesa (*moderamen inculpatae tutelae*, [4]) o per altra necessità, [5]) non ha luogo imputabilità veruna. [6])

1° In quanto alla disposizione, per cui taluno è costretto [7]) ad atti o ad omissioni, a cagione d'irresistibile forza o minaccia unite a imminente pericolo nel corpo e nella vita, le parole *corpo* o *vita* non si riferiscono unicamente a colui che subì la coazione o la minaccia, ma sì anche ad altre persone, congiunte o no per vincolo di parentela. [8])

2° La necessità della difesa *a)* elimina la imputabilità quando

---

[1]) V. art. 68 di sopra cit.

[2]) V. Gross, loc. cit. all'art. 68, P. 1, p. 168.

[3]) V. Bauer, Gius pen. § 129.

[4]) L. 4, pr.; L. 45, § 4, D. ad leg. Aquil. 9, 2; Tittmann, loc. cit. § 26; Erhard, Gius pen. p. 151 — Cic. pro Mil. c. 4: Est igitur haec, iudices, non scripta, sed nata lex: quam non didicimus, accepimus, legimus, verum ex natura ipsa arripuimus, hausimus, expressimus: ad quam non docti, sed facti; non instituti, sed imbuti sumus: ut, si vita nostra in aliquas insidias, si in vim, si in tela aut latronum aut inimicorum incidisset, omnis honesta ratio esset expediendae salutis.

[5]) C. C. C. art. 166, 175.

[6]) V. cit. art. 68 e seg. Cod. pen. sassone.

[7]) V. art. 69, loc. cit.

[8]) V. Günther, art. 69, p. 51; Gross, sullo stesso punto.

l'attacco alla propria e all'altrui persona o alla proprietà era ingiusto e non potea in altro modo evitarsi. [1])

Anche *b)* l'eccesso nella difesa dev'esser giudicato più benignamente [2]) tenendo conto d'ogni circostanza.

Siccome la giusta difesa di sè medesimo può talvolta convertirsi in una posizione affatto straordinaria, ed una eccedenza dei permessi limiti appare talora più o meno punibile e tal altra sommamente scusabile, così nell'articolo 71 del Codice penale sassone non è designato un limite, nè per un *minimum*, nè per un *maximum*, [3]) alla misura della pena.

Il bisogno transitorio o permanente, deve in generale, esser sempre preso in riguardo. [4])

In questo rapporto le parole della patria legge « stato di bisogno non colpevole » non debbono intendersi restrittivamente, dappoichè in quel caso anche una povertà colpevole non potrebbe escludere assolutamente il benefizio dell'applicazione di quella legge. [5])

§ 336.

Scuse in generale

In generale, le scuse che si presentano nella procedura inquisitoria aprono un vasto campo al magistero della difesa.

Come nella procedura civile, così nella penale le eccezioni rientrano nel pieno dominio della giustizia.

Colla massima imparzialità l'inquirente dee mostrarsi sollecito di convincere l'incolpato, specialmente quando plausibili indizi s'accampano contro di lui.

---

[1]) V. art. 70, loc. cit. e le autorità innanzi allegate; Quistorp, loc. cit. § 274 e seg.; Hommel, obs. 494; Leyser, Med. 600, sp. 2-10; Winkler, Proc. pen. § 231; L. 45, § 4, Dig. ad leg. Aquil. 9, 2: Si tuendi dumtaxat causa non etiam ulciscendi causa factum sit.

[2]) V. art. 71, Cod. pen.

[3]) V. Gross, art. 71.

[4]) V. Art. 72, loc. cit.; Eisenhart, Proverbl, p. 405: « Il bisogno non ha legge. »

[5]) V. Gross, all'art. 72, loc. cit.

L'inquisito stesso, abbattuto forse dalla prigionia che troppo riesce onerosa a chi è usato all'aria ed al moto, e in contrasto colla sorte, non si trova psicologicamente in condizione da ritenersi del tutto *compos sui.*

Su ciò che non gli vien dimandato egli non risponderà forse, o solo a mezzo, ancorchè si trattasse di rilievo importante. Il perchè vanno prese in tanta maggior considerazione tutte le scuse, e il difensore dee, quando si presentino lacune, portarvi seria attenzione, e provocare, a seconda delle circostanze un nuovo esame dell'incolpato o altre investigazioni.

§ 337 *a)*

Continuazione

Le leggi espressamente richiamano all'osservanza delle eccezioni che vengono dedotte dall'incolpato. [1])

Queste eccezioni si riferiscono o alla reità di un fatto totalmente negato, [2]) o alla confessione condizionata (limitata) o assoluta (libera da ogni legame e restrizione.[3])

In tutti questi tre casi esse debbonsi esaminare accuratamente perchè *da un lato* si oppongono alla prova della incolpazione e *dall'altro* debbono offrire la prova della innocenza.

Specialmente nel caso in cui alla confessione, sia pure assoluta (illimitata) ovvero condizionata (limitata), si opponga un'eccezione, questa è d'importanza gravissima per la difesa dell'imputato.

La confessione *qualificata* [4]) (limitata) ha d'uopo d'un esame più accurato, ossia d'una dichiarazione del reo, in forza della quale egli venga a rivelare non completamente ciò che gli viene addebitato, o colla quale aggiunga delle limitazioni da escludere o diminuire la pena. [5])

---

[1]) V. Disp. gen. sass. a. 1783, § 10, più volte citate.

[2]) V. Stübel, loc. cit. § 1096.

[3]) V. part. II, art. 272 Cod. pen. bav.; Tittmann, loc. cit. § 798.

[4]) La espressione «qualificata» confessio, evidentemente non è opportuna. Vedi Henke, Dir. pen. p. 486, nota 1.

[5]) V. Henke, loc. cit. P. 4, p. 483; Mittermaier, Della prova nella proc. pen. § 36; Linde, Proc. § 256.

Se, per esempio, l'incolpato confessa il furto, ma nega però l'insalizione o la violenza; allora è provato solamente l'indizio di un delitto, ma non il delitto qualificato. [1])

La prova di questo, che è un delitto affatto diverso, incombe all'inquirente, dacchè non trovasi allora l'accusato nella necessità di difendersi.

Se l'accusato nega il dolo e deduce il caso o la colpa, sorge la questione se il primo rimanga o no provato.

Se l'incolpato confessa la perpetrazione di un misfatto premeditato, ma deduce una circostanza d'impunità, come per esempio, la legittima difesa, egli smentisce il dolo. Questo, ove non sia provato, non può esser presunto.

§ 337 *b)*

Della seconda difesa in particolare

Trattandosi di una seconda ed ulteriore difesa, concorrono spesso dei punti di vista speciali.

Innanzi tutto può occorrere anche in questo argomento, come ben si comprende, la teoria dei mezzi suppletorî di prova defensionale; onde possono anche qui applicarsi i principî di sopra esposti.

Ed a tal proposito sono segnatamente da prendersi in considerazione i motivi della sentenza, in special modo, secondo le circostanze, sul dolo determinato. Nè appariscono meno meritevoli di riguardo quei momenti della difesa che o non furono affatto apprezzati, o non in modo sufficiente.

Se a causa di nuovi fatti o mezzi di prova rilevanti che non caddero prima in discussione, si dà luogo ad una terza difesa, [2]) allora quei punti sostanziali vanno convenientemente sviluppati, e debbonsi far valere *formalmente*, mediante apposite conchiusioni.

---

[1]) Per esempio, il furto secondo l'art. 230 e seg. del Cod. pen. sass.

[2]) V. Leg. sass. 28 gen. 1835, § 38, num. 3, Boll. Leg. a. 1835, p. 70.

§ 337 c)

Punto di vista generale

Altamente importante e quasi sacro è l'officio del difensore.

Quanto più irreparabili sono i beni che vengono in disputa nella procedura penale, tanto maggiori sono gli obblighi che incombono al difensore; i quali superano di gran lunga quelli del procuratore nel procedimento civile, per quanto anche questi sieno ardui.

In conseguenza incombe peculiarmente ai tribunali penali, nei casi della difesa officiosa, di nominare difensori che si distinguano per acutezza di mente e per carattere.

Trattandosi di procedure importanti e complicate, il difensore trovasi spesso in condizione da dover combattere, pel rintracciamento della verità, con non pochi ostacoli, per superare i quali occorrono capacità e vigoria di mente non ordinarie.

CAPITOLO XVIII.

DELLA SENTENZA

§ 338.

Introduzione

Dalla procedura civile si desunse la distinzione della sentenza penale in *definitiva* e *interlocutoria*.

La interlocutoria risguarda la procedura, in quanto presentasi difettosa o viziosa in alcuna parte; [1] la finale, il materiale della causa. [2]

La interlocutoria adunque non è, in sostanza, che un richiamo delle attribuzioni dell'inquirente e una parte della stessa procedura inquisitoriale, al pari delle altre risoluzioni del tribunale inquirente, che nel senso più lato [3] sono pure sentenze penali. Se contro alcuno venga decretata la istruttoria [4] non si travisa quel concetto; perchè in ciò trovasi una semplice risoluzione, e la procedura non ha luogo che in seguito.

Anche quando un giudice incompetente ha instaurato un processo, il caso non muta aspetto.

Nel procedimento inquisitoriale, la interlocutoria, come fu sopra notato, ha soltanto una tendenza negativa, inquantochè sente imperioso bisogno di ciò che ancora le *difetta*.

Sugli atti giudiziari non si dà luogo pel momento a decisione alcuna; al contrario la interlocutoria civile decide formalmente sui mezzi di prova; e la concessione della prova nella così detta prima sentenza (interlocutoria) è pure d'un'influenza materiale.

---

[1]) V. Tittmann, Scienza del Gius pen. § 857. Feuerbach, loc. cit. § 614: Henke, Gius pen. P. 4, p. 729 e seg.

[2]) V. Quistorp, Gius pen. § 765 e seg.

[3]) V. Stübel, Proc. pen. § 3081.

[4]) Bauer (Proc. § 255) chiama questa sentenza prelocutoria (*sententia praelocutoria*) a differenza dell'interlocutoria.

Qui adunque non ricorre l'analogia della procedura civile.

Perciò non a torto fu riconosciuta per superflua, e in certi casi anche per rischiosa, la notificazione della così detta interlocutoria all'incolpato. [1]) Il perchè legislazioni moderne, quando gli atti dopo la loro chiusura, e la successiva discussione sul merito, *non* possono servire di completo fondamento alla sentenza definitiva, contengono disposizioni provvisorie per il completamento dei medesimi. [2]) Per tal guisa si è riconosciuto, con ragione, che sotto le espressioni « maturità della causa per la sentenza definitiva » debbasi intendere nella dottrina della procedura criminale solo la decisione da pronunciarsi sul materiale, o sul merito della causa.

In conseguenza qui non abbiamo da occuparci se non che di *questa* decisione (si chiami pure, come fu sopra osservato, impropriamente) sentenza *finale, cardinale, definitiva.*

La procedura inquisitoria, per sua indole, non conosce che la sentenza sul proprio resultato; la quale viene per ciò chiamata precipuamente con quel nome. [3])

Gli atti processuali, prima che formino subietto di una pronunzia, debbono essere esauriti in modo da potersi conoscere il *merito della causa* (merita causae. [4])

Leggi antiche e moderne prescrivono anche in Sassonia l'acceleramento della sentenza. [5])

§ 339.

Istruzione estrinseca ed intrinseca degli atti processuali

Oltre la surriferita istruzione *intrinseca* degli atti processuali, [6]) questi debbono esser redatti in una forma *estrinseca* tale da uni-

[1]) V. Tittmann, loc. cit. § 863.

[2]) V. Cod. pen. bav. P. II, art. 350.

[3]) V. prec. Cod. pen. bav. P. II, tit. 5, cap. I, della compilazione della sentenza, art. 344.

[4]) V. Disp. gen. sassoni, 30 apr. 1783, N. 8.

[5]) V. Ord. della proc. sass. illustrata, tit. 34, § 3; Disp. gen. 26 ott. 1811, § 5, III Continuaz. C. A. 1, p. 261 — Hor. Carm. IV, od. 5, v. 24: Culpam poena premit comes.

[6]) V. Tittmann, loc. cit. § 784.

formarsi, come è stato innanzi detto, anche alle prescrizioni vigenti per gli atti della procedura civile.

È disposizione speciale, in questo argomento, che ogni volume degli atti *(volumen actorum)* sia preceduto da un esatto repertorio che citi le pagine dei medesimi: *indice.* [1])

§ 340.

Concetto

Adunque la sentenza penale *è la pronuncia sul risultato della procedura.* [2])

La sentenza è o *assolutoria* o *condannatoria.*

L'*assolutoria* può essere di due specie.

a) Assolutoria dall'intera causa *(sententia absolutoria a caussa)*, quando l'accusato vien riconosciuto per innocente; essa appellasi dichiarazione d'innocenza.

Ovvero *b*) sentenza assolutoria dalla istanza (*sententia absolutoria ab instantia,* [3]) se, in mancanza di ulteriori indizi, l'accusato viene liberato dalla procedura.

In tal caso, però, l'incolpato condannasi al pagamento delle spese, [4]) e la procedura rimane sospesa fino a che non vengano dedotte ulteriori prove. [5])

È *condizionata* la sentenza assolutoria quando si proferisce il giuramento di purgazione. [6])

In tal caso sopportansi del pari le relative spese. [7])

Veggasi però il § 347.

---

[1]) V. cit. Disp. gen. sass. a. 1783, § 20.

[2]) V. § 13 e segg. Disp. gen. a. 1783: Cod. pen. bav. art. 44 e segg.; Ord. pen. pruss. P. 1, § 469 e segg.; Stübel, lcc. cit. § 3094; Winkler, Proc. pen. § 162 e seg.; Mittermaier, Proc. pen. P. 2, p. 518 e seg.

[3]) V. Feuerbach, loc cit. § 616; Winkler, loc. cit. § 164; Tittmann, loc. cit. § 857 — Stubel (loc. cit. § 3099) chiama le assolutorie dalla istanza *interlocutorie*, perchè la causa riman sospesa finchè non si accresca il sospetto — Henke, loc. cit. P. 4, p. 733.

[4]) V. Stübel, loc. cit.

[5]) V. Winkler e Tittmann, loc. cit.

[6]) Loc. cit.

[7]) V. Edit. 7 lug. 1717, Cod. Aug. t. 1, p. 1197; Winkler, loc. cit. § 164.

La sentenza può avere anche un carattere *misto*, quando in alcuni addebiti dichiara l'innocenza pienamente, o quando in altri assolve o sotto condizione.

§ 341.

Forma secondo il gius sassone

La forma della sentenza assolutoria, secondo le prescrizioni vigenti in Sassonia, [1]) è la seguente:

1º La piena assoluzione dalla imputazione effettuasi a seconda delle circostanze colla formula « in mancanza di ogni sospetto, ovvero a tenore delle cose constatate. »

2º Nel caso però in cui non rimanga totalmente eliminato il sospetto esistente, dovrà adoperarsi nell'assoluzione la formula « in mancanza di sospetto più grave. »

3º Quando l'assoluzione si faccia dipendere dalla prestazione del giuramento di purgazione, si userà la formula « per ora. »

§ 342.

Continuazione

La summentovata forma di assoluzione « a tenore delle cose constatate » significa esclusivamente [2]) che l'atto attribuito all'incolpato, non resultando *punibile* per le circostanze che ricorrono, sebbene in sè provato, non è da ritenersi per un delitto (per esempio, l'omicidio casuale; l'omicidio per necessità di difesa. [3])

Se presentasi un'azione punibile solo per il concorso di certe circostanze, ma queste non sieno provate, l'incolpato dee allora, per le cose constatate e nella mancanza di ogni sospetto, esser assoluto.

---

[1]) V. Ord. emanata dal R. Ministero di giustizia, 30 giug. 1832, sulla forma delle sentenze assolutorie in mat. pen. (Boll. Leg. a. 1832, p. 361).

[2]) V. Krug, Studi del Cod. crim. sassone, P. 1, p. 135.

[3]) V. Siebdrat, sulla assoluzione a tenore delle cose constatate negli Ann. criminali, P. 1, fasc. 1, p. 111 e seg.

In conseguenza, riguardo all'ultima specie di assoluzione, potrà ripetersi contro l'incolpato la istruttoria, ogni volta che si mostrino *probabili* le circostanze fino allora rimaste senza prova.

§ 343.

Efficacia dell' assoluzione

Una tale riassunzione e rinnovazione della procedura ha luogo qualora, dopo l'assoluzione, si presentino altri indizi.

L'assoluzione non contiene la dichiarazione, che l'incolpato non siasi reso autore del delitto di cui si tratta, si bene ed esclusivamente, che non esiste contro di lui *prova alcuna*.

La pronuncia assolutoria, ancorchè completa, non è, secondo il Codice penale sassone, indicata come ragione per estinguer la pena. [1])

Infatti la legge ammette come ragioni atte a distruggere la punibilità, solo

a) la pena sofferta;

b) la morte del delinquente;

c) la ritrattazione o desistenza dalla denunzia in delitti non processabili *ex officio;*

d) la prescrizione. [2])

Nel concorso di questi motivi di estinzione della pena non ha luogo sentenza assolutoria.

§ 344.

Della sentenza rispetto al materiale

Sebbene, come abbiamo veduto, incomba per legge all'inquirente di decretare il processo per la sentenza, solo quando gli atti sieno esauriti e siasi in ogni parte soddisfatto al formale, pur tuttavia l'autorità, a cui incombe la redazione della sentenza, dee

[1]) Krug, loc. cit.

[2]) V. R. Cod. pen. sass. art. 73-80, Boll. Leg. a. 1838, p. 133.

innanzi tutto esaminare se la procedura è stata compita, affinchè, riscontrandosi un difetto, vi si possa supplire. [1])

Se però il processo è perfetto, può devenirsi all'atto più importante della procedura, cioè alla pronuncia della sentenza.

Essa è il punto culminante, tanto arduo, quanto utile, di ogni operosità giudiziaria.

A tal proposito presentansi le questioni se, e di qual delitto sia convinto il reo, di qual dolo sia addebitato, [2]) e qual pena si meriti.

In conseguenza dovrà, su tutto ciò, precedere l'esame della natura legale del reato, o del proposito criminoso in questione, (se l'addebito in massima sia o no punibile), [3]) dei requisiti del materiale del fatto, e delle disposizioni speciali applicabili nei singoli casi. [4])

Vuolsi a ciò connettere l'esame, se l'atto fu pienamente consumato, e se, nel caso in cui per requisiti legali del delitto si esiga un determinato successo, siasi avverato anche questo. [5])

Infatti solo allora deesi proferire la pena legale nella sua pienezza.

Quindi la questione della reità o non reità, rispetto alla prova completa e al difetto di essa, trova certi argomenti ed amminicoli legali nella dottrina sul resultato dei mezzi probatori (V. § 212 e seg.), a cui in generale ci riferiamo.

L'importante cómpito della decisione, rendesi ancora più arduo rispetto alla prova *semiplena* o *semiplena maior*, ed a quella semplicemente artificiale (prova indiziaria).

---

[1]) V. Tittmann, loc. cit. § 859; Cod. pen. bav. P. 2, art. 349.

[2]) V. Cod. pen. sass. art. 42: «ed il grado di malignità dimostrato»; Mittermaier, Della prova in proc pen. § 36, p 277.

[3]) Secondo il Gius pen. sassone (art. 301), le prescrizioni, per esempio, riflettenti la usura non sono applicabili alle operazioni mercantili vere e proprie, speciali a questo ramo d'industria.

[4]) Per esempio, Cod. pen. sassone, art. 120.

[5]) V. Henke, Dir. pen. P. 2, § 102, p. 103.

§ 345.

Continuazione
Disposizione restrittiva per causa del giuramento di purgazione

Il giuramento di purgazione, riconosciuto dal gius sassone comune [1]) e anteriore, [2]) non ha più luogo in Sassonia nei casi penali d'importanza.

Per la legge del 30 marzo 1838, § 11, [3]) fu in generale abolito il giuramento di purgazione in cause penali, e fu disposto che potesse esser decretato solo nei procedimenti riguardanti

1° ingiurie reali, o verbali, o diffamazioni.

2° o reati ai quali, nei gradi superiori della scala penale, non sia comminata la pena del lavoro, o una specie di pena maggiore, anche quando, nel caso di cui si tratta, ricorresse secondo le speciali circostanze solo una pena pecuniaria o la carcere non eccedente tre mesi.

§ 346.

Continuazione

Rispetto a questa disposizione si partì dal concetto che il giuramento purgatorio apparisce rischioso, specialmente quando se ne presenta una peculiare e prossima attrattiva; ond'è che quella istituzione va limitata ai casi in cui l'incentivo offresi in grado minore, e quando non sia da presupporre un modo di pensare leggero o indecoroso. [4])

---

[1]) C. 4, 8, 13, 15, X, De purg. can. 5, 34; Meister, Princ. iur. crim. § 446 e seg.; Tittmann, loc. cit. § 827; Feuerbach, loc. cit. § 598.

[2]) L. gen. sass. a. 1783, § 17; Winkler, loc. cit. § 165.

[3]) V. Boll. Leg. sass. a 1838, p. 200.

[4]) V. Atti della Dieta sass. del 1837, sez 2, vol. 2, p. 958, e sez. 3, vol. 3, p. 822 — Giusta il § 111 della Legge 27 dec. 1833 sulla procedura inquisitoriale concernente la violazione delle prescrizioni per le imposte indirette (Boll. Leg. pag. 537), si deferisce in taluni casi il giuramento di purgazione. Però in crimini più gravi interviene sempre l'autorità giudiziaria (§ 16 della Leg. cit.).

Adunque ha luogo il giuramento di purgazione. [1])

1° nei casi di procedura per ingiurie reali o verbali o diffamazione, e ciò senza riguardo alla misura della pena in generale, o a quella del singolo caso contingibile, per modo che esso può decretarsi, sebbene colla sentenza si venisse ad infliggere la pena di un anno di carcere.

Ugualmente è ammesso il giuramento di purgazione nelle procedure per libelli famosi, mentovati all'articolo 200 del Codice penale sassone; ed è escluso rispetto ai reati indicati nel capitolo nono, solo in quanto alle false denuncie (art. 197).

2° In altri procedimenti può decretarsi il giuramento di purgazione solo nel duplice supposto; quando,

a) al reato di cui si tratta non venga comminata nel grado superiore la pena della casa di lavoro o una maggiore; per la qual cosa, per esempio, anco trattandosi di furti di poco valore non è a pronunziarsi il giuramento di purgazione.

b) Quand'anche, trattandosi di delitti ai quali possa essere inflitta nel grado superiore solo la pena del carcere e non la casa di lavoro o una maggiore, venisse, a seconda delle speciali circostanze, inflitta per punizione solo una multa o la carcere non eccedente i tre mesi.

§ 347.

Continuazione

Il giudice sentenziatore deve esaminare [2]) se ed in qual proporzione colui, al quale venne imposto il giuramento purgatorio, sia obbligato, per la prestazione del medesimo, a sopportare le spese resultanti dalla istruttoria.

Dacchè non appariva giustificabile il concetto della usanza giudiciaria, fino a qui invalsa, che per la prestazione del detto

---

[1]) V. cit. Leg. sass. del 30 marzo 1838, § XI; D. Gross, Commenti al Cod. pen. sass. P. 2, p. 57.

[2]) V. cit. § XI, Leg. 30 mar. 1838, Boll. Leg. a. 1838, p. 200.

giuramento l'incolpato dovesse sempre sopportare le spese, perciò parve meglio rilasciare tal subietto all'arbitrio del giudice.[1])

Il *giuramento suppletorio* da parte dell'incolpato può aver luogo quando è dimostrata *semiplene* una eccezione aggiunta alla confessione. [2])

Pur tuttavia alcuni giurisperiti ed alcune legislazioni disapprovano in generale il giuramento da parte dell'incolpato, [3]) e più specialmente ne considerano come superfluo [4]) quello suppletorio.

§ 348.

Continuazione

Inoltre nel Regno sassone non han luogo pene straordinarie.[5]) Con questa è collegata l'altra disposizione che non debba più pronunziarsi sentenza per detenzione *(ad vitam* o *ad tempus)* con *riserva della prova d'innocenza.* [6])

Anzi, in ogni caso in cui il giudice sentenziatore acquisti dal *materiale* resultante dagli *atti* il *pieno* convincimento che il delitto in questione *fu realmente* consumato, e dal *giudicabile*, dee pronunziarsi, anche trattandosi di una *confessione difettosa*, la pena ordinaria. Non si eccettua neppure la pena capitale; per altro il giudice è autorizzato, nei delitti da essa colpiti, a decretare in sua vece l'ergastolo a vita di primo o secondo grado.

Se il giudice, per una confessione giudiciaria non *sussistente*, pronunzia la pena di morte, l'incolpato avrà contro siffatta sentenza il diritto di una terza difesa, sulla quale dovrà decidere in *pleno* il tribunale superiore di appello. [7])

---

[1]) V. Commento al Cod. pen. p. 230.

[2]) V. Quistorp, loc. cit. § 678; Tittmann, loc. cit. § 826.

[3]) V. Ord. pen. pruss. P. 1, § 392; Pufendorf, Introd. in proc. crim. cap 11, § 6

[4]) V. Mittermaier, Proc. pen. vol. 2, p. 425.

[5]) V. cit. Leg. sass. 30 mar. 1838, § X.

[6]) V. Leg. cit.

[7]) V. Gross, Commento al Cod. pen. sass. P. 2, p. 54; cit. Leg. sass. § X; cfr. Mittermaier, Della prova in mat. pen. §§ 7, 8.

Del resto è facile a comprendere che la precitata convinzione *piena*, del giudice nelle mentovate sentenze, dee concorrere non solo nel relatore e correlatore, ma anche nella pluralità dei membri che compongono il magistrato giudicante.

§ 349.

Continuazione
(Misura della pena — Sistema delle pene relative)

Quando la legge determina la pena d'un delitto secondo il grado infimo o massimo, o secondo quest' ultimo soltanto, il giudice sentenziatore, in Sassonia, dovrà fissare *il grado della medesima entro questi limiti.* [1]) Al qual proposito dovranno esattamente valutarsi dal giudice le condizioni speciali che rendono più o meno punibile il reo, [2]) a seconda della natura speciale dell'atto incriminato, e del grado dimostrato di malizia.

§ 350.

Continuazione — Sistema delle pene relative

Il sistema delle pene relative, introdotto in una parte speciale del Codice penale sassone, pone queste ultime nella misura preindicata in luogo delle pene assolute finora in vigore. I limiti penali ora sono circoscritti ad una pena congenere, ora abbracciano più specie di pene (per esempio, la carcere da sei settimane fino a sei mesi secondo l'art. 108, e la carcere da un giorno fino a sei anni della casa di lavoro, secondo l'art. 288). Il giudice dee quindi trovare, entro il limite stabilito dalla legge, il grado della misura della pena. Per tal modo dee venirsi a conoscere la pena più giusta, da infliggersi in ogni singolo caso; il che è impossibile a conseguirsi nella forma rigorosa della pena assoluta. [3])

---

[1]) V. art. 42 del Cod. pen. sassone.
[2]) V. Legge precitata.
[3]) V. Commento al Cod. pen. sass. p. 33. Lipsia 1838.

Nel citato articolo 42 del Codice penale sassone non trovansi indicate norme più precise per il giudice, all'oggetto di determinare la misura delle pene relative da infliggersi, in quanto che con siffatta specializzazione non si verrebbe a raggiugnere, ma sì ad eludere il vero scopo di questa legge. Ed in vero mentre da un lato il supposto *duplice* punto di vista della legge, cioè a dire la *obiettività* del fatto e la *subiettività* del delinquente (il dolo e il grado della imputazione), pone il giudice, rispetto alla fattispecie, in istato di trovare la quantità della pena da determinarsi in proporzione al reato, e così soddisfare allo scopo della legge, dall'altro canto una disposizione legislativa particolareggiata potrebbe ingenerare de'dubbi su questi ed altri punti non enunciati in modo speciale, il perchè la legge stessa o verrebbe ad eludersi, o sorgerebbero gravi difficoltà nella sua generale applicazione. [1])

§ 351.

Continuazione
Esasperazione, attenuazione della pena

Il sistema delle pene relative porta alla conseguenza;

1° Che non possa aver luogo legalmente, se non *comminata* una esasperazione penale. Quindi le circostanze aggravanti, che *non* trovansi enunciate nella legge, possono esser prese in riguardo solo come motivi del calcolo della pena entro la *sfera della computazione legale.* [2]) L'eccesso di questa misura può essere soltanto decretato da una comminazione *speciale* di legge: per la qual cosa in quella originaria non è contenuta menomamente l'addizione della pena. [3])

---

[1]) V. Gross, loc. cit. P. 1, p. 119.

[2]) Gli art. 226, 232 del Cod. pen. trattano di circostanze aggravanti *entro i limiti* della misura penale.

[3]) V. Krug, Studi sull'applicazione del Cod. pen. sass. P. 1, pag. 14 e seg.; art. 8, 12 e 58, 61, 133, 159, 160 del Cod. pen. sass. — È inutile qui ricordare che la disposizione del § 52 della Costit. sass. a. 1831, la quale prescrive che il Re non possa esasperare le pene inflitte, non si oppone alle cose innanzi dette, nè ha qui suo posto. E di vero nelle cose anzidette parlasi di pene da infliggersi, laddove il cit. § 52, tratta delle pene *già decretate* ed in generale non *ex officio.*

2° La *diminuzione della pena*, [1]) ha luogo entro la misura prescritta dalla legge, l'*attenuazione della medesima* scende però *sotto* quella misura.

Nel Codice penale sassone (per esempio, agli art. 254, 226), è fatta parola di motivi aggravanti entro i limiti della misura penale, ma non è detto altrettanto dell' attenuazione della pena. Dove *di questa* si fa menzione più esplicita (vedi art. 62, 213, 222), si permette di scendere, sotto alla quantità penale prescritta dalla legge. [2]) Per regola il giudice non può, secondo la teoria della misura prescritta dal Codice, scendere, nei casi in cui è determinato un *minimum* della pena, sotto a questo, e solo può farlo quando concorra una circostanza attenuante [3]) (V. art. 62 e seg.).

§ 352.

Continuazione
Esclusione o eliminazione della punibilità

Fra le condizioni penali (V. sopra § 126 e seg., 332 e seg.) deesi, innanzi tutto, annoverare la imputabilità [4]) (capacità alla imputazione), e la non avvenuta estinzione della punibilità. [5]) In conseguenza il quesito sulla esclusione della punibilità stessa dee, innanzi tutto, fermare la mente del giudice sentenziatore.

1° Esclusione della punibilità per mancanza d'imputabilità.

Questi casi vengono citati agli articoli 66-72 del Codice penale sassone. Rispetto ai fanciulli che hanno compiuti i dodici anni (art. 66), la incoazione d'una procedura formale sarebbe inopportuna. [6])

2° Della estinzione della punibilità parlano gli articoli 73-80.

La procedura e la pena cessano nel caso contemplato all'articolo 73, qualora al seguito dell' istruttoria abbia già avuto luogo o la pena, o l'abolizione, o la grazia.

---

[1]) V. Bauer, Dir. pen. § 137; Meister, loc. cit. §§ 85, 108, 110, 117, 138, 167.
[2]) V. Krug, loc. cit. P. 1, p. 128 e seg.
[3]) V. Günther al Codice penale, pag. 35.
[4]) V. Bauer, Gius pen. § 125; Feuerbach, Trattato, § 84.
[5]) V. Tittmann, loc. cit. §§ 65, 882 e seg.; Bauer, loc. cit. § 130.
[6]) V. Gross, loc. cit. P. 1, p. 127, art. 66.

Colla prescrizione (art. 76) viene a sopprimersi la procedura (§ 144), del pari che la pena già inflitta (disposizione nuova). La prescrizione, trattandosi di delitti continui (o continuati), incomincia dall'epoca in cui venne a cessare l'ultimo atto [1] (V. art. 78).

§ 353.

Principî generali

Per disposizione esplicita di legge, il reo non può esser trattato giuridicamente in modo più rigoroso di quello già ordinato da precedente sentenza. [2]

Inoltre il Codice penale sassone prescrive che questa disposizione venga applicata anche ai delitti commessi prima della pubblicazione della sentenza, eccettuati però quelli a'quali furono comminate anteriormente pene più leggiere. [3] Nel dubbio si ammette, in generale, la interpretazione più benigna. [4]

La universale indipendenza delle autorità giudiziarie entro i limiti della loro competenza, [5] si estende necessariamente e precipuamente anche al giudice sentenziatore; al qual riguardo in Sassonia una legge speciale prescrisse che una sentenza valida non possa, per nuova querela, esser modificata, nè pregiudicata. [6] Rientra in questo novero anche la disposizione che le pene già *inflitte* non possono essere esasperate. [7]

---

[1] V. Krug, Studi, P. 2, p. 90, 146.

[2] V. R. Leg. sass. 28 gen. 1835, sull'andamento delle istanze § 38, sub 5, Boll. Leg. a. 1835, p. 70; Ord. 31 mar. 1838, § 7 sub 6, e § 16, p. 219, Boll. Leg. a. 1838; Leyser, sp. 6, 39, m. 7 — Tittmann (loc. cit. § 859) è di contrario avviso.

[3] V. Ord. di pubbl. 30 mar. 1838, § 4, Cod. pen., Boll. Leg. 1838, p. 111, Ord. 31 mar. 1838, §]1 e seg., Boll. Leg. a. 1838, p. 215 -- Una eguale disposizione trovasi nella Ord. di pubb. 5 apr. 1838, rispetto al Cod. pen. militare (Boll. Leg. p. 222).

[4] L. 10, § 1, D. de reb. dub. 34, 5; L. 125, D. de R. I. 50, 17; Quistorp, Dir. pen. § 772.

[5] Costit. sass. a. 1831, § 47, Boll. Leg. a. 1831, p. 241.

[6] V. § 37 della Leg. sullo istanze 28 gen. 1835, Boll. Leg. a. 1835, p. 70.

[7] V. cit. Costituz. § 52.

Non può mai decretarsi la confisca dei beni, [1]) e delle somme imprestate ad usura. [2])

Tutti i giudicati penali (compresi anche gli assolutorî) debbono esser muniti di motivazione.

§ 354.

Forma della decisione

La forma della decisione viene ad emergere dal suo scopo. Dovendo apparir chiaro dalla medesima (§ 338) il resultamento della procedura, così il giudice dee pronunciare l'applicazione della pena (se trattasi di sentenza condannatoria), o la non ricorrenza della medesima (se di una assolutoria).

Il perchè dee la sentenza contenere [3]) i nomi dell'autorità inquirente e sentenziatrice, quando quest'ultima sia diversa dalla prima, il nome dell'incolpato e dei complici, se ve ne sono, la determinazione della pena inflitta, o il modo e la specie della assoluzione, e la decisione relativa alle spese e ad altri punti accessorî, come per esempio la refusione dei danni [4]) o la esonerazione da questi.

I tribunali d'appello in Sassonia, rispetto a tutte le procedure in cui, secondo il concorso di speciali circostanze, s'infligge la pena della carcere o del lavoro manuale non eccedente tre settimane, o una multa equivalente alla medesima, oppure quando ricorresse e venisse decretata una pena, non sono tenuti ad emanare speciali ordinanze di pubblicazione ai tribunali inquisitoriali, ma

[1]) Costit. sass. § 53 — Tuttavia possono sequestrarsi alcuni oggetti pedissequi al delitto, per esempio la materia asportata dai boschi, e gli strumenti adoperati per effettuare il danno (Leg. 2 apr. 1838, sui delitti forestali, § 2, Boll. Leg. a. 1838, p. 203; cfr. il § 13 della Leg. 28 gen. 1835, Boll. Leg. a. 1835, p. 58) — Può toccare qualche emolumento anche alla cassa dei poveri; per esempio, giusta l'art. 319 del Cod. pen. sass. nei casi ivi contemplati, ciò che fu dato in dono.

[2]) V. Cod. pen. sass. art. 300, Boll. Leg. a. 1838, p. 182.

[3]) V. Tittmann, loc. cit. § 860.

[4]) V. art. 198, 207 della C. C. C.; Bauer, Proc. pen. § 227; Meister, Sentenze, P. 2, dec. 51, n. 12, 32; art. 141, 142 del Cod. pen. sassone.

dovrà esser decretato nella sentenza stessa il necessario al riguardo. [1])

§ 355.

Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza effettuasi dal giudice inquisitore in tribunale, leggendo la medesima allo stesso incolpato; [2]) non fa però d'uopo del tribunale in pieno seggio. [3])

Le sentenze redatte dai tribunali superiori vengono pubblicate dal giudice inferiore che istruì la procedura; a tale oggetto il tribunale superiore d'appello invia al medesimo, per mezzo del tribunale d'appello territoriale, [4]) le sue proprie sentenze. Siccome le patrie leggi più moderne (come fu detto innanzi al § 353) raccomandano vivamente di aggiungere i motivi della decisione, così non è a dubitarsi ch'essi debbano ugualmente esser notificati all'incolpato [5]) o che per lo meno non debba essergliene ricusata la esibizione. Quando l'incolpato non è padrone della lingua del paese, il giudice ricorrerà allora al ministerio d'un interprete.

---

[1]) V. R. Ord. sass. 6 giugno 1839, Boll. Leg. a. 1839, p. 171.

[2]) V. C. C. C. art. 94.

[3]) Cramer, Obs. iur. univ. t. 3, obs. 882, p. 321; Ord. penale pruss. P. 1, § 46.

[4]) V. Leg. 28 gen. 1835, § 38, sub 6, Boll. Leg. a. 1835, p. 70.

[5]) Bauer, Proc. crim. § 236 — Tittmann (loc. cit. § 863) e gli scrittori da lui citati sono d'avviso contrario.

CAPITOLO XIX.

PROCEDIMENTO DA SEGUIRSI DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

§ 356.

Dei rimedi giuridici esperibili contro la decisione

Nelle procedure criminali è spesso avvenuto che non siensi convenientemente scevrati i rimedi esperibili contro la decisione, da quelli contro il procedimento, [1]) per la qual cosa la dottrina a loro spettante nulla potè guadagnare. I rimedi esperibili contro la sentenza consistono nella difesa, sia questa formale e necessaria (pene capitali), o volontaria, come lo scritto a discolpa e giustificazione, che è rilasciato unicamente all'arbitrio dell'incolpato [2]) (§ 321).

I soli rimedi ammessi contro le sentenze proferite in cause penali nel Regno di Sassonia, sono stabiliti dalla legge del 28 gennaio 1835, § 38, sub 1, 2, 3, [3]) relativa al corso delle istanze; e di essi fu già parlato per esteso al capitolo delle istanze criminali §§ 86, 90 e seguenti.

Gli appelli dell'incolpato contro le sentenze e contro gli effetti delle medesime (la *esecuzione*), sono da ritenersi per inammissibili; non è nemmeno permesso redigere di ciò alcun rapporto, della qual cosa deesi prevenire l'appellante. [4]) Viceversa per altro la *interposizione* d'un appello contro la esecuzione della pena viene risguardata come una dichiarazione del sentenziato che intende valersi contro la sentenza, del rimedio che gli compete ancora per

---

[1]) Schrader, De remediis in caus. crim. Gött. 1803; Tittmann, loc. cit. § 865; Martin, Proc. crim. §§ 57, 154 e seg.; Mittermaier, Proc. pen. vol. 2, p. 538, 543.

[2]) V. Leg. 30 mar. 1838, § VII, Boll. Leg. a. 1838, p. 199.

[3]) V. Boll. Leg. a. 1835, p. 70.

[4]) V. Ord. 29 lug. 1835, § 1, Boll. Leg. a. 1835, p. 124.

legge. [1]) Ad ogni caso però non è da reputarsi per inammissibile [2]) un rimedio, ancorchè la sua denominazione non fosse esatta o non rivolta all'autorità competente.

§ 357.

Continuazione

Laonde quando viene interposto appello contro la esecuzione d'una pena in una procedura, dove non sia stata proferita una seconda sentenza, il giudice dovrà sospendere la esecuzione della pena. Se la pena eccede tre mesi di carcere, allora il difensore da nominarsi dall'incolpato verrà incaricato di produrre entro il termine legale uno scritto di difesa; nel caso della inflizione della pena di morte, la difesa dovrà esser nominata *ex officio*. In casi di pene più leggiere, è in facoltà dell'incolpato di produrre, [3]) a tutela de'suoi diritti, entro quel termine una memoria scritta.

Si osserverà lo stesso procedimento, quando, dopo la pronuncia della seconda sentenza, si appelli contro la esecuzione della pena, all'appoggio di nuovi fatti o mezzi di prova rilevanti, e non ancora discussi. [4])

§ 358.

Continuazione — Appello interposto da terzi

Quando viene interposto da terzi un appello in una causa penale, dalla quale lo stesso interessato non poteva più appellare, non potrà redigersene alcun rapporto, e neppure comunicarlo all'appellante. [5])

---

[1]) V. cit. Ord. § 2

[2]) V. Regol. esec. 28 mar. 1835, § 13, Boll. Leg. a. 1835, p. 216.

[3]) V. cit. Ord. 29 lug. 1835, § III; Leg. 28 gen. 1835, § 38, sub 1, 2, Boll. Leg. a. 1835, p. 70.

[4]) V. cit. Ord. § IV.

[5]) V. Reg. esec. 28 mar. 1835, § 16, Boll. Leg. a. 1835, p. 216.

§ 359.

Appello contro la procedura

Per connessione all'argomento, giova qui parlare dell'appello contro la procedura.

In casi penali di maggiore importanza è aperto l'adito ad un secondo ricorso, da interporsi per l'ultima volta al tribunale superiore di appello. [1])

Ma nelle cause di minore momento, nelle quali, giusta le leggi sassoni, [2]) viene proferita da un tribunale territoriale d'appello la seconda sentenza, non si può ricorrere dalla procedura al tribunale superiore d'appello. [3])

Viceversa, nei casi più rilevanti che eccedono la pena della carcere fino a tre mesi, quantunque per regola sia ammesso rispetto ai medesimi solo *un* rimedio contro la prima sentenza, [4]) pur non ostante siccome il tribunale superiore d'appello dee pronunziare la seconda sentenza, [5]) e tenuto eziandio conto della chiara disposizione del § 38 sub 9 della legge del 28 gennaio 1835 (pag. 71, Collezione delle leggi del 1835), s'intende di leggieri che, contro la procedura del tribunale inquirente in questa materia, si possa appellare fino al detto tribunale superiore. [6]) In conseguenza, trattandosi di cause penali, nelle quali anche il tribunale d'appello abbia approvato il procedimento seguito dal tribunale inferiore, si potrà pure ricorrere al tribunale superiore. Ma i tribunali d'appello possono aggiungere alle loro ordinanze di rigetto, nei casi congrui, la disposizione che l'appello interposto al tribunale superiore non debba avere forza sospensiva. [7])

---

[1]) V. § 38, sub 9, della Leg. 28 gen. 1835, Boll. Leg. a. 1835, p. 71.

[2]) V. cit. Leg. 28 gen. 1835, § 38, sub 2, e Leg. 20 mar. 1838, sub VIII, Boll. Leg. a. 1835, p. 70, e a. 1838, p. 199.

[3]) V. Ord. sass. 7 mar. 1839, sulla inammissibilità dell'appello al trib. superiore d'appello in affari penali di minore importanza (Boll. Leg. a. 1839, p. 139).

[4]) V. cit. Leg. a 1835, § 38, sub 3.

[5]) Ibid. sub 1.

[6]) V. cit. Ord. 7 mar. 1839.

[7]) V. Regol. esec. 28 mar. 1835, § 18, sub 3, Boll. Leg. a. 1835, p. 217.

§ 360.

Purgazione ed esecuzione della sentenza rispetto al giuramento decretato

Quando venga decretato il giuramento di purgazione, farà d'uopo che due o tre giorni prima della effettiva prestazione del medesimo, venga esibito in copia, [1]) per ponderarvi sopra, all'incolpato ed ai complici, a'quali dev'esser deferito, il formulario del medesimo.

Inoltre incombe su questo riguardo al giudice inquirente una duplice funzione. Prima di tutto egli deve, innanzi che spiri il termine del giuramento, esaminare unitamente a colui che è chiamato a prestarlo, il formulario redatto in conformità della sentenza, e spiegarglielo chiaro, secondo tutte le circostanze che presentansi in atti, affine di evitare così ogni possibile interpretazione erronea ed ogni riservo mentale *(reservatio mentalis)*. Poscia il giudice dee, entro il termine del giuramento stesso, soddisfare *ex officio* al cómpito che gl'incombe, di prevenire, con esplicite ed analoghe ammonizioni, i giuranti, che oltre alla grave pena nella quale incorresi per lo spergiuro, il giuramento non distrugge il delitto, sì bene che quando venissero dedotte in seguito, rapporto al medesimo, nuove denuncie, e fosse riassunta a seconda delle circostanze la procedura, verrebbe allora esasperata, per l'incorso spergiuro, anche la punizione del delitto; e dovrà finalmente inserire in atti la dichiarazione, che tutte queste formalità sono state adempiute. [2])

La prestazione del giuramento dev'esser fatta nelle ore antimeridiane: [3]) gl'Israeliti, a'quali dev'esser deferito il giuramento, lo prestano il lunedì o il giovedì della settimana nella quale non ricorrono feste giudaiche, ponendo la mano destra sul *Tora* con la faccia rivolta all'oriente, secondo la formula speciale prescritta. [4])

---

[1]) V. § 17, Disp. gen. 30 apr. 1783.

[2]) V Disp. gen. del 1783.

[3]) Stübel, Proc. pen. § 3363 e seg.

[4]) Winkler, Proc. pen. sass. § 173.

Nel caso di un giuramento suppletorio hanno luogo in sostanza le stesse disposizioni.

§ 361.

Grazia

Tutte le domande volte ad ottenere l'abolizione, condonazione, o permutazione della pena, debbono essere dirette al Ministero di giustizia, o deesene fare al medesimo un rapporto: [1]) rientra in questo novero anche la dimanda per la proroga della esecuzione, o della successiva espiazione, al qual proposito viene emanato un decreto. Nessun'altra autorità gode in Sassonia di questo potere. Fu abolito anche il diritto, [2]) da prima spettante ai magistrati, di permutare certe pene afflittive in pecuniarie. [3])

La grazia (nel senso più lato e generale) comprende anche l'abolizione, la quale distinguesi da quella (nel significato più stretto) in questo, che essa abolisce la stessa procedura, [4]) ha luogo adunque prima di essa o prima della sentenza. [5]) Compete quindi anche al Re, a forma dello Statuto, in materia penale il diritto della grazia, dell'abolizione della pena, della commutazione, diminuzione e condonazione della medesima. [6])

§ 362.

Continuazione
Procedimento da seguirsi rispetto alle domande di grazia

Se, pendente l'appello contro la esecuzione della pena inflitta, viene in pari tempo avanzata una domanda di grazia per condo-

[1]) V. R. Leg. sass. 28 gen. 1835, § 10, sub 6, Boll. Leg. a. 1835, § 65.
[2]) V. Wachsmuth, Costituz. dei trib. patrimoniali, p. 27.
[3]) V. cit. Leg. sass. del 1835.
[4]) Schweppe, Antichità dei gius romano, § 636.
[5]) Feuerbach, Trattato, § 62.
[6]) V. Cost. sass. a 1831, § 52; Boll. Leg. a. 1831, p. 241. In via di grazia può infliggersi alle persone civili la pena della reclusione in una fortezza (art. 13, Cod. pen. sass.).

nazione, diminuzione, commutazione o sospensione della pena, o anche per la concessione di un'altra difesa in via di grazia, giusta il § 38 n° 3 della legge del 28 gennaio 1835, in tal caso il giudice dovrà informare direttamente il Ministero di giustizia di quella domanda, come se essa fosse presentata senza interposizione d'appello. Solo nel caso di pronunzia della pena di morte, dovrà esserne redatto un rapporto al competente tribunale d'appello. [1])

§ 363.

Continuazione
Nel caso di rigetto di una domanda di grazia

Se una domanda di grazia, o la concessione d'un'altra difesa da parte del Re viene risoluta negativamente, in tal caso non si sospende la esecuzione della pena per una nuova domanda di grazia, congiunta anche alla interposizione d'appello; pur non ostante dovrà rendersi di ciò informato il Ministero di giustizia, in quanto, avuto riguardo alla qualità della pena, possa farsi utilmente, o che non sia stato esplicitamente decretato di non tenere alcun conto d'un'altra invocazione di grazia. [2])

§ 364.

Continuazione
Domanda di proroga della esecuzione della pena

Se un incolpato, deducendo di aver invocata o di esser per invocare la grazia sovrana, chiede che gli venga differita la esecu-

[1]) V. cit. Ord. sass. 29 lug. 1835, § V, sul procedimento da seguirsi nelle suppliche per ottenere grazia (Boll. Leg. a. 1835, p. 425). Dopo accordata la grazia, non può chiedersi una sentenza giudiziaria. I tribunali penali sassoni hanno quindi per istruzione di compilare al Ministero di giustizia un rapporto sulla domanda di grazia presentata da un accusato *dopo* la pubblicazione della prima sentenza e prima che ne venga provocata una seconda, solo quando egli si assoggetti in modo assoluto alla prima decisione. V. R. Ord. sass 14 feb. 1840, concernente le dimande di grazia in affari di procedura (Boll. Leg. a. 1840, p. 13).

[2]) V. Ord. di sopra citata, § VI.

zione della pena, abbia egli o no interposto appello, il giudice inquisitore dovrà, quando la grazia non sia stata rigettata, sospendere la esecuzione della pena, farne rapporto entro otto giorni al più lungo, al Ministero di giustizia in un coll'invio degli atti, e notificare ciò anche all'incolpato. [1])

§ 365.

Esecuzione della pena — Lavoro manuale

Il giudice potrà accordare, a suo talento, alle persone che si guadagnano il pane col lavoro manuale, di espiare alternativamente la pena del lavoro, in modo però che in una settimana vengano espiati almeno tre giorni di pena. [2])

§ 366.

Procedimento da seguirsi nella espiazione di pene alternative

Trattandosi di pene alternative inflitte, spetterà al giudice e non al condannato la scelta di quella ch'egli dovrà subire. [3])

In tal caso il giudice inquirente dovrà, senza indugio, all'atto della pubblicazione della, sentenza, notificare l'avvenuta scelta della pena al condannato; al qual proposito un giorno di carcere verrà equiparato ad uno di lavoro manuale, e quando per taluni reati non esista una diversa disposizione, ad una multa da otto groschen fino ad un tallero (la qual somma dovrà esser determinata dal giudice a seconda de'mezzi o delle altre condizioni del condannato).

Sarà pure in facoltà del giudice, quando il condannato ne avanzi analoga domanda, di convertire la pena da lui scelta in un'altra equivalente, ammessa dalla legge.

In generale però, il giudice dovrà in questa materia aver per

---

[1]) V. Ord. precitata, § VII.
[2]) V. art. 19 del Cod. pen sass.
[3]) V. Gesterding, P. V, sez. 2, p. 267; Cod. pen. sass. art 20.

norma, che contro tutti gl' impiegati, compresi quelli pure che ricuoprono delle cariche nei comuni, possa esser proferita *unicamente* una sentenza di pena pecuniaria. [1])

§ 367.

Commutazione delle pene pecuniarie

Quando il condannato non può pagare la pena pecuniaria, il giudice allora la convertirà nella pena della carcere o del lavoro manuale, [2]) da valutarsi in ragione di sedici groschen al giorno (con riguardo all'art. 14 del Codice penale).

§ 368.

Fin dove incomba al giudice di pubblicare le pene

Fuori dei casi in cui la pubblicazione delle sentenze penali è prescritta dalla legge, [3]) viene esclusivamente riservato al Ministero di giustizia di portare gli atti processuali a pubblica cognizione. [4]) Però è nello spirito della legge, che sia facoltativo nelle autorità il chiedere nei singoli casi al Ministero di giustizia una tale pubblicazione. [5])

§ 369.

Pena pecuniaria

Le pene pecuniarie inflitte, e non alternative, dovranno esser riscosse sulla eredità relitta dall'incolpato. Rimarrà per altro in facoltà degli eredi, di servirsi de'relativi rimedi che esso non aveva per anche esperimentati. [6])

---

[1]) V. cit. art. 20.

[2]) V. art. 21, loc. cit.

[3]) Per esempio, nei casi di soddisfazione privata (art. 202, loc. cit.).

[4]) V. art. 24, ibid.

[5]) V. Gross, all'art. 25 del Cod. pen. P. 1, p. 114.

[6]) V. art. 74, Cod. pen. — Trattandosi però di pene pecuniarie alternative, non ha altrimenti luogo la loro esazione. — V. Gross, all'art. 74, Cod. pen.; Atti della Dieta, sez. 2, vol. 1, p. 171.

§ 370.

Espiazione della carcere

La pena della carcere deve essere subita senza interruzione. Il giudice inquirente potrà, per motivi rilevanti da inserirsi in atti, sospendere le pene da subirsi nelle carceri giudiziarie. La carcere di tre mesi, o meno, verrà espiata nelle prigioni giudiziarie, [1]) quella di maggior durata nella carcere di Hubertusburg. [2]) La consegna del carcerato verrà fatta in un modo adequato alle condizioni di lui. Il detenuto dovrà pagare [3]) annualmente pel suo mantenimento trenta rthlr al penitenziario. Egli potrà portar seco gli effetti di cui abbisogna, e provvedersi anche a proprie spese d'un trattamento speciale. [4])

§ 371.

Consegna del delinquente alla casa di lavoro o di forza

La espiazione della pena dell'ergastolo avviene nel penitenziario di Waldheim, [5]) quella della casa di lavoro per i maschi, a Zwickau, [6]) per le donne, ad Hubertusburg. [7]) Ogni detenuto in questi stabilimenti corrisponde sui propri mezzi per supplire al proprio mantenimento venticinque rthlr annui se è maschio, e venti se è femmina. (Sussidiariamente per le mogli e pei figli

---

[1]) V. art. 11 del Cod. pen. sass.

[2]) V. Ord. 27 giug. 1837, sulla fondazione d'una carcere dello Stato (Boll. Leg. a. 1837, p 71); Ord. 11 ag. 1838, § IV e VIII, Boll. Leg. a. 1838, p. 407.

[3]) V. cit Ord. del 27 giug. 1837, sub 1, 2.

[4]) V. Cod. pen art. 11. V. nel resto il § 160.

[5]) V. Ord. 24 gen. 1835, Boll. Leg. a. 1835, p. 52; Ord. 14 dec. 1835, Boll. Leg. a. 1835, p. 643; cit. Ord. 11 ag. 1838, §§ IV, VII.

[6]) V. Ord. 31 mar. 1838, § 11, Boll. Leg. sass. a. 1838, p. 218; cit. Ord. 11 ag. 1838, § IV; Ord. 24 dec. 1838, Boll. Leg. a. 1838, p. 496.

[7]) V. cit. Ord. 31 mar. 1838, § 11, p. 217, loc. cit.; cit. Ord. 11 ag. 1838, § VII.

sotto la patria potestà questo supplemento vien corrisposto in proprio dal padre e dal marito respettivamente. [1]) Questa corresponsione per parte del padre cessa, quando il figlio ha raggiunto il dodicesimo anno di età. [2])

È in facoltà dell'incolpato di sottoporsi, con riserva della ulteriore difesa, a subire le pene nella casa di forza o di lavoro; poscia si procede alla pubblicazione della ulteriore, o, al bisogno, della terza sentenza presso l'autorità giudiziaria del respettivo stabilimento, alla quale debbono esser rimesse dal giudice inquisitore la copia ed i motivi della decisione. [3])

§ 372.

Continuazione

All'atto della consegna del condannato all'ergastolo, [4]) o alla casa di lavoro, [5]) o anche alle carceri del Regno, [6]) il giudice d'istruzione dovrà comunicare alla direzione di quegli stabilimenti copia della proferita sentenza insieme coi motivi, inoltre una nota degli effetti che il condannato porta seco, il certificato del suo paese natio ed altri documenti di legittimazione, insieme alle di lui indicazioni personali, nel qual novero dovranno esser compresi *a)* il nome, l'età, la condizione, la nascita, la religione, la vita anteatta, *b)* lo stato di sua salute e l'idoneità al lavoro, *c)* la durata dell'arresto subito, *d)* tutte le circostanze che meritano d'esser prese in speciale riguardo.

La persona da consegnarsi dovrà pure esser vestita convenientemente. [7])

Le donne incinte, se durante la procedura non furono tradotte in carcere, non potranno, quando alla pubblicazione della sentenza

---

[1]) V. Ord. 30 apr. 1821, Boll. Leg. a. 1821, p.67; cit. Ord. 11 ag. 1838, § VIII.
[2]) V. Ord. 21 feb. 1835, Boll. Leg. a. 1835, p. 160.
[3]) V. cit. Ord. 11 agosto 1838, § X.
[4]) V. Ord. 24 gen. 1835, Boll. Leg. a. 1835, p. 52.
[5]) V. cit. Ord. del 27 giugno 1837, sub 5.
[6]) V. cit. Ord. dell' 11 agosto 1838, § IV.
[7]) V. Ord. gen. 31 ag. 1723; C. Aug. I, p. 2511; cit. Ord. 11 ag. 1838, § VI.

che le condanna alla pena dell'ergastolo trovinsi in istato di gravidanza, trasportarsi al penitenziario di Waldheim prima che abbiano partorito e che sieno decorse sei settimane, a meno che speciali circostanze non reclamino la immediata consegna delle medesime. [1]) La stessa prescrizione applicasi anche alla casa di lavoro ed alla carcere di Hubertusburg. Inoltre se trattasi di consegnare ad uno di questi stabilimenti, per subirvi una pena afflittiva, una madre che allatti da per sè il proprio fanciullo, dovrà evitarsi di portare con essa anche il lattante, quando il divezzamento di questo possa farsi prima della consegna, senza danno della madre e del figlio. [2]) Il trasporto de'delinquenti alla casa di forza effettuasi per regola a piedi, ma quando lo richiedano la debolezza fisica del reo o la sicurezza del trasporto, questo allora si fa in vettura. [3])

§ 373.

Procedimento generale da osservarsi a riguardo dei liberati dai penitenziari

Siccome giusta l'articolo 58 del Codice penale sassone viene comminata una esasperazione di pena per la recidiva, così, tanto i tribunali penali, quanto le direzioni dei penitenziari debbono richiamare l'attenzione di tutti i detenuti, all'epoca che ne vengono liberati, sulle conseguenze di questa recidiva. [4])

§ 374.

Misure di polizia verso i regnicoli che escono dall'ergastolo e dalle case di lavoro

Le direzioni dell'ergastolo e delle case di lavoro dovranno informarne le autorità del luogo, dove il liberato fissa il suo domicilio.

---

[1]) V. Ord. 14 dec. 1835, Boll. Leg. p. 643, cit. Ord. 11 ag. 1838. § VII.
[2]) V. cit. Ord. 11 agosto 1838, § VII.
[3]) V. Ord. 30 ott. 1818, Boll. Leg. a. 1818, p. 91.
[4]) V. Ord. sass. 27 apr. 1838, § 111, Boll. Leg. a. 1838, p. 376.

Quando egli non vi arrivi, o non indichi il luogo dove ha preso altra dimora, verrà pubblicata per mezzo del giornale la di lui assenza o non comparsa. L'autorità che riesce ad arrestarlo, [1] lo farà tradurre colla forza pubblica, in conformità dell'editto del 9 giugno 1803, § 7, [2] nel luogo che gli fu assegnato per domicilio.

§ 375.

Nel caso di pene capitali

Prima della esecuzione d'una pena capitale, il tribunale territoriale d'appello dovrà farne rapporto al Ministero di giustizia, anche quando non sia stata messa in corso una domanda di grazia. Adunque la pena capitale nel Regno di Sassonia non può essere eseguita senza l'approvazione del Ministero di giustizia.

I tribunali d'appello, se inviano al tribunale inferiore, per la pubblicazione, la sentenza del tribunale superiore d'appello confermatoria della pena di morte, e non sia di già avvenuta la grazia, dovranno, per la relazione da redigersene pel Ministero di giustizia, ordinare che dopo la pubblicazione e prima della esecuzione della pena, ne venga fatto ad essi un rapporto. [3]

Questa risoluzione dev'esser notificata all'inquisito innanzi la esecuzione penale. In questo intervallo gli è permesso di conferire co' suoi aderenti e con gli ecclesiastici. La esecuzione della pena accade nelle ore mattutine. [4]

In Sassonia la pena capitale viene eseguita solo colla decapitazione, e mediante il modo finora praticato. Trattandosi di donne incinte la esecuzione vien differita dopo il parto. [5]

---

[1] V. Ord. 23 ott. 1835, Boll. Leg. a. 1835, p. 487, pel regnicoli abilitati dagli stabilimenti penali e correzionali.

[2] V. III, Contin. C. Aug. t. 1, p 398.

[3] V. Leg. sass. 28 gen. 1835, § 38, sub 8, Boll. Leg. a. 1835, p. 71; Regol esec. 28 mar. 1835, § 18, sub 2, Boll. Leg. p. 217.

[4] V. Ord. 27 dec. 1834, sulla esecuzione delle pene capitali, §§ 2, 3, Boll. Leg. a. 1835, p. 3.

[5] V. Tittmann, loc. cit. § 72, 871; Bauer, Tratt. di gius pen. § 110; art. 6 del Cod. pen. sass.; Ord. 27 apr. 1838, Boll. Leg. a. 1838, p. 376.

La formale ripetizione del processo in luogo aperto, come praticavasi in passato, pria che venisse eseguita la sentenza, è stata abolita. [1]) Non è uso che gli ecclesiastici accompagnino il giustiziando al luogo del patibolo; però quelli che prepararono il condannato a morte, usano trovarsi sul luogo del supplizio affine di conferire al giustiziando i conforti religiosi, quando ei li richieda. [2])

Il giudice inquisitore dovrà recarsi, insieme colle persone di tribunale, sul luogo del supplizio, ed ivi pubblicare, innanzi la esecuzione, il nome e il delitto del condannato in un colla pena. Il giudice inoltre dovrà pubblicare, a mezzo della stampa, nel prossimo respettivo periodico della provincia una esposizione sommaria della causa penale. [3]) Dopo la eseguita sentenza non ha più luogo la domanda che, a norma dell'articolo 98 della Carolina, praticavasi dirigere al carnefice. La consegna del corpo vien fatta al teatro anatomico più prossimo. Ove ciò non sia possibile, si fa allora la inumazione in un luogo separato dal cimitero ordinario. [4]) Si segue lo stesso sistema anche quando il condannato alla pena capitale viene a morire innanzi la esecuzione. [5])

---

[1]) Sulla Corte criminale, V. Quistorp, loc. cit. § 792; Tittmann, loc. cit. § 871; Koch, Iust. crim. § 929; Mittermaier, Proc. pen. I, p. 231; cit. Ord. 27 dec. 1834, § 1. — Era antico uso che, il giorno in cui eseguivasi la pena capitale, il delinquente veniva condotto in una piazza libera, dove trovavansi raccolti attorno una tavola parata di nero i giudici vestiti in gramaglia. Si teneva con certe formule un nuovo giudizio al delinquente, cui prima era stata notificata la sentenza di morte; egli dopo nuova accusa del fatto, rotto su di lui il bastone, veniva consegnato al carnefice. Quest'atto era un avanzo della pubblica procedura penale vigente presso gli antichi Alemanni.

[2]) V. cit. Ord. 27 dec. 1834, § 6.

[3]) V. loc. cit. §§ 7-9.

[4]) V. art. 6 del Cod. pen.

[5]) V. art. 74, ibid.

§ 376 *a)*

Giuramento da parte del condannato di non vendicarsi nè dei giudici, nè dei testimoni

Non ha più luogo, in Sassonia, [1] la prestazione di questo giuramento [2] che solea deferirsi al condannato a procedura finita.

§ 376 *b)*

Conseguenze della procedura

Quando l'incolpato viene assoluto pienamente da ogni addebito (in conseguenza, s'intende anche dalle spese), egli nulla viene a soffrire nel suo onore per la procedura intentata. [3] La innocenza riconosciuta è sacra al pari di quella non mai attaccata, e sarebbe un triste pregiudizio il pensare diversamente. All'assoluto *ex capite innocentiæ*, dovrà esser data copia gratuita della sentenza, ove egli ne avanzi richiesta. [4]

Ma quegli che in una procedura istruita contro di lui, a norma della legge del 30 marzo 1838, § VII, non fu assoluto da ogni addebito, viene a perdere i diritti di cittadinanza. [5] Perdono egualmente il diritto di voto quei membri dei municipî, contro i quali venne istruita una procedura per un delitto infamante, e che non furono pienamente assoluti. L'autorità, insieme col consiglio comunale, [6] è chiamata a decidere sulla esistenza o no del delitto controverso.

---

[1]) V. R. Leg. sass. 30 mar. 1838, § XII, Boll. Leg. a. 1838, p. 200.

[2]) Günther, Commento al Cod. pen. p. 176; Feuerbach, loc. cit. § 199; Tittmann, loc cit. § 868; Berger, De urpheda, Lips. 1687; Winkler, loc. cit. § 179; Disp. gen. 30 apr. 1783, § 18.

[3]) V. Cicero pro Roscio Amer. c. 20.

[4]) Tittmann, loc. cit. § 867; Quistorp, loc. cit. § 775; Ord. crim. pruss. P. 1, § 534.

[5]) V. Ord. civica sass. a. 1832, § 73, sub *h*, Boll. Leg. a. 1832, p. 7.

[6]) V. Ord. pei comuni del Regno, a. 1738, § 29, Boll. Leg. a. 1838, p. 436.

La pena dell'ergastolo espiata trae seco, come necessaria conseguenza, la perdita di tutti i diritti politici, delle onorificenze, del grado o titolo, delle dignità accademiche, degl'impieghi, e di ogni altro pubblico ufficio, non esclusa l'avvocatura e il notariato. Gli esercenti una industria, gli addetti ad un corpo d'arte possono continuare in quella, o chiedere il diritto di maestranza quando essi non l'abbiano già ottenuto; ma non possono per altro intervenire alle adunanze del corpo. Nulladimeno essi hanno l'obbligo di corrispondere le prestazioni d'uso. [1])

Quali effetti si abbia una procedura istruita contro un funzionario dello Stato, è detto chiaramente nella legge del 7 marzo 1835, § 22, concernente i pubblici funzionari di Sassonia. Inoltre l'impiegato che viene assoluto da un misfatto, al quale era comminata la carcere almeno di sei mesi, per la mancanza unicamente di un più grave sospetto, può esser destituito dall'ufficio. [2])

---

[1]) V. Boll. Leg. a. 1835, p. 180. — L'autorità di turno dee sempre essere informata d'ogni caso d'istruttoria (V. loc. cit.). Lo stesso vale rispetto agli ecclesiastici ed ai maestri di scuola (V. Ord. sass. 1 giugno 1839, Boll. Leg. a. 1839, p 166).

[2]) V. § 23 cit. Leg. sui Funzionari governativi.

CAPITOLO XX.

DELLE SPESE DELLA PROCEDURA PENALE

§ 377.

Introduzione

Le spese della procedura sono pur sempre una contribuzione [1]) alle sovvenzioni che lo Stato accorda per l'amministrazione della giustizia. Le disposizioni per l'esercizio della giurisdizione debbono darsi dallo Stato, in quanto l'esecuzione di alcune di esse non sia rilasciata al tribunale medesimo. [2]) Non incombe quindi a chi è in dominio della giurisdizione penale la fondazione d'un ergastolo, [3]) ma gl'incombe la costituzione dei tribunali, il mantenimento delle carceri, [4]) gli stipendi del personale giudiziario, e la edificazione e manutenzione di tutti gli altri stabilimenti giudiziari. Quest'obbligo rientra negli oneri della giurisdizione penale. Giusta questo principio generale, spettano al tribunale anche le spese occorrenti per la persecuzione e punizione dei delitti, in quanto la legge non obblighi a contribuirvi l'incolpato. Appunto come nelle cause civili le parti contribuiscono alle spese che lo Stato sopporta per l'amministrazione della giustizia, così nelle cause penali questa contribuzione vien sopportata dagl'interessati.

[1]) Martin, Proc. § 10; Linde, Tratt. di proc. § 119. Bona 1835.

[2]) Pufendorf, De iurisd. germ. P. 11, sect. 2, cap. 2, § 132.

[3]) V. Eichmann, Illustrazioni al Gius civ. V, p. 69, 70.

[4]) V. Disp. gen. 30 apr. 1783, § 14; Tittmann, loc. cit. § 646; Quistorp. loc. cit. §§ 644, 566; Winkler, loc. cit. § 44; Bauer, Proc. pen. § 40; Mittermaier, Proc. pen. vol. 2, p. 595.

§ 378.

Concetto

In alcuni Stati la legge [1]) determina con norme speciali certe spese che vengono ammesse in ogni procedura, per esempio, le sportule del giudice pe' suoi lavori (esami, verbali de' medesimi ecc.), le spese per la custodia ed il nutrimento dell'incolpato, l'onorario dovuto ai dissettori, tassatori ed altri periti, le spese della difesa, pagamenti de' testimoni, diritti agli uscieri ecc. Però siccome i diritti, di cui è discorso qui sotto, non bastano agli stipendi del personale giudiziario, così il concetto dei dispendi penali non può stabilirsi nelle spese *necessarie* ad una procedura; anzi questo concetto, come è stato detto innanzi, va interpretato in senso più stretto.

Chiamansi *spese penali* quelle che vengono ammesse e regolate con speciali norme di legge nella procedura d'un caso penale. Adunque esse non solo diversificano affatto da quelle generali mentovate nei paragrafi precedenti, necessarie all'esercizio della giurisdizione (per esempio, per la costruzione della sala del tribunale, delle carceri, per gli stipendi del personale giudiziario ecc., [2]) ma esse non bastano neppure a coprire completamente, come è stato dimostrato, quelle occorrenti per la istruzione processuale delle singole cause. Esse non ne costituiscono che una parte; comprendono cioè quella porzione che per legge può esser posta a carico dell'incolpato o del denunciante, quando ed in quanto essi vengano condannati a pagarla. Son queste le spese che nel senso più stretto la legge intende per processuali; [3]) di queste solo dee qui trattarsi.

[1]) Il Cod. austr. contiene ai §§ 526, 528, 529, delle modificazioni rapporto ai delitti.

[2]) Böhmer, Diss. de expens. crim. c. 1, § 7; Meister, Princ. iur. crim. § 476.

[3]) V. Leg. sass. 30 gen. 1838, § 43, Boll. Leg. a. 1838, p. 97; Regol. per le tariffe sass. a. 1812, cap. 1, tit. 2, III Contin. C. A. t. 1, p. 339; Cod. pen. bav. P. II, tit. 5, cap. 6; Ord. pen. pruss. P. 1, § 604 e seg.; Henke, Gius pen. P. 4, p. 750.

§ 379.

Obbligo del pagamento delle spese

Nella procedura civile nessuno può chiedere che gli venga accordata gratuitamente l'amministrazione della giustizia, a meno che non abbia officialmente ottenuto d'esser assistito per miserabilità; [1]) nella procedura accusatoria può darsi luogo a compenso di spese. [2]) Ma nella procedura penale che il giudice (per soddisfare alla massima della inquisizione) è obbligato ad iniziare *ex officio*, le spese che s'incontrano sono a suo carico, ammenochè l'incolpato venga condannato a pagarle in tutto o in parte. [3])

Adunque l'obbligo del giudicabile al pagamento delle spese ricorre ogni volta che vi sia condannato. Le conseguenze d'una procedura, e perciò anche le spese relative vengono sopportate non già da colui che la *provocò*, ma sì da quello che ne è responsabile. Il giudizio sulle spese emerge dalla punizione, [4]) dalla soccombenza nella causa. [5]) Questa responsabilità adunque può riferirsi unicamente alle spese cui dette causa l'incolpato medesimo, non a quelle dei coaccusati. [6]) Ogni incolpato sopporta le spese derivanti dalla propria colpabilità, lo stesso principio vale per il denunciante. [7]) Quando il denunciante vien condannato nelle spese, in forza d'una sentenza riformatoria della seconda istanza, gli compete di sperimentare ancora un rimedio giuridico, sul quale decide il tribunale superiore d'appello. [8])

---

[1]) V. Ord. di proc. sass. Illustr. tit. 36; n. C. G. O. a. 1555, I, tit. 19, § 5; nov. 17, c. 3.

[2]) Koch, Instit. iur. crim. § 996.

[3]) Martin, Proc. pen. § 13.

[4]) Tittmann, loc. cit.; Mittermaier, Proc. pen. P. 2, p. 589 e seg.

[5]) L. 13, § 6; L. 79, D. de iudiciis, 5, 1; c. 4, X, de poenis, 5, 37; Heisler, D. de exp. crim. § 2.

[6]) Püttmann, Ius crim. § 1073; Hommel. Rhaps. obs. 451; Wernher, obs. p. VIII, obs. 465; Winkler, loc. cit. § 194; Tittmann, loc. cit. § 892; Stübel, loc. cit. § 533.

[7]) Quistorp, loc. cit. § 815; Winkler, loc. cit. § 194.

[8]) V. Ord. 8 gen. 1838, Boll. Leg. a. 1838, p. 32.

L'assoluto pienamente non può esser condannato neppure nelle spese. [1]) Anche nel caso del giuramento di purgazione, vien rilasciato in Sassonia all'arbitrio del giudice (ove non esista alcun motivo di porre a carico dell'incolpato le spese), il decidere se questi debba esser condannato o prosciolto dal pagamento delle medesime. [2])

§ 380.

Prescrizione sul rimborso delle spese

Il giudice inquisitore, in Sassonia, ha l'obbligo di liquidare prima della sentenza, sotto pena di rimetterle del proprio, le spese degli atti. [3]) Non ha luogo perdita delle spese, quando la insolvenza dell'incolpato è notoria, e viene di ciò presa nota negli atti. [4]) Le spese debbono esser liquidate secondo il disposto dei regolamenti sulle tariffe; [5]) quelle derivanti dal ritardo del difensore (aumento di spese da sottrarsi) vengono sopportate da lui. [6])

Del resto tutti i giudici penali debbono corrispondere i diritti per le sentenze nelle cause relative ai tribunali d'appello ed al tribunale superiore d'appello, come si è finora praticato nei dicasteri. [7])

---

[1]) Stübel, loc. cit. § 553.

[2]) V. Leg. 30 mar. 1838, § XI, Boll. Leg. a. 1838, p. 200.

[3]) V. Ord. 7 lug. 1717, C. A. t. 1, p. 1197; Ord. 27 ag. 1836, Boll. Leg. a. 1836, p. 205.

[4]) V. Ord. precitata.

[5]) V. Regol. di tariffe sass. sopra cit. Per talune addizioni sono applicabili anche qui le prescrizioni a pag. 15 del Boll. Leg. a. 1839, p. 31, Boll. a. 1838; la tariffa delle competenze pei medici per operazioni di medicina legale, 19 feb. 1816, III Contin. C. A. t. 1, p. 517; Regol. delle tariffe per le levatrici, p. 27, Boll. Leg. a. 1818; egualmente pei veterinari, p. 197, Boll. a. 1836.

[6]) V. § 13 delle prec. Disp. gen. del 1783.

[7]) V. Leg. 28 gen. 1835, § 38, sub 10, Boll. Leg. a. 1835, p. 71: e relativa Ord. illustratoria 28 mar. 1835, § 18, n. 4, Boll. Leg. p. 217.

§ 381.

Trasferimento sussidiario di spese

Nella insolvenza dell'incolpato sono obbligati ad assumersi in via sussidiaria le spese,

a) il padre per quelle di difesa e di alimenti a pro dei figli sottoposti alla patria potestà,

b) il marito per quelle della moglie. [1]) Queste spese debbono esser respettivamente sopportate coi propri mezzi dal padre e dal marito, ancorchè i figli e la moglie non abbiano patrimonio.

Inoltre sono obbligati a sostenere in *subsidium* le spese i dipendenti del tribunale, quando il condannato al pagamento delle medesime è insolvente, e che l'obbligo resulti da convenzioni o da prescrizione. Quindi siccome i dipendenti hanno in pro loro la prescrizione della libertà naturale, così incombe al tribunale di provare, nel dubbio, l'obbligo dedotto.[2]) Dalle convenzioni esistenti, o dalla prova in altra guisa addotta, dee emergere in quali casi e rispetto a quali spese i dipendenti sieno tenuti a quel dovere, che va sempre interpretato in modo restrittivo. [3])

§ 382.

Continuazione

Per la incertezza, [4]) sul modo d'interpretare le spese penali, fu d'uopo stabilire delle disposizioni più speciali. Nel Regno di Sas-

---

[1]) V. Dec. sass. 36 del 1746; Rescritto 3 apr. 1750, I Contin. C. A. t. 1, p. 260, 378; Curtius, Man. del gius sass. P. 1, § 112; Winkler, loc. cit. § 196; Ord. pen. pruss. P. 1, §§ 612, 613.

[2]) Quistorp, loc. cit. § 814; Tittmann, loc. cit. § 894.

[3]) Berger, Oec. for. IV, 33, tes. 4, n. 14.

[4]) Tittmann, loc. cit. § 890; Stübel, loc. cit § 492; Winkler, loc. cit. § 197 — Appartengono alla istoria di questa materia in Sassonia anche le Disp. gen. 30 apr. 1783, relative al trasferimento delle spese processuali (§ 11, sub 1, 2, II Contin. C. Aug. t. 1, p. 452), state di recente modificate dalla Leg. 30 mar. 1838, allegata più sotto.

sonia fu prescritto che nei casi in cui i dipendenti del tribunale sieno tenuti a sopportare in *subsidium* le spese penali, essi abbiano a sostenerle anche quando con l'ultima sentenza fu inflitta all'incolpato la pena della casa di lavoro per due anni almeno, o una pena più grave.

Se i dipendenti d'un tribunale sono obbligati, in generale, a sopportare in *subsidium* le spese della procedura, quest'obbligo allora ricorre, quando con l'ultima sentenza venne inflitta almeno la pena della carcere eccedente i tre mesi.

Ma se i soggetti al tribunale non sono obbligati a sostenere nè le spese penali, nè quelle della procedura in generale, pur tuttavia sono costretti a sopportarle, in casi determinati, in conformità della pena; per esempio, quando viene inferito l'ergastolo per tre anni almeno, allora il tribunal distrettuale d'appello dee, sulla proposta dell' autorità giudiziaria o dei dipendenti dal tribunale, regolare l'obbligo in questi a sopportar le spese processuali in modo che esso, giusta le norme sovra indicate, armonizzi il più possibile con le mutate condizioni contenute nel Codice penale, infliggendo adeguate pene più miti. Dalla decisione del tribunale distrettuale d'appello possono gl'interessati interporre ricorso al Ministero di giustizia, contro la cui decisione non è più esperibile altro rimedio giuridico. [1])

Quest'ultima disposizione porta adunque alla conseguenza, che in tutti i casi ne'quali l'obbligo nei dipendenti dal tribunale a sopportare le spese in questione non è regolato in conformità della pena inflitta, ma sopra altri riguardi, debbano mantenersi per siffatto obbligo le modalità prescritte da speciali titoli giuridici. [2])

§ 383.

Limite dell' obbligo a trasferire le spese

La contribuzione richiesta dalla legge negli stabilimenti penali (V. § 361) per il mantenimento dell'incolpato, [3]) viene dopo alle

[1]) V. R. Leg. sass. 30 mar. 1838, § XIII, Boll. Leg. a. 1838, p. 200, sulla proc. inquisitoriale.

[2]) V. Gross, loc. cit. P. 2, p. 59.

[3]) V. Ord. 11 ag. 1838, § VIII, Boll. Leg. a. 1838, p. 407.

spese processuali; quindi essa non può esser chiesta se non dopo l'aggiustamento e verificazione di queste, dove non sia in modo generale compresa, dappoichè quegli stabilimenti diversificano dal tribunale processante, e sono instituti generali del Regno. Apparisce adunque chiaro che quell'anticipazione non può esser richiesta in *subsidium* dai dipendenti dal tribunale. Ciò emerge evidente anche dal fatto, che quando il patrimonio dell'incolpato non è sottoposto alla giurisdizione del giudice processante, ma si a quella d'un altro giudice, quest'ultimo dee prestare *direttamente* alla direzione degli Stabilimenti la contribuzione che l'incolpato ha l'obbligo di corrispondere. [1]) Inoltre, per la stessa ragione, questo giudice non può reclamare dal processante il rimborso delle spese occorse per quella verificazione, anzi ne è esonerato per legge. [2])

§ 384.

Spese di tribunali penali esteri

Per le lettere requisitorie, rogatorie da spedirsi in materia criminale a tribunali esteri (nei paesi della Confederazione germanica), sono state conchiuse coi respettivi Governi delle convenzioni speciali.

Le autorità estere, alle quali dirigonsi quelle richieste, vengono rimborsate dal giudice d'istruzione, sotto promessa di *reciprocità*, delle spese a cui si accenna nelle stipulate convenzioni. [3])

---

[1]) V. Ord. 30 apr. 1821, § 6, alla fine, Boll. Leg. a. 1821, p. 70.

[2]) V. R. Ord. sass. 27 ag. 1836, Boll. Leg. a. 1836, p. 206.

[3]) Conv. con l'Austria, 26 mar. e 21 sett. 1818, Boll. Leg. a. 1818, p. 5 e 77; Id. colla Baviera, 1 sett. 1823 e colla Prussia, 12 mar. 1823, Boll. Leg. a. 1823, p. 79, 111; Id. col Würtemberg, 5 gen. 1828, Boll. Leg. a. 1828, p. 17; Id. col Weimar, 1 ag. 1824, Boll. Leg. a. 1824, p. 177; Id. con Altenburgo, 15 nov. 1826, Boll. Leg. a. 1826, p. 239; Conv. 21 dec. 1839, art. 45, Boll. Leg. a. 1839, p. 331, stipulata col R. Governo di Prussia per la reciprocità d'un'assistenza giudiciaria.

FINE

REGOLAMENTO

DI

PROCEDURA PENALE

PER L'IMPERO AUSTRO-UNGARICO

DEL 23 MAGGIO 1873

annotato

DAL PROF. FRANCESCO CARRARA

AVVERTENZA

Se nella mente di taluno rimane dubbio il motivo pel quale ho consigliato si riunisse in un solo volume l'opera del Weiske e l'ultimo codice di Procedura penale austriaco, il dubbio è presto sciolto. Mi è parso trovare nel Weiske il tipo del processo inquisitorio puro, e nel Codice Austriaco il tipo del processo accusatorio puro; l'uno e l'altro condotti all'ultimo svolgimento respettivo dalla moderna sapienza germanica; ed ho creduto utile ai giovani studiosi che trovassero riuniti in un solo volume questi due tipi. Veggano gli studiosi se vero o no sia quello che a me pare; cioè che il sistema francese non è nè inquisitorio nè accusatorio, ma riunisce i vizi ed i pericoli di entrambo i sistemi.

Prof. F. Carrara

LEGGE DEL 23 MAGGIO 1873

RELATIVA ALLA INTRODUZIONE

DI UN REGOLAMENTO DI PROCEDURA PENALE

Con l'approvazione di ambedue le Camere del Consiglio dell'Impero trovo di ordinare quanto segue:

Art. I.

Il seguente Regolamento di procedura penale entrerà in attività presso tutti i Giudizî civili, dopo il decorso di sei mesi dal giorno della pubblicazione, qual unica norma di procedura per crimini, delitti e tutte le altre azioni punibili, riguardo alle quali la giudicatura è demandata ai Giudizî.

Art. II.

Dopo l'attivazione di questo Regolamento di procedura penale, le leggi sul procedimento penale finora vigenti non potranno trovar applicazione se non a norma degli articoli seguenti.

Art. III.

Se prima dell'attivazione di questo Regolamento di procedura penale furono proferiti un conchiuso di desistenza o d'accusa od una sentenza finale, le Corti di giustizia di seconda istanza e la suprema Corte di giustizia decideranno, secondo le leggi finora vigenti, sui rimedî di legge interposti.

Art. IV.

Se in seguito ad un conchiuso d'accusa proferito prima dell' epoca anzidetta a sensi del § 200 del Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853, deve aver luogo un dibattimento finale, saranno di norma per questo e per l' ulteriore procedimento le leggi finora vigenti.

Se però dovesse proferirsi più tardi in base ai §§ 220 e 251 del Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853 un nuovo conchiuso d' accusa, l' ulteriore procedimento si conformerà alla nuova legge.

In oggetti di stampa si continuerà a procedere a norma delle leggi finora vigenti nel caso in cui il dibattimento a sensi del § 12 della legge del 9 marzo 1869, B. L. I. N° 32 fosse di già fissato. altrimenti a norma del presente Regolamento di procedura penale.

Art. V.

L' ammissibilità della riassunzione del procedimento penale e della persecuzione per una azione punibile nuovamente scoperta, sarà da giudicarsi secondo questo Regolamento di procedura penale soltanto allora quando la legge prima vigente, a norma della quale fu condotto a termine l' anteriore procedimento, non è più favorevole all' imputato.

Compete la decisione sulla riassunzione a quei Giudizî che subentrano in luogo dei Giudizî penali esistenti finora.

Il procedimento riassunto però sarà condotto a seconda del presente Regolamento di procedura penale, e spetta ai Giudizî a norma del medesimo competenti.

Art. VI.

Dall'attivazione del presente Regolamento di procedura penale avrà luogo il dibattimento avanti le Corti d' assise riguardo a tutte le accuse:

A. Per crimini e delitti commessi col contenuto di uno stampato.

B. Per i seguenti crimini e delitti:

1. Alto tradimento (§§ 58-61 del Codice penale del 27 maggio 1852, B. L. I. N° 117, ed Art. I, della legge del 17 dicembre 1862, B. L. I. dell'anno 1863, N° 8);

2. Perturbazione della pubblica tranquillità (§§ 65 e 66, C. p. ed Art. II, della legge del 17 dicembre 1862, B. L. I. dell'anno 1863, N° 8);

3. Sollevazione e ribellione (§ 68-73 e 75);

4. Pubblica violenza:

a) mediante violenta azione contro un'adunanza chiamata dal Governo alla trattazione di pubblici affari, contro un Giudizio o contro altra pubblica autorità (§§ 76, 77 e 80).

b) mediante azione violenta contro corporazioni riconosciute dalla legge e contro adunanze tenute con la cooperazione o sotto la sorveglianza di una pubblica autorità (§§ 78, 79 e 80);

c) mediante danneggiamento malizioso dell'altrui proprietà (§§ 85 ed 86) o mediante altre maliziose azioni od omissioni sotto circostanze in ispecial modo pericolose (§§ 87 ed 88); però in tutti questi tre casi soltanto quando o si sia verificata una delle circostanze indicate nel § 86 al. 2, C. p., o se nei casi del § 85 lett. *b)* e *c)* e del § 87 nell'atto di accusa viene espressamente proposto che per il grado della malizia o del pericolo sia pronunziata condanna alla pena di carcere nella durata di più che cinque anni;

d) mediante rapimento di una persona (§§ 90 e 91);

e) mediante continuato traffico di schiavi (ultimo alinea del § 95);

f) mediante ratto (§§ 96 e 97), ma soltanto quando per legge debbasi pronunziare la pena di carcere nella durata di cinque anni almeno;

5. Abuso del potere d' ufficio (§§ 101-103);

6. Falsificazione di carte di pubblico credito (§§ 106-117);

7. Falsificazione di monete (§ 118-121);

8. Perturbazione della religione (§ 122 e 123), ma soltanto quando nell' atto di accusa viene espressamente proposto che a norma del § 123 per grande malizia o pericolo sia pronunziata condanna alla pena di carcere nella durata di più che cinque anni;

9. Stupro (§§ 125-127);

10. Oltraggio al pudore quando si sia verificata una delle conseguenze accennate nel § 126, C. p. o quando nell'atto di accusa viene espressamente proposto che per circostanze molto aggra-

vanti sia pronunziata condanna alla pena di carcere nella durata di più che cinque anni;

11. Libidine contro natura (§ 129) però soltanto sotto le circostanze accennate nel § 130 alinea 2;

12. Omicidio ed uccisione (§§ 134-143);

13. Aborto procurato ad insaputa e contro la volontà della madre (147 e 148) quando per legge debbasi pronunziare la pena del carcere fra cinque e dieci anni;

14. Esposizione di un infante (§§ 149 e 150), quando per legge debbasi pronunziare la pena del carcere fra cinque e dieci anni;

15. Grave lesione corporale (§§ 152 fino al 157) quando per legge debbasi pronunziare la pena del carcere fra cinque e dieci anni;

16. Duello (§§ 158-162) quando per legge debbasi pronunziare la pena di carcere nella durata di almeno cinque anni;

17. Appiccato incendio (§§ 166-169) quando per legge debbasi pronunziare la pena di carcere nella durata di almeno cinque anni;

18. Furto (§§ 171-176) quando giusta il § 179 debbasi pronunziare la pena di carcere nella durata tra cinque e dieci anni;

19. Infedeltà (§§ 181-184) quando per legge debbasi pronunziare la pena del carcere nella durata di almeno cinque anni, o se nell'atto d'accusa vien proposto in base al § 184, C. p. che per circostanze particolarmente aggravanti debbasi pronunziare la pena del carcere nella durata di più che cinque anni;

20. Rapina (§§ 190-195);

21. Truffa (§§ 170, 197 fino al 204) quando per legge debbasi pronunziare la pena del carcere nella durata di almeno cinque anni;

22. Calunnia (§§ 209 e 210) quando nell'atto di accusa trovasi asserita una delle circostanze menzionate nel § 210 lett. *a–c*, e perciò fatta la proposta che sia pronunziata una pena di carcere nella durata di più che cinque anni;

23. Aiuto prestato ai rei di crimine, però soltanto nel caso, quando a sensi del § 218 debbasi pronunziare la pena del carcere nella durata fra cinque e dieci anni;

24. Il vilipendere le disposizioni delle autorità e sedizione (§ 300, C. p. ed Art. III e IV della legge del 17 dicembre 1862 B. L. I. N° 8, dell'anno 1863);

25. Eccitamento ad ostilità (§ 302, C. p.).

Per quei crimini, riguardo ai quali per le qui premesse disposizioni non è competente la Corte d'assise, il Giudizio che proferisce la decisione non potrà in nessun caso pronunziare una pena di carcere nella durata di più che cinque anni.

Art. VII.

Se in modo sancito dalla Costituzione resta temporariamente sospesa in un determinato territorio l'attività delle Corti d'assise, troveranno applicazione riguardo al dibattimento ed ai rimedî di legge contro le sentenze pronunziate nel medesimo le disposizioni del Capitolo XVIII, poi del § 338 alinea 2 e 3, e dei §§ 339 e 341 del Regolamento di procedura penale.

Art. VIII.

Riguardo a tutte le contravvenzioni contemplate nel Codice penale del 27 maggio 1852, come pure a quelle espressamente rimesse alla giurisdizione dei Giudizî, la procedura e la prolazione della sentenza competerà ai Giudizî Distrettuali.

Art. IX.

Il Ministro di giustizia è incaricato della esecuzione di questa legge. Il medesimo, di concerto col Ministro dell'interno, rilascerà le ordinanze necessarie in proposito.

Vienna, il 23 maggio 1873.

FRANCESCO GIUSEPPE

AUERSPERG GLASER

REGOLAMENTO

DI

PROCEDURA PENALE

CAPITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

§ 1. Non potrà essere inflitta una pena per un'azione, riguardo alla quale spetta la giudicatura ai Giudizî, se non in seguito a procedimento penale in conformità del Regolamento di procedura penale ed in forza di sentenza pronunziata dal giudice competente.

§ 2. La persecuzione giudiziaria delle azioni punibili ha luogo soltanto dietro proposta di un accusatore.

Riguardo ad azioni, che a norma delle leggi penali non possono essere perseguitate se non dietro richiesta di una parte interessata, compete a questa di promuovere la querela privata.

Tutte le altre azioni punibili sono oggetto della pubblica accusa, la promozione della quale spetta in prima linea alla Procura di Stato, ma che però a norma di questo Regolamento di procedura penale può essere assunta anche dal privato [1]) che vi abbia interesse (§ 48).

---

[1]) Il vecchio Regolamento austriaco del 29 luglio 1853, al § 37, emancipava dal voto del Pubblico Ministero le parti offese che volessero perseguitare criminalmente i loro offensori, pei soli delitti di azione privata. Il nuovo provvedimento del § 2 è più radicale e più liberale, perchè emancipa dai dissensi del

La pubblica accusa si estingue quando l'Imperatore comanda che per un'azione punibile non sia avviato un procedimento penale o che si debba desistere dal già avviato.

§ 3. Tutte le autorità che prendono parte al procedimento penale devono farsi carico con eguale sollecitudine tanto delle circostanze che militano contro l'imputato quanto di quelle che servono a sua difesa, ed incombe loro il dovere di istruire l'imputato sui diritti che ha, anche quando ciò non sia espressamente prescritto. [1])

§ 4. Nel procedimento penale si deve, a richiesta del danneggiato, decidere in pari tempo sulle pretese di privato diritto risultanti dall'azione punibile, tranne il caso che per la necessità di un ulteriore pertrattazione sia indispensabile rimetterne la decisione ai giudizi civili.

§ 5. La istruzione penale e la decisione si estendono anche alle questioni preliminari di diritto privato.

Il giudice penale non è vincolato alla sentenza pronunziata sulle medesime dal giudice civile, in quanto si tratti di giudicare la punibilità dell'imputato.

Soltanto quando la questione preliminare risguarda la validità di un matrimonio, sarà presa per base della decisione nell'affare penale la sentenza del giudice civile in tal causa competente. Se una tale sentenza non fu ancora pronunziata, ma però già incoata la pertrattazione, oppure se il giudice penale medesimo la promosse per la ragione che emersero dei fatti i quali costituiscono un impedimento al matrimonio che va preso in con-

---

Pubblico Ministero i cittadini danneggiati da un reato anche di azione pubblica, che vogliano a proprio rischio e pericolo invocare sopra i colpevoli il braccio della giustizia. E questo è vero progresso, perchè rallenta i troppi vincoli della burocrazia che premono i cittadini. Questa novità, per la quale il processo sempre meglio si ravvicina alla vera natura di accusatorio, è stata elogiata da molti giuristi alemanni, e fra gli altri dallo illustre consigliere Wahlberg *Kritik des Entwurfes einer Strafprocessordnung für das deutsche Reich. Wien*, 1873, p. 34, 36 e 37.

[1]) Verità già riconosciuta nel vecchio Regolamento al § 3, ma nel presente meglio formulata e convenientemente allargata mercè l'obbligo d' *istruire l'imputato sul proprio diritto*; pel quale obbligo più lucidamente si manifesta il concetto che il magistrato debba essere il primo difensore dell'accusato.

siderazione per dovere d'ufficio; allora si attenderà la decisione del competente giudice civile, ed occorrendo se ne chiederà la sollecitazione.

§ 6. Qualora non sia espressamente disposto il contrario, i termini fissati in questa legge non potranno essere prorogati. Quando i medesimi hanno da decorrere da un giorno determinato, questo giorno non si computa. Le domeniche ed i giorni festivi, come pure quei giorni, durante i quali uno scritto destinato per il Giudizio si trovava in viaggio, saranno computati.

§ 7. Le multe comminate dalla presente legge, che non saranno esigibili dal condannato si commuteranno in pene d'arresto di un giorno per ogni cinque fiorini. Si commuteranno nella medesima proporzione dietro domanda del condannato le multe in pene di arresto, qualora le prime ridondassero a sensibile danno delle sue condizioni economiche e dei suoi mezzi di sussistenza. Tutte le multe sono da impiegarsi per soccorrere detenuti indigenti all'epoca della loro liberazione dall'arresto, specialmente allo scopo di procacciare loro un onesto mezzo di guadagno. La sistemazione di questo impiego sarà effettuata in via di ordinanza. [1])

---

[1]) Il vecchio § 6, destinava vagamente il prodotto delle multe al sollievo dei poveri del Comune. Il presente, con veduta più omogenea al miglioramento sociale, le destina al patrocinio dei liberati, e così rende emendatrice indirettamente anche la pena pecuniaria.

CAPITOLO II.

DEI GIUDIZÏ

§ 8. Sono chiamati alla giurisdizione in oggetti penali:

1º I Giudizï distrettuali,

2º le Corti di giustizia di prima istanza,

3º le Corti d'assise,

4º le Corti di giustizia di seconda istanza,

5º la suprema Corte di giustizia qual Corte di cassazione.

La giurisdizione di ogni Giudizio penale si estende a tutto il suo distretto e comprende tutte le persone che vi si trovano, riguardo alle quali non è espressamente fatta una eccezione nella legge presente. Ognuno è obbligato a comparire, dietro fattagli citazione, avanti al Giudizio penale, a rispondere alle domande a lui dirette, e ad ubbidire agli ordini del medesimo.

I. *Giudizï Distrettuali.*

§ 9. Spetta ai Giudizï Distrettuali come Giudizï singoli:

1º Il procedimento penale relativamente alle contravvenzioni demandate loro in forza della legge di attivazione;

2º La cooperazione nei rilievi preliminari e nei processi istruttorï per crimini e delitti, a norma di questo Regolamento di procedura penale.

Se in una città vi sono varï Giudizï Distrettuali, la giudicatura in oggetti penali spetterà esclusivamente a quello od a quelli che saranno a tale uopo destinati da speciali ordinanze.

II. *Corti di giustizia di prima istanza.*

§ 10. Le Corti di giustizia di prima istanza esercitano la loro giurisdizione:

1° come Giudizî d'istruzione (§ 11);

2° come Camere di consiglio sui rilievi preliminari e processi istruttorî (§ 12);

3° come Giudizî che pronunziano la decisione (§ 13, N° 1);

4° come Giudizî di ricorso nei casi di contravvenzioni (§ 13, N° 2).

§ 11. Presso ogni Corte di giustizia di prima istanza saranno destinati uno o più membri del medesimo quali giudici istruttori.

Incombe al giudice istruttore il processo d'istruzione riguardo a tutti i crimini e delitti.

§ 12. Una sezione della Corte di giustizia di prima istanza qual Camera di consiglio sorveglierà tutti i processi d'istruzione ed i rilievi preliminari che hanno luogo nel suo circondario a norma del § 9, N° 2 e del § 11, e vi prende quella ingerenza che le è demandata in questo Regolamento di procedura penale.

La Camera di consiglio può in singoli casi, dopo aver sentito l'accusatore, incaricare un Giudizio distrettuale posto nel circondario della Corte di giustizia di prima istanza dei rilievi preliminari o del processo d'istruzione incombenti al giudice istruttore, e ciò in tutto od in parte. Essa peraltro può in ogni momento avocare a sè di nuovo tali atti, ed è obbligata a farlo quando l'accusatore o l'imputato lo propongano.

La Camera di consiglio prende i suoi conchiusi in consessi di tre giudici.

§ 13. È di competenza delle Corti di giustizia di prima istanza:

1° Il dibattimento e la decisione riguardo a tutti i crimini e delitti che non sono di competenza delle Corti d'assise;

2° La pertrattazione e decisione sui rimedî di legge interposti contro le sentenze e le disposizioni dei Giudizî distrettuali in casi di contravvenzioni.

In ambedue i casi (1° e 2°) esse esercitano le loro funzioni in consessi di quattro giudici.

In tutti i casi, in cui a norma di questo Regolamento di procedura penale devesi prendere fuori del dibattimento un conchiuso

dalla Corte di giustizia di prima istanza nel procedimento per un crimine od un delitto, il medesimo, a meno che non sia espressamente disposto altrimenti, sarà preso in un consesso di tre giudici.

III. *Corti d'assise.*

§ 14. Sono di competenza delle Corti d'assise, che saranno da formarsi a sensi del disposto del capitolo XIX, il dibattimento e la decisione riguardo ai crimini e delitti loro riservati dalle legge d'introduzione.

IV. *Corti di giustizia di seconda istanza.*

§ 15. Le Corti di giustizia di seconda istanza decidono sui gravami contro conchiusi della Camera di consiglio (§ 114), sui reclami contro la posizione in istato d'accusa e sui ricorsi ammessi dai §§ 283 e 345; esse hanno inoltre da sorvegliare l'attività dei Giudizî penali del loro circondario e da decidere sui gravami contro i medesimi, in quanto non siano espressamente preclusi od altrimenti regolati i rimedii di legge. Le Corti di giustizia di seconda istanza prendono i loro conchiusi in consessi di cinque giudici.

V. *Suprema Corte di giustizia qual Corte di cassazione.*

§ 16. La suprema Corte di giustizia qual Corte di cassazione ha da decidere su tutti i gravami di nullità ammessi da questo Regolamento di procedura penale.
Essa prende i suoi conchiusi in consessi di sette giudici.

VI. *Formazione e votazione dei collegi giudiziarî.*

§ 17. Per le decisioni in affari penali il numero dei votanti nei collegi giudiziali, compreso chi presiede, non può essere nè maggiore nè minore di quello stabilito nei §§ 12 fino al 16.

§ 18. Quelle sezioni (senati) delle Corti giudiziarie, alle quali spettano le pertrattazioni e decisioni in oggetti penali indicate nei §§ 12, 13 (N° 1 e 2) e 15, devono essere composte definitiva-

mente dai capi di questi Giudizî al principio di ogni anno per la durata dello stesso, e contemporaneamente saranno da destinarsi pure definitivamente per ognuna di queste sezioni di giudizio i supplenti tanto per il Presidente che per i membri, e l' ordine del loro entrare in funzione. Quando in seguito a cambiamenti nello stato del personale di una Corte di giustizia sia divenuta impossibile la sussistenza di una o più di queste (stabili) sezioni giudiziarie, allora sarà lecito al capo del Giudizio di effettuare gli indispensabili cangiamenti nel componimento di queste sezioni per il rimanente dell' anno.

§ 19. Presso tutti i collegi giudiziarî una discussione precede la votazione. Quando a sensi della legge è nominato un relatore, questi darà per primo il suo voto; il Presidente, che deve prender parte alla votazione come ogni altro giudice, dà il suo per ultimo. Del rimanente i giudici anziani per rango di servizio votano prima dei più giovani.

§ 20. Quando la legge espressamente non prescriva altrimenti, si richiede per ogni conchiuso maggioranza assoluta di voti, vale a dire più della metà di tutti i voti insieme.

Se i voti si dividono in più che due differenti opinioni, in modo che nessuna di queste abbia per sè la maggioranza necessaria, il Presidente tenterà se per mezzo della divisione delle domande e della ripetizione della votazione si possa ottenere una maggioranza assoluta. Se questo tentativo riesce infruttuoso, i voti più sfavorevoli all'imputato si computano in aggiunta a quelli che gli sono prossimamente meno sfavorevoli, fino a tanto che si ottenga una maggioranza assoluta di voti.

Essendovi parità di voti il conchiuso sarà preso in ogni caso a seconda della opinione più favorevole all' accusato.

Nascendo diversità di pareri nel punto, quale fra due opinioni sia meno sfavorevole all' imputato, se ne farà oggetto di separata votazione come su di una questione preliminare. Se in questa votazione le opinioni sono sostenute da egual numero di voti, quella del Presidente sarà decisiva in tale questione preliminare.

§ 21. Si farà precedere sempre la votazione sulla competenza del giudizio, sulla necessità di completare il processo e sopra altre questioni preliminari. Pronunciandosi la maggioranza dei voti nel senso che, ad onta dei dubbî insorti sulla questione

preliminare, debbasi passare alla decisione in merito, i giudici rimasti in minoranza sono tenuti anch'essi a votare in merito.

§ 22. Quando si tratta della decisione in merito, si dovrà sempre separare la questione se l'accusato sia reo dell'azione che gli viene posta a carico, dalla questione della pena, e si delibererà sulla prima questione avanti di votare sulla seconda. Se stanno a carico dell'accusato più azioni punibili, si prenderà uno speciale conchiuso rispetto ad ogni singola azione sulla reità o non colpabilità dell'accusato. La discussione sulla pena si limiterà a quelle azioni punibili, delle quali l'accusato fu trovato reo. È libero ai giudici che trovarono l'accusato non colpevole di un'azione punibile postagli a carico, di emettere il loro voto riguardo alla pena in base al conchiuso preso nella questione della reità, oppure di astenersi dal votare. In quest'ultimo caso i loro voti debbono contarsi come se eglino fossero acceduti all'opinione più favorevole all'accusato fra quelle espresse dagli altri votanti.

VII. *Persone sussidiarie presso i Giudizî.*

§ 23. Ad ogni seduta del Giudizio deve assistere un Protocollista e tenerne il protocollo. Tanto questi Protocollisti, quanto le persone da impiegarsi all'assunzione dei protocolli nei rilievi preliminari e nel processo d'istruzione per crimini e delitti, devono essere vincolate a giuramento per la tenuta dei protocolli.

VIII. *Relazione fra i Giudizî penali ed altre autorità.*

§ 24. Le autorità di sicurezza, fra le quali sono compresi anche i capi dei comuni, sono tenute a fare indagini riguardo a tutti i crimini e delitti, che non siano da perseguitarsi soltanto a richiesta di una parte interessata, e qualora non sia possibile ottenere l'immediato procedere da parte del Giudice Istruttore, a prendere le disposizioni che non soffrono ritardo e che servono a chiarire lo stato delle cose, o che sono atte ad impedire l'allontanamento delle traccie dell'azione punibile o la fuga dell'autore. Le autorità di sicurezza ed i loro organi possono eseguire, senza esserne requisiti, una perquisizione domi-

ciliare ed un arresto preventivo per i fini dell'amministrazione della giustizia punitiva soltanto nei casi previsti in questo Regolamento di procedura penale, e sono tenuti a fare immediatamente relazione del loro procedere e dei resultati del medesimo al competente Procuratore di Stato o Giudice istruttore.

§ 25. È vietato, a scanso di severissima punizione, agli organi di sicurezza, come pure a tutti i pubblici impiegati e servi, di cercar di raggiungere indizï o di ottenere mezzi di prova contro chi è in sospetto di un reato, inducendolo all'intrapresa, continuazione o compimento di un'azione punibile, o seducendolo col mezzo di persone segretamente incaricate a confessioni che poi dovrebbero essere comunicate al giudizio.

§ 26. I Giudizï penali sono abilitati a mettersi in tutto ciò che appartiene al loro procedimento in corrispondenza diretta, col mezzo di requisitorie, con tutte le autorità dello Stato, delle province e dei comuni dei paesi rappresentati al Consiglio dell'impero. Tutte le autorità dello Stato, provinciali e comunali sono obbligate a prestarsi in sussidio ai Giudizï penali e di corrispondere con ogni possibile sollecitudine alle ricerche loro pervenute da parte dei medesimi, od a notificare tosto ad essi Giudizï gli impedimenti che vi ostano. I Giudizï penali possono mettersi in immediata relazione anche colle regie autorità ungariche, e così pure con quelle di Stati esteri, a meno che non sia da speciali disposizioni ordinato diversamente.

§ 27. Osservando un Giudizio penale una negligenza o ritardo nell'adempiere una ricerca da esso fatta ad un'altra autorità, ne renderà informata l'autorità a questa immediatamente preposta, oppure ne riferirà alla Corte di giustizia di seconda istanza al cui circondario esso appartiene, affinchè vi si provveda in modo opportuno. Al Giudizio penale che trascura questo suo dovere non può servire di scusa la negligenza di un'altra autorità.

Questa prescrizione trova in special modo anche applicazione, quando la procura di Stato, in quei casi nei quali essa è obbligata per legge a produrre entro un termine fisso una dichiarazione od una proposta, non adempisca puntualmente questo dovere.

§ 28. I Giudizï penali sono abilitati, nel caso di bisogno, a chiamare direttamente in assistenza la forza armata senza l'intervento di un'altra autorità.

CAPITOLO III.

DELLA PROCURA DI STATO

§ 29. Presso ogni Corte di giustizia di prima istanza sarà nominato un Procuratore di Stato: presso ogni Corte di giustizia di seconda istanza un Procuratore Superiore di Stato: e presso la suprema Corte di giustizia qual Corte di cassazione un Procuratore Generale col necessario numero di sostituti. I sostituti del Procuratore di Stato, del Procuratore superiore di Stato e del Procuratore generale, quando agiscono in nome di questi, sono per legge autorizzati a tutte le funzioni d'ufficio dei medesimi.

§ 30. I membri della procura di Stato devono tutelare l'interesse dello stato nella sfera d'azione ad essi demandata; nelle loro funzioni d'ufficio essi sono indipendenti dai Giudizï ai quali sono addetti.

I Procuratori di Stato presso le Corti di giustizia di prima istanza sono subordinati immediatamente ai Procuratori superiori di Stato presso le Corti di giustizia di seconda istanza; e questi, come pure il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al Ministro di giustizia.

§ 31. Appartiene alla sfera d'affari del Procuratore di Stato presso la Corte di giustizia di prima istanza il prender parte a tutti i rilievi preliminari, processi istruttorï e dibattimenti per crimini e delitti, ed anche a tutte le pertrattazioni sui ricorsi contro decisioni dei Giudizï Distrettuali, ed alle sedute della Corte d'assise nel circondario della Corte di giustizia di prima istanza. Egli è autorizzato a prender parte in persona o col mezzo di un sostituto alle pertrattazioni che sono di competenza dei Giudizï Distrettuali.

Egli deve fare mensilmente rapporto al Procuratore superiore di Stato sugli affari penali definiti, su quelli ancora pendenti e sullo stadio in cui questi si trovano.

Dovrà poi fare rapporto al medesimo in casi dubbï, qualora si tratti di avviare un processo d'istruzione o di desistere dal medesimo, oppure anche soltanto di singole misure importanti nel processo d'istruzione, ed ubbidire a' suoi ordini.

§ 32. Il Procuratore superiore di Stato presso la Corte di giustizia di seconda istanza deve esercitare le sue funzioni d'ufficio nelle pertrattazioni che hanno luogo presso questo Giudizio.

Inoltre gli incombe di sorvegliare gli organi della procura di Stato addetti alle Corti di giustizia di prima istanza ed ai Giudizï distrettuali nel suo circondario. Egli è autorizzato ad intervenire in persona o per mezzo di un sostituto in ogni affare penale appartenente alla sfera d' ufficio dei medesimi.

§ 33. Le pertrattazioni avanti alla Corte di cassazione appartengono alla sfera d'ufficio del Procuratore Generale addetto alla medesima od a suoi sostituti.

Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione può d' ufficio, o per incarico del Ministro di giustizia, inoltrare un gravame di nullità a tutela della legge contro sentenze dei Giudizï penali basate su una violazione od inesatta applicazione della legge, come pure contro ogni conchiuso o procedimento di un Giudizio penale contrario alla legge, che vengano a sua cognizione, e ciò anche allorquando l'accusato o l'accusatore non hanno fatto uso del rimedio di legge del gravame di nullità entro il termine legale. Incombe ai Procuratori di Stato di esporre quei casi che essi ritengono qualificati per un tale gravame di nullità ai Procuratori superiori di Stato, e questi avranno da giudicare se i medesimi siano da notificarsi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

§ 34. I Procuratori di Stato sono obbligati a perseguitare d'ufficio tutte le azioni punibili che vengono a loro cognizione, eccetto quelle, per le quali non si può procedere e pronunciar pena se non dietro richiesta di una parte interessata, e perciò di provvedere il necessario per l' istruzione e punizione da parte del Giudizio competente.

Sono obbligati a vegliare che si faccia opportuno uso di tutti i

mezzi atti a scoprire la verità. Sono autorizzati a prender conoscenza in ogni tempo dello stadio in cui si trovano le istruzioni pendenti, esaminando gli atti o domandandone la comunicazione, e di fare le convenienti proposte, senza che perciò possa esser ritardato il procedimento penale. Qualora osservassero irregolarità o ritardi, essi provvederanno coi mezzi legali a rimuoverli.

Nella esecuzione delle pene i Procuratori di Stato prenderanno quell' ingerenza che è loro demandata in questo Regolamento di procedura penale.

§ 35. I Procuratori di Stato fanno le loro proposte a voce o per iscritto, e sopra ognuna delle medesime deve aver luogo una disposizione o conchiuso del Giudizio. In egual modo emettono le loro dichiarazioni riguardo alle proposte dell' imputato od alle domande del Giudizio.

Essi possono assistere alla discussione della Corte di giustizia, in quanto non abbia per oggetto una decisione da pronunciarsi nel dibattimento o nella udienza fissata dietro ad un ricorso o gravame di nullità; non hanno però diritto di esser presenti alla votazione e deliberazione.

§ 36. I Procuratori di Stato sono abilitati a mettersi in immediato rapporto colle autorità di sicurezza od altre autorità dello Stato, provinciali o comunali, ed a chiedere la loro assistenza, come anche di chiamare nel caso di bisogno direttamente, senza l' intervento di un' altra autorità, in assistenza la forza armata. Le autorità di sicurezza ed i servi a questa subordinati dovranno ubbidire ai loro ordini.

§ 37. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ed i Procuratori superiori di Stato faranno rapporto al Ministro di giustizia dopo la fine d' ogni anno sugli affari penali definiti durante il medesimo, e su quelli ancora pendenti, sullo stato ed andamento dell' amministrazione giudiziaria, come pure anche sui difetti osservati nella legislazione e nell' andamento degli affari.

CAPITOLO IV.

DELL' IMPUTATO E DELLA SUA DIFESA

§ 38. Non si potrà considerare per imputato colui che è sospetto di un' azione punibile se non dal momento in cui fu prodotto l' atto d' accusa o la proposta dell' avviamento dell' istruzione del processo.

Sarà da considerarsi come accusato colui contro il quale fu fissato un dibattimento.

Inquanto peraltro le disposizioni di questa legge risguardanti l' imputato non sono per loro natura ristrette all' istruzione del processo, esse troveranno applicazione anche all' accusato ed a colui che fu esaminato come sospetto d' aver commessa un' azione punibile, o che come tale fu citato per esser esaminato o fu preso in custodia preventiva od in arresto.

§ 39. L' imputato può valersi in tutti gli affari penali di un difensore, ed eleggere come tale chiunque sia inscritto nell' elenco dei difensori di uno dei Paesi rappresentati al Consiglio dell' Impero.

Per un minorenne o curatelato, il padre, tutore o curatore potranno, anche contro la volontà del medesimo, nominare un difensore.

Ciascuna Corte di giustizia di seconda istanza compilerà per il suo circondario un elenco dei difensori, che sarà rinnovato col principio di ogni anno ed intimato a tutti i Giudizî penali, presso i quali sarà ostensibile a chiunque. Vi si comprenderanno, prima d' ogni altro, tutti gli avvocati che esercitano effettivamente l' avvocatura nel circondario della Corte di giustizia di seconda istanza. Dietro loro domanda devonsi comprendere nell' elenco anche i

legali che hanno subito l'esame di giudice, d'avvocato o di notaio, come pure tutti i dottori in legge che sono membri del corpo insegnante di una facoltà giuridica o di scienze politiche, in quanto non emergano circostanze, che per legge portano seco la esclusione dall'ufficio di giudice, dall'avvocatura o dal notariato. Chi si ritiene leso per l'esclusione da questo elenco può gravarsene al Ministro di giustizia.

Gli impiegati dello Stato possono essere compresi nell'elenco dei difensori soltanto allorchè presentino il permesso dell'autorità loro preposta nei rapporti di servizio.

§ 40. Sono esclusi come difensori al dibattimento quelli che vi furono citati come testimoni. La Camera di consiglio giudicherà se certe persone debbano essere escluse quali difensori, perchè furono sentite nel precedente processo come testimoni, o perchè vien proposta la loro citazione al dibattimento.

È anche lecito all'imputato di valersi di più difensori: non si potrà però per tal causa dar luogo ad un aumento del numero delle deduzioni concesse all'accusato nel dibattimento.

§ 41. L'imputato sarà istruito sul suo diritto di valersi di un difensore quando gli si comunica l'atto d'accusa.[1])

---

[1]) Sembrerebbe equivalente a questa disposizione ciò che ordinano gli art. 454 e 456 del Codice di procedura penale italiano. Il primo dei quali prescrive che appena trasmesso l'atto di accusa il detenuto dentro le 24 ore debba essere trasferito nelle carceri della città in cui deve essere giudicato. Mentre il secondo articolo prescrive (e questo a pena di nullità) che nelle 24 ore dentro il suo arrivo debba avere a sè destinato un difensore. Ho detto *sembrerebbe*, perchè ciò realmente non è; ed invece qui si asconde una delle tante mistificazioni delle quali fu così fecondo il Codice di procedura italiano del 1865. Infatti mentre si è comminata la nullità alla mancata destinazione di difensore nelle 24 ore dopo l'arrivo; non si è aggiunta sanzione nessuna al ritardo, per quanto prolungatissimo, del trasferimento del detenuto. Cosa ne avviene da ciò nella nostra pratica giornaliera? Si notifica l'atto di accusa, poi si dilaziona talvolta 6 mesi ad eseguire il trasferimento alla città destinata. Appena eseguito questo si è diligenti a fare la destinazione del difensore. In tal guisa si obbedisce alla lettera della legge, e se ne conculca lo spirito. Questi sono gli artifizi della Procedura penale italiana! Fatto è che spessissimo mi avviene di trovarmi in possesso da parecchi mesi dell'atto di accusa senza potere aver colloqui con l'accusato, nè chiedere il processo, ne' preparare la difesa, perchè la nomina del difensore non è anche fatta.

Per il dibattimento avanti alla Corte d' assise sarà deputato d' ufficio all' accusato un difensore, anche qualora egli non volesse valersene.

Quando l'imputato, secondo le sue circostanze note al Giudizio, non è in grado di pagare del proprio le spese per la difesa, gli si destinerà, a sua richiesta, per la deduzione di rimedi di legge da lui insinuati, per la motivazione dell'insinuato reclamo contro l'atto d'accusa, e per il dibattimento, un patrocinatore dei poveri.

§ 41. Ogni qualvolta il Giudizio abbia a deputare un patrocinatore, lo dovrà, per quanto possibile, scegliere dal numero dei difensori dimoranti nella sede del Giudizio medesimo (§ 39).

Nei luoghi dove si trova una rappresentanza della Camera degli avvocati, compete a questa [1]) la nomina dei difensori appartenenti al ceto degli avvocati o candidati d'avvocatura.

Per più imputati contemporaneamente può esser nominato un comune difensore; si provvederà però dietro proposta di uno degli imputati o del difensore ed anche d'ufficio per un patrocinio separato per quegli imputati, riguardo ai quali si presenta una collisione d' interessi.

§ 43. Ognuno degli inscritti nell' elenco dei difensori è obbligato ad assumere nel luogo del suo domicilio le difese demandategli, ogni qualvolta egli non faccia valere motivi in appoggio del suo rifiuto, sul valore dei quali deciderà la Camera di Consiglio.

Gli impiegati addetti al giudizio, abilitati all' ufficio di giudice, sono obbligati di assumere quelle difese, che il presidente del Giudizio in mancanza di altri difensori impone loro, anche quando non siano inscritti nell'elenco dei difensori.

§ 44. Al difensore una volta nominato non occorre speciale procura per imprendere singoli atti processuali, e nemmeno per insinuare la proposta di riassunzione del processo penale.

L' imputato può in ogni tempo trasferire la difesa dal difensore scelto da lui medesimo ad un altro. Cessa anche l' ufficio del

---

[1]) Provvedimento molto conveniente alla dignità e indipendenza dell' ordine. È sempre una intrusione minore della mano del magistrato nella indipendenza della curia.

difensore deputato d'ufficio, quando l'imputato nomina un'altro difensore. In questi casi però il procedimento non potrà esser ritardato per causa del cambiamento nella persona del difensore.

§ 45. Anche durante i rilievi preliminari[1]) ed il processo d'istruzione, l'imputato potrà valersi di un patrocinatore legale scelto dal numero dei difensori, allo scopo di tutelare i suoi diritti in quegli atti giudiziari che risguardano immediatamente la constatazione del fatto e non possono essere ripetuti più tardi, come pure per la deduzione di determinati rimedi di legge da lui insinuati, e, qualora si trovi arrestato, conferire col medesimo alla presenza di una persona del Giudizio. Inquanto il giudice istruttore, e, nel caso di un gravame, la Camera di consiglio, lo trovino compatibile collo scopo del procedimento può esser permessa al patrocinatore legale anche l'ispezione di tutti gli atti o di una parte dei medesimi: in ogni caso però gli sarà, dietro sua richiesta, comunicata copia dell'ordine d'arresto e dei motivi del medesimo, come pure di ogni disposizione giudiziaria contro la quale l'imputato ha insinuato un rimedio di legge.

---

[1]) Vogliano i giuristi italiani meditare (e seriamente meditare) non solo questa prima disposizione del § 45 austriaco ma ben anche tulti ad uno ad uno i provvedimenti rigurgitanti di progresso civile che si compendiano nel paragrafo medesimo. Lo meditino i giuristi conservatori per dar bando una volta alle inaoi paure per le quali vorrebbero incatenare la civiltà italiana a tradizioni inconciliabili coi tempi, immolando a fantastiche visioni la sicurezza degli onesti. Lo meditino i giuristi novatori per trarne lena e coraggio a sostenere con ogni possa la lenta pugna già da loro virilmente esordita contro l'esosa signoria del segreto assoluto nella istruzione preparatoria. Il legislatore austriaco non si è rimpiccolito d'animo per il timore di pericoli che troppo lungamente hanno servito di pretesto a conculcare il più sacro diritto della umanità, quello cioè della libertà di difendere la propria innocenza; libertà che non ammette circoscrizione nè di tempi nè di modi purchè la necessità li renda legittimi. Io non mi trattengo in una minuta analisi delle singole disposizioni del bellissimo sistema novellamente introdotto nella patria di Glaser, nè ad illustrarne le singole ragioni, poichè il mio relativo pensiero già largamente svolsi nello scritto cui detti il titolo *Discorsi di apertura*, pubblicato fra i miei *Opuscoli* vol. 4, op. 2. Solo dirò che il legislatore austriaco potè procedere a questi salutari provvedimenti con piede sicuro, forte della esperienza che di sè aveva dato il sistema liberale in altri Stati dell'Allemagna.

Dopo la comunicazione dell' atto d' accusa all' incontro, l' imputato può conferire col difensore senza che vi sia presente una persona addetta al Giudizio; ed ambedue hanno il diritto d' ispezionare sotto sorveglianza gli atti, eccettuati i protocolli di votazione della Corte di giustizia, e di prender copia dei medesimi. Dietro loro domanda saranno da estradarsi loro copie libere da spesa [1]) dei protocolli di ispezione, dei pareri di periti, e di documenti originali che formano l'oggetto dell' azione punibile.

---

[1]) Questa disposizione incontrerebbe in Italia acerrima guerra dalla fiscalità dei nostri amministratori, e della inerzia e avidità dei nostri Cancellieri umanissimi.

CAPITOLO V.

DEL QUERELANTE PRIVATO E DELLA PARTE CIVILE

§ 46. Quando si tratti di un delitto che a sensi delle leggi penali non può esser perseguitato in via penale se non dietro richiesta di colui che è leso nel suo diritto, compete a questi qual querelante privato, il diritto di produrre al Giudizio penale in iscritto od a voce la richiesta della persecuzione in via penale.

Il querelante privato ha il diritto di somministrare al Giudizio durante i rilievi preliminari ed il processo d'istruzione tutto ciò che è atto a sostenere la sua querela, di ispezionare gli atti, e di fare tutti quei passi presso il Giudizio, che altrimenti spetterebbero al procuratore di Stato, per far valere la sua querela.

Quando il querelante privato abbia omesso di produrre entro il termine di legge l'atto d'accusa o le proposte altrimenti necessarie per tenere in vigore l'accusa, quando non sia comparso al dibattimento o quando abbia tralasciato di fare nel medesimo le sue proposte conclusionali, si riterrà che egli abbia desistito dalla persecuzione.

Desiderandolo il querelante privato, il Procuratore di Stato potrà assumerne la rappresentanza.

§ 47. Chiunque è leso ne' suoi diritti per un crimine o per un delitto da punirsi d'ufficio, può fino al principiare del dibattimento intervenire nel procedimento penale in riguardo alle sue pretese di diritto privato, e diventa con ciò parte civile.

Alla parte civile competono i seguenti diritti:

1. Essa può somministrare al Procuratore di Stato ed al Giudice Istruttore tutto ciò che può servire a convincere l'imputato o dar fondamento alla pretesa di risarcimento.

2. Non ostandovi motivi speciali, essa può ispezionare gli atti già durante i rilievi preliminari ed il processo d'istruzione.

3. La parte civile sarà citata al dibattimento coll'avvertenza, che non comparendo, il dibattimento avrà nulladimeno il suo corso, e che si preleggeranno le sue proposte dagli atti. Essa potrà rivolgere delle interrogazioni all'accusato, ai testimoni ed ai periti, oppure ottenere la parola già durante il dibattimento per fare altre osservazioni. Alla fine del dibattimento essa otterrà la parola immediatamente dopo che il Procuratore di Stato avrà fatta e motivata la sua proposta conclusionale, per dedurre e motivare le sue pretese e per fare quelle proposte, sulle quali vuole che la decisione sia compresa nella sentenza principale.

§ 48. La parte civile ha inoltre diritto di promuovere l'accusa pubblica e di condurla a compimento invece del Procuratore di Stato, giusta le disposizioni seguenti:

1. Quando il Procuratore di Stato respinge la denunzia del danneggiato, e declina la persecuzione giudiziale, sia subito, sia dopo fatti i rilievi preliminari (§ 90), egli deve notificarlo alla parte civile.[1]

In questo caso il danneggiato, in quanto dichiari d'intervenire nel procedimento penale, ha diritto di produrre la proposta d'avviamento del processo d'istruzione alla Camera di consiglio, la quale, dopo fatti occorrendo dei rilievi, prenderà conchiuso su questa proposta.

2. Quando il Procuratore di Stato recede dalla persecuzione di un'azione punibile prima che l'imputato per la medesima sia stato posto in stato d'accusa e che ciò sia passato in giudicato, la parte civile ne sarà resa edotta ed avrà diritto di dichiarare entro tre giorni dopo l'avvenuta notificazione al giudice istruttore, a voce od in iscritto, che essa sostiene la persecuzione. Qualora colui che fu danneggiato dall'azione punibile non fosse stato reso edotto ufficialmente del recesso del Procuratore di Stato, egli potrà fare questa dichiarazione entro tre mesi dopo la desistenza dal procedimento.

---

[1] Le disposizioni di questo paragrafo sono consequenziali allo speciale provvedimento del § 2 da me già sopra elogiato.

In ambedue i casi si dovrà inoltrare la dichiarazione, nella quale saranno da indicarsi con precisione tanto l'imputato quanto l'azione postagli a carico, con tutti gli atti alla Corte di giustizia di seconda istanza, la quale, qualora ritenga sussistere motivo per la ulteriore persecuzione dell'imputato, ordina l'avviamento o la riassunzione del processo d'istruzione. Se l'imputato fu di già sentito sulla imputazione sollevata contro di lui, la Corte di giustizia di seconda istanza potrà anche in base alla dichiarazione della parte civile porlo subito in istato d'accusa.

3. Se il Procuratore di Stato recede dall'accusa in una epoca, in cui la posizione in istato d'accusa è già passata in giudicato, ciò sarà notificato alla parte civile coll'avvertenza che essa ha diritto di mantenere l'accusa, che però deve dichiarare ciò entro tre giorni alla Corte di giustizia di prima istanza. Non si potrà aver riguardo ad una dichiarazione emessa più tardi.

§ 49. Anche quando la parte civile interviene come accusatore è rimesso all'arbitrio del Procuratore di Stato di prender cognizione dell'andamento del procedimento penale, ed il medesimo ha in ogni tempo diritto di riprendere la persecuzione giudiziale.

Del rimanente le disposizioni di questo regolamento di procedura penale risguardanti il querelante privato trovano applicazione anche alla parte civile che promuova l'accusa invece del procuratore di Stato, salve le seguenti restrizioni:

1. Non è rimesso al suo arbitrio di produrre l'atto d'accusa senza che sia preceduto il processo d'istruzione.

2. Non sta a sua disposizione altro rimedio di legge contro i conchiusi della Camera di Consiglio che il gravame contro la desistenza dal processo d'istruzione.

3. Essa non ha diritto di produrre il gravame di nullità contro conchiusi della Corte di giustizia di seconda istanza o contro la sentenza pronunziata nel dibattimento; il ricorso contro quest'ultima non le compete se non in quanto esso è concesso alla parte civile in generale (§§ 283, 345, 465). Essa non ha diritto di proporre la riassunzione del processo penale.

4. Il diritto che compete a sensi del § 48 N° 2 alla parte civile non impedirà che l'imputato sia messo a piede libero.

Nel caso del § 48 N° 3 la Camera di Consiglio giudicherà se-

condo il suo modo di vedere se debbasi ritardare il licenziamento dell'imputato dall'arresto.

§ 50. Il querelante privato e la parte civile, come pure i rappresentanti legali dei medesimi, possono sostenere la loro causa in persona o col mezzo di un mandatario, e far uso di un patrocinatore scelto dal numero degli inscritti nell'elenco dei difensori.

Il Giudizio può, qualora lo ritenga opportuno, imporre al querelante privato od alla parte civile assente dal luogo del Giudizio, la nomina di un mandatario ivi domiciliato, ed ordinare tanto all'uno quanto all'altra di servirsi di un patrocinatore scelto dal numero degli inscritti nell'elenco dei difensori.

CAPITOLO VI.

DELLA COMPETENZA DEI GIUDIZÎ PENALI E DELLA CONNESSIONE DI VARIE CAUSE PENALI

I. *Della giurisdizione ordinaria.*

§ 51. Di regola il procedimento penale spetta a quel Giudizio, nel circondario del quale fu commessa l'azione punibile, e ciò anche allora quando l'effetto derivato dal fatto penale si verificò in un altro luogo.

Se l'azione punibile fu commessa in vari distretti o sul confine di due distretti giudiziali, o quando è incerto, in quale di parecchi determinati distretti di Giudizî fu commessa, allora fra i Giudizî che potrebbero esser chiamati decide la prevenzione.

Prevenne quel Giudizio che pel primo ha assunto un atto d'istruzione.

Se la incertezza sul luogo dell'azione commessa è tolta ancora prima della posizione in istato d'accusa, la continuazione del procedimento penale compete al Giudizio del luogo dove avvenne il fatto.

§. 52. Se la denunzia per un'azione punibile vien fatta a quel Giudizio, nel distretto del quale l'imputato ha il suo domicilio o la sua dimora, o dove viene colto, sarà competente il medesimo, a meno che non abbia di già prevenuto il Giudizio del distretto dove fu commessa l'azione. Però si rinvierà la causa a quest'ultimo Giudizio, se il Procuratore di Stato dell'uno o dell'altro circondario, il querelante privato o l'imputato, e, se ve ne fossero varî, anche un solo di questi, lo chiedessero.

Se si desisterà dal procedimento penale avviato per un crimine od un delitto contro un imputato detenuto prima del dibattimento, sarà competente per le azioni che stanno ancora a suo carico, ri-

guardo alle quali spetta la giurisdizione al Giudizio distrettuale, quel Giudizio distrettuale, nel distretto del quale egli trovasi arrestato. Però anche in questo caso tanto l'accusatore quanto l'imputato possono chiedere il rinvio al Giudizio del luogo in cui fu commessa l' azione.

§ 53. Competerà il procedimento in riguardo ad un'azione punibile commessa nei Paesi rappresentati al Consiglio dell' Impero a quel Giudizio penale che per primo ne venne a cognizione, e ciò fino a tanto che venga rilevata una circostanza che secondo le disposizioni dei §§ 51 e 52 costituisca la competenza di un altro Giudizio.

§ 54. Se un'azione punibile fu commessa fuori dei Paesi rappresentati al Consiglio dell' Impero, allora sarà competente quel Giudizio posto entro i medesimi, nel circondario del quale l'imputato ha il suo domicilio o la sua dimora, e mancando un tale Giudizio, quello, nel circondario del quale viene colto.

Se da uno Stato estero o da un' autorità dei Paesi appartenenti alla Corona ungarica viene offerta la consegna di un imputato, o se dovrà esserne domandata l' estradizione, e non sia ancora stabilita la competenza di un Giudizio dei Paesi rappresentati al Consiglio dell'impero, allora sarà competente quel Giudizio, che la Corte di cassazione, dopo sentito il Procuratore generale, destinerà a tal fine.

§ 55. La competenza di un Giudizio riguardo all'autore costituisce anche la competenza riguardo a tutti i correi e partecipi.

§ 56. Quando stanno a carico di uno stesso imputato varie azioni punibili, o quando varie persone hanno preso parte ad un azione punibile, o se una delle medesime ha commesso altre azioni punibili anche in unione ad altre persone; in questi casi il procedimento penale di regola si condurrà contemporaneamente dallo stesso Giudizio contro tutte queste persone e per tutte queste azioni punibili, e sarà pronunziata per tutte le cause penali concorrenti una sola sentenza finale.

Per tale procedimento è competente quello dei Giudizî in questione che prevenne gli altri. Se però spetta alla Corte d' assise una delle cause penali concorrenti, questa decide della competenza, abbenchè un Giudizio competente per un'altra causa penale l'abbia prevenuta. Così pure si decide la competenza a seconda di un

crimine o delitto che spetta ad una Corte di giustizia, sebbene un Giudizio distrettuale l'abbia prevenuta riguardo ad una azione punibile di sua competenza.

§ 57. Il Giudizio competente a sensi del § 56 per cause penali concorrenti può disporre dietro proposta o d' ufficio, che riguardo a singole azioni punibili od a singoli imputati debbasi condurre e definire separatamente il processo penale, inquanto ciò risulti opportuno per impedire ritardi o difficoltà nel procedimento o per abbreviare la durata dell' arresto di un imputato.

In tali casi l' accusatore è tenuto a dichiarare subito, se egli si riservi la persecuzione riguardo agli altri punti d' imputazione che stanno ancora a carico del medesimo imputato. Se ciò avviene, allora si proseguirà il procedimento riguardo a questi senza frapporre un indugio non necessario, e si porterà a termine; nel caso contrario una persecuzione per i medesimi non potrà aver luogo che sotto quelle condizioni, sotto le quali è ammissibile la riassunzione di un processo penale da cui fu desistito prima del dibattimento.

Se questa dichiarazione non risguarda un' azione punibile che era oggetto di giudiziari rilievi preliminari o di un processo d' istruzione, l' imputato può chiedere che l' accusatore si dichiari anche riguardo a questa, mentre altrimenti dovrassi ritenere che abbia rinunciato alla persecuzione.

Quando si tratta di delitti o contravvenzioni che non sono da perseguitarsi soltanto dietro richiesta di una parte interessata, si dovrà in ogni caso chiedere una dichiarazione anche al procuratore di Stato.

§ 58. Quando fu disposto che una delle cause penali concorrenti giunga separata dalle altre al dibattimento, o che riguardo ad uno degli imputati sia condotto separatamente il processo d' istruzione, allora la causa penale separata può venir rinviata a quel Giudizio, che, prescindendo dalla concorrenza con altre cause penali, sarebbe competente per la medesima.

§ 59. Quando un imputato deve essere consegnato ad un autorità regia ungarica od estera, spetta il giudicarne e la trattativa con la rispettiva autorità a quella Corte di giustizia di prima istanza, nel distretto della quale colui che va consegnato ha il suo domicilio o dimora, e, mancando questa, a quella Corte di giustizia,

nel distretto della quale vien colto. Dietro ad una tale richiesta di estradizione, o dietro a circolari d'arresto emesse, si dovrà prendere le necessarie misure perchè l' imputato non possa darsi alla fuga; la Camera di consiglio però, dopo sentito il Procuratore di Stato, non ne proporrà alla Corte di giustizia di seconda istanza l' estradizione, se non quando dall'autorità che chiede la medesima siansi tosto od entro un congruo termine somministrate prove od indizi, sopra cui l' imputato nel suo esame non abbia saputo giustificarsi all' istante. La Corte di giustizia di seconda istanza sottoporrà in ogni caso il suo conchiuso, preso dopo sentito il Procuratore superiore di stato, al Ministro di giustizia per l'approvazione.

II. *Delle giurisdizioni speciali.*

§ 60. Anche per l' avvenire resta demandato ai giudizî militari il procedere contro quegli individui che a sensi delle leggi in materie penali sono soggetti alla giurisdizione militare. Il riconoscimento del fatto riguardo a quelle azioni punibili che si debbono trattare giusta le leggi penali generali non spetta tuttavia al giudizio militare che in quei casi in cui l' imputato è manifestamente soggetto alla giurisdizione militare. Che se tale circostanza emergesse soltanto nel corso dell' istruzione condotta da un Giudizio penale civile, il Giudizio civile desisterà da ogni atto ulteriore e rimetterà il processo al Giudizio militare.

§ 61. Gli ambasciatori esteri accreditati alla Corte austro-ungarica e le persone che propriamente appartengono alle ambasciate, non sono soggette alla giurisdizione delle autorità dello Stato. Anche le persone di casa e di servizio di questi ambasciatori e dei Sovrani esteri dimoranti in Austria, semprechè sieno sudditi dello Stato a cui appartiene il Sovrano o l'ambasciatore, non sono soggette ai Giudizî austriaci. Nel caso pertanto, che si abbia a procedere per un' azione punibile contro alcuno dei detti individui, l'autorità dovrà bensì a seconda delle circostanze assicurarsi della sua persona, ma si farà immediato rapporto all' ufficio del gran Maresciallo di Corte, affinchè ne venga fatta partecipazione al Sovrano od all' ambasciatore per la consegna da farsi dell' imputato.

III. *Della facoltà di delegare.*

§ 62. Le Corti di giustizia di seconda istanza hanno diritto di levare in via di eccezione per ragioni di pubblica sicurezza o per altri motivi rilevanti, cause penali al Giudizio competente e di assegnarle ad un altro Giudizio della medesima categoria nel loro circondario, e ciò dopo sentito il Procuratore superiore di Stato.

§ 63. La Corte di cassazione ha lo stesso diritto per tutto il territorio dei Paesi rappresentati al Consiglio dell' Impero.

Contro la delegazione di un altro giudizio disposta giusta il § 62 dalla Corte di giustizia di seconda istanza, tanto l' accusatore quanto l' imputato possono produrre il gravame alla Corte di cassazione. Il medesimo sarà presentato al Giudizio notificante entro tre giorni dalla notificazione del conchiuso.

IV. *Dei conflitti di competenza fra varî Giudizî.*

§ 64. Sorgendo conflitto di competenza fra Giudizî distrettuali subordinati alla medesima Corte di giustizia di prima istanza, la decisione spetta alla Camera di consiglio di questa ultima. Non potendosi mettere d'accordo due Corti di giustizia di prima istanza sulla loro competenza o su quella di due Giudizî loro subordinati, la decisione spetta alla Corte di giustizia di seconda istanza. Quando nasce conflitto fra Giudizî non subordinati alla medesima Corte di giustizia di seconda istanza, oppure fra due Corti di giustizia di seconda istanza, allora decide la Corte di cassazione. Decisioni di tal natura non possono emettersi se non dopo sentita la Procura di Stato, e non si fa luogo a separato rimedio di legge contro le medesime.

Nel frattempo ognuno dei Giudizî contendenti proseguirà negli atti necessari per l' avviamento dell' istruzione e constatazione del fatto, e specialmente per tutte quelle misure d' istruzione riguardo alle quali vi sia pericolo nel ritardo.

V. *Delle funzioni dei Giudizî non competenti.*

§ 65. Tutti i Giudizî penali quantunque non competenti, nel distretto dei quali si trovano traccie di un crimine o delitto, hanno il diritto ed il dovere, quando vi sia pericolo nel ritardo, di procedere a tutti quegli atti che valgano a rilevare il fatto e ad assicurarsi della persona dell' imputato. Dovranno però renderne tosto avvisati i competenti Giudizî o Procuratori di Stato, trasmettendo ai medesimi gli atti relativi da loro assunti.

§ 66. Tutti gli atti d'istruzione assunti da un Giudizio incompetente, fuori del caso indicato nel paragrafo precedente, non sono per ciò solo nulli qualora si limitino al processo d' istruzione; incombe però al competente Giudizio il decidere, se ed in quanto simili atti abbisognino di essere rinnovati o completati.

CAPITOLO VII.

DELL' ESCLUSIONE E RICUSA DI PERSONE GIUDIZIARIE E DI PROCURATORI DI STATO

I. *Esclusione di persone giudiziarie.*

§ 67. Ogni giudice ed ogni protocollista è escluso dall' assumere atti giudiziali nel processo penale se egli stesso è il danneggiato dall' azione punibile, ovvero se la persona imputata o la danneggiata è a lui unita in matrimonio, oppure se l'imputato, il danneggiato, il procuratore di Stato, il querelante privato o il difensore gli è consanguineo od affine in linea ascendente o discendente, è suo primo cugino o congiunto di sangue ancor più vicino od affine entro lo stesso grado, ovvero se esistono col medesimo i rapporti di genitori o figli adottivi, o di chi assunse o fu assunto in allievo, di tutore o di pupillo.

§ 68. È inoltre escluso in tutte le istanze dalle funzioni di giudice o di protocollista quegli, che:

1° fu testimonio dell' azione di cui trattasi fuori delle sue funzioni d' ufficio, oppure fu sentito nel processo come testimonio o come perito;

2° prese ingerenza nel processo come difensore, rappresentante del querelante privato o dalla parte civile, o come Procuratore di Stato.

È escluso dal prender parte al dibattimento ed alla relativa decisione quegli che agì nel medesimo processo come giudice istruttore, o che ha preso parte alla decisione sul reclamo contro la posizione in istato d'accusa (§§ 211 fino 214). Se in seguito ad un ricorso o gravame di nullità dovrà essere ripetuto un dibattimento, saranno esclusi dal nuovo dibattimento quei giudici che hanno preso parte al primo.

§ 69. Sono specialmente anche esclusi i membri dei Giudizî di istanze superiori:

1° dalla pertrattazione in tutte le cause penali in cui agirono come giudici istruttori;

2° dalla pertrattazione sopra rimedî di legge contro quelle decisioni alla cui votazione essi hanno preso parte in una istanza inferiore;

3° dalla tenuta del referato e dalla presidenza nella pertrattazione di cause penali allorchè quegli che ne fu giudice istruttore o relatore presso un Giudizio inferiore trovasi con loro in alcuno dei rapporti indicati nel § 67.

§ 70. Il giudice è in dovere di notificare immediatamente il rapporto che costituisce la causa della sua esclusione al capo del Giudizio di cui è membro. L'escluso capo di un Giudizio distrettuale deve farne la notifica al presidente della Corte di giustizia di prima istanza.

Il protocollista farà la relativa notifica al giudice presso il quale dovrebbe tenere il protocollo.

§ 71. Ogni persona giudiziaria si asterrà dal momento in cui venne a cognizione di una causa che la esclude, da qualsiasi atto giudiziario, a scanso di nullità di questi atti. Soltanto quando siavi pericolo nel ritardo, o non potendo succedere con bastante sollecitudine la delegazione di un altro giudice o protocollista, una tale persona giudiziaria assumerà gli atti giudiziarî urgentemente necessari, ad eccezione del caso quando debbasi procedere contro la moglie del giudice o contro persone che gli sono consanguinee od affini (§ 67), nel qual caso l'atto d'ufficio verrà ceduto immediatamente al prossimo giudice.

II. *Ricusa di persone giudiziarie.*

§ 72. Il Procuratore di Stato, la parte civile, il querelante privato e l'imputato possono ricusare membri del Giudizio e protocollisti se, fuori dei casi indicati nei §§ 67—69, sono in grado di addurre e dimostrare la esistenza di altri motivi atti a porre in dubbio la piena imparzialità di colui che si tratta di ricusare.

§ 73. L'istanza con la quale una parte interessata vuol ricusare un giudice sarà sempre presentata al Giudizio di cui il ricusato

è membro o dettata a protocollo, e precisamente quando si tratta di ricusare un membro del Giudizio che deve pronunziare la sentenza, al più tardi entro ventiquattro ore avanti il principio del dibattimento, e quando si tratta di ricusare l'intera Corte di giustizia al più tardi entro tre giorni dopo la citazione al dibattimento. In questa istanza saranno indicati con precisione i motivi della ricusa, ed anche per quanto possibile documentati.

§ 74. Sull'ammissibilità della ricusa di una persona giudiziaria decide di regola il capo del giudizio al quale la medesima è addetta.

Quando sarà ricusato un giudice distrettuale, la decisione spetta alla Camera di consiglio della Corte di giustizia di prima istanza; quando sarà ricusata una intera Corte di giustizia di prima istanza od il Presidente della medesima, la decisione spetta alla Corte di giustizia di seconda istanza, e quando sarà ricusata una Corte di giustizia di seconda istanza od il suo Presidente allora deciderà la Corte di cassazione.

Contro queste decisioni non ha luogo alcun rimedio di legge. Il capo del Giudizio e rispettivamente la Corte di giustizia che decide su una ricusa, indicherà, qualora vi dia luogo, quel giudice o quel Giudizio al quale dev' essere rinviata la causa.

III. *Esclusione di Procuratori di Stato.*

§ 75. Sono esclusi dall' ingerenza in cause penali quei membri della procura di Stato, coi quali l' imputato od il suo difensore, o quegli che fu danneggiato dal crimine o delitto, od il querelante privato, stanno in uno dei rapporti accennati nel § 67; poi quelli che furono sentiti nel processo come testimonî o periti, o che vi presero parte come difensori, come rappresentanti del querelante privato o della parte civile o come giudici.

§ 76. Ogni membro della procura di Stato è tenuto, dal momento in cui venne in cognizione di una causa di esclusione, ad astenersi dall'intervento nell'affare, rispetto al quale egli è escluso, a rimetterlo al proprio sostituto ed a darne parte all'immediato suo superiore. I gravami delle parti contro l'ingerenza di un Procuratore di Stato, che per legge avrebbe dovuto astenersi, non potranno ritardare il processo.

CAPITOLO VIII.

DELLA NOTIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GIUDIZIARIE E DEL PERMESSO D'ISPEZIONARE GLI ATTI

§ 77. La notificazione di disposizioni giudiziarie succederà o per mezzo di partecipazione orale in giudizio o dell'intimazione dell'originale o di una copia autenticata d'ufficio della medesima.

La partecipazione orale dev'essere documentata per mezzo di un protocollo. Dietro richiesta si darà a colui al quale fu partecipata a voce una disposizione, copia della medesima.

§ 78. La intimazione di disposizioni giudiziarie alla procura di Stato sarà effettuata mediante comunicazione dell'originale. L'impiegato della procura di Stato appone all'originale la conferma dell'avvenuta ispezione, aggiungendovi la data. Dietro richiesta gliene sarà data copia.

§ 79. La citazione al dibattimento in prima istanza dev'esser intimata all'imputato in persona.

L'intimazione di questa citazione al querelante privato ed alla parte civile, come pure quella di tutti gli atti in iscritto, dal momento della consegna dei quali decorre il termine per far valere un rimedio di legge, o per il reclamo contro la posizione in istato d'accusa, sarà fatta o alla parte stessa od al deputato suo rappresentante.

Se la parte interessata, abbenchè il suo domicilio sia conosciuto, cerca di sottrarsi all'intimazione personale, la disposizione da intimarsi sarà consegnata al capo del comune, e la parte interessata ne sarà resa edotta per mezzo d'affisso alla sua abitazione ed alla casa comunale.

§ 80. Se la intimazione dovrà aver luogo in altri casi che quelli accennati nel § 79, e se colui, al quale è diretta, non viene trovato nella sua abitazione, la disposizione giudiziaria sarà consegnata ad un suo famigliare adulto. Mancando questo, il documento da intimarsi sarà consegnato ad un vicino, oppure, se non si trova

nessuno che lo voglia prendere in consegna, sarà depositato presso il capo del comune e lasciata una notificazione relativa nell'abitazione in un sito ben esposto alla vista, o, se l'abitazione è chiusa, sarà affissa alla porta.

Se l'abitazione di colui, al quale deve esser fatta un'intimazione, non si potrà eruire, questa si effettuerà per mezzo d'affisso alla casa comunale, e, se il giudizio lo trova opportuno, per mezzo di notificazione nei pubblici fogli.

§ 81. Se la parte interessata, alla quale dovrà esser fatta un'intimazione, trovasi fuori del distretto del giudizio che emette la disposizione, si ricercherà per l'intimazione il giudizio distrettuale del luogo ove deve farsi intimazione. Lo stesso avverrà rispetto a disposizioni della Corte di giustizia di prima istanza, che fossero da intimarsi fuori del circondario del Giudizio distrettuale del luogo dove la Corte risiede.

In tali casi starà nell'arbitrio della parte interessata, di produrre i rimedî di legge in conformità ai disposti di questo Regolamento di procedura penale a quel Giudizio distrettuale che fu requisito per la intimazione.

§ 82. Resta riservato alla decisione dei Giudizî, se sia ammissibile di accordare ad una parte od al suo rappresentante legittimato, anche fuori dei casi specialmente indicati in questo Regolamento di procedura penale, la ispezione di atti risguardanti il processo verbale o la spedizione di copie dai medesimi, semprechè queste persone comprovino in modo credibile esser ciò loro necessario per far valere una pretesa d'indennizzo od allo scopo di domandare la riassunzione, o per altri motivi.

§ 83. L'avviamento e la definizione di un procedimento penale contro militari o persone addette alla milizia (Landwehr), come pure contro persone che sono in servizio dello Stato o stanno in altro pubblico servizio, perciò anche impiegati di una provincia o di un comune, o servi di queste, o che sono membri di una rappresentanza comunale o di un'altra rappresentanza chiamata alla cura di affari pubblici, oppure cui sono conferiti pubblici titoli, decorazioni nazionali od estere o distintivi d'onore, dovranno notificarsi alla loro superiore autorità, e rispettivamente al capo della rappresentanza ed ai relativi uffici di Corte o cancelleria degli ordini.

CAPITOLO IX.

DELLA INVESTIGAZIONE DELLE AZIONI PUNIBILI E DEI RILIEVI PRELIMINARI SUI CRIMINI E DELITTI

§ 84. Tutte le autorità e tutti gli uffici pubblici sono in dovere di denunziare senza ritardo al Procuratore di Stato del competente giudizio qualunque azione punibile da loro scoperta od in altro modo pervenuta a loro notizia, e che non appartenga a quelle, rispetto alle quali si può procedere soltanto dietro richiesta della parte interessata.

Essendovi pericolo nel ritardo, la denunzia di un'azione punibile potrà esser fatta anche a quel Giudizio distrettuale, nel circondario del quale trovasi l'autorità.

§ 85. Il Giudizio che dichiara aperto un concorso, o che decide che non si fa luogo all'aprimento del concorso soltanto per l'esiguità della sostanza, o solo per la ragione che non esiste che un solo creditore personale, ne informerà tosto il procuratore di Stato addetto a quella Corte di giustizia di prima istanza, nel circondario della quale il debitore ha il suo domicilio; il Giudizio civile sarà inoltre in dovere di dare tanto al procuratore di Stato quanto al giudice penale tutti i necessarî schiarimenti e di partecipare loro in originale od in copia autentica tutti gli atti che loro occorreranno.

§ 86. Chiunque ottiene notizia di un'azione punibile per cui deve procedersi d'ufficio, è in diritto di denunziarla. Sono obbligati a ricevere la denunzia non solo il procuratore di Stato, ma benanche il giudice istruttore, il giudice distrettuale e l'autorità di sicurezza, che dovranno trasmettere la denunzia al procuratore di Stato.

§ 87. Il procuratore di Stato è in dovere di esaminare tutte le denunzie di azioni punibili che gli pervengono, per cui deve

procedersi d'ufficio, e di seguire le traccie venute a sua conoscenza di tali azioni punibili. Egli deve anche cooperare alla scoperta di ignoti autori, investigando gli indizî che vi possono condurre.

Quando denunzie anonime, o che pervengono da persona affatto sconosciuta, contengono circostanze precise indicanti in modo credibile il reato, si dovrà bensì passare al rilievo di queste circostanze; però in tal caso si procederà schivando ogni pubblicità, e col più possibile riguardo per l'onore della persona imputata.

Se al procuratore di Stato perverrà la fama di un'azione punibile, che non appartenga a quelle rispetto alle quali si può procedere soltanto dietro richiesta della parte interessata, egli sarà in dovere di far esaminare le persone per mezzo delle quali la fama fu propagata, d'investigarne l'origine con la cooperazione delle autorità di sicurezza e di raggiungere per quanto possibile la convinzione se sia o no fondata.

§ 88. In generale egli avrà diritto di far assumere dei rilievi preliminari per mezzo del giudice istruttore, dei Giudizî distrettuali e delle autorità di sicurezza allo scopo di ottenere i necessari appoggi per far avviare il procedimento penale contro una determinata persona o per poter mettere agli atti la denunzia.

I giudici istruttori e giudici distrettuali hanno anche riguardo a questi rilievi preliminari quei diritti e quei medesimi doveri che spettano ai giudici istruttori nel processo d'istruzione.

Il procuratore di Stato avrà diritto di far esaminare per mezzo delle autorità di sicurezza, senza che depongano giuramento, quelle persone che potrebbero esser in grado di fornire schiarimenti riguardo ad azioni punibili commesse, e può anche assistere a questi interrogatorî. Per altro egli non potrà far eseguire per mezzo delle medesime una ispezione ed una perquisizione domiciliare, se non quando in assenza di una persona giudiziaria competente alla funzione ufficiosa, si palesa la necessità di procedere senza dilazione; egli potrà assistere in persona a questi atti d'istruzione, nei quali si osserveranno le formalità prescritte per atti giudiziarî di questa specie. Dei protocolli assunti sui medesimi non si potrà, a scanso di nullità, usare come mezzi di prova se non allorquando furono comunicati senza dilazione

al giudice istruttore, che dovrà esaminarne la forma e la perfezione, e che, occorrendo, farà ripetere o completare la pertrattazione.

§ 89. Il giudice istruttore alla Corte di giustizia di prima istanza non procede, fintanto che non fu fatta una proposta da parte del procuratore di Stato, se non a quegli atti d'ufficio, che non possono esser differiti senza metter a repentaglio lo scopo o senza oltrepassare un termine di legge. Egli dovrà portare a notizia del procuratore di Stato ciò che fu eseguito e poi ne attenderà le proposte.

I Giudizî distrettuali all'incontro dovranno notificare bensì tosto al procuratore di Stato i crimini e quei delitti, che vanno perseguitati d'ufficio, di cui essi vennero in cognizione; contemporaneamente però avranno da fare i rilievi preliminari (§ 88, alinea 1 e 2) senza attendere le sue proposte. Atti d'istruzione peraltro, pei quali si tolgono le traccie di un azione punibile e si sottraggono ad una ripetuta ispezione non saranno imprese dai medesimi, se non qualora vi sia pericolo nel ritardo; fuori di questo caso non incomberà loro altro, che di richiamare nella denunzia che faranno l'attenzione sulla necessità di un tale atto d'istruzione, e di prendere cura che si conservino le traccie dell'azione finchè giunga o il giudice istruttore, o la richiesta del medesimo per l'assunzione degli atti d'istruzione.

I protocolli assunti sui rilievi preliminari saranno spediti dal Giudizio distrettuale con la maggior possibile sollecitudine, e, nel caso che fosse stato effettuato un arresto, al più entro otto giorni, al procuratore di Stato, il quale in quest'ultimo caso dovrà entro tre giorni dopo l'arrivo dei medesimi, o metter l'arrestato fuori di persecuzione, o fare le sue proposte riguardo alla persona ed al procedimento al giudice istruttore (§ 27, alinea 2).

§ 90. Se il procuratore di Stato dopo esaminata la denunzia o gli atti sui rilievi preliminari, che occorrendo saranno da completarsi dietro sua disposizione, trova motivi sufficienti per promuovere contro una determinata persona il procedimento penale, egli produrrà o la proposta che sia avviato il processo d'istruzione (§ 91) oppure l'atto d'accusa. Nel caso contrario egli mette la denunzia a lui pervenuta agli atti con una breve annotazione dei motivi che ve lo inducono, e spedisce al giudice istruttore

gli atti sui rilievi preliminari con la osservazione, che non trova motivo per l'ulteriore persecuzione. In tal caso il giudice istruttore desisterà dai rilievi preliminari e metterà tosto a piede libero l'imputato, qualora fosse in arresto [1]).

---

[1]) È molto acuta la osservazione di Wahlberg *(Kritik des Entwurfes einer Strafprocessordnung für das deutsche Reich. Vien, 1873, pag. 29 e segg.)* che il sistema francese nella realtà della cosa non attua un vero processo accusatorio quando subordina l'azione del Pubblico Ministero all'autorizzazione della Camera di Consiglio, mentre in tal guisa è il giudice quello che accusa e che ordina la inquisizione scritta, e la susseguente persecuzione dell'accusato fino alla sentenza definitiva: lo che riconduce il processo alla natura inquisitoria. Tanto è ciò vero, soggiunge Wahlberg, che il Pubblico Ministero quando si convinca poscia della innocenza dell'accusato non può far sì che l'accusa non abbia il suo seguito; e sempre vi è bisogno di una sentenza. Vedasi Wahlberg, *op. cit. p.* 36, dove elogia il Codice Austriaco per avere abolendo la necessità del decreto d'invio abolito al tempo stesso la irrevocabilità dell'accusa, e restituito il processo alla più schietta natura di accusatorio. La censura di Wahlberg contro il metodo francese colpisce anche il procedimento italiano, il quale altro non è che una bruttissima copia di quello francese.

CAPITOLO X.

DEL PROCESSO D'ISTRUZIONE PER CRIMINI E DELITTI IN GENERALE

I. *Avviamento del processo d'istruzione e funzioni del giudice istruttore nel medesimo.*

§ 91. Qualora si tratti di un crimine, sul quale spetta a giudicare alla Corte d'assise, o qualora debba esser avviato il procedimento penale contro un assente, un processo istruttorio precederà la posizione nello stato d'accusa (capitolo XVI). In tutti gli altri casi sarà rimesso alla discrezione del Procuratore di Stato, e rispettivamente del querelante privato, se sia da proporre un processo istruttorio.

Il processo istruttorio ha per scopo di sottoporre ad un preventivo esame la imputazione di un'azione punibile sollevata contro una determinata persona, e di porre le circostanze del fatto tanto in chiaro, quanto è necessario per fissare quei momenti che sono atti od a condurre alla desistenza dal procedimento penale od a preparare la posizione in istato d'accusa e l'assunzione delle prove nel dibattimento.

§ 92. Il giudice istruttore non potrà avviare il processo d'istruzione se non per quelle azioni punibili e solo contro quelle persone, riguardo alle quali ha una proposta di un accusatore autorizzato, tendente a tale scopo.

Qualora il procuratore di Stato proponga l'avviamento di un processo d'istruzione, egli comunicherà al giudice istruttore la denunzia, come pure i mezzi di prova venuti a sua conoscenza ed i risultati dei rilievi preliminari eventualmente promossi.

Se il giudice istruttore dubitasse, se debba accondiscendere ad una proposta d'avviamento del processo d'istruzione, si provocherà su di ciò il conchiuso della Camera di consiglio. Il giudice

istruttore prenderà parte alla discussione, ma non alla deliberazione. Tali discussioni saranno ognora previamente notificate al procuratore di Stato, acciocchè egli possa esporre in iscritto od a voce le sue opinioni.

§ 93. Di regola il processo istruttorio sarà condotto in persona e direttamente dal giudice istruttore. Però il medesimo potrà richiedere i Giudizî distrettuali, posti entro e fuori del circondario della sua Corte di giustizia, per l'assunzione di singoli atti giudiziarî.

I Giudizî distrettuali saranno in dovere di corrispondere alla richiesta, osservando le norme tracciate pel giudice istruttore, e se ne risultasse la necessità di altri atti d'istruzione da compiersi entro il loro circondario, li assumeranno senz'altro.

§ 94. Il giudice istruttore farà rapporto orale sullo stadio in cui si trovano tutti i processi istruttorî pendenti alla Camera di consiglio una volta al mese, ed anche durante il mese qualora egli lo ritenga necessario per l'importanza di un oggetto, o quando gli occorra di ottenere la decisione della Camera di consiglio. Il procuratore di Stato sarà presente alle sedute nelle quali la Camera di consiglio ascolta questi rapporti, ed avrà diritto di fare delle proposte.

§ 95. Quando la Camera di consiglio decide di rinviare un processo istruttorio ad un Giudizio distrettuale (§ 12) quest'ultimo osserverà tutte le prescrizioni tracciate per il giudice istruttore. Il Giudizio distrettuale farà il suo rapporto per iscritto sullo stadio di tutti i processi istruttorî pendenti; ed in egual modo provocherà le decisioni della Camera di consiglio. La relazione a voce nella seduta della Camera di consiglio sarà in tal caso demandata ad un membro della medesima. Anche a queste sedute assiste il procuratore di Stato.

II. *Andamento d'affari nel processo istruttorio.*

§ 96. Quando il processo istruttorio è avviato, il giudice istruttore procede d'ufficio, e senza attendere altre proposte dell'accusatore, per quanto lo richieda lo scopo del processo istruttorio, ad accertare il fatto, scoprirne l'autore ed a fissare le prove che valgano a convincere od a difendere l'imputato.

§ 97. L'accusatore ha la facoltà di fare al giudice istruttore delle proposte anche relativamente all'assunzione di alcuni atti del processo istruttorio, riguardo alle quali il giudice, qualora trovi qualche difficoltà nell'accondiscendervi, provocherà la decisione della Camera di consiglio (§ 94).

Il Procuratore di Stato non assume atti d'istruzione a scanso di nullità. Nè l'accusatore nè il difensore possono essere presenti al formale esame dell'imputato o dei testimonii che si assume dal giudice istruttore. Hanno però il diritto [1]) d'intervenire alla ispezione oculare, alla perquisizione domiciliare e di carte, e di indicare gli oggetti a cui si devono estendere le investigazioni processuali. A tal uopo il giudice istruttore dovrà di regola preavvisare l'accusatore degli atti che sta per intraprendere; se però vi fosse pericolo nel ritardo, potrà eseguirli anche senza tale preavviso.

§ 98. Se un crimine od un delitto hanno lasciato queste traccie, si dovranno rilevare nei modi opportuni e specialmente con la ispezione a norma delle prescrizioni contenute nel capitolo seguente.

Oggetti sui o coi quali fu commessa l'azione punibile, o che l'autore potrebbe avere abbandonati sul luogo del fatto, ed in generale quelle cose, che devono essere riconosciute dall'imputato o dai testimonii, o che in qualche altro modo possono giovare a stabilire la prova, si prenderanno, se sarà possibile, in custodia giudiziale. Si riporranno quindi in un involto da chiudersi col suggello giudiziario, o si applicherà loro un segno giudiziale che impedisca di scambiarli o confonderli.

Trovandosi fra gli oggetti rinvenuti cose dedicate al culto divino, il giudizio avrà cura che vengano separate da tutti gli altri oggetti e che siano custodite in modo conveniente.

§ 99. Non potendo dalle deposizioni del danneggiato rilevarsi con sicurezza il danno arrecato da un crimine o delitto, od il lucro

---

[1]) Cautela interessantissima e nuovo riconoscimento dei diritti della difesa nel corso della istruzione preparatoria, che si è potuto adottare dal governo austriaco senza tante vane paure per la pubblica sicurezza, e che nella pratica riescirà di utile grandissimo non solo alla innocenza ma eziandio alla giustizia, per togliere pretesti futuri all'accertezza dei delinquenti.

per esso cessante, od essendovi fondato motivo di supporre che il medesimo stimi esageratamente il suo danno, se ne rileverà la entità col mezzo dell'esame di testimonî o periti in tutti quei casi nei quali la medesima possa influire sulla imputazione del fatto come crimine, sulla commisurazione della pena o sulla aggiudicazione dell'indennizzo.

§ 100. Il giudice istruttore farà tradurre da un interprete giurato gli scritti stesi in una lingua non usitata presso il Giudizio ed importanti pel processo, unendoli poi agli atti con la traduzione.

§ 101. Su tutte le operazioni giudiziarie che fanno parte dell'istruzione saranno assunti dei protocolli; oltre all'impiegato che assume o dirige l'operazione dovrà sempre esser presente un protocollista giurato.

§ 102. Occorrendo in un atto del processo d'istruzione l'intervento di testimonî giudiziali, questi dovranno essere maggiori di età, d'illibata fama, e per nessun modo interessati nella causa di che si tratta; ed essi dovranno aver prestato promessa dando la mano, o in generale o pel caso speciale al quale assistono, che per poter fare, occorrendo, testimonianza innanzi al Giudizio, presteranno piena attenzione a tutto ciò che si fa o si depone in loro presenza, invigileranno perchè ogni cosa venga fedelmente registrata nel protocollo, e fino al dibattimento osserveranno il segreto su tutto ciò che venne a loro cognizione durante il processo istruttorio.

§ 103. È un dovere generale di cittadino quello di prestarsi gratuitamente come testimonio giudiziale negli atti d'istruzione. Tale obbligo incombe anzitutto agli abitanti di quel comune nel quale si assume l'atto d'istruzione.

Sono esenti:

1° I sacerdoti in cura d'anime di tutte le comunità religiose riconosciute dalla legge;

2° Persone militari e della milizia (Landwehr) in attività di servizio, ed impiegati ed inservienti in servizio effettivo;

3° Pubblici insegnanti, il personale sanitario che esercita effettivamente la sua professione, avvocati, notai, persone impiegate alle ferrovie e nella navigazione a vapore, come pure tutti coloro il servizio professionale dei quali non può essere interrotto senza danno del pubblico interesse; finalmente

4° Persone che vivono di mercede giornaliera o settimanale.

§ 104. I protocolli sopra pertrattazioni giudiziarie saranno assunti all'atto delle medesime, e, se ciò non fosse fattibile, immediatamento dopo.

Ogni protocollo contiene la indicazione del luogo, dell'anno e del giorno in cui venne steso e delle persone che erano presenti.

Le domande vi si scriveranno solamente in quanto è necessario per la intelligibilità della risposta. Le risposte si assumeranno di regola solo nel loro tenore essenziale in modo di narrazione. Soltanto colà dove sarà importante per poter giudicare della cosa, o dove si potrà antivedere che sarà necessaria la prelettura del protocollo al dibattimento, si riporteranno le espressioni proprie dell'esaminato quali furono da lui proferite.

Il giudice detterà il protocollo ad alta voce, sì che i presenti lo sentano. É però di facoltà dell'esaminato di dettare egli stesso le sue risposte al protocollista. Se l'esaminato abusa di questo diritto, il giudice può privarnelo.

§ 105. Ogni protocollo deve preleggersi alle persone esaminate od intervenute all'atto per altra ragione, ed a richiesta si esibirà loro [1]) per la lettura; e vi sarà fatta espressa menzione che il protocollo venne letto, o esibito, e poscia approvato. Quindi ogni foglio sarà firmato dalle persone esaminate con la propria sottoscrizione o con un segno di mano, ed in fine del protocollo vi si sottoscriveranno i funzionarî presenti, il protocollista ed i testimonî giudiziarî che vi intervennero. Se l'esaminato ricusasse di sottoscriversi, se ne farà annotazione nel protocollo, indicando anche il motivo di tale rifiuto.

§ 106. In ciò che venne scritto non può cancellarsi, aggiungersi o correggersi cosa alcuna d'importanza. Passi cancellati devono rimanere leggibili. Aggiunte o rettificazioni rilevanti, che un esaminato fa alla sua deposizione, saranno registrate in margine od in un'aggiunta al protocollo, ed approvate e sottoscritte nel modo indicato al § 105.

§ 107. Se il protocollo si compone di più fogli, questi si uni-

---

[1]) Questa cautela, che non era prevista dal § 130 del precedente Regolamento austriaco, può essere in alcuni casi salutarissima.

ranno tutti insieme con filo, le cui estremità si fermeranno col suggello giudiziario. [1])

Il giudice istruttore terrà un giornale nel quale saranno da annotarsi con esattezza tutti gli atti del processo istruttorio.

§ 108. Il giudice istruttore potrà punire con multa fino a cinquanta fiorini o con arresto fino ad otto giorni, e, se colui che deve esser punito trovasi digià arrestato, coll'assegnamento di un giaciglio duro, coll'isolamento, con la reclusione solitaria in cella oscura (osservando le limitazioni prescritte nel §§ 255-257 del Codice penale) o con la privazione di vivande calde per una settimana, coloro che ad onta delle fatte ammonizioni si rendessero colpevoli di un contegno violento od insultante durante un atto ufficioso del giudice istruttore. Contro testimonî giudiziari, periti e patrocinatori legali delle parti potranno essere pronunziate solamente delle multe.

Di ogni simile misura presa si farà annotazioni negli atti e si porterà tosto a conoscenza della Camera di consiglio, alla quale spetta la facoltà di levare o di mitigare anche d'ufficio queste pene pronunziate dal giudice istruttore (§ 113).

---

[1]) Di tutto queste cautele non so no ha idea nel processo criminale Italiano moderno. Esse sono cessate fra noi dopo la pubblicazione del Codice di procedura del 1865. E sarebbe inutile dettarle dopo che si è abbandonato il vecchio sistema del protocollo cucito, per sostituirvi il metodo francese dei fogli volanti, che poi si riuniscono a comodo a processo compiuto con quell'ordine che piace al giudice istruttore, e senza che niente gli impedisca di sottrarre un foglio al processo definitivo o sostituire un secondo esame del testimone ad un primo esame che al giudice piaccia sopprimere. Senza la materialità preventiva di un protocollo inalterabile è una futilità appo noi proibire al giudice di cancellare o correggere una parte della deposizione da lui ricevuta, quando ha materiale balla di sopprimerlo per intero senza che ne rimanga vestigio. Tali sono le guarentigie che dà ai cittadini l'attuale procedimento scritto italiano! Ed a me spesso avvenne di trovare in un processo il deposto di un testimone, che esordiva col confermare il suo primo deposto, senza che riescisse trovare in processo quel primo deposto. Non saranno fatti maliziosi codesti; ma possono esserlo, e tanto basta: e basta ancora che possano essere conseguenze di trascuraggine perchè i diritti della innocenza non siano sicuri.

III. *Desistenza o chiudimento del processo d'istruzione.*

§ 109. Si desisterà dal processo istruttorio per disposizione del giudice istruttore quando l'accusatore ritira la richiesta della persecuzione penale, oppure propone la desistenza dal processo d'istruzione, o quando egli dichiara che non trova motivo di ulteriore persecuzione (§ 112).

Fuori di questi casi una desistenza dal processo istruttorio non avrà luogo se non in seguito a conchiuso della Camera di consiglio o della Corte di giustizia di seconda istanza.

§ 110. Desistendosi dal processo istruttorio, se ne renderanno edotti l'accusatore, la parte civile e l'imputato, e quest'ultimo sarà messo subito in libertà qualora fosse arrestato.

Dietro sua richiesta gli sarà rilasciato un attestato d'ufficio del tenore che non sussiste motivo per una ulteriore persecuzione penale contro di lui.

A colui che fu leso ne' suoi diritti dal crimine o dal delitto, e che non intervenne al procedimento, sarà, dietro sua richiesta, dato un attestato dell'avvenuta desistenza.

§ 111. Il processo d' istruzione sarà chiuso, quando i rilievi fatti bastano per servire di base a che venga fissato il dibattimento, e quando ad un tempo fu raggiunta la necessaria evidenza per l'allegazione completa dei mezzi di prova nel dibattimento.

§ 112. Il giudice istruttore, terminato il processo istruttorio, comunica gli atti al procuratore di Stato. Questi sarà tenuto (§ 27) di produrre, entro otto giorni dopo ricevuti gli atti, al giudice istruttore l'atto d'accusa, o di restituirgli gli atti colla dichiarazione che egli non trova motivo per una ulteriore persecuzione giudiziaria.

Al querelante privato sarà notificato il chiudimento del processo d'istruzione coll' avvertenza, che egli debba produrre l'atto d'accusa entro quattordici giorni, e rendendolo edotto, che la non osservanza di questo termine corrisponde alla desistenza dall'accusa (§ 109).

Entro il termine fissato per la produzione dell'atto d'accusa potrà anche esser proposto il completamento del processo istruttorio. Se questa proposta vien respinta, il nuovo termine per la

produzione dell'atto d'accusa decorre dalla notificazione del relativo conchiuso della Camera di consiglio.

IV. *Rimedî di legge contro le disposizioni del giudice istruttore e della Camera di consiglio.*

§ 113. Tutti coloro che durante i rilievi preliminari, il processo istruttorio, o nel procedimento che segue la produzione dell'atto d'accusa, si credono lesi da una disposizione o da una tardanza del giudice istruttore, hanno diritto di chiedere riguardo a ciò una decisione della Camera di consiglio, e di produrre la loro domanda in iscritto od a voce al giudice istruttore o direttamente alla Camera di Consiglio. Un tal gravame sospende la esecuzione della disposizione del giudice istruttore solamente nei casi nominati nel § 108.

La Camera di consiglio decide in seduta non pubblica, dopo sentito il giudice istruttore ed il Procuratore di Stato.

§ 114. Contro questa decisione della Camera di consiglio non ha luogo di regola altro rimedio di legge. Però tanto il Procuratore di Stato o il querelante privato, quanto anche l'imputato possono produrre gravame alla Corte di giustizia di seconda istanza, quando la decisione riguardi la separazione di alcune cause penali dal procedimento che deve essere comune a tutte, l'ordine dell'arresto, o la cessazione di questo, o la determinazione della somma di cauzione. Inoltre è libero al Procuratore di Stato od al querelante privato interporre gravame alla Corte di giustizia di seconda istanza contro quelle decisioni, colle quali fu respinta la proposta di avviamento del processo istruttorio, o fu pronunziata la cessazione del medesimo.

Di regola (§ 197) questo gravame non ha effetto sospensivo. Dovrà essere presentato alla Camera di consiglio entro tre giorni dopo la notificazione del conchiuso contro il quale è diretto. La Corte di giustizia di seconda istanza decide definitivamente sul gravame in seduta non pubblica dopo sentito il Procuratore superiore di Stato.

Decidendo su tali gravami la Corte di giustizia non potrà giammai mutare a disfavore dell'imputato disposizioni e conchiusi, contro i quali non fu mosso gravame; del rimanente però

ha diritto di ordinare la rimozione di mancanze nel procedimento che avesse rilevate anche allorquando non potevasi muovere o non fu mosso gravame contro le medesime.

Se trova fondato il gravame contro la desistenza da un processo istruttorio, essa può, trattandosi di azioni la persecuzione delle quali fu domandata da un accusatore autorizzato (§ 92) e per le quali l'imputato fu di già esaminato, pronunziare subito la sua posizione in istato d'accusa.

§ 115. Si dovrà, per quanto possibile, aver cura che dalla produzione degli atti a cagione dell'uso di rimedi di legge, non resti impedito il progredire del procedimento; occorrendo si faranno copie degli atti che sono indispensabili per la continuazione del medesimo.

CAPITOLO XI.

DELL' ISPEZIONE OCULARE E DEI PERITI

1. *Dell' ispezione oculare e dell' intervento di periti in generale.*

§ 116. La ispezione oculare dovrà eseguirsi ogni qual volta ciò sembri necessario per lo schiarimento di una circostanza importante per l'istruzione. Si faranno sempre[1]) intervenire due testimonî giudiziali, e qualora ciò si mostri opportuno pel riconoscimento degli oggetti da ispezionarsi o per ottenere degli schiarimenti, anche l' imputato. Non potrà esser negato al difensore dell'imputato l' intervento all'atto dell'ispezione; e, qualora non vi osti qualche particolare riflesso, si renderà edotto il già nominato difensore della assunzione dell'ispezione oculare.

§ 117. Il protocollo da assumersi sull'ispezione si stenderà in modo così chiaro e circostanziato che offra un completo e fedele concetto degli oggetti ispezionati. A tale scopo vi si uniranno, occorrendo, disegni, piani od abbozzi; misure, pesi, grandezze e relazioni locali si preciseranno con indicazioni conosciute e tali che non ammettano dubbî.

§ 118. Quando occorra valersi dell'opera di periti in un'ispezione, il giudice istruttore di regola ne assumerà due.

[1]) Due cose sono da notarsi su questo articolo. L'una è la parola *sempre*, la quale toglie all' ufficiale verificatore la libertà di fare a meno dei testimoni sotto un pretesto qualunque del quale esso è giudice. L'altra è il diritto d'intervento del difensore dell'accusato, che da tanto tempo si reclama in Italia e che tanto mette paura ai nostri conservatori.

Basta un solo quando si tratta di un caso di poca importanza o quando il differire fino all'arrivo del secondo perito potesse essere di pregiudizio allo scopo dell'istruzione.

§ 119. La scelta dei periti spetta al giudice istruttore. Se ve ne sono di addetti stabilmente al Giudizio per una singola materia non ne assumerà altri se non quando vi sia pericolo nel ritardo, o quando i primi sieno impediti per circostanze particolari, o che nel caso speciale non apparissero del tutto scevri da eccezioni.

Quando un perito non ubbidisce alla citazione a lui diretta, o nega di cooperare alla assunzione di una ispezione, il giudice istruttore può infliggere contro di lui una multa da cinque fino a cento fiorini.

§ 120. Le persone che in un dato processo d'istruzione non possono essere esaminate come testimonî, o non si possono far giurare, o che sono in una delle relazioni indicate nel § 152, N° 1 coll'imputato o col danneggiato, non si possono nemmeno assumere come periti, a scanso di nullità dell'atto. Di regola sarà notificata la scelta dei periti all'accusatore ed all'imputato prima dell'atto d'ispezione; se si elevano obiezioni rilevanti, e se non vi è pericolo nel ritardo, si assumeranno altri periti.

§ 121. A quei periti che per il loro stabile impiego hanno digià prestato il giuramento in generale, il giudice istruttore ricorderà, prima di dar principio all'atto ufficioso, la santità del giuramento da loro prestato.

Agli altri periti si farà giurare prima di cominciar la ispezione, che essi vorranno esaminare accuratamente l'oggetto, esporre fedelmente e compiutamente le fatte osservazioni, e fare la loro perizia e dare il loro parere secondo il loro miglior sapere e coscienza, e secondo le regole della scienza ed arte loro.

§ 122. Gli oggetti sui quali cade l'ispezione saranno visitati ed esaminati dai periti in presenza delle persone del Giudizio, tranne il caso che queste per riguardi di moralità e decenza trovassero opportuno di ritirarsi, ovvero quando le occorrenti verificazioni, come nelle indagini sui veleni, non potessero farsi che mediante continuate osservazioni od esperimenti di lunga durata.

Ove peraltro le persone del giudizio si allontanino dal luogo

della ispezione, si provvederà opportunamente perchè sia guarentita la credibilità delle verificazioni da farsi dai periti.

Se in conseguenza del metodo di verificazione praticato dai periti è da attendersi la distruzione o l'alterazione di un oggetto da esaminarsi dai medesimi, si riterrà, per quanto ciò sia fattibile, una parte dello stesso in custodia giudiziale.

§ 123. Il giudice istruttore dirige l'ispezione. Egli indica, tenendo più che sia possibile calcolo delle proposte dell'accusatore e dell'imputato o del suo difensore, gli oggetti sui quali i periti debbano rivolgere la loro attenzione, e fa le domande a cui crede necessario sia risposto. I periti possono chiedere che sopra punti da indicarsi da essi con precisione, sieno loro somministrati, colla scorta degli atti o mediante esami di testimonî, quelli schiarimenti che reputano necessarî a dare il loro parere.

Qualora ai periti sembri indispensabile l'ispezione degli atti processuali per poter emettere un fondato parere, potranno esser loro comunicati anche i medesimi, semprechè non vi ostino speciali riflessi.

§ 124. Le deposizioni dei periti sulle osservazioni da loro fatte (perizia) debbono registrarsi immediatamente dal protocollista. I periti possono dare tosto a protocollo il parere coi motivi sui quali si fonda, oppure riservarsi di presentarlo in iscritto, al quale scopo si assegnerà loro un congruo termine.

§ 125. Quando le deposizioni dei periti sui fatti da loro osservati divergessero in modo rilevante, o quando la loro perizia fosse oscura, vaga, in contradizione con sè stessa o con circostanze di fatto accertate, e se le dubbiezze non possono esser tolte per mezzo di un nuovo esame dei periti, allora la ispezione, in quanto sia possibile, si ripeterà coll'intervento dei medesimi o di altri periti.

§ 126. Se tali contradizioni o difetti si verificano riguardo al parere, o se risulta che contenga delle conclusioni che non siano tratte giustamente dalle esposte premesse, e se le dubbiezze non possono esser tolte per mezzo di un nuovo esame dei periti, allora dovrà esser assunto il parere di uno o più altri periti.

Se i periti sono medici o chimici, si potrà in tale caso procurarsi il parere di una facoltà medica di uno dei Paesi rappresentati al Consiglio dell'Impero. Avverrà lo stesso quando la Camera

di consiglio, per l'importanza o difficoltà del caso, troverà necessario di procurarsi il parere di una facoltà. [1])

II. *Modo di procedere nel processo istruttorio in casi di morte e di lesioni corporali in particolare.*

§ 127. Se alla morte di taluno nasce il sospetto che sia stata cagionata da un crimine o delitto, si dovrà procedere, prima della inumazione, alla visita ed alla sezione del cadavere.

Qualora questo fosse già sepolto si dovrà a tal uopo dissotterrarlo, purchè secondo le circostanze se ne possa attendere ancora un importante risultato, e non sussista imminente pericolo per la salute delle persone che devono prender parte alla sezione del cadavere.

Prima di passare alla sezione del cadavere lo si descriverà esattamente, e se ne porrà fuori di dubbio l'identità, esaminando persone che conobbero il defunto. Ove abbisogni si farà che queste persone diano un'esatta descrizione del defunto prima della ricognizione. Se questi poi fosse affatto sconosciuto, si renderà noto la esatta descrizione del cadavere per mezzo di pubblici fogli.

All'atto della visita del cadavere il giudice istruttore avrà riguardo che sia esattamente osservata la positura e lo stato del cadavere, il sito dove, e gli abiti nei quali fu trovato, e che sia prestata scrupolosa attenzione a tutto ciò che secondo le circostanze potesse essere d'importanza pel processo d'istruzione. Si descriveranno in particolare le ferite e le altre traccie esterne di sofferta violenza, precisandone il numero e la qualità, indicando i mezzi e gli stromenti coi quali verosimilmente vennero prodotti, e confrontando colle rimarcate lesioni i rinvenuti strumenti che potessero averle cagionate.

---

[1]) Questa non è una novità per l'impero austriaco. È una vecchia tradizione germanica quella che la giustizia implori nei suoi bisogni il soccorso delle facoltà universitarie. Con ciò si serve alla verità ed alla giustizia, e al tempo stesso si eleva la dignità degli insegnanti troppo poco rispettata in Italia. Conforme era il disposto del § 85 del vecchio Regolamento procedurale austriaco.

§ 128. La visita e la sezione del cadavere si faranno col mezzo di due medici, all' uno dei quali può sostituirsi anche soltanto un chirurgo, osservando le particolari prescrizioni vigenti in proposito.

Il medico curante il defunto nella malattia che ne avesse preceduta la morte sarà invitato, qualora ciò possa servire di dilucidazione del fatto e sia affettuabile senza ritardo, ad assistere alla visita del cadavere.

§ 129. Il parere dovrà dichiarare quale sia stata nel caso concreto la causa prossima dell'avvenuta morte, e da che questa causa sia stata prodotta.

Se saranno verificate delle lesioni, si dovrà mettere in chiaro particolarmente:

1. Se le medesime furono cagionate dall'azione di un altro, e, nel caso che tale domanda ottenga risposta affermativa.

2. Se quest'azione abbia causata la morte

a) già per sua natura in generale,

b) per la propria particolare costituzione personale, o per uno speciale stato dell'offeso,

c) per circostanze casuali sotto le quali fu commessa,

d) per cause intermedie sopravvenute, per caso, ma che però furono cagionate o che derivano dalla stessa; e finalmente se

e) la morte avrebbe potuto essere impedita col mezzo di un aiuto prestato a tempo e conforme allo scopo.

Ove il parere non si estenda a tutte le circostanze importanti per la decisione, il giudice istruttore farà su di esse speciali domande ai periti.

§ 130. Quando siavi sospetto d'infanticidio, oltre alle cose da rilevarsi giusta le procedenti norme, s'indagherà pure se il bambino sia nato vivo.

§ 131. Presentandosi sospetto d'avvelenamento si faranno intervenire alla verificazione del fatto oltre i medici, ove sia possibile, anche due chimici. L'analisi dei veleni stessi può peraltro essere fatta, secondo le circostanze, anche dai chimici soli in un locale a ciò adatto.

§ 132. Anche quando trattasi di lesioni corporali si farà eseguire la visita dell'offeso col mezzo di due periti, i quali, dopo aver descritte esattamente le lesioni, dovranno altresì dichiarare in par-

ticolare quali delle esistenti lesioni corporali od alterazioni di salute siano da riguardarsi per sè sole, ovvero nel loro complesso, assolutamente o sotto le particolari circostanze del caso, come leggiere, gravi o pericolose alla vita; quali conseguenze sogliano comunemente produrre lesioni di questo genere, e quali abbiano esse prodotto nel concreto caso speciale, e così pure con quali mezzi o strumenti ed in quale modo esse lesioni siansi arrecate.

§ 133. Se occorre di far visitare una donna, invece di medici o chirurghi ne potranno essere incaricati secondo le circostanze anche ostetrici, o nei casi meno importanti, levatrici.

III. *Modo di procedere in dubbî intorno a sconcerti di mente o sulla imputabilità.*

§ 134. Nascendo dubbio se l'imputato abbia l'uso della ragione, oppure se sia affetto da uno sconcerto di mente pel quale potrebb'esser tolta la sua imputabilità, si farà esaminare lo stato mentale e d'animo dell'imputato sempre col mezzo di due medici.

Eglino faranno una relazione sul risultato delle proprie osservazioni, collegando tutti i fatti influenti a giudicare sullo stato della mente e dell'animo dell'imputato, ed analizzandoli secondo la loro importanza tanto da soli come nella connessione loro; e qualora ritengano esservi uno sconcerto di mente, determineranno la natura, la qualità ed il grado della malattia, e daranno, tanto in base agli atti quanto dietro le proprie osservazioni, il loro giudizio sulla influenza che la malattia abbia esercitato ed eserciti ancora sulle idee, sugli impulsi, sulle determinazioni e sulle azioni dell'imputato, aggiungendo se ed in quale grado questo sconcerto dello stato mentale esistesse di già al tempo in cui il fatto venne commesso.

IV. *Esame di chirografi.*

§ 135. Qualora sorgano dei dubbî sulla genuinità di un documento, o quando debba essere verificato da qual mano provenga un determinato scritto, potrà farsi per mezzo di periti a comparazione con documenti di indubbia genuinità.

V. *Modo di procedere nel processo istruttorio per falsificazione o contraffazione di carte di pubblico credito, o per falsificazione di monete.*

§ 136. In casi di contraffazione o falsificazione di carte di pubblico credito il Giudice istruttore spedirà di regola i pezzi che formano l'oggetto del processo d'istruzione al Ministero delle finanze allo scopo di procurarsi la perizia sulla genuinità o falsità loro, e la ulteriore dichiarazione in qual modo fu eseguita la falsificazione, se siasi fatto uso di strumenti preparati che facilitano la moltiplicazione, e finalmente se e dove siansi già scoperti simili pezzi falsificati.

Alla stessa autorità si rimetteranno pure, quando sia del tutto terminato il procedimento penale, i falsificati assieme a tutti gli strumenti, materiali ed altri oggetti accessorî provenienti dal reato. Ogni qual volta siffatti oggetti si rendano necessarî per un nuovo atto di giustizia punitiva, saranno richiamati.

Trattandosi di falsificazioni di note o carte di credito della privilegiata Banca nazionale austriaca i giudici istruttori si rivolgeranno direttamente alla medesima, e se si tratta di falsificazione di moneta metallica nazionale, all'ufficio delle monete, e spediranno colà dopo terminato il processo i falsificati.

Per ottenere la perizia riguardo a moneta estera falsificata, od a carte di credito di tal genere, il Giudice istruttore si rivolgerà direttamente al Ministero di giustizia.

VI. *Modo di procedere in processi istruttorî per appiccato incendio.*

§ 137. Nei casi di appiccato incendio si indagherà particolarmente il modo in cui il fuoco fu appiccato, se all'uopo siasi fatto uso di una materia incendiaria, e di quale; come pure il luogo dove, ed il tempo in cui fu appiccato, se di giorno o di notte, e sotto tali circostanze che ne dovesse derivare effettivamente un incendio della proprietà altrui od almeno il pericolo dello stesso, o se fu esposta a pericolo la vita di un uomo, o se il fuoco scoppiando avesse potuto facilmente dilatarsi; per ultimo,

quando l'incendio sia realmente scoppiato, si rileverà l'ammontare del danno derivatone.

VII. *Modo di procedere nei processi d'istruzione per altri danneggiamenti.*

§ 138. Nei crimini o delitti mediante i quali fu cagionato un danno od un pericolo per la vita o la proprietà in modo diverso dal summenzionato, dovrassi col mezzo della ispezione rilevare sopra tutto la qualità della forza od astuzia impiegata, dei mezzi o strumenti adoperati, e la entità del danno recato o che si ebbe intenzione di recare, e del lucro cessante, oppure del pericolo per la vita, la salute o sicurezza corporale delle persone o per l'altrui proprietà.

CAPITOLO XII.

DELLA PERQUISIZIONE DOMICILIARE E PERSONALE, E DEL SEQUESTRO

I. *Perquisizione domiciliare e personale.*

§ 139. Una perquisizione domiciliare, vale a dire la perquisizione dell'abitazione e di ambienti appartenenti all' economia domestica, può esser intrapresa soltanto allora quando siavi fondato sospetto, che ivi si tenga nascosta una persona sospetta di un crimine o delitto, o che vi si trovino oggetti il possesso o la ispezione dei quali possa essere d'importanza per un dato processo.

Contro persone, riguardo alle quali sussiste una grande probabilità che sieno nel possesso di tali oggetti, o che sono sospette di un crimine o delitto, o sono in cattiva fama, può aver luogo anche la perquisizione della persona e dei loro vestiti.

§ 140. Di regola una perquisizione non ha luogo se non dopo l'esame di colui, presso al quale o sul quale dev'essere effettuata, e soltanto qualora per mezzo dell'esame non fu ottenuta nè la spontanea consegna degli oggetti ricercati, nè furono tolti i motivi che hanno causata la perquisizione.

Quest'esame potrà tralasciarsi quando si tratti di persone di cattiva fama, come pure anche allora quando avvi pericolo nel ritardo, o quando la perquisizione si effettua in locali aperti al pubblico.

Di regola la perquisizione non potrà essere intrapresa se non in forza di un motivato ordine giudiziale. Questo ordine verrà intimato alla parte interessata, o subito od almeno entro le prossime ventiquattro ore.

Trattandosi di perquisizioni domiciliari per crimini o delitti, rispetto alle quali potrebbero occorrere ulteriori indagini o prov-

vedimenti di polizia nell' interesse della sicurezza pubblica, se ne darà previamente notizia, per quanto ciò non porti ritardo, alla più vicina autorità di sicurezza, acciocchè vi possa intervenire un delegato della medesima, e procurarsi, senza influire sull' atto istruttorio, le notizie necessarie per gli ulteriori provvedimenti.

Qualora dovesse farsi una perquisizione in un edificio militare od occupato dal militare (o dalla milizia) ciò sarà notificato al comandante, e vi interverrà una persona militare (o della milizia) da lui delegata.

§ 141. Per gli scopi dell' amministrazione della giustizia punitiva si potrà, quando siavi pericolo nel ritardo, ordinare una perquisizione domiciliare da impiegati giudiziari o dalle autorità di sicurezza anche senza ordine del giudice. Il delegato per la esecuzione dovrà esser munito di una legittimazione in iscritto, che egli è tenuto di mostrare alla parte interessata.

Per il medesimo scopo una perquisizione domiciliare potrà essere eseguita di proprio potere dagli organi di sicurezza, quando fu staccato contro una persona un ordine di accompagnamento o di cattura, o quando qualcheduno fu colto sul fatto, o per pubblico inseguimento o dalla pubblica voce sia indicato come sospetto d' un'azione punibile, o sia colto in possesso di oggetti che danno indizio che egli abbia preso parte ad una tale azione.

In ambedue i casi si intimerà alla parte interessata dietro sua richiesta, o subito od almeno entro le prossime ventiquattro ore, un attestato sulla esecuzione della perquisizione domiciliare e sui motivi della stessa.

§ 142. Nelle perquisizioni domiciliari si eviterà costantemente ogni inutile pubblicità, ogni molestia e perturbazione delle parti interessate, che non sia assolutamente necessaria, e si avranno tutti i possibili riguardi per la fama loro e per i loro segreti privati che non stanno in relazione coll' oggetto del processo, come pure si osserveranno scrupolosissimamente i dettami della decenza e convenienza.

Il detentore dei locali che devono essere perquisiti dovrà esser eccitato ad assistere [1]) alla perquisizione; qualora fosse impedito

[1]) Cautela interessantissima e preziosa.

od assente, l'eccitamento sarà diretto ad un adulto membro della famiglia, o in mancanza di questo, od un famigliare o vicino.

Oltre a ciò interverranno alla perquisizione sempre un protocollista e due testimonî giudiziali.

Il protocollo che sarà assunto sulla perquisizione dovrà essere firmato da tutti i presenti. Se non si rinvenne nulla di sospetto, si darà su tale circostanza alla parte interessata, dietro sua richiesta, un attestato. [1])

II. *Sequestro.*

§ 143. Se si trovano oggetti che possono essere d'importanza per il processo, i medesimi saranno riportati in un elenco e si prenderanno in custodia giudiziale od almeno sotto sorveglianza giudiziale, o si sequestreranno (§. 98).

Chiunque è obbligato a consegnare, dietro richiesta, tali oggetti e particolarmente anche documenti. Se sarà rifiutata la consegna di un oggetto, la detenzione del quale è confessata od altrimenti provata, e se non si potrà venirne in possesso per mezzo della perquisizione domiciliare, il possessore potrà, qualora non sia in sospetto egli medesimo dell'azione punibile, o non sia per legge esonerato dal dovere di far testimonianza, esservi costretto col mezzo della inflizione di una multa fino all'importo di cinquanta fiorini, e, persistendo nella renitenza, in casi di maggiore importanza, dell'arresto fino alla durata di sei settimane.

§ 144. Qualora in una perquisizione domiciliare o personale si trovassero oggetti che danno indizio che sia stata commessa una azione punibile, che non sia quella per la quale fu eseguita la perquisizione, i medesimi, se si tratterà di reato da perseguitarsi d'ufficio, saranno bensì sequestrati; ma si assumerà riguardo agli stessi un separato protocollo, il quale sarà comunicato imme-

---

[1]) Questo non è che l'adempimento di un dovere incombente alla giustizia verso la persona a danno della quale essa ha proceduto ad un atto disonorante per sospetti che ha poi dovuto riconoscere non fondati. Da noi invece anche ad un innocente, che una sentenza definitiva ha proclamato tale, si nega una copia del giudicato che lo giustifica, se non se la procura a sue spese.

diatamente al Procuratore di Stato. Se questi non propone l'avviamento del processo penale, gli oggetti sequestrati saranno restituiti senza dilazione.

III. *Perquisizione e sequestro di carte.*

§ 145. Trattandosi di perquisizione di carte, si avrà cura che il contenuto delle medesime non giunga alla conoscenza di persone che non vi hanno diritto.

Se il detentore di carte non vuole permetterne la perquisizione, le medesime saranno depositate sotto suggello in Giudizio, e si provocherà subito la decisione della Camera di consiglio se debbano esser perquisite o restituite.

Anche fuori di questo caso si metteranno in un involto, che si chiuderà col suggello giudiziario, le carte che si prendono in custodia giudiziaria e che non possono senza dilazione esser descritte nell'elenco. Si permetterà anche alla parte interessata che fosse presente l'apposizione del suo suggello. Se si dovrà eseguire un dissuggellamento, la parte interessata sarà eccitata ad assistervi. Quando la medesima dietro tale eccitamento non comparisce, oppure se per la sua assenza non può esserle intimato, il dissuggellamento sarà ciò non ostante eseguito.

IV. *Sequestro ed aprimento di lettere e di altre spedizioni.*

§ 146. Se l'imputato trovasi digià in arresto per un crimine od un delitto, o se fu staccato contro di lui per un tale reato un ordine di accompagnamento o di cattura, il Giudice istruttore potrà sequestrare dispacci telegrafici, lettere ed altre spedizioni che l'imputato vuole inviare o che sono dirette a lui, e può chiederne l'estradazione dagli ufficî postali o telegrafici o da altri stabilimenti di trasporto.

Questi sono inoltre obbligati a trattenere, dietro richiesta del Procuratore di Stato tali spedizioni fino a che pervenga una disposizione giudiziaria; se però una tale disposizione non viene impartita entro tre giorni, essi non potranno ritardare più oltre la spedizione.

§ 147. L'aprimento delle spedizioni sequestrate può farsi soltanto dal Giudice istruttore, e ciò senz'altro quando l'imputato vi acconsenta. Qualora l'imputato non v'acconsenta, il Giudice istruttore, sempreché non siavi pericolo nel ritardo, provocherà prima l'approvazione della Camera di consiglio.

Nell'aprimento, sul quale si assumerà un protocollo, non sarà lecito ledere i suggelli; sopracoperte ed indirizzi saranno conservati.

§. 148. Il seguito sequestro di spedizioni deve essere notificato immediatamente all'imputato, o, quando fosse assente, ad uno de' suoi attinenti, e ciò o subito od al più tardi entro ventiquattro ore. Quando l'aprimento delle spedizioni è successo, si comunicheranno lettere e dispacci telegrafici, se non avvi motivo di temere che la comunicazione del loro contenuto possa riuscir dannosa al processo, in originale od in copia, per intero o per estratto, all'imputato od a colui al quale le medesime sono dirette. Se l'imputato è assente, la comunicazione sarà fatta ad uno dei suoi attinenti. Non essendovene, si rimanderà la lettera a chi la spediva, qualora il giudice ritenga che ciò sia nell'interesse del medesimo; oppure, qualora la lettera od il dispaccio telegrafico debbano rimanere negli atti, gli si parteciperà il seguito sequestro.

§ 149. Le spedizioni sequestrate, che non si crede necessario di aprire, si consegneranno senza dilazione a coloro, a cui sono indirizzate, oppure si restituiranno allo stabilimento di trasporto.

CAPITOLO XIII.

DELL' ESAME DEI TESTIMONI

§ 150. Di regola chiunque viene citato come testimonio ha l'obbligo di corrispondere alla citazione, e di deporre innanzi al Giudizio quanto è a sua cognizione sull'oggetto del processo penale.

§ 151. Non possono essere sentiti come testimonî a scanso di nullità della loro deposizione:

1º I sacerdoti riguardo a ciò che venne loro confidato nella confessione ed altrimenti sotto suggello del segreto del loro ministero spirituale;

2º gli impiegati dello Stato ove colla loro deposizione venissero a violare il segreto d' ufficio loro imposto, semprechè non vengano dispensati da questo obbligo dai loro superiori;

3º persone che, al tempo in cui dovrebbero far testimonianza, per le lore condizioni fisiche o morali non sono in grado di esporre la verità.

§. 152. Sono dispensati dall'obbligo di far testimonianza:

1º I consanguinei ed affini dell'imputato in linea ascendente o discendente, il suo coniuge ed i fratelli e le sorelle di quest'ultimo, i suoi fratelli e le sue sorelle coi loro coniugi, i fratelli e le sorelle de'suoi genitori ed avi, i suoi nipoti e le sue nipoti, i primi cugini, genitori o figli adottivi dell'imputato, chi lo assunse o fu da lui assunto in allievo, il suo tutore ed il suo pupillo;

2º I difensori rispetto a ciò che fu loro comunicato in tale qualità dall' imputato.

Se una persona citata come testimonio sta in una delle ora indicate relazioni con un solo di più imputati, essa può liberarsi dal fare testimonianza riguardo agli altri soltanto allora quando non è possibile il separare le deposizioni che risguardano questi ultimi:

Il Giudice istruttore dovrà rendere edotte le persone nominate al n. 1, quando sono citate come testimonî, prima del loro esame od almeno tosto che viene a conoscere la relazione in cui stanno coll'imputato, del diritto che hanno di esimersi dal far testimonianza; e la dichiarazione da essi data in proposito sarà assunta nel protocollo. Se il testimonio non ha espressamente rinunciato al suo diritto di esimersi dal far testimonianza, la sua deposizione è nulla.

§ 153. Se dalla deposizione di una testimonianza o dalla risposta ad una domanda avesse a seguire pel testimonio un immediato e rilevante danno nel suo avere, o ne derivasse disonore a lui od ad uno de' suoi attinenti (§ 152 Nro. 1) e se perciò negasse la testimonianza, egli non vi dovrà essere costretto se non in casi particolarmente importanti.

§ 154. Le persone che per malattia od infermità sono impedite dal comparire in giudizio, potranno essere esaminate nella loro abitazione.

§ 155. I membri della Casa imperiale saranno sentiti come testimonî dal gran Maresciallo di Corte, e fuori di Vienna, dal presidente della Corte di giustizia di prima istanza del luogo di loro dimora, e ciò nella loro abitazione.

§ 156. Se il luogo della dimora di un testimonio è posto fuori del circondario del Giudizio distrettuale del luogo di residenza del Giudizio d'istruzione lo si farà di regola esaminare da quel Giudizio distrettuale nel distretto del quale il testimonio si trova. Se però il Giudice istruttore, allo scopo di ottenere una deposizione completa o per accelerare la cosa, ritenesse necessario di sentire egli medesimo il testimonio, potrà citarlo per la comparsa in persona, o direttamente o per mezzo del giudizio distrettuale al quale il testimonio è soggetto. Se la comparsa del testimonio innanzi al Giudice istruttore andasse congiunta con troppe difficoltà o con spese troppo forti, potrà esaminarlo egli stesso anche nel luogo di sua dimora, ma dovrà però, se questo luogo non è posto nel circondario della Corte di giustizia alla quale egli appartiene, darne contemporaneamente avviso alla competente Corte di giustizia.

§ 157. Dovendosi esaminare testimonî che si trovano fuori del territorio dei Paesi rappresentati al Consiglio dell'Impero, se ne richiederà di regola il competente giudice estero. A questo si comu-

nicheranno gli oggetti e le domande su cui deve versare l'esame, e lo si inviterà in pari tempo a voler estenderlo, a norma delle circostanze, anche a quei punti che deriveranno dal tenore della deposizione fatta dal testimonio. Rendendosi poi necessaria la comparsa personale di un siffatto testimonio innanzi al Giudizio penale, non presentandosi il testimonio spontaneamente, se ne farà rapporto al Ministro di giustizia.

§ 158. Se la persona da esaminarsi è impiegata in un pubblico ufficio o servizio, e se per guarentigia della pubblica sicurezza o di altri pubblici interessi dovrà aver luogo una sostituzione pel tempo durante il quale sarà impedita, si parteciperà contemporaneamente la citazione al suo immediato superiore.

Questa prescrizione troverà applicazione anche quando si tratti di citare impiegati di strade ferrate o battelli a vapore, lavoranti delle miniere, fucine, dei magli o laminatori, membri del personale sanitario al servizio dello Stato o dei comuni, e personale al servizio pubblico o privato dei boschi.

§ 159. Qualora un testimonio non si presti alla citazione intimatagli, lo si citerà di nuovo colla comminatoria di una multa fino all'importo di cento fiorini, pel caso che non compaia, e coll'ulteriore che sarà staccato contro di lui un ordine di accompagnamento. Se ciò non ostante il testimonio non compare senza addurre validi motivi di scusa, il Giudice istruttore gl'infliggerà la multa e staccherà l'ordine d'accompagnamento. In casi urgenti il Giudice istruttore potrà staccare quest'ordine contro di lui tosto che mancò alla prima chiamata senza giustificarsi. Il testimonio rifonderà le spese dell'accompagnamento.

§ 160. Se il testimonio si presenta, ma nega di far testimonianza o di deporre il giuramento di testimonio senza un motivo legale, il Giudice istruttore potrà obbligarvelo col mezzo di una multa nell'importo fino a cento fiorini, e perdurando nella renitenza, in casi di maggiore importanza col mezzo d'arresto fino alla durata di sei settimane, senza che perciò si debba sospendere la continuazione o la definizione del processo istruttorio.

§ 161. Nel corso del processo d'istruzione si esamineranno i testimonî soggetti alla giurisdizione militare, a seconda del criterio del Giudice istruttore, o, come altri testimonî, da lui medesimo, o per mezzo di quel Giudizio militare alla cui giurisdizione

sono soggetti. Nel primo caso il Giudice istruttore si rivolgerà per l'intimazione della citazione al superiore comando del testimonio od al prossimo comando di stazione militare, nell'altro caso però chiederà l'esame del testimonio al Giudizio militare, al quale il medesimo è soggetto.

I membri della gendarmeria, della guardia di pulizia militare e della guardia di sicurezza, saranno sempre trattati, riguardo al loro esame nella qualità di testimonî, come persone del ceto civile. Le citazioni ai medesimi saranno intimate però in persona solo ai comandanti che stanno da sè; agli altri membri di questi corpi però sempre per mezzo dei loro superiori, ai quali incombe di ordinare la comparsa del citato avanti all'autorità civile.

Qualora un testimonio soggetto alla giurisdizione militare si rifiutasse di comparire innanzi al Giudice istruttore o di fare la chiesta deposizione, oppure di prestare il giuramento come testimonio, il Giudice istruttore si rivolgerà immediatamente al superiore del testimonio, al quale incombe di costringerlo ad ubbidire alla legge.

§ 162. Ogni testimonio sarà esaminato singolarmente dal giudice istruttore, in assenza dell'accusatore, della parte civile, dell'imputato e di altri testimonî. Durante il suo esame gli sarà permesso di sedersi.

§ 163. Non conoscendo un testimonio la lingua usata dal Giudizio, egli potrà essere sentito senza interprete nel solo caso, che tanto il giudice istruttore quanto il protocollista ne conoscano a sufficienza la lingua; ed occorrendo si unirà agli atti una traduzione autentica del protocollo nella lingua del Giudizio.

Tranne questo caso si assumerà per l'esame un interprete giurato, e l'esame sarà messo a protocollo tanto nella lingua in cui si esamina il testimonio quanto tradotto nella lingua del Giudizio. L'interprete potrà anche essere incaricato a tenere il protocollo.

§ 164. Se un testimonio è sordo, gli si sottoporranno le domande in iscritto, e se è muto lo si ecciterà a rispondere in iscritto. Quando l'uno o l'altro di questi modi d'esame non è possibile, l'esame del testimonio si dovrà fare coll'intervento di una o più persone che conoscono la lingua a segni da lui usata, o che abbiano in altro modo l'abilità d'intendersi coi sordo-muti, facendo loro prestare prima il giuramento come interpreti.

§ 165. Il testimonio dev'essere ammonito, prima del suo esame, di deporre la pura verità, secondo la sua migliore scienza e coscienza, dietro alle domande che gli saranno dirette, di non sottacere cosa alcuna, e di fare la sua deposizione in modo tale da potere all'occorrenza confermarla con giuramento.

§ 166. Dipoi si interrogherà il testimonio sul suo nome e cognome, età, luogo di nascita, religione, stato, mestiere od occupazione, domicilio; ed occorrendo su altre circostanze personali, e particolarmente sulla sua relazione coll'imputato e con altre persone interessate nel processo d'istruzione.

Se a norma delle particolari circostanze del caso parrà assolutamente necessario al giudice istruttore, il testimonio potrà essere anche interrogato, se fu già altra volta sotto processo penale e quale esito questo abbia avuto.

§ 167. Nell'interrogare il testimonio sull'oggetto speciale dell'esame gli sarà aperto l'adito di fare innanzi tutto una narrazione connessa dei fatti che formano l'oggetto della testimonianza, e poi di completarla e di toglierne tutte le oscurità e contradizioni. Il testimonio sarà specialmente eccitato ad addurre il fondamento della sua scienza. Si eviteranno possibilmente domande colle quali gli vengono suggerite circostanze di fatto, che trattasi appunto di stabilire mediante la sua risposta, e qualora debbano esser fatte, si faranno risultare nel protocollo.

§ 168. Qualora si renda necessario di ottenere dal testimonio la ricognizione di persone o di cose, queste si presenteranno o si esibiranno in modo conveniente; il testimonio però sarà eccitato prima a farne una esatta descrizione e ad indicarne i contrassegni distintivi.

Se le deposizioni di testimonî non concordano fra di loro, riguardo a circostanze importanti, il giudice istruttore potrà disporne il confronto.

Di regola il confronto non dovrà farsi contemporaneamente fra più che due persone. I confrontati saranno da esaminarsi partitamente sopra ogni singola circostanza riguardo alla quale essi non concordano fra di loro, e si assumeranno nel protocollo le risposte d'ambidue.

§ 169. Nel processo d'istruzione si faranno giurare i testimonî soltanto allora quando riguardo ad un testimonio, per malattia,

lunga assenza, per la mancanza di un luogo di domicilio fisso, o per altri motivi, vi è cagione da temere che non potrà esser presente al dibattimento; quando l'accusatore o l'imputato per motivi rilevanti fanno proposta che un testimonio presti giuramento, o quando il Giudice istruttore crede di poter venir a conoscere l'intera verità soltanto domandando la conferma della deposizione del testimonio col giuramento.

§ 170. Non possono farsi giurare, a scanso della nullità del giuramento, le seguenti persone:

1° quelle riguardo alle quali è provato o che sono sospette di aver commesso elleno stesse l'azione punibile per la quale vengono esaminate, o di avervi preso parte;

2° quelle che si trovano sotto processo per un crimine, o che per crimine furono condannate ad una pena di reclusione, che non hanno ancora scontata;

3° quelle che sono già state punite una volta per falsa testimonianza o falso giuramento;

4° quelle che al tempo del loro esame non hanno peranco compiuto il decimoquarto anno di loro età;

5° quelle che sono affette da notevole debolezza della facoltà percettiva o della memoria;

6° quelle che vivono in inimicizia coll'imputato contro al quale depongono, la quale inimicizia a norma delle persone, ed avuto riguardo alle circostanze, è atta ad escludere la piena credibilità dei testimonî;

7° quelle che nel loro esame hanno deposto circostanze essenziali, la cui falsità è provata, e non possono dimostrare di aver ciò fatto per semplice errore.

§ 171. Innanzi al Giudice istruttore il giuramento del testimonio non ha luogo se non dopo finito l'esame del medesimo, sotto osservanza della legge del 3 maggio 1868, B. L. I. Nro. 33.

§ 172. Quegli che fu leso ne'suoi diritti da un crimine o delitto dovrà nel suo esame come testimonio esser particolarmente interrogato, se egli intervenga nel processo penale.

Anche in questo caso, e quando egli si presenta come accusatore, trovano pure applicazione in suo riguardo tutte le disposizioni stabilite per l'esame dei testimonî.

CAPITOLO XIV.

DELLA CITAZIONE, DELL'ACCOMPAGNAMENTO, DELLA CUSTODIA PREVENTIVA, E DELL'ARRESTO DELL'IMPUTATO

I. *Citazione.*

§ 173. Ove la legge non prescriva diversamente, l'imputato viene dapprima soltanto citato all'esame.

Questa citazione si effettua coll'intimazione di un invito in iscritto e chiuso, firmato dal Giudice istruttore e diretto al citato. Questa citazione deve contenere il nome del Giudizio e del citato, l'indicazione generica dell'oggetto del processo d'istruzione, il luogo, il giorno e l'ora della comparsa, coll'aggiunta che il citato dovrà essere sentito nella qualità di imputato e che non comparendo sarà fatto accompagnare in persona in giudizio.

II. *Accompagnamento, custodia preventiva e formale arresto dell'imputato durante il processo d'istruzione.*

§ 174. Se il citato non compare senza aver fatto conoscere un motivo sufficiente di scusa, si emetterà un ordine in iscritto che sia accompagnato in Giudizio.

§ 175. Il Giudice istruttore può anche senza precedente citazione staccare un ordine d'accompagnamento, ed ordinare la custodia preventiva contro chi è sospetto di un crimine o di un delitto:

1º Quando il medesimo vien còlto in flagrante, o subito dopo commesso il fatto vien designato come sospetto del crimine o delitto mediante inseguimento per parte di un'autorità o dalla voce pubblica, ovvero è còlto con armi o con altri oggetti provenienti dal crimine o delitto, o che in altra guisa mostrano avervi egli preso parte.

2º Quando abbia fatto preparativi di fuga o qualora egli per la gravità della pena che probabilmente lo aspetta, per la sua vita da vagabondo, per non essere conosciuto nel territorio, per trovarsi senza ricapiti o senza patria, o per altri motivi attendibili è sospetto di fuga.

3º Quando egli per frapporre delle difficoltà al processo d'istruzione abbia cercato di influenzare testimonî, periti o coimputati, oppure di distruggere le tracce del crimine o delitto, in modo da impedire lo scoprimento della verità, o quando vi sia fondato motivo di temere che ciò possa succedere.

4º Quando particolari circostanze giustifichino il timore che l'imputato ripeta il reato compiuto, od eseguisca un reato tentato o minacciato.

Qualora però si tratti di un crimine riguardo al quale per legge devesi pronunziare la pena di morte o quella del carcere nella durata di almeno dieci anni, il giudice istruttore staccherà subito contro il sospetto di un tal crimine l'ordine di cattura.[1]

§ 176. Il giudice istruttore staccherà in questi casi (§ 175) un motivato ordine di cattura in iscritto, che sarà intimato all'imputato o all'atto della sua cattura, od almeno entro le prossime ventiquattro ore.

Qualora venga arrestata una delle persone nominate nel § 358, se ne renderà tosto edotto il suo immediato superiore, e sempreché non ostino speciali riflessi, ancor prima dell'esecuzione dell'ordine di cattura. Se l'arresto vien levato, ciò sarà pure immediatamente comunicato.

§ 177. Eccezionalmente può esser effettuata una persecuzione per mezzo d'inseguimento e la custodia preventiva di un sospetto di un crimine o delitto allo scopo di accompagnarlo avanti al giudice istruttore anche da giudici non competenti per la istruzione e da organi delle autorità di sicurezza senza ordine in iscritto;

1º nel caso del § 175 Nro. 1, e

2º nei casi del § 175 Nri. 2, 3 e 4, qualora pel pericolo nel ritardo non sia possibile il procurarsi prima un ordine del giudice.

Quegli che fu preso in custodia dovrà essere senza dilazione esaminato dal giudice o dall'autorità di polizia, e se ne risulta

[1] Dunque la regola è la libertà e non la carcerazione.

che non ci sia motivo per la sua ulteriore custodia sarà messo immediatamente in libertà, altrimenti dovrà essere consegnato entro quarantotto ore al giudice istruttore.

§ 178. Il giudice distrettuale competente pei rilievi preliminari (§ 89) può, qualora l'imputato dopo d'esser stato sentito, resti in sospetto d'aver commessa l'azione che gli vien posta a carico, e si verifichi uno dei casi accennati nel § 175, deliberare che l'imputato debba restare in custodia fino ad ulteriore ordine del giudice istruttore.

Questo conchiuso ed i suoi motivi saranno notificati all'imputato a voce; di tale notificazione sarà preso atto nel protocollo. Se l'imputato però chiedesse di esser presentato al giudice istruttore, dovrà essere consegnato a quest'ultimo al più tardi entro quarantotto ore.

§ 179. Chiunque sarà consegnato al Giudizio, o chi vi sarà condotto dietro ordine del giudice istruttore, dovrà essere esaminato da quest'ultimo entro ventiquattro ore. Non essendo ciò fattibile, l'imputato può bensì essere trattenuto frattanto in custodia, ma si dovrà passare al più presto possibile, ed al più tardi entro tre giorni, al suo esame, notando a protocollo il motivo pel quale non potè essere esaminato prima.

Il giudice istruttore delibererà subito dopo l'esame se l'imputato debba essere rimesso a piede libero oppure se debbasi ordinare contro di lui l'arresto formale durante la istruzione.

§ 180. L'arresto formale durante l'istruzione non può essere ordinato se non contro un imputato, che anche dopo sentito dal giudice istruttore rimane sospetto di un crimine o delitto, e riguardo al quale si verifica una delle circostanze accennate nel § 175, n. 2, 3 e 4.

L'arresto durante l'istruzione dovrà essere ordinato, qualora si tratti di un crimine per cui a norma della legge dovrà essere pronunziata la pena di morte o la pena del carcere nella durata di almeno dieci anni.

Il conchiuso del giudice istruttore con cui ordina l'arresto durante l'istruzione sarà notificato a voce coi motivi all'imputato, e dell'avvenuta notificazione sarà preso atto nel protocollo. Questo conchiuso coi motivi sarà, dietro richiesta, comunicato all'imputato anche in iscritto entro ventiquattro ore.

Persone militari e della milizia (Landwehr), che in tempi di pace sono chiamate per l'ammaestramento delle reclute o per esercizi d'armi, non potranno, finchè duri la chiamata, essere prese in arresto durante l'istruzione, se non nel caso che si tratti di un crimine, o si verifichi uno dei casi accennati nel § 175, n. 3. Se ebbe luogo una dichiarazione di guerra, o se è scoppiata una guerra, l'arresto durante l'istruzione non ha luogo contro le dette persone, qualora siano chiamate a prestar servizio. se non nel caso in cui si tratti di un crimine pel quale sia comminata la pena di morte o la pena del carcere nella durata maggiore di cinque anni.

§ 181. In caso di sollevazione o ribellione, di una pubblica violenza, oppure d'altra azione punibile commessa da una gran quantità di persone, se non è possibile di scoprir subito i rei, potrà procedersi alla cattura interinale di tutti coloro che assistettero al fatto e non sono interamente scevri dal sospetto di avervi preso parte.

Dovranno però essere esaminati al più tardi entro tre giorni dal giudice competente, e non potranno essere tenuti in custodia più a lungo, eccetto quelli contro i quali potè già essere ordinato il formale arresto durante l'istruzione.

§ 182. Recandosi il giudice istruttore subito dopo che fu commesso un crimine o delitto sul luogo del fatto, per assumerne la verificazione, egli può proibire a chiunque, rispetto al quale lo trovi necessario, di abbandonare durante lo stesso giorno od anche durante il susseguente, il luogo della sua dimora. Chi trasgredisce quest'ordine può essere, secondo le circostanze, condannato dal giudice istruttore ad una multa fino all'importo di cinquanta fiorini, e può essere staccato contro di lui anche un ordine di cattura.

III. *Trattamento degli arrestati durante l'istruzione.*

§ 183. Tanto l'arresto durante l'istruzione quanto la custodia preventiva di un imputato saranno posti in esecuzione coi maggiori possibili riguardi per la persona e per l'onore del medesimo. L'arrestato non deve andare soggetto ad altre restrizioni

che a quelle necessarie per assicurarsi della sua persona e per impedire concerti pregiudizievoli all'esito del processo.

§ 184. Ogni arrestato sarà custodito, per quanto possibile, da solo. Ove una tal custodia separata di ogni arrestato non sia fattibile, il giudizio avrà cura che non si rinchiudano insieme nella medesima prigione persone di sesso diverso, complici di un medesimo crimine o delitto, malfattori inesperti o di età giovanile con quelli già esperti o di età matura. In tale distribuzione degli arrestati durante l'istruzione il giudice avrà altresì riguardo al grado di loro cultura ed alla specie dei crimini o delitti posti a loro carico.

§ 185. L'arrestato potrà procacciarsi a sue spese delle comodità ed occupazioni corrispondenti alla sua condizione ed al suo stato economico inquanto possano conciliarsi collo scopo della detenzione e non portino sconcerto alla disciplina della casa e non mettano a pericolo la sicurezza.

§ 186. Se l'arrestato desidera la visita di un medico o di un sacerdote della sua confessione di propria scelta, oppure se parenti o persone che stanno con lui in relazioni di affari, o colle quali egli desiderasse di consigliarsi, vogliono visitarlo, non ne sarà negata la permissione, però sotto osservanza delle discipline della casa. Queste visite hanno luogo soltanto alla presenza di una persona giudiziaria, e possono essere anche totalmente vietate qualora a seconda delle circostanze del caso, se ne possa temere un pregiudizio per l'esito del processo.

§ 187. L'arrestato non può ricevere o mandare ad altri dispacci telegrafici, lettere, e simili spedizioni, se non quando ne è consapevole il giudice istruttore; e, qualora siano da temersi dei pregiudizi per l'esito del processo, soltanto dopochè il giudice istruttore le abbia lette ed abbia riconosciuto che nulla osta allo spedirle od al consegnarle all'imputato. Non può mai negarsi all'arrestato il permesso di spedire scritti alle autorità giudiziarie superiori.

§ 188. All'arrestato durante il processo d'istruzione non saranno apposti ferri se non nel caso di contegno ricalcitrante, violento, provocante i terzi, come pure di tentativo o preparativo di fuga, e non mai per più lungo tempo che quello del più stretto bisogno.

§ 189. I giudici distrettuali, come pure i capi delle Corti di giustizia di prima istanza, sono obbligati di visitare d'improvviso almeno una volta in ogni settimana, coll'intervento di una persona giudiziaria, le prigioni che da loro dipendono, d'interrogare gli arrestati in assenza dei carcerieri sul loro vitto e trattamento, e di dare le opportune disposizioni per far cessare le scoperte mancanze.

IV. *Cauzione, cessazione della custodia preventiva, e dell'arresto durante l'istruzione.*

§ 190. Tanto l'arresto durante l'istruzione del processo quanto la custodia preventiva si tolgono subito quando cessano di sussistere le cause di tali provvedimenti. Tutte le autorità che intervengono al processo penale sono obbligate a cooperare acciocchè queste detenzioni siano abbreviate per quanto più possibile.

Se l'imputato è detenuto soltanto per uno dei motivi accennati nel § 175 n. 3, la detenzione di regola non dovrà sorpassare la durata di due mesi. Potrà farsi a ciò una eccezione, soltanto però fino alla durata di tre mesi al più, computando dal giorno della cattura, dietro proposta del procuratore di Stato o del giudice istruttore, dalla Corte di giustizia di seconda istanza per motivi di grande importanza e specialmente quando si tratti di processi istruttorî molto estesi.

§ 191. Quando un imputato vien rilasciato e posto a piede libero il giudice istruttore può esigere dal medesimo la solenne promessa, che fino a che sia passato in giudicato il chiudimento del processo istruttorio, non si allontanerà dal luogo di sua dimora senza il consenso del giudice istruttore, nè si terrà nascosto, nè cercherà di eludere il processo d'istruzione. Mancando a tale solenne promessa l'imputato sarà messo nell'arresto durante l'istruzione.

§ 192. Qualora non si tratti di un crimine pel quale debba essere pronunziata per legge la pena di morte o del carcere nella durata di almeno cinque anni, l'arresto ordinato per sospetto di fuga dovrà dietro istanza tralasciarsi o farsi cessare, verso cauzione o fideiussione per una somma che sarà fissata dalla Camera di consiglio avuto riguardo alle conseguenze dell'azione

punibile, alle condizioni della persona dell'arrestato ed alla facoltà di colui che presta sicurtà, e dietro la prestazione della solenne promessa accennata nel § 191.

§ 193. La somma di cauzione o di fideiussione sarà depositata in giudizio in danaro contante, od in tali carte di valore in cui a norma delle leggi vigenti possono essere impiegate le sostanze dei minori o dei curandi, computate secondo il corso di borsa del giorno del deposito, oppure verrà assicurata col mezzo di costituzione d'ipoteca su beni immobili o mediante idonei fideiussori (§ 1374 Codice civile generale), i quali si obbligano in pari tempo come pagatori.

La somma di cauzione o di fideiussione sarà dal Giudizio dichiarata decaduta, quando l'imputato si allontana senza permissione dal suo domicilio, o quando dietro alla citazione a lui diretta, la quale, nel caso che non lo si ritrovi, sarà affissa alla sua abitazione, non compare in Giudizio entro tre giorni.

Questa decisione, quando sia passata in giudicato, è capace d'esecuzione come qualunque sentenza. Le somme di sicurtà decadute saranno passate alla cassa dello Stato; colui che fu danneggiato dall'azione punibile però ha il diritto di chiedere, che anzitutto si soddisfino colla medesima le sue pretese di risarcimento.

§ 194. La Corte di giustizia di seconda istanza può, osservando le precedenti prescrizioni che risguardano la prestazione della cauzione e fideiussione, accordare che l'imputato sia lasciato o che sia messo a piede libero anche quando si tratti di un crimine, pel quale a norma della legge debbasi pronunziare una pena di carcere nella durata di almeno cinque anni.

§ 195. Qualora l'imputato, dopo che gli fu accordato il piede libero, facesse preparativi di fuga, o qualora si verificassero nuove circostanze che rendono necessaria la sua cattura, questa avrà luogo nonostante la prestazione di sicurtà; se in questi casi si effettua la cattura, la somma di cauzione o di fideiussione resta liberata.

Avviene lo stesso quando il processo penale sia definito per desistenza o per sentenza finale.

§ 196. Fuori dei casi della prestazione di sicurtà e del decorso del termine fissato nel § 190 alinea 2, la cessazione dell'arresto

durante l'istruzione sarà ordinata dal giudice istruttore coll'assenso del Procuratore di Stato. Se il Giudice istruttore ed il Procuratore di Stato sono di discordante parere in ciò, la decisione spetta alla Camera di consiglio.

§ 197. Il gravame del Procuratore di Stato contro il conchiuso della Camera di consiglio, col quale l'arresto durante l'istruzione vien tolto, sia dietro prestazione di sicurtà, sia anche senza la medesima, avrà effetto sospensivo soltanto allora, quando il Procuratore di Stato insinua il gravame subito dopo la notificazione di quel conchiuso, e ne fa la deduzione al più tardi entro tre giorni.

CAPITOLO XV.

DELL' ESAME DELL' IMPUTATO

§ 198. L'imputato sarà esaminato nel processo d'istruzione, in assenza dell'accusatore o di altre persone che non vi sono chiamate per legge, dal giudice istruttore. Questo esame sarà assunto con decoro e pacatezza. Di regola avrà luogo a voce, il giudice istruttore però potrà, trattandosi di punti complicati, permettere anche delle risposte in iscritto. Interverranno all'esame dell'imputato testimonî giudiziali soltanto allorchè il giudice istruttore lo ritenga necessario o quando l'imputato lo domandi.[1])

Se un arrestato fu messo in ferri, questi gli saranno levati prima dell'esame, qualora ciò possa aver luogo senza pericolo. Sarà anche concesso all'imputato di sedere durante l'esame.

Qualora l'imputato non conoscesse la lingua del giudizio, o fosse sordo o muto, saranno osservate le prescrizioni dei §§ 163 e 164.

§ 199. Il giudice istruttore deve ammonire prima dell'esame l'imputato di rispondere alle domande che gli saranno fatte con precisione, chiarezza e conformemente alla verità.

Dopo l'esame sulle condizioni personali dell'imputato il giudice istruttore gli indicherà generalmente il crimine o delitto che gli viene posto a carico, e gli darà adito ad esprimersi con narrazione connessa e circostanziata sui fatti che formano l'oggetto dell'imputazione. Le ulteriori domande saranno dirette, schivando

---

[1]) Questa cautela è sommamente apprezzabile tanto nell'interesse dell'inquisito quanto nell'interesse dell'accusa. Nel primo per impedire gli equivoci o le sorprese di un giudice nemico; nel secondo per impedire al giudicabile di dedurre poi nel giudizio definitivo che il Giudice Istruttore raccolse male le sue deposizioni.

ogni superflua prolissità, ad ottenere un completamento del racconto, a levare oscurità e contraddizioni, e saranno poste in modo che l'imputato venga a conoscere tutti gli indizî contro lui militanti ed abbia tutto l'agio ad allontanarli ed a giustificarsi. [1]) Se egli adduce a sua discolpa fatti o mezzi di prova, questi dovranno esser rilevati, inquanto non siano palesemente stati addotti soltanto per cagionare un ritardo.

§ 200. Le domande da farsi all'imputato non debbono essere indeterminate, oscure, equivoche o capziose; esse devono derivare una dall'altra secondo l'ordine naturale. Saranno perciò da evitarsi specialmente interrogazioni, nelle quali si ritiene per digià ammesso un fatto che dall'imputato non fu ammesso.

Interrogazioni colle quali vengono suggerite all'imputato circostanze di fatto, che trattasi appunto di stabilire mediante la sua risposta, o colle quali gli si indicano con nomi od altri contrassegni facilmente conoscibili dei compartecipi da scoprirsi, potranno esser fatte soltanto allora quando l'imputato non potè essere condotto in altro modo ad una dichiarazione sulle medesime. In tali casi le domande saranno assunte parola per parola nel protocollo.

§ 201. Gli oggetti relativi al crimine o delitto o che servono al convincimento dell'imputato, gli saranno esibiti perchè li riconosca, previa descrizione dei medesimi, e qualora non ne fosse possibile una presentazione, egli sarà condotto per l'effetto della ricognizione sul luogo dei medesimi. Qualora possa servire a levare dei dubbî sulla genuinità di uno scritto, che si ritiene proveniente dall'imputato, questi potrà esser indotto a scrivere avanti al giudizio alcune parole o periodi, senza però che per tali scopi possansi applicare dei mezzi coercitivi.

§ 202. È vietato far uso di promesse o di illusioni, di minacce o di mezzi coercitivi per indurre l'imputato a delle confessioni o ad altre precise indicazioni; e così pure non potrà esser ritardata l'istruzione allo scopo di ottenere una confessione.

---

[1] Questo è il costituto obbiettivo delle vecchie pratiche, così inconsultamente abbandonato nel nuovo processo italiano.

§ 203. Qualora l'imputato ricusi di rispondere o in generale od a determinate domande, ovvero si finga sordo, muto, demente od imbecille, ed in questi ultimi casi il giudice istruttore o per proprie osservazioni o per l'esame di testimonî o periti sia persuaso della simulazione, avvertirà semplicemente l'imputato, che il suo contegno non può impedire il processo d'istruzione e che per tal modo potrebbe privarsi dei suoi mezzi di difesa.

§ 204. Se le posteriori deposizioni di un imputato differiscono dalle anteriori, e specialmente se ritira confessioni anteriormente fatte, egli sarà interrogato sulla causa di quelle differenze e sui motivi della ritrattazione.

§ 205. Se le deposizioni di un imputato differiscono in punti rilevanti da quelle di un testimonio o di un compartecipe che depone a suo carico, si procederà al confronto nel corso del processo d'istruzione soltanto allorquando il giudice istruttore lo ritenga necessario per delucidare la cosa. In tali confronti si osserverà il modo di procedere prescritto nel § 168 alinea 3.

Le persone nominate nel § 152 n⁰ 1 possono, qualora si assoggettino all'esame come testimonî, ricusare il confronto coll'imputato, eccetto il caso in cui egli medesimo lo domandi.

§ 206. Le confessioni dell'imputato non sollevano il giudice istruttore dall'obbligo di verificare per quanto è possibile le circostanze di fatto. Se la confessione è ampia e trova appoggio nei rimanenti risultati della istruzione, il procedere ad ulteriori verificazioni dipende dalle speciali proposte dell'accusatore.

CAPITOLO XVI.

DELLA POSIZIONE IN STATO D'ACCUSA

§ 207. Incombe all'accusatore d'iniziare la posizione in stato d'accusa con la presentazione dell'atto d'accusa.

L'atto d'accusa deve contenere:

1º il nome dell'imputato;

2º l'indicazione dell'azione punibile o delle azioni punibili che l'accusatore gli mette a carico, con tutti i contrassegni legali che implicano l'applicazione di una determinata sanzione di pena, allegandovisi ancora le particolari circostanze di luogo, di tempo, dell'oggetto ecc. per quanto ciò sia necessario alla precisa qualifica dell'azione;

3º la denominazione legale dell'azione punibile o delle azioni punibili, contro le quali è diretta l'accusa, come pure la citazione di quelle parti del codice penale, di cui si domanda l'applicazione, nonchè tutte le altre indicazioni necessarie per fondare la competenza oggettiva;

4º la indicazione del giudizio, avanti al quale deve aver luogo il dibattimento.

All'atto d'accusa dovrà essere aggiunta una breve ma esauriente motivazione, nella quale sarà raccontato il fatto connessamente, come risulta dalla denunzia o dagli atti sui rilievi preliminari o sul processo d'istruzione.

Oltre a ciò dovrà comprendersi nell'atto d'accusa od unirvisi l'elenco dei testimonî e periti da citarsi, come pure degli altri mezzi di prova, dei quali l'accusatore intende far uso nel dibattimento.

L'accusatore può fare nell'atto d'accusa anche la proposta che l'imputato venga arrestato.

L'atto d'accusa deve esser presentato in tanti esemplari che

ne possa essere intimato uno ad ogni singolo degli accusati e che uno possa essere trattenuto presso il giudice istruttore.

§ 208. L'atto d'accusa sarà presentato a quel giudice che ha diretto il processo d'istruzione, e nel caso in cui un tal processo non avesse avuto luogo, a chi presiede alla Camera di consiglio.

Qualora il giudice istruttore (il presidente della Camera di consiglio) avesse dei dubbi se si debba far luogo alla proposta che l'imputato venga arrestato, egli provocherà la decisione della Camera di consiglio. Non vigendo tale dubbio, od essendo il medesimo tolto con la decisione della Camera di consiglio, il giudice istruttore comunicherà all'imputato l'atto d'accusa cogli allegati, e lo istruirà che egli può sollevare reclamo contro l'atto d'accusa, e che può chiedere la decisione della Corte di giustizia di seconda istanza sulla competenza del Giudizio nominato nell'atto d'accusa e sull'ammissibilità dell'accusa.

§ 209. Se l'imputato trovasi di già in arresto, l'atto d'accusa gli sarà intimato al più tardi entro ventiquattro ore, se però l'arresto viene ordinato in base all'atto d'accusa questo gli sarà intimato unitamente all'ordine d'arresto.

L'arrestato ha libero un termine di ventiquattro ore per la insinuazione del reclamo, che nel secondo caso comincia a decorrere dal momento della sua consegna; egli può fare la deduzione dello stesso a protocollo avanti al giudice istruttore od in scritto entro i prossimi otto giorni.

Se dietro sua domanda l'atto d'accusa viene intimato al suo difensore, il termine per la deduzione del reclamo insinuato comincia a decorrere dal momento della intimazione al difensore.

Se l'imputato resta a piede libero, l'atto d'accusa gli sarà intimato con l'avvertenza che egli può insinuare e dedurre il suo reclamo a voce od in iscritto avanti al giudice istruttore.

§ 210. Quando il reclamo non fu insinuato entro il termine di legge, o quando l'imputato vi abbia espressamente rinunciato, il giudice istruttore inoltra gli atti alla Corte di giustizia di prima istanza, la quale dovrà subito ordinare il dibattimento.

Nel caso contrario il giudice istruttore, dopo presentata la deduzione o dopo trascorso il termine concesso per la medesima, trasmette gli atti alla Corte di giustizia di seconda istanza, notificando ciò contemporaneamente all'accusatore.

La Corte di giustizia di seconda istanza decide sul reclamo dopo sentito il Procuratore superiore di Stato in seduta non pubblica.

Si procederà in egual modo quando l'imputato produce gravame contro il suo arresto (§ 208) ordinato dal giudice istruttore o dalla Camera di consiglio; anche in questo caso la Corte di giustizia di seconda istanza procederà come se fosse stato levato reclamo contro l'atto d'accusa.

§ 211. La Corte di giustizia di seconda istanza respinge previamente l'atto d'accusa, quando ritenga ciò necessario per levare un difetto formale o per ottenere una migliore delucidazione delle circostanze di fatto.

L'accusatore dovrà indi fare entro tre giorni le sue eventuali proposte al giudice istruttore, o presentare un nuovo atto d'accusa (§ 27 e 46).

§ 212. Quando la Corte di giustizia di seconda istanza ritiene che sia competente un altro Giudizio del suo circondario per tenere il dibattimento, essa lo rinvia al medesimo e decide contemporaneamente in merito. Qualora al contrario ritenga fondata la competenza di un Giudizio posto nel circondario di un'altra Corte di giustizia di seconda istanza, essa pronunzia la propria incompetenza e trasmette gli atti per la ulteriore decisione alla competente Corte di giustizia di seconda istanza.

§ 213. Ritenendo la Corte di giustizia di seconda istanza, che osti all'accusa uno dei motivi seguenti:

1° che l'azione posta a carico all'imputato non si qualifichi per un'azione punibile demandata alla competenza dei giudizi:

2° che manchino sufficienti motivi per ritenerne sospetto l'imputato;

3° che si verifichino circostanze per le quali sia tolta la punibilità dell'azione od esclusa la persecuzione per la medesima; finalmente

4° che manchi la domanda voluta dalla legge od il consenso voluto dalla stessa di una parte che vi abbia diritto — la Corte di giustizia di seconda istanza decide: che non si fa luogo all'accusa e che si desiste dal procedimento.

Qualora questa decisione non risguardi tutti i punti dell'accusa, la Corte di giustizia ordina contemporaneamente che quelli,

relativamente ai quali fu emessa, debbano restare esclusi dall'atto d'accusa.

Se il motivo per cui non si fa luogo all'accusa, milita a favore anche di un coaccusato che non ha prodotto reclamo, la Corte di giustizia procederà come se un tale reclamo le fosse presentato.

§ 214. Non verificandosi alcuno dei casi accennati nei §§ 211-213, la decisione suonerà: Si fa luogo all'accusa.

In tal caso sarà preso e contemporaneamente conchiuso su tutte le proposte risguardanti la unione o separazione di più accuse e la citazione di testimonî e periti. Oltre a ciò si prenderanno tanto in questo caso, quanto in quello dei §§ 211-213, le occorrenti disposizioni sull'arresto dell'imputato, sulla consegna del medesimo ad un altro Giudizio, o se sia da mettersi a piede libero.

§ 215. Queste decisioni (§§ 211-214) saranno motivate in modo, che per le medesime non sia pregiudicata le decisione in merito del giudizio sentenziante.

Nella spedizione di questa decisione saranno indicati i nomi dei giudici che hanno preso parte alla pertrattazione.

§ 216. Contro la decisione proferita sul reclamo è concesso solo il gravame di nullità alla suprema Corte di giustizia qual Corte di cassazione, e soltanto per uno dei seguenti motivi:

1° quando non furono osservate le prescrizioni contenute nei §§ 207-209 riguardo alla presentazione e comunicazione dell'atto d'accusa;

2° quando la Corte di giustizia di seconda istanza era incompetente o non era composta del legale numero di votanti all'atto della decisione sul reclamo, o quando vi avesse preso parte un giudice escluso dalla legge o ricusato per giusti motivi.

§ 217. Il gravame di nullità può essere fatto valere tanto dal Procuratore superiore di Stato presso la Corte di giustizia di seconda istanza e dal querelante privato, quanto dall'imputato.

Dovrà essere prodotto dal Procuratore superiore di Stato presso la Corte di giustizia di seconda istanza, dal querelante privato e dall'imputato presso il giudice istruttore (§ 209 primo alinea) entro tre giorni dopo la intimazione della decisione. Nello stesso saranno indicati esattamente i punti di gravame.

La suprema Corte di giustizia qual Corte di cassazione decide

sul medesimo, sentito il Procuratore generale in seduta non pubblica.

Sussistendo uno dei motivi di nullità accennati nel § 216, la Corte di cassazione annulla la decisione della Corte di giustizia di seconda istanza e dispone per la necessaria rettificazione del procedimento.

§ 218. Se la Corte di giustizia di seconda istanza, senza che abbia un attó d'accusa (§ 48 n^0 2, § 114 alinea 4), decide che l'imputato sia messo in istato d'accusa, tale decisione sarà redatta, osservandovisi la prescrizione contenuta nel § 214 ultimo alinea e nel § 215, ed applicandovisi analogamente quella portata dal § 207 sul contenuto dell'atto d'accusa, e farà le veci dell'atto d'accusa per l'ulteriore procedimento.

Anche contro tali conchiusi ha luogo il gravame di nullità a norma dei §§ 216 e 217.

§ 219. Qualora la decisione, che pose l'imputato in istato d'accusa, sia passata in giudicato (§§ 210, 214, 218) non potrà più essere impugnata la competenza di quel Giudizio, che per l'atto d'accusa o per la decisione provocata dal reclamo contro il medesimo, è chiamato a tenere il dibattimento, e non si potranno far valere ulteriormente i motivi di nullità accennati nel § 216. Del rimanente la omissione del reclamo contro l'atto d'accusa o l'omettere di far valere un motivo di nullità, non hanno influenza sull'ulteriore procedimento.

CAPITOLO XVII.

DEGLI ATTI PREPARATORII PER IL DIBATTIMENTO

§ 220. Ogni accusato in arresto sarà di regola (§ 221 alinea 1) trasportato entro tre giorni, dopo passata in giudicato la decisione che lo pose in stato d'accusa, nella prigione della Corte di giustizia, presso la quale ha luogo il dibattimento. Dopo il suo arrivo in questa prigione, l'accusato, qualora l'accusa risguardi un crimine demandato alla giudicatura della Corte d'assise, sarà esaminato al più tardi entro ventiquattro ore dal Presidente della Corte d'assise o da chi ne fa le veci, oppure dal capo della Corte di giustizia di prima istanza, se trovi di fare qualche aggiunta o mutazione alle sue deposizioni fatte nel processo d'istruzione. In questa occasione egli, se non avesse ancora un difensore, sarà eccitato a delegarne uno, e qualora egli non facesse uso di questo diritto, lo si nominerà tosto d'ufficio (§ 41, 42).

Se l'accusato non è in arresto, il Presidente lo citerà a tale esame, oppure disporrà che questo venga assunto dal giudice distrettuale, nel circondario del quale quegli si trova.

§ 221. Il giorno del dibattimento sarà fissato dal presidente in modo, che, a scanso di nullità, rimanga all'accusato, qualora esso medesimo non dia il suo assenso per l'abbreviazione del termine un termine di almeno tre giorni dopo la intimazione della citazione, e qualora si tratti di un crimine riguardo al quale spetta la giudicatura alla Corte d'assise, un termine di almeno otto giorni per la preparazione alla difesa. Il giorno del dibattimento sarà notificato tanto all'accusato ed al suo difensore, quanto anche al Procuratore di Stato, e rispettivamente al querelante privato ed alla parte civile. La citazione all'accusato dovrà contenere la comminatoria, che nel caso di non comparsa egli dovrebbe attendersi che secondo le circostanze, o il dibattimento avrà luogo in sua

assenza, o che sarà condotto avanti al medesimo per ordine d'accompagnamento, oppure qualora ciò non potesse essere effettuato a tempo, che il dibattimento sarà aggiornato a sue spese, e che vi sarà accompagnato. Anche i testimonî e periti vi saranno citati in modo, che di regola sia posto un termine di tre giorni fra la intimazione della citazione ed il giorno nel quale ha luogo il dibattimento.

Di regola il dibattimento ha luogo nella residenza della Corte di giustizia di prima istanza; il capo della medesima però può, eccettuato nel caso indicato nel § 297 alinea 3, dopo sentito l'accusatore, disporre che il dibattimento abbia luogo nella residenza di quel Giudizio distrettuale, nel cui circondario l'azione fu commessa.

Se è da prevedersi che il dibattimento sarà di durata più lunga, si disporrà che assistano al medesimo uno o due giudici supplenti, i quali nel caso dell'impedimento di un giudice subentrino in sua vece.

§ 222. Qualora l'accusatore, la parte civile o l'accusato vogliono proporre la citazione di testimonî o di periti che non sono da citarsi di già in forza dell'atto di accusa o della decisione emanata sul reclamo contro il medesimo, essi lo dovranno notificare in tempo utile al Presidente, indicando i fatti e punti, sui quali sarà da interrogarsi colui, la citazione del quale vien chiesta.

La lista dei nuovi testimonî e periti da citarsi sarà comunicata al più tardi tre giorni avanti il dibattimento alla controparte; altrimenti queste persone non potranno essere esaminate senza il suo consenso, salvo però il potere demandato in tal rapporto al Presidente (§ 254).

§ 223. Riguardo alla citazione ed all'esame di testimonî soggetti alla giurisdizione militare trovano in generale applicazione le disposizioni vigenti pei testimonî.

La citazione al dibattimento di un testimonio soggetto alla giurisdizione militare sarà fatta dal Giudizio, come nel processo d'istruzione, per mezzo di uno dei comandi militari nominati nel § 161.

§ 224. Qualora l'accusato ed il suo difensore proponessero che sia investigata più accuratamente una circostanza che serve alla difesa, il Presidente, quando trovi fondata la domanda, disporrà

che il rilievo sia fatto senza dilazione, e dopo che questo avrà avuto luogo, ne darà parte all'accusatore ed all'accusato od al difensore di quest'ultimo, acciocchè possano prenderne ispezione e fare delle ulteriori proposte. Un simile completamento del processo d'istruzione è ammissibile anche sulla proposta dell'accusatore o della parte civile.

La disamina dei risultati di tali ulteriori rilievi è riservata di regola (§ 227) al dibattimento.

§ 225. Se il Presidente ritiene non doversi far luogo ad una proposta fatta in base ai §§ 222 e 224, ne deciderà la Camera di consiglio. Così egli provocherà pure la decisione della Camera di consiglio, quando nei casi in cui non fu mosso reclamo contro l'atto d'accusa, dubita se sieno da citarsi tutti i testimonï e periti nominati nel medesimo.

Contro questa decisione non ha luogo rimedio di legge; la proposta può però esser fatta di nuovo nel dibattimento.

§ 226. Se l'accusato prova di non potere, o per malattia o per un altro insormontabile impedimento comparire al dibattimento, o se l'accusatore o l'accusato propongono per rilevanti motivi che il dibattimento sia differito, ne deciderà la Camera di consiglio. In causa dell'impedimento del difensore, l'aggiornamento ha luogo soltanto nel caso, che l'impedimento sia venuto a conoscenza dell'accusato o del giudizio così tardi, che non potè esser deputato un altro difensore.

§ 227. Se l'accusatore prima che incominci il dibattimento desiste dall'accusa, la Camera di consiglio prenderà un conchiuso di desistenza con l'avvertimento, che se fosse di già fissato il dibattimento, questo non avrà luogo.[1])

Se dopo la posizione in stato d'accusa hanno avuto luogo ancora dei rilievi giudiziali, l'accusatore ha diritto di ritirare prima che incominci il dibattimento l'atto d'accusa prodotto, presentandone contemporaneamente un nuovo. Con quest'ultimo si procederà a seconda delle prescrizioni del capitolo XVI; riguardo all'arresto dell'accusato però si disporrà subito il necessario dalla Camera di consiglio.

[1]) Con ciò s'intende che l'azione penale è, a tutto rigore di termini, esercitata dall'accusatore anzichè dal giudice.

CAPITOLO XVIII.

DEL DIBATTIMENTO AVANTI ALLE CORTI DI GIUSTIZIA DI PRIMA ISTANZA E DEI RIMEDÎ DI LEGGE CONTRO LE SENTENZE DELLE MEDESIME

I. *Dibattimento e sentenza.*

1. Pubblicità del dibattimento.

§ 228. Il dibattimento è pubblico a scanso di nullità. È permesso di comparirvi come uditori soltanto a persone adulte e disarmate. Non potrà però essere negato l'ingresso a persone che per il loro pubblico servizio sono obbligate a portare un'arma.

§ 229. La pubblicità di un dibattimento non potrà essere esclusa se non per motivi di moralità o d'ordine pubblico. La Corte di giustizia ordina questa esclusione d'ufficio o dietro la proposta dell'accusatore o dell'accusato, dopo pertrattazione e deliberazione segreta, per mezzo di una decisione redatta in iscritto e munita di motivi, contro la quale non si fa luogo a rimedio di legge.

§ 230. Dopo la pubblica prelettura di questa decisione, tutti gli uditori devono allontanarsi.

Soltanto coloro che furono danneggiati dall'azione punibile, giudici in effettivo servizio, gl'impiegati di concetto della Procura di Stato e del Ministero di giustizia e le persone inscritte nell' elenco dei difensori non potranno essere escluse in nessun caso. Tanto l'accusato quanto la parte civile od il querelante privato hanno diritto di chiedere che sia permesso l'accesso a tre persone di loro fiducia.[1])

§ 231. Dopo avvenuto l'annunzio della causa può esser chiesto in ogni stadio del dibattimento in base al § 229, che venga ordi-

[1]) Anche questo provvedimento è meritevole di encomio in ambo le sue parti.

nata una seduta segreta. La esclusione della pubblicità può aver luogo per una parte del dibattimento, o per tutta la durata del medesimo. La pubblicazione della sentenza però deve in ogni caso esser fatta pubblicamente.

2. Funzioni del Presidente e della Corte di giustizia durante il dibattimento.

§ 232. Il Presidente dirige il dibattimento.

È in dovere di promuovere lo scoprimento della verità, e gli incombe di far sì che non abbiano luogo discussioni che allungherebbero il dibattimento senza giovare alla delucidazione della causa.

Egli esamina l'accusato ed i testimonî, e fissa l'ordine progressivo in cui devono parlare coloro che domandano la parola.

Qualora sussistono più punti d'accusa, egli può ordinare che su ognuno, o su alcuni dei medesimi, abbia luogo una pertrattazione separata.

§ 233. Al Presidente incombe di mantenere nella sala di udienza la tranquillità, l'ordine ed il decoro corrispondente alla dignità del giudizio.

Chi è esaminato dal Giudizio, o gli dirige la parola, deve parlare stando in piedi; [1]) il Presidente però può concedere una eccezione per motivi della costituzione fisica di colui che parla o per la lunga durata dell' audizione.

Sono vietati segni di approvazione o di disapprovazione. Il Presidente ha facoltà di richiamare all' ordine coloro che con simili segni od in altro modo turbassero la seduta, e di allontanare, ove fosse necessario, dalla sala singoli uditori od anche tutti. Opponendosi taluno a'suoi ordini o ripetendosi i disturbi, il Presidente può anche far arrestare i ricalcitranti e condannarli, secondo le circostanze, ad una pena d'arresto nella durata fino ad otto giorni. Se colui che reca disturbo al dibattimento è soggetto alla giurisdizione militare, il Presidente può disporre che venga allontanato, e chiederne la punizione alla prossima autorità militare.

---

[1]) Questa forma, non usata fra noi, mi sembra utile, perchè meglio si osservano i moti del testimone.

§ 234. Se l'accusato disturba l'ordine del dibattimento con un contegno sconveniente, e vi persiste ad onta dell'ammonizione del Presidente e della minaccia che verrebbe allontanato dalla seduta, egli potrà essere allontanato dal dibattimento per conchiuso della Corte di giustizia, per qualche tempo o per tutta la durata del dibattimento; la seduta potrà continuare in sua assenza e gli si potrà notificare la sentenza per mezzo di un membro della Corte di giustizia in presenza del protocollista.

§ 235. Il Presidente veglierà che non siano proferite contro persona veruna ingiurie od imputazioni manifestamente infondate o che non hanno attinenza alla causa. Se l'accusato od il querelante privato, la parte civile, un testimonio od un perito si fossero permesse tali espressioni, la Corte di giustizia può, dietro proposta dell'offeso o del Procuratore di Stato, oppure d'ufficio, infliggere una multa fino all'importo di cinquanta fiorini od una pena d'arresto fino alla durata d'otto giorni; contro un arrestato però una congrua pena disciplinare (§ 108).

§ 236. Se si rendesse colpevole di una tale contravvenzione il difensore od il patrocinatore del querelante privato o della parte civile, oppure se egli ledesse il rispetto dovuto al Giudizio, gli potrà essere inflitta dalla Corte di giustizia una redarguizione od una multa fino all'importo di cento fiorini.

Se egli persiste nel suo contegno sconveniente, il Presidente gli potrà togliere la parola ed eccitare la parte a scegliere un altro patrocinatore, ed, occorrendo, deputare anche d'ufficio un difensore all'accusato.

Sussistendo circostanze aggravanti, la Corte di giustizia di seconda istanza può, dietro proposta della Corte di giustizia, togliere al colpevole, qualora non sia avvocato, anche il diritto di comparire in giudizio come patrocinatore in affari penali, e ciò per la durata da uno fino a sei mesi. Se il medesimo è avvocato, la Corte di giustizia rimette l'affare all'autorità disciplinare del colpevole, che pure può togliere a questi il diritto della difesa in affari penali per la durata da uno fino a sei mesi.

§ 237. I conchiusi e le decisioni emanate in base ai §§ 233, 235 e 236 alinea 1 e 2 saranno subito posti in esecuzione. Contro i medesimi non si fa luogo a rimedio di legge.

Se la condotta menzionata nei citati paragrafi costituisce una

azione punibile contemplata nella legge penale generale, si applicheranno le disposizioni del § 278.

La dichiarazione dell'offeso o di colui che fu leso ne'suoi diritti, che egli si riserva l'azione riguardo al reato commesso contro di lui, oppure che vi rinunci, non osta all'applicazione delle disposizioni punitive contenute nei §§ 233-236.

§ 238. Se nel corso del dibattimento si fanno dalle parti delle proposte fra loro in opposizione riguardo a singoli punti del procedimento, o quando il presidente non trova di dar luogo ad una proposta non impugnata, la Corte di giustizia decide immediatamente su tali questioni incidentali, senza che si faccia luogo ad un rimedio di legge particolare che impedisca la continuazione del dibattimento.

I motivi della decisione saranno ognora pubblicati e riportati nel protocollo.

III. Principio del dibattimento.

§ 239. Il dibattimento principia con l'annuncio della causa fatto dal protocollista. L'accusato comparisce sciolto, però accompagnato da una guardia se trovasi in arresto durante l'istruzione. Gli oggetti che fossero necessarî per istabilire la prova, che dovranno essere esibiti all'accusato od ai testimonî per la ricognizione, saranno portati nella sala d'udienza prima che abbia principio il dibattimento.

§ 240. Il Presidente interroga indi l'accusato sul suo nome, cognome, età, luogo di nascita, comune al quale appartiene, religione, stato, mestiere ed occupazione e domicilio e lo ammonisce di prestare attenzione all'accusa che sarà esposta ed al corso del dibattimento.

§ 241. Dopo di ciò si chiameranno i testimonî e periti citati, ed il Presidente impone ai medesimi, dopo d'aver loro rammentata la santità del giuramento che dovranno prestare, di ritirarsi nella stanza ad essi destinata. A seconda delle circostanze può essere imposto di allontanarsi dalla sala d'udienza anche al querelante privato od alla parte civile, qualora queste persone debbano essere esaminate come testimonî, salvo il diritto delle medesime di farsi rappresentare da un terzo al dibattimento. Il Presidente ordina

anche a sua discrezione delle misure, per impedire concerti e confabulazioni di testimonî.

Riguardo ai periti il Presidente può disporre in tutti quei casi, nei quali egli trova ciò utile per scoprire la verità, che i medesimi restino nella sala d' udienza tanto durante l' esame dell' accusato, quanto durante quello dei testimonî.

§ 242. Se testimonî o periti, ad onta della citazione loro diretta, non si presentano al dibattimento, la Corte di giustizia può ordinare che vi sieno immediatamente accompagnati.

Non essendo ciò possibile, la Corte di giustizia, sentito l' accusatore e l' accusato od il suo difensore, decide se il dibattimento debba essere differito o continuato, e se invece dell' esame a voce di quei testimoni o periti debbano essere prelette le deposizioni fatte dai medesimi nel processo istruttorio.

Il non comparso sarà condannato ad una multa nell' importo dai cinque ai cinquanta fiorini. Se il dibattimento fu aggiornato, egli dovrà inoltre sottostare alle spese della seduta andata deserta per la sua non comparsa. Per assicurare poi la sua comparsa alla nuova seduta, si potrà anche staccare contro di lui un ordine di accompagnamento.

§ 243. Contro la condanna pronunziata a norma del paragrafo precedente, il testimonio o perito può produrre reclamo entro otto giorni dopo che gli fu intimata la decisione contro lui diretta presso la Corte di giustizia che la proferiva.

Se egli può provare che non gli fu debitamente intimata la citazione, o che un ostacolo impreveduto ed insormontabile lo trattenne dal comparire, egli sarà esonerato dalla pena contro lui pronunziata.

Si potrà far luogo ad una riduzione della pena inflitta o delle spese imposte, quando egli è in grado di provare che questa pena o condanna nelle spese non sono in giusta proporzione colla sua trascuranza o con le conseguenze della sua non comparsa.

Se il reclamo vien prodotto soltanto dopo finito il dibattimento ne deciderà la Corte di giustizia di prima istanza in seduta non pubblica in un consesso di tre giudici, uno dei quali vi presiede.

Contro la decisione pronunziata sul reclamo non ha luogo rimedio di legge.

§ 244. Dopo che i testimoni si sono allontanati, il Presidente

farà preleggere, a scanso di nullità, l'atto d'accusa, e, quando esista una decisione in forza della quale vien tolto un punto d'accusa, anche questa.

4. Esame dell' accusato.

§ 245. Dopo di ciò l'accusato sarà esaminato dal Presidente sul contenuto dell'accusa. Se l'accusato risponde all'accusa dichiarando di non esser colpevole, il Presidente lo istruirà, aver egli diritto di opporre all'accusa un concatenato schiarimento del fatto e di produrre le sue osservazioni dopo la deduzione di ogni singolo mezzo di prova. Se le risposte dell'accusato differiscono da quelle date anteriormente, esso verrà interrogato sulle cagioni di tale variazione. In tale caso, come pure anche allora quando l'accusato ricusa di rispondere ad una domanda, il Presidente può far preleggere nella sua totalità od in parte il protocollo assunto sulle anteriori deposizioni.

L'accusato non può venire obbligato a dar risposta alle domande che gli sono dirette.

All'accusato è libero di conferire col suo difensore anche durante il dibattimento; [1]) ma non gli è lecito di consultarsi con lui immediatamente sulla risposta da darsi alle singole interrogazioni che gli sono dirette.

---

[1]) È una singolarità dispiacente a tutti i patroni toscani che mentre nel resto d'Italia i difensori nella pubblica udienza si fanno assidere col tergo aderente al banco degli accusati, cosicchè possono colloquire coi medesimi senza alzarsi e traversare la sala, la disposizione della udienza in Toscana sia tale invece che il patrono trovasi distante dall'accusato, col quale non può colloquire senza grave suo incomodo, dovendo traversare la folla dei testimoni già uditi, i quali tra noi sono collocati al posto dove nelle altre province si collocano i difensori, e che per conseguenza necessariamente ascoltano le parole che passano fra l'accusato e il patrono. Ciò non potrebbe da noi evitarsi senza far sospendere momentaneamente la udienza, lo che recherebbe disturbo se dovesse ripetersi ad ogni momento nel quale abbiamo bisogno di chiarirci con le informazioni dell'accusato sopra circostanze di località, o sulla verità di ciò che novellamente ha detto un testimone.

5. Produzione delle prove.

§ 246. Dopo l'esame dell'accusato saranno prodotte le prove secondo l'ordine fissato dal Presidente, e di regola si assumeranno prima le prove addotte dall'accusatore.

L'accusatore e l'accusato potranno abbandonare nel corso del dibattimento mezzi di prova, però soltanto quando la controparte vi annuisce.

§ 247. Testimonî e periti saranno chiamati ad uno ad uno ed esaminati in presenza dell'accusato. Prima del loro esame saranno ammoniti a deporre la verità. Ai periti che hanno di già deposto giuramento, ed ai testimonî che hanno giurato nel processo d'istruzione, sarà rammentata la santità del giuramento prestato.

Fuori di questo caso si farà, a scanso di nullità, prestare da ognuno dei medesimi dopo che hanno dato risposta alle interrogazioni generali, e prima del loro ulteriore esame, il giuramento, osservandovisi la legge del 3 maggio 1868, B. L. I. n° 33, a meno che non vi osti uno dei motivi menzionati nel § 170 dal numero 1 al numero 6.

Il giuramento può essere omesso o differito fino dopo terminato l'esame del testimonio, se tanto l'accusatore quanto l'accusato lo concedono di comune accordo.

§ 248. Nell'esame dei testimoni e periti il Presidente osserverà le prescrizioni stabilite per il giudice nel processo d'istruzione, inquantochè le medesime non si presentino di loro natura inapplicabili nel dibattimento. Sarà sua cura il provvedere che un testimonio non ancora esaminato non assista all'assunzione delle prove in generale, e che un perito non ancora esaminato non sia presente all'esame di un altro perito sul medesimo oggetto. [1])

Il Presidente potrà confrontare testimonî, le deposizioni dei quali non concordino fra loro.

---

[1]) Questa prescrizione dovrebbe mantenersi con la sanzione della repulsa del testimone che ha invaso la udienza.

Testimonî e periti dovranno rimanere nella seduta dopo il loro esame finchè il Presidente li licenzia od ordina che si allontanino. I singoli testimonî non potranno chiedersi reciprocamente ragione delle loro deposizioni.

L'accusato dovrà essere interrogato dopo l'esame di ogni singolo testimonio, perito o coaccusato, se abbia ad opporre qualche cosa alla deposizione sentita.

§ 249. Sono abilitati a fare interrogazioni ad ogni persona da esaminarsi, oltre il Presidente, anche gli altri membri della Corte di giustizia, l'accusatore, l'accusato e la parte civile, come pure anche i patrocinatori dei medesimi, quando abbiano a tal uopo ottenuta la parola dal Presidente. Il Presidente ha diritto di respingere domande che gli sembrano inopportune.

§ 250. Il Presidente ha diritto di far eccezionalmente sortire l'accusato dalla sala d'udienza durante l'esame di un testimonio o di un coaccusato. Egli dovrà però quando, dopo il suo ritorno, lo avrà esaminato sull'oggetto pertrattato in sua assenza, metterlo a conoscenza di tutto ciò che ebbe luogo durante la sua assenza, e particolarmente delle deposizioni che nel frattempo furon fatte.

Se questa partecipazione fu tralasciata, essa dovrà, a scanso di nullità, essere fatta posticipatamente prima che sia chiusa la produzione delle prove.

§ 251. Tanto l'accusato quanto l'accusatore hanno diritto di chiedere che dei testimonî si allontanino dopo il loro esame dalla sala d'udienza, e che vi siano richiamati più tardi ed esaminati di nuovo o da soli od in presenza di altri testimonî. Il Presidente può ordinare ciò anche d'ufficio.

§ 252. I protocolli sull'esame di coaccusati e di testimonî, non che i pareri dei periti, non potranno essere preletti che nei casi seguenti:

1° se gli esaminati nel frattempo sono morti; se la loro dimora è ignota, oppure se la loro personale comparsa non potè essere effettuata per cagione della loro età, per malattia od infermità, o per la loro lontana dimora, o per altri rilevanti motivi;

2° se le deposizioni di coloro che sono esaminati nel dibattimento differiscono in punti essenziali da quelle fatte anteriormente;

3° quando testimonî che non vi abbiano diritto o coaccusati ricusino di dar risposta; finalmente:

4° Se l'accusatore e l'accusato annuiscono alla prelettura.

Protocolli sulle ispezioni e perizie, sentenze penali pronunziate anteriormente contro l'accusato, come pure documenti e scritti d'altro genere che sono d'importanza per la causa, dovranno essere preletti, qualora non vi rinuncino ambedue le parti.

Dopo ogni prelettura l'accusato verrà interrogato se abbia a farvi qualche osservazione.

§ 253. Durante la produzione delle prove, o dopo terminata la medesima, il Presidente farà presentare all'accusato, e, per quanto sia necessario, ai testimonî e periti, quegli oggetti che possano servire alla dilucidazione del fatto, e li eccita a dichiarare se li riconoscano.

§ 254. Il Presidente è abilitato a citare, ed occorrendo a far accompagnare e ad esaminare nel corso del dibattimento, senza attendere una proposta dell'accusatore o dell'accusato, dei testimonî e periti, dai quali, a seconda dell'andamento della pertrattazione, si può attendere uno schiarimento di fatti importanti.

La Corte di giustizia deciderà, dopo esaminati questi nuovi testimonî o periti e sentite le parti, se debba aver luogo una prestazione di giuramento da parte dei medesimi.

Il Presidente può anche richiedere nuovi pareri o far produrre altri mezzi di prova, procedere unitamente al Giudizio ad una ispezione o delegare a questo scopo un membro del Giudizio, che ne dovrà fare rapporto.

6. Deduzioni delle parti.

§ 255. Dopochè il Presidente avrà dichiarata chiusa l'assunzione delle prove, l'accusatore otterrà per primo la parola, per riassumere i risultati delle prove prodotte, e per fare e motivare le sue proposte tanto riguardo alla colpabilità dell'accusato quanto anche alle disposizioni penali da applicarsi contro di lui. L'accu-

satore non farà[1]) una precisa proposta risguardante la misura della pena entro i limiti fissati in proposito dalla legge.

Immediatamente dopo il procuratore di Stato ottiene la parola la parte civile.

L'accusato ed il suo difensore hanno il diritto di rispondervi. Se il procuratore di Stato, il querelante privato o la parte civile trovano di replicare, compete in ogni caso per ultimo all'accusato ed al suo difensore la parola.

§ 256. Di regola si pertratteranno nelle deduzioni conclusionali tutte le questioni da decidersi nella sentenza.

È di facoltà però del Presidente o della Corte di giustizia (§ 238) di disporre che le conclusioni sulla questione della colpabilità sieno separate da quelle sulle disposizioni riguardo alla pena, sulle pretese di diritto privato, e sulle spese processuali. In questi casi avranno luogo, dopochè la Corte di giustizia ha deciso sulla colpabilità dell'accusato ed ha pubblicata la sua decisione, delle nuove conclusioni, le quali però saranno limitate alle questioni che rimangono ancora a decidersi.

7. Sentenza della Corte di giustizia.

§ 257. Quando il Presidente ha dichiarato chiuso il dibattimento, la Corte di giustizia si ritira nella camera di deliberazione per proferire la sentenza. Se l'accusato è arrestato egli sarà nel frattempo tradotto fuori della sala di udienza.

[1]) Questo metodo parmi molto lodevole: 1° perchè in tal guisa il Pubblico Ministero non preoccupa la coscienza dei magistrati sulla quantità della pena relativamente determinata nell'articolo del quale chiede l'applicazione, la misura della quale la legge ha consegnato esclusivamente ai giudici e non all'accusatore: 2° perchè non crea un freno morale al voto dei giudicanti, ai quali forse per un certo rispettoso riguardo può repugnare di applicare una durata di cinque dove l'accusatore ha chiesto dieci, o di dieci dove esso ha chiesto cinque. In tal guisa il voto dei giudicanti resta sotto ogni rispetto più spontaneo e più libero. Dovrebbe, a mio parere, l'accusatore nel chiudere la sua requisitoria leggere il testo dell'articolo del quale chiede l'applicazione, affinchè il pubblico potesse conoscere se il voto del pubblico Ministero è stato secondato, e accertarsi che la pena pronunziata dai giudicanti rientra nella latitudine chiesta dall'accusatore. E qui dovrebbe fermarsi, senza invadere quella apprezzazione ulteriore che la legge commette al prudente arbitrio del giudicè.

§ 258. Nella prolazione della sentenza, il Giudizio avrà riguardo solo a quanto emerse nel dibattimento. Documenti potranno servire come mezzi di prova solamente in quanto furono preletti nel dibattimento.

Il Giudizio deve esaminare accuratamente e conscienziosamente i mezzi di prova riguardo alla loro credibilità e forza probatoria tanto singolarmente quanto nel loro intimo nesso. Sulla questione se un fatto sia da aversi per provato, i giudici decidono non giusta legali regole probatorie, ma a secondo del loro libero convincimento,[1]) desunto dal coscienzioso esame di tutti i mezzi probatorî fatti valere pro e contro.

§ 259. L'accusato sarà assolto dall'accusa per sentenza della Corte di giustizia:

1° Quando risulta che il processo penale fu avviato senza la proposta di un accusatore che vi abbia diritto per legge, o che sia stato continuato contro la volontà del medesimo;[2])

2° quando l'accusatore dopo aperto il dibattimento e prima che la Corte di giustizia si ritiri per proferire la sentenza, recede dall'accusa.

3° quando la Corte di giustizia riconosce che all'azione su cui si fonda l'accusa non è comminata dalla legge una pena, o non è raggiunta la prova oggettiva del fatto, o non è provato che l'accusato abbia commesso l'azione postagli a carico, o che si verificano circostanze in forza delle quali è tolta la punibilità od è esclusa la persecuzione per altri motivi che quelli addotti al numero 1 e 2.

§ 260. Se l'accusato fu trovato colpevole, la sentenza di condanna dovrà pronunziare:

1° Di quale azione l'accusato fu trovato colpevole, e precisamente con la espressa indicazione delle circostanze di fatto che motivano l'applicazione di una data sanzione di pena;

---

[1]) Così il nuovo Regolamento austriaco ha sostituito il sistema della intima convinzione a quello delle prove legali, che aveva mantenuto il Regolamento del 29 luglio 1853, al § 258 e seguenti.

[2]) Ed ecco di nuovo mantenuto il principio che l'accusa pertiene al Pubblico Ministero.

2° quale azione punibile vien costituita dai fatti ritenuti provati, di cui l'accusato fu trovato colpevole;

3° a qual pena l'accusato vien condannato; — ed in particolare questi tre punti a scanso di nullità. Inoltre dovrà esservi aggiunto ancora:

4° quali disposizioni della legge penale furono a lui applicate;

5° la decisione sulle pretese di risarcimento fatte valere e sulle spese processuali.

§ 261. Se la Corte di giustizia ritiene che i fatti sui quali si fonda l'accusa, per sè od in connessione colle circostanze venute alla luce nel dibattimento, costituiscano un crimine o delitto riservato alla competenza della Corte d'assise, essa pronunzierà la propria incompetenza.

Quando tale decisione sarà passata in giudicato, l'accusatore dovrà produrre al più tardi entro tre giorni (§§ 27 e 46) le sue proposte per l'avviamento o riaprimento del processo d'istruzione, oppure — qualora quest'ultimo non fosse necessario — perchè sia ordinato il dibattimento avanti alla Corte d'assise. Nel primo caso dovrà esser prodotto un nuovo atto d'accusa; fuori di questo caso però saranno preletti al nuovo dibattimento l'atto d'accusa originario e la decisione proferita dalla Corte di giustizia a sensi del presente paragrafo.

§ 262. Se la Corte di giustizia ritiene che i fatti sui quali si fonda l'accusa costituiscano per sè od in connessione colle circostanze venute alla luce soltanto nel dibattimento un'altra azione punibile che quella nominata nell'accusa, ma che non è demandata alla competenza della Corte d'assise, essa, dopo di aver sentito su di ciò le parti, e dopo di aver deciso su di una eventuale proposta d'aggiornamento, proferisce la sentenza a seconda del suo legale convincimento, senza esser obbligata d'attenersi alla denominazione dell'azione punibile contenuta nell'atto d'accusa.

§ 263. Se l'accusato al dibattimento vien incolpato ancora di un'altra azione oltre a quella per la quale egli era accusato, la Corte di giustizia può, qualora l'azione debba essere perseguitata d'ufficio, dietro la proposta del procuratore di Stato o di colui che fu leso per questa azione ne'suoi diritti, in altri casi però soltanto dietro richiesta di colui a cui compete l'accusa privata, estendere il dibattimento e la sentenza anche a codesta azione.

Il consenso dell'accusato è necessario soltanto allora quando il medesimo nel caso della sua condanna per questa azione venisse a cadere sotto una sanzione penale più severa di quella che troverebbe applicazione all'azione punibile enunciata nell'atto d'accusa.

Se in un tal caso l'accusato ricusa il suo assenso a che la sentenza venga immediatamente proferita, o se questa non può essere pronunziata per la ragione che si rendono necessari preparativi più accurati, o perchè la Corte di giustizia non è competente a giudicare della azione punibile nuovamente scoperta, la sentenza si limiterà all'oggetto dell'accusa, e riserverà all'accusatore — dietro richiesta del medesimo — la speciale persecuzione pell'azione nuovamente scoperta; fuori di questo caso non ha luogo persecuzione per quest'ultima.

A seconda delle circostanze la Corte di giustizia può anche, qualora non proferisca immediatamente sentenza riguardo all'azione nuovamente scoperta, interrompere il dibattimento, e riservare la decisione su tutte le azioni punibili che stanno a carico dell'accusato ad un nuovo dibattimento.

In ambedue i casi l'accusatore dovrà produrre entro tre giorni (§§ 27 e 46) le sue proposte per l'avviamento del procedimento legale.

§ 264. Se fu proferita contro un accusato una sentenza di condanna, la circostanza che fu riservata la persecuzione per un'altra azione punibile, non forma ostacolo all'esecuzione della medesima. Soltanto quando a quest' ultima azione fosse comminata la pena di morte, la esecuzione della sentenza proferita a sensi del § 263 dovrà fino alla decisione riguardo alla stessa restare sospesa.

Se l'accusatore fa uso della riserva accennata nel § 263, la Corte di giustizia può ordinare che la esecuzione della sentenza proferita sotto questa riserva debba restare sospesa fino alla decisione sulla nuova accusa. In tal caso le due sentenze saranno considerate relativamente ai rimedî di legge come se fossero state pronunziate contemporaneamente.

§ 265. Se un accusato, contro al quale fu di già proferita una sentenza di condanna, vien trovato colpevole di un'altra azione punibile, commessa prima che fosse proferita quella sentenza di condanna, si avrà conveniente riguardo nella commisurazione della pena per l'azione punibile nuovamente scoperta, alla pena

inflitta al colpevole coll'anteriore sentenza, in modo che la maggior pena fissata nella legge per l'azione più severamente punibile non possa mai essere oltrepassata.[1])

§ 266. Quando viene inflitta una multa sarà contemporaneamente fissata anche la pena d'arresto che subentra in suo luogo nel caso della inesigibilità.

§ 267. La Corte di giustizia è vincolata alle proposte dell'accusatore solo in ciò che non può dichiarar colpevole l'accusato di un'azione contro la quale l'accusa non fu nè originariamente diretta nè estesa durante il dibattimento.

8. Pubblicazione e spedizione della sentenza.

§ 268. Immediatamente dopo preso il conchiuso dalla Corte di giustizia l'accusato sarà ricondotto o richiamato, e verrà notificata in pubblica seduta dal Presidente la sentenza coi motivi essenziali della medesima, preleggendovisi le disposizioni di legge che furono applicate. Contemporaneamente il Presidente istruirà l'accusato sui rimedî di legge che gli competono.

§ 269. Se l'accusato non si presenta alla pubblicazione della sentenza, il Presidente può farlo a tal uopo accompagnare, oppure ordinare che la sentenza gli venga o notificata a voce da un giudice a ciò delegato, o che gli sia intimata una copia della medesima.

§ 270. Ogni sentenza sarà redatta in iscritto entro tre giorni dal giorno della pubblicazione, e firmata dal Presidente e dal protocollista.

La spedizione della sentenza dovrà contenere:

1° La denominazione del Giudizio ed i nomi dei membri della Corte di giustizia che erano presenti, come pure quello del procuratore di Stato (querelante privato) e della parte civile;

2° il nome e cognome, come pure quel nome sotto il quale l'accusato eventualmente è ancora conosciuto, la sua età, stato, mestiere o la sua occupazione, inoltre il nome del suo difensore;

3° la data della disposizione che fissava il dibattimento e l'essenziale contenuto dell'atto d'accusa;

---

[1]) Questo precetto era già invalso nella nostra pratica giurisprudenza.

4° il giorno del dibattimento e della sentenza proferita;

5° le proposte conclusionali dell'accusatore e della parte civile;

6° la decisione della Corte di giustizia sulla questione della colpabilità, e precisamente nel caso di una sentenza di condanna, con tutti i punti enunciati nel § 260; finalmente:

7° i motivi della decisione. Nei medesimi sarà concisamente, ma con tutta precisione, esposto quali fatti la Corte di giustizia abbia ritenuti per provati o per non provati, e ciò per quali motivi, da quali considerazioni fu guidata nella decisione di questioni di diritto e nella rimozione di obiezioni addotte, e, nel caso di una condanna, quali circostanze aggravanti o mitiganti abbia trovato. Se si tratta di sentenza che dichiara assolto l'accusato, i motivi della decisione dovranno in particolare indicare con chiarezza per quali delle cause enunciate nel § 259 la Corte di giustizia si sia trovata indotta ad assolvere l'accusato.

Errori di scrittura o di calcolo, poi errori di forma e lacune di contesto, che non si riferiscono ai punti accennati al § 260 n° 1 fino a n° 3, dovranno essere rettificati dalla Corte di giustizia in ogni tempo, eventualmente dopo sentite le parti. Contro la reiezione di una proposta che tende a questo fine, non si fa luogo a rimedio di legge. La rettificazione che fu deliberata dovrà essere apposta in margine della sentenza, ed aggiunta a tutte le spedizioni.

9. Protocollazione.

§ 271. Sul dibattimento sarà tenuto, a scanso di nullità, un protocollo, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal protocollista. Il medesimo conterrà i nomi dei membri della Corte di giustizia presenti, delle parti e dei loro patrocinatori, dovrà documentare tutte le essenziali formalità del procedimento, e specialmente enunciare quali testimonî o periti furono esaminati e quali atti furono preletti, se i testimoni e periti abbiano prestato giuramento o per quali motivi ciò non avvenne; finalmente dovrà accennare tutte le proposte delle parti e le decisioni prese dal Presidente o dal Giudizio sulle medesime. È libero alle parti di chiedere che nel protocollo siano constatati singoli punti a tutela dei loro diritti.

Ove si tratti di stabilire il tenore letterale dell'espressione, il

Presidente sarà tenuto a far preleggere indilatamente, chiedendolo una parte, singoli passi del protocollo.

Si farà soltanto allora menzione delle risposte dell' accusato e delle deposizioni dei testimoni o periti, quando contengano deviazioni, modificazioni od aggiunte rispetto alle asserzioni contenute negli atti, o qualora i testimoni o periti siano esaminati per la prima volta nella seduta pubblica.

Trovandolo conveniente il Presidente o la corte di giustizia, potrà essere ordinata l'assunzione stenografica di tutte le deposizioni e deduzioni; quando però una parte lo richiegga a tempo e versi in anticipazione le spese, la medesima dovrà essere ordinata in ogni caso.[1]) Le annotazioni stenografiche saranno peraltro riportate entro quarantotto ore in caratteri comuni, presentate per essere esaminate al Presidente o ad un giudice da lui a tale scopo delegato, ed unite al protocollo.

Del resto è libero alle parti ispezionare il chiuso protocollo unitamente ai suoi allegati, e di prendere copia del medesimo e di questi ultimi.

§ 272. Sulle discussioni e votazioni durante il dibattimento ed alla fine del medesimo sarà assunto uno speciale protocollo nei casi in cui il Giudizio per prendere il conchiuso si ritira nella camera di deliberazione.

10. Aggiornamento del dibattimento.

§ 273. Il dibattimento, una volta incominciato, può essere interrotto solo in quanto il Presidente trovi ciò necessario per il voluto riposo delle persone che vi prendono parte o per procacciare indilatamente dei mezzi di prova; il dibattimento potrà, a discrezione della Corte di giustizia, in casi urgenti essere continuato anche in un giorno di domenica o di festa.

§ 274. Se il difensore, ad onta della regolare citazione non è comparso al dibattimento, o se egli si è allontanato prima che il

---

[1]) Con questo ottimo provvedimento la stenografia diventa ufficiale, e diviene la guarentigia di tutte le guarentigie. Ogni linea di questo codice mostra che la tutela dell'innocente si è voluta seriamente e non per apparenza.

medesimo fosse chiuso, o se si verifica il caso previsto nel § 236, alinea 2, e se in generale non può essere nominato un altro difensore, od almeno non senza pregiudizio della difesa dell'accusato, il dibattimento dovrà aggiornarsi. Le spese per la nomina di un altro patrocinatore e per l'aggiornamento dovranno essere portate dal difensore colpevole.

§ 275. Se l'accusato durante il dibattimento si ammala per guisa da non potervi più oltre assistere, e se egli medesimo non acconsente che il dibattimento sia continuato in sua assenza e che venga preletta la sua dichiarazione fatta nel processo d'istruzione, il dibattimento dovrà aggiornarsi.

§ 276. Potrà, a discrezione del Giudizio, esser deliberato un aggiornamento anche allora quando la Corte di giustizia per qualsiasi ragione creda di dover ordinare previamente ancora nuovi rilievi od atti d'istruzione, o per procacciare nuovi mezzi di prova, o quando per ostacoli estrinseci appaia necessario od opportuno il differire temporaneamente il dibattimento.

11. Casi incidentali.

§ 277. Qualora dal dibattimento risulti con verosimiglianza, che un testimonio abbia scientemente deposto il falso, il Presidente potrà far assumere un protocollo sulla sua deposizione e, dopo lettura ed approvazione del medesimo, farlo firmare dal testimonio; potrà anche far arrestare il testimonio e farlo tradurre avanti al giudice istruttore.

§ 278. Se durante il dibattimento vien commessa nella sala di udienza un'azione punibile, ed il reo vien colto sul fatto, si potrà dal Giudizio riunito, sia interrompendo il dibattimento, sia dopo il suo termine, pronunciare tosto la relativa sentenza, quando ne sia fatta istanza dall'accusatore che ne abbia diritto, e siansi sentiti l'imputato ed i testimoni che gli stanno a disposizione. I rimedî di legge contro tale sentenza non hanno effetto sospensivo.

Quando non sia possibile di pronunciare immediatamente la sentenza, o se l'azione costituisce un crimine o delitto di competenza della Corte d'assise, il Presidente farà tradurre il reo avanti al giudice istruttore.

Su tale procedimento sarà assunto speciale protocollo.

§ 279. Quando l'accusato durante il dibattimento avesse commesso un reato, avranno piena applicazione le norme del § 263.

II. *Rimedî di legge contro la sentenza*

§ 280. Contro le sentenze delle Corti di giustizia di prima istanza non sono ammessi che i rimedî di legge del gravame di nullità e del ricorso. Il primo va diretto alla Corte suprema di giustizia quale Corte di cassazione, il secondo alla Corte di giustizia di seconda istanza.

§ 281. Il gravame di nullità contro una sentenza di assoluzione può essere interposto solo a svantaggio dell'accusato, se è diretto contro una sentenza di condanna, tanto a suo vantaggio che a suo svantaggio, sempre però soltanto per una delle seguenti cause di nullità;

1° se la Corte di giustizia non fosse stata composta in numero regolare; quando non tutti i giudici avessero assistito all'intero dibattimento, o quando un giudice escluso (§§ 67 e 68) avesse preso parte alla decisione, salvo il caso in cui la circostanza di fatto causante la nullità fosse conosciuta da colui che interpose il gravame ancor prima del dibattimento o durante il medesimo, ed egli non l'avesse fatta valere subito al principio del dibattimento o tostochè ne fosse venuto a cognizione;

2° se non ostante la protesta di colui che interpone il gravame fu preletto nel dibattimento un documento sopra un atto di rilievo preliminare o d'istruzione nullo per legge;

3° se nel dibattimento fu violata o trascurata una prescrizione, la cui osservanza è dalla legge espressamente imposta a scanso di nullità (§§ 120, 151, 152, 170, 221, 228, 244, 247, 250, 260, 271 e 427);

4° se durante il dibattimento non fu presa decisione sopra una proposta di colui che interpone gravame, ovvero se per mezzo di una decisione incidentale pronunciata contro la sua proposta od opposizione furono trascurate o falsamente applicate leggi o principî di procedura, la cui osservanza è voluta dall'essenza di un procedimento, che garantisca la persecuzione penale e la difesa;

5° se la sentenza della Corte di giustizia è oscura, incompleta

o contraddittoria in sè stessa sopra fatti d'importanza decisiva (§ 270, n° 6 e 7); se per tale sentenza non sono indicati dei motivi, o se fra gli asserti dei motivi di decisione intorno al contenuto di documenti esistenti in atti od intorno a deposizioni giudiziali da una parte ed i documenti o protocolli di esame o di seduta dall' altra, esiste una rilevante contradizione;

6° se la Corte di giustizia ha illegalmente pronunciata la propria incompetenza (§ 261);

7° se la sentenza definitiva pronunciata non esaurisce l' accusa, o

8° se ha oltrepassata la medesima contro le prescrizioni dei §§ 262, 263 e 267;

9° se con la emanata sentenza fu violata od erroneamente applicata una legge circa la questione:

a) se l'azione addebitata all' accusato costituisca un crimine, un delitto od altra azione punibile appartenente alla competenza dei Giudizî,

b) se sussistano circostanze, in forza delle quali resti tolta la punibilità dell'azione, o sia esclusa la persecuzione penale per la medesima; finalmente

c) se manchi l' accusa necessaria a termini di legge;

10° se l'azione alla quale riferisce la decisione fu per erronea interpretazione di legge assoggettata ad una legge penale che non vi trova applicazione;

11° se la Corte di giustizia nella commisurazione della pena ha oltrepassata la propria facoltà punitiva od i limiti della legale sanzione di pena, per quanto i medesimi sono appoggiati da circostanze aggravanti o mitiganti nominatamente citate della legge, ovvero se essa ha oltrepassato i limiti del suo diritto di commutare o mitigare la pena, oppure se ha violate o applicate erroneamente le norme del § 293, alinea 3, e § 359, alinea 4.

Le cause di nullità accennate ai numeri 2, 3 e 4 non possono esser fatte valere a vantaggio dell' accusato quando sia indubbiamente riconoscibile che la violazione della forma non poteva esercitare sulla decisione alcuna influenza dannosa all'accusato. A svantaggio del medesimo esse non possono esser fatte valere se non quando riesca manifesto che la violazione della forma poteva esercitare una influenza tale sulla decisione da compro-

mettere l'accusa, e quando inoltre l'accusatore siasi opposto a tale violazione, abbia chiesto la decisione della Corte di giustizia, e siasi subito dopo il rifiuto o la pubblicazione di tale decisione riservato il gravame di nullità.

§ 282. A vantaggio dell'accusato può essere interposto il gravame di nullità tanto da lui medesimo quanto dal suo coniuge, dai suoi parenti in linea ascendente e discendente, dal suo tutore e dal procuratore di Stato, [1]) ma contro sua volontà dai genitori e dal tutore solo nel caso che sia minorenne. Per quanto si tratta di giudicare delle cause di nullità fatte valere, il gravame di nullità da altri interposto a vantaggio dell'accusatò deve considerarsi come insinuato da lui medesimo.

A svantaggio dell'accusato il gravame di nullità non può esser interposto che dal procuratore di Stato o dal querelante privato.

§ 283. Il ricorso non può essere interposto che contro la decisione sulla pena, in quanto non esista la causa di nullità accennata nel § 281, n° 11, e contro le decisioni sulle pretese di diritto privato. Contro la decisione relativa alla pena il ricorso può essere interposto da tutti coloro che hanno diritto ad interporre il gravame di nullità, e precisamente a svantaggio dell'accusato solo allora quando abbia avuto luogo una straordinaria mitigazione o commutazione di pena; a vantaggio dell'accusato però solo quando la Corte di giustizia non abbia già fatto uso di questo diritto che le spetta.

Contro il tenore della decisione pronunciata sulle ragioni private non possono interporre ricorso che l'accusato e i suoi legali rappresentanti ed eredi.

1. Procedura nei gravami di nullità.

§ 284. Il gravame di nullità dovrà insinuarsi, entro tre giorni dalla pubblicazione della sentenza, presso la Corte di giustizia di prima istanza. Se l'accusato non fu presente alla pubblicazione della sentenza (§ 234), il gravame dovrà insinuarsi entro tre giorni dopo che egli ne fu reso edotto (§ 269).

---

[1]) Umanissimo provvedimento.

Per gli attinenti dell'accusato menzionati nel § 282 il termine per la insinuazione del gravame di nullità decorre dallo stesso giorno come per l'accusato.

La insinuazione del gravame di nullità ha effetto sospensivo. Il licenziamento dall'arresto di un accusato assolto resta però sospeso soltanto per un gravame di nullità del procuratore di Stato, e solo quando esso sia stato insinuato subito all'atto della pubblicazione della sentenza.

§ 285. Colui che ha interposto gravame ha diritto di presentare, al più tardi entro otto giorni dalla intimazione della sentenza, una deduzione di suoi motivi di gravame presso il Giudizio. Egli dovrà, sia in questo atto, sia nell'insinuazione del gravame, indicare ad una ad una e determinatamente le cause di nullità; in caso contrario la Corte di cassazione non avrà alcun riguardo al suo gravame. Se egli ha presentato entro il termine legale un atto di gravame, lo si dovrà comunicare al suo avversario coll'avvertimento che questi potrà entro otto giorni produrre la sua controdeduzione.

Dopo presentata questa controdeduzione, o dopo scorso il termine a ciò fissato, dovranno tutti gli atti inoltrarsi alla Corte di cassazione che deciderà in proposito.

§ 286. La Corte di cassazione dovrà prima deliberare in seduta non pubblica e dopo sentito il procuratore generale sul gravame di nullità. Questo dovrà tosto rigettarsi se esso fu insinuato troppo tardi, o se le cause di nullità non furono indicate ad una ad una e determinatamente, o se esse furono messe fuori di questione da un'antecedente decisione emanata dalla Corte di cassazione nella stessa causa, o se il gravame non è fondato sopra una delle cause di nullità citate nel § 281, o se esso non fu interposto da chi vi ha diritto. Dovrà pure rigettarsi quando si tratti unicamente di un gravame di nullità basato sul § 281, n° 5, e la Corte di cassazione non lo trovi fondato. Fuori di questi casi dovrà tosto, o dopo ottenuti gli schiarimenti di fatto che potessero esser creduti necessarî intorno ad una asserita violazione di forma (§ 281, Nri 1–4), essere indetta un'udienza per la pubblica trattazione della causa; l'accusato, come pure il querelante privato che fosse per intervenire, dovranno essere citati in modo che essi ricevano la citazione almeno otto giorni prima del giorno

di udienza. Contemporaneamente dovrà loro notificarsi che in caso di non comparsa saranno preletti i loro gravami e deduzioni, e che su questi si baserà la decisione.

Se l'accusato è in arresto, gli sarà reso noto il giorno della udienza coll'avvertimento che egli potrà comparire soltanto per mezzo di un difensore.

Se egli ha già nominato un difensore od ha chiesto che gliene venga nominato uno d'ufficio, la citazione dovrà dirigersi solamente al difensore.

§ 287. La pertrattazione della causa presso la Corte di cassazione alla udienza indetta è pubblica secondo le norme dei §§ 228-231.

Dapprima un membro della Corte di cassazione destinato a relatore dal Presidente fa una narrazione dell'andamento del processo penale fino a quel tempo, ed indica le cause di nullità sollevate da chi ha interposto il gravame, i punti di questione che ne risultano, senza manifestare alcuna opinione sulla decisione da prendersi.

Quindi chi interpose il gravame ottiene la parola per la motivazione del medesimo, indi il suo avversario per la risposta. All'accusato od al suo difensore compete in ogni caso il diritto di aver per ultimo la parola.[1]) Se una parte non è comparsa, sarà data lettura del suo atto di gravame o della controdeduzione. Quindi la Corte di giustizia si ritira nella sua camera di deliberazione.

§ 288. Se la Corte di cassazione trova infondato il gravame di nullità, essa dovrà rigettarlo; e se è manifesto che fu interposto temerariamente o solo per ritardare la causa, dovrà condannare ad una multa da dieci fino a cento fiorini chi interpose il gravame, oppure, secondo le circostanze, il patrocinatore del medesimo.

Se il gravame di nullità è fondato, la sentenza dovrà annullarsi in quanto è impugnata ed affetta dalla causa di nullità; a seconda poi della diversità delle cause di nullità dovrà giudicarsi e procedersi ulteriormente giusta le seguenti prescrizioni:

---

[1]) Diritto sacro, che si è calpestato irragionevolmente dagli attuali ordinamenti della cassazione in Italia.

1° Sussistendo una delle cause di nullità citate nel § 281 sotto n° 1-5, la Corte di cassazione ordina un nuovo dibattimento e rinvia la causa a sua discrezione o alla medesima o ad altra Corte di giustizia di prima istanza.

2° Se la Corte di giustizia ha illegalmente dichiarata la propria incompetenza, o se non ha esaurita l'accusa (§ 281, n° 6 e 7), la Corte di cassazione la incarica del dibattimento e della prolazione della sentenza, la quale nell'ultimo caso dovrà limitarsi ai punti d'accusa rimasti inesauriti.

3. In tutti gli altri casi la Corte di cassazione decide in merito della causa, ponendo a base della sua decisione quei fatti che la Corte di giustizia di prima istanza senza oltrepassare l'accusa (§ 281, n° 8) ha verificati. Se però la Corte di cassazione non trova nella sentenza e ne' motivi di questa stabiliti quei fatti che applicando rettamente la legge dovrebbero servire di base alla decisione, essa rinvia la causa per un nuovo dibattimento e decisione alla medesima o ad altra Corte di giustizia, e se fosse del caso, anche al competente Giudizio distrettuale.

§ 289. Se il gravame di nullità era diretto soltanto contro singole disposizioni contenute nella sentenza, e se la Corte di cassazione trova che queste possono separarsi dal tenore dell'intera sentenza, è in sua facoltà di annullare anche solo in parte la sentenza impugnata. Ciò succederà pure quando la sentenza impugnata versa su parecchie azioni punibili, ed il gravame di nullità si limita al procedimento od alla decisione relativa all'una od altra delle medesime, ma nello stesso tempo riesca possibile la necessaria parziale rinnovazione del procedimento, od anche senza questa una nuova decisione riguardo a quelle singole azioni punibili.

§ 290. La Corte di cassazione dovrà limitarsi a quelle cause di nullità che colui che interpose gravame fece valere o espressamente od almeno con chiara indicazione. Quando però essa si convinca nell'esame di un gravame di nullità da chicchessia interposto, che a svantaggio dell'accusato fu erroneamente applicata la legge penale (§ 281 n° 9 11), o che gli stessi motivi, su cui si fonda la sua disposizione a favore di un accusato, militino a vantaggio anche di un coaccusato che non ha inter-

posto gravame di nullità, essa dovrà procedere d'ufficio come se la causa di nullità in questione fosse stata fatta valere. [1])

Se il gravame di nullità fu interposto unicamente a favore dell'accusato, la Corte di cassazione non può infliggere pena più grave di quella pronunciata dalla sentenza impugnata.

§ 291. La sentenza della Corte di cassazione, dopo che questa si sarà restituita nella sala d'udienza, dovrà essere pubblicata oralmente insieme ai motivi di decisione; se l'accusato non ha assistito al dibattimento presso la Corte di cassazione, gli dovrà essere senza dilazione intimata per mezzo della Corte di giustizia di prima istanza una copia autenticata della sentenza. Riguardo alla spedizione della sentenza ed alla tenuta del protocollo nelle pertrattazioni presso la Corte di cassazione sono da osservarsi le norme contenute nei §§ 260, 268 fino a 271.

§ 292. La pertrattazione sul gravame di nullità interposto a tutela della legge si regola in generale secondo le prescrizioni date nei §§ 287-291, colla differenza però che l'accusato non vi deve intervenire, e che la Corte di cassazione deve pronunziare la relativa decisione in un consesso di undici giudici. Qualora la Corte di cassazione trovi fondato il gravame interposto a tutela della legge, essa dovrà pronunciare che nella causa penale di cui si tratta coll'impugnato conchiuso o disposizione, col procedimento tenuto o coll'emanata sentenza, fu violata la legge. Questa decisione è in generale senza effetto per l'accusato. Quando questi però con una tale sentenza nulla è stato condannato ad una pena, è in facoltà della Corte di cassazione, a sua discrezione, di assolvere l'accusato o di applicargli una sanzione penale più mite, o di ordinare, a norma delle circostanze, un rinnovamento del processo contro di lui pertrattato.

§ 293. Il Giudizio, a cui secondo i §§ 288 e 292, viene rinviata la causa per la nuova pertrattazione, dovrà basarsi sulla

---

[1]) Ecco un principio santissimo, che per ragionevole istinto di giustizia si ammise dalle nostre Corti di Cassazione con fierissima opposizione dei Pubblici Ministeri; e che il codice austriaco ha eretto in comando legislativo. Vedasi su questo interessante argomento la erudita dissertazione del compianto Comm. Bonacci *la Corte di Cassazione e gli annullamenti d' ufficio, Torino* 1870.

primitiva accusa, in quanto la Corte di cassazione non abbia diversamente ordinato.

Esso è obbligato di attenersi all'opinione legale da cui è partita la Corte di cassazione nella sua decisione.

La disposizione del § 290, alinea 2, vale anche per la sentenza emanata in base al nuovo dibattimento.

Contro tale sentenza può interporsi il gravame di nullità per tutte le cause menzionate nel § 281, in quanto queste non sieno già state decise da una sentenza della Corte di cassazione emanata nella medesima causa.

2. Procedura nei ricorsi.

§ 294. Il ricorso deve essere insinuato presso la Corte di giustizia di prima istanza entro il termine indicato al § 284. Esso non ha effetto sospensivo se non quando è diretto contro la specie di pena, o quando l'accusato, ove il ricorso sia diretto contro la misura della pena, non dichiari egli medesimo di volere frattanto cominciare a scontarla.

Il ricorrente deve presentare entro otto giorni dalla insinuazione le deduzioni del ricorso.

Dopo presentate le deduzioni, o dopo trascorso il termine a ciò destinato, tutti gli atti dovranno essere trasmessi alla Corte di giustizia di seconda istanza, la quale decide sul ricorso in seduta non pubblica e dopo sentito il procuratore superiore di Stato.

§ 295. La Corte di giustizia di seconda istanza dovrà limitare la sua decisione ai punti ai quali si riferisce il ricorso, e basarsi nello stesso tempo sulla decisione del Giudizio relativamente alla colpabilità dell'accusato ed alla legge penale da applicarsi. Se la Corte di giustizia di seconda istanza riduce la pena a favore di uno o più correi per cause che sono favorevoli anche ad altri, essa dovrà procedere d'ufficio come se anche questi correi avessero interposto ricorso.

Se il ricorso fu interposto unicamente a vantaggio dell'accusato, la Corte di giustizia di seconda istanza non potrà infliggere una pena più grave contro l'accusato, di quella già pronunciata dalla prima sentenza.

Contro la sua decisione non si fa luogo a rimedio di legge.

§ 296. Se oltre al ricorso fu dall'una o dall'altra parte interposto anche un gravame di nullità, dovranno unirsi nella trasmissione degli atti alla Corte di cassazione anche quelli che riguardano il ricorso. In tal caso la Corte di cassazione decide dopo o contemporaneamente all'evasione del gravame di nullità anche sul ricorso, e precisamente sempre in seduta non pubblica, e dopo udito il Procuratore generale.

CAPITOLO XIX.

DELLE CORTI D'ASSISE.

I. *Della Corte d' assise in generale.*

§ 297. Presso la sede di ogni Corte di giustizia di prima istanza si tengono ogni tre mesi le ordinarie sessioni di Corte d' assise, e precisamente presso i Giudizî sottoposti alla stessa Corte di giustizia di seconda istanza secondo l'ordine progressivo stabilito da quest'ultima. In Vienna le sessioni ordinarie delle Corti d'assise hanno luogo ogni mese, in altre città, per le quali il presidente della Corte di giustizia di seconda istanza trovi necessario di ordinarlo, ogni due mesi.

Quando il numero o la importanza delle accuse presentate lo esigano, egli può ordinare che si tenga anche una sessione straordinaria di Corti d'assise.

La Corte di giustizia di seconda istanza può, per motivi di speciale importanza, deliberare che una sessione della Corte d'assise debba tenersi in un altro luogo invece che nella sede della Corte di giustizia di prima istanza.

§ 298. Una sessione ordinaria di Corte d'assise non può essere chiusa prima che sia stato deciso su tutte le cause penali, riguardo alle quali la posizione in istato d'accusa era già passata in giudicato all'apertura della sessione. Per casi, nei quali ciò non era ancora avvenuto al tempo dell'apertura della sessione di Corte d'assise, il dibattimento può aver luogo durante la stessa sessione coll'adesione del presidente della Corte d'assise solo allorquando l' accusatore o l' accusato ne facciano proposta e la controparte vi acconsenta.

L'accusato dovrà però in ambi i casi rinunciare espressamente al reclamo che gli compete contro il conchiuso d' accusa, al gra-

vame di nullità contro la decisione che rigettasse detto reclamo, ed al termine a lui concesso nel § 221.

§ 299. Se l'accusatore o l'accusato hanno gravi motivi per proporre che una causa non debba essere trattata nella prossima sessione di Corte d'assise, la Corte di giustizia della stessa, o se questa non fosse ancora radunata, la Camera di consiglio (§ 255) deciderà se debba farsi luogo alla domanda.

Contro questa decisione non si fa luogo a rimedio di legge.

§ 300. Ogni Corte d'assise è formata da una Corte di giustizia e da dodici giurati (Collegio dei giurati).

§ 301. La Corte di giustizia delle assise è formata da tre giudici, uno dei quali tiene la presidenza, e dal protocollista. A tenere la presidenza viene di regola nominato dal Presidente della Corte di giustizia di seconda istanza il Presidente della Corte di giustizia di prima istanza presso cui la Corte d'assise deve esser tenuta; tuttavia egli può chiamare a tale ufficio anche un membro di questa Corte di giustizia o di quella di seconda istanza. In ogni caso egli dovrà destinare come sostituto di chi presiede un membro della Corte di giustizia di prima istanza. Queste nomine dovranno farsi di regola sei settimane avanti il principio della sessione di Corte d'assise; in caso di sessioni straordinarie però almeno quattordici giorni prima del loro incominciamento: e dovranno pubblicarsi assieme al giorno ed all'ora dell'apertura della sessione per mezzo dei pubblici fogli e con l'affissione al palazzo di giustizia.

Gli altri membri della Corte di giustizia delle assise e due giudici supplenti vengono nominati dal capo della Corte di giustizia di prima istanza fra i membri di questa o dal numero dei giudici distrettuali prima dell'apertura della sessione.

§ 302. Per ogni sessione di Corte d'assise vengono chiamati trentasei giurati e nove giurati supplenti, dal cui numero escono i dodici giurati destinati per ogni singolo dibattimento a formare il collegio dei giurati.

La formazione della lista dei giurati è regolata da una legge speciale.

§ 303. I nomi dei membri della Corte di giustizia chiamati alla Corte d'assise, e l'elenco dei giurati ordinarî e dei supplenti dovranno, a scanso di nullità, al più tardi nel terzo giorno antecedente a quello in cui deve aver principio il dibattimento, essere

dalla Corte di giustizia di prima istanza notificati ad ogni accusato.

II. *Formazione del collegio dei giurati.*

§ 304. Immediatamente prima che incominci il dibattimento si procede alla formazione del collegio dei giurati per ogni singola causa penale in seduta non pubblica della Corte di giustizia delle assise ed in presenza dell'accusatore, della parte civile, dell'accusato e del suo difensore, come pure dei giurati chiamati. Questa ha principio coll' appello dei trentasei giurati ordinarî per parte del protocollista.

§ 305. Se sono comparsi meno di trenta giurati ordinari, i mancanti saranno suppliti da altrettanti dei nove giurati supplenti, secondo l' ordine che sarà determinato dalla sorte.

§ 306. Completo che sia il numero di almeno trenta giurati, il Presidente dirigerà, a scanso di nullità, all' accusatore, alla parte civile, all' accusato, ed ai giurati la domanda, se riguardo a taluno di questi ultimi esista una causa che lo escluda dal prender parte al presente dibattimento. Tali cause sono:

1° quando il giurato stia con le parti o loro patrocinatori in tale rapporto, che a sensi del § 67 escluderebbe un giudice dall' esercizio dell' ufficio come tale: [1])

2° quando dall'assoluzione o condanna dell' accusato egli abbia ad attendere un vantaggio od un danno;

3° quando nella presente causa egli sia stato adoperato come testimonio giudiziale, o sia intervenuto come denunciante, accusatore, difensore o patrocinatore della parte civile, o quando sia stato sentito o debba sentirsi in qualità di testimonio o perito;

4° quando abbia avuto parte come giurato ad un antecedente dibattimento sulla stessa causa penale, la quale ora venga ad essere trattata in nuovo dibattimento (§§ 332, 348, 350, alinea 2).

La Corte di giustizia decide sulle cause di esclusione accampate; un eventuale completamento del numero dei giurati che riuscisse necessario si otterrà nel modo stabilito nel precedente paragrafo.

---

[1]) Questa disposizione sembra prudentissima.

§ 307. Alla formazione del collegio dei giurati non si potrà procedere, a scanso di nullità, se non quando sieno presenti almeno ventiquattro giurati che non sieno esclusi in base al precedente paragrafo. Solo quando tutti coloro che hanno diritto all'esclusione dei giurati si sieno espressamente dichiarati consenzienti, si potrà procedere alla formazione del collegio dei giurati, anche quando sia presente un minor numero dei medesimi.

§ 308. Del numero dei giurati, in quanto esso superi i dodici, potrà ricusarne una metà l'accusatore, l'altra l'accusato. Se il numero dei giurati è dispari, l'accusato ha diritto di ricusarne uno di più. Se vi sono più accusatori o più accusati, eserciteranno in comune i primi il diritto di ricusa spettante all'accusatore, i secondi quello spettante all'accusato. Quando non possano accordarsi sul modo di tale comune esercizio, la sorte deciderà dell'ordine in cui essi avranno ogni volta ad esercitare il diritto di ricusa. La ricusa di uno degli aventivi diritto vale e conta allora per tutti.

§ 309. I nomi dei giurati saranno messi in un'urna. Il Presidente fa noto ad ognuna delle parti il numero di ricuse a cui ha diritto, e stabilisce all'uopo il modo di esercitare il diritto di ricusa. Quindi egli estrae ad uno ad uno i nomi dall'urna e li prelegge.

All'atto dell'estrazione e dopo la lettura d'ogni singolo nome, gli aventi diritto a ricusa, finchè tale diritto non sia esaurito, e precisamente l'accusatore per il primo, dovranno dichiarare se il giurato venga accettato o ricusato. Se non vien fatta alcuna dichiarazione prima che un altro nome venga estratto dall'urna, ciò s'intenderà per accettazione. Non è lecito l'allegare le cause di accettazione o di ricusa.

Tostochè dodici giurati non ricusati sieno stati estratti, o non restino nell'urna più che altrettanti nomi quanti sono necessari a completare il numero dei giurati fino a dodici, resterà formato il collegio dei giurati avanti a cui dovrà tenersi il dibattimento.

§ 310. Quando si possa prevedere che un dibattimento occuperà uno spazio di tempo alquanto lungo, il Presidente potrà ordinare che vengano chiamati uno o due supplenti, e che quindi invece dei dodici giurati ne vengano estratti tredici o quattordici, dei quali i primi dodici sono giurati ordinari, gli altri giurati supplenti. Il numero delle ricuse concesse si diminuisce in questo caso in pro-

porzione. I giurati supplenti dovranno assistere senza interruzione a tutto il dibattimento, e nel caso che uno o l'altro dei giurati ordinari fosse impedito di assistere a tutto il dibattimento fino al verdetto dei giurati, subentrano nel loro posto in quell'ordine, nel quale furono estratti i loro nomi.

III. *Dibattimento avanti la Corte d' assise.*

§ 311. Il dibattimento avanti la Corte d'assise si regola, in quanto in questo capitolo non sia diversamente stabilito, in conformità alle norme contenute nel Capitolo XVIII. Tutto quanto è stabilito riguardo alla Corte di giustizia ed al suo Presidente, vale anche per la Corte di giustizia delle assise ed il suo Presidente.

Il Presidente della Corte d'assise ha specialmente il dovere, di dare le necessarie istruzioni ai giurati relativamente all'esercizio del loro uffizio, di spiegare loro le cose su cui devono deliberare, e di ricordare loro, ove occorresse, i loro doveri.

1. Principio del dibattimento e giuramento dei giurati.

§ 312. Formato che sia il collegio dei giurati, e che questi abbiano occupato i loro posti nell'ordine in cui furono estratti i loro nomi dall'urna, il dibattimento si apre coll'annunzio dellá causa per bocca del protocollista. Il Presidente fa all'accusato le domande generali prescritte nel § 240, e gli fa l'ammonizione ordinata nel medesimo paragrafo.

§ 313. Quindi il presidente procede, a scanso di nullitá, a far prestare il giuramento ai giurati. Il Presidente dirige a tal uopo ai giurati, i quali si levano dai loro seggi, nel seguente modo la parola:

« Voi giurerete e prometterete innanzi a Dio, di esaminare con la più scrupolosa attenzione le prove che verranno addotte a favore dell'accusato e contro di lui, di tener conto di ogni cosa che possa tornare a suo vantaggio o a suo danno, di osservare fedelmente la legge a cui dovete dare efficacia, di non conferire sull'oggetto del dibattimento prima del vostro verdetto con nessuno fuorchè coi vostri colleghi giurati, di non dare ascolto alla voce della simpatia o dell'antipatia, del timore o della compiacenza pel danno altrui,

ma di decidere con la imparzialità e fermezza dell'uomo onesto e libero, unicamente secondo le prove addotte a favore dell'accusato e contro di lui, e secondo il vostro convincimento fondato su tali prove, in modo da poterne rispondere a Dio ed alla vostra coscienza. »

Il Presidente chiamerà quindi ad uno ad uno ogni giurato, e questi risponderà: « Lo giuro, così Dio m'aiuti. » La confessione religiosa dei giurati non porta in ciò alcuna differenza. Solo coloro ai quali la loro religione vieta la prestazione del giuramento vengono obbligati col dare la mano.

2. Produzione delle prove.

§ 314. Dopochè i giurati hanno prestato giuramento, il Presidente, per mezzo del protocollista, ordina l'appello dei testimonï e periti.

In ciò, come pure riguardo al previo allontanamento dei testimonï dalla sala dei dibattimenti ed al modo di procedere contro testimonï o periti renitenti, si osserveranno le prescrizioni dei §§ 241-243.

Quindi il Presidente farà, a scanso di nullità, preleggere l'atto d'accusa, ed in caso che esista una decisione in forza della quale resti tolto un punto dell'accusa, anche questa.

§ 315. Il Presidente esamina poscia l'accusato, e dirige la produzione dei mezzi di prova sotto l'osservanza delle norme contenute nei §§ 245-254. Il diritto di far interrogazioni, menzionato nel § 249, compete anche ai giurati, compresi i supplenti. Questi potranno anche proporre che sieno assunte prove a schiarimento di fatti importanti.

L'apprezzamento di tali proposte è riservato alla Corte di giustizia.

3. Delle questioni ai giurati.

§ 316. Chiusa la produzione delle prove, il Presidente, previo consulto con la Corte di giustizia, stabilisce le questioni che dovranno essere proposte ai giurati. Esse dovranno, dopo firmate dal Presidente, a scanso di nullità, esser prelette e comunicate in

iscritto, ove lo richieggano, tanto all'accusatore quanto al difensore. Le parti hanno diritto di proporre la modificazione delle questioni e l'aggiunta di altre, su di che la Corte di giustizia decide all'istante. Quando le proposte questioni venissero modificate dovranno essere prelette di nuovo.

§ 317. Non sono da proporsi questioni ai giurati, quando la Corte di giustizia, udite le parti, riconosce che l'accusato debba essere assolto perchè sussiste uno dei casi menzionati nel § 259, nº 1 e 2, o perchè la punibilità del fatto addebitato all'accusato è estinta per prescrizione o grazia, o perchè la persecuzione resta esclusa per ragione di diritto processuale.

§ 318. La questione principale sarà diretta a stabilire: se l'accusato sia colpevole d'aver commessa l'azione su cui si fonda l'accusa? In tale questione dovranno comprendersi tutti i contrassegni legali dell'azione punibile, e s'aggiungeranno le speciali circostanze del fatto rispetto a luogo, tempo, oggetto, e così via, in quanto ciò sia necessario per la precisa indicazione del medesimo, o per la decisione sulle pretese di risarcimento.

§ 319. Se fu asserito che sussistevano condizioni tali o che era subentrato un fatto che escluderebbero o toglierebbero la punibilità, si dovrà, in quanto non si tratti di uno dei casi menzionati nel § 317, proporre una questione corrispondente a tale asserto.

§ 320. Asserendosi dei fatti, pei quali, ammessane la verità, l'accusato di un crimine o delitto consumato, non sarebbe colpevole che dell'attentato, o chi venne accusato come immediato autore non sarebbe colpevole che di correità o di partecipazione, o pei quali l'azione imputata all'accusato cadrebbe sotto un'altra legge penale, la quale non è più severa di quella indicata nell'atto d'accusa, allora si proporranno ai giurati analoghe questioni.

Una questione invece per la quale l'azione imputata all'accusato verrebbe qualificata come reato soggetto ad una pena maggiore, non potrà esser proposta che col consenso dell'accusato. Se questi ricusa tale consenso, o se per altri motivi la Corte di giustizia lo reputa necessario per un più fondato preparativo della pertrattazione, essa potrà riservare all'accusatore, dietro proposta che questi dovrà fare al più tardi prima che i giurati incomincino a deliberare, la persecuzione pei relativi fatti (§ 263 alinea 4, § 264).

§ 321. Se l'accusato nel dibattimento viene incolpato anche di un'altra azione diversa da quella per cui fu accusato, potranno anche per questa essere proposte speciali questioni.

Si ometteranno però tali questioni, quando risulti necessaria una migliore preparazione dell'accusa o della difesa, o quando l'accusato, ove quelle questioni fossero sciolte affermativamente, cadesse sotto una legge penale più severa di quella citata nell'atto d'accusa, ed egli ricusasse il suo consenso alla immediata decisione.

In ambi i casi però dovrà riservarsi all'accusatore, dietro sua proposta, la facoltà di procedere pei relativi fatti (§ 263 e 264).

§ 322. Le circostanze aggravanti e mitiganti saranno solo allora oggetto di questione da proporsi ai giurati, quando la esistenza di una tale circostanza secondo la legge importa una modificazione nella sanzione o nella specie della pena.

§ 323. Le questioni da proporsi ai giurati devono essere poste in modo che vi si possa rispondere con « Sì » o con « No. »

Quali fatti sieno da comprendersi in una questione, o da farsi oggetto di questioni speciali, come pure l'ordine progressivo delle questioni, sarà da decidersi in ogni singolo caso.

Le questioni che vengono proposte soltanto pel caso di una risposta affermativa (questioni suppletorie) o pel caso di risposta negativa (questioni eventuali) ad un'altra questione, dovranno essere espressamente designate come tali. Pel caso di risposta affermativa ad una questione, potrà chiedersi che sieno proposte questioni suppletorie allo scopo di riscontrare se un contrassegno legale compreso nella questione stia in relazione con le corrispondenti circostanze di fatto.

4. Deduzione delle parti, e riassunzione del Presidente.

§ 324. Data lettura [1]) delle questioni, dopo di che non è più ammissibile il recesso dall' acccusa, saranno uditi nell' ordine

[1]) Parmi molto logico che prima di discutere si sappia dalle parti quali sono le questioni che si devono discutere. Si evita il rischio che un Avvocato, dopo avere parlato lunga ora, si vegga sbucare innanzi una questione suppletoria immaginata dal Presidente, sulla quale egli non aveva portato il suo critico esame.

stabilito dal § 255, l'accusatore e la parte civile, l'accusato ed il suo difensore. Le loro deduzioni dovranno limitarsi a quei risultati del dibattimento che devono servir di fondamento al verdetto dei giurati. Le discussioni di quei risultati del dibattimento, che formano argomento della decisione della Corte di giustizia, sono da riservarsi ad altro tempo (§ 335).

§ 325. Il Presidente dichiara quindi chiuso il dibattimento; egli riassume in una succinta esposizione i risultamenti essenziali del dibattimento, espone con la possibile brevità le prove che stanno a favore ed a carico dell'accusato, senza però manifestare la propria opinione in proposito. Egli spiega ai giurati i caratteri legali del reato ed il significato delle espressioni legali contenute nelle questioni, e richiama la loro attenzione sui doveri loro in generale, ed in particolare sulle prescrizioni relative alla loro discussione e votazione. La riassunzione del Presidente non potrà essere da nessuno interrotta od esser fatta argomento di discussione: è libero invece ad ognuna delle parti di chiedere che le istruzioni di diritto impartite dal Presidente ai giurati sieno assunte a protocollo.

Il Presidente consegna le questioni scritte ai giurati, e questi si ritirano tosto nella camera di deliberazione. Si consegneranno ai giurati l'atto d'accusa, la decisione che fosse stata preletta (§ 314), gli oggetti che fanno parte delle prove, i protocolli d'ispezione, come pure tutti gli altri atti processuali, ad eccezione dei protocolli di esame non preletti al dibattimento. Nello stesso tempo il Presidente ordina che l'accusato sia allontanato dalla sala di udienza.

5. Discussione e deliberazione dei giurati.

§ 326. I giurati eleggono fra loro un capo a semplice maggioranza di voti. Prima di passare alla discussione, il capo dovrà preleggere ai giurati la seguente istruzione;

« La legge non chiede conto ai giurati dei motivi del loro convincimento, non prescrive loro determinate regole alle quali debbano attenersi nel giudicare se la prova sia piena e sufficiente. La legge esige da loro soltanto che esaminino accuratamente e coscienziosamente le prove addotte tanto a favore che

a carico dell' accusato, e interroghino quindi sè stessi, quale impressione abbiano fatto sull'animo loro le prove che nel corso del dibattimento vennero prodotte contro l' accusato, e le ragioni addotte in sua difesa.

« Unicamente secondo il convincimento prodotto in loro dall' esame dei mezzi di prova, dovranno i giurati pronunciare il loro verdetto di colpabilità o di non colpabilità.

« Essi dovranno tenersi sempre presente alla mente che la loro discussione deve limitarsi esclusivamente alle questioni loro proposte intorno ai fatti su cui è fondata l'accusa o che vi hanno connessione. Non essi, ma soli i giudici sono chiamati a pronunciare sulle conseguenze legali che colpiscono l'accusato nel caso che sia ritenuto colpevole. I giurati devono quindi dare la loro dichiarazione, senza riguardo alle conseguenze legali del loro verdetto. »

Questa istruzionne come pure i §§ 327-330 della presente legge saranno affissi in parecchi esemplari nella camera di deliberazione dei giurati.

§ 327. I giurati non possono abbandonare la camera di deliberazione prima che abbiano pronunciato il loro verdetto. Durante la loro discussione niuno potrà entrare nella loro camera di deliberazione senza un permesso scritto dal Presidente; così pure resta loro vietata durante questo tempo qualunque comunicazione con terze persone. La Corte di giustizia condannerà il giurato che contravvenisse a questo divieto alla multa di dieci fino a cento fiorini, ed altre persone che trasgredissero questa prescrizione, a ventiquattro ore di arresto.

Se fra i giurati insorgono dubbii intorno al procedimento che debbono tenere, od intorno al senso delle questioni proposte, od intorno al modo di esprimere una risposta, il Presidente, dietro richiesta scritta del capo dei giurati, si reca col protocollista, e, se sono presenti nel palazzo di giustizia, anche coll' accusatore e col difensore, presso i giurati.

Lo schiarimento in tale circostanza impartito dal Presidente dovrà, quando ciò venga richiesto, essere assunto a protocollo.

Se i giurati esprimono il desiderio che vengano modificate o completate le questioni a loro proposte, dovrà riaprirsi la seduta, discutersi e decidersi in proposito.

Niuno può assistere alla votazione dei giurati, a scanso di nullità.

§ 328. Finita la discussione il capo fa votare a voce i giurati sulle singole questioni secondo l'ordine in cui furono poste dal Presidente; a quest'uopo egli chiede ad ogni singolo giurato la sua dichiarazione: il capo dà per ultimo il proprio voto. I giurati votano sopra ogni questione con un « Sì » od un « No »; è però loro anche permesso di dare ad una questione una risposta soltanto parziale [1]) sia affermativa sia negativa.

Quando la risposta affermativa ad una questione sia parziale, la restrizione sarà brevemente aggiunta. La risposta sarà in tal caso: « Sì, ma non con le tali o tali altre circostanze contenute nella questione. »

§ 329. Per l'affermativa della questione di colpabilità, o delle questioni poste relative a circostanze aggravanti, è necessaria una maggioranza di almeno due terzi dei voti. In tutti gli altri casi decide la semplice maggiorenza di voti; in caso di parità di voti prevale la opinione più favorevole all'accusato. Se una questione principale fu sciolta affermativamente a svantaggio dell'accusato, i giurati che si trovano in minoranza potranno astenersi dal votare sulla questione suppletoria posta per questo caso: i loro voti vengono poi computati con quelli più favorevoli all'accusato.

Il capo dei giurati conta i voti e scrive ogni domanda, a seconda della risposta dei giurati, presso « Sì » o « No », colle eventuali restrizioni, indicando la proporzione dei voti.

Nell'atto che contiene il verdetto dei giurati, e che dovrà essere sottoscritto dal loro capo, non vi dovranno essere radiature; le cancellazioni o le osservazioni poste in margine o fra le linee dovranno essere approvate dal capo dei giurati con una esplicita annotazione da lui firmata.

---

[1]) Io non ho mai capito per qual motivo in Italia si sia costretto il giurato a rispondere una falsità, imponendogli di affermare per intero o di negare per intero una proposizione che egli crede in parte vera e in parte falsa.

6 Verdetto dei Giurati.

§ 330. Finita la votazione i giurati rientrano nella sala di udienza e riprendono i loro posti. Il Presidente li invita a far conoscere il risultato della loro deliberazione. Allora il capo dei giurati s'alza in piedi e dice:

« I giurati hanno risposto sul loro giuramento e sulla loro coscienza alle questioni loro proposte, come segue: »

Prelegge quindi in presenza di tutti i giurati, e ciò a scanso di nullità, le questioni loro proposte, ed immediatamente dopo ciascuna di esse l'aggiuntovi verdetto dei giurati. Consegna poi il foglio contenente le questioni da lui sottoscritte al Presidente, che lo firma e lo fa sottoscrivere anche dal protocollista.

Dal momento che i giurati hanno abbandonato la camera di deliberazione, nessuno può recedere dal voto già dato; una nuova deliberazione non potrà accordarsi che allorquando si tratti di togliere una erronea indicazione accolta nel verdetto solo per equivoco.

§ 331. Se il verdetto dei giurati fosse oscuro, incompleto o in sè contraddittorio, la Corte dovrà tosto pronunciare una decisione in proposito, e riconsegnare ai giurati le questioni e le risposte, invitandoli a rientrare nella camera di deliberazione per rettificare dopo una nuova discussione il loro verdetto. È in facoltà della Corte di giustizia in tal caso, dopo udite le parti, di decidere su quelle modificazioni o complementi delle questioni che sembrassero opportuni. Il Presidente osserverà ai giurati che essi hanno diritto di modificare soltanto le risposte censurate, e di rispondere a quelle questioni che fossero state loro proposte affatto nuove o con diversa redazione.

§ 332. Se l'accusato fu dichiarato colpevole, e la Corte di giustizia è di unanime avviso che i giurati sieno incorsi in errore sul fatto principale, la Corte di giustizia pronunzia, senza che ciò possa essere proposto dalle parti, che la decisione sia da sospendersi fino alla prossima sessione di Corte della assise, e che la causa debba rinviarsi avanti ad altra Corte d'assise. Se la Corte di giustizia trova che i giurati nel loro verdetto sopra un'accusa diretta contro parecchi, sono incorsi in errore soltanto

riguardo ad un accusato, ovvero, trattandosi di più punti d'accusa, sono incorsi in errore soltanto riguardo ad un punto, il rinvio della causa si limiterà a quel solo accusato od a quel solo punto d'accusa, nè avrà influenza sugli altri. Al nuovo dibattimento non potrà presiedere un giudice, nè intervenire un giurato che avesse preso parte al primo dibattimento. Se il verdetto del secondo collegio di giurati concorda con quello dei primi, la Corte di giustizia dovrà prenderlo a base della propria sentenza.

7. Ulteriore procedimento e sentenza della Corte di giustizia.

§ 333. Il Presidente fa quindi entrare l'accusato nella sala d'udienza, e fa leggere alla presenza del medesimo dal protocollista il verdetto dei giurati o la decisione che fosse stata presa in conformità del precedente § 332.

§ 334. Se il verdetto dei giurati dichiara l'accusato « non colpevole » la Corte di giustizia pronuncia tosto la sentenza che dichiara l'accusato assolto, sentenza che dovrà essere immediatamente rilasciata in iscritto a quest'ultimo.

§ 335. Se l'accusato è stato dichiarato colpevole avrà pel primo la parola l'accusatore perchè faccia le sue conclusioni riguardo alla pena da applicarsi, come pure riguardo alle circostanze aggravanti e mitiganti alle quali deve aversi riguardo. Dopo di lui verrà sentita la parte civile, l'accusato ed il suo difensore, osservandovisi le prescrizioni del § 255. Le deduzioni non dovranno essere dirette a mettere in dubbio quanto fu stabilito dal verdetto dei giurati, ma dovranno versare unicamente sull'applicazione della pena, e sulle eventuali pretese di risarcimento.

§ 336. La Corte di giustizia si ritira quindi, ove lo creda necessario, nella sua camera di deliberazione. In tal caso, se il Presidente lo reputa opportuno, l'accusato viene allontanato. Il Presidente dirige la votazione secondo le norme contenute nei §§ 19 e seguenti.

§ 337. Se la Corte di giustizia è d'avviso che all'azione, la quale giusta il verdetto dei giurati venne commessa dall'accusato, non è comminata dalla legge alcuna pena, essa pronuncia che l'accusato è assolto dall'accusa.

§ 338. Negli altri casi la Corte di giustizia, dopo aver coscienziosamente valutate le circostanze aggravanti e mitiganti, pronuncia la pena corrispondente, anche allorquando il fatto giusta il verdetto dei giurati non sarebbe più di competenza della Corte d'assise.

Essa è autorizzata a ridurre la pena, che secondo la legge dovrebbe applicarsi nella misura tra dieci a venti anni od in vita, non già nel grado ma nella durata, non però sotto tre anni, e ciò nel caso in cui concorressero circostanze mitiganti di grande rilievo e di preponderanza.

In quei casi pei quali la pena è stabilita dalla legge fra i cinque e dieci anni, la Corte di giustizia potrà per tali circostanze mitiganti pronunciare una pena di carcere in grado più mite e ridurre la medesima anche nella durata, non però al di sotto di un anno.

§ 339. Se contro parecchie persone viene pronunciata la pena di morte, dovrà nella sentenza essere stabilito anche l'ordine in cui i condannati debbano essere giustiziati.

§ 340. Subito dopo pronunciata la sentenza penale, questa dovrà esser pubblicata dal Presidente nella pubblica udienza e precisamente in presenza dell'accusatore, dell'accusato (§ 234) e del difensore.

Il Presidente esporrà nello stesso tempo i principali motivi della commisurazione della pena, preleggendo i passi di legge, sui quali è fondata la sentenza, ed istruirà l'accusato sui rimedî di legge che gli competono.

La spedizione della sentenza dovrà essere fatta nel modo prescritto nei §§ 260 e 270 e dovrà contenere anche le questioni proposte ai giurati e le relative risposte.

§ 341. Quando la Corte di giustizia avesse pronunciata sentenza di morte, essa dovrà immediatamente dopo la pubblicazione, coll'intervento del Procuratore di Stato, deliberare se il condannato appaia degno di grazia o no, e qual pena in caso di grazia sarebbe congrua in luogo di quella di morte. Il protocollo assunto su ciò dovrà unirsi agli atti, i quali dovranno essere trasmessi dalla Corte di giustizia delle assise oppure dalla Corte di giustizia di prima istanza alla Corte di cassazione, anche quando non vadano inoltrati a quest'ultima per interposizione di un gravame di

nullità. La Corte di cassazione, quando la sentenza è passata in giudicato, trasmette questi atti al Ministro di giustizia, aggiungendovi il proprio parere emesso in seduta non pubblica dopo sentito il Procuratore generale.

§ 342. Quanto al modo di assumere il protocollo nel dibattimento avanti le Corti d'assise valgono le prescrizioni stabilite nei §§ 271 e 272. Il protocollo conterrà inoltre i nomi dei giurati, il procedimento osservato per la formazione del collegio dei giurati e la prestazione del giuramento per parte loro. Il foglio delle questioni sarà annesso al protocollo.

IV. *Rimedî di legge contro sentenze delle Corti d'assise.*

§ 343. Contro le sentenze delle Corti d'assise sono ammessi i rimedî di legge del gravame di nullità e del ricorso (§ 280).

§ 344. Il gravame di nullità non può essere interposto se non quando sussista uno dei seguenti casi:

1° Se la Corte di giustizia non fosse stata composta in numero regolare, o se il collegio dei giurati non era completo, se tutti i giudici e giurati non hanno assistito all'intero dibattimento che precedette il verdetto, o se un giudice (§§ 67 e 68) od un giurato (§ 306) esclusi avessero preso parte alla decisione; salvo il caso in cui la circostanza di fatto causante la nullità fosse conosciuta da colui che interpose il gravame ancor prima del dibattimento o durante il medesimo, ed egli non l'avesse fatta valere subito al principio del dibattimento o tostochè ne fosse venuto a cognizione;

2° se il dibattimento fu tenuto senza l'interventodi un difensore;

3° se non ostante la protesta di colui che interpone il gravame fu preletto nel dibattimento un documento sopra un atto di rilievo preliminare o d'istruzione nullo per legge;

4° se nel dibattimento fu violata o trascurata una prescrizione, la cui osservanza è dalla legge espressamente imposta a scanso di nullità (§§ 120, 151, 152, 170, 221, 228, 244, 247, 250, 260. 271, 303, 306, 307, 313, 314, 316, 327, 330, 427).

5° se durante il dibattimento non fu presa decisione sopra una proposta di colui che interpone gravame, ovvero se per mezzo di una decisione incidentale pronunciata contro la sua proposta

od opposizione furono trascurate o falsamente applicate leggi o principî di procedura, la cui osservanza è voluta dalla essenza di un procedimento che garantisca la persecuzione penale e la difesa;

6° se fu violata una delle prescrizioni contenute nei §§ 318 fino a 323;

7° se ai giurati fu proposta una questione con violazione del prescritto dal § 267 e tal questione fu sciolta affermativamente;

8° se il Presidente ha impartito ai giurati un'erronea istruzione di diritto (§§ 325 e 427);

9° se la risposta dei giurati è oscura, incompleta o contradittoria in sè stessa;

10° se con la decisione della Corte di giustizia fu violata od erroneamente applicata una legge circa la questione;

a) se il fatto addebitato all'accusato costituisca un'azione punibile appartenente alla competenza dei Giudizî;

b) se sussistano circostanze in forza delle quali resta tolta la punibilità dell'azione o sia esclusa la persecuzione penale per la medesima; finalmente

c) se manchi l'accusa necessaria a termini di legge;

11° se l'azione alla quale si riferisce la decisione fu per erronea interpretazione di legge assoggettata ad una legge penale che non vi trova applicazione;

12° se la Corte di giustizia nella commisurazione della pena ha ecceduto i limiti della legale sanzione di pena, per quanto i medesimi sono appoggiati da circostanze aggravanti o mitiganti nominatamente citate nella legge, ovvero se essa ha oltrepassato i limiti del suo diritto di commutare o mitigare la pena, oppure se ha violato od applicate erroneamente le norme contenute nel § 293 alinea 3, o nel § 359 alinea 4.

Le cause di nullità accennate ai numeri 3-6 non possono farsi valere a vantaggio dell'accusato, quando sia indubbiamente riconoscibile che l'avvenuta violazione della forma non poteva esercitare sulla decisione alcuna influenza dannosa all'accusato.

A svantaggio dell'accusato non potranno mai farsi valere le cause di nullità accennate ai numeri 2 e 7, e quelle accennate ai numeri 3-6 solo allora quando riesca manifesto che la violazione della forma poteva esercitare una influenza tale sulla deci-

sione da compromettere l'accusa, e quando inoltre l'accusatore siasi opposto a tale violazione, abbia chiesto la decisione della Corte di giustizia, e siasi subito dopo il rifiuto o la pubblicazione di tale decisione riservato il gravame di nullità.

§ 345. Il ricorso, non può, tenuto conto delle limitazioni indicate nel § 283, essere interposto che per la decisione relativa alla pena od alle pretese di diritto privato.

§ 346. Il diritto d'interporre il ricorso ed il gravame di nullità, che del resto possono essere uniti insieme, il procedimento per la insinuazione e deduzione, per la presentazione della controdeduzione, come pure per la pertrattazione e decisione, si regolano secondo le norme contenute nei §§ 282 fino a 291.

La insinuazione può aver luogo ancora nella seduta della Corte d'assise; più tardi dovrà presentarsi presso la Corte di giustizia di prima istanza, alla quale spetta anche l'ulteriore procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, rispettivamente alla Corte di giustizia di seconda istanza.

§ 347. Qualora l'accusato non abbia egli stesso dichiarato di voler delegare a sue spese un difensore per l'udienza che avrà luogo presso la Corte di cassazione, questa sarà tenuta a nominargliene uno scelto dal numero dei difensori domiciliati nella sede della medesima.

§ 348. Verificandosi uno dei casi menzionati nel § 344, numero 1 fino a 9, la Corte di cassazione annulla il verdetto dei giurati e la sentenza su di esso basata; e rinvia, in quanto non assolva l'accusato pel motivo citato al § 344 numero 7, la causa alla prossima sessione di Corte d'assise presso quella Corte di giustizia che essa indicherà, per la nuova pertrattazione e decisione.

Se la causa di nullità, fatta valere nel gravame, non riguardasse tutte le parti del verdetto e fosse possibile una separazione, la Corte di cassazione lascerà intatte dalla suddetta disposizione le parti del verdetto e della sentenza non colpite dalle cause di nullità, ed ordinerà alla Corte d'assise, alla quale è rinviata la causa, di prendere anche le medesime a base della propria decisione.

§ 349. Se si verifica la causa di nullità menzionata nel § 260, la Corte di cassazione rinvia la causa alla Corte di giustizia,

presso cui fu tenuta la sessione della Corte d'assise, e le ordina di pronunciare, in un consesso di tre giudici possibilmente costituito dagli stessi membri che formavano la Corte di giustizia nella seduta della Corte d'assise, una nuova sentenza in base al precedente verdetto dei giurati.

§ 350. Quando la Corte di cassazione trova che la sentenza della Corte d'assise ha violato od erroneamente applicata una legge (§ 344, n° 10-12), essa dovrà di regola decidere tosto in merito della causa.

Se però quei fatti che essa dovrebbe porre a base della sua decisione non sono stabiliti dal verdetto, essa rinvierà la causa alla prossima sessione di Corte d'assise di quel circondario che sarà da essa indicato, o se l'azione punibile, applicando giustamente la legge, non è più di competenza della Corte d'assise, avanti al Giudizio competente per una nuova pertrattazione. [1])

§ 351. L'opinione giuridica su cui è basata la decisione della Corte di cassazione, è obbligatoria pei Giudizi inferiori nel nuovo dibattimento che fu ordinato.

Contro questa sentenza hanno luogo gli stessi rimedi di legge come contro una prima decisione.

---

[1]) Ottima disposizione, che elimina una oscillazione verificatasi spesso nelle Corti di Cassazione italiane. Quando il titolo del reato è irretrattabilmente riconosciuto correzionale non ha più ragione un rinvio alle Corti di assise.

CAPITOLO XX.

DELLA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO PENALE E DELLA RESTITUZIONE DI TERMINI DECORSI

I. *Riassunzione del processo.*

§ 352. Se il processo penale contro una determinata persona fu ultimato per conchiuso di desistenza, [1] reiezione dell'accusa, o recesso dalla medesima prima del dibattimento, non potrà farsi luogo alla proposta di riassunzione fatta dal procuratore di Stato o dal querelante privato, se non quando la punibilità dell'azione non è ancora estinta in forza di prescrizione e se vengono presentati nuovi mezzi di prova, i quali appaiano atti a servir di base per convincere l'imputato.

Sull'ammissione di tale proposta decide la Camera di consiglio, dopo praticati quei rilievi che fossero creduti necessarî; contro la decisione potrà essere interposto gravame presso la Corte di giustizia di seconda istanza. Il gravame dovrà esser presentato entro tre giorni dopo notificazione del conchiuso presso la Corte di giustizia di prima istanza.

Al querelante privato che ha ritirata la sua accusa, non potrà mai essere accordata la riassunzione del processo penale.

---

[1]) Qui si vede che la facoltà della desistenza accordata liberamente dal Codice austriaco al pubblico Ministero, oltre ad essere più conveniente alla dignità di questo magistrato e più coerente al genuino concetto del processo accusatorio, è inoltre più salutare per la pubblica sicurezza; perchè l'accusatore non è costretto a mantenere un'accusa della quale presente il naufragio ed a porvi sopra la pietra sepolcrale di un verdetto negativo, ma cautamente è fatto padrone di serbarla in vita per attendere quelle ulteriori chiarezze che potranno assicurarne il trionfo.

§ 353. Il condannato da sentenza passata in giudicato può chiedere la riassunzione del processo anche dopo scontata la pena:

1° quando sia dimostrato che la sua condanna fu cagionata dalla falsificazione di un documento, da una falsa testimonianza o corruzione, od in genere da un'azione punibile di terza persona;

2° se egli produce nuovi fatti o mezzi di prova, [1]) che da soli od unitamente a prove antecedentemente rilevate appaiono atti a fondare la sua assoluzione o la condanna per un'azione che cade sotto una legge penale più mite;

3° se due o più persone furono con diverse sentenze condannate pel medesimo fatto, e dal confronto di tali sentenze come pure dei fatti su cui sono fondate si debba ammettere necessariamente la non colpabilità di una o più di queste persone.

§ 354. Possono proporre la riassunzione del processo penale a favore dell'accusato, anche dopo la sua morte, tutte quelle persone che avrebbero diritto d'interporre a suo favore il gravame di nullità od il ricorso. Quando il procuratore di Stato viene a cognizione di una circostanza su cui può fondarsi una proposta per riassunzione del processo penale a favore dell'accusato (§ 353), egli è obbligato d'informarne l'accusato od altra persona avente diritto a fare questa proposta, od a farla egli medesimo.

§ 355. Il procuratore di Stato od il querelante privato possono proporre la riassunzione del processo per un'azione riguardo alla quale l'accusato fu assolto con sentenza passata in giudicato, e solo in quanto la punibilità dell'azione non sia ancora estinta in forza di prescrizione, ed in quanto, o

---

[1]) Questo mezzo larghissimo di riparazione degli errori giudiziarî non esiste fra noi. Esso è imitato nel progetto del Codice di procedura penale per l'Impero Germanico al § 268, n° 5; ed è lodato da GEYER *(le projet de Code Allemand de procédure criminelle: Revue de droit international et de legislation comperée,* 1873) il quale giustamente osserva che simile provvedimento trovandosi già dettato nel regolamento austriaco del 1853, il vederlo riprodotto nel Codice del 1873 è chiaro segno che la esperienza di venti anni aveva mostrato la mancanza d'inconvenienti nel provvedimento medesimo. La irretrattabilità della reiudicata non è che una finzione: ed è ben giusto che col progresso dei lumi e della civiltà i dommi foudati sopra una finzione giuridica cedano il luogo alla santa luce del vero.

1° la sentenza sia stata cagionata dalla falsificazione di un documento, da una falsa testimonianza o corruzione, od in genere da un'azione punibile dell'accusato o di una terza persona; ovvero

2° l'accusato confessi in seguito giudizialmente o stragiudizialmente l'azione imputatagli, o risultino altri fatti o mezzi di prova, che da soli od unitamente a prove antecedentemente rilevate appaiano atti a convincere l'accusato.

§ 356. Il procuratore di Stato potrà proporre la riassunzione del processo allo scopo di ottenere che un'azione per cui l'accusato fu condannato, venga giudicata secondo una più severa legge penale, soltanto sotto le condizioni menzionate nel § 355, ed anche in tal caso solo allora quando,

1° al crimine effettivamente commesso è comminata la pena di morte o del carcere in vita, mentre secondo la sanzione di pena messa a base della sentenza non potea irrogarsi che la pena del carcere a tempo; ovvero

2° sarebbe da irrogarsi una pena di carcere non minore di anni dieci, mentre la pena precedente venne commisurata secondo una sanzione di pena, che la stabilisce nella durata non maggiore di cinque anni; ovvero se

3° un'azione si qualifica per crimine, mentre l'accusato non fu condannato che per delitto o per una di quelle azioni punibili che sono demandate alla giudicatura del Giudizio distrettuale.

§ 357. La riassunzione del processo penale dovrà proporsi avanti alla Corte di giustizia di prima istanza, presso la quale il processo fu trattato. Se un'azione che si qualifica per crimine fu giudicata da un Giudizio distrettuale, la proposta dovrà esser fatta presso la Corte di giustizia di prima istanza, al cui circondario quel Giudizio distrettuale appartiene.

Il giudice istruttore dovrà rilevare i fatti sui quali si fonda la proposta. Quindi dovranno udirsi nel caso del § 353 il procuratore di Stato od il querelante privato; nei casi però dei § 355 e 356 l'imputato; deciderà un consesso di quattro giudici, di cui uno terrà la presidenza, in seduta non pubblica presso la Corte di giustizia di prima istanza, sull'ammissibilità della riassunzione.

Contro questo conchiuso non è concesso che il gravame alla Corte di giustizia di seconda istanza. Tale gravame dovrà pre-

sentarsi entro tre giorni presso la Corte di giustizia di prima istanza.

Se la Corte di giustizia di seconda istanza delibera la riassunzione del processo, essa è anche autorizzata a destinare un'altra Corte di giustizia per condurre la istruzione.

§ 358. Col conchiuso che ammette la riassunzione del processo penale, la sentenza precedente si dichiara annullata in quanto essa risguarda quel reato per cui fu accordata la riassunzione. Le conseguenze legali della condanna pronunciata nella prima sentenza conservano frattanto il loro vigore, e non si dovranno considerare per annullate che allora ed in quanto non abbiano ad aver luogo anche in forza della nuova sentenza.

La esecuzione della decisione sulle pretese di diritto privato contenuta nell'antecedente sentenza non è ammissibile finchè dura il processo riassunto, che in via di cauzione.

§ 359. La causa ritorna di regola con la riassunzione (§ 360) nello stadio dell'istruzione. Questa dovrà condursi o completarsi a norma della decisione che accorda la riassunzione, ed a seconda delle nuove prove. Le prescrizioni vigenti riguardo alla desistenza dalla istruzione ed alla posizione in istato d'accusa troveranno anche nel presente caso la loro applicazione. Se in conseguenza di ciò il procedimento viene ultimato senza che si devenga al dibattimento, l'imputato avrà diritto di chiedere la pubblica notificazione della desistenza o della decisione con cui l'accusa fu definitivamente respinta. Queste decisioni hanno valore eguale alla sentenza con cui l'imputato viene assolto.

Qualora si devenga ad un nuovo dibattimento, ne dovrà essere informata anche la parte civile; si leggeranno dagli atti le deposizioni di quei testimonî, periti o coimputati che non possono più esser sentiti, ed infine si pronuncierà una nuova sentenza.

Se l'accusato viene con tale sentenza condannato, dovrà nella commisurazione della pena aversi riguardo a quella già subita (§§ 265 e 339).

Se la riassunzione è stata accordata solo a favore dell'accusato, la nuova sentenza non può irrogargli pena più grave di quella che gli fu inflitta dalla prima sentenza.

Contro la nuova sentenza sono concessi i medesimi rimedî di legge come contro ogni altra sentenza.

§ 360. Il Giudizio che ha dichiarata ammissibile la riassunzione del processo penale a favore dell'imputato, può, in quanto vi sia consenziente l'accusatore, pronunciare tosto una sentenza con cui l'imputato venga assolto, od in cui si faccia luogo all'applicazione di una più mite sanzione di pena.

Contro tale giudicato non ha luogo alcun rimedio di legge.

L'accusato assolto può chiederne la pubblicazione.

§ 361. La istanza di un condannato per riassunzione del processo non sospende l'esecuzione della pena, salvo il caso in cui la Corte di giustizia che deve decidere sulla riassunzione, dopo udito l'accusatore, reputi opportuno per le circostanze del caso tale sospensione.

Se viene pronunciata l'ammissibilità della riassunzione, e tale decisione sia passata in giudicato, l'esecuzione della pena dovrà tosto troncarsi (§ 358), e si deciderà secondo le norme contenute nel capitolo XIV sull'arresto dell'imputato.

§ 362. La Corte di cassazione è autorizzata, dopo udito il Procuratore generale, ad ordinare in via straordinaria, e senza essere tenuta alle condizioni designate nel § 353, la riassunzione del processo penale a favore di un condannato per crimine o delitto quando:

1º nella preventiva discussione di un gravame di nullità o dopo la pubblica pertrattazione ad esso relativa; ovvero

2º nella discussione sopra una relazione prodotta a senso del § 341; o finalmente

3º in una disamina degli atti impresa sopra speciale proposta del Procuratore generale, sorgano rilevanti dubbi sulla esattezza dei fatti su cui è basata la sentenza, e che non sieno tolti da singoli rilievi che la Corte di cassazione potesse ordinare.

La Corte di cassazione può in tali casi pronunciare anche una nuova sentenza, con cui l'imputato viene assolto o gli viene applicata una più mite sanzione di pena (§ 360, alinea 3); per ciò è però necessaria la unanimità dei voti e l'adesione del Procuratore generale.

Proposte di persone private che tendano ad ottenere uno dei conchiusi della Corte di cassazione qui sopra citati dovranno respingersi dai Giudizi presso cui fossero presentate; nè potranno mai essere fatte oggetto di discussione nella pertrattazione orale.

Nella riassunzione del processo penale ordinata dalla Corte di cassazione si applicheranno i §§ 358 e 359.

La decisione sulla sospensione della esecuzione della pena e sul rinvio dell'ulteriore procedimento al Giudizio di un altro circondario non compete che alla Corte di cassazione.

§ 363. Il procedimento penale può esser avviato o continuato indipendentemente dalle condizioni e formalità della riassunzione secondo le norme generali e precisamente dal Giudizio secondo queste competente:

1° se i rilievi preliminari furono sospesi prima che una determinata persona fosse trattata come imputato;

2° se il querelante privato che ha ancora diritto all'accusa la presenta, mentre nel precedente procedimento aveva avuto luogo la desistenza od una sentenza di assoluzione unicamente per mancanza della proposta di una parte interessata, necessaria a termini di legge;

3° se all'accusatore, nell'atto che fu ultimato il procedimento penale per un crimine o delitto, fu riservata la persecuzione di altri reati, o se soltanto posteriormente risultarono dei motivi di sospetto di un altro reato antecedentemente commesso;

4° se un'azione, che costituisce un crimine, fu da un Giudizio distrettuale per erronea applicazione della legge trattata come di sua competenza, purchè non sieno passati più di sei mesi dalla decisione del Giudizio distrettuale, e non più di dodici mesi quando si tratti di un crimine demandato alla giudicatura delle Corti d'assise.

II. *Restituzione di termini decorsi.*

§ 364. Dalla scadenza del termine per interporre un rimedio di legge contro una sentenza, potrà il Giudizio chiamato a decidere sul rimedio stesso accordare all'imputato la restituzione nel primiero stato, quando questi:

1° possa provare, che senza colpa sua o del suo patrocinatore gli fu reso impossibile per circostanze inevitabili di attenersi al termine;

2° chiegga la restituzione entro tre giorni dopo la cessazione dell'impedimento, e

3° faccia contemporaneamente la insinuazione.

L'istanza dovrà presentarsi a quel Giudizio presso a cui deve insinuarsi il rimedio di legge. Questo Giudizio la trasmette all'accusatore unitamente alla insinuazione per la sua dichiarazione od eventuale deduzione in contrario, e presenta, dopo scorso il termine all'uopo stabilito, gli atti al Giudizio chiamato a decidere sul rimedio di legge, e questo poi, nel caso che accorda la restituzione, giudica tosto in merito.

Contro la ricusata restituzione non si fa luogo a rimedio di legge.

L'istanza non sospende la esecuzione, fintantochè la restituzione non sia accordata; salvo il caso in cui il Giudizio, a cui fu presentata, credesse opportuno per le circostanze del caso di ordinare la sospensione dell'esecuzione.

CAPITOLO XXI.

DELLE DECISIONI E DISPOSIZIONI DEL GIUDIZIO PENALE RELATIVAMENTE ALLE PRETESE DI DIRITTO PRIVATO

§ 365. Il danno emergente dall'azione punibile, e tutte le circostanze secondarie che avessero importanza rispetto alle conseguenze di diritto privato, dovranno essere prese in considerazione d'ufficio. Quando sia dubbio se il danneggiato abbia notizia del procedimento penale in corso, gliene dovrà esser data comunicazione, onde possa far uso del suo diritto di intervenire nel procedimento penale.

In caso d'intervento, è data facoltà alla parte civile o, se questa non avesse diritto di stare da sè in giudizio, al suo legale rappresentante, di spiegare ed esporre per quanto è necessario le sue ragioni. L'imputato dovrà interrogarsi in proposito, e si faranno quei rilievi che fossero necessarï per la verificazione del danno. La parte civile può in ogni tempo, perfino durante il dibattimento, rinunciare alle proprie ragioni.

§ 366. Se l'imputato non viene condannato, la parte civile dovrà sempre rimettersi colle sue pretese di risarcimento ed esperire la via civile.

Se ha luogo la condanna dell'imputato, la Corte di giustizia dovrà di regola decidere contemporaneamente sulle pretese di privato diritto del danneggiato. Se il Giudizio penale crede che i risultamenti del processo penale non sono sufficienti per potere sulla lor base con sicurezza giudicare sulle pretese di risarcimento, esso rimetterà la parte danneggiata alla via civile. Contro tale rinvio non ha luogo rimedio di legge.

§ 367. Trattandosi di una cosa, rispetto alla quale il Giudizio si è convinto che appartenga alla parte civile, e che fu trovata fra quelle dell'accusato, di un correo o di un partecipe di un reato, od in un luogo dove queste persone la collocarono o con-

segnarono soltanto per depositarla, la Corte di giustizia ordinerà che abbia luogo la restituzione dopo che la sentenza sia passata in giudicato. Con l'espresso consenso dell'imputato tale consegna può tuttavia aver luogo anche subito.

La restituzione degli oggetti sottratti al danneggiato può effettuarsi anche prima del dibattimento per opera del giudice istruttore, quando la loro conservazione non sia necessaria per convincere l'imputato, un correo od un partecipe, e quando l'imputato e l'accusatore sieno consenzienti.

§ 368. Se la cosa sottratta è già passata nelle mani di un terzo che non ha preso parte all'azione punibile, in modo valido a trasferire la proprietà od a titolo di pegno, o se per la proprietà dell'oggetto sottratto parecchi danneggiati contendono fra di loro, o se il danneggiato non può tosto dimostrare sufficientemente il suo diritto, la domanda diretta ad ottenere la restituzione dell'oggetto sarà da rinviarsi all'ordinaria via civile.

§ 369. Qualora la cosa sottratta al danneggiato non possa più essere restituita, come pure in tutti i casi, in cui si tratti non della restituzione di un oggetto sottratto, ma del risarcimento di un danno patito o di un lucro cessato, o della estinzione di una offesa recata (§ 1323 del Codice civile generale) dovrà nella sentenza penale aggiudicarsi l'indennità od il soddisfacimento, in quanto possa con sicurezza determinarsi l'importo dei medesimi e la persona a cui sono dovuti.

Se dai fatti rilievi risultano motivi per credere che il danneggiato esageri il proprio danno, il Giudizio, ponderate tutte le circostanze ed eventualmente dopo d'aver fatta eseguire una stima per mezzo di periti, potrà farvi una riduzione.

§ 370. Particolarmente in quei casi in cui taluno viene dichiarato colpevole del crimine di alto tradimento, di sollevazione o ribellione, deve il Giudizio penale giudicare anche sulle pretese di risarcimento di danni sollevate da parte dello Stato o da persone private contro il condannato.

Nel danno sorto da questi crimini non sono però da computarsi soltanto tutti i guasti direttamente od indirettamente dai medesimi causati, ma bensì anche tutte le spese sostenute per la repressione della criminosa impresa o per il ristabilimento dell'ordine e della sicurezza.

§ 371. Se dalla colpabilità dell'accusato risulta la totale e parziale invalidità di un affare giuridico secolui conchiuso, o di un rapporto di diritto, si giudicherà nella sentenza di condanna anche su tal punto e sulle conseguenze di diritto che ne derivano.

Solo quando si tratti dell'invalidità di un matrimonio, ne resta riservata la relativa decisione al Giudizio civile competente (§ 5).

§ 372. È in facoltà della parte civile di ricorrere alla via civile quando non si voglia accontentare del risarcimento assegnatole dal Giudizio penale.

§ 373. Quando la sentenza del Giudizio penale che fu pronunciata sulle ragioni di diritto privato è passata in giudicato, ognuno che vi abbia interesse è autorizzato a chiedere dal Giudizio che ha giudicato in prima istanza, che venga sulla sentenza annotato che essa è passata in giudicato, e tale attestazione ha poi per effetto che può esserne immediatamente chiesta la esecuzione presso il Giudizio civile.

§ 374. La modificazione di una sentenza del Giudizio penale sopra le pretese di diritto privato passata in giudicato, in causa di mezzi di prova nuovamente scoperti, come pure la sospensione dell'esecuzione della stessa per una circostanza di fatto sopravvenuta, può, fuori del caso di una riassunzione del processo penale avente luogo per altri motivi, essere chiesta dal condannato e da'suoi successori di diritto soltanto avanti il giudice civile.

§ 375. Rinvenendosi presso un imputato una cosa, che secondo ogni apparenza appartiene ad altri, e di cui egli non può o non vuole indicare il proprietario, e non presentandosi alcuno entro un congruo termine con una pretesa di proprietà, il giudice istruttore stenderà una descrizione della cosa in maniera che essa possa bensì riconoscersi dal proprietario, ma che sieno taciuti alcuni segni distintivi essenziali, affine di riservargliene la indicazione a prova del suo diritto.

§ 376. Una tale descrizione dovrà essere pubblicamente notificata mediante editto in quei luoghi in cui l'imputato si è trattenuto, o dove furono commesse le azioni punibili a lui addebitate. In questo editto dovrà diffidarsi il proprietario a presentarsi entro il termine di un anno dal giorno della terza inserzione dell'editto, ed a provare il suo diritto di proprietà.

Se si trovano oggetti che non raggiungono il valore di venticinque fiorini, e riguardo ai quali non appare necessaria una immediata speciale notificazione, essi potranno essere resi noti di tempo in tempo in editti collettivi.

§ 377. Se la cosa altrui è tale da non potersi conservare per un anno senza pericolo di guasto, oppure se la sua conservazione andasse congiunta a spese, il procuratore di Stato disporrà perchè venga venduta al pubblico incanto. Il prezzo ritrattone sarà depositato presso il Giudizio penale. In pari tempo si unirà agli atti una circostanziata descrizione di ogni capo venduto, notandone il compratore ed il prezzo di vendita.

§ 378. Non presentandosi alcuno entro il termine edittale a provare un diritto sugli oggetti descritti, questi, od il prezzo ricavato, se per urgente necessità essi furono venduti, dovranno essere consegnati all'imputato ove egli lo richiegga, in quanto da un conchiuso del Giudizio di prima istanza chiamato a decidere non sia stato pronunciato che la legittimità del possesso dell'imputato non è credibile. Contro tali conchiusi non ha luogo rimedio di legge.

§ 379. Quegli oggetti che non vengono consegnati all'imputato dovranno essere venduti nel modo prescritto nel § 377, ed il prezzo ricavato sarà consegnato alla cassa dello Stato. Chi vi avesse diritto però potrà in via civile far valere le sue pretese sul prezzo di vendita contro il tesoro dello Stato entro trent'anni dal giorno della terza inserzione dell'editto.

CAPITOLO XXII

DELLE SPESE PROCESSUALI

§ 380. Tutte le pertrattazioni di cause penali, qualunque sia l'autorità avanti a cui hanno luogo, come pure tutti gli atti inoltrati dalle parti sono esenti da tasse e porto-posta. I mezzi di trasporto sono in tali casi liberi da pedaggio per le strade e ponti tanto per l'andata che pel ritorno.

Se gl'imputati vengono trasportati col mezzo di vetture, i comuni sono obbligati a provvedere i necessarî cavalli di attiraglio per cui poi avranno diritto all'indennità secondo le norme vigenti per l'attiraglio.

§ 381. A quelle spese processuali, per le quali può aver luogo una indennità da parte dell'imputato appartengono:

1° le spese per intimazioni, citazioni e messi;

2° le spese per la traduzione dell'imputato o di altre persone, loro scorta e trasporto;

3° le competenze dei testimonî, periti ed interpreti;

4° le competenze dei difensori ed altri patrocinatori per le parti;

5° le spese pel mantenimento dell'imputato durante l'arresto d'istruzione;

6° le spese di viaggio e diete degl'impiegati giudiziarî e procuratori di Stato, come pure le spese di viaggio dei giurati: finalmente

7° le spese per la esecuzione della sentenza penale.

Queste spese, ad eccezione delle competenze indicate al n° 4, vengono anticipate dallo Stato, con riserva della restituzione secondo le norme dei §§ 389-91.

§ 382. Le competenze degli inservienti d'ufficio e loro assistenti per intimazioni, citazioni e messaggi, per la traduzione, scorta o trasporto dell'imputato od altre persone, ed inoltre le

diete dei gendarmi che vengono requisiti per la traduzione o scorta, sono regolate da speciali ordinanze.

§ 383. Per quei testimonî che vivono di mercede giornaliera o settimanale, ed ai quali perciò la sottrazione anche di poche ore apporterebbe una diminuzione di guadagno, il Giudizio avanti a cui sono chiamati, ponderate equamente tutte le circostanze, fisserà, ove lo richieggano, non solo un'indennità per le necessarie spese di viaggio di andata e ritorno, ma ben anco il risarcimento del mancato guadagno e delle eventuali maggiori spese di soggiorno nel luogo dell'esame. Ad altri testimonî potrà, ove lo richieggano, essere accordata un'equa bonificazione delle spese necessarie pel viaggio e soggiorno solo nel caso in cui il luogo del loro esame sia distante più di due miglia (quattro ore) dal luogo di loro ordinaria dimora. Le competenze aggiudicate dovranno essere pagate subito dopo l'esame, o se ciò senza colpa del testimonio non può farsi tosto, gli dovranno essere trasmesse nel termine più breve e in ogni caso esenti da spese.

Nella citazione i testimonî si avvertiranno, che essi dovranno chiedere la indennità loro dovuta al più entro ventiquattro ore dopo il loro esame a scanso di esserne decaduti.

Il querelante privato non ha diritto all'indennità di testimonio; gli altri danneggiati non vi hanno diritto se non quando sono citati per essere uditi siccome testimonî.

Le indennità dovute a persone militari (e della milizia) che si trovano in servizio attivo, e che si presentano come testimonî ad un giudizio penale che si trova fuori del loro luogo di stazione, sono regolate da norme speciali.

§ 384. Quei periti che sono stabilmente destinati come tali presso un Giudizio e ne ritraggono perciò onorario, nona vranno diritto che alla rifusione di quelle anticipazioni che per la presentazione di un parere si resero necessarie e che sono convenientemente comprovate. Altri periti riceveranno oltre a ciò una competenza da commisurarsi dal Giudizio avuto riguardo a tutte le circostanze. In quanto non vi sia nulla di speciale stabilito in proposito, la competenza sarà commisurata da uno a cinque fiorini, ed in caso che per dare il parere occorrano speciali cognizioni od abilità scientifiche, tecniche od artistiche, tra due e venti fiorini. Per accordare un compenso che superasse questo

importo dovrà ottenersi l'autorizzazione della Corte di giustizia di seconda istanza.

§ 385. All'interprete sono dovuti per la traduzione orale di un documento redatto in una lingua straniera cinquanta soldi, per una traduzione scritta però due fiorini per ogni foglio.

In via di eccezione, quando la traduzione sia congiunta a speciali difficoltà, queste competenze potranno dal Giudizio essere aumentate della metà di detto importo.

All'interprete che viene chiamato ad un esame giudiziale son dovuti due fiorini per ogni mezza giornata e tre se egli medesimo deve scrivere il protocollo.

Quando presso un Giudizio sieno chiamati a tali prestazioni gl'impiegati d'ufficio, ovvero gli interpreti giurati, impiegati e retribuiti stabilmente, essi dovranno compiere gratuitamente tali lavori.

§ 386. Qualora all'incontro i periti ed interpreti dovessero compiere le suddette prestazioni d'ufficio fuori del luogo di loro ordinaria dimora, essi avranno diritto a pretendere anche spese di viaggio e di vitto, e precisamente quelli che sono impiegati in pubblico ufficio, a sensi delle ordinanze generali che vigono in proposito, gli altri invece a norma delle prescrizioni date nel § 383, però anche in ogni caso per distanze minori di quelle ivi indicate.

Tutte le precitate competenze dovranno del resto essere pagate o spedite franche da ogni spesa ai periti ed interpreti, possibilmente subito dopo la prestazione dell'opera loro.

Nella citazione scritta si avvertiranno che essi debbono al più tardi entro quattordici giorni dalla presentazione del loro parere produrre la domanda delle loro competenze a scanso di perdita delle stesse.

§ 387. Le spese pel mantenimento dell'imputato durante l'arresto d'istruzione comprendono le spese di vitto, giaciglio, riscaldamento, luce, acquisto e lavatura della biancheria e de' vestiti che potessero occorrere e le eventuali spese di malattia o di parto.

Quanto alle spese di malattia e parto verrà messo in conto ad ogni singolo arrestato ciò che realmente fu sborsato: riguardo a tutte le altre spese di mantenimento si dovrà per il circondario d'ogni Corte di giustizia di seconda istanza stabilire dalla

medesima ogni anno, ed in caso di molto significanti cangiamenti di prezzo anche più di frequente, l'importo che tocca ad ogni arrestato per ogni giorno, siccome misura per il futuro risarcimento delle spese di mantenimento, a meno che un arrestato non si sia procurato del proprio il suo mantenimento.

Se nei varî luoghi in cui si trovano Giudizî penali, si verificano rispetto ai mezzi di sussistenza grandi differenze di prezzo, potrà per i diversi Giudizî penali dello stesso circondario di Corte di giustizia di seconda istanza venire stabilito un differente importo delle spese di mantenimento.

§ 388. Le spese da rifondersi da un condannato per la esecuzione della sentenza penale comprendono, trattandosi di pena di reclusione, non solo le spese sostenute pel mantenimento (§ 387), ma anche quella parte che tocca ad ogni condannato per le spese di sorveglianza ed amministrazione del luogo di pena. La commisurazione di tali spese viene regolata da speciali ordinanze.

Le spese dell'esecuzione di un'altra pena verranno stabilite di caso in caso.

§ 389. Quando l'accusato viene con sentenza penale dichiarato colpevole di un'azione punibile, si dovrà nella sentenza contemporaneamente esprimere, che egli deve rifondere anche le spese del processo.

Tuttavia, nel caso in cui il processo si fosse riferito a parecchie azioni punibili, la Corte di giustizia dovrà, per quanto ciò è fattibile, scindere nella rifusione le spese rispetto a quelle azioni di cui l'imputato non fu dichiarato colpevole.

L'obbligo alla rifusione delle spese colpisce però il condannato da sentenza passata in giudicato solo per la sua persona, ed ove fosse morto dopo che la sentenza era passata in giudicato, il suo lascito; in niun modo però terze persone, che per legge o per obbligo assunto debbono provvedere al suo mantenimento. Di parecchi condannati insieme, dovrà ogni singolo essere condannato a portare quelle spese che furono causate dal suo mantenimento nell'arresto d'istruzione, dalla sua difesa, dalla esecuzione della condanna o da speciali fatti avveratisi solo in suo riguardo o per sua colpa particolare. Al pagamento di tutte le altre spese di processo dovranno essere condannati tutti i correi e partecipi

solidariamente, in quanto la Corte di giustizia non trovi speciali motivi per dar luogo ad una limitazione di tale obbligo.

§ 390. Se il procedimento penale termina in modo diverso che con una sentenza di condanna, le spese saranno di regola sostenute dallo Stato. In quanto però il procedimento ha avuto luogo per richiesta di un querelante privato od in conformità del § 48 esclusivamente sulla domanda della parte civile, dovrà ai medesimi addossarsi per conchiuso del Giudizio la rifusione di tutte le spese causate dalla loro iniziativa.

Per quelle spese particolari, che furono cagionate dalla interposizione di un ordinario rimedio di legge o dalla domanda di riassunzione del processo, risponde colui che ha interposto il rimedio di legge o mossa la domanda suddetta, in quanto il primo sia restato privo d' ogni successo e la seconda sia stata respinta.

La procura di Stato non può mai essere condannata alla rifusione delle spese.

Se finalmente il processo fu cagionato da una denuncia che il suo autore sapeva esser falsa, questi dovrà rifondere le spese.

§ 391. Le spese processuali si esigeranno dal condannato solo in quanto il Giudizio reputi che non venga con ciò messa in pericolo la sua sussistenza, nè gli resti perciò impedito l'adempimento degli obblighi a lui incombenti di risarcire un danno derivato dall'azione punibile, o di mantenere i suoi attinenti.

Persone, alle quali durante il loro arresto sono assegnati sussidî d'alimentazione, dovranno in ogni caso rifondere dai medesimi le spese di mantenimento per loro incontrate.

La decisione sulla esigibilità delle spese, dovrà, in quanto è fattibile, esser data all'atto della prolazione della sentenza.

§ 392. In quei casi in cui il gravame sul punto delle spese non può presentarsi unitamente al rimedio di legge contro la sentenza, ognuno che si crede leso da una decisione o disposizione di un Giudizio rispetto alle spese, potrà separatamente gravarsene presso la Corte di giustizia di seconda istanza.

I gravami dovranno essere presentati al Giudizio, che ha deciso in prima istanza, al più tardi entro quattordici giorni, e saranno da questo inoltrati alla Corte di Giustizia di seconda istanza, la quale giudicherà in proposito in modo definitivo.

§ 393. Chi nel processo penale si fa assistere da un patroci-

natore, deve di regola pagare pure le spese occorse per questo patrocinio, e ciò anche nel caso che tale patrocinatore gli sia stato deputato d'ufficio.

Se all'accusato fu assegnato un patrocinatore dei poveri, si rifonderanno a questo, dietro sua richiesta, dalla cassa dello Stato, le spese borsuali che fossero state necessarie e che furono effettivamente sostenute.

In quei casi in cui l'imputato, il querelante privato, la parte civile (§ 48), o colui il quale scientemente fece una denuncia falsa, sono tenuti in genere alla rifusione delle spese processuali, si dovranno rifondere da queste persone anche tutte le spese della difesa e del patrocinio.

§ 394. Quando al patrocinatore di una parte è dovuto un onorario, è rimesso al libero accordo fra lui e la parte obbligata al pagamento, il fissarne la somma, tanto nel caso che il patrocinatore sia stato scelto dall'imputato, dal querelante privato o dalla parte civile, come in quello che all'accusato sia stato deputato un difensore dal Giudizio.

§ 395. Non accordandosi una parte ed il suo patrocinatore sul punto delle competenze pel patrocinio prestato, è libero ad amendue di domandare che le determini il Giudizio che era chiamato a decidere in prima istanza, sia che il patrocinio avesse per oggetto il procedimento preliminare, il dibattimento, o la redazione di atti. Sopra tale istanza il Giudizio sentirà la controparte.

Nella determinazione di tali competenze le Corti di giustizia non sono legate a nessun importo fisso, ma dovranno in tali casi valutare il reale merito del patrocinatore, quindi specialmente avranno riguardo al tempo, alla fatica ed alle spese borsuali impiegate nel procacciare mezzi di prova e nel prestare il patrocinio.

Contro la determinazione delle competenze pronunciata dal Giudizio di prima istanza, è libero ad ambe le parti, d'interporre entro quattordici giorni da quello in cui fu loro intimata la decisione gravame presso la Corte di giustizia di seconda istanza, la quale decide definitivamente.

Nello stesso modo si procederà quando non si possa venire ad un accordo sull'ammontare delle spese da rifondersi a sensi del § 393, alinea 3.

CAPITOLO XXIII.

DELL' ESECUZIONE DELLE SENTENZE

§ 396. Ogni accusato assolto per sentenza, dovrà, se si trova in arresto, essere tosto rimesso in libertà dopo la pubblicazione della sentenza stessa, tranne il caso che venisse interposto un rimedio di legge avente forza sospensiva, o che altri motivi legali rendessero necessaria la sua ulteriore custodia.

§ 397. Ogni sentenza penale deve immediatamente esser messa in esecuzione, tosto che sia stabilito, che all'esecuzione stessa non si opponga un impedimento legale e specialmente un rimedio di legge a cui questa attribuisce effetto sospensivo (§ 284, alinea 3, § 294, alinea 1, § 346) interposto a tempo da una persona che vi abbia diritto. Se a favore dell'accusato che si trova in arresto fu interposto un rimedio di legge da quelle persone che contro il suo volere non vi hanno diritto, l'accusato dovrà esserne reso edotto ed informato dell'indugio che per tale mezzo fu frapposto alla esecuzione della pena. Lo stesso dovrà farsi, quando sia dubbio se l'accusato in arresto abbia acconsentito all'interposizione del rimedio di legge per parte del suo difensore. L'esecuzione della sentenza penale viene ordinata in quanto in questa legge non sia diversamente stabilito (§§ 402, 405, alinea 2, 407-409), dal capo di quel Giudizio che ha proferita la sentenza in prima istanza.

§ 398. Se colui che fu condannato alla morte o ad una pena di reclusione, si trova, all'epoca in cui deve esser data esecuzione alla sentenza penale, infermo di mente od affetto da grave malattia fisica, oppure se la condannata trovasi in istato di gravidanza, l'esecuzione dovrà sospendersi, finchè non abbia cessato questo stato di cose. Solo allora potrà esser posta in esecuzione una pena di detenzione anche contro una donna gravida, quando

lo stato d'arresto continuato fino al suo parto riuscisse per lei più grave che la pena inflittale.

§ 399. Una sentenza penale, pronunciata contro una persona che riveste un pubblico ufficio od una pubblica dignità, dovrà, appena che sia passata in giudicato, esser notificata al suo immediato superiore.

§ 400. Il tempo passato in istato d'arresto da chi fu condannato ad una pena di detenzione, dopo la pubblicazione della sentenza di prima istanza, dovrà computarsi nella durata della pena, in quanto il principiare della pena stessa fu ritardato per circostanze indipendenti dalla volontà del condannato, e specialmente anche perchè fu interposto un rimedio di legge per parte di quelle persone che contro la sua volontà vi aveano diritto. Lo stesso computo ha luogo inoltre quando un rimedio di legge interposto a favore dell'accusato ebbe anche solo in parte effetto.

§ 401. Il principio dell'esecuzione di una pena di reclusione, la quale non superi sei mesi, può esser differito per breve tempo, quando con la immediata sua esecuzione venisse messa in pericolo la fonte di guadagno del condannato, o la sussistenza della sua innocente famiglia, e non sia da temersi che egli si sottragga con la fuga. Tale dilazione può essere accordata dalla Corte di giustizia di prima istanza in un consesso di quattro giudici, dei quali uno tenga la presidenza, dopo sentito il procuratore di Stato, per un tempo di sei settimane al massimo. Una maggiore dilazione non può essere accordata che, dietro proposta della Corte di giustizia di prima istanza per motivi di speciale importanza, dalla Corte di giustizia di seconda istanza. L'istanza per una tale dilazione di pena dovrà essere presentata alla Corte di giustizia di prima istanza, la quale dovrà respingerla, quando non creda di proporne l'esaudimento. Contro le relative decisioni non ha luogo rimedio di legge.

L'esecuzione di una pena di reclusione inflitta contro una persona appartenente al militare (od alla milizia), che non superi sei mesi di durata, dovrà essere differita dietro richiesta della competente autorità militare (o della milizia), ove il condannato fosse chiamato a prestar servizio.

L'esecuzione della pena di reclusione non può essere interrotta.

§ 402. Se la condanna trae seco a termini di legge pel condannato anche la perdita della nobiltà, della qualità di membro di rappresentanze comunali od altre simili chiamate a trattare pubblici affari, o la perdita di uffici, servigi, titoli, dignità o decorazioni, quella temporaria del diritto elettorale o di eleggibilità alle menzionate rappresentanze, o la perdita di altri diritti e facoltà o di emolumenti percepiti dalle pubbliche casse, si dovrà comunicare dal Giudizio penale una copia della sentenza passata in giudicato anche a quell'autorità, cui spetta di prendere gli opportuni provvedimenti in proposito.

Se in seguito alla sentenza penale deve essere arrestata una delle persone indicate nel § 158, dovrà tosto intimarsi una copia della sentenza passata in giudicato al suo diretto superiore (§ 83).

Per la osservanza delle prescrizioni vigenti relative alle comunicazioni delle avvenute condanne, dovrà provvedere il procuratore di Stato.

§ 403. L'esecuzione delle condanne a morte ha luogo nel mattino prossimo successivo a quel giorno, in cui si notificò al condannato, che non essendo stata fatta grazia, la pena inflittagli verrebbe posta ad esecuzione contro di lui. Questa notificazione si fa nel palazzo di giustizia alla presenza di tre giudici, uno dei quali presiede e del procuratore di Stato. Il Giudizio penale avrà cura che la esecuzione non cada in un giorno di domenica o festa, nè in un giorno che secondo la confessione religiosa del condannato sia festivo, e che in generale non vi sia alcun ostacolo a che la esecuzione possa aver luogo nel giorno stabilito.

Dopo questa pubblicazione il Giudizio penale destinerà al condannato un sacerdote in cura d'anime della religione da lui professata, qualora egli stesso non se ne scelga uno; ed al bisogno gli si dichiarerà che la esecuzione della pena di morte non potrà sospendersi nè per il suo rifiuto di prepararsi a morire nè per una supplica di grazia da chicchessia presentata.

L'accesso al condannato non dovrà permettersi oltre a quelli che vi sono chiamati per debito del loro ufficio, se non ai suoi attinenti ed a quelle persone che egli stesso desidera vedere od a cui voglia parlare.

§ 404. L'esecuzione della pena di morte ha luogo entro le mura della casa di detenzione, od in altro luogo chiuso, alla pre-

senza di una commissione giudiziale, che deve essere composta almeno di tre membri del Giudizio e di un protocollista, del Procuratore di Stato, di un medico giudiziale e del sacerdote che accompagna il condannato. Il difensore, il capo e la rappresentanza del comune, nel cui territorio ha luogo l'esecuzione, dovranno essere informati del luogo e dell'ora in cui avviene l'esecuzione, onde potervi assistere.

Agli impiegati del Giudizio, della procura di Stato ed alle autorità di sicurezza, poi ai prossimi parenti del condannato, è permesso assistere alla esecuzione. Per quanto lo spazio il conceda, potrà accordarsi il medesimo permesso anche ad altre persone stimabili di sesso maschile.

Se la pena capitale deve essere eseguita sopra più condannati, dovrà provvedersi perchè uno non possa vedere l'esecuzione dell'altro.

La sentenza penale unitamente ad una breve esposizione del fatto dovrà essere stampata e distribuita dopo l'esecuzione.

Il corpo del giustiziato dovrà seppellirsi di notte, evitando ogni pubblicità, in un luogo espressamente a ciò destinato; potrà però essere consegnato per la sepoltura alla sua famiglia, ove questa lo richiegga, e quando non vi si oppongano difficoltà. Anche in tal caso la sepoltura non può aver luogo che in silenzio e senza alcuna pompa. Fintantochè il cadavere non sia allontanato, niuno dovrà essere ammesso al luogo del supplizio fuori delle sopraccennate persone.

§ 405. Coloro che per un crimine sono stati condannati a reclusione maggiore di un anno subiranno la pena nei luoghi a ciò destinati da norme speciali. Le altre pene di reclusione dovranno di regola scontarsi presso il Giudizio penale che ha emessa la sentenza in prima istanza.

Il Procuratore di Stato provvede per la consegna del condannato allo stabilimento di pena, e rimette a quest'ultimo una precisa tabella informativa sulle condizioni del condannato.

§ 406. Nelle pene di reclusione che dovrebbero essere scontate presso il Giudizio giudicante, la Corte di giustizia di seconda istanza potrà quando le carceri sieno troppo piene, per risparmio di sproporzionate spese di viaggio o trasporto, o per altri importanti motivi, accordare che l'esecuzione abbia luogo presso un'altra

Corte di giustizia del suo circondario. Se tale esecuzione dovesse aver luogo fuori del circondario della Corte di giustizia di seconda istanza, dovrà ottenersi la decisione dal Ministro di giustizia.

§ 407. Qualora nella sentenza di condanna penale siasi pronunciato il bando del condannato dopo scontata la pena, ovvero il suo sfratto da uno o da tutti i paesi rappresentati al Consiglio dell'impero, la procura di Stato ne farà relazione al capo politico di quel Paese in cui risiede il Giudizio penale.

Se lo sfratto si riferisce ad un solo luogo o distretto, se ne renderà avvertita l'autorità politica inferiore e quella di sicurezza.

408. Importando una sentenza di condanna la perdita di merci, generi, od attrezzi, la distruzione od il disfacimento di attrezzi od altri oggetti, la perdita dell' esercizio di un mestiere o di altri diritti e licenze, il Procuratore di Stato dovrà prendere gli opportuni concerti con quelle autorità nelle cui attribuzioni sta lo adottare le necessarie misure.

§ 409. L'esazione delle spese processuali e delle multe (§ 381) ha luogo secondo le norme speciali vigenti in proposito.

§ 410. Se dopo che una condanna penale è passata in giudicato emergono circostanze mitiganti, le quali al tempo in cui fu pronunciata la sentenza o non sussistevano ancora o non erano ancora note, e che senza determinare un'altra sanzione di pena pure manifestamente avrebbero condotto all'applicazione di una pena più mite la Corte di Giustizia di prima istanza (§ 401), tostochè si sia convinta della esistenza di tali cause mitiganti. dovrà fare alla Corte di Giustizia di seconda istanza la proposta di una congrua mitigazione della pena: e questa decide sulla proposta dopo sentito il Procuratore superiore di Stato.

Contro la reiezione di una supplica o di una proposta tendente ad ottenere una mitigazione di pena non si fa luogo a rimedio di legge.

Se la Corte di giustizia di seconda istanza annuisce alla proposta mitigazione di una pena commisurata dalla Corte di cassazione, essa dovrà rimettere tale proposta alla Corte di cassazione, la quale, sentito il Procuratore generale, ne decide definitivamente.

§ 411. Un condono o mitigazione di pena non previsti dalla legge spettano esclusivamente all'Imperatore.

Suppliche di grazia non hanno effetto sospensivo. Quando non

vi sieno in singoli casi degli ordini superiori speciali, dovranno esse trattarsi secondo le seguenti norme:

Se un condannato dopo di aver incominciato a scontar la pena presenta al direttore dello stabilimento penale, od all'impiegato delegato alla visita del medesimo una supplica di grazia, essa dovrà essere trasmessa al Giudizio[1]) di prima istanza che ha giudicato (§ 401), unitamente al parere del direttore dello stabilimento sulla condotta e le condizioni sanitarie del condannato.

Questo Giudizio, a cui sono da trasmettersi anche tutte le altre suppliche di grazia, dovrà esaminare la domanda e respingerla ove non trovi che importanti motivi militino per la mitigazione od il condono della pena. In caso contrario esso la presenta con le sue proposte alla Corte di giustizia di seconda istanza la quale udito il procuratore superiore di Stato prende conchiuso e respinge la domanda o la presenta con le sue proposte al Ministro di giustizia. Se la Corte di cassazione in base al § 288 n° 3 od al § 350 alinea 1, ha preso una decisione riguardo alla sentenza, la domanda di grazia con la proposta favorevole dovrà dalla Corte di giustizia di seconda istanza esser diretta alla Corte di cassazione, la quale decide dopo udito il Procuratore generale, se la domanda si debba respingere o raccomandare presso il Ministro di giustizia.

Contro la reiezione di una domanda di grazia per parte di uno dei nominati Giudizî non ha luogo gravame.

---

[1]) Molto più filosofico è che le informative sulle suppliche in grazia si chiedano ai magistrati, nei quali si presume la imparzialità; anzichè (come si costuma in Italia) chiederle ai Pubblici Ministeri, ai quali generalmente le condanne apparvero sempre troppo miti per le inevitabili abitudini contratte nello esercizio dello ufficio loro. Tutte le divergenze che da capo a fondo corrono fra la procedura criminale austriaca ed i procedimenti italiani, risalgono allo spirito al quale si informano le due legislazioni. In Austria si è avuto fisso il pensiero al santo obiettivo della verità: in Italia si adora la formula prestigiosa di sostenere il principio dell'autorità.

CAPITOLO XXIV.

DELLA PROCEDURA CONTRO IGNOTI, ASSENTI E FUGGITIVI

I. *Procedura contro ignoti, assenti, e fuggitivi, durante l'istruzione*

§ 412. Quando l'autore di un crimine o delitto è ignoto, o non può essere tradotto in Giudizio, si dovrà tuttavia sulla proposta del Procuratore di Stato procedere con la prescritta diligenza ed esattezza al rilievo della qualità del fatto. Si desisterà dal procedimento in tali casi soltanto allora quando non siavi più alcun appoggio a continuare le indagini, salvo a riprendere il procedimento ove in seguito riesca di scoprire o trovare l'autore.

§ 413. Se risulta imputato di crimine o di delitto un assente, rispetto al quale non è peraltro verosimile che siasi dato alla fuga, e non si verifichino gli estremi del § 175 per un mandato di cattura, si limiteranno le indagini a rintracciare la sua dimora, e solo nel caso che dopo di averla scoperta non camparisse alla fattagli citazione, dovrà rilasciarsi un ordine d'accompagnamento contro di lui, o si adotteranno a suo riguardo le misure indicate nel seguente paragrafo.

§ 414. Potendo dalle circostanze ritenersi che l'imputato siasi dato alla fuga, oppure essendo un assente imputato di un crimine o delitto, sotto circostanze tali che secondo il § 175 ne giustificherebbero l'arresto, le autorità incaricate di rintracciare e perseguire i crimini ed i delitti, si varranno, allo scopo di ottenere la cattura dell'imputato, secondo le circostanze, della perquisizione domiciliare, di requisitorie ad altre autorità nel cui territorio esso potesse trovarsi, dell'inseguimento giudiziale o delle circolari d'arresto.

§ 415. Qualora vi sia speranza di raggiungere coll'inseguirla una persona divenuta sospetta e fuggitiva, il giudice istruttore,

ed in casi urgenti i giudici distrettuali e le autorità di sicurezza sono obbligati di farla inseguire col mezzo di persone a tal uopo incaricate, le quali saranno munite di un documento di legittimazione aperto. In ciò esse non sono limitate al loro distretto, ma possono inseguire l'imputato fino al confine dei Paesi rappresentati al Consiglio dell'Impero. Tutti i Giudizî ed autorità di sicurezza sono tenuti a prestar appoggio a tali agenti.

§ 416. Circolari di arresto potranno essere rilasciate contro fuggitivi e contro quelli assenti la cui dimora è ignota, solo allora quando essi sieno gravemente sospetti di un crimine. Di regola la spedizione delle circolari d'arresto spetta alla Camera di consiglio, in casi urgenti però al solo giudice istruttore.

Si rilascerà pure circolare d'arresto quando un arrestato per causa di crimine evade dall'arresto durante l'istruzione, o dalla casa di pena.

Non potrà rilasciarsi circolare d'arresto contro coloro che sono semplicemente imputati di un delitto; quando però importi assai la loro cattura, potrà comunicarsi alle autorità una descrizione della loro persona, con la richiesta di farne denunzia, in caso che li avessero rintracciati, al Giudizio penale che ha rilasciato la descrizione personale.

§ 417. In ogni circolare d'arresto s'indicherà il crimine di cui l'imputato si è reso sospetto, si descriverà il più esattamente possibile la sua persona, e si aggiungerà la richiesta diretta a tutti i Giudizî ed autorità di sicurezza per ottenerne il preventivo arresto e la sua consegna. Le circolari d'arresto si dovranno diffondere secondo le vigenti prescrizioni, e specialmente dovranno parteciparsi colla massima sollecitudine a tutti i Giudizî distrettuali, autorità di sicurezza, ed organi di vigilanza. In caso di bisogno si ordinerà anche una più estesa diffusione delle circolari d'arresto, ed in certe circostanze anche la loro pubblicazione nei pubblici fogli.

Nel modo prescritto per le circolari d'arresto si procederà anche per la descrizione e pubblicazione di cose rubate o rapite, di oggetti di una commessa truffa, di una intrapresa falsificazione di carte di pubblico credito o di monete. La notificazione può farsi immediatamente nel caso che la descrizione si riferisca ad oggetti di rilevante valore, o di tali qualità per cui si possa sperare che col renderli pubblicamente noti si venga a scoprire l'autore o ad

impedire un male ulteriore od a procacciare risarcimento al danneggiato. Trattandosi peraltro di descrivere carte di pubblico credito o monete falsificate se ne farà previamente denunzia alla Corte di giustizia di seconda istanza, e da questa si attenderanno ulteriori norme. Ognuno è obbligato di denunciare tosto all'autorità quanto venisse a sapere intorno agli oggetti descritti.

§ 418. Quando venissero a mancare i motivi che hanno occasionata la circolare d'arresto o la descrizione, se ne dovrà tosto ordinare la revoca.

§ 419. Se un imputato assente o fuggitivo si dichiara pronto a presentarsi avanti al Giudizio sotto scorta d'un salvacondotto, questo gli potrà essere concesso dal Ministro di giustizia, sentito il parere del procuratore superiore di Stato presso la Corte di giustizia di seconda istanza nel cui circondario si trova il Giudizio che istruisce il processo, eventualmente contro prestata garanzia, con l'effetto che l'imputato rimanga libero dall'arresto fino a che venga pronunciata la sentenza in prima istanza.

§ 420. Il salvacondotto non ha effetto che per riguardo al crimine o delitto rispetto al quale fu rilasciato. Perde il suo effetto quando l'imputato non si presenta senza sufficiente giustificazione ad una citazione fattagli, quando fa preparativi di fuga, si sottrae alla continuazione dell'istruzione con la fuga o col celare la sua dimora, ovvero se non adempie una delle condizioni sotto le quali gli fu rilasciato il salvacondotto.

II. *Procedura contro assenti e fuggitivi dopo chiusa l'istruzione.*

§ 421. Se al termine dell'istruzione l'accusatore produce l'accusa per un crimine o delitto contro un imputato il cui luogo di dimora è ignoto, o non è situato in uno dei Paesi rappresentati al Consiglio dell'Impero, l'atto d'accusa dovrà intimarsi al difensore che appositamente sarà nominato: questi avrà diritto d'interporre reclamo e di dedurne i motivi entro otto giorni da tale intimazione. Pel rimanente saranno applicate anche in questo caso le norme del XVI capitolo.

Passata in giudicato la posizione in istato d'accusa la stessa dovrà pubblicarsi, e precisamente sotto forma di circolare d'arresto quando si tratti di un crimine.

Quando sia da attendersi che conformemente ai vigenti trattati internazionali, si possa ottenere la estradizione dell'imputato che si trova all'estero, il Giudizio, sentito il procuratore di Stato, dovrà rivolgersi nei modi prescritti all'autorità penale estera, nel cui circondario si trova l'accusato. Qualora venissero opposte delle difficoltà all'estradizione, si dovrà fare rapporto col tramite della Corte di giustizia di seconda istanza al Ministro di giustizia perchè quelle difficoltà sieno rimosse.

Nello stesso modo si procederà, quando l'estradizione di un imputato che si trova in un Paese appartenente alla Corona ungarica, venisse ricusata dalle autorità di quel Paese.

Se più tardi l'accusato si presenta o vien colto, gli si dovrà partecipare l'atto d'accusa e la decisione emanata sull' interposto reclamo. Se la posizione in istato d'accusa è già passata in giudicato, e se l'accusato a propria difesa espone fatti dei quali chiede la verificazione, si dovrà procedere a sensi del § 224.

III. *Procedura contumaciale contro assenti e fuggitivi.*

§ 422. Quando taluno fu posto in istato d'accusa, e non gli si possa per causa d'assenza intimare la citazione pel dibattimento, il procedimento penale sarà sospeso fino a che l'imputato non venga rintracciato.

Solo quando l'accusatore domandi espressamente che sia avviato il procedimento contumaciale, la corte di giustizia competente ad emettere la sentenza penale dovrà incoare tale procedimento mediante pubblica citazione.

§ 423. La pubblica citazione deve contenere:

1° il nome e cognome, l'età, il luogo di nascita, la condizione o mestiere ed il luogo di domicilio dell'imputato, per quanto tutto ciò sia noto;

2° l'indicazione del crimine con le circostanze che stabiliscono la sanzione penale;

3° l'intimazione diretta all'accusato di comparire avanti al Giudizio entro un congruo termine, che dovrà fissarsi per lo meno ad un mese, e di giustificarsi riguardo al fatto addebitatogli, con l'avvertenza che nel caso contrario sarà proceduto in

suo confronto a termine di legge quale contumace, e gli sarà vietato l'esercizio dei diritti civili.

§ 424. Tale pubblica citazione dovrà essere affissa nel luogo in cui fu commesso il crimine, nella sede della Corte di giustizia di prima istanza, come pure nel luogo di domicilio o nell'ultimo luogo di dimora dell'accusato, ed essere inserita tre volte a debiti intervalli nel foglio ufficiale del paese. Secondo le circostanze potrà ordinarsene la inserzione anche in altri fogli dell' interno e dell'estero. Inoltre dovrà tale citazione essere comunicata in ispecial modo all'eventuale noto procuratore dell'accusato, al suo tutore o coniuge o ad uno de'suoi prossimi parenti. L'accusatore provvede alla pubblicazione di questa citazione.

§ 425. Ove l'accusato non si presenti entro il termine stabilito nella citazione (§ 423) la Camera di consiglio, dietro proposta dell'accusatore pronuncia che durante la sua assenza sia vietato all'accusato l'esercizio dei diritti civili. Il fatto che sull'accusa contro l'accusato non sia ancora stata emessa la decisione dal Giudizio penale, non impedisce che in suo confronto sia avviata o proseguita una causa civile.

§ 426. Se l'accusato si presenta o viene in seguito colto, si dovrà, sulla proposta dell'accusatore, procedere ulteriormente a sensi del capitolo XVIII.

§ 427. Se l'accusato non è comparso al dibattimento, questo potrà essere tenuto in sua assenza ed essere pronunciata la sentenza, soltanto però quando si tratta di un crimine a cui è comminata al massimo la pena di reclusione per la durata di cinque anni o di un delitto, l'accusato sia già stato udito nell' istruzione e gli sia stata intimata personalmente la citazione pel dibattimento; tutto ciò a scanso di nullità. In questo caso la sentenza verrà comunicata all'accusato per mezzo di un giudice a ciò destinato o gliene sarà intimata copia. Se ciò non è possibile in causa della sua assenza, la sentenza si pubblicherà nel modo indicato dal § 424.

Qualora però il dibattimento non possa essere tenuto o continuato in assenza dell'accusato, perchè non sussistono le condizioni or ora esposte, o perchè la Corte di giustizia reputa che in assenza dell'accusato non possa attendersi una dilucidazione del fatto pienamente rassicurante, si dovrà procedere a sensi del

§ 221. Se non si può ottenere la traduzione in giudizio dell'accusato, sarà in facoltà dell'accusatore di proporre che si avvii il procedimento indicato nei §§ 423-426; il termine accennato nel § 423 al N° 3 potrà in tal caso essere ridotto a quattordici giorni.

Contro la sentenza pronunciata in assenza dell'accusato questi potrà produrre reclamo presso la Corte di giustizia di prima istanza entro il termine stabilito per la insinuazione del gravame di nullità. Dovrà farsi luogo a tale reclamo quando venga dimostrato che l'imputato fu impedito da un ostacolo insormontabile a comparire al dibattimento. In questo caso dovrà ordinarsi un nuovo dibattimento. Ove l'accusato non comparisca neppure a questo, la sentenza impugnata col reclamo dovrà considerarsi in suo riguardo come passata in giudicato. Sul reclamo decide la Corte di giustizia di seconda istanza, dopo sentito il procuratore superiore di Stato in seduta non pubblica. Se essa respinge il reclamo, non è più concesso all'accusato alcun rimedio di legge contro la sentenza. Se il condannato contemporaneamente al reclamo, ha interposto il gravame di nullità od il ricorso, o se pende un ricorso o gravame di nullità interposto da altri, quel giudizio, al quale a norma dei §§ 285 e 294 furono presentati gli atti, dovrà prima decidere in seduta non pubblica sul reclamo, sentita la procura di Stato, e solo quando questo sia respinto dovrà passare ad esaminare il ricorso od il gravame di nullità.

§ 428. Per la non comparsa di un accusato e pel procedimento contumaciale da ciò dipendente non dovrà essere ritardato il procedimento contro i coaccusati presenti. Se in tali casi vengono restituiti ai proprietarî oggetti che possono servire a convincere gli accusati, potrà imporsi ai primi l'obbligo di presentare di nuovo, quando ne fossero richiesti, quegli oggetti probatorî. Nello stesso tempo dovrà unirsi agli atti una esatta descrizione dei medesimi.

CAPITOLO XXV.

DELLA PROCEDURA STATARIA

I. *Avviamento della procedura stataria*

§ 429. La procedura stataria non può di regola aver luogo se non nei casi di ribellione, quando tutti gli altri mezzi legali non bastano a reprimerla. La dichiarazione che sussista la necessità del Giudizio statario spetta al capo politico del paese d'accordo col Presidente della Corte di giustizia di seconda istanza e col procuratore superiore di Stato. Ove però vi sia pericolo nel ritardo, è autorizzato anche chi è preposto all'autorità politica del distretto ad emettere tale dichiarazione d'accordo col Presidente della Corte di giustizia di prima istanza e col procuratore di Stato.

§ 430. Potrà inoltre essere ordinata la procedura stataria anche allora quando in uno o più distretti gli omicidî, le rapine, gli appiccati incendî, od il crimine di pubblica violenza previsto dal § 85 del Codice penale, vadano aumentando in modo da minacciare gravi pericoli. Il decidere sulla necessità di applicare il Giudizio statario spetta in tali casi al Ministro dell'interno di accordo col Ministro di giustizia.

§ 431. La dichiarazione, che debba andare in attività la procedura stataria, dovrà pubblicarsi a suono di tamburo o di tromba in quei comuni pei quali fu ordinata, ed oltre a ciò dovrà portarsi senza indugio a conoscenza di tutti anche col darne parte alle autorità comunali, coll'affissione nei luoghi pubblici, col mezzo dei pubblici fogli, e secondo le circostanze anche col farla pubblicare dal pulpito, come pure dovrà essere notificata al Comando generale o militare e della milizia della provincia onde renderne informati i corpi di truppa (di milizia) che ne dipendono.

§ 432. La proclamazione della procedura stataria dovrà, in caso di ribellione, accoppiarsi all'ordine, che ognuno debba astenersi da tutti gli ammutinamenti sediziosi, dall'istigarvi altri e dal prendervi parte in qualsiasi modo, e debba sottomettersi a tutte le disposizioni emanate dall'autorità per la repressione di tal crimine, mentre in caso contrario chiunque dopo la pubblicazione delle medesime si rendesse colpevole di questo crimine, sarebbe statariamente giudicato e punito con la morte.

§ 433. Nel modo indicato dal precedente paragrafo dovrà procedersi anche nella proclamazione del Giudizio statario per uno dei crimini indicati nel § 430. A norma delle circostanze potrà proclamarsi il Giudizio statario anche soltanto contro quelli, i quali avessero a commettere uno di questi crimini in un modo speciale e precisamente determinato. In ognuno di questi casi dovrà comminarsi, contro chi commette il crimine in genere o nell'accennato speciale modo, la pena di morte.

§ 434. Col fatto della pubblicazione della procedura stataria la Corte di giustizia di prima istanza, nel cui circondario avvenne la proclamazione, diviene esclusivamente competente per tutti i crimini commessi nel suo circondario, ai quali si estende il procedimento per giudizio statario secondo le disposizioni dei §§ 432 e 433, come pure per la complicità ed ogni punibile partecipazione, e ciò senza riguardo ai processi d'istruzione che potessero essere stati incoati contro l'imputato presso un Giudizio ordinario.

Se l'imputato ha commesso più azioni punibili in diversi distretti, e se perciò risultano competenti diversi Giudizî statarî, sarà esclusivamente competente quel Giudizio statario avanti a cui l'imputato fu già tradotto, od a cui più prontamente può essere consegnato.

§ 435. La Corte di giustizia di prima istanza come Giudizio statario giudica in consessi di quattro giudici, dei quali uno tiene la presidenza, coll'assistenza di un protocollista. Questo Giudizio può, a discrezione del presidente, fissare la propria sede in qualunque luogo del circondario per cui fu proclamato il Giudizio statario, del che dovrà tosto essere notiziata l'autorità amministrativa.

§ 436. Appena ordinata la procedura stataria, l'autorità amministrativa dovrà con la massima sollecitudine provvedere perchè

dal prossimo Comando militare venga spedita la quantità di truppa necessaria per la sicurezza del Giudizio statario, perchè nel luogo destinato ad esser sede del medesimo sieno pronti gli occorrenti arredi d'ufficio, perchè sieno presenti un sacerdote in cura d'anime, un medico giudiziale, infine un carnefice e suoi assistenti, e perchè non si frapponga alcun ostacolo all'esecuzione della pena di morte, in caso che essa venisse pronunziata.

II. *Procedura avanti al Giudizio statario.*

§ 437. Incombe al procuratore di Stato presso la Corte di giustizia di prima istanza, od a quel membro della procura di Stato che fu specialmente delegato pel Giudizio statario, di disporre per l'avviamento della procedura stataria contro gl'imputati. In ciò servirà di regola che non debbano esser tratte avanti al giudizio statario se non persone, le quali o sieno state colte sul fatto, o riguardo alle quali si possa con fondata ragione attendere che venga senza indugio a loro carico stabilita la prova della colpabilità.

Persone gravemente ammalate o che si trovino in istato di gravidanza non potranno esser tradotte avanti al Giudizio statario.

§ 438. Il Giudizio statario è competente a giudicare anche persone che sono soggette alla giurisdizione militare, e le autorità militari dovranno consegnare le medesime ove il Giudizio statario lo richiegga. Quando tali persone militari vengano tradotte d'innanzi all'autorità civile, se ne dovrà far parte al prossimo Comando militare indicando il nome, il luogo di nascita, il comune a cui appartiene ed il grado militare dell'imputato.

§ 439. Tutto il procedimento contro singoli imputati dovrà esser tenuto dal principio fino alla fine possibilmente senza interruzione avanti al Giudizio riunito. L'imputato appena colto dovrà essere tradotto avanti al Giudizio statario, ove il procuratore di Stato non trovi di far avviare il procedimento ordinario, nel qual caso non potrà più aver luogo la consegna dell'imputato al Giudizio statario. La massima durata del procedimento contro ogni singolo imputato è stabilita a tre giorni, e tal termine è da computarsi dal momento in cui l'imputato fu tradotto avanti al Giudizio statario (§ 441).

§ 440. Il procedimento avanti al Giudizio statario è orale e pubblico. L'imputato può scegliere da sè un difensore; se non fa uso di tale diritto il Giudizio gli nomina il difensore d'ufficio.

§ 441. Il procuratore di Stato dà principio al dibattimento con la esposizione dei fatti che stanno a carico dell'imputato. Nell'interrogatorio e nella produzione dei mezzi di prova sono da osservarsi in generale le norme dei §§ 245 fino 254.

Il procedimento si deve di regola limitare alla prova del fatto pel quale venne avviata la procedura stataria. Non si dovrà quindi aver riguardo ad altre azioni punibili commesse dall'arrestato. Se per queste si procede nella via ordinaria penale, il Giudizio dovrà, nella commisurazione della pena, tener conto della pena di reclusione (§ 442, alinea 2) pronunciata dal Giudizio statario.

Il procedimento non dovrà essere ritardato per verificazioni relative a risarcimento di danno. Così pure, non si dovrà trascurare di rintracciare i correi, ma per ciò non potrà essere ritardata la prolazione ed esecuzione della sentenza contro l'arrestato.

Dedotte le prove, il procuratore di Stato dovrà svilupparne i risultamenti e fare la sua proposta. L'imputato ed il suo difensore vi risponderanno, e se il procuratore di Stato trova di replicare ancora qualche cosa, compete all'imputato ed al suo difensore sempre il diritto d'aver per ultimo la parola.

§ 442. Quindi viene dal Giudizio pronunziata la sentenza deliberata in seduta non pubblica sotto la osservanza delle norme dei §§ 17, 19 fino 22, 258 e 267, e dipoi immediatamente notificata all'imputato in seduta pubblica. Se l'imputato vien dichiarato colpevole ad unanimità di voti, il Giudizio statario dovrà contemporaneamente pronunciare la pena di morte.

Soltanto nel caso che mediante la esecuzione della pena di morte sopra uno o parecchi dei maggiormente meritevoli di pena siasi già dato l'esempio di terrore necessario a ristabilire la tranquillità, potrà il Giudizio statario per importanti motivi di mitigazione pronunciare contro i meno gravati la pena del carcere duro da cinque fino a venti anni. La stessa pena dovrà pronunciarsi contro coloro che all'epoca del commesso crimine non avessero compiuto ancora l'età d'anni venti.

§ 443. Ove si presentino le condizioni previste dal § 259 il Giudizio statario dovrà pronunciare l'assoluzione dell'imputato ed ordinarne tosto la liberazione. Se il Giudizio statario non si ritiene competente, se una pena di morte non viene pronunciata solo per mancanza dell'unanimità dei giudici (§ 442, alinea 1), o se riuscendo impossibile di stabilire la prova della colpabilità dell'imputato entro il termine legale di tre giorni, pure stanno contro di lui gravi motivi di sospetto che egli abbia commessa l'azione punibile addebitatagli od un altro reato, il Giudizio statario delibera il rinvio dell'imputato avanti al giudice ordinario, e deve in tal caso contemporaneamente decidere se debba continuare o togliersi l'arresto dell'imputato.

§ 444. Sopra il dibattimento avanti al Giudizio statario dovrà assumersi un protocollo a norma dei §§ 271 e 272. Quest'ultimo dovrà essere firmato da tutti i giudici e dal protocollista.

§ 445. Contro le sentenze del Giudizio statario non ha luogo alcun rimedio di legge, ed una supplica di grazia da chicchessia presentata non ha mai effetto sospensivo.

La pena di morte dovrà di regola eseguirsi due ore dopo la pubblicazione della sentenza; solo dietro espressa preghiera del condannato gli potrà essere concessa una terza ora per prepararsi alla morte.

III. *Cessazione della procedura stataria.*

§ 446. Alle persone indicate nei §§ 429 e 430 spetta di ordinare la cessazione della procedura stataria. Tale cessazione sarà immediatamente dichiarata, appena cessata la causa che motivò la proclamazione del Giudizio statario, e dovrà sempre rendersi nota per mezzo dei pubblici fogli.

Le funzioni del Giudizio statario cessano tostochè gli viene partecipata la cessazione della procedura stataria. Tutti i processi ancora pendenti, come pure quelli sui quali furono pronunciate ma non per anco eseguite sentenze di morte, dovranno essere rimessi ai Giudizî ordinarî e trattati da questi come processi d'istruzione. Si procederà rispetto ad essi secondo le norme ge-

nerali di questo Regolamento di procedura penale. Entro quattordici giorni dalla cessazione del Giudizio statario si trasmetteranno tutte le sentenze emanate dal Giudizio statario insieme con gli atti processuali al procuratore superiore di Stato, il quale farà quelle proposte che gli sembreranno opportune.

Se più tardi risultano motivi per la riassunzione del processo, si dovrà procedere in proposito avanti ai Giudizî ordinarî secondo le prescrizioni del capitolo XX.

CAPITOLO XXVI.

DELLA PROCEDURA IN CASI DI CONTRAVVENZIONE

§ 447. La procedura per quelle azioni punibili, la cui pretrattazione e punizione è demandata ai Giudizî distrettuali, è regolata in special modo dalle prescrizioni contenute nel presente capitolo. In tutti quei punti però, pei quali nel medesimo non è data alcuna speciale prescrizione, dovranno applicarsi quelle norme che sono stabilite pella procedura riguardo a crimini e delitti.

I. *Accusa.*

§ 448. Le funzioni della procura di Stato saranno esercitate dagli organi che verranno a quest'uopo indicati per via d'ordinanza. Questi sono per tale riguardo subordinati al procuratore di Stato della Corte di giustizia di prima istanza, nel circondario della quale essi si trovano, devono eseguire i suoi ordini, e presentare al medesimo ogni mese un prospetto delle azioni punibili da loro perseguitate come pure dell'esito delle misure prese in tal proposito (§ 31).

§ 449. A colui, che si trovasse leso nei suoi diritti da un reato punibile d'ufficio, è libero l'intervenire al procedimento penale. Ove l'impiegato chiamato a compiere le funzioni della procura di Stato ricusasse la persecuzione, potrà la parte interessata stessa proporre la punizione a norma di legge (§§ 451 e 457).

II. *Procedimento ordinario avanti ai Giudizî distrettuali.*

§ 450. Se il Giudizio distrettuale crede di non essere competente, per la ragione che si tratti di un crimine o delitto, esso dovrà rendere di ciò edotto il procuratore di Stato presso la Corte

di giustizia di prima istanza od il querelante privato (§§ 46, 449). Quando però la Corte di giustizia di prima istanza od un Giudizio superiore rinviassero la causa di nuovo al Giudizio distrettuale, questo non potrà più oltre ricusarsi per causa d'incompetenza.

§ 451. Non ha luogo nè un formale processo d'istruzione, nè una separata pertrattazione sulla posizione in istato d'accusa. Basta una generica proposta prodotta in iscritto od a voce con cui si richiegga la legale punizione.

Quando al giudice venga contemporaneamente presentato l'imputato, e questi confessi il fatto addebitatogli, ovvero accusatore ed imputato si presentino insieme avanti al giudice, e tutti i mezzi di prova per l'accusa e per la difesa sieno a disposizione, potrà in tal caso il giudice coll'assenso dell'imputato, procedere tosto al dibattimento (§ 456) e pronunziare la sentenza.

Eccettuato questo caso però si dovrà, dopo assunti quei preliminari rilievi che si reputassero necessarî, fissare un giorno per il dibattimento.

§ 452. In tutti i rilievi preliminari in generale dovrà il giudice distrettuale osservare le prescrizioni stabilite per i giudici istruttori, però colle seguenti limitazioni:

1° La preventiva cattura dell'imputato allo scopo di tradurlo in giudizio non può succedere, salvo i casi accennati nel § 175, n° 2 e 3, solo allora quando l'imputato espressamente citato a comparire personalmente, non obbedisce a tale citazione. A viaggiatori dovrà permettersi la continuazione del viaggio, in quanto non vi sia da temere che con ciò resti eluso il procedimento o la esecuzione della pena.

2° Ove all'imputato non possa essere intimata la citazione, dovrà sospendersi ogni ulteriore procedimento fino a che sia trovato. Non è permessa la spedizione di circolari d'arresto; in casi di maggior importanza potrà invece comunicarsi alle autorità una descrizione della persona dell'imputato (§ 416).

3° L'arresto durante il processo non può essere irrogato se non nei casi del § 175, n° 2 e 3. Gli arrestati non possono essere collocati in una medesima prigione con persone che si trovino sotto processo d'istruzione o scontino una pena per crimine. Essi possono farsi preparare il vitto fuori della casa, in quanto con ciò non sia turbato l'ordine dello stabilimento.

4° Non è permessa la perquisizione di carte appartenenti a terze persone, nè il sequestro o l'aprimento di lettere.

5° Non occorrono testimonî giudiziali per nessun atto processuale.

6° In caso d'ispezione come pure ove si tratti di sentire un parere basta l'intervento di un perito.

7° L'assunzione di un protocollo non è necessaria se non in tali rilievi, che debbono essere usati come mezzi di prova nel dibattimento, nè vi debbano essere ripetuti; negli altri casi basterà la succinta nota fatta dal protocollista od anche dal giudice esaminante medesimo sul contenuto essenziale delle deposizioni delle persone esaminate.

8° Non ha luogo la deputazione d'ufficio di un difensore.

§ 453. Di regola non si farà prestar giuramento ai testimonî, ed il giudice potrà invece del giuramento dei medesimi accontentarsi che facciano la promessa dando la mano.

Ove però trattisi di convincere un imputato negativo mediante le deposizioni di testimonî, questi dovranno prestare giuramento secondo le norme stabilite, ove l'imputato esplicitamente lo chiegga, o se si tratti di una contravvenzione che porti seco una pena d'arresto per la durata di almeno un mese od una multa di almeno cento fiorini, o la perdita del mestiere o d'altri diritti e licenze, semprechè alla prestazione del loro giuramento non osti un impedimento legale.

Impiegati o servi giurati dell'autorità pubblica, che depongono intorno a fatti o circostanze che essi hanno osservato nell'esercizio delle loro funzioni dovranno, quando le deposizioni loro riguardano oggetti, che erano in relazione colle loro funzioni ufficiali, sentirsi quali testimonî ricordando loro soltanto il giuramento di servizio.

§ 454. Se il dibattimento non può aver luogo tosto a norma del § 451 dopo prodotta l'accusa, l'imputato, quando non si trovi in istato d'arresto, dovrà essere citato al dibattimento mediante un ordine in iscritto, il quale deve contenere i fatti principali dell'azione punibile addebitatagli, e l'intimazione di comparire all'ora stabilita portando seco i mezzi di prova che potessero servire alla sua difesa, o di avvertire in tempo utile il giudice perchè possano essere ancora presentati al dibattimento. Nello

stesso tempo dovrà aggiungersi l'avvertimento che in caso di sua mancanza si procederà ugualmente al dibattimento e alla prolazione della sentenza.

§ 455. La citazione deve di regola farsi in modo che dall'intimazione della stessa, dedotto il tempo che gli occorre per recarsi al luogo del Giudizio, restino libere all'imputato per lo meno ventiquattro ore fino al dibattimento. In casi urgenti però, quando si tratti di lievi contravvenzioni, e quando l'imputato si trova nel luogo del Giudizio, questo termine potrà anche essere abbreviato. Solo in base a comprovati rilevanti impedimenti potrà farsi luogo all'istanza dell'imputato per l'aggiornamento del dibattimento.

Resta libero all'imputato, tenuto conto delle limitazioni accennate nei §§ 39 e 40, che sono rimesse al criterio del giudice, di valersi di un difensore.

Se l'imputato non è in istato di arresto, egli potrà, ove non voglia comparire personalmente, farsi rappresentare al dibattimento da un mandatario, che dovrà legittimarsi con una speciale procura; sta però in potere del Giudizio l'esigere la comparsa personale dell'imputato, quando ciò sia ritenuto necessario per lo scoprimento della verità. Persone, che senza essere inscritte nell'elenco dei difensori, assumono per mestiere tali mandati, non si ammetteranno come mandatarî.

§ 456. Il dibattimento avanti al Giudizio distrettuale (§ 9) è pubblico a scanso di nullità, salve però le limitazioni contenute nei §§ 228-231. Se interviene un querelante privato, resta esclusa la pubblicità quando ambe le parti concordemente lo propongano.

§ 457. Il dibattimento incomincia con la esposizione dell'accusa. Indi viene interrogato sull'argomento della medesima l'imputato od il suo mandatario, e si producono le prove. Poscia saranno sentiti l'accusatore e la parte civile colle loro proposte e l'imputato ed il suo difensore colla loro risposta. L'accusatore può limitarsi a proporre in generale che venga applicata la legge.

§ 458. Chiuso il dibattimento si pronuncia tosto la sentenza, che viene dal giudice pubblicata coi suoi essenziali motivi ed incorporata od acclusa al protocollo, a scanso di nullità. Il giudice è autorizzato a rimandare, dopo chiuso il dibattimento, la prolazione della sentenza fino al giorno susseguente. Pel rimanente

dovranno valere anche pei dibattimenti avanti ai Giudizï distrettuali le norme pel dibattimento stabilite nel capitolo XVIII.

§ 459. Se l'imputato, malgrado la citazione regolarmente intimatagli, non compare all'ora fissata, il giudice potrà, ove ritenga necessario l'esame dell'imputato, eccitarlo a comparire personalmente, ovvero, se ciò fosse già avvenuto, farlo tradurre avanti a sè. Fuor di questo caso si darà tosto principio al procedimento, saranno assunte le prove, e sentito l'accusatore, sarà pronunciata e pubblicata la sentenza. All'imputato non comparso si intimerà una copia ufficiale della sentenza. [1])

III. *Della procedura per mandato.*

§ 460. Se da una autorità pubblica o da una delle persone indicate nel § 68 del Codice penale viene denunciata a carico di un imputato che si trova a piede libero ed in base a loro propria osservazione fatta durante l'esercizio delle loro funzioni, una contravvenzione punibile per legge al massimo soltanto con un mese di arresto o soltanto con una multa, il Giudice potrà, ove trovi d'infliggere arresto nella durata al più di tre giorni od una multa non superiore a quindici fiorini, sulla proposta dell'impiegato incaricato delle funzioni di Procuratore di Stato, fissare la pena incorsa mediante un mandato penale senza antecedente procedimento.

§ 461. Nel mandato penale dovrà indicarsi:

1° la qualità dell'azione punibile, come pure il tempo ed il luogo in cui fu commessa;

2° il nome della persona od autorità che ha fatto la denuncia;

3° la pena fissata, indicando la disposizione penale su cui è basata;

4° essere in facoltà dell'imputato, quando si credesse gravato dal mandato penale, l'interporre contro il medesimo, entro il ter-

---

[1]) Questo provvedimento, abbandonato in Italia per risparmiare le fatiche degl'impiegati, non è che la ubbidienza ad un sacro diritto che ha ogni cittadino di conoscere i pronunziati dalla giustizia a suo carico onde uniformarsi alle consequenziali prescrizioni di legge. Non è un atto di umanità o benignità, ma obbedienza ad un vero diritto.

mine di otto giorni decorribili dall'intimazione del mandato, il reclamo presso il Giudizio distrettuale (§ 81), in iscritto od a protocollo, indicando nello stesso tempo i mezzi di prova che debbono servire per sua difesa; che però, ove entro questo termine non avesse avuto luogo il reclamo, il mandato penale passerà in giudicato, e sarà posto in esecuzione contro di lui.

§ 462. Se entro il termine degli otto giorni viene interposto il reclamo, si farà luogo al procedimento ordinario; nel caso contrario non ha luogo alcun rimedio di legge contro il mandato penale; potrà tuttavia, in quanto subentrino le condizioni del § 364 N° 1 e 2 accordarsi la restituzione nello stato primiero.

IV. *Rimedî di legge contro sentenze dei Giudizî distrettuali.*

§ 463. Contro le sentenze dei Giudizî distrettuali pronunciate contro un imputato presente, non ha luogo che il rimedio di legge del ricorso, e precisamente alla Corte di Giustizia di prima istanza nel cui circondario è posto il Giudizio distrettuale.

§ 464. Può interporsi ricorso:

1° per incorse cause di nullità;

2° per la decisione relativa alla colpabilità ed alla pena, per quest'ultima però solo in quanto esistano le condizioni indicate nel § 283;

3° per la decisione sulle pretese di diritto privato.

§ 465 A favore dell'accusato può essere interposto ricorso tanto da esso medesimo, come pure dal suo coniuge, dai suoi parenti in linea ascendente e discendente, dal suo tutore, ed in caso che l'accusato sia minorenne dai suoi genitori e tutore anche contro la sua volontà.

Eredi dell'accusato, che non si trovassero in alcuno dei precitati rapporti coll'accusato stesso, non possono interporre o continuare il ricorso se non per la decisione intorno a pretese di diritto privato che fossero eventualmente contenute nella sentenza.

A danno dell'accusato non potrà interporsi ricorso che dall'accusatore e dalla parte civile, da quest'ultima però solo per le sue pretese di diritto privato.

§ 466. Il ricorso dovrà essere insinuato entro tre giorni dalla pubblicazione della sentenza presso il Giudizio distrettuale.

Se l'accusato non fu presente alla pubblicazione della sentenza, il ricorso dovrà insinuarsi entro tre giorni da quello in cui gli fu intimata la medesima.

Per gli attinenti dell'accusato menzionati nel § 465 il termine per l'insinuazione del ricorso decorre dal medesimo giorno dal quale incomincia per l'accusato.

L'insinuazione del ricorso ha effetto sospensivo.

Il licenziamento dall'arresto di un accusato assolto resta però sospeso per ricorso del procuratore di Stato solo allora quando il ricorso fu insinuato al momento della pubblicazione della sentenza.

Se il condannato ad una pena di reclusione si ritiene gravato non della decisione sulla colpabilità, nè del grado sulla specie della pena, ma soltanto della misura della stessa, egli potrà frattanto incominciare a scontarla. Lo stesso vale anche pel caso, in cui l'accusato non abbia interposto ricorso e l'accusatore non ricorra che contro la misura della pena.

§ 467. Il ricorrente ha diritto, entro otto giorni dall'insinuazione del ricorso, e, se prima od assieme ad essa chiese copia della sentenza, dall'intimazione della medesima, di presentare al Giudizio distrettuale una deduzione dei motivi del suo ricorso, ed ove fosse del caso, di addurre nuovi fatti o mezzi di prova indicando con precisione tutte le circostanze che potessero servire a giudicarne l'importanza.

Egli dovrà all'insinuazione del ricorso o nell'atto di deduzione dichiarare espressamente da quali punti della sentenza (§ 464) egli si ritenga gravato, e quali cause di nullità egli intenda far valere; in caso contrario la Corte di giustizia di prima istanza non avrà riguardo alcuno al ricorso e rispettivamente alle cause di nullità.

Il ricorso interposto a favore dell'accusato contro la decisione intorno alla colpabilità comprende anche il ricorso contro la misura della pena.

Se la insinuazione del ricorso ha luogo a voce, il giudice che ne assume il protocollo, dovrà eccitare espressamente il ricorrente ad indicare con precisione i punti di gravame ed istruirlo sulle legali conseguenze della omissione di tali indicazioni.

Il ricorso o la deduzione del ricorso che fossero presentati in ritardo dovranno essere respinti dal Giudizio distrettuale.

§ 468. Per nullità può esser interposto ricorso contro le sentenze dei Giudizî distrettuali solo per una delle seguenti cause:

1. quando il Giudizio distrettuale non fosse stato competente, o non regolarmente costituito, o quando un giudice legalmente escluso (§§ 67 e 68) avesse pronunciata la sentenza:

2. quando fosse stata violata o trascurata una prescrizione, la cui osservanza è imposta dalla legge a scanso di nullità, (§§ 120, 151, 152, 170, 271, 456 e 458) oppure se esistesse taluna delle cause di nullità menzionate nel § 281 N° 4 e 5;

3. per le cause indicate nel § 281. N° 6-11.

Le cause di nullità menzionate ai numeri 1 e 2 non possono esser fatte valere che sotto le condizioni indicate al § 281: l'accusatore non perde tuttavia il diritto di far valere una causa di nullità per ciò solo, che non chiese la decisione del giudice distrettuale riguardo ad un difetto di forma, e non si sia riservato il gravame immediatamente dopo il rifiuto o la pubblicazione della decisione.

§ 469 La Corte di giustizia di prima istanza delibererà su ogni ricorso dapprima in seduta non pubblica, sentito il procuratore di Stato, e respingerà tosto il ricorso quando esso sia stato interposto da persona alla quale non compete affatto il diritto di ricorso, o non in quel senso in cui vien preteso, o la quale abbia validamente al medesimo rinunciato, quando esso sia stato insinuato troppo tardi, quando non sieno singolarmente e precisamente indicati i punti contro cui è diretto, o le cause di nullità per le quali esclusivamente fu interposto. Se il ricorso è diretto semplicemente contro la decisione sulla pena o sulle pretese di privato diritto, la Corte di giustizia decide tosto anche in merito della causa.

§ 470. In questa deliberazione non pubblica, la Corte di giustizia di prima istanza dovrà anche esaminare se i nuovi fatti e mezzi di prova indicati a sensi del § 467 sieno rilevanti. L'esame di nuovi testimonî o periti non è da ammettersi se non quando esso apparisca atto a far risultare la inesattezza di quei fatti rilevanti che il primo giudice ammise come dimostrati. La Corte di giustizia potrà anche, a norma delle circostanze, far rilevare da un giudice a ciò appositamente delegato, le nuove prove come pure i fatti dai quali si fa derivare una causa di nullità.

Un nuovo esame di quei testimonî e periti che furono già esaminati nel dibattimento avanti al Giudizio distrettuale non avrà luogo se non quando la Corte di Giustizia trovi ciò necessario per gravi dubbî insorti intorno all'esattezza nella determinazione dei fatti ammessa nella sentenza di prima istanza. Salvo questo caso la Corte di Giustizia dovrà porre a base della propria decisione i protocolli assunti in prima istanza.

Se di già nella non pubblica preliminare deliberazione risultasse la necessità di una ripetizione del dibattimento in prima istanza, la Corte di Giustizia dovrà tosto ordinare che ciò avvenga.

§ 471. Quando non si verifichi alcuno dei casi accennati nel § 469 e § 470 alinea 3, dovrà essere indetta una udienza per la pubblica pertrattazione sul ricorso, e precisamente anche per quanto esso è diretto cóntro la decisione sulla pena e sulle pretese di diritto privato, e si dovranno citare in tempo utile l'accusatore, l'accusato e quei testimonî e periti, la cui citazione fu deliberata a sensi del § 470.

All'accusato dovranno restar liberi per la preparazione della sua difesa almeno tre giorni, avuto riguardo alla sua distanza dalla sede dell'autorità che decide sul ricorso.

Se l'accusato è in arresto, egli potrà, ove la Corte di Giustizia non ritenga necessaria la sua traduzione per la investigazione della verità, farsi rappresentare da un difensore.

Tanto all'accusato quanto al querelante privato dovrà osservarsi nella citazione, che anche in caso di loro assenza si giudicherebbe sul ricorso in conformità alla legge, con riguardo a quanto sarà stato esposto nella deduzione del ricorso.

La parte civile deve essere informata dell'indetta udienza con l'osservazione che le resta libero di comparire alla medesima.

Se queste persone hanno nominato un difensore od un procuratore, la citazione dovrà dirigersi ai medesimi.

§ 472. La pertrattazione avanti all'autorità che decide sul ricorso è pubblica a norma dei §§ 228-231.

Essa incomincia colla relazione scritta di uno dei membri dell'autorità di ricorso, la qual relazione non deve contenere nè pareri nè proposte, ma comprenderà semplicemente le circostanze di fatto del caso, il corso avuto fino allora dalla causa in quanto ciò sia necessario per giudicare sull'interposto gravame, la parte

essenziale dell'atto di ricorso ed i punti di questione che da questo risultano.

La parte della sentenza di prima istanza coi motivi della decisione che si riferisce ai punti di ricorso, dovrà sempre essere preletta, e qualora chi presiede lo ritenga opportuno, anche il protocollo assunto sul dibattimento in prima istanza.

§ 473. Quindi si esamineranno i testimonî e periti eventualmente citati e l'accusato se egli è personalmente presente, nel che si dovranno osservare le norme stabilite pei dibattimenti alla Corte di giustizia di prima istanza.

Poscia si eccitera colui che interpose ricorso a motivarlo e indi l'avversario a rispondervi.

All'accusato od al suo difensore compete in ogni caso il diritto d'aver per ultimo la parola.

Dopo ciò la Corte di giustizia si ritira per la discussione e per la decisione.

§ 474. La Corte di giustizia, ove non trovi di respingere il ricorso come inammissibile od infondato, o di dichiarare la propria incompetenza, giudica in merito della causa secondo le norme vigenti per la prolazione della sentenza delle Corti di giustizia di prima istanza, in quanto non sia ordinato diversamente nei paragrafi prossimi susseguenti.

§ 475. Se la sentenza del Giudizio distrettuale viene annullata per una delle cause di nullità menzionate nel § 468 ai numeri 1 e 2, la Corte di giustizia rinvia la causa per il nuovo dibattimento ad un altro Giudizio distrettuale del suo circondario.

Se il Giudizio distrettuale ha giudicato sopra un'azione, la quale costituisce un crimine od un delitto, dovrà dietro proposta del procuratore di Stato annullarsi la sentenza del Giudizio distrettuale e provvedersi perchè sia avviato il legale procedimento.

Se il Giudizio distrettuale si fosse senza ragione dichiarato incompetente riguardo ad un fatto a cui si riferisce l'accusa, ovvero non avesse compietamente esaurita l'accusa (§ 281, n° 6 e 7), la Corte di giustizia gl'impone di assumere il dibattimento e di pronunciare la sentenza, la quale nell'ultimo caso si dovrà limitare ai punti d'accusa rimasti inesauriti.

§ 476. Nei casi citati al § 475 alinea 1 e 3, è lasciato libero all'autorità di ricorso di giudicare in merito della causa stessa

subito o in una seduta posteriore, rinnovando o completando all'uopo il dibattimento tenuto in prima istanza e correggendo la pertrattazione processuale trovata difettosa.

§ 477. La Corte di giustizia deve limitarsi ai punti contro cui fu prodotto il gravame, e non deve modificare che quelle sole parti della sentenza del primo giudice, contro le quali è diretto il ricorso. Se però la Corte si convince in occasione di un ricorso interposto da chicchessia, che a danno dell'accusato fu erroneamente applicata la legge penale (§ 281, nº 9-11), o che le medesime cause su cui basa la sua deliberazione a favore di un accusato, militano a favore anche di un coaccusato il quale non ha interposto ricorso o non l'ha interposto nel senso di cui si tratta, la Corte di giustizia dovrà procedere come se tale ricorso fosse stato interposto.

Se il ricorso fu interposto unicamente a favore dell'accusato, la Corte di giustizia non potrà irrogare contro il medesimo pena più severa di quella che fu pronunciata dalla prima sentenza.

§ 478. Contro una sentenza dal Giudizio distrettuale proferita in conformità al § 459 per non comparsa dell'accusato, questi può produrre reclamo entro otto giorni dall'intimazione della sentenza presso il Giudizio distrettuale che l'ha pronunciata, se la citazione non gli fu debitamente intimata, od egli può provare che fu trattenuto da un impedimento insormontabile.

Sopra tale reclamo il giudice distrettuale dovrà decidere dopo aver sentito prima l'accusatore. Se egli respinge il reclamo, resta libero all'accusato di valersi del rimedio legale del gravame diretto alla Corte di giustizia di prima istanza entro tre giorni. L'accusato avrà in tal caso diritto di unire a questo suo gravame, pel caso in cui esso venga respinto, anche il ricorso, riguardo al quale si procederà secondo le norme stabilite nei §§ 469-472.

Se il giudice distrettuale, od, in seguito a gravame, la Corte di giustizia, trovano fondato il reclamo, dovrà ordinarsi un nuovo dibattimento avanti al Giudizio distrettuale, nel quale, se l'accusato compare, la causa verrà trattata come è prescritto nel § 457. Se l'accusato non compare nemmeno a questo secondo dibattimento, il reclamo si avrà per non avvenuto e la sentenza impugnata s'intenderà passata in giudicato.

§ 479. Contro le sentenze delle Corti di giustizia di prima

istanza sopra ricorsi ad esse prodotti in conformità ai §§ 463, 464 e 478 non ha luogo che il gravame di nullità alla Corte di cassazione a tutela della legge (§§ 33 e 292).

§ 480. La riassunzione del procedimento penale si regola a norma dei principî stabiliti nel capitolo XX. Il giudice distrettuale decide sull'ammissibilità della riassunzione. Contro la ricusa della medesima non è aperta altra via che il gravame alla Corte di giustizia di prima istanza, che dovrà prodursi entro tre giorni presso il Giudizio distrettuale.

Il potere accordato alla Corte di cassazione nel § 362, non le compete in casi di contravvenzione.

§ 481. Contro le decisioni dei giudici distrettuali, in quanto esse non sono oggetti di ricorso, compete alle parti il rimedio legale del gravame alla Corte di giustizia di prima istanza entro tre giorni.

V. *Dell'esecuzione della pena.*

§ 482. L'esecuzione di pene di reclusione, deve di regola, in quanto dalla Corte di giustizia di prima istanza non sia in singoli casi stata presa un'altra disposizione, aver luogo presso quel Giudizio distrettuale, che ha pronunciata la sentenza in prima istanza.

Se ancor prima che il condannato abbia incominciato a subire la pena, fu inoltrata una supplica per mitigazione o condono della pena (§§ 410 e 411) e questa supplica è basata su tali circostanze degne di riguardo che sieno emerse soltanto dopo pronunciata la sentenza, si potrà sospendere la esecuzione della pena, in quanto altrimenti resterebbe totalmente od in parte escluso lo scopo della supplica.

CAPITOLO XXVII.

DELLA PROCEDURA PENALE IN AFFARI DI STAMPA

§ 483. Per la procedura penale in affari di stampa si osserveranno tutte le prescrizioni del presente Regolamento di procedura penale, in quanto nei seguenti paragrafi non sia diversamente stabilito.

§ 484. L'ufficio di giudice penale in affari di stampa compete esclusivamente ai Giudizï. A trattare e decidere in proposito sono chiamati i Giudizï distrettuali quando si tratti di contravvenzioni, le Corti d'assise all'incontro ogni qualvolta si tratti di crimini o delitti commessi col contenuto di uno stampato.

§ 485. È competente quella Corte di giustizia di prima istanza, nel cui circondario fu commesso il crimine o delitto, e quel Giudizio distrettuale che esiste nella sede della Corte di giustizia di prima istanza, nel cui circondario fu commessa la contravvenzione; nel caso che ivi esistano più Giudizï distrettuali sarà competente quello che per ispeciale ordinanza è in generale incaricato dell'amministrazione della giustizia punitiva.

§ 486. Se l'azione punibile viene commessa col contenuto di uno stampato, si dovrà considerare come luogo dell'avvenuto reato, nel caso in cui il luogo ove fu fatta la stampa è noto, ed è situato nel territorio in cui ha vigore il presente Regolamento di procedura penale, sempre il luogo della stampa; nel caso poi che questo luogo fosse o ignoto o situato fuori di quel territorio, il luogo della diffusione in questo territorio.

Se in quest'ultimo caso parecchi Giudizï risultano competenti per la medesima istruzione, deciderà fra di loro la prevenzione.

§ 487. Stampati che venissero pubblicati e diffusi contro le prescrizioni della legge sulla stampa, o che per il loro contenuto

devono essere repressi nel pubblico interesse, possono essere sequestrati immediatamente dall'autorità di sicurezza o dietro iniziativa del procuratore di Stato.

In tutti gli altri casi il sequestro non può essere ordinato che dal Giudizio in seguito a querela ed a proposta fatta nella stessa dal querelante privato.

Contro la disposizione di un preventivo sequestro non ha luogo niun speciale gravame.

Il sequestro eseguito immediatamente dall'autorità di sicurezza o per iniziativa del procuratore di Stato dovrà essere comunicato entro ventiquattro ore unitamente ad un esemplare dello stampato al procuratore di Stato di quel luogo in cui ha sede il Giudizio chiamato alla giudicatura penale.

§ 488. Se il procuratore di Stato avrà ordinato il sequestro di uno stampato, egli dovrà, entro tre giorni dal tempo in cui gli fu riferita l'esecuzione del suo ordine, chiedere alla Corte di giustizia di prima istanza, e rispettivamente al Giudizio distrettuale (§ 485) la conferma del sequestro.

In quei casi in cui l'autorità di sicurezza ordina immediatamente il sequestro, il procuratore di Stato dovrà, entro tre giorni dal giorno dell'ottenuta comunicazione, provvedere come nel caso precedente perchè sia levato o confermato il sequestro eseguito dall'autorità di sicurezza.

§ 489. Il Giudizio dovrà entro tre giorni decidere se il sequestro debba essere confermato o levato. Se la conferma non viene pronunciata entro otto giorni dall'avvenuto sequestro, e quando non sia in corso un gravame del procuratore di Stato contro la ricusata conferma, il sequestro si considererà come estinto, e dovrà dietro richiesta della parte provvedersi dall'autorità di sicurezza che il medesimo sia immediatamente levato.

La conferma del sequestro mantiene il proprio effetto fino alla definitiva decisione in merito della causa principale (§ 490).

Il non adempimento delle prescrizioni del § 488, o il fatto dell'essere il sequestro stato levato non impedisce però la ulteriore persecuzione penale.

§ 490. Entro otto giorni dall'avvenuta conferma del sequestro, il procuratore di Stato dovrà, se ciò non è ancora avvenuto, o far proposta perchè sia avviato il processo d' istruzione giudiziale,

o presentare il suo atto d'accusa (§ 91); in caso contrario il sequestro si avrà per non avvenuto e dovrà essere levato a richiesta della parte.

§ 491. In caso che il sequestro eseguito direttamente dall'autorità di sicurezza o per ordine del procuratore di Stato, si estingua o sia stato levato, è dovuto a colui che fu danneggiato per tale sequestro dalla cassa dello Stato il risarcimento del danno che provasse aver sofferto, [1]) però in caso che il sequestro venga espressamente levato, tale risarcimento non sarà dovuto se non quando il sequestro non si fosse riconosciuto giustificato nè pel tenore dello stampato, nè per una trascuranza delle norme contenute nella legge sulla stampa. Questa pretesa di risarcimento dovrà farsi valere entro i prossimi quattordici giorni presso il giudizio a scanso di perdita della medesima.

Il giudizio dovrà decidere in proposito, sentito prima il procuratore di Stato e con riserva del gravame che dovrà essere insinuato entro otto giorni.

§ 492. Se risulta che il tenore di uno stampato costituisca il fatto di un'azione punibile, ma però fosse decisa la desistenza dall'istruzione oppure l'assoluzione dell'accusato, il Giudizio dovrà tuttavia a norma delle leggi ordinare la totale o parziale distruzione degli stampati dichiarati punibili e decretare il divieto della ulteriore diffusione dei medesimi.

§ 493. Il procuratore di Stato può, anche senza produrre un' accusa contro una determinata persona, chiedere nel pubblico interesse, che il Giudizio decida se il tenore di uno stampato costituisca un'azione punibile, e che in tal caso decreti il divieto della ulteriore diffusione dello stampato. La Corte di giustizia di prima istanza decide in proposito, e se si tratta di una contravvenzione, il competente Giudizio distrettuale, dopo sentito il procuratore di Stato in seduta non pubblica, senza che per un tal giudizio resti compromesso il procedimento penale che eventualmente in seguito potesse avviarsi contro una determinata persona.

Contro la decisione del Giudizio, la quale, in caso che il divieto venisse emanato, dovrà essere pubblicamente affissa nella sede

[1]) Anche qui si scorge che nell'Impero austriaco la idolatria della finanza non soffoca la giustizia.

del Giudizio, e pubblicata nella gazzetta ufficiale, potrà da ognuno che vi abbia interesse prodursi reclamo entro otto giorni dalla pubblicazione, sul qual reclamo il Giudizio deciderà in seduta pubblica sentito il procuratore di Stato ed il reclamante.

§ 494. Il gravame contro le decisioni emanate a sensi dei §§ 487, 489, 491 e 493, va diretto, secondo che esse furono emesse dai Giudizi distrettuali o dalle Corti di giustizia di prima istanza, nel primo caso alla Corte di giustizia di prima, nel secondo alla Corte di giustizia di seconda istanza. È preclusa in proposito ogni altra via legale.

LEGGE DEL 23 MAGGIO 1873,

RISGUARDANTE

LA TEMPORARIA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DELLE CORTI D'ASSISE

Coll'approvazione di ambedue le Camere del consiglio dell'Impero, a completamento dell'articolo 11 della legge fondamentale dello Stato del 21 dicembre 1867 (B. L. I n° 144) sul potere giudiziario, Io trovo di ordinare quanto segue:

§ 1.

L'attività delle Corti d'assise può venire temporariamente sospesa in un determinato territorio rispetto a tutte le azioni punibili di loro competenza o solo per alcune specie di queste, e precisamente per la durata massima di un anno, quando ivi si sieno verificati dei fatti che rendano necessaria tale misura per garantire la imparzialità e la indipendenza della giudicatura.

La sospensione ha luogo in ogni singolo caso sentita la suprema Corte di giustizia, in via di ordinanza del Ministero complessivo e sotto la responsabilità del medesimo.

Il Governo è obbligato a presentare tosto questa ordinanza esponendone i motivi alle due Camere del Consiglio dell'Impero se esso è riunito, e nel caso contrario, immediatamente dopo la sua riunione, ed a ritirare detta ordinanza ogni qualvolta lo chiegga una delle due Camere del Consiglio dell'Impero.

Ove in un dato territorio l'attività delle Corti d'assise sia stata sospesa mediante ordinanza, tale sospensione non vi potrà essere in via di ordinanza nè prolungata nè rinnovata prima della prossima riapertura delle sedute del Consiglio dell'Impero.

§ 2.

Tanto la sospensione dell'attività delle Corti d'assise quanto la cessazione della sospensione devono essere pubblicate nel Bollettino delle leggi dell'Impero.

§ 3.

La disposizione accennata nel § 1 ha per effetto che il dibattimento sulle azioni punibili che ne formano l'oggetto, come pure i rimedi di legge contro sentenze che in proposito fossero state pronunciate, vanno regolate a norma di quelle prescrizioni che valgono pei crimini che non sono demandati alle Corti d'assise. Quando si tratta di un crimine per cui è comminata la pena di morte o del carcere alla durata di più che cinque anni, il dibattimento avrà luogo avanti sei giudici, uno dei quali terrà la presidenza; a parità dei voti prevarrà la opinione più favorevole all'accusato.

§ 4.

Per cause penali riguardo alle quali nel giorno della pubblicazione dell'ordinanza menzionata nel § 1, il dibattimento avesse già avuto luogo, o avesse per lo meno già incominciato avanti la Corte d'assise, la disposizione del § 3 non troverà applicazione se non in quanto dovesse aver luogo una ripetizione del dibattimento. Processi penali, pei quali nel giorno in cui cessa la sospensione dell'attività delle Corti d'assise, fosse già stato tenuto il dibattimento in prima istanza od almeno avesse avuto principio, sono da condursi a termine nel modo indicato al § 3.

§ 5.

La presente legge entra in attività contemporaneamente al nuovo regolamento di procedura penale.

Vienna, li 23 maggio 1873.

FRANCESCO GIUSEPPE

AUERSPERG. LASSER. BANHANS. STREMAYR.
GLASER. UNGER. CHLUMECKY. PRETIS.
HORST. ZIEMIALKOWSKI.

LEGGE DEL 23 MAGGIO 1873,

RISGUARDANTE

LA FORMAZIONE DELLE LISTE DEI GIURATI

Coll'approvazione delle due Camere del Consiglio dell'Impero Io trovo di ordinare quanto segue:

§ 1.

All'ufficio di giurato non potranno essere chiamate se non persone di sesso mascolino, le quali

1° abbiano compiuto il 30° anno d'età;

2° sappiano leggere e scrivere;

3° sieno in possesso dell'incolato in un comune dei Regni e Paesi rappresentati al Consiglio dell'Impero;

4° abbiano per lo meno già da un anno domicilio nel comune nel quale dimorano;

5° o

a) paghino per imposte dirette, non comprese le addizionali, salvi i casi di eccezione stabiliti dalla legge (§ 14), annualmente almeno 10 fiorini; in luoghi però aventi una popolazione superiore ai 30,000 abitanti, almeno fi. 20 oppure

b) senza riguardo all'ammontare dell'imposta, appartengano al ceto degli avvocati, dei notai, dei professori ed insegnanti in scuole superiori e medie, od abbiano ottenuto il grado di dottore in una università dello Stato.

§ 2.

È incapace all'ufficio di giurato:

1° Chi per infermità fisiche o mentali non è in grado di compiere i doveri di giurato;

2° chi non è nel pieno possesso dei diritti civili, e particolarmente anche il prodigo giudizialmente dichiarato tale, e colui sulle sostanze del quale sia stata aperta la procedura di concorso fino al termine della medesima, e se egli è un commerciante, fino a che non abbia ottenuta la reintegrazione nei diritti nominati al § 246 del regolamento sui concorsi del 25 dicembre 1868;

3° chi si trova sottoposto a processo penale, sotto accusa o sconta una pena;

4° chi in conseguenza di una condanna penale si trova a norma di legge escluso dall'eleggibilità nella rappresentanza comunale, durante tale esclusione.

§ 3.

Non dovranno chiamarsi all'ufficio di giurato:

1° Gli impiegati dello Stato in attività di servizio, eccettuati i professori ed insegnanti nelle scuole superiori e medie;

2° le persone appartenenti all'esercito stanziario, alla marina di guerra od alla milizia (Landwehr), che si trovano in attività di servizio o sono congedate col soldo d'aspettativa, e le persone dell'amministrazione militare nominate nel § 1, n° 2 della legge sulla competenza dei Giudizi militari del 20 maggio 1869 (B. L. I. n° 78);

3° i sacerdoti delle chiese o comunità religiose riconosciute dalla legge;

4° i maestri delle scuole popolari;

5° le persone occupate nel servizio delle poste, ferrovie, telegrafi e navigazione a vapore.

§ 4.

Esenti dall'ufficio di giurato sono:

1° Coloro che hanno sorpassato il 60° anno di età, per sempre;

2° i membri delle diete provinciali, del Consiglio dell'Impero, e delle delegazioni per la durata della sessione;

3° le persone, che non si trovano in servizio attivo, ma sono tenute all'obbligo della difesa dello Stato, per la durata del loro richiamo al servizio militare;

4° le persone che sono al servizio della Corte imperiale, i pro-

fessori e insegnanti pubblici, i medici e chirurghi, come pure i farmacisti, in quanto la indispensabilità di tali persone nella loro professione venga attestata dal capo dell'ufficio o del comune, e ciò per l'anno susseguente;

5° chiunque abbia già soddisfatto in una sessione delle assise in qualità di giurato ordinario o supplente alla richiesta che gli fu diretta, fino al termine dell'anno di calendario susseguente.

§ 5.

Il Capo del comune con due membri della rappresentanza comunale da lui scelti, dovrà ogni anno al principio di settembre redigere un elenco di tutte quelle persone, che, a norma delle precedenti disposizioni, possono essere chiamate all'ufficio di giurato, e non hanno già conseguito la esenzione a sensi del § 4, n° 1.

L'elenco conterrà in ordine alfabetico e sotto numeri progressivi, il nome e cognome delle persone inscritte, loro stato od occupazione, domicilio ed ammontare dell'imposta da cui sono colpiti con la indicazione, quale delle lingue del paese esse intendano e di quale principalmente si valgano. A fianco del nome di coloro che sono obbligati alla difesa dello Stato (§ 4, n° 3) dovrà annotarsi se e per qual tempo sia da attendersi una chiamata alla prestazione del servizio militare. Questo elenco costituisce la lista primitiva dei giurati.

§ 6.

La lista primitiva sarà esposta almeno per otto giorni all'ispezione di chicchessia nell'ufficio del capo del comune, e se ne darà avviso al pubblico nel modo usitato nel luogo, aggiungendovi l'istruzione sul diritto di reclamo.

È libero a chiunque vi abbia interesse di presentare entro il suddetto termine il suo reclamo per iscritto od a protocollo al capo del comune contro la omissione nella lista di persone chiamate per legge all'ufficio di giurato oppure contro l'inscrizione di persone a ciò per legge incapaci ed inammissibili, oppure di far valere in pari modo i suoi motivi per l'esenzione.

§ 7.

La commissione comunale (§ 5) decide su tutti i reclami inoltrati e sulla verità degli accampati motivi di esenzione. Queste decisioni, come pure i gravami prodotti contro le stesse, saranno annotate nelle rispettive liste primitive; un tal gravame deve essere presentato entro tre giorni dalla notificazione ufficiale della decisione. Se in forza delle decisioni della commissione comunale furono fatte delle modificazioni nella lista pubblicata, queste saranno notificate per affisso nella sede dell'ufficio e ne saranno resi edotti coloro che vi hanno interesse. Ai reclamanti si darà parte dei provvedimenti presi sul loro reclamo. Ha luogo lo stesso procedimento ove si tratti di far valere dei motivi di esenzione.

§ 8.

La lista primitiva rettificata sarà spedita dal capo del comune senza dilazione ed al più tardi fino alla fine di settembre al capitano distrettuale, allegandovisi tutti gli atti che risguardano i reclami e le istanze d'esenzione che furono presentate. Il capitano distrettuale esamina subito la lista, e qualora egli scopra delle illegalità o rilevanti inesattezze incorse nella redazione della lista, la restituisce al capo del comune per la rettificazione. Quando la rettificazione porta seco la esclusione di persone che prima erano comprese nella lista o la inscrizione di persone che prima erano escluse, si procederà colla lista rettificata come con quella primieramente redatta (§§ 6, 7).

La lista rettificata sarà di nuovo spedita al capitano distrettuale al più tardi fino alla fine d'ottobre.

Qualora il capo del comune ritardasse di soverchio la redazione, rettificazione o spedizione della lista primitiva, competerà al capitano distrettuale di far eseguire l'atto ufficioso in ritardo per mezzo de' suoi proprii organi a spese del comune.

§ 9.

Il capitano distrettuale presenterà le liste primitive del suo circondario d'ufficio con tutti i documenti che vi hanno relazione al presidente della Corte di giustizia di prima istanza. Nello stesso

tempo egli indicherà quelle persone iscritte nelle liste primitive le quali per la loro assennatezza, probità, retto pensare e fermezza di carattere, ed in paesi dove si parlano varie lingue, per la conoscenza di varii linguaggi, si presentino a preferenza atti all' ufficio di giurato.

§ 10.

In luoghi che hanno statuti comunali proprii, il capo del comune spedirà la lista primitiva direttamente al presidente della Corte di giustizia di prima istanza, e nello stesso tempo compirà quanto a sensi del § 9 è d' obbligo del capitano distrettuale.

§ 11.

Il presidente della Corte di giustizia di prima istanza nomina una commissione, la quale forma al più tardi nel mese di novembre la lista annuale per il circondario della Corte di giustizia.

La commissione è formata oltre al presidente od al suo sostituto qual capo, da tre giudici tolti dal numero dei consiglieri della Corte di giustizia o dei giudici distrettuali del circondario, poi da tre persone di fiducia.

I membri saranno designati dal presidente.

Come persone di fiducia non potranno esser nominate se non quelle persone che non sono in servizio dello Stato e sono capaci all' ufficio di giurato per il medesimo circondario della Corte di giustizia.

Qualora persone di fiducia ricusino di comparire od altrimenti si sottraggano all'adempimento del loro compito, il presidente della Corte di giustizia nominerà senza dilazione in loro vece altre persone di fiducia.

La commissione decide a maggioranza di voti. Non si fa luogo a gravame contro i suoi conchiusi.

§ 12.

Il presidente rende edotto in tempo utile ogni qualvolta si tiene la seduta, il capo dell'autorità politica del paese, il quale dovrà spedire un delegato alla medesima.

Questi ha soltanto voto consultivo.

§ 13.

La commissione deciderà anzitutto sui gravami annotati nelle liste (§ 7). Se contrariamente alla prescrizione della legge taluno non fosse stato inscritto nella lista, essa ne farà effettuare la inscrizione. Dietro a ciò la medesima passa alla formazione della lista annuale che consta di una lista principale e di una lista suppletoria.

§ 14.

La formazione delle liste annuali succede in modo che la commissione toglie dalla lista primitiva quelle persone che essa a sensi del § 9 ritiene per le più capaci e più degne per l'ufficio di giurato, e le comprende in una lista (Lista principale) dalla qual lista saranno poi presi i giurati pel prossimo anno di calendario.

In egual modo sarà composta dalla medesima commissione una seconda lista (Lista suppletoria) di persone che abitano nel luogo dove si tengono le sedute delle Corti d'assise, o nelle sue prossime vicinanze; da questa saranno presi i giurati supplenti. Il numero di persone da comprendersi in queste due liste sarà da stabilirsi in modo che avuto riguardo al numero delle sessioni ordinarie e straordinarie che presumibilmente avranno luogo nell'anno di calendario sieno in ogni lista comprese persone in numero per la metà maggiore di quello che potrebbe occorrere a seconda del numero delle sessioni delle Corti d'assise che si crede avranno luogo.

Quando le liste primitive del circondario di una corte di giustizia tutte insieme non contengono almeno 800 persone chiamate a sensi del § 1 all'ufficio di giurato, il presidente della corte di giustizia di prima istanza inviterà i capitani distrettuali, ancor prima della nomina della commissione chiamata a formare la lista annuale, a ripetere dai capi dei comuni delle liste primitive suppletorie nelle quali saranno da comprendersi quelle persone del rimanente atte all'ufficio di giurato, che pagano annualmente almeno 5 fi. d'imposte dirette senza addizionali; liste supple-

torie che egli si farà spedire. Una simile lista primitiva suppletoria sarà richiesta ai capi dei luoghi aventi proprii statuti comunali che fossero situati nel circondario. Queste liste primitive suppletorie sono da redigersi e da rettificarsi come le liste primitive principali, e devono servire come queste di base per la compilazione delle liste annuali.

§ 15.

La lista annuale sarà stampata e comunicata al Presidente della Corte di giustizia di seconda istanza, al Procuratore superiore di Stato, al capo dell'autorità politica del paese, poi ai Procuratori di Stato, capitani distrettuali, giudici distrettuali e capi dei comuni del circondario della Corte di giustizia.

§ 16.

I capi delle autorità e dei comuni sono obbligati di notiziare immediatamente il Presidente della Corte di giustizia di prima istanza, qualora nel corso dell'anno pervengano a loro conoscenza circostanze che rendono incapace taluno dei giurati inscritti nella lista annuale ad esercitare l'ufficio di giurato (§ 2) o che producono la inammissibilità alla chiamata a tale ufficio (§ 3), e quando fosse avvenuto il richiamo alla prestazione del servizio militare di coloro che sono obbligati alla difesa dello Stato (§ 4, n° 3). Dovranno dirigere ai medesimi le loro istanze per ottenere la esclusione anche le persone nominate nel § 4, n° 2 e 4, quando il motivo legale di esenzione si verificò soltanto dopo il decorso del termine per il reclamo.

Il presidente della Corte di giustizia di prima istanza decide sulla necessità e sul diritto di esclusione dalla lista annuale.

§ 17.

Quattordici giorni prima che cominci una sessione della Corte di assise sarà formata, per mezzo di estrazione a sorte presso alla Corte di giustizia di prima istanza in presenza di due giudici e del Procuratore di Stato in seduta pubblica, la lista di servizio.

S' inviterà la camera degli avvocati a delegare un membro a quest'atto.

§ 18.

Allo scopo della formazione della lista di servizio saranno cancellate dalla lista annuale anzitutto le persone obbligate alla difesa dello Stato, chiamate alla prestazione di servizio militare durante l'epoca della sessione della Corte d'assise.

Quindi saranno posti in due urne separate i nomi delle rimanenti persone inscritte nelle due parti della lista annuale, e ne saranno estratti dal Presidente della Corte di giustizia prima i 36 giurati ordinarî e poi i 9 giurati supplenti.

Su tutto ciò sarà assunto un protocollo.

§ 19.

Qualora la lista annuale contenga un così piccolo numero di nomi che la lista principale comprenda meno di 54 e la lista suppletoria meno di 14 nomi, una commissione composta a sensi del § 11 completerà dalla lista primitiva la lista annuale fino ai numeri anzidetti prima che si proceda alla formazione della lista di servizio.

§ 20.

Il Presidente della Corte di giustizia di prima istanza inviterà per iscritto i 36 giurati ordinarî ed i 9 giurati supplenti a comparire, notificando loro il luogo, il giorno e l'ora del principio della sessione della Corte d'assise e rammentando loro le conseguenze legali della mancanza; si avrà cura che l'invito sia intimato in loro proprie mani otto giorni prima che incominci la sessione.

§ 21.

Se prima che incominci il dibattimento compaiono meno di 30 giurati ordinarî, i mancanti sono da sostituirsi fino alla concorrenza di questo numero con altrettanti dei 9 giurati supplenti.

A questo scopo saranno posti dal Presidente della Corte di giustizia delle assise in presenza dei membri della medesima, dell'accusatore e dei difensori degli accusati, i nomi dei 9 giurati supplenti in un' urna, poi estratto dalla medesima e preletto il numero necessario di nomi. Su di ciò sarà assunto un protocollo.

§ 22.

Se presso ad una Corte d'assise devonsi tenere in un medesimo giorno dibattimenti risguardanti diverse cause penali, la formazione del collegio dei giurati può aver luogo per tutte queste cause penali avanti al principio del dibattimento pel primo affare.

Il collegio dei giurati formato per la prima causa penale resta in attività, purchè prestino a ciò il loro consenso le persone aventi diritto alla ricusa di giurati, anche per le susseguenti cause penali che pervengono al dibattimento nell'istesso giorno.

Se, per la ragione che una parte avente diritto alla ricusa lo domanda, viene formato per un' altra delle susseguenti cause penali un nuovo collegio di giurati, questo resta in attività anche per le susseguenti cause penali purchè prestino a ciò il loro consenso le persone aventi diritto alla ricusa.

Se a cagione della maggiore durata dei dibattimenti precedenti o per altri fortuiti motivi, si ritarda il principio prefisso di un dibattimento per modo che il medesimo prenda principio soltanto al quarto od un ancor più lontano giorno dopo quello nel quale fu formato il collegio dei giurati, si dovrà procedere alla formazione di un nuovo collegio.

§ 23.

Ogni giurato che ad onta della citazione fattagli non compare senza aver comprovato un impedimento insormontabile, o che si allontana avanti la fine della seduta della Corte d'assise senza il permesso del Presidente, sarà condannato dalla Corte di giustizia delle assise alla multa fino a 50 fi., ed in caso di ripetizione fino a 100 fi.

Contro una tale decisione il condannato potrà produrre reclamo al più tardi entro otto giorni dalla intimazione della medesima,

presso la Corte di giustizia delle assise o nel caso che questa non fosse più riunita, presso la Corte di giustizia di prima istanza, e comprovando a sufficienza che non gli fu intimata debitamente la citazione, o che un impedimento impreveduto ed insormontabile gli abbia impedito di comparire, o che la pena pronunziata non sia proporzionata alla sua mancanza, impetrare che sia tolta o mitigata la pena che gli fu inflitta.

Contro la decisione su di ciò pronunziata non ha luogo rimedio di legge.

Le disposizioni del Regolamento di Procedura Penale sull'impiego delle multe che vi sono fissate trovano applicazione anche alle multe accennate al presente paragrafo.

§ 24.

Alla fine di ogni sessione della Corte d'assise il Presidente della medesima interpellerà i giurati, se vogliano prevalersi del diritto di esenzione che loro spetta a termini del § 4, n^{0} 5, fino alla fine del susseguente anno di calendario o per un tempo più breve. Le dichiarazioni fatte saranno comunicate al Presidente della Corte di giustizia di prima istanza per l'annotazione nella lista annuale.

§ 25.

Ogni giurato e persona di fiducia che abbia adempito i suoi obblighi riceverà, qualora il suo domicilio sia distante più di un miglio dalla sede della Corte d'assise, dietro sua richiesta un modico compenso per le spese di viaggio, l'importo del quale sarà fissato con una speciale ordinanza.

§ 26.

La presente legge entra in vigore col giorno della pubblicazione.

La legge del 9 marzo 1869 (B. L. I. n^{0} 33) sulla formazione delle liste dei giurati per giudizî di stampa resta con la presente abrogata.

Qualora sieno da formarsi delle liste di servizio prima che possa farsi uso delle liste annuali redatte secondo le disposizioni della

legge presente, esse saranno formate in base alle liste annuali finora usate, per mezzo della sorte nel modo indicato nei §§ 17 e 18.

Sarà stabilito in via d'ordinanza se ed in quanto sieno da redigersi nel primo anno dell'attività di questa legge le liste primitive e le liste annuali ancora prima dei termini fissati nei §§ 5 ed 11.

§ 27.

I Ministri dell'interno e della giustizia sono incaricati della esecuzione di questa legge.

Vienna li 23 maggio 1873.

FRANCESCO GIUSEPPE

AUERSPERG. LASSER. GLASER.

INDICE DEL VOLUME

MANUALE DI PROCEDURA PENALE

di C. A. WEISKE

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PENALE PER L'IMPERO AUSTRO-UNGARICO